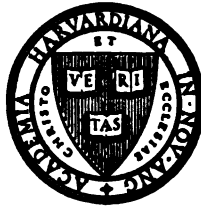

HARVARDIANA
ACADEMIA
IN NOV·ANG
CHRISTO
ECCLESIAE
ET
VE RI
TAS

bind

PII IX

PONTIFICIS MAXIMI

ACTA

PARS PRIMA

VOL. II.

ROMAE

MDCCCLVIII

PII IX
PONTIFICIS MAXIMI
ACTA

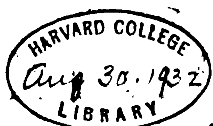
PARS PRIMA

VOL. II.

ACTA EXHIBENS QUAE AD ECCLESIAM UNIVERSAM
SPECTANT



EX TYPOGRAPHIA BONARUM ARTIUM
HABITA FACULTATE



The Vatican Library.
Vatican City.

PIUS PAPA IX.

Fidelis domus Domini thesaurorum custos, et dispensator Romanus Pontifex sollicite, atque assidue thesauris ipsis advigilare jubetur. Quae igitur ad eorum administrationem vehementer conferre perspexerit, ea vel constituere, vel constituta conservare, atque augere ; quae contra non levibus patere incommodis, aut detrimentis animadverterit, ea praecidere, ac de medio tollere omnino debet. At enim nullo fieri pacto potest, ut in tanta praesertim negotiorum varietate, ac multitudine gravissimae huic officii sui parti satisfacere commode queat, nisi eorumdem thesaurorum rationem perspectam, et exploratam habeat. Vix autem perspectam habere eam poterit, si thesauri iidem per plures administrentur, qui nullo fere inter se vinculo conjunguntur, et a quibus nisi post multum temporis quid a singulis, qua norma, quo tempore fuerit erogatum, sciri facile potest. Atqui incommoda, de quibus querimur, in Indulgentiarum concessione locum habere constat ea potissimum de causa, quod uno eodemque tempore acta concessionum et a Secretaria Nostra, quae a Brevibus Litteris nomen mutuata est, et a Congregatione, cui sacri Indulgentiarum thesauri cura, et sacrarum Reliquiarum recognitio, deque istis disquisitio a rec. mem. Clemente IX Praedecessore Nostro commissa est.

Huic ergo tam gravis momenti rei consulere sane volentes, atque illud etiam animo reputantes Congregationem praedictam eo praesertim consilio institutam fuisse, ut *difficultates, ac dubietates in Sancto-*

rum Reliquiis, aut Indulgentiis emergentes expediret, utque si qui in eis irrepsissent abusus, illos, judicii forma plane postposita, corrigeret; nec non curaret moderationem adhiberi in concedendis Indulgentiis, Sanctorumque Reliquiis donandis, omniaque pie, sancte, et incorrupte fieri; Nos praesenti Motu proprio, et ex certa scientia, ac matura deliberatione decernimus, ut Congregatio eadem pergat quidem retinere quaestiones, et disceptationes, quae super Indulgentiis, aut Reliquiis forte oboriantur, et peragere etiam, atque expedire alia omnia, quae suae dumtaxat institutionis munia respiciunt ad tramites Motus proprii, quem hac de re praelaudatus Antecessor Noster Clemens IX dedit sub die VI Iulii anni MDCLXIX; abstineat tamen omnino ab emittendis actis illis, quae ad Indulgentiarum pertinent concessionem.

Volumus autem, ut id genus acta a praedicta Nostra Secretaria in posterum dentur juxta facultates, quas aut jam accepit, aut acceptura erit sive a Nobis, sive a Romanis Pontificibus Successoribus Nostris. Atque ita demum fiet, ut unus tantum ad Nos, et Successores Nostros referat quidquid ad concessiones eiusmodi spectat, atque in unam, eamdemque librorum classem acta conferantur.

Haec Nos statuimus, decernimus, atque mandamus, non obstantibus, si opus fuerit, Nostra, et Cancellariae Apostolicae regula de jure quaesito non tollendo, nec non privilegiis, consuetudinibus, aut aliis speciali licet ac individua mentione, et derogatione dignis in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die 2 Ianuarii anni MDCCCLV. Pontificatus Nostri anno IX.

ALLOCUTIO HABITA

IN CONSISTORIO SECRETO
DIE 22 JANUARII 1855
CUI ADDITUR
EXPOSITIO ITALICA RERUM AD COMPROBANDAS PONTIFICIS CURAS PRO TUENDA ECCLESIAE CAUSA IN SUBALPINO REGNO.

VENERABILES FRATRES

Probe memineritis, Venerabiles Fratres, quanto animi Nostri moerore ex hoc ipso loco Vobiscum saepe lamentati fuerimus maxima sane damna, quibus plures ab hinc annos catholica Ecclesia in Subalpino Regno miserandum in modum affligitur ac divexatur. Nullam certe quidem sollicitudinis, studii, et longanimitatis partem praetermisimus, ut pro Apostolici Nostri ministerii officio tot malis mederi possemus summopere optantes aliquid tandem Vobis nuntiare, quod Nostrum, Vestrumque dolorem aliqua saltem ex parte leniret. Irritae tamen fuere Nostrae omnes sollicitudines, nihilque valuerunt tum iteratae expostulationes per Nostrum Cardinalem a publicis negotiis, tum curae per alium Cardinalem Nostrum Plenipotentiarium adhibitae, tum familiares Nostrae Epistolae ad Carissimum in Christo Filium Nostrum Sardiniae Regem Illustrem datae. Namque omnes norunt plurima facta, atque decreta, quibus illud Gubernium cum summo bonorum omnium luctu et indignatione, solemnes cum hac Apostolica Sede initas Conventiones plane contemnens, non dubitavit quo-

tidie magis et Sacros Ministros, et Episcopos, Religiosasque Familias exagitare, et Ecclesiae immunitatem, libertatem, eiusque veneranda iura laedere, violare, ac bona usurpare, et gravissimas eidem Ecclesiae ac Supremae Nostrae, et huius Sanctae Sedis auctoritati iniurias inferre, eamque plane despicere. Nuper vero, ut scitis, alia in medio posita lex est vel ipsi naturali, divino, et sociali iuri omnino repugnans, et humanae societatis bono vel maxime adversa, ac perniciosissimis funestissimisque *Socialismi*, et *Communismi* erroribus plane favens, qua inter alia proponitur, ut omnes fere Monasticae, Religiosaeque utriusque sexus Familiae, et Collegiatae Ecclesiae, ac Beneficia simplicia etiam iuris patronatus penitus extinguantur, utque illorum bona, et reditus civilis potestatis administrationi et arbitrio subiiciantur, et vindicentur. Insuper eadem proposita lege attribuitur laicae potestati auctoritas praescribendi conditiones, quibus reliquae Religiosae Familiae, quae de medio minime fuerint sublatae, subiacere debeant.

Equidem Nobis verba desunt ad explicandam amaritudinem, qua intime conficimur, cum videamus tot vix credibilia, planeque teterrima fuisse patrata, atque in dies patrari contra Ecclesiam, eiusque veneranda iura, contra supremam et inviolabilem huius Sanctae Sedis auctoritatem in illo Regno, ubi quamplurimi egregii existunt catholici, et ubi Regum praesertim pietas, religio, atque in hanc Beati Petri Cathedram, eiusque Successores observantia in exemplum olim vigebant, atque florebant. Cum autem res eo fuerint deductae, ut satis non sit illata Ecclesiae

damna deplorare, nisi curam omnem et operam ad illa tollenda adhibeamus, iccirco muneris Nostri partes implentes, in hoc amplissimo Vestro consessu Nostram iterum vocem apostolica libertate attollimus, ac non solum omnia et singula decreta ab illo Gubernio in Religionis, Ecclesiae, et huius Sanctae Sedis iurium, et auctoritatis detrimentum iam prolata, verum etiam legem recens propositam reprobamus, et damnamus, illaque omnia irrita prorsus ac nulla declaramus. Praeterea tum eos omnes, quorum nomine, opera et iussu ipsa decreta iam edita sunt, tum illos, qui legi nuper propositae quovis modo favere, vel illam probare, aut sancire non formidaverint, gravissime monemus, ut etiam atque etiam animo menteque reputent poenas, et censuras, quae ab Apostolicis Constitutionibus, sacrorumque Conciliorum Canonibus maxime Tridentini (Sess. 22 Cap. 11) adversus rerum sacrarum praedatores, et profanatores, ecclesiasticae potestatis, ac libertatis violatores, et Ecclesiae, Sanctaeque Sedis iurium usurpatores constitutae sunt. Utinam tantorum malorum auctores Nostris hisce vocibus, monitisque permoti atque excitati tandem aliquando cessent a tot ausis contra ecclesiasticam immunitatem, et libertatem, ac properent reparare innumera damna Ecclesiae illata, atque ita paterno Nostro animo durissima avertatur necessitas animadvertendi in ipsos illis armis, quae sacro Nostro ministerio divinitus fuere attributa!

Ut autem catholicus orbis perspiciat curas a Nobis pro Ecclesiae causa in Subalpino Regno tuenda susceptas, ac simul cognoscat agendi rationem, quae

ab illo Gubernio adhibita fuit, peculiarem rerum expositionem typis edi, et cuique Vestrum tradi iussimus.

Antequam vero loquendi finem faciamus, haud possumus, quin summis meritisque laudibus efferamus Venerabiles Fratres eiusdem Subalpini Regni Archiepiscopos et Episcopos, qui propriae dignitatis, et officii memores, Nostrisque votis quam cumulatissime respondentes nunquam destiterunt singulari virtute, et constantia qua voce, qua scriptis opponere murum pro Domo Israel, ac Dei, eiusque sanctae Ecclesiae causam strenue propugnare. Atque hic gratulamur quoque ex animo tot spectatissimis laicis Viris, qui in illo Regno morantes, et catholicis sensibus egregie animati, ac Nobis et huic Apostolicae Sedi firmiter adhaerentes gloriati sunt sacra Ecclesiae iura tum voce, tum scriptis palam publiceque defendere.

Interim a Vobis, Venerabiles Fratres, qui in partem sollicitudinis Nostrae vocati estis, exposcimus, ut una Nobiscum potentissimo Immaculatae Virginis Mariae patrocinio suffulti assiduas, fervidasque preces Deo adhibere nunquam desinatis, ut caelesti sua ope Nostris curis, et conatibus adesse, atque omnipotenti sua virtute Ecclesiae suae sanctae causam tueri, et errantes ad veritatis, et iustitiae semitam reducere velit.

ESPOSIZIONE

CORREDATA DI DOCUMENTI

1 Allorchè furono cambiate nel 1848 le condizioni politiche del Piemonte colla pubblicazione dello statuto, non potea dubitarsi che i diritti della Chiesa di Gesù Cristo dovessero esservi rispettati, tanto più che era stata proclamata nello statuto medesimo la Religione cattolica come la sola religione dello Stato. Ma il fatto non corrispose alla espettazione, giacchè non si tardò a vedere violati i sacri diritti della Chiesa e fatta ingiuria alla religione. È vero, che si sono dal Governo di S. M. Sarda in più tempi inviati rappresentanti presso la santa Sede coll'incarico di concludere nuovi trattati colla medesima; ma non perciò si è potuto sin quì, dopo lo spazio di oltre a sei anni, giungere ad alcuna utile conclusione; imperocchè quel Governo ha proseguito a battere la via graduata di nuove violazioni dei venerandi diritti della Chiesa, ed il sapersi generalmente esservi delle trattative tra il governo stesso e la s. Sede diminuiva in qualche modo l'odiosa opinione che sarebbe ad esso derivata da tal condotta. La presente narrazione col corredo dei relativi documenti ufficiali metterà in tutta luce questo interessante argomento.

2 E già alcun tempo prima della pubblicazione dello statuto cominciarono a vedersi i gravi mali cagionati dalla legge sulla stampa sancita ai 10 di ottobre e dalla succeduta circolare dei 7 di

dicembre 1847 spedita *dalla regia commissione superiore di revisione della stampa ai presidenti delle regie commissioni provinciali.* Con queste ordinazioni dell'autorità civile, e con altre posteriori inviate ai vescovi del regno sullo stesso argomento erano sottratti dalla preventiva approvazione ecclesiastica i libri, che sarebbero introdotti dall'estero (*Docum. n. I.*): ed inoltre l'esame delle opere e dei giornali da stamparsi era esclusivamente affidato ad apposite commissioni governative, alle quali di più sono in fatto assoggettate le stesse pubblicazioni dei vescovi. Apparve bentosto come siffatte ordinazioni sarebbero feconde di perniciosissimi effetti. In previsione dei quali ed in appoggio dei reclami de'vescovi, SUA SANTITA' si era proposto d'impegnare con sua lettera la Maestà del Re Carlo Alberto, affinchè volesse rendere piena ragione ai giustissimi reclami dei vescovi stessi: ma si astenne allora dal dar corso a tali ufficî il SOMMO PONTEFICE, poichè poteva sperarsi, che la libertà della stampa sarebbe alquanto repressa nei suoi eccessi colla legge, che poco dopo fu pubblicata.

3 Ma poi crebbe la ingiuria che si recava alla Chiesa, quando pubblicata appena la costituzione, fu emanata ai 25 di aprile un'altra legge, colla quale era decretato il così detto *regio exequatur sulle provvisioni di Roma,* riferendolo *a termini dei concordati ed usi vigenti* (*Docum. n. II.*). Ma gli usi vigenti, o per dir meglio gli abusi dell'autorità laica su questo particolare sono stati

sempre e replicatamente condannati dalla suprema autorità della Chiesa, e sono per se stessi nulli. Infatti anche ai 20 di giugno 1719 il senato torinese pubblicò un editto quasi simile a questa legge, recato per disteso nel breve di Clemente XI che incomincia « *Ad Apostolatus nostri notitiam* » dei 18 agosto di quell'anno 1719: ed in questo breve quell'editto non solo fu condannato, ma fu dichiarato nullo per sè medesimo (*Docum. n. III.*) Ed in ordine ai concordati è poi noto, che il Pontefice Benedetto XIV. nella sua istruzione dei 6 di gennaio 1742 data *dipendentemente dal concordato di Benedetto XIII. per la immunità ed esercizio della giurisdizione ecclesiastica* dichiarò di tollerare la *semplice visura* e ne assegnò chiaramente i limiti (*Docum. n. IV.*) i quali nella legge dei 25 aprile 1848 vennero eccessivamente trascorsi.

4 E quasi queste leggi non offendessero la religione, la Chiesa e la santa Sede, il Governo Sardo si fece ad invocare il concorso dell'autorità del Sommo Pontefice, affine di ottenere novelle derogazioni alle leggi della Chiesa medesima, senza dar segno di volere riparare le ingiurie, che colle anzidette leggi le aveva arrecate. Infatti con nota ufficiale (*Docum. n. V.*) dei 16 giugno 1848 inviata dal ministro plenipotenziario in Roma sig. Marchese Pareto all' Emo sig. Cardinale Segretario di Stato, propose di voler tenere trattato colla santa Sede sull'abolizione di tutti i privilegi del foro sì civile che criminale esistenti tuttora in favore degli ec-

clesiastici in quei regii Stati. E poichè assegnava per ragione di siffatta domanda la necessità di coordinare lo sviluppo delle leggi a quello della società, l'Emo sig. Cardinale Giovanni Soglia, allora Segretario di Stato, con nota ufficiale (*Docum. n. VI.*) dei 27 dello stesso mese gli faceva riflettere, come l'ordinamento della disciplina ecclesiastica e delle leggi che la riguardano è del tutto indipendente dalle innovazioni politiche di uno Stato, e come sul proposito della immunità, già larghe e recenti concessioni erano state date al Piemonte dai romani Pontefici. Non pertanto nell'augusto nome di Papa PIO IX gli significava avere Sua Santita' condisceso che si tenessero i richiesti trattati affine di conoscere, se, e quale altra facilitazione potesse farsi dalla santa Sede sul punto dell' immunità ecclesiastica, ed a tale effetto avere destinato plenipotenziario per parte della medesima santa Sede l'Emo sig. Cardinale Giacomo Antonelli.

5 In seguito di ciò il predetto ministro sig. marchese Pareto ai 14 del succeduto settembre con altra sua nota ufficiale (*Docum. n. VII.*) diretta al cardinale plenipotenziario pontificio, notificò ch'egli insieme col signor ab. Antonio Rosmini erano stati deputati per plenipotenziari del suo Governo, a nome del quale presentò un progetto di concordato con alcune succinte nozioni di fatto sullo stato attuale della giurisdizione ecclesiastica negli antichi regii domini di terraferma. (*Docum. lett. A.*) La scelta dei plenipotenziari

Sardi non riuscì disaggradita alla SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, come è manifesto dalla nota, con cui il Cardinale plenipotenziario ai 16 dello stesso mese accusò ricevimento delle comunicazioni fattegli dal ministro Sardo (*Docum. n. VIII.*). Fu però bentosto riconosciuto quanto fossero inopportune ed esagerate le inchieste o piuttosto le pretensioni di quel Governo contenute nel suo progetto (*Docum. Lett. A.*) e come fossero fondate su falsi principî. Ed infatti l'abate Rosmini, dopochè le ebbe udite, rifiutò di prestare l'opera sua affine di sostenerle al cospetto della santa Sede. Il SANTO PADRE intanto si degnò di ordinare al Cardinale suo plenipotenziario di fermare invece, tranne le particolarità proprie a ciascun luogo, come basi del richiesto concordato quegli articoli che erano stati riconosciuti poco prima dal Governo granducale di Toscana per fondamento d'una convenzione (*Docum. n. IX.*).

6 Ma quando il signor Cardinale Antonelli in esecuzione dei comandi del SANTO PADRE incominciava le sue conferenze col ministro Sardo, allora il sacro Collegio dei Cardinali e lo stesso romano Pontefice fu necessitato ad allontanarsi da Roma: e per tal ragione fu allora intermesso ogni trattato.

7 Non fu però intermessa la violazione delle prerogative della Chiesa nei dominî di S. M. Sarda. Irrompeva ogni giorno più contro alla religione ed alla morale la sfrenata licenza della stampa; e la legge menzionata di sopra e pub-

blicata dal Governo per comprimerne gli eccessi restava inefficace; ed altri progetti di legge più vigorosi proposti alle camere legislative erano rigettati, ed i reclami promossi dall'autorità ecclesiastica tornavano vani, ed intanto veniano pubblicati oltraggi ed ingiurie alle persone più cospicue ed intemerate, segnatamente del ceto ecclesiastico e perfino al Vicario di Gesù Cristo. Ora tutti questi mali cagionati dalla legge, che avea resa libera la stampa, furono accresciuti da una seguente legge promulgata ai 4 ottobre dello stesso anno, in cui è disconosciuta la sorveglianza dei sacri pastori nelle università ed in tutte le scuole sì pubbliche che private, il cui governo è commesso ai consigli di pubblica istruzione eziandio in ciò, che si attiene all'insegnamento del catechismo ed ai maestri e direttori di spirito. (*Docum. n. X.*). E fu in seguito introdotta pure la pratica di sostituire alla formola stabilita da Pio IV il simbolo apostolico nell' emettere la professione di fede, la quale ora vien fatta in mano dei rettori laici delle università dai professori, dottori, licenziati e maestri, quando pure questi fossero sacerdoti. I reclami promossi a tal uopo da alcuni vescovi non furono ascoltati, che anzi fu spedita agli 8 di dicembre dello stesso anno 1848, una circolare (*Docum. n. XI.*) del presidente del consiglio universitario ai presidi e vicepresidi delle facoltà, con cui viene interdetto di potere in avvenire rassegnare ai vescovi le tesi da sostenersi nei pubblici esami. Quindi è poi

derivata quella colluvie di tesi erronee divulgate colla stampa e sostenute nei pubblici esami: tesi enunciate in gran parte nell'opera che fu poi condannata di Giovanni Nepomuceno Nuytz, professore nella regia università di Torino, intitolata « *Tractationes in jus ecclesiasticum universum*.

8 Nè le ingiurie recate alla Chiesa in quel tempo si limitarono a queste ordinazioni: che anzi neppure risparmiarono le persone ed i beni degli ecclesiastici, nè la veneranda dignità dei vescovi. È noto come i padri della benemerita Compagnia di Gesù cacciati da prima violentemente da Genova, furono poi obbligati nel marzo del 1848 a chiudere tutte le case e collegi posti in que' reali dominî: ed una tale arbitraria violenza fu quindi appresso sancita con decreto dei 25 agosto 1848 (*Docum. n. XII.*), col quale tanto i gesuiti, quanto le dame del sacro cuore furono definitivamente espulsi, e tutti i beni sì mobili che immobili, fabbricati, redditi e crediti appartenenti ai religiosi e dame suddette, furono attribuiti al pubblico erario e consegnati in amministrazione all'azienda generale delle finanze. Nè quel Governo si è dato mai carico di fare ragione alle pontificie proteste rappresentate all'uopo con nota ufficiale del Cardinale Segretario di Stato, sotto il 23 di settembre (*Docum. n. XIII*). Ed è parimenti noto, che sul finire di quello stesso anno e sul cominciare del 1849, poichè la camera dei deputati aveva deliberato essere necessario di abolire le decime ecclesia-

stiche in Sardegna, fu di presente incaricata dal Governo una commissione, *affine di proporre un idoneo progetto di legge per l'abolizione suddetta con tutte quelle misure, mutazioni, e disposizioni che vi si riferivano, abilitandola a procurarsi da qualsiasi dicastero, uffizi ed autorità tutti i ragguagli e documenti che potessero occorrerle pei relativi studi e lavori.* E con questa ordinazione che ledeva la immunità, fu gittato il seme di gravissimi mali che poscia ne derivarono.

9 Ed in questo tempo, anzi pochi giorni dopo di aver trasmesso il riferito progetto di concordato, il marchese Pareto con sua nota ufficiale dei 26 settembre, nel raccomandare alla santa Sede di essere cautelata nel dare le dispense sul primo grado di affinità a norma del chirografo di Gregorio XVI dato ai 22 novembre 1836 minacciava a nome del suo Governo la privazione dell'*exequatur* agli atti pontifici contenenti siffatta dispensa. Questa nota spedita in conformità alla menzionata legge dei 25 aprile 1848 sull'*exequatur*, è ingiuriosa alla Sede apostolica più ancora che quella legge stessa, sia perchè direttamente inviata, sia perchè intendeva ad applicarla in oggetto relativo ai sacramenti. Fu perciò lasciata senza risposta, nella speranza appunto di ripararne l'oltraggio, quando il Governo ravvedutosi in occasione delle conferenze pel concordato, cessasse di avversare la Chiesa anche su questo particolare.

10 Nè poi per essere intermesso allora ogni trattato, erano pure interrotte le apparenti relazioni di quel Governo colla santa Sede. Anzi erano esse conservate con ogni premura: e mentre erano conculcati i più sacri diritti della Chiesa, erano insieme mantenuti ministri plenipotenziarî ed anche inviati straordinarî in istraordinaria missione presso il Sommo Pontefice. Infatti fu spedito in Gaeta con tale carattere il conte Cesare Balbo: ma per opera di lui non fu promosso alcun aggiustamento, nè fu data alcuna ragione di speranza all' animo vivamente addolorato del Santo Padre, a cui fu accresciuto dipoi il dolore per l' esito della missione straordinaria del conte Siccardi. Vennero essi in Portici ove dimorava Sua Santita' nell'ottobre del 1849 pel doppio scopo, sì di proseguire l' interrotto trattato, sì di ottenere qualche apostolica provvidenza per le due sedi di Torino e di Asti, dalle quali si voleano dimessi i proprî pastori. Riuscì ad essi impossibile d'impetrare che questi due prelati fossero invitati dal Sommo Pontefice a dimettere le loro sedi: imperciocchè mancavano quei motivi richiesti dai sacri canoni per tale effetto. Sicchè restato non soddisfatto questo loro desiderio, si partirono da Portici sul finire del novembre, senza avere mai parlato di concordato fuorchè sul principio, quando manifestarono in voce di essere abilitati a trattare.

11 L' animo indulgentissimo della Santita' di Nostro Signore, rimase fortemente colpito dall'esi-

to di questa missione, anche rispetto alla sinistra impressione che ne avrebbe potuto provare il giovane Re Vittorio Emmanuele. Destinò quindi d'inviargli in suo nome monsignore Alessandro Charvaz già vescovo di Pinerolo, allora arcivescovo di Sebaste, assunto poi all'arcivescovado di Genova, con sua lettera pontificia e col carico di dichiarare a quel Sovrano le sue benevole disposizioni verso di lui e de' popoli a lui soggetti, e il grave obbligo impostogli dall'apostolico suo ministero di rigettare le domande che gli erano state fatte per indurre alla rinunzia i due prelati di Torino e di Asti. Il Re nella risposta che diede a SUA SANTITA' sotto il 15 di gennaio 1850 replicò quello che avea detto in voce a mons. Charvaz: l'assicurò di proteggere que' due illustri prelati; promise che sarebbe quanto prima proposta alle camere una legge sull'istruzione pubblica, ove fosse riconosciuto il diritto proprio dei vescovi, e che in tempo più opportuno avrebbe fatto ricominciare gl'interrotti trattati di concordato; e poi diede pure a leggere a quell' arcivescovo già formolato un progetto di legge sulla stampa destinato a reprimerne gli eccessi.

12 Queste assicurazioni e promesse del Re avevano aperto l'adito a buone speranze, nondimeno le cose rimasero nell'andamento già preso. Infatti, siccome fu poi risaputo, in quel medesimo tempo, cioè sul finire del 1849 e sul cominciare dell'anno seguente, furono fatte gravi violenze contro l'arcivescovo di Cagliari, il quale

credette suo dovere di non cedere alle esigenze di quella commissione menzionata di sopra, e deputata a preparare il progetto di abolizione delle decime: e perciò ai 2 gennaio 1850 fu apposta perfino la mano regia su quella mensa arcivescovile: sicchè l' illustre arcivescovo si trovò necessitato a pubblicare un monitorio di scomunica contro ai trasgressori delle leggi canoniche sulla immunità ecclesiastica. Questo medesimo progetto di abolire le decime fu poi causa di una circolare degli 11 gennaio dello stesso anno 1850, colla quale erano avvertiti i vescovi dell' isola a sospendere la collazione dei vacanti benefizi, per quanto lo consentisse il servizio della Chiesa e il decoro del culto. E fu in seguito di questa circolare che il Governo si è poi talora arrogata la facoltà di giudicare sulla convenienza di conferire o no i benefizi in quell'isola, e si è valso eziandio del suo *exequatur* per impedire alcuna collazione di essi, benchè fatta con autorità pontificia.

13 Quindi nel seguente febbraio fu posta un' altra causa tendente ad accelerare la calamità di quel regno. Fu presentato dal ministro guardasigilli sig. conte Siccardi alla discussione della camera legislativa sotto il 25 del predetto febbraio un progetto di legge intorno al foro ecclesiastico, alla immunità locale ed alla osservanza di alcuni giorni festivi: (*Docum. n. XIV.*) e con tal progetto oltre che si violava la fede delle recenti promesse date dal Governo per tenere trattato sul punto della sacra immunità, erano altresì conculcati i più solenni concordati vi-

genti in quel regno, e sempre per parte della santa Sede inviolabilmente osservati.

14 Ora nello stesso giorno e nell'ora medesima in cui veniva proposto alla pubblica discussione siffatto progetto di legge, ne fu data comunicazione in voce dal ministro segretario di Stato per gli affari esteri signor marchese d'Azeglio a monsig. Antonucci Nunzio apostolico in Torino, al quale nel seguente giorno 26 di febbraio fu ufficialmente comunicato il progetto medesimo con nota del predetto sig. ministro segnata ai 22 dello stesso mese. Quindi ancora venne significata la proposizione del medesimo progetto al sig. card. Antonelli allora pro-Segretario di Stato con nota dei 4 marzo dal sig. marchese Spinola incaricato Sardo (*Docum. n. XV*). In queste due note (1) si pretendeva di rilevare la necessità, per cui il ministero dichiarava essere stato costretto a proporre quella legge, sia dall' esito infelice delle trattative ripetutamente riprese dal Governo colla santa Sede e sempre invano, sia dalla convenienza che il ministero medesimo prevenisse il parlamento nel prendere le iniziative su tale progetto, affine di poterne regolare la discussione. Di più era detto in quelle note che non ostante tale determinazione, *niente si opponeva a che la santa Sede TRATTASSE COL GOVERNO DI SUA MAESTA' UN ACCOMODAMENTO, PURCHE' LE TRATTATIVE fossero aperte in Torino e non altrove, e purchè fosse RICONOSCIU-*

---

(1) Il contenuto di queste due note in sostanza è identico, perciò si è creduto per brevità doverne allegare fra i documenti una sola.

TA PER IMMUTABILE LA DECISIONE GIA' PRESA DAL GOVERNO per essere STATA DETTATA dalla pura necessità. È inutile far notare quanto grande afflizione derivasse nell'animo del Santo Padre da cosiffatto attentato, anche perchè a tenore di ciò che non avevano avuto difficoltà i marchesi d'Azeglio e Spinola d'esprimere nelle loro note, e secondo che avea pubblicamente asserito nelle camere il conte Siccardi, si accreditavano le voci che correvano in Piemonte tendenti a giustificare la proposizione di quella legge pei rifiuti della santa Sede ad un conveniente aggiustamento. Quindi tanto il Cardinale Antonelli (*Docum. n. XVI.*) quanto il Nunzio apostolico (*Docum. n. XVII.*) nelle proteste che spedirono in nome di Sua Santita' contro a quel progetto di legge, significarono che l'animo del Santo Padre era acerbissimamente addolorato dalle ingiurie che venivano recandosi alla Chiesa in Piemonte dall' epoca in cui era stata sancita la legge sulla stampa, e misero sotto gli occhi del Governo Torinese quanto a malgrado di ciò fosse stata verso di esso longanime e benigna la santa Sede, e come per parte degli stessi inviati Sardi fosse sempre provenuta l'inefficacia delle loro missioni. Di tali pontificie proteste fu poi data comunicazione a tutti i rappresentanti della santa Sede presso le corti estere.

45 Ma quando, ciò non ostante, quel progetto con alcune limitazioni fu approvato dalle camere legislative, e fu sancito con reale decreto dei 9 aprile, allora il predetto Nunzio apostolico per comando ricevutone da Sua Santità, abbandonò

Torino ; e quindi in poi risultarono da quella legge tanti altri attentati ingiuriosissimi alla Chiesa, i quali bene spesso obbligarono la santa Sede a presentare nuovi altissimi reclami a quel Governo. Infatti il cardinale pro-Segretario di Stato reclamò bentosto con due note ufficiali l'una dei 14 maggio (*Docum. n. XVIII.*) e l'altra dei 26 giugno 1850 (*Docum. n. XIX.*) contro alle scandalose violenze fatte ai due arcivescovi di Torino e di Sassari, i quali per avere dettata alcuna norma provvisoria con cui il loro clero dovesse regolarsi intorno alla menzionata legge sul foro ecclesiastico, erano stati giudicati e condannati dall'autorità laica come prevaricatori di reato di stampa e d'infrazione delle leggi dello Stato. E reclamò in pari tempo solennemente anche lo stesso Pontefice : giacchè avendo egli designato di tenere ai 20 di maggio un'allocuzione concistoriale all' occasione del suo fausto ritorno in Roma, non potè a meno di non lamentare le calamità che soffriva la religione nel regno di Piemonte (*Docum. n. XX.*) E reclamò pure con altra nota lo stesso Cardinale pro-Segretario di Stato (*Docum. n. XXI.*) sotto i 2 di settembre contro agli eccessi fatti da quel Governo dopo la morte del cav. Santa Rosa ministro di agricoltura e commercio. Questi per essere stato fautore della medesima legge e per avere persistito fino a morte, nel non ritrattare il suo errore era stato privato degli ultimi sacramenti dal parroco religioso dei servi di Maria. Quel Governó adirato da ciò quasi fosse giu-

dice nelle cause spettanti l'amministrazione dei sacramenti, ed avesse diritto di punire i sacri ministri ed i pastori della Chiesa, fece violentemente tradurre nel forte di Fenestrelle l'arcivescovo di Torino, e quindi espulse il parroco insieme co' suoi religiosi dal proprio convento, e dette in amministrazione all'economato regio apostolico i beni del convento stesso. Intanto oltre alla predetta legge abolitiva del foro ecclesiastico, altra ne fu sancita ai 5 di giugno, con cui era impedita la sacra libertà della Chiesa nell'acquistare beni stabili (*Docum. n. XXII.*).

16 Epperò il Governo Sardo non volle lasciare prive di alcuna risposta le note suindicate del sig. card. Antonelli, quindi il marchese d'Azeglio inviava due dispacci al marchese Spinola coll' incarico di comunicarli al medesimo cardinale. In questi due dispacci segnati ai 3 giugno e ai 24 luglio 1850 si volle dare risposta alla nota trasmessa in reclamo contro alle violenze recate agli arcivescovi di Torino e di Sassari. E siccome nel primo di questi dispacci (*Docum. n. XXIII.*) coll'intento di giustificare queste violenze e la legge che le cagionò, si fa discorso sulla natura dei concordati e si attribuisce ai principi secolari il diritto di annullarli senza il consenso della santa Sede, come conseguenza della facoltà, ch' essi hanno di mutare gli ordini politici nei loro Stati; così il prelodato sig. Cardinale Antonelli con sua nota dei 19 luglio (*Docum. n. XXIV.*) fu obbligato a ribattere i falsi principî contenuti in quel dispaccio, e di-

chiarare la natura dei concordati, i quali sono inviolabili per parte dell'autorità civile, sia perchè hanno vigore di trattati internazionali, sia perchè versano su leggi di disciplina universale ecclesiastica dipendenti dal romano Pontefice. Mentre questa nota era in corso, giungeva il secondo dispaccio dei 24 luglio, (*Docum. n. XXV.*) nel quale s'intendeva di sostenere coll' autorità di alcuni pubblicisti anche eterodossi, non essere necessario il consentimento della Sede apostolica per derogare ai concordati con essa conclusi, qualora siffatte derogazioni fossero richieste dal cangiamento degli ordini politici di uno Stato. Fù però riputato superfluo il rispondere a questo dispaccio già bastevolmente confutato colla predetta nota dei 19 di luglio.

17 Per tutti questi attentati fu sentito un fremito di esecrazione dai fedeli di quel regno, e l'eco ne risuonò ancora sulla tribuna dei senatori. Allora il ministro guardasigilli non ebbe difficoltà di asserire su quella medesima tribuna che il Governo era in trattato colla corte di Roma intorno all' abolizione dell' immunità ecclesiastica in quel regno: sicchè il giornale romano dovè smentire questa pubblica dichiarazione del ministro.

18 Anzi il Governo volendo calmare alla meglio l'indignazione e lo scandalo eccitatosi per la sua condotta, mandò presso il Santo Padre un' inviato senza avere dato a conoscere lo scopo nè le istruzioni di tale deputazione. Giunse quindi in Roma sulla metà di agosto di quell'anno 1850

il cav. Pier Luigi Pinelli già presidente della camera dei deputati, e primo segretario del gran magistero dell'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, col carattere d'incaricato di una missione straordinaria presso la santa Sede, accompagnato dai cavalieri Michelangelo Tonello e Giovanni Cavalli, quegli come consigliere, e questi come addetto alla stessa missione. L' esito di tale missione non fu punto dissimile dalle precedenti. Imperocchè il cav. Pinelli perseverava nelle massime manifestate dal suo Governo sulla violabilità dei concordati, e sulla pretesa necessità di tenere lontano dalla sua sede l' arcivescovo di Torino, non che sulla giustizia della legge sancita intorno alla immunità ecclesiastica, e della condotta tenuta fino a quel tempo dal suo Governo. Ciascuno vede che la s. Sede non avrebbe potuto imprendere trattative con chi dichiarava di poter rompere qualsivoglia concordato secondo che si crede opportuno, anche con vilipendio dell'autorità pontificia, e con chi disconosceva i principî fondamentali della disciplina ecclesiastica: e dopo averli conculcati pretendeva che la Sede apostolica ne riconoscesse la violazione come fatto compiuto. Nondimeno vollero usarsi a quell' inviato straordinario i dovuti personali riguardi, e perciò il cardinale pro-Segretario di Stato ebbe con lui varie private conferenze; nel corso delle quali, non potè a meno di non comunicare le accennate massime da lui manifestate in proposito a tutti i pontificii rappresentanti presso le corti

estere, come fece con circolare dei 31 agosto (*Docum. n. XXVI.*)

19 E quello, che fa maggior meraviglia si è, che nello stesso tempo, in cui si facea mostra dal predetto inviato Sardo di voler comporre le vertenze suscitate fra la santa Sede ed il suo Governo, erano in quei regii Stati moltiplicate le ingiurie contro alla Chiesa. Rimaneva tuttora in Roma il cav. Pinelli e pareva ch'egli tenesse trattato colla santa Sede, quando l'illustre arcivescovo di Cagliari ai 24 di settembre fu esiliato dal regno, per aver dichiarato, siccome si è detto, incorsi nella scomunica quelli che avevano sequestrati gli oggetti esistenti nella cancelleria generale annessa al suo domicilio. Ed era in Roma quell'inviato Sardo quando ai 25 dello stesso mese il venerabile Arcivescovo di Torino con sentenza del magistrato di appello fu tratto fuori dalla fortezza di Finestrelle, dove era trattenuto, e fu condannato *allo sfratto dai regii Stati*: nonchè la mensa arcivescovile di lui fu sequestrata e data in amministrazione all'economato regio apostolico. E nello stesso tempo si fomentavano pure nel popolo replicati tumulti contro gli ecclesiastici, e si succedevano rigorose perquisizioni nelle case dei religiosi.

20 Quindi in seguito della dimora in Roma del sig. cavaliere Pinelli correano pubbliche voci nel regno Sardo di prossimi ed importanti trattati, che già si concludevano colla s. Sede: sicchè i vescovi della ecclesiastica provincia di Vercelli non mancarono di scriverne in propo-

sito al Santo Padre. E affine di smentire siffatte voci, la Santità di Nostro Signore rispose immantinente a quei Vescovi sotto i 6 di settembre (*Docum. n. XXVII.*), manifestando le ragioni per cui sarebbe tornata infruttuosa anche la missione del predetto signor Pinelli. E poco dopo il Cardinale pro-Segretario di Stato inviò un altra circolare dei 24 dello stesso settembre a tutti i rappresentanti pontificii presso le corti estere col racconto genuino della vera posizione, in cui era la s. Sede rispetto al governo di Torino. (*Docum. n. XXVIII.*)

21 E tostochè fu partito da Roma quell' inviato straordinario, Sua Beatitudine riputò essere giunto il momento in cui manifestare solennemente al mondo cattolico l'ansia del suo cuore per la condotta tenuta dal Governo Sardo verso la santa Sede dal 1848 in poi, e reclamare coll'apostolica sua voce contro alle ingiurie recate alla Chiesa e contro ai danni cagionati alla religione nei dominî di Sua Maestà Sarda. E con tale intendimento radunò il concistoro nel dì primo di Novembre, e pronunziò la ben nota allocuzione che incomincia. « *In consistoriali allocutione* » (*Docum. n. XXIX.*) nella quale con quel trattar moderato e caritativo, che si addice a padre comune, mise in chiaro i periodi più rilevanti di questa lagrimevole storia.

22 Ed a malgrado di sì solenne protestazione del Sommo Pontefice, pure non si ritenne quel Governo dal perseverare nella via fino allora percorsa. Sul principio dell' anno 1851, non volle

riconoscere la solita annuale offerta di un calice con patena di oro, che i Reali di Savoia debbono presentare alla Sede apostolica nella festività dei santi Apostoli Pietro e Paolo; imperocchè i principi di quella real Casa sono vicarii della s. Sede nel supremo dominio temporale di alcuni feudi ad essa appartenenti, posti dentro i confini del regno di Piemonte, ed annoverati nella bolla di Benedetto XIV dei 5 gennaio 1741 che comincia « *Provida Romani Pontificis*; la quale fu spedita in seguito degli opportuni concerti che precedettero fra la santa Sede ed il Re di Sardegna Emmanuele III. Per lo che sono stati già presentati, sebbene inutilmente varii reclami dal predetto signor Cardinale Antonelli, e si è protestato formalmente dal Santo Padre. Di più l' ordine dei cavalieri dei ss. Maurizio e Lazzaro, istituito con autorità dei romani Pontefici, e da essi in gran parte dotato di beni e redditi ecclesiastici, ed anche ultimamente con nota della regia legazione Sarda dei 6 di Agosto 1847 ritenuto per religioso equestre dagli stessi principi di Torino, fu poi nell'anno 1851 con regie magistrali patenti dei 16 marzo considerato una istituzione puramente civile per modo, che è stata abolita la professione religiosa che dovevano prestare i commendatori ed i provvisti dei beni dell'ordine; perciò ora è fatto capace delle onorificenze, vantaggi e benefizi dell'ordine medesimo ancora chi professa un culto diverso dal cattolico.

23 Nè valse punto la citata allocuzione del romano Pontefice ad impedire , che fosse nuovamente proposto il progetto di abolire le decime ecclesiastiche nell' isola di Sardegna, di cui si è parlato di sopra, e che discusso ed approvato dalle camere legislative, fu sancito con decreto reale dei 15 aprile. Anzi è da notarsi che quando la camera dei senatori s' intertenea sulla discussione di questo progetto , nella sessione dei 6 marzo il ministro dell' interno pubblicamente dichiarava, che in quel tempo non vi erano divergenze nè rotture fra la santa Sede ed il suo Governo. Onde vi fu poi bisogno che nel giornale romano sotto il 18 di quel mese fosse notificato che le vertenze del Governo Sardo colla Sede apostolica, disgraziatamente non erano punto diverse da quelle che avevano dato occasione all' allocuzione pontificia del 1 novembre 1850. Ed è pure da notarsi che in quello stesso mese di marzo fu inviato in Roma l' avvocato Castelli , e precorse la voce che la missione di lui fosse diretta ad aprire trattato colla santa Sede. Egli però non mosse alcuna parola a tal uopo, e neppure si presentò al Cardinale pro-Segretario di Stato , nè a verun altro ministro della santa Sede.

24 Intanto prima che il decreto dei 15 aprile sull' abolizione delle decime fosse pubblicato, il che successe ai 12 del giugno seguente, il marchese Spinola incaricato di S. M. Sarda in Roma, con nota dei 2 maggio (*Docum. n. XXX*) presentò al prelodato signor Card. Antonelli un

progetto di concordato su questo argomento delle decime; e non omise nella sua lealtà di palesare a voce che la legge era stata già decretata dal Re, ma che sinora non era stata pubblicata. Quindi senza aspettare alcuna risposta, presentò eziandio allo stesso sig. Cardinale alcuni fogli confidenziali senza firma, nei quali, dati alcuni cenni sulla necessità delle riforme nella legislazione economica e civile di quel regno, si richiamava l'attenzione della santa Sede sopra alcuni bisogni delle Chiese poste in quei reali dominii, tanto nel continente quanto nell'isola (*Docum. n. XXXI*). In risposta a tali comunicazioni (che non poterono non riconoscersi esagerate) fu detto in voce al signor Marchese Spinola, che avanti di cominciare ogni trattato, il Governo Sardo doveva assicurare la santa Sede sulle massime da esso professate in ordine al valore dei concordati: giacchè erano lasciate tuttora vive le ingiurie recate alla Chiesa su questo proposito.

25 Ma allorchè venivano inoltrate alla santa Sede queste proposizioni di aggiustamento riguardo alle decime, erano contemporaneamente disconosciuti in quegli Stati altri diritti propri della Chiesa. I diritti dei sacri pastori nel regime della istruzione religiosa e morale dei fedeli e degli ecclesiastici delle loro diocesi, già tanto violati dalla legge dei 4 di ottobre 1848 furono conculcati anche più ai 13 di maggio 1851, allorchè colla circolare del ministero della pubblica istruzione (*Docum. n. XXXII*) erano invitati i vescovi

del regno ad obbligare i professori della facoltà teologica nei loro seminarî a seguire il testo dell'università centrale, e ad assoggettare le scuole stesse teologiche alla ispezione dei delegati del Governo, se pur non voleano addossarsi il carico di pagar da loro quei professori. Inoltre ai 23 di quello stesso mese di maggio con reale decreto era imposta altresì una tassa del 4 per 100 sui beni dei corpi morali, o così dette *mani-morte*, in compenso dei tributi d'insinuazione e di successione, dai quali que' beni vanno naturalmente immuni. E quando pure questa tassa, in grazia delle concessioni pontificie fatte in proposito ai Reali di Torino, potesse giustificarsi per le provincie continentali del regno; e quando pure non fosse esagerata in proporzione dei tributi, in compenso dei quali dicesi essere imposta: tuttavia essa è certamente ingiusta per essere stata estesa ai beni ecclesiastici dell'isola dove quei principi non hanno mai ottenuto facoltà d'imporre nuove tasse, in vista appunto dei gravissimi tributi di cui sono colà sopraccaricati i beni della Chiesa in prò dello Stato.

26. Il Santo Padre non cessava di gemere sulla lagrimevole condizione di quel paese, e dimostrava colla mansuetudine, che è propria di lui e del suo supremo carattere la carità di quel Dio di cui è Vicario sulla terra. Ond'è che quando gli si presentò in particolare udienza nel settembre di quello stesso anno il signor ab. Sopranis, uno dei cappellani elemosinieri di S. M. il Re Vittorio Emmanuele, e gli espose a nome di quel

Sovrano vivo desiderio di conciliare le vertenze colla santa Sede e concludere per questo effetto un concordato, il Santo Padre non indugiò a ripetergli un'altra volta ciò che aveva manifestato solennemente nella predetta allocuzione del 1 novembre 1850. Accolse benignamente la domanda fatta a nome del Re: disse essere vivissimo il suo desiderio di medicare i mali che travagliano quella parte del cristianesimo, e si mostrò propenso a trattare un concordato, purchè fossero riparati i torti cagionati alla Chiesa, nè si fosse insistito sopra inchieste impossibili ad accordarsi senza pregiudizio della Chiesa medesima. E poichè in quello stesso tempo il predetto incaricato signor marchese Spinola richiedeva una risposta ufficiale alla nota dei 2 maggio accennata di sopra, l'ebbe con altra nota parimente ufficiale dei 5 ottobre (*Docum. n. XXXIII.*), inviatagli dal signor Cardinale pro-Segretario di Stato, il quale gli rispondeva nello stesso senso manifestato da Sua Santità' all'ab. Sopranis.

27. Rimase in tale stato l'affare fino ai primi giorni di novembre, quando si riseppe in Roma, che al marchese Spinola succedeva il cav. Manfredo Bertone conte di Sambuy, qualificato come inviato straordinario e ministro plenipotenziario. E difatto poco dipoi giunse egli in Roma colle solite lettere credenziali, e nel dispaccio (*Docum. n. XXXIV.*) del ministro degli affari esteri era indicato il doppio scopo inteso da Sua Maestà nella missione di lui, cioè di venire ad una soddisfacente soluzione delle trattative già incominciate, e di vedere composte le differenze insorte

colla santa Sede. Non può intanto dissimularsi che in quel tempo corsero alcune voci sulla lealtà di siffatta missione, le quali si accrebbero in seguito del discorso che in quei giorni pronunziò nelle camere il ministro delle finanze, protestando che colla missione del signor di Sambuy *non era disdetta la politica inaugurata dal ministro Siccardi*, e che certo non si poteva ammettere discussione nè osservazione veruna intorno alle leggi già approvate dal parlamento; che però vi erano altri provvedimenti da prendere, per alcuni dei quali sarebbe utile il concorso dei due poteri; per ultimo quel ministro assicurava il parlamento che l' esito del trattato darebbe segno della fedele osservanza al sistema professato dal conte Siccardi. Checchessia però di tali voci e di siffatta dichiarazione, l'Emo signor Card. Antonelli con nota dei 21 novembre 1851 (*Docum. n. XXXV.*) significò al conte di Sambuy che SUA SANTITA' aderendo alle ripetute istanze fattegli per aprire nuove trattative di concordato, avea destinato suo plenipotenziario monsignore, ed ora Emo Signor Cardinale Vincenzo Santucci, in quel tempo segretario della s. Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari, e questa comunicazione riuscì gradita al signor conte di Sambuy, come si scorge dalla sua nota dei 25 dello stesso mese (*Docum. n. XXXVI.*).

28 Ricevuta siffatta nota, il plenipotenziario pontificio fu sollecito di tenere bentosto colloquio col sig. conte di Sambuy sul particolare delle trattative e mettergli in vista la necessità, per

cui era dovere del Governo Sardo riconoscere la inviolabilità dei concordati, non già perchè il valore di questi fosse riputato dipendere dalla opinione, in che gli ha il Governo piemontese, ma perchè dipendeva da tale opinione la possibilità di entrare in trattativa di nuovi concordati con esso. Non era certamente posta in dubbio dall' inviato Sardo la necessità del predetto riconoscimento: ma egli insisteva doversi da lui trattare esclusivamente dell' abolizione delle decime nell' isola di Sardegna a tenore della inchiesta contenuta nella nota del dì 2 maggio inviata dal sig. marchese Spinola all' Emo sig. card. pro-Segretario di Stato. E quando fu poi assicurato, che nei dispacci ministeriali, con cui era annunziata alla santa Sede la missione di lui, si dicea chiaramente essere egli incaricato non solo di condurre a termine le incominciate trattative, ma sibbene di comporre le insorte vertenze; fra le quali è noto doversi annoverare anche quella della violata fede e della sostenuta violabilità dei concordati: allora il sig. conte di Sambuy non indugiò di occuparsi sul modo di riparare una sì grave ingiuria recata alla autorità della Sede apostolica. Anzi, sia detto a lode di lui, anche prima dei 16 di dicembre, nel quale giorno inviò nota al card. pro-Segretario di Stato annunziandogli avere ricevuta la plenipotenza a trattare (*Docum. n. XXXVII.*), avea già egli proposto un preambolo agli articoli da concordarsi. (*Documento num. XXXVIII.*) Questo progetto di preambolo, come è ben chiaro, non poteva riuscire sod-

disfacente al plenipotenziario pontificio, il quale ne propose una formola alquanto diversa, sicchè contenesse per una parte la dichiarazione dell' indicato principio della inviolabilità dei concordati, e provvedesse dall' altra parte alla decenza del ministero piemontese: (*Docum n. XXXIX.*), ma il plenipotenziario di S. M. Sarda non se ne contentò, e promise a monsig. Santucci di volere riformare quel preambolo, e quanto prima inviarglielo.

29 Or mentre aspettavasi questa seconda formola di preambolo, l' inviato Sardo, dopo averla combinata in modo, ch' era parimente manchevole delle richieste necessarie cautele (*Docum. n. XL.*), invece di comunicarla al plenipotenziario pontificio, siccome avea promesso, la diede direttamente al S. Padre, il quale la ritenne per consegnarla nella prima occasione al suo plenipotenziario. Difatti nell' udienza dei 3 dicembre Sua Santita' consegnò il detto foglio a monsignor Santucci, dicendogli di non essere restata soddisfatta di tale redazione, poichè avendo condisceso che nel preambolo si dicesse una parola intorno al principio incontrovertibile della inviolabilità dei concordati, piuttostochè di farne articolo nelle trattative, intendeva che tale parola fosse espressa con disinvoltura bensì, ma con debita precisione e chiarezza, e che avendo dimostrato la sua disposizione ad allargar le leggi sulla immunità ecclesiastica, una tal condiscendenza venisse coartata nei limiti convenienti al decoro dell' Episcopato, al rispetto pei sacri asili, ed alla

conservazione dei giudizii di competenza della Chiesa. Il sig. conte di Sambuy, avendo conosciuto un tal risultato per pronta relazione datagliene dal plenipotenzario pontificio, consentì che da questo venisse pure riformato il suo preambolo: locchè fu subito eseguito, ma trovandosi sempre della renitenza nel farlo accettare, lo stesso monsignor Santucci pensò di adottare il partito di fargliene ufficiale trasmissione; prima della quale non mancò di prevenirlo comunicandoglielo in via confideuziale. Il signor conte di Sambuy nel rinviarlo lo accompagnò con biglietto (*Docum. n.* XLI.) dei 10 feb. con alcune osservazioni, parte delle quali era contenuta nell' altro biglietto parimente confidenziale dei 9 dicembre (*Docum. num. XLII.*), ed a cui nelle private conferenze si era già risposto. Ciò non pertanto il plenipotenziario pontificio mandò ad effetto il preso partito e ne fece in via ufficiale la trasmissione con nota dei 28 di febbraio, (*Docum. n. XLIII.* ed *Alleg. lett. A.*) e vi aggiunse un biglietto confidenziale (*Docum. n. XLIV.*) dove risponde alle osservazioni fattegli, e racconta distesamente la storia di ciò che si é qui accennato, e gli trasmette in un foglio insieme raccolti varii atti del Governo Sardo, contro de' quali la s. Sede avea già reclamato, e di cui dovrebbesi avere ragione nelle trattative. Ma non ostante tutto ciò, e non ostante le ripetute insistenze del plenipotenziario pontificio, siffatte trattative rimasero immote fino ai 24 di agosto, siccome sarà detto in appresso.

30 Nè in quel tempo il Governo piemontese tralasciò di mettere in esecuzione le disposizioni già date in pregiudizio della Chiesa. Difatti i vescovi del regno , scorgendo che nelle pubbliche università erano insegnate varie dottrine condannate dalla Chiesa, ed ancora quelle proscritte recentemente dal Sommo Pontefice nell' opera del Nuytz, avvertirono, com'era loro dovere, i chierici delle loro diocesi, a tenersi lontani da quelle università. Ma in contradizione di questo salutare avvertimento, il ministro della istruzione pubblica, con una circolare dei 27 novembre 1851 annunziò ai chierici del regno, che per poter essere provveduti dei benefizi era necessario avere frequentate le università dello Stato, ed avere quivi conseguito i gradi accademici. Quello stesso ministro poi con lettere dirette ad alcuni metropolitani del regno sotto li 29 dello stesso mese, cercò d' impedire che fossero pubblicate colle stampe le rimostranze dei vescovi fatte a Sua Maestà, affine di rimuovere il predetto Nuytz dalla cattedra di diritto canonico nell'università di Torino.

31 Di più in quello stesso tempo la licenza della stampa, non ostante le lagnanze promosse dal Santo Padre, fin dal novembre 1849, (*Docum. n. XLV.*) cresceva con isfrenata impudenza : e giornali democratici non meno che protestanti infestavano quelle cattoliche regioni : ed una nuova legge proposta dal Governo ai 17 di dicembre 1851 per riparare agl' inconvenienti di tale licenza, fu modificata dal parlamento in ma-

niera che anzi si accrebbero i gravi scandali che già si deploravano. Nè era intermessa in quello stesso tempo l'usurpazione dei beni ecclesiastici: imperocchè con decreto degli 11 gennaio 1852 la religiosa compagnia di s. Paolo, detta anche società della cattolica fede, antichissima per istituzione e benemerita della religione e della società, fu privata dell'amministrazione de' suoi beni, la quale fu affidata ad un consiglio scelto nel municipio di Torino. Oltredichè fu eziandio permessa con altra legge la vendita dei beni demaniali all'asta pubblica, e fra questi di alcuni spettanti alla Compagnia di Gesù. Nè sono valsi in contrario i reclami del sig. Card. Antonelli pro-Segretario di Stato dei 24 giugno 1852. Di più fu arrecato alla Chiesa cattolica il memorando oltraggio di vedere ergere nel suo seno e nelle due più cospicue città di quel regno templi al protestantesimo, non ostante il grido unanime elevato dai vescovi che reclamarono, e la indignazione dei fedeli di Gesù Cristo. E ciò avveniva mentre era violentemente soppressa la casa dei minori conventuali di Cuneo, chiuso il tempio parrocchiale di s. Caterina di Sassari, ed obbligato quell'arcivescovo a trasferire la parrocchia nella Chiesa di Gesù e Maria appartenente alla Compagnia di Gesù. Nè poi fu tralasciato di avversare la Chiesa anche coll'*exequatur*, giacchè fu impedita di fatto in quello stesso tempo l'esecuzione delle bolle apostoliche per la erezione di una collegiata in Saluzzo: e quindi an-

cora colla minaccia di questo stesso *exequatur* si cercò di vincolare la libertà della santa Sede nella collazione dei benefizi inferiori, e nominatamente dei canonicati ad essa riservati. Ed a malgrado di tale condotta tenuta dal Governo Sardo, la Santità di N. S. volle mostrarsi indulgentissima verso il Governo medesimo, concedendo ad istanza di esso un breve spedito ai 6 di settembre 1853 contenente una diminuzione di feste in quei reali dominii: non pertanto anche siffatto breve ottenuto in seguito di varie istanze fu assoggettato al *regio exequatur* con decreto reale dei 6 del seguente ottobre.

32 È qui opportuno l' osservare che il sig. conte di Sambuy nelle varie conferenze aveva dichiarato che il suo Governo non intendeva di fare oggetto di trattative nè la riduzione delle feste, nè la legge civile dei matrimoni, perchè della prima pensava di fare petizione separata alla santa Sede, e quanto alla seconda si proponeva di regolare le cose in modo da non toccare il vincolo del sacramento, nè le cause matrimoniali definite dal sacrosanto Concilio di Trento, di privativa competenza della Chiesa; oggetti ambedue contenuti nei fogli presentati al Cardinale pro-Segretario di Stato dal sig. marchese Spinola, dei quali si è fatta menzione al §. 24. In seguito delle predette dichiarazioni, il plenipotenziario pontificio credette assai opportuno il prenderne atto, e ciò eseguì con la citata sua nota dei 28 febbraio, poichè presentavasi l'occasione di doversi interpellare il Governo Sardo

se dovesse o no tenersi conto nelle trattative degli altri argomenti contenuti come li due già accennati nei fogli presentati dal sig. marchese Spinola, poichè esso Governo si era pronunziato soltanto su quei due, cioè sulla restrizione del numero delle feste, e sulla legge civile de'matrimoni. Mentre si era privi di risposta a questa nota del plenipotenziario pontificio, venne al parlamento ai 9 giugno proposto un progetto di legge sulli matrimoni, ma di tutt'altra indole di quella che in conformità alla sopra citata dichiarazione sarebbesi dovuto attendere (*Docum. n. XLVI.*) Per sì grave incidente credette del suo dovere il plenipotenziario pontificio dirigere una nota (*Docum. n. LXVII.*) in data 15 luglio al sig. conte di Sambuy per domandare spiegazioni sulla divergenza che si ravvisava tra la legge proposta e le dichiarazioni del Governo contenute nei più volte citati fogli comunicati dal sig. marchese Spinola, e con la dichiarazione da lui fatta in proposito e riportata nella nota dello stesso plenipotenziario pontificio dei 28 febbraio. Questa nota dei 15 luglio rimase anch'essa senza riscontro, e soltanto con biglietto confidenziale del plenipotenziario Sardo dei 29 luglio, (*Docum. n. XLVIII.*) venne accusata come da lui trasmessa al suo Governo per essere messo in grado di rispondere adeguatamente, e facevansi in detto biglietto alcune osservazioni, alle quali venne risposto dal plenipotenziario pontificio con altro biglietto 8 agosto (*Docum. n. XLIX.*) dalla lettura dei

quali potrà più distesamente rilevarsi lo stato della cosa.

33 E quando il plenipotenziario pontificio faceva le sue rimostranze contro a quell'infausto progetto di legge, i vescovi di alcune provincie ecclesiastiche del regno già inviavano indirizzi al senato, dichiarando quel progetto inopportuno, profondamente immorale, antisociale ed anticattolico. E Sua Maestà il Re che era stato invitato dal Santo Padre a non accordare la sanzione ad una legge sì contraria ai diritti della Chiesa, rispose alla Santita' Sua dirigendole alcuni fogli del suo ministero, (*Docum. n. L.*). Il Santo Padre allora inviò alla Maestà Sua la lettera che si vide poi pubblicata nei giornali e segnata ai 19 di settembre 1852 in cui viene spiegata la dottrina della Chiesa su tale argomento, e dimostrata la falsità del principio di separare pei cristiani il contratto di matrimonio dalla essenza di sacramento (*Docum· n. LI.*)

34 Tornando ora alle trattative, si ebbe finalmente la risposta dal Governo Sardo alla nota dei 28 febbraio con altra nota (*Docum. n. LII.*) dei 24 agosto in cui non si ammetteva il preambolo, ma bensì si accettavano le cose che vi si conteneano da garantirsi però con note diplomatiche, tranne la immunità dei vescovi dalla giurisdizione laica criminale; cose che si dissero di facile accordo mediante alcune spiegazioni, e l'ultima, ossia l'immunità dei vescovi si diceva da trattarsi con più fondata speranza di utile risultamento, dopo che si fosse giunto ai desi-

deratissimi accordi. Ed insistendosi per questi accordi si facevano le più calde premure per la creazione d'una commissione mista composta di tre vescovi a scelta di Sua Santita' e di tre magistrati del regno a scelta di Sua Maestà, la quale fosse incaricata di esaminare e riferire il modo di provvedere al clero di Sardegna in mancanza delle decime, e si desiderava un temperamento provvisorio pel 1853. Si domandava pure, sebbene non con tanta sollecitudine, simile commissione per terraferma. E per ultimo si raccomandava il pronto disbrigo, e ciò dopo quasi sei mesi che si era tardato di rispondere alle note del plenipotenziario pontificio. Intanto con nota dei 18 del succeduto settembre (*Docum. n. LIII.*), fu inviato il controprogetto di articoli (*Docum. n. LIV.*) pei nuovi accordi fra i quali trovasi espresso l'assenso della santa Sede per le due commissioni; e fu pure aggiunto un biglietto confidenziale (*Docum. n. LV.*) in dilucidazione degli articoli stessi per intelligenza del signor conte di Sambuy, che alcuni giorni dopo aver consegnata la predetta ultima sua nota era partito per Torino. Nella nota del plenipotenziario pontificio dichiaravasi apertamente che se le cose espresse nel preambolo intorno alla immunità, escluse sempre le persone de' vescovi dalla giurisdizione criminale laica, si fossero garantite con note diplomatiche, e nei termini nei quali eransi espresse, non sarebbe stato difficile di ottenere che dal pream-

bolo fossero tolte, e reso il preambolo stesso per questa parte più semplice.

35 Il Governo Sardo peraltro senza darsi carico di rispondere a queste comunicazioni date da monsig. Santucci al suo plenipotenziario, nè di procurare che si ponessero in atto le predette commissioni miste, nè di provvedere d'intelligenza colla santa Sede al mantenimento del clero di Sardegna, persisteva nel mandare ad effetto la legge dei 25 di aprile 1851 abolitiva delle decime: anzi ai 27 di novembre 1852 presentò alla discussione della camera dei deputati *un progetto di legge per un piano provvisorio di assegni suppletivi al clero dell'isola di Sardegna* (*Docum. n. LVI.*); il quale sebbene ingiusto perchè somministrava al clero un tenue assegno assai minore alle decime, in surrogazione delle quali era dato, pure fu sancito da S. M. con decreto dei 23 di marzo.

36 Siffatto assegno era fondato su basi affatto diverse da quelle poste nel controprogetto del plenipotenziario pontificio: sicchè il cardinale Antonelli Segretario di Stato agli 11 di aprile 1853 (*Docum. n. LVII.*) mandò una nota di protesta contro questa legge dei 23 di marzo, e dichiarò a quel Governo che il clero dell'isola *riceverebbe frattanto quel tenue assegno come una parte dell'indennizzo ad esso dovuto per la impedita riscossione delle decime.* E poi contemporaneamente mentre lo stesso cardinale avvertiva tutti i vescovi sardi della nota inviata, anche il cardinale Penitenziere maggiore per

mandato del Papa abilitava tutto quel Clero a percepire l'assegno provvisorio che gli si dava, benchè illegale ed ingiusto. Nulla sgomentato però quel Governo dai reclami della Sede apostolica, con due decreti l'uno dei 3 luglio, e l'altro dei 14 agosto dello stesso anno determinò con parziale ingiustizia gli assegni provvisorii per quell'anno, tanto pei minori chierici, quanto pei vescovi. Ne defraudò del tutto l'arcivescovo di Cagliari, *stante l' attuale posizione di lui.* E ne privò parimente tutti i canonici e beneficiati eletti dal cominciare del 1850, giacchè da quell' epoca erano stati eccitati gli ordinarî, come fu detto, a non promuovere chicchessia ai benefizî, se non in caso di urgenza, il quale eccitamento era stato eziandio rinnovato e peggiorato ai 14 di settembre 1852, quando la regia commissione sulle decime ecclesiastiche in Sardegna, seguendo l' incarico avutone dal ministro guardasigilli invitò gli ordinarî dell'isola a voler soprassedere dalla provvista di tutti i benefizî vacanti, ancorchè aventi cura d' anime, ad eccezione bensì di quelli soltanto che sieno affetti a patronato ecclesiastico fino a quando non fossero attuate le imminenti riforme.

37 Si succedeano di giorno in giorno queste ed altre violenze contro alla Chiesa, e si aggiungevano nuove leggi e nuove circolari a quelle, che già tanto contrariavano i sacri diritti della Chiesa stessa, allorchè furono tolte al sig. conte di Sambuy le attribuzioni di ministro e per-

ciò ancora quelle di plenipotenziario, e gli fu fatto succedere il signor conte Roberto di Pralormo nella qualità d'incaricato di affari, e senza essere punto abilitato a continuare le trattative. Sicchè scorsi alcuni mesi, il Santo Padre ordinò al sig. cardinale suo Segretario di Stato d' interpellare il governo Sardo affine di conoscere le intenzioni di esso sul particolare delle trattative; il che fu eseguito con nota ufficiale del dì 1.° dicembre 1853: (*Docum. n. LVIII.*) anzi la stessa Santita' Sua dichiarò solennemente nell'allocuzione pronunziata in concistoro segreto ai 19 dello stesso mese (*Docum. n. LIX.*), come era intermesso ogni trattato fra la santa Sede ed il Governo di Torino per causa del Governo stesso: e quindi volle pure che il predetto sig. cardinale Segretario di Stato inviasse ancora un'altra nota di reclamo contro a quegli atti, che si erano venuti da alcun tempo moltiplicando contro alla Chiesa in quel regno. Ed a tale effetto fu inviata la nota dei 5 di aprile 1854 al sig. conte di Pralormo, in cui sono raccolte insieme varie disposizioni di quel Governo contrarie alla Chiesa di GESU' CRISTO (*Docum. n. LX.*). Il Card. Segretario di Stato ebbe risposta in data degli 8 di maggio dal sig. conte di Pralormo, ed è a notarsi come dopo sei mesi di ritardo di risposta alla prima nota del plenipotenziario pontificio, e dopo quasi due anni senza rispondere alla seconda nota del medesimo data ai 18 settembre 1852 di sopra citata, si abbia da quel Governo il coraggio di

addebitare ai ministri della s. Sede il ritardo in cui trovavansi le trattative (*Docum. n. XLI.*). Ed a queste divergenze si riferisce tanto la nota dell' Emo sig. Card. Antonelli data ai 12 del predetto maggio (*Docum. n. XLII.*), quanto la risposta del sig. conte di Pralormo dei 28 del mese stesso (*Docum. n. LXIII.*).

38 In seguito poi della predetta nota degli 8 di maggio, per causa della novella dignità, a cui era stato elevato l'Emo sig. Card. Santucci, gli furono confermati i pienipoteri, sotto gli 11 dello stesso maggio 1854 di cui era già da prima investito. Ed essendo stato partecipato al sig. conte di Pralormo che le trattative dovevano proseguirsi col Card. Santucci, sembrava che lo stesso sig. conte avesse dovuto dare una risposta categorica alla nota del plenipotenziario pontificio dei 18 settembre 1852 colla quale era stato accompagnato il contro-progetto, quando invece gli venne diretta in riscontro una nota dei 2 giugno 1854 (*Docum. n. LXIV.*) nella quale si pretendeva che posti per ora da parte i punti contemplati nella citata nota del 18 settembre 1852, si procedesse alla riforma economica del patrimonio temporale del Clero di terraferma: le entrate del quale, senza però contemplare i pesi annessi alle fondazioni, le spese del culto ed il decente mantenimento del Clero, venivano esibite in un quadro e si dicevano superiori al bisogno, senza dimostrarlo col confronto che avrebbesi dovuto fare colle spese, insistendosi invece sull' esempio del Clero di

Francia e del Belgio. Si pretendeva inoltre che per base del proseguimento delle trattative sulla riforma economica del patrimonio temporale di terra-ferma, la s. Sede intanto dichiarasse esonerato il Governo del Piemonte dalla prestazione degli assegni che doveva tanto al clero di terra-ferma, che a quello di Sardegna. Da questa risposta scorgendo il plenipotenziario pontificio che il sig. conte di Pralormo non aveva forse presente lo stato in cui eransi rimaste le trattative col sig. di Sambuy, dovette richiamare su ciò l' attenzione di lui nel riscontro datogli con nota dei 18 dello stesso mese, (*Docum. n. LXV.*) e dovette richiedere una risposta categorica alle domande contenute in detta nota, appunto intorno a quegli argomenti ch'egli intendeva di mettere per allora da parte, sembrando forse non sufficiente al Governo di averli fino allora tenuti da parte per fatto suo stesso, lasciando senza risposta la nota del plenipotenziario pontificio, e non autorizzando persona alcuna alle trattative per lo spazio nulladimeno che di due anni incirca. Dichiarò poi il plenipotenziario pontificio, che intorno alla riforma del patrimonio temporale del clero erasi bastantemente provveduto con l'accettazione fatta dalla s. Sede del progetto presentato dal Governo stesso delle due commissioni miste, alle quali dovevansi commettere le operazioni occorrenti per conoscere e riferire tanto alla s. Sede che al Governo lo stato di esso patrimonio.

39 Questo richiamo sullo stato delle trattative non ottenne alcun utile risultato, poichè ai .... del settembre (*Docum. n. LXVI*). il sig. conte di Pralormo diresse altra nota, nella quale fondato sulla urgenza della riforma economica del patrimonio temporale del clero, tornava ad insistere per la esonerazione del Governo dal prestare gli assegni; quasi che non fosse causa lo stesso Governo di quella urgenza e coll' avere trascurata l'attuazione delle commissioni da esso stesso proposte, e col non avere infrenate le esigenze di chi avesse preteso una tal sollecita riforma, come agevolmente avrebbe potuto dichiarando l'affare preoccupato dalle trattative.
40 Il plenipotenziario pontificio allora trovossi obbligato a replicare con altra sua nota dei 3 ottobre 1854 (*Docum. n. LXVII.*) essere estremamente difficile, per non dire impossibile, il deviare dal commettere quest'affare alla disamina e relazione delle proposte commissioni miste, nè in pari tempo trascurò l'altro argomento di sollecitare una categorica risposta alla più volte citata sua nota dei 24 agosto.

Meglio potrà rilevarsi il vero stato delle cose ora accennate dalla lettura dei due documenti ufficiali testè indicati.
41 Mentre si era in attenzione della più volte richiesta risposta alle domande esplicite fatte dal plenipotenziario pontificio colla sua nota dei 18 settembre 1852, e ripetuta con le altre dei 18 giugno e 3 ottobre 1854, si è veduto pubblicato un progetto di legge sulla soppressione de-

gli ordini monastici, presentato alla camera dei deputati ai 28 nov. 1854 (*Docum. n. LXVIII.*), in cui arbitrariamente si dispone, che *eccettuate le suore di Carità e di s. Giuseppe, non chè quelle comunità degli Ordini monastici e delle corporazioni regolari e secolari d'ambo i sessi, che sono precipuamente destinate od alla educazione ed all' istruzione pubblica, od alla predicazione ed assistenza degli infermi, e che saranno come tali nominativamente designati in apposito elenco da pubblicarsi con decreto reale contemporaneamente alla presente legge, tutte le altre comunità e gli stabilimenti di qualsiasi genere dei detti Ordini, e delle dette corporazioni esistenti nello Stato, sono soppressi e non potranno essere ricostituiti salvo in forza di legge*: che il numero dei membri delle comunità conservate potrà essere con decreto reale determinato: che sono soppressi ancora i capitoli delle Chiese collegiate, ad eccezione di alcuni più insigni in forza di regio decreto da pubblicarsi con la presente legge; non che i benefizî semplici esistenti nello Stato, i quali non abbiano annesso alcun servizio che debba compiersi personalmente da chi ne sia provvisto: che tutti i beni, i diritti e le azioni spettanti alle dette comunità e stabilimenti soppressi, salve solo alcune modificazioni, sono posti sotto l' amministrazione del demanio dello Stato.

42 Da questo progetto di legge e specialmente dal discorso proemiale del ministro che lo presentò, ben si ravvisa 1.° quali fossero i mezzi che nella

nota di settembre del 1854 trasmessa al Cardinale Santucci dal conte di Pralormo, si dice da quel Governo avere esso a sua disposizione onde supplire alla prestazione dovuta in supplemento alle congrue dei parrochi, dalla qual prestazione pretendeva di esonerarsi: 2.° perchè lo stesso Governo non intendesse più di fare oggetto di negoziato questa partita appartenente pure essa al patrimonio temporale del clero di terraferma, per la riforma del quale aveva già intraprese le trattative; e 3.° perchè invocasse il solo concorso della s. Sede non per bisogno come diceva che ne avesse, ma a solo oggetto di usare un rispetto ed ossequio alla persona del S. Padre.

43 Quantunque nelle involute espressioni della nota potesse in qualche modo presupporsi l'intenzione che ora apertamente ha manifestato il Governo torinese, tuttavia il plenipotenziario pontificio nella sua risposta dei 3 ottobre non volle a quelle espressioni attribuire un senso per lo meno sì irragionevole, che avrebbe fatto torto al Governo stesso, e per la incoerenza di questo fatto con tutto quel che era preceduto fino dal cominciamento delle trattative, e ancora per lo sfregio impudente che altrimenti da esso sarebbesi fatto alla s. Sede col chiamarla a cooperazione di uno *spoglio*, della qual cooperazione avrebbe il S. Padre dovuto ancora saperne buon grado a quel Governo che con tale invito intendeva dargli mostra di ossequio.

44 Nè si sa poi comprendere, come il Ministro di grazia e giustizia nella discussione di quel progetto in questi ultimi giorni abbia potuto asserire, che la s. Sede non volle muoversi a riconoscere questi due principii, cioè 1.° che le finanze dello Stato non dovessero concorrere con ulteriori stanziamenti per sopperire ai bisogni del clero; 2.° che fosse da migliorarsi la condizione dei parrochi più bisognosi. Il sig. Ministro in quel momento non avrà avuto presente lo stato delle trattative: poichè non doveva ignorare, che il Governo Sardo aveva domandato ed ottenuto l'assenso della s. Sede fin dal 1852 per la creazione di due commissioni miste, alle quali dovevasi commettere l' esame per la riforma, se fosse occorsa, del patrimonio temporale del clero, ed insieme il miglior provvedimento dei parrochi bisognosi. Con quest' atto certamente non si era negato l'assenso implicito e condizionato ai due asseriti principii, ma per altro nel modo richiesto dal Governo mediante cioè le operazioni ed esame delle commissioni. Che se ora la s. Sede si è ricusata a dichiarare prima di tali operazioni esonerato il Governo dalla prestazione che fa al clero per titolo di giustizia; ciò è ben ragionevole perchè non deve darsi luogo ad una tale misura, se non in conseguenza di un accurato esame di persone tanto di fiducia del Governo, come della s. Sede. Avrebbe dovuto almeno il sig. ministro tenere presente l' ultima nota del plenipotenziario pontificio dei 3 ottobre, in cui ve-

niva tutto ciò dichiarato, ed inoltre venivano aggiunte riguardo ai parrochi bisognosi le precise parole che sieguono » tra le dette operazioni (cioè quelle che sarebbono affidate alle commissioni miste) non si sarebbero trascurati, anzi sarebbero stati raccomandati dalla s. Sede (nelle istruzioni che avrebbe comunicato alle commissioni) con molta più premura di quella che sembra mostrare il Governo i parrochi, che si trovassero non sufficientemente provveduti, ma il tutto da farsi regolarmente in seguito di minuto esame sullo stato del patrimonio temporale del clero ».

DOCUMENTI

NUM. I.

Dispaccio indirizzato a nome del Vicerè di Sardegna da un capo di divisione della Segreteria di Stato a monsig. Arcivescovo di Cagliari, in seguito della pubblicazione della legge sulla libertà della stampa estera nella Sardegna, avvenuta sotto li 14 *di Aprile* 1848.

Dopo la pubblicazione in Sardegna della legge sulla libertà della stampa, come non possono continuare le antiche norme per la introduzione dei libri, perchè direttamente contrarie allo spirito delle leggi attuali ed a quanto si pratica nei regii Stati di Terraferma, così interessa di

rendere anche note all' Illmo e Rmo Monsig. Arcivescovo di Cagliari per opportuna di Lui norma le seguenti disposizioni:

1. L'introduzione dei libri provenienti direttamente dai regii Stati di Terraferma, ancorchè stampati all'estero non sarà soggetta a revisione.
2. Per l'introduzione dall' estero continuerà ad essere necessaria l' approvazione dell' autorità civile, che ora ne è incaricata, nè più si richiederà la preventiva approvazione ecclesiastica.

NUM. II.

Decreto di S. M. il Re Carlo Alberto dato dal quartiere generale di Volta ai 25 di Aprile 1848 *sul modo di concedere l' Exequatur alle provvisioni di Roma.*

Visto l'art. 18 dello statuto fondamentale; ritenuto che pel nuovo ordine di cose stabilito cessa presso i Magistrati d'appello l'ingerenza che era ad essi affidata riguardo alle concessioni dell'*Exequatur* alle provigioni di Roma, e delle dispense dal disposto del paragrafo *Collegis* delle antiche Costituzioni di Milano.

Volendo Noi provvedere e determinare le norme da seguirsi d' ora innanzi in ordine a tali oggetti. Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici di grazia, e giustizia, conforme al sen-

timento del nostro Consiglio de'Ministri abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue.

Articolo I.

Le provigioni di Roma che a termini de'Concordati e degli usi vigenti, prima di essere mandate ad effetto, debbono munirsi di exequatur, continueranno a presentarsi ai respettivi avvocati Generali de'varii magistrati d'appello.

Articolo II.

Gli avvocati generali esamineranno le dette provigioni, ed accompagnate dal loro parere le trasmetteranno direttamente al Ministro degli affari ecclesiastici di grazia, e giustizia.

Articolo III.

Il Ministro comunicherà il tutto al Consiglio di Stato che ne farà disamina, ed emetterà le relative sue deliberazioni.

Articolo IV.

Quindi il Ministro stesso ne farà relazione a Noi, e proporrà occorrendo l'opportuno Decreto d' exequatur.

Articolo V.

Trattandosi di provisioni che debbono avere esecuzione nelle provincie smembrate dall' antico ducato di Milano, tali provigioni continueranno ad essere presentate all' ufficio dell' Economato Generale, dal quale verranno fatte passare all'avvocato generale, che le trasmetterà col suo parere al ministro degli affari ecclesiastici, acciò vi provveda nei modi accennati ai precedenti articoli III e IV.

NUM. III.

Breve di Clemente XI. spedito ai 19 *di agosto* 1719 *con cui viene dichiarato nullo e condannato l'editto del Senato Torinese, promulgato sotto li* 20 *di giugno dello stesso anno* 1719, *in pregiudizio della libertà ecclesiastica e dell'autorità pontificia.*

CLEMENS PP. XI

Ad futuram rei memoriam.

Ad Apostolatus nostri notitiam, non sine ingenti animi nostri moerore, pervenit sub nomine Senatus in civitate Taurinen. residentis, ultra tot tantasque alias Ecclesiae ac Sedi Apostolicae in illis partibus a saeculari potestate illatas injurias, novissime prodiisse quoddam edictum typis impressum, ac nomine Secretarii ordinarii

ejusdem Senatus subscriptum, tenoris qui sequitur, videlicet. Il Senato di S. M. in Torino sedente. Il desiderio, che ha sempre avuto S. M. di mantenere la tranquillità ne'suoi Stati, e di prevenire tutto ciò, che potesse turbarla, viene ad eccitare nuovamente la nostra particolare attenzione, perchè in vista di un fine sì salutare, ed in conformità degli usi già praticati non si lasci eseguire alcuna provvisione procedente da fuori di Stato, sia bolla, breve o altra, senza che prima ci sia presentata, per accertarsi se vi si contenga cosa alcuna contraria o pregiudiciale agli Indulti, Prerogative e Diritti sì suoi, che della Corona e de' sudditi, ad effetto, che quelle di dette provisioni, che non saranno trovate contrarie o pregiudiziali, come sopra, abbiano le loro pronte e spedite esecuzioni: e per le altre all'opposto si possa provvedere a quanto si conviene e particolarmente per le procedenti da Roma avvisarne la M. S. per rappresentare a Sua Santità, e quanto alle altre adoperare i mezzi opportuni. A qual fine per suo Regio viglietto delli 15 giugno corrente, ci ha espressamente incaricati di far pubblicare il nostro Manifesto acciò sappia ognuno l'obbligo suo, come anco di servirci della Podestà Economica e Politica in odio dei contraventori secondo l'esigenze dei casi. In esecuzione di che si notifica ad ogni persona di qualsivoglia grado e condizione, niuna esclusa, nè riservata, che chiunque avrà ottenuto, o verrà

ad ottenere bolle, brevi, rescritti o altre provvisioni procedenti da fuori Stato, non possa nè debba farle eseguire, senza che prima siino state presentate per le cause sopraespresse a questo Senato, e dichiaratosi dal medemo non aver cose in contrario; il che si farà dal Senato con ogni prontezza per tutte quelle di dette provvisioni, che non saranno contrarie agl'indulti, prerogative e diritti della Corona e dei sudditi, o che non si ritroveranno essere state surrettiziamente ottenute, e che in caso contrario ne darà immediatamente avviso alla M. S. affine di rappresentare come sopra a Sua Santità per le provvisioni di Roma, ed adoperare quanto alle altre i rimedii opportuni. Ammoniamo a tale effetto ed esortiamo tutti e ciascheduno degli ecclesiastici, ed espressamente inibiamo ai secolari, Prefetti, Giudici, Podestà, Notari, Segretarii, Sindaci e Consiglieri dei luoghi e comunità, ed a chi si sia altro di non dare nè permettere l' esecuzione di dette provvisioni, meno eseguirle, autenticarle o altrimenti prevalersene, salvo che vedino la dichiarazione suddetta di questo Senato, quale si accorderà senza difficoltà, ritardo nè spesa alcuna su la presentazione che sarà fatta di dette provvisioni da chi le avrà impetrate, o per parte di esso; Dichiarando, che in caso contrario si procederà in odio di tutti e ciascheduni i contraventori con i mezzi della Podestà Economica e Politica, o altrimenti se e come li casi esigeranno, e che sarà espediente

per la tranquillità pubblica e per l' esatta osservanza degli usi predetti. Mandiamo perciò ed espressamente comandiamo a detti Giudici, Podestà, Sindaci, Consiglieri e Segretarii delle comunità, di dare avviso di dette contravenzioni, cioè quanto alla provincia di Torino al Segretario Ordinario di questo Magistrato, e quanto alle altre a' rispettivi Prefetti, quali Prefetti incarichiamo di eseguire gli ordini Nostri sotto pena della privazione dei loro impieghi, capacità di averne altri, e di scudi cento d' oro al fisco di S. M. applicandi, quali pene incorreranno anche i Giudici, Podestà, Segretarii, Notari, e rispetto ai Sindaci e Consiglieri quelle di scudi cinquanta d'oro, e del carcere per mesi tre, ed eziandio altra maggiore arbitraria secondo i casi rispetto a tutti. Dichiarando la pubblicazione ed affissione di questo da farsi all' Albo Pretorio di cadauna città, Terre e Luoghi valere, come se fosse a cadauno personalmente esibita, e che alla copia stampata dallo stampatore regio se gli debba prestare tanta fede, come al proprio originale. Dato in Torino li venti giugno mille settecento diecinove. Per detto eccellentissimo reale Senato, il Segretario Ordinario del medesimo: in Torino, stampato nella stamperia regia 1719.

§. 1. Cum autem nimium evidens sit, nec quispiam inficiari valeat ex praefato Edicto, et in eo contentis gravissimum ecclesiasticae libertati ac pontificiae nostrae auctoritati vulnus infligi; adeoque illa a Nobis aequo animo ferri, aut dissimu-

lari minime posse; hinc est, quod Nos ex commissi Nobis divinitus pastoralis muneris debito, Ecclesiae atque hujus sanctae Sedis jura ab ejusmodi scandalosis ausibus, quantum Nobis ex alto conceditur, sarta, tectaque atque illibata tueri et conservare cupientes, omniumque et singulorum, quae ejusdem Edicti, quod non alio, quam illud penitus et omnino damnandi et reprobandi animo praesentibus inserendum duximus, seu in eo contentorum occasione quovis modo acta et gesta fuerunt, seriem causas et circumstantias etiam aggravantes, aliaque quaecumque etiam specificam et individuam mentionem atque expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et singillatim specificatis habentes: Motu proprio, ac ex certa scientia et matura deliberatione nostris, deque Apostolicae potestatis plenitudine, Edictum praeinsertum ac quaecumque in eo contenta, cum omnibus et singulis inde secutis et forsan quomodocumque secuturis penitus et omnino nulla, irrita, invalida, injusta, reprobata, damnata, inania, temeraria, et a non habentibus potestatem damnabiliter attentata, ac de facto praesumpta nulliusque omnino roboris et momenti vel efficaciae esse, et ab initio fuisse ac perpetuo fore, neque illa a quoquam observari posse vel potuisse, adeoque nec ullum statum facere vel fecisse, sed perinde ac si numquam emanassent, nec facta fuissent, pro non extantibus, et non factis perpetuo itidem haberi debere, tenore praesentium declaramus; et nihilo-

minus ad majorem et abundantiorem cautelam, et quatenus opus sit illa omnia et singula, prout etiam quaecumque alia praemissorum occasione in praejudicium libertatis, et immunitatis et jurisdictionis ecclesiasticae, seu Apostolicae auctoritatis quovis modo emanata, edita, acta, gesta et perpetrata, cum omnibus pariter inde secutis et quandocumque secuturis, harum serie damnamus, reprobamus, revocamus, cassamus, irritamus, annullamus, abolemus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus, ac pro damnatis, reprobatis, revocatis, cassatis, irritis, nullis, invalidis, et abolitis, viribusque et effectu penitus et omnino vacuis semper haberi volumus et mandamus.

§. 2. Decernentes easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo, quod praedicti, et alii quicumque in praemissis interesse habentes, seu habere quomodolibet praetendentes cujusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant, seu alias specifica et individua mentione et expressione dignis, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, causaeque, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et justificatae non fuerint, aut ex alia qualibet, etiam quantumlibet juridica, et privilegiata causa, colore, praetextu, et capite, etiam in corpore juris clauso, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis, aut nullitatis vitio seu intentionis nostrae, vel interesse habentium consensus, aliove quolibet etiam quan-

tumvis magno, et substantiali ac inexcogitato et inexcogitabili, individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, invalidari, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos juris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque juris, facti vel gratiae remedium intentari, vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientia, et potestatis plenitudine paribus concesso, vel emanato quempiam in judicio, vel extra illud uti, seu se juvare ullo modo posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri, et obtinere, ac ab omnibus et singulis, ad quos spectat, et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari: sicque et non aliter in praemissis per quoscumque Iudices Ordinarios et Delegatos etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, et S. Rom. Ecclesiae Cardinales, etiam de latere Legatos et praefatae Sedis Nuncios, aliosve quoslibet, quacumque praeeminentia et potestate fungentes et functuros, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter judicandi et interpretandi facultate, et auctoritate, judicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstan. praemissis ac Apostolicis, et in universalibus, provincialibus et synodalibus conciliis editis generalibus et specialibus Constitutionibus et Ordinationibus, et quatenus opus sit,

Nostra et Cancellariae Apostolicae regula de jure quaesito non tollendo, Legibus quoque etiam Imperialibus et Municipalibus, nec non quibusvis etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, et consuetudinibus etiam immemorabilibus; privilegiis quoque, indultis, et litteris Apostolicis praefatis, et aliis quibusvis personis etiam speciali mentione dignis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine paribus, ac concistorialiter et alias quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, editis, factis, ac pluries iteratis, ac quantiscumque vicibus approbatis, confirmatis et innovatis.

§. 3. Quibus omnibus et singulis etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica expressa et individua ac de verbo ad verbum non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores hujusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, et

derogatum esse volumus, caeterisque contrariis quibuscumque.

§. 4. Cum autem eaedem praesentes litterae in supradicta civitate Taurinen. aliisque locis saeculari potestati earumdem partium subjectis nequeant tute publicari, ut hactenus experientia compertum est, et Nobis notorie constat, prout harum serie declaramus; volumus illas seu earum exemplar ad valvas Ecclesiae Lateranensis ac Basilicae Principis Apostolorum, nec non Cancellariae Apostolicae, Curiaeque Generalis in monte Citatorio, et in acie Campi Florae de urbe, ut moris est, affigi et publicari: sicque publicatas et affixas omnes et singulos, quos illae concernunt, perinde arctare et afficere, ac si unicuique eorum nominatim et personaliter intimatae fuissent; utque ipsarum litterarum transumptis sive exemplis etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in judicio quam extra illud ubique adhibeatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae, vel ostensae.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die 18 Augusti 1719 Pontificatus nostri anno decimo nono.

F. Card Oliverius.

NUM. IV.

Paragrafo terzo della istruzione di Benedetto XIV. data dipendentemente dal Concordato di Benedetto XIII sull' immunità ed esercizio della giurisdizione ecclesiastica negli Stati di S. M. Sarda.

Nel Concordato col Pontefice Benedetto trattossi della esecuzione dei Brevi, e Bolle Apostoliche, come può leggersi nello stesso. Fu tollerata la semplice visura, senza porre alcun segno, o fare alcun Decreto, in ordine all' esecuzione sopra dette Bolle, e Brevi: e si sa che tutto ciò è stato fedelmente adempito. E benchè si dica con ogni asseveranza, e si creda, che nè il Senato, nè verun altro Tribunale non ha assunta ad istanza di chi si sia la cognizione sovra la giustizia, o pretesa ingiustizia delle Bolle, o dei Brevi; desiderandosi nulladimeno, che il tutto mai sempre proceda con una perfetta armonia, quando mai s' incontrasse qualche difficoltà contraria all'esecuzione della Bolla, o del Breve, e si bramasse di saperne i motivi, dovranno i Ministri di Sua Maestà, con i schiarimenti bastevoli per appagare, informarne, o il Ministro della S. Sede residente in Torino, o pure i Ministri Apostolici residenti in Roma. Dalla semplice visura poi resteranno eccettuate le Bolle Dommatiche in materia di Fede, le Bolle, e Brevi regolativi del ben vivere, e de' santi costumi, le Bolle de' Giubilei, e d' Indulgenze, i

Brevi della Sacra Penitenzieria, e le lettere delle Sacre Congregazioni di Roma, che si scrivono agli Ordinarii, o ad altre Persone per informazioni.

NUM. V.

Nota dei 16 *di giugno* 1848 *diretta dal sig. marchese Pareto ministro di Torino all' Emo sig. Card. Soglia Segretario di Stato in cui si domanda di entrare in trattato colla S. Sede sulla immunitá ecclesiastica.*

Il Governo di S. M. il Re di Sardegna, convinto che la condizione attuale de'tempi, le imperiose circostanze che li accompagnano, e lo sviluppo dato nei Regii dominii alle leggi per coordinarle collo stato presente di una più illuminata società, esigono assolutamente che cessino tutti i privilegii del foro che ancora esistono a pro degli Ecclesiastici, e quei favori che furono nei tempi passati accordati al Clero, ha incaricato il sottoscritto Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di S. M. il Re di Sardegna di far conoscere a Sua Eminenza Reverendissima il Card. Soglia Segretario di Stato di Sua Santità l'intenzione che si avrebbe di entrare a tal oggetto in analoghe trattative colla S. Sede.

Nel mentre che il sottoscritto adempie a questo suo incarico, gli è d'uopo prima d'ogni cosa accertare la Corte di Roma dei sentimenti di Religione e di vera devozione all' Apostolica Sede

che hanno consigliato la comunicazione, di cui si tratta, alla Suprema Autorità Ecclesiastica, e fra questi sensi primeggia la profonda fiducia che nell'animo del Re e dei Governanti hanno ispirato, e le alte e giuste idee de' tempi che manifestò il Regnante Augusto Gerarca Pio IX. idee che render debbono glorioso ed immortale Il Suo Pontificato.

Il Governo di S. M. spera in conseguenza che Sua Santità troverà nell' illuminata sua saviezza fondata la domanda che le viene rassegnata per l'abolizione totale del privilegio del foro ecclesiastico in tutti gli Stati Sardi tanto nelle materie civili quanto nelle criminali, ed il Santo Padre vedrà che in quell'atto contiensi un nuovo luminoso argomento dell' omaggio che il Re e i suoi Governanti porgono alla Suprema Autorità della Chiesa, siccome l'accoglimento per parte della Santa Sede formerà un nuovo nodo dei felici rapporti che voglionsi conservare fra le due Podestà.

Non isfuggirà certamente alla penetrazione della Santa Sede quanto sia a desiderarsi sotto ogni rapporto, che per mezzo di una pronta adesione da parte sua si prevenga il voto del Parlamento Nazionale Sardo, quando questi volesse esercitare il suo predominio onde far senza dell'Autorità Ecclesiastica.

Nella fiducia che Sua Eminenza Reverendissima, nel sottomettere la domanda in questione a Sua Santità, vorrà appoggiarla di quei validi ufficj che tanto possono contribuire a farla accogliere

favorevolmente, il sottoscritto si riserva somministrare tutti quegli schiarimenti che potrebbero essere creduti all'uopo necessarj, e coglie questa circostanza per rinnovarle gli atti della sua più alta considerazione.

NUM. VI.

Nota dell' Emo sig. Card. Segretario di Stato diretta ai 27 di Giugno 1848 in risposta a quella del ministro di Torino in data dei 16 dello stesso mese.

Il sottoscritto Card. Segretario di Stato fu sollecito di porre sotto gli occhi di Sua Santità la pregevole Nota di V. E. in data 16 del corrente, nella quale Ella prendendo argomento dalle riforme legislative introdotte ne'Regii Stati di S. M. Sarda in forza dell' indole degli attuali tempi, si faceva a rappresentare come indispensabile, e qual necessaria conseguenza della riformata civile legislazione, la cessazione di tutti i privilegii del foro competenti agli Ecclesiastici; e perciò manifestava in nome del Suo R. Governo il desiderio di entrare in analoghe trattative colla S. Sede.

Siccome l' E. V. nell'annunciare la fiducia in cui è la prelodata M. S. ed il R. Governo di veder assecondato dalla Sede Apostolica il suespresso desiderio, appellava alle giuste idee de' tempi manifestate, secondo che esprimesi nella detta Nota, dal Regnante Sommo Pontefice; così vuole

Sua Santità che sia qui premessa nell' Augusto suo nome una importantissima osservazione. In mezzo alle grandi mutazioni che l' imponente forza de'tempi ha recentemente cagionato nelle forme governative di parecchi Stati di Europa, Sua Santità ha ben presente la molta differenza che passa fra le istituzioni secolari e le leggi di ecclesiastica disciplina. Sono queste ultime suscettibili anche esse di qualche cambiamento in alcuni punti, ma questa loro mutabilità non può non essere di gran lunga minore di quelle alle quali soggiacciono le cose e gl'instituti del secolo. Di ciò non è difficile il ravvisare la ragione, se si rifletta alla intrinseca diversità che v' è tra gli umani Governi, i quali andarono sempre soggetti alla variabile condizione delle mondane vicende, e il Sacro Governo dato da N. S. Gesù Cristo alla sua Chiesa, la cui fondamentale stabilità venne, a sostegno saldissimo della Chiesa medesima, assicurata dalle divine promesse.

Presso tale considerazione non potendosi dalle variabilità degli ordinamenti politici far dipendere le modificazioni delle leggi e costituzioni ecclesiastiche, il S. P. non può giammai ammettere la conseguenza che nella Nota anzidetta traevasi rispetto alle canoniche prescrizioni concernenti il foro ecclesiastico dalle variate forme di civile Governo negli Stati di S. M. il Re di Sardegna. Anzichè poi esservi luogo a credere che il menzionato R. Governo fosse per devenire ad una sì estesa proposizione nei termini

di sopra enunciati, neppure sembrava che in quanto agli Stati Sardi potesse apparire il bisogno di ulteriori mitigazioni delle canoniche leggi sulla immunità ecclesiastica. Imperocchè oltre a ciò che si era già stabilito nella notissima istruzione Benedettina, vuolsi quì rilevare che nella parte più interessante, cioè riguardo ai gravi criminosi eccessi, di cui disgraziatamente alcuno del Clero si rendesse responsabile, erasi, nel tratto successivo convenientemente provveduto colla Convenzione del 27 Marzo 1841. Dalla qual Convenzione altronde viene bastantemente garantita l'integrità dell'attuale Costituzione del Regno, venendo in essa prescritta l'osservanza dei solenni Trattati.

Mentre però Sua Santità per una parte è ben lungi dal poter transigere a termini della Nota suddetta circa le accennate canoniche leggi, dall'altro canto sempre pronta a far uso della benignità apostolica in proporzione delle straordinarie esigenze de'luoghi e dei tempi, si è degnata condiscendere che abbiano corso le desiderate trattative a fine di conoscere se ed a qual altra facilitazione, nell' attuali circostanze dei Dominî Sardi, possa farsi luogo dopo quelle già concesse dalla S. Sede sul punto dei privilegii ed immunità appartenenti, secondo i Canoni, alle persone dedicate al ministero ecclesiastico. Ha quindi la Santità Sua deputato l'Emo Sig. Card. Antonelli ad intendersi all' uopo coll' E. V., riservandosi Essa in seguito di prendere sopra i punti che si saranno concertati le opportune determinazioni.

NUM. VII.

Nota del sig. Ministro di Torino rimessa in data dei 14 di Settembre 1848 all'Emo sig. Card. Antonelli Plenipotenziario Pontificio con cui accompagna l'allegato Lett. A.

Sua Eminenza Reverendissima il Cardinal Soglia Segretario di Stato di Sua Santità con sua Nota dei 27 Giugno anno corrente informò la Regia Legazione di Sardegna, che il Santo Padre sempre pronto a far uso della benignità Apostolica in proporzione delle esigenze de' luoghi e dei tempi, si è degnato condiscendere che abbiano corso le trattative richieste dal Governo Sardo a fine di conoscere se, ed a quale altra facilitazione nelle attuali circostanze di quel Regno possa farsi luogo sul punto dei privilegii ed immunità appartenenti alle persone dedicate al Ministero Ecclesiastico. Il sullodato Segretario di Stato annunziava nel tempo stesso esser piaciuto alla Santità Sua deputare Vostra Eminenza Reverendissima ad intendersi a tal uopo colla R. Legazione.

In conformità di questa comunicazione, e dietro nuovi ordini ricevuti dal suo Governo il Sottoscritto Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario di S. M. il Re di Sardegna ha l'onore di sottomettere all'alta considerazione di Vostra Eminenza Reverendissima il qui unito progetto di concordato, al quale precedono alcune succinte nozioni di fatto sullo stato attuale della

giurisdizione Ecclesiastica nei R. Dominii di terraferma.

Ha piena fiducia il Sottoscritto che l'Eminenza Vostra, apprezzando nell'illuminata sua saviezza i giusti motivi che inducono la Corte di Sardegna ad instare per la sollecita conclusione di questo nuovo Concordato, pel quale trovasi munito de' necessari pieni poteri, vorrà essergli cortese di quella compiuta condiscendenza, che non saprebbe dubitare di ottenere sull' effetto del desiderato intento.

Il Sottoscritto si pregia poi di prevenire Vostra Eminenza Reverendissima che il Re suo Augusto Sovrano ha degnato associargli il chiarissimo Abate Rosmini, ben certo che il concorso di questo preclarissimo personaggio potrà agevolarne il successo.

Lo scrivente coglie frattanto l' opportunità per offerire a Sua Eminenza Reverendissima i sensi della più alta sua considerazione.

Lett. A.

Progetto di concordato rimesso dal Signor Ministro Sardo nell'antecedente nota con alcune succinte nozioni di fatto sullo stato attuale della giurisdizione ecclesiastica negli antichi regii dominii di terraferma.

La giurisdizione Ecclesiastica di foro esterno e nelle materie temporali ha fondamento in un possesso motivato dalla stessa protezione ed ossequiosa

deferenza che i Religiosi nostri Sovrani si gloriarono mai sempre di avere per la Chiesa Cattolica e pe' suoi Ministri, coerentemente anche ai bisogni de' tempi.

I confini della detta giurisdizione, quanto agli affari civili, trovansi segnati dal concordato di Clemente XII del 1734 e spiegati nella conseguente Istruzione dell' immortale memoria di Papa Benedetto XIV 6 gennaro 1742, non meno che dagli usi locali quanto ai paesi a cui il concordato e l'istruzione non si riferiscono.

Riguardo poi agli affari criminali la giurisdizione ecclesiastica trovasi pure determinata dall'anzidetto concordato sì come però fu desso modificato dall'altro recente del 27 Marzo 1841, e dagli usi locali in fatto d' immunità quanto ai paesi d'acquisto posteriore a quel concordato.

Parlando pienamente della giurisdizione nelle materie civili e contenziose, questa vuolsi considerare o dirimpetto alle persone o nei suoi rapporti colle cose

Nel primo aspetto ad essa giurisdizione ecclesiastica vanno soggetti per privilegio così detto del canone qualunque volta sieno convenuti i corpi ed individui ecclesiastici, a cominciare dai Chierici tonsurati incedenti in abito chiericale e descritti nell'albo di cadauna diocesi, semprechè sieno addetti a qualche Chiesa, Seminario, od altro luogo religioso.

Molte sono però le eccezioni a tale regola riconosciute sia dalla detta pontificia istruzione, sia dal costantissimo uso immemorabile di queste contrade.

La 1. Si arreca quando l'ecclesiastico è convenuto, come erede di un individuo con cui già eravi lite vertente davanti al giudice laico.

La 2. Quando egli è convenuto in via di rilievo nella lite di molestia principale.

La 3. Quando l'ecclesiastico sia citato per fatto d'amministrazione di cose od offizj temporali, o come fittajolo pel pagamento del fitto, o per commesse deteriorazioni o per applicazione di leggi d'ordine politico, come sarebbero gli affrancamenti, le disposizioni edilizie, nonchè i bandi politici o campestri, gli speciali provvedimenti relativi ai primogenj e maggioraschi ed altre controversie di diritto affatto territoriale.

La 4. Quando egli essendosi già reso attore, voglia nella stessa lite riconvenire, quantunque per cosa non del tutto dipendente e connessa colla prima controversia.

La 5. Quando la sua obbligazione sia connessa con quella d'individui laici.

La 6. Nei giudizii universali, come son quelli d'inventarj legali, di cessione di beni, di eredità giacente, di concorso e simili, e così pure nei giudizii doppi, in quelli cioè in cui cadauna delle parti figura nella doppia qualità di attore e di reo, come sarebbero quelli di divisione e di terminazione.

La 7. Quando l'ecclesiastico è convenuto o per la restituzione in intiero o per la ricognizione d'una scrittura, salva per la questione del rescissorio e della condanna alle curie competenti una volta

ammesso il rescindimento o dichiarata ricognita la scrittura.

L'8. Se non vestendo abito chiericale tacque la propria qualità quando contrasse il debito per cui è convenuto, e ciò in pena della frode.

La 9. Nei casi di giattanza, e qualunque volta riesca applicabile la nota legge *diffamari* o quella *si contendant*, per cui il laico attore nella forma, diventa convenuto nel merito.

La 10. Nelle materie speciali di feudalità, regalie, gabelle e dogane e generalmente in tutte quelle in cui possa esservi interessato il fisco demaniale.

L'11. In tutti i casi in cui si propongono i rimedj *manutenendae aut reintegrandae possessionis*; quand'anche famulativi ad una semplice obbligazione personale, se pure il titolo di questa sia atto a produrli. A tal riguardo vuolsi ritenere che a tenore del vegliante codice civile, conforme in tal parte all'antica legislazione di questi paesi, la clausola del costituto si ha per sottointesa in tutti gli stromenti ed in tutte le scritture private, e che la detta clausola fa si che il debitore si abbia per detentore de'suoi beni a nome e per conto del creditore presso cui si opera il trasferimento del possesso civile e reale, e de' conseguenti interdetti contro i turbatori e contro lo stesso debitore tuttochè proprietario.

La 12. Eccezione infine si avvera nei giudizj ipotecarj, in quelli cioè di purgazione, di subastazione ed ordine ossia graduazione, e ciò pel motivo già contemplato nell'eccezione sesta, sia

perchè in essi giudizj l' ecclesiastico si rende ne' stabiliti termini opponente al notificato invito di pagare o dismettere, ed in tal caso si fa necessariamente attore, o non si rende opponente nè si accinge ad alcun procedimento di purgazione, ed allora la legge suppone eseguito il rilascio del fondo ipotecato ad effetto che il creditore possa promuoverne l'immediata subastazione, la persona del detentore in tal questione scomparisce o per lo meno non riceve che un oggetto affatto secondario. D'altronde poi le formalità onde è necessariamente stipato il procedimento a tali cause relativo, non sono altrimenti attivabili che davanti ai tribunali civili.

Egli è pur da notarsi, che nei paesi viventi dei così detti usi gallicani, quali sono quelli stati ceduti dalla Francia co' trattati di Torino e di Utrecht, e formanti oggidì parte della Diocesi di Pinerolo e di Susa, e siccome lo sono pure, sebbene con qualche varietà, i Ducati di Savoja e di Aosta, il Giudice competente per tutte le azioni o reali o miste è il secolare, quand' anche il convenuto sia persona ecclesiastica e si tratti di vero petitorio.

Nel secondo aspetto, considerando cioè la giurisdizione ecclesiastica contenziosa ne' suoi rapporti colle cose, e prescindendo dall'enumerazione di quelle spirituali che le sono esclusivamente e incontestabilmente proprie, come sono tutte le questioni risguardanti i dogmi, i sacramenti, i voti religiosi e la fede in generale, nonche la liturgia, e la disciplina ecclesiastica, ella solea

occuparsi de'sponsali, ma non già perchè questi fossero una formalità necessaria e preparatoria del matrimonio innalzato alla dignità di sacramento, bensì perchè formavano uno degli impedimenti impedienti, i quali, al pari de' dirimenti, appartengono alla cognizione del giudice ecclesiastico, siccome gli spetta pure ogni altra questione intorno all' esistenza del matrimonio ed alle domande di separazione de'conjugi; soleva similmente, e suole tuttora occuparsi delle cause beneficiarie quasichè l' atto di canonica erezione e d'annessione di un sacro uffizio avesse impresso una qualità religiosa sui beni alla Chiesa donati.

Ma in ordine agli sponsali egli è da ritenersi che, risoltesi dalla curia ecclesiastica le questioni che potessero sorgere sulla sussistenza loro e sulle conseguenze che ne dimanassero o di sposare o di risarcire i danni, e similmente in quanto al matrimonio decisasi in diritto ogni questione sulla sua validità, le rimanenti appendici di puro fatto, come sarebbe il provvedere all'estimazione od al pagamento degli aggiudicati danni e spese, all' alimentazione della moglie e de' figli, alla sicurezza, restituzione o perdita delle doti ed agli altri effetti civili de'detti vincoli passavano al giudice secolare, il quale anzi tuttavolta che la promessa di matrimonio era stata ridotta in iscritto, conosceva puranco indipendentemente da ogni preliminare giudizio davanti alle curie sulle contestazioni cui davano luogo le pattuite penali od i difetti di consenso di alcuna delle parti (sentenza del Senato di Piemonte 19 Genna-

ro 1775 rel. Galli conclus. dell'Uff. dell' Avvocato Gen. Sen. Ambrosio in data 30 marzo 1786 confermata con sentenza 19 maggio stesso anno del relat. Berzera causa Leusia C. Dughera. Sent. 11 Dec. 1740 causa Riber C.° Delponte. Sent. del Senato di Genova 16 Luglio 1827 Cervetto C.° Forno id. 18 Giugno 1830. Causa Ferretto id. 1831. 25 Novembre Causa Rossignoli C.° Merani.) Tanto più se occorreva in alcun caso l' applicazione del disposto dalle R. Patenti 16 Luglio 1782 riguardo al consenso de'genitori.

Siccome però il vegliante codice Civile negò ogni sorta di azione agli sponsali non contratti per istrumento, od almeno per scrittura privata, e nega ogni effetto alle clausole penali, così inutile e senza effetto nel foro esterno rimarrebbe al dì d'oggi ogni Sentenza del giudice ecclesiastico sulla validità di verbali promesse di matrimonio e sull'eseguimento di alcune di dette clausole.

Riguardo poi agli sponsali de *futuro* o de' *presenti* regolarmente celebrati e come tali dichiarati dalla curia ecclesiastica od ammessi dalle parti, ogni loro civile conseguenza ed azione od eccezione intorno ai diritti e doveri che ne possano nascere, continuò ad essere devoluta, anche per espresso disposto del detto codice, alla competenza dei giudici Regj (art. 507. 524. 540. e 599.

E non è ancora da omettersi che sopravvenendo per modo d'incidente in alcuna lite (di stato o di

successione per esempio) la questione di fatto, se consti di un legittimo matrimonio, i giudici regj non debbono nè possono ristarsi dal prenderne cognizione, avviando anche gli opportuni incombenti a tal proposito, non già per pronunziarne direttameute l'esistenza, validità od invalidità, ma bensì per decidere giustamente la domanda primordiale, ossia se l'attore abbia ragione di succedere, se quel figlio sia legittimo, o se quel conjuge possa pretendere il proposto lucro.

Rispetto alle cause beneficiarie essenzialissima è la distinzione costantemente osservatasi tra il petitorio ed il semplice possessorio; questo spettò mai sempre alla cognizione dei giudici regj, quello alla Chiesa.

Imperocchè al dire degli stessi più rinomati canonisti *nihil habet commune proprietatis quaestio cum possessione* (L. 12. D. de adquir. pos. Van-Espen part. III. tit. 2. §. 7. al 51.) e non havvi cosa che sia più di fatto e più temporale del possesso, ben inteso di quello materiale di ritenzione e reintegrazione contro il turbamento, e non già quel plenario così detto *adipiscendae* che forma per se un vero titolo e conseguentemente rimase sempre presso le curie ecclesiastiche, ad eccezione di quella sola parte de'r. dominj in cui si mantennero vivi gli usi gallicani, essendo noto che ivi, come già si disse, tutte le azioni reali contro chiunque, si ritennero sempre di competenza del giudice temporale del territorio, cui erano relative.

Ma in ordine al possesso ordinario di manutenzione o di ricupero, ella è così generale e così universalmente osservata la massima ch' egli appartiene ai giudici temporali, che sebbene nell' istruzione pontificia del 1742 vedasi riconosciuto a favore de'giudici regj unicamente in modo cumulativo colla giurisdizione delle curie ecclesiastiche e nel solo caso di prevenzione davanti i medesimi, in fatto però quasi non si conosce esempio di possessorio giudicato dalle dette curie, nè mai si ebbe ad impartire braccio secolare od altrimenti a provvedere per l' eseguimento di alcune simili sentenze.

Quindi è che in materia beneficiale allora solo la causa è di privativa cognizione del tribunale ecclesiastico, quand'ella colpisce direttamente il titolo del beneficio, siccome si esprime il §. 7. della detta Istruzione e non altrimenti. Nè al summentovato possessorio di competenza temporale occorse mai veruna distinzione tra i diritti ed i doveri del benefiziato, e tanto nella qualità delle persone convenute, la quale scompare guardandosi solo alla cosa, cioè al fatto del possesso ed all'oggetto posseduto.

Non è però da avvolgersi e da confondersi colla materia benefiziale quella affatto particolare de' patronati, poichè se un patronato proprio non può stare senza un beneficio, i benefizj però, e non in piccol numero, stanno indipendentemente da ogni patronato.

I Patronati adunque, se sono laici ossia appartenenti ad individui o corpi laici, o nei quali pre-

ponderi la qualità laicale e su beneficii di dote laicale sono diritti affatto temporali e di esclusiva competenza del giudice secolare, semprechè la questione non si agiti al punto di vedere se il patronato sia annesso al beneficio, o meglio se questo sia libero o di patronato, nel qual caso trattandosi di vera questione di titolo, essa sarebbe di privativa cognizione del giudice ecclesiastico. Ma nemmeno in tal questione potrebbe la curia ingerirsi, se quella cadesse in giudizio comprendente l'università di un patrimonio, o se si trattasse di patronati regj o per fondazione o per devoluzione de'cessati feudi o per altro motivo. (V. il §. 7 della detta istruzione. « Ne' patronati laici, stabilita l'esistenza del patronato medesimo, provvedeva il Senato non già solo in via di manutenzione o reintegrazione di possesso, ma nello stesso petitorio colle parole *avere spettato* e *spettare*, qualunque volta il convenuto era laico. Non occorre il dire che per le semplici cappellanie laicali non eravi e non vi poteva essere altro che il giudice secolare.) »

E questa distinzione tra titolo e possesso non è pur conosciuta in paesi d'usi gallicani come sovra, perchè in essi la giurisdizione temporale si estende a tutte quante le azioni reali qualunque ne sia il fonte e l'appoggio.

Dal chè tutto ben si vede che nel contenzioso delle materie temporali pochissime in sostanza sono le cause d'esclusiva cognizione delle curie ecclesiastiche, e che in quelle altresì ben poche,

nelle quali l'ecclesiastica giurisdizione può essere cumulativa e capace di prevenzione, codesta facoltà ossia alternativa non le torna di gran profitto, posciachè la più pronta speditezza de' giudizj, le guarentigie di una legge comune ed uniforme, e sopratutto la facilità dei mezzi di esecuzione sono circostanze tutte, che consigliano e dimostrano abbastanza a quale dei due tribunali meglio convenga rivolgersi. Del resto la giurisdizione secolare, per la dovuta riverenza al decoro della religione e de'suoi ministri, non lasciò mai dall'applicare a questi ultimi il beneficio del *Deducto ne egeat*, qualunque volta eglino non se ne fossero resi indegni per frode.

Passando ora alla giurisdizione ecclesiastica negli affari criminali, ella debb' essere pure considerata nel suo doppio aspetto, personale cioè e reale.

Nella considerazione delle persone ella è più limitata che negli affari civili, perchè negli affari criminali non basta essere chierico tonsurato, incedente in abito chiericale, ed applicato a qualche chiesa, per godere del privilegio del foro ecclesiastico, ma bisogna, secondo la giurisprudenza patria, possedere qualche benefizio ed essere insignito almeno d' uno degli ordini sacri (Istruzione regia 2 Luglio 1738.).

In ordine alle materie criminali riconosciute di competenza delle curie ecclesiastiche, se i delinquenti sono laici, elleno non possono esser altro se non se quelle semplici censure e pene spirituali, che sogliónsi infliggere ai peccatori

pubblici e scandalosi, come sono i sacrileghi bestemmiatori, usurai, adulteri e consimili, senza però incagliare in alcun modo l'esercizio dell'autorità temporale, nè impiegare alcun mezzo coattivo. Ed anche in ordine alle censure tuttociò, che tiene all'esemplarità e pubblicità passò in disuso. Se poi i delinquenti sono ecclesiastici occorreva una volta la distinzione tra i delitti comuni, privilegiati comuni, e puramente privilegiati. I primi erano di competenza delle curie ecclesiastiche, alle quali per tal effetto era permesso di avere carceri a propria loro disposizione: i secondi potevano dar luogo a prevenzione avanti all'uno dei due fori, e talvolta anche a cumulazione de' due procedimenti; gli ultimi erano d'esclusiva cognizione de' giudici regj.

Codesta distinzione, che già non sussisteva ne' paesi d'uso gallicano, fu variata e meglio precisata dalla convenzione col S. Padre Gregorio XVI del 27 Marzo 1841., la quale stabilì appartenere alla giurisdizione vescovile i reati commessi da persone ecclesiastiche senza complicità con persone laiche, e qualificati dal nostro codice penale col semplice nome di delitti e di contravenzioni, purchè non racchiudenti infrazione di legge di Finanza. (I delitti e le contravvenzioni sono reati, che secondo il nostro codice penale non sono altrimenti punibili che con sole pene correzionali o di polizia.)

In quest' ultime contravvenzioni, come altresì in tutti i reati senza distinzione commessi da ec-

clesiastici di complicità con laici, e generalmente poi per tutti i crimini anche senza detta complicità, fu riconosciuta l'esclusiva competenza dei giudici regj, con quei riguardi però che in essa convenzione vedonsi spiegati e raccomandati dal prelodato Sommo Pontefice.

Fra i menzionati riguardi non può non fare una certa sensazione quello relativo alla comunicazione della sentenza non solo, ma anche degli atti processuali al Vescovo « alla facoltà a questo fatta di rassegnare osservazioni a S. M. » alla successiva disamina da farsi de' detti atti e delle dette osservazioni da una commissione composta di tre Vescovi nominati dal Papa sulla proposizione di sei per parte del Re.

Comunque il complesso di tutte queste formalità riducasi in sostanza ad una semplice raccomandazione che per un canto è l'effetto di quella protezione, di cui non si potrebbe giustamente pretendere che la Chiesa si spogliasse riguardo ai suoi Ministri, per l'altro canto dessa in nulla pregiudica alla libera risoluzione intieramente lasciata alla giurisdizione regia, non cessa però dal dar adito a critiche e censure dell'operato de' magistrati regi ed a gravi inconvenienti massime quando nel processo trovansi coinvolti individui laici e dall'essere assai incongruo non fosse altro che per quella diffidenza, ch' esse formalità attestano contro i medesimi magistrati e pel pericolo di smarrimento di carte cui possono dar luogo.

Premesse queste succinte nozioni di fatto e premesso chè nei paesi staccati nel secolo andato dal Ducato di Milano, come altresì in quelli recentemente aggregati alla corona di Savoja, sia in quanto all' economato dei benefizj, sia in quanto agli acquisti delle Chiese ed altre mani morte, all'immunità locale ed alla giurisdizione contenziosa, alle appellazioni e specialmente per quelle così dette di abuso esistonvi usi particolari, che sarebbe troppo lungo il quì enumerare (V. quanto al Ducato di Milano la concordia giurisdizionale che si legge a pag. 212 degli ordini del Senato di Milano edizione 1743 e le leggi ecclesiastiche dell' Impero Austriaco pubblicate nella collezione stampatasi in Pavia 1785. Quanto a Modena V. il Concordato 8 Maggio 1841 annali religiosi tom. 12 pag. 424.) è il caso che si pensi a motivare la proposta di un nuovo Concordato in fatto di giurisdizione contenziosa, che possa rendersi utile alla quiete ed' al libero disimpegno delle due podestà, alla loro piena stabile armonia, non che ad assicurare agli stessi Ministri della Chiesa in tutta la estensione dello Stato l'intero godimento di tutti i diritti civili e politici, nel di cui esercizio sono eglino dal vegliante statuto fondamentale pareggiati ad ogni altro cittadino, ben sapendosi del resto che i comodi e vantaggi non vanno mai disgiunti dai correlativi pesi ed obbligazioni.

Per ottenere un così importante scopo è indispensabile che l' una e l' altra podestà ritornino ai

loro limiti naturali, a quelli cioè, che loro sono assegnati dal proprio istituto e dal proprio fine.

L' istituzione stessa della podestà ecclesiastica, secondo il detto di S. Agostino, (tratt. 2 n. 4, e 115 n. 2) non ha altro fine se non quello di condurre i fedeli con mezzi affatto spirituali al possedimento dell' eterna felicità. Quindi tali mezzi sono l' istruzione nelle cose di religione e l' amministrazione de' sacramenti; le armi poi contro i refrattari non sono altro se non che *orationes* et *lacrimae*, come si espresse S. Ambrogio (Grat. Decr. C. 23 quaest. 8 cap. 3) e le pene contro i trasgressori sono le censure spirituali.

Quindi è che il Divino Maestro nel fondar la cattolica Chiesa le diede una facoltà di legare e di sciogliere affatto spirituale, facendole reiteratamente sentire quelle parole « *regnum meum non est de hoc mundo* che *reges gentium dominantur Vos autem non sic* » e rispondendo a quel tale che lo pregava d' invitare il di lui fratello a dividere l' eredità « *o homo quis me constituit judicem aut divisorem super vos?* (Ev. Math. cap. 22 21 18 v. 36 37. Luc. evang. v. 13 e 14.)

Lo stesso fu costantemente insegnato da' suoi Apostoli, ed in special modo dall' esimio dottor delle genti S. Paolo, secondo cui il divin fondatore della Cattolica Chiesa ben lungi dall' aver voluto detrarre cosa alcuna al civile imperio, intese anzi a rafforzarlo con un vincolo di coscienza tra governanti e governati. (Epist. 2 ad

Timot. cap. 2 v. 3 e 4, ad Titum cap. 3 v. 5, ad Cor. 10 v. 3 et seq. ad Rom. c. 13 v. 1 e seg

Dal suo canto la giurisdizione secolare ha per proprio fine quello di assicurare a coloro, che vivono sotto il suo reggimento, un'equa partecipazione a tutti i beni di una civile società.

Questi beni non essendo che temporali, ad essi deve limitarsi in ogni sua operazione la podestà laica, nè deve occuparsi di quelli, cui tende la podestà ecclesiastica e tanto meno adoperar mezzi temporali per procurare ai cittadini beni spirituali. Codesti confini sono impreteribili; e siccome imprescrittibile è la giurisdizione della Chiesa nelle cose spirituali, così imprescrittibile deve pur dirsi la giurisdizione secolare nelle cose temporali.

Ora non vi è cosa più temporale dei beni di questa terra sia considerandoli in natura, sia considerandoli nelle rappresentazioni di valori. Epperò tutte le contrattazioni di codesti beni, tutte quante le obbligazioni in cui essi formino corrispettivo debbono dirsi di congiunzione della giurisdizione secolare senza distinzione di persone o di qualità.

D'altronde siccome gli ecclesiastici vivendo nella società civile ad essa appartengono, ne fanno parte integrante, e profittano di tutti i suoi vantaggi, perchè sfuggiranno la comune giurisdizione? perchè schiveranno la comune soggezione? La qual cosa se prima era incongrua lo deve irrefragabilmente parere tanto più oggidì

che una legge fondamentale e generale del Regno chiama tutti agli stessi diritti, li dichiara tutti uguali davanti ad essa, senza distinzione di sorta, e non permette che per qualunque privilegio alcuno sia distolto dal tribunale ordinario del territorio.

Se non avvi cosa più temporale de' beni terreni mobili od immobili e dei loro frutti, nulla muta alla natura loro l'unione che siasene fatta con un ecclesiastico uffizio mediante un'atto di canonica erezione in benefizio.

Quest' atto niente altro indica se non che la Chiesa pose su tali beni per volontà del donante il soggetto della propria padronanza, v' impresse il segno e l' impronta del suo dominio, ed in tal parte niun havvi che contenda potere la Chiesa, come corpo manifestamente riconosciuto e proclamato dalla secolare podestà, acquistar beni e possederli, sempre quando una ragione d'interesse pubblico non abbia determinato detta podestà ad apporvi qualche modificazione.

Ma ne segue forse per ciò che i beni donati, e come sovra vincolati debbansi dire sottratti alla temporale giurisdizione? Ne seguirà forse che la Chiesa perchè loro proprietaria abbia da essere giudice delle cose sue?

Anzi una ragione di più per non doverlo essere, sia perchè *nemo auctor in rem propriam*, sia perchè la Chiesa amministrando od ingerendosi per mezzo de' suoi uffiziali e ministri in beni temporali si sottomise col proprio fatto in persona dei beneficiati a quella podestà che sola

su tali beni ha il supremo dominio e giurisdizione.

La Chiesa se fa società a sè quanto alle cose spirituali la fa però della stessa indole di queste; quindi non ha ne può avere territorio: si rivolga dunque alla podestà territoriale per tutti i bisogni e per tutte le questioni, che riflettano i beni nella giurisdizione di questa podestà compresi

Si prescinde dal porre in rilievo il gravissimo inconveniente che sorge a danno del ben pubblico dall' essere una stessa questione decisa con diverso leggi, ognun sapendo che le curie ecclesiastiche hanno un' espresso mandato dall'Istruzione Pontificia (art. 8) di non scostarsi dai sacri canoni e costituzioni apostoliche nel trattare e decidere le controversie. Ma quel che più monta è il riflesso che mantenendo la giurisdizione della Chiesa sui beni vincolati, è un riconoscerle di necessità un territorio ossia un impero, una facoltà di far leggi su tali beni, è un dar luogo ad abusi di difficile repressione, è insomma un porre la podestà temporale nel bisogno di evitarsi i risultanti continui danni, urti e conflitti col ricorrere a misure oblique ed indegne del proprio decoro e della propria maestà.

Il Senato di Milano aveva ingiunto a tutti i giudici del Ducato di non concedere a verun beneficiato l'effettivo possesso dei beni senza prima fargli passar sottomissione *de non declinando foro saeculari.* (V. il d. vol. ord. pag. 255.)

Essendo adunque debito dell' immutabile giustizia il *jus suum cuique tribuere*, il rendere cioè a Cesare ciò che è di Cesare, ed a Dio ciò che è di Dio, si propongono i seguenti capi di concordato, i quali di poco ampliano quanto è già in vigore in altri Stati egualmente viventi dei precetti della religione cristiana cattolica ed apostolica, siccome sono la Francia, il Belgio, la Spagna e l'Austria.

Volendo S. Santità Papa Pio IX felicemente regnante dare come Capo Supremo della Cattolica Chiesa un luminoso attestato della Sua deferenza ai bisogni dei tempi, e della stima e fiducia, ch'Egli ha nella somma religione di S. M. il Re Carlo Alberto e del suo Governo, e nella bontà delle fondamentali istituzioni di Governo rappresentativo testè attivatesi, negli antichi Stati della prelodata M. S. (compresi l' Isola di Sardegna ed i ducati di Parma, Piacenza, Guastalla, Modena e Reggio recentemente aggregati), ed agevolare il compimento in essi Stati di quei sociali miglioramenti cui è tanto conforme lo spirito della cattolica verità, e dal suo canto S. M. il Re Carlo Alberto volendo sempre più dimostrare la riverenza, ch'egli professa per la Cattolica Religione, a cui si gloria di appartenere:

Hanno nominato i respettivi rappresentanti che sono: cioè pel S. Padre Pio IX Sua Eminenza il Cardinale ... e per S. M. il Re Carlo Alberto il Signor ...

I quali dopo aver vicendevolmente verificati i loro pieni poteri, hanno a nome dei rispettivi Alti Mandanti convenuto e convengono come siegue.

Articolo I.

Le cause civili tra ecclesiastici e laici od anche tra soli ecclesiastici spettano alla giurisdizione civile sia per le azioni personali che per le reali di qualunque sorte.

Articolo II.

Tutte le cause riguardanti benefizi o beni ecclesiastici qualunque, come altresì tutte quelle concernenti i diritti di nomina attiva e passiva relativamente al godimento loro, sono e rimangono sottoposte alla detta giurisdizione civile ed alle sue decisioni tanto nel possessorio che nel petitorio, senza riguardo alla condizione dell' individuo o corpo convenuto, e senza distinzione tra i beni immobili e mobili come decime e simili annue prestazioni.

Articolo III.

In tutti i casi di reati così di crimini come di delitti o contravvenzioni, l'ecclesiastico inquisito non potrà giovarsi di alcuna declinazione del giudice secolare, e sarà soggetto alle stesse penali disposizioni stabilite pei non ecclesiastici.

Articolo IV.

In tutte le materie che formano oggetto del presente concordato, gli anteriori concordati, leggi ed usi relativi cesseranno di avere effetto.

Nel resto ed in quanto alle materie, in questa convenzione non contemplate, continueranno ad osservarsi i detti concordati, leggi ed usi.

Torino 14 Luglio 1848.

NUM. VIII.

Nota dell' Eminentissimo sig. Card. Antonelli plenipotenziario pontificio sotto il 16 *di Settembre* 1848, *data in risposta a quella inviatagli ai* 14 *dello stesso mese dal sig. marchese Pareto.*

Il sottoscritto Cardinale si affretta ad accusare ricevimento all' Eccellenza Vostra della pregiata sua nota dei 14 corrente e delle annesse osservazioni tendenti alla conclusione di un concordato fra la S. Sede e la real corte di Sardegna sopra la giurisdizione ecclesiastica. In conseguenza di che il sottoscritto non mancherà di prendere quanto prima gli ordini e le istruzioni del S. Padre per intraprendere la negoziazione, che sarà ben lieto di condurre con persone sì rispettabili come l' Eccellenza Vostra, ed il sig. Ab. Rosmini.

Si pregia intanto di rinnovare con questa occasione all' Eccellenza Vostra i sensi della più distinta considerazione.

NUM. IX.

Articoli convenuti fra l' Eminentissimo sig. Card. Vizzardelli plenipotenziario pontificio e monsignor Boninsegni plenipotenziario Toscano e firmati ai 30 di Marzo 1848.

Avendo la Santità di Nostro Signore Papa Pio IX deputato come suo Plenipotenziario l' Emo sig. Cardinale Vizzardelli, e S. A. I. e R. il Granduca di Toscana, avendo per parte sua deputato nella stessa qualità Monsig. Giulio Beninsegni Provveditore dell' I. e R. Università di Pisa, per stabilire di comune accordo le principali norme, con cui avranno a regolarsi le cose della Religione e della Chiesa ne' Dominj Granducali, essi hanno convenuto fra loro nei seguenti articoli da ridursi in formale Convenzione dopo la ratifica delle alte Parti contraenti.

Art. 1. I Vescovi saranno pienamente liberi nelle pubblicazioni relative al loro ministero.

Art. 2. La censura preventiva delle opere riguardanti materie religiose *ex professo* sarà esclusivamente riservata agli Ordinarj. Appartengono a quella classe tutti i libri o scritti, nei quali sotto qualsivoglia titolo si trattino di proposito argomenti di S. Scrittura, Catechismo, Liturgia, Ascetica, Omiletica, Teologia Morale e Dommatica, Teologia Naturale, Etica, Storia Sacra ed Ecclesiastica, e Gius Canonico. Inoltre agli stessi Vescovi sarà sempre libero l'uso dell'autorità loro propria per premunire ed allontanare

i fedeli dalla lettura di qualunque altro libro pernicioso alla religione ed alla morale.

Art. 3. I Vescovi saranno liberi di affidare a chi meglio stimeranno l' ufficio della predicazione evangelica: dando comunicazione in un modo qualunque all'Autorità Governativa dei nomi dei Predicatori, che volessero chiamare dal di fuori dello Stato.

Art. 4. Tutte le comunicazioni dei Vescovi, e dei Fedeli colla Santa Sede sono libere, comprese quelle dei Regolari coi loro Superiori Generali.

Art. 5. Il Governo di Sua A. I. e R. si presterà coi mezzi che sono in sua facoltà alle richieste de' Vescovi per tutela della Religione e della moralità, e per rimuovere gli scandali che l'offendono.

Art. 6. Avuto riguardo alle circostanze dei tempi la Santa Sede non farà difficoltà che vengano deferite al giudizio dei tribunali laici le cause personali degli Ecclesiastici in materia civile, e così pure le cause reali che riguardano i possedimenti ed altri diritti temporali dei Chierici, delle Chiese, dei Benefici, e delle altre fondazioni ecclesiastiche.

Art. 7. Le cause riguardanti la Fede, i Sagramenti, le sacre funzioni e le altre obbligazioni e diritti annessi al Sacro Ministero, e in genere tutte le altre cause di loro natura Spirituali o Ecclesiastiche appartengono esclusivamente al giudizio dell' Ecclesiastica Autorità a norma dei Sacri Canoni.

Art. 8. Nondimeno ove si tratti di Giuspatronato laicale sarà permesso ai Tribunali laici di giudicare le questioni sulla successione al Giuspatronato medesimo, sia che vengano agitate fra veri o pretesi Patroni, sia che lo sieno fra gli Ecclesiastici da essi presentati. E nelle cause matrimoniali, comprese quelle di sponsali, dopo le sentenze emanate a norma de' Sagri Canoni dalla Ecclesiastica Autorità, potranno i Tribunali laici giudicare degli effetti civili che da esse derivano.

Art. 9. Per la stessa ragione suddetta la Santa Sede non farà difficoltà, che i Magistrati laici giudichino gli Ecclesiastici per tutti i delitti estranei alla Religione e contemplati dalle leggi criminali dello Stato, salvo alla Ecclesiastica Autorità il libero esercizio della correzione disciplinare come pure del diritto suo proprio nei titoli attinenti alla dottrina, al ministero, ed al costume.

Art. 10. Nei reati qualificati, come contravvenzioni, qual'è la violazione delle leggi di finanza, i tribunali laici applicheranno agli Ecclesiastici solamente la pena pecuniaria, esclusa ogni altra pena corporale.

Art. 11. Quando un Ecclesiastico sia riconosciuto reo di delitto che importi pena infamante, verrà ad essa surrogata nella condanna la pena della reclusione o della rilegazione in luogo distinto da altri condannati, senza che vi possa essere aggiunta veruna esemplarità, salvo però gli effetti, che in ordine alla privazione di tutti o

di parte de'diritti civili avrebbe prodotto la condanna al genere di pena corrispondente al titolo del reato.

Art. 12. Tanto nell'arresto quanto nella detenzione degli Ecclesiastici sotto processo si useranno tutti i riguardi convenienti al loro sacro carattere, destinando per quanto sia possibile locali separati. Come pure degli arresti eseguiti sarà dato avviso all'Autorità Ecclesiastica.

Art. 13. In caso di condanna alla pena di morte pronunziata contro un Ecclesiastico, gli atti del processo e la sentenza verranno comunicati al Vescovo per la degradazione del condannato a termini de' Sacri Canoni. Se il Vescovo non vi trova difficoltà eseguisce la degradazione in termine di un mese. In caso diverso senza emanare alcun provvedimento il Vescovo espone a S. A. I. e R. i motivi, che trova in favore del condannato, e queste osservazioni sono rimesse ad una Commissione composta di tre Vescovi dello Stato delegati da Sua Santità fra sei che ne propone il Granduca. Se questa Commissione troverà mal fondate le ragioni addotte dal Vescovo, ne avvertirà immediatamente il medesimo, perchè proceda senz' altro appello alla degradazione. Qualora poi le ragioni addotte dal Vescovo fossero giudicate valevoli in favore del reo, la commissione ne rassegnerà un motivato rapporto a S. A. raccomandando il condannato alla Sovrana Clemenza.

Art. 14. L' Amministrazione dei Beni Ecclesiastici e di tuttociò, che forma il patrimonio della Chie-

sa sarà libera nei Vescovi e negli altri cui essa appartiene secondo le disposizioni canoniche. Non si faranno peraltro alienazioni, nè locazioni a lungo tempo senza un precedente consenso del Sovrano.

Art. 15. In tutte le altre cose riguardanti la Religione, la Chiesa, ed il Governo della Diocesi si osserveranno le disposizioni de' Sacri Canoni, e specialmente del Concilio di Trento, e l'Ecclesiastica Autorità sarà pienamente libera nelle varie incombenze del sacro suo ministero.

NUM. X.

Legge dei 4 di ottobre 1848 data da S. M. il Rè Carlo Alberto su di un nuovo ordinamento della pubblica istruzione nei dominii Sardi.

In virtù delle facoltà straordinarie portate dalla legge del 2 agosto p. p. abbiamo, sulla relazione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, determinato e determiniamo quanto segue:

TITOLO I.

Dell'amministrazione della pubblica istruzione.

Art. 1. La pubblica istruzione dipende dalla direzione del Ministro Segretario di Stato incaricato di tal dipartimento: a lui spetta promuo-

vere il progresso del sapere, la diffusione dell'istruzione e la conservazione delle sane dottrine, e provvedere in ogni parte all' amministrazione degli instituti e stabilimenti appartenenti all'insegnamento ed alla pubblica educazione.

Art. 2. Il Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione

Propone alla firma del Re tutte le Leggi e Decreti concernenti all'istruzione pubblica.

Stabilisce i Regolamenti generali per l' esecuzione delle Leggi, e per le interne discipline da osservarsi nelle scuole dipendenti dalla sua direzione.

In seguito al parere dei Consigli Universitari dà le disposizioni occorrenti in ordine alle domande di dispensa degli studenti per l' ammissione ai corsi ed agli esami.

Non darà alcuna disposizione contraria al parere del Consiglio Universitario senza sentire il Consiglio superiore.

Art. 3. Da lui dipendono

1. Le Università del Regno con gli stabilimenti alle medesime annessi.
2. I Collegi regii e pubblici, e i convitti.
3. Le scuole di istruzione elementare e superiore sì pubbliche che private per gli adolescenti e gli adulti che non attendono a studi classici.
4. I Convitti e le scuole femminili di istruzione elementare e superiore pubbliche e private, che però continueranno ad essere rette con leggi particolari.

L' ispezione degli asili d' infanzia, delle scuole dei sordomuti, di quelle di agricoltura, di arti e mestieri, di veterinaria e di arte forestale, del genio civile, della marina ed altre relative ad oggetti speciali affidati alle cure di altri dicasteri continuerà ad appartenere al dicastero, da cui tali materie dipendono.

Art. 4. Le scuole maschili dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione si dividono in

Scuole elementari inferiori, e superiori.

Scuole secondarie.

Scuole universitarie.

Scuole speciali.

Le scuole elementari servono di preparazione a tutti gli altri gradi d'istruzione; esse sono inferiori, o superiori.

Sono scuole elementari inferiori quelle, in cui si insegnano insieme col catechismo, il leggere, lo scrivere, i primi elementi dell'aritmetica, i principii della lingua italiana, gli esercizii di nomenclatura.

Sono scuole elementari superiori quelle, in cui si insegnano la grammatica, ed il comporre italiano, gli ulteriori sviluppi dell'aritmetica, i primi elementi della geometria, delle scienze naturali, della storia, e della geografia.

Sono scuole secondarie quelle, in cui si insegnano le lingue antiche e le lingue straniere, e gli elementi della filosofia e delle scienze, come preparazione agli studi universitarii.

Sono scuole speciali quelle che, continuando l'istruzione elementare, preparano all' esercizio delle

professioni per le quali non è destinato alcuno speciale insegnamento nella Università.

Le scuole universitarie sono quelle che, compiendo l'istruzione letteraria e scientifica, abilitano coloro che le frequentano a ricevere i supremi gradi accademici in una delle facoltà, o ad esercitare le professioni che da esse dipendono, sia che queste scuole si trovino stabilite nel capoluogo di una Università od in altri luoghi del circondario di essa.

Art. 5. Il Ministro Segretario di Stato è nelle sue funzioni assistito da un Consiglio superiore di istruzione pubblica.

Dirigono la pubblica istruzione sotto la di lui dipendenza, e nel limite delle attribuzioni e dei distretti rispettivi.

I consigli universitarii, i consigli delle facoltà, le commissioni permanenti delle scuole secondarie, il consiglio generale per le scuole elementari, i consigli provinciali di istruzione, i provveditori agli studi.

Art. 6. Il Ministro Segretario di Stato eserciterà una vigilanza diretta su tutti gli Stabilimenti, che da lui dipendono, anche per mezzo di ispettori da lui deputati alla visita degli Stabilimenti medesimi coll'incarico di fargliene relazione.

TITOLO II.

Del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Art. 7. Il Consiglio superiore di pubblica istruzione sarà composto di un vice-presidente, di sette

membri ordinarii perpetui, e di cinque membri straordinarii triennali nominati gli uni e gli altri dal Re.

Art. 8. Il vice-presidente sarà scelto tra i Professori attuali od emeriti, ovvero tra i Dottori collegiati.

Fra i membri ordinarii del Consiglio superiore, cinque saranno Professori attuali od emeriti in una delle R. Università appartenenti a ciascuna delle facoltà di teologia, di leggi, di medicina e chirurgia, di scienze e di lettere; gli altri due membri ordinarii saranno scelti fuori dell' Università fra le persone illustri per il loro merito scientifico o letterario. I membri straordinarii saranno Professori o Dottori collegiati in una delle Università, e potranno essere trascelti da tutte le facoltà indistintamente.

Dopo la prima formazione del Consiglio superiore e dei consigli universitarii i Professori non potranno essere membri ordinarii del Consiglio superiore prima di aver fatto parte di un Consiglio universitario.

Niuno potrà fare parte nello stesso tempo del Consiglio superiore e di un Consiglio universitario.

Art. 9. Il Consiglio superiore sarà convocato dal Ministro e presieduto da lui od in sua vece dal vice-presidente.

Un uffiziale del Ministero farà presso il medesimo le parti di Segretario.

Anche non convocato dal Ministro sull' istanza almeno di tre membri ordinarii, il vice-presidente convocherà e presiederà il Consiglio per

fare al Ministro quelle proposizioni che credesse opportune al progresso degli studi.

Art. 10. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è sempre necessaria la presenza almeno di quattro membri ordinarii.

I membri ordinarii e straordinarii avranno un eguale diritto di suffragio.

Art. 11. Il Consiglio superiore prepara i progetti delle leggi, e dei regolamenti generali di pubblica istruzione ogni qualvolta ne sia richiesto dal Ministro, e darà il suo avviso sui progetti che gli venissero dal medesimo comunicati.

Anche non eccitato dal Ministro gli proporrà i provvedimenti che crederà opportuni al progresso degli studi.

Art. 12. Spetta al Consiglio superiore di formare il piano generale degli studi, e della loro ripartizione tra le diverse cattedre, sottomettendolo al Ministro per la sua approvazione. Spetta pure al Consiglio di esaminare anche per mezzo di Commissioni scelte nel suo seno, o fra i Professori e Dottori collegiati delle Università, e di approvare i programmi dei singoli corsi trasmessi come infra dai Consigli universitarii. Esaminerà parimente ed approverà i libri ed i trattati che dovranno servire al pubblico insegnamento, assumendo anche ogni volta che crederà opportuno, il parere dei corpi scientifici, e delle persone più competenti, od istituendo apposite Commissioni.

Art. 13. Saranno comunicate al Consiglio superiore le relazioni degli ispettori deputati dal Ministro

alla visita delle scuole e degli stabilimenti scientifici, e quelle dei Consigli universitarii, e dei Consigli provinciali d'istruzione; dal complesso di tutte queste relazioni il Consiglio ricaverà ogni tre anni una generale relazione sulla condizione della pubblica istruzione in tutte le parti del Regno, e la trasmetterà al Ministro con le osservazioni cui essa potrà dar luogo.

Art. 14. Vacando qualche cattedra in una delle Università del Regno, i titoli dei candidati alla medesima saranno sottoposti all'esame del Consiglio superiore per le sue osservazioni. Esso emetterà pure il suo parere sulle domande di ritiro e di congedo dei medesimi Professori.

Art. 15. Il Consiglio superiore prenderà cognizione delle colpe imputate ai Professori delle R. Università, ai Professori, Maestri, e Direttori spirituali delle scuole secondarie, ed agli Ispettori delle elementari, quantunque queste sieno tali da dar luogo a sospensione o a destituzione, secondo le regole che verranno con apposita legge stabilite.

In nessun caso il Consiglio pronuncierà il suo giudizio senza aver sentita nelle sue difese la persona incolpata.

Art. 16. Il Governo potrà tuttavia, esponendo i suoi motivi al Consiglio superiore di pubblica istruzione, rimuovere dal loro ufficio i membri del corpo insegnante dianzi nominati per tre anni dopo la promulgazione della presente legge. Potrà rimuoverli nello stesso modo duranti i tre primi anni delle loro nomine.

TITOLO III.

Dei Consigli universitarii.

Art. 17. In ciascuna Università è istituito un Consiglio universitario che verrà composto di un Presidente scelto dal Re, di cinque Professori attuali od emeriti appartenenti alle cinque facoltà, nominati dal Re sopra altrettante terne formate dai Collegi delle facoltà: a questi si aggiungeranno due membri che verranno nominati dal Re, e scelti tra le persone illustri per merito scientifico letterario.

Inoltre il Governatore del collegio delle Provincie di Torino, del collegio di Cagliari, del collegio Canopoleno di Sassari interverranno alle sedute dei rispettivi Consigli, e vi avranno voto deliberativo.

I Consigli di ciascuna delle città in cui risiede una Università deputeranno uno dei loro membri, il quale interverrà con voto consultivo alle sedute del Consiglio universitario ogni qualvolta che vi sia chiamato dal Presidente.

Art. 18. Dopo un anno dall' istituzione dei Consigli, uno dei Professori che ne fanno parte, sarà tratto a sorte e surrogato, e così d' anno in anno sino alla fine del quarto: quindi uscirà ogni anno il Professore che avrà compiuto un quinquennio dopo la sua entrata nel Consiglio. Il Rettore, finchè dura in tale carica, non verrà compreso nell'estrazione a sorte.

Il Presidente e gli altri due membri saranno perpetui.

La rinnovazione dei membri del Consiglio Professori si farà in principio di ciascun anno scolastico.

Art. 19. Il Consiglio universitario farà i regolamenti speciali occorrenti per l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti generali.

Promuoverà presso il Consiglio superiore di pubblica istruzione i provvedimenti che crederà più confacenti al progresso dell'istruzione; e presso al Ministero quelli conducenti all'esatto adempimento delle leggi e dei regolamenti in ciascuna Università.

Formerà d'accordo coi Professori i programmi di ciascun corso, e li trasmetterà al Consiglio superiore.

Provvederà all'amministrazione delle proprietà spettanti all' Università. Quando si ha da dare qualche disposizione, per la quale si muti la forma degli edifizii, o delle altre cose appartenenti all' Università, non darà alcun provvedimento prima di averne ricevuto l'autorizzazione dal Ministro, il quale potrà anche assumere il parere del Consiglio superiore.

Darà le sue deliberazioni circa le ragioni giuridiche che possano competere all' Università; non potrà tuttavia farle valere in giudizio, prima di essere stato autorizzato dal Ministro.

Pronuncierà sui richiami intorno alle ammissioni ai corsi ed agli esami, spedirà i diplomi pei gradi accademici nella forma che verrà stabilita, e darà, sentito il Regio Consultore, il

suo parere sulle domande di dispensa d' ogni sorta dirette dagli Studenti al Ministro.

Alla fine di ogni anno scolastico, e sulla proposta dei Consigli delle Facoltà, approverà i Ripetitori per l'anno prossimo: esaminerà i titoli dei Candidati all' aggregazione, e pronunzierà sulla loro ammissione, secondo le regole che sono, o che verranno stabilite.

Art. 20. Il Segretario dell' Università farà l' uffizio di Segretario del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni sarà necessaria la presenza di cinque membri.

Il Consiglio universitario si radunerà regolarmente due volte al mese. Potrà essere convocato straordinariamente dal Presidente.

Art. 21. Il Presidente vigilerà nell'interno dell'Università sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti spettanti alla pubblica istruzione.

Convocherà le adunanze del Consiglio, e vi avrà la presidenza, corrisponderà col Ministro, e ne comunicherà le istruzioni al Consiglio.

Rappresenterà l' Università negli atti amministrativi e giuridici.

Art. 22. Fra i Consiglieri Professori sarà scelto dal Re il Rettore dell'Università, il quale starà in carica, finchè scada il tempo per cui fu eletto a far parte del Consiglio.

Questo eleggerà nel suo seno un Vice-Rettore incaricato di farne le veci in caso di assenza o di impedimento.

Art. 23. Il Rettore veglierà d' accordo coi Presidi delle Facoltà, affinchè ciascuno dei Professori

adempisca alle parti che nell' insegnamento gli sono affidate.

Egli eserciterà pure la sua vigilanza sulla condotta degli Studenti tanto nelle scuole che nelle congregazioni dell' Università, ammonendo ed applicando, ove ne sia il caso, le punizioni di semplice disciplina. Darà tutte le provvidenze di urgenza che potranno occorrere per mantenere il buon ordine.

Quando si suscitasse qualche disordine tra gli Studenti, accorrerà per richiamarli al dovere coll'autorità della ragione e dei consigli, e con quelle misure di disciplina che sono nelle sue attribuzioni.

Riferirà le provvidenze d'urgenza al Consiglio universitario, ed ecciterà le sue deliberazioni per tutti i casi, nei quali non sia necessario un istantaneo provvedimento.

In mancanza del presidente del Consiglio ne farà le veci.

Art. 24. Tra i Dottori aggregati alla Facoltà di Leggi sarà scelto dal Re un Consultore. Questi solleciterà dal Consiglio le provvidenze occorrenti a promuovere l' esecuzione delle leggi e dei regolamenti.

Esaminerà le istanze d'ogni maniera proposte al Consiglio universitario in ordine all' applicazione delle leggi, od alla dispensa da esse, e darà in proposito il suo parere.

Art. 25. Gli apparterrà riconoscere, se gli Studenti sieusi uniformati alle discipline universitarie, in seguito a che verranno senz' altro ammessi ai

corsi ed agli esami. Quando dagli Studenti si facciano richiami contro le sue decisioni verranno portati avanti il Consiglio universitario.

Art. 26. Nei casi gravi, ed allorquando il Consiglio universitario non secondi le istanze del Consultore nelle attribuzioni che a lui appartengono, questi ne riferirà al Consiglio superiore. Dovrà tuttavia dichiarare al Consiglio universitario l'intenzione di volerne riferire, affinchè questo possa fare le sue parti per giustificare i motivi della propria determinazione.

Art. 27. Porterà a cognizione del Consiglio superiore gli abusi gravi, che potessero richiedere qualche provvedimento o repressione, ed i fatti, che potessero dar luogo a sospensione o destituzione dei membri dell'Università.

TITOLO IV.

Dei Consigli delle Facoltà.

Art. 28. In ogni Università è stabilito per ciascuna Facoltà un Consiglio composto del Preside che ne è il capo, di tre Professori in attività di servizio eletti dai loro colleghi, e di due altri Consiglieri eletti per libera votazione del Consiglio tra i suoi membri: il Consiglio elegge il Segretario nel proprio seno.

Il Consiglio può chiamare alle sue sedute altri Professori ogni volta che lo creda opportuno.

Art. 29. Spetta a ciascuna Facoltà radunata collegialmente formare la terna dei candidati da es-

sere sottoposta al Re per la nomina di un membro del Consiglio universitario, quando venga ad uscirne il Professore appartenente alla Facoltà.

Art 30. I Consigli delle Facoltà sono convocati dal Preside in fine di ciascun anno scolastico per gli oggetti seguenti:

1. Per ricevere e per trasmettere al Consiglio universitario i rendiconti dei Professori sull'andamento delle loro scuole, esaminandoli in adunanza, ed accompagnandoli delle osservazioni, che giudicheranno opportune.

2. Per proporre al Consiglio universitario i regolamenti, che giudicheranno utili all'avanzamento degli studi nella Facoltà.

3. Per formare sulle proposizioni dei Professori le note ragionate degli Studenti più distinti fra quelli che avranno compiuto in quell'anno il corso degli studi nelle diverse Facoltà.

4. Per proporre al Consiglio universitario la nomina dei Ripetitori per l' anno prossimo, e l'ammissione dei Candidati all'aggregazione.

TITOLO V.

Del Governo e dell'ispezione delle scuole secondarie.

Art. 31. In ciascun circondario universitario sarà stabilita una Commissione permanente per le scuole secondarie, che avrà a capo il Presidente del Consiglio universitario, e sarà composta del Rettore dell'Università, il quale farà le veci del

Presidente in mancanza di quello, del Professore di scienze e di quello di lettere che sono membri del Consiglio universitario, di uno dei membri al medesimo aggiunti, e del Professore di metodica anche quando egli non faccia parte del Consiglio.

Il Segretario dell'Università sarà pure Segretario della Commissione.

Art. 32. La Commissione assumerà il parere del Consultore del Consiglio universitario ogni volta che sorga qualche dubbio circa l'applicazione delle leggi.

Art. 33. Le attribuzioni della Commissione delle scuole sono:

1. Vegliare all'osservanza delle leggi e dei regolamenti di istruzione pubblica in quanto riguarda alle scuole secondarie;

2. Pronunciare sulle ammissioni ai corsi ed agli esami delle scuole secondarie nei casi, in cui l'applicazione dei regolamenti possa dar luogo a dubbietà,

3. Pronunciare sulle autorizzazioni di scuole private, in cui si dia l'insegnamento secondario;

4. Pronunciare sulle domande di congedo temporario e sulle supplenze dei Professori e dei Maestri: e proporre al Ministro le nomine, le promozioni, gli aumenti di stipendio, le distinzioni onorifiche che potessero occorrere in favore di quelli;

5. Portare innanzi al Consiglio superiore di pubblica istruzione le accuse contro i Profes-

sori e Maestri di scuole secondarie, che dessero luogo a destituzione o sospensione;

6. Promuovere presso il medesimo le chiusure delle scuole secondarie, in cui gravi disordini od altri accidenti rendessero necessario questo provvedimento: trattandosi di scuole private, potrà sollecitarne la soppressione.

In caso di urgenza potrà dare queste disposizioni, le quali non diverranno definitive che in seguito a deliberazione del Consiglio superiore.

Art. 34. Sotto la dipendenza della Commissione sono istituiti Ispettori delle scuole secondarie, i quali visiteranno tutte le scuole pubbliche e private, ed i convitti ad esse attinenti; esamineranno se sieno osservate le leggi ed i regolamenti relativi tanto all'istruzione, quanto alla disciplina. Si accerteranno del grado di istruzione degli alunni: riconosceranno la condizione dei locali e degli stabilimenti dipendenti dalle scuole, e faranno di tutto relazione alla Commissione.

Art. 35. Sotto la medesima dipendenza della Commissione per le scuole secondarie è istituito, presso ciascun Collegio reale o pubblico ove sia insegnata la filosofia, un Consiglio collegiale, il quale sarà presieduto dal Provveditore Regio o locale, e composto di un Direttore spirituale, d'un Professore di filosofia, d' un Professore di rettorica o di umanità, ove questi sia patentato per la rettorica, e d'uno dei Maestri di latinità, e d'un Professore de'corsi accessorii, ove questi abbiano luogo ne'collegi.

Art. 36. Tre de'membri del Consiglio collegiale si divideranno di concerto col Provveditore, e sulla votazione del Consiglio, le seguenti attribuzioni relative agli allievi del Collegio:

1. Direzione degli studi, come de'cataloghi, de' voti delle lezioni e de'lavori.

2. Disciplina degli Studenti nell'entrare, rimanere ed uscire dal Collegio.

3. Disciplina esterna de'medesimi; visita ordinaria delle pensioni.

Il governo e la direzione della Cappella apparterrà sempre al Direttore spirituale.

La tenuta dei registri apparterrà al Provveditore.

Art. 37. Il Consiglio si adunerà ordinariamente una volta al mese per gli esami mensili, per l'assistenza alla Cappella, pel buon andamento degli studi e della disciplina degli allievi.

Si adunerà straordinariamente ogni qual volta il Provveditore, o per sè, o sulla relazione d'uno dei membri del Consiglio, crederà esservi motivo d'urgenza.

Art. 38. Il Consiglio discuterà sul principio dell'anno il programma che ciascun Professore o Maestro gli presenterà del proprio insegnamento coll'indicazione dei lavori, delle lezioni e delle spiegazioni da farsi, ed in fine dell'anno esaminerà le relazioni dell'insegnamento fatte dai medesimi, e trasmetterà al Consiglio per le scuole secondarie un riassunto di tutte le relazioni suddette con quelle osservazioni che crederà opportune.

TITOLO VI.

Del governo e dell' ispezione delle scuole elementari.

Art. 39. È istituito in Torino un Consiglio generale per le scuole elementari che sarà presieduto dall'Ispettore generale delle scuole di metodo ed elementari, e sarà composto del Professore della scuola superiore di metodo, d' un Professore di filosofia, di un professore di lettere, d'un professore di matematica, d'un professore di scienze naturali, appartenenti all'Università, e del Direttore spirituale e Professore di religione nel Collegio nazionale di Torino.

Tanto presso il Consiglio delle scuole secondarie, quanto presso il Consiglio generale per le scuole elementari il Professore di metodo potrà essere rappresentato da uno degli Assistenti.

Art. 40. Le attribuzioni del Consiglio sono:

1. Vegliare sull' osservanza delle leggi e dei regolamenti di istruzione pubblica in quanto riguarda le scuole elementari.

2. Pronunciare sulle autorizzazioni di scuole elementari superiori, e di scuole speciali.

3. Pronunciare sulle domande di congedo e sulle supplenze degli impiegati nelle scuole di metodo, e proporre al Ministro le nomine, le promozioni, gli aumenti di stipendio, e le di-distinzioni onorifiche, che potessero essere meritate da alcuni di essi.

4. Portare innanzi al Consiglio superiore di pubblica istruzione le accuse contro gli Ispet-

tori provinciali, ed i Professori di metodo che dessero luogo a sospensione o destituzione.

5. Promuovere presso il medesimo la soppressione di scuole elementari superiori o speciali, nelle quali avessero luogo gravi disordini, che rendessero necessario questo provvedimento.

In caso d'urgenza potrà dare queste disposizioni, le quali non diverranno definitive che in seguito a deliberazione del Consiglio superiore.

Art. 41. In Torino sarà istituito un Ispettore generale delle scuole di metodo ed elementari.

Esso riceverà tutti i rapporti e tutte le domande concernenti le scuole di metodo, e l'insegnamento elementare, le sottoporrà col suo parere al giudizio del Consiglio generale, ne riceverà le deliberazioni, e le diffonderà comunicando le istruzioni e spiegazioni necessarie al loro eseguimento.

Art. 42. L'Ispettore generale invigilerà sull'adempimento de'doveri spettanti ai Professori di metodo ed agli Ispettori provinciali, per mezzo de'quali veglierà sulla condotta de'Maestri, non che sulle loro scuole.

Visiterà le scuole di metodo, e le elementari, secondo l'avviso del Consiglio generale, e ne farà a questo la relazione.

Promuoverà tutti i provvedimenti opportuni pel buon andamento e progresso di tutte le parti dell'istruzione ed educazione elementare.

Al fine d'ogni anno scolastico, come abbia ricevuto dai Consigli provinciali i rapporti degli Ispettori e le relazioni dei provvedimenti

richiesti e delle fatte osservazioni, compilerà un quadro complessivo di tutte le scuole di metodo e delle scuole elementari, a cui unirà un rapporto generale, con quelle proposte che crederà convenienti. Questo quadro e rapporto, esaminato e discusso dal Consiglio generale, sarà trasmesso al Ministro.

Ast. 43. In ogni capo-luogo di provincia sarà istituito un Consiglio d'istruzione elementare, composto dell'Intendente, il quale vi avrà la presidenza, del Provveditore Regio per le scuole, il quale presiederà in mancanza di lui, dell'Ispettore delle scuole elementari, d'un Direttore spirituale, e di due Professori del Collegio Reale, scelti dal Consiglio per le scuole secondarie, d'un Ministro normale scelto dal Consiglio generale, e di due membri del Consiglio provinciale.

Saranno sotto l'ispezione di questo Consiglio tutte le scuole elementari della provincia.

Art. 44. Questi Consigli saranno posti sotto la dipendenza del Consiglio generale per le scuole elementari. Veglieranno all' adempimento delle leggi in ordine alla istruzione elementare, facendo per lo incremento e pel perfezionamento di questa tutti gli ufficii che crederanno opportuni presso l'Ispettore generale e presso le Amministrazioni provinciali e comunali, e promuovendo l'istituzione in ogni comune delle scuole elementari maschili e femminili. Riceveranno le relazioni degli Ispettori sulla condizione dei locali, sui metodi usati nell' insegnamento, sull' abilità dei Maestri e sul profitto degli alunni.

Daranno i provvedimenti opportuni, e trasmetteranno le relazioni e le notizie dei provvedimenti dati al Consiglio generale.

Art. 45. Le nomine dei Maestri e delle Maestre elementari saranno sottoposte all'approvazione dei Consigli d' istruzione: ne spetterà al Consiglio comunale la proposta. I Consigli d'istruzione suggeriranno ancora alle Amministrazioni comunali quelle traslocazioni di Maestri e Maestre, che giudicheranno opportune a migliorare la condizione di essi e delle scuole.

Art. 46. Spetterà ai Consigli d' istruzione decidere le controversie tra le Amministrazioni comunali ed i Maestri elementari in ordine all' adempimento delle obbligazioni scolastiche.

Essi pronuncieranno sulla destituzione o sospensione dei Maestri, non omettendo mai di sentirli nelle loro difese.

Art. 47. Il Consiglio veglierà su tutte le istituzioni fondate dalla liberalità dei privati, o delle opere pie, o del Governo, che abbiano per oggetto in tutto od in parte la istruzione elementare. Adopererà quanto gli consentono le condizioni di queste istituzioni per introdurvi le discipline che sieno in armonia colle leggi dello Stato, e che conducano al progresso della pubblica istruzione. Eserciterà pure la sua ispezione affinchè sieno osservate le leggi ed i regolamenti applicabili alle suole.

TITOLO VII.

Del Provveditore.

Art. 48. In ogni capo-luogo di Provincia un Provveditore agli studi sarà particolarmente incaricato di far eseguire gli ordini spettanti all'istruzione pubblica. Il Provveditore verrà scelto dal Re fra le persone più distinte per coltura d'ingegno. A quest'ufficio avranno un titolo speciale i membri emeriti del Corpo insegnante.

Art. 49. Eserciterà una vigilanza sopra tutte le scuole pubbliche e private, secondarie ed elementari, richiamandole all' osservanza delle leggi e dei regolamenti , e sollecitando dal Consiglio provinciale d'istruzione, e dalla Commissione permanente delle scuole i provvedimenti che possono occorrere. Darà gli ordini in proposito occorrenti agli Ispettori di scuole elementari e di metodo , e a tutti gli Ufficiali pubblici addetti alle scuole della provincia.

Art. 50. In ordine alle scuole provinciali di metodo, i Provveditori adempiranno le parti commesse ai Riformatori provinciali con le Patenti del 1. agosto 1845 e del 15 Maggio 1847; adempiranno parimenti le parti commesse ai Riformatori con le Patenti del 15 gennaio 1846 in ordine agli Stabilimenti di educazione e di istruzione femminile.

Art. 51. Il Provveditore agli studi dà per se stesso tutte le disposizioni d'urgenza: delle altre riferisce alla Commissione permanente delle scuole,

quando riguardino alle scuole secondarie; ed al Consiglio provinciale, quando riguardino alle scuole elementari.

In mancanza dell'Intendente, il Provveditore presiede al Consiglio provinciale di pubblica istruzione.

Art. 52. In ogni mandamento, il quale non sia capoluogo di provincia, si nominerà un Provveditore locale, il quale verrà proposto dal Provveditore della provincia, e nominato dal Consiglio provinciale d'istruzione.

Più d'un mandamento si può affidare al medesimo Provveditore.

Art. 53. I Provveditori locali sono incaricati di vegliare affinchè in tutte le scuole, nei convitti e nei pensionati del distretto loro affidato si osservino le regole stabilite, e non s'introducano abusi. Epperò visitano le dette scuole e gli stabilimenti semprecchè lo credano opportuno, ovvero ne sieno specialmente incaricati dal Provveditore provinciale.

Nella circostanza di visita gl'Ispettori danno loro i ragguagli opportuni, e con essi cooperano allo scopo della ispezione. Corrispondono col Provveditore provinciale da cui dipendono.

Disposizioni generali.

Art. 54. Ogni istituto educativo o per i maschi o per le femmine (tranne che si trovi compreso tra quelli ai quali si riferisce l'ultima linea dell' art. 2 della presente legge) dipenderà dal

Ministero di pubblica istruzione, e dovrà osservare le regole promulgate, o che saranno per promulgarsi in fatto d'istruzione pubblica.

Tutti i privilegi finora ottenuti in pregiudizio di tale principio s'intendono revocati.

Art. 55. Nelle scuole affidate a Corporazioni religiose, i Direttori spirituali, i Professori ed i Maestri saranno proposti da esse, ed ammessi quando sieno riconosciuti idonei dalle autorità preposte alla pubblica istruzione: dovranno perciò sostenere gli esami, e adempire tutte le altre condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti: la proposizione fatta dalla Corporazione potrà, secondo il giudizio delle autorità cui spetta di ammetterli, esimerli dal certificato di buona e regolare condotta.

Sino al primo del 1849 il Consiglio superiore di pubblica istruzione potrà dispensare dall'esame i Professori appartenenti a dette Corporazioni, che avessero dato saggio di distinta abilità.

Art. 56. Le Corporazioni che non si uniformino alle suddette condizioni non potranno nè aprire scuole, nè conservare quelle già aperte.

Art. 57. I Seminarii vescovili sono retti dalle particolari discipline riconosciute dalla Chiesa e dallo Stato, per quanto spetta all'educazione degli ecclesiastici.

Gli studi ivi fatti non potranno servire per le ammissioni ai corsi, agli esami ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, tranne che quegli Istituti si conformino alle discipline stabilite nelle leggi

e nei regolamenti che sono emanati, od emaneranno.

Art. 58. Niuna podestà altra da quelle specificate nella presente legge avrà diritto di ingerirsi nella disciplina delle scuole, nel regolamento degli studi, nella collazione dei gradi, nella scelta od approvazione dei Professori e membri delle Facoltà universitarie, dei Professori, Maestri e Direttori di spirito delle scuole dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione, e conseguentemente cesseranno tutte le autorità sinora esercitate in dipendenza delle leggi, regolamenti ed usi in addietro vigenti in ordine alla pubblica istruzione, che non sono comprese nella presente legge.

Disposizioni speciali.

Art. 59. I Riformatori e Delegati attualmente in carica continueranno nelle loro funzioni sino al 1. gennaio prossimo.

Art. 60. Nelle Università di Cagliari e di Sassari il Consiglio, oltre il Presidente scelto dal Re, sarà composto di quattro Professori attuali od emeriti appartenenti alle facoltà di Teologia, di Leggi, di Medicina, di Chirurgia e di Lettere, e di un membro che verrà nominato dal Re, e scelto tra le persone illustri per merito scientifico e letterario.

Le due facoltà di Medicina e Chirurgia s'intenderanno riunite per la formazione della terna.

Quando in una facoltà il numero de'Professori sia di tre o meno, il membro del Consiglio universitario sarà nominato a libera scelta del Re.

Art. 61. I Consigli universitarii di Cagliari e di Sassari faranno le funzioni di Commissione per le scuole: essi adempiranno pure alle parti attribuite al Consiglio generale per le scuole elementari dall'art. 40 della presente legge: trasmetteranno annualmente al detto Consiglio una relazione sullo stato degli studi elementari in Sardegna, e sulle riforme da introdurvisi. L'Ispettore generale delle scuole elementari residente in Cagliari, ed i Professori di metodo in ciascuna delle Università prenderanno parte alle deliberazioni concernenti alle scuole elementari.

Art. 62. Gli attuali Rettori dell' Università rimangono in ufficio, ed entrano a far parte del Consiglio per tutto il tempo per cui sono stati eletti.

Scaduto questo termine i Collegi delle facoltà, cui appartengono gli attuali Rettori, procederanno alla formazione della terna di cui all' art. 29, allora sovra tutti i Professori membri del Consiglio verrà scelto il nuovo Rettore, il quale continuerà sino alla fine del quinquennio per cui dura il Consiglio, e conseguentemente l' estrazione a sorte di cui all' art. 18 non comprenderà il Professore rivestito della carica di Rettore.

Art. 63. Il primo quinquennio per cui dura il Consiglio s' intenderà decorrere dal principio del prossimo anno scolastico.

Art. 64. I Consigli universitarii saranno per ora formati a scelta del Re.

Due mesi dopo la pubblicazione della presente legge saranno formate e presentate le terne, di cui negli articoli precedenti.

Art. 65. Nelle provincie, in cui non è per anco stabilito un Ispettore delle scuole elementari, si aggiungerà al Consiglio provinciale istituito con questa legge un altro Professore del Collegio Reale.

Art. 66. Gli stipendii degli Ufficiali istituiti dalla presente legge s'intenderanno stabiliti secondo la tabella seguente.

Il Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto da registrarsi al Controllo generale, e da inserirsi nella Raccolta degli atti del Governo.

NUM. XI.

Copia di lettera del Prof. Cristoforo Negri, Presidente del Consiglio Universitario ai Signori Presidi, e Vice-Presidi delle facoltà in data degli 8 *Dicembre* 1848.

Illmo Signore

In obbedienza al disposto dell'art. 58. della Legge 4. Ottobre p. p., e del relativo Dispaccio Ministeriale 7. corrente dicembre ho l'onore di avvertire V. S. Illma,

Che d'ora in poi nè i Bidelli, nè i Candidati devono rassegnare le loro Tesi alla Curia Vescovile nell'occorrenza degli esami pubblici.

Che agli esami pubblici non deve aver luogo intervento di alcun Rappresentante del già *Pro-Cancelliere.*

Che nella promozione dei Candidati non deve contenersi alcun cenno dell'annuenza dell'antico Pro-Cancelliere, che analogamente a tali massime si disposero nuove formole pei Diplomi, e sono ostensibili nella Segreteria Universitaria.

Che la propina già percepita dal *Pro-Cancelliere* cede a vantaggio dell'Erario.

Tanto comunico alla S. V. Illma per conforme esecuzione in ogni caso futuro di pubblici esami. Colla massima stima ec.

NUM. XII.

Legge data ai 25 *di agosto* 1848 *da Eugenio principe di Savoia Carignano luogotenente generale di S. M. il Re di Sardegna nei regii Stati in assenza della M. S. sulla definitiva esclusione dallo stato dei rr. padri della Compagnia di Gesù e delle dame del sacro Cuore.*

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue.

Art. 1. La compagnia di Gesù è definitivamente esclusa da tutto lo Stato; le sue case, i suoi collegji sono sciolti, ed è vietata ogni sua adunanza in qualunque numero di persone.

Art. 2. I fabbricati ed ogni sorta di beni sì mo-

bili che immobili, le rendite e crediti appartenenti alla detta compagnia sono dati in amministrazione all'Azienda Generale delle Finanze, e sono fin d'ora applicati, per quanto il bisogno lo richiede, all' istituzione e manutenzione dei collegii nazionali, di cui si ordinò lo stabilimento col decreto del 20 marzo 1848.

Art. 3. Gli individui addetti a quella compagnia non regnicoli dovranno nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge uscire dai confini dello Stato a pena d'essere espulsi, e qualora dopo l' espulsione dallo Stato vi venissero nuovamente trovati, saranno passibili delle pene portate dalle leggi di polizia.

Art. 4. I regnicoli addetti alla compagnia dovranno nel termine di otto giorni dalla pubblicazione della presente legge fare davanti all'autorità superiore di polizia della provincia, in cui si trovano attualmente, una dichiarazione di determinato o fisso domicilio.

Art. 5. A questi è assegnata, sinchè sieno altrimenti provvisti, una pensione annua di lire 500 da decorrere dalla data della presente.

Art. 6. Quelli che vogliono godere di questa pensione dovranno consegnare nel termine di cui all'art. 4, ed all'autorità ivi indicata, una formale domanda per la loro secolarizzazione, della quale il Governo s' incaricherà presso la Santa Sede.

Non facendo tale domanda essi non potranno godere della pensione, e si troveranno inoltre as-

soggettati alle disposizioni contenute nel capo quinto, titolo ottavo, libro due del codice penale.

Art. 7. Sono pure sciolte e definitivamente vietate in tutto lo Stato, eccettuata per ora la Savoia, le case della corporazione delle dame del sacro cuore di Gesù.

Art. 8. Il fabbricato dalle medesime occupato in questa capitale è definitivamente restituito all' antica sua destinazione di Collegio delle Provincie.

I ministri segretari di stato sono incaricati, cadauno nella parte che lo riguarda, dell'esecuzione della presente legge, che sarà pubblicata ed inserita negli atti del Governo.

Torino addì venticinque agosto mille ottocento quarantotto.

NUM. XIII.

Nota dei 23 Settembre 1848 con cui l' Emo Sig. Card. Segretario di Stato protestò contro alla legge pubblicata in Piemonte sulla esclusione dallo Stato dei padri della Compagnia di Gesù, e delle dame del Sacro Cuore.

Nell'amarezza, in cui trovasi il S. P. per i mali, cui andarono soggette parecchie corporazioni religiose in conseguenza delle commozioni politiche avvenute negli ultimi tempi in più stati dell'Europa, gli sopraggiunse non ha guari altro motivo di dolore nell'apprendere un decreto emesso il 25 agosto del corrente anno dal R.

Governo di Torino, e pubblicato il dì seguente nel giornale ufficiale del Regno. Si dichiara con tal decreto nell'articolo 1 essere definitivamente esclusa da tutto lo stato la Compagnia di Gesù e nell' articolo 7 altrettanto si stabilisce rispetto all' istituto delle Dame del S. Cuore, eccettuandosi per ora le case che queste hanno nella Savoia.

Appena si ebbe notizia di una tanto spiacevole misura decretata a carico delle Corporazioni or menzionate, non potè a meno di non destarsi la dolorosa osservazione, che siesi autenticato con apposita disposizione di legge un fatto che nel primo suo avvenimento sembrava doversi guardare come cagionato da un' avversità de' tempi e di circostanze, le quali proruppero con una forza tanto imperiosa da imporre straordinariamente al potere ed all'autorità de'Governi.

Ma più oltre si avanzano nel succitato decreto le disposizioni a danno degl' Istituti medesimi, spogliandosi questi dei loro beni e delle loro proprietà che si dichiarano devolute al Governo per destinarle a stabilimenti laicali. Quanto poi al primo di tali Istituti le cose sono portate al segno che nel fissarsi per gl'individui al medesimo addetti un'annua pensione (ristretta d'altronde ai soli regnicoli) finchè non verranno altrimenti provvisti, s'ingiunge loro come condizione indispensabile a poterne fruire la domanda di secolarizzazione venendo altrimenti esclusi dalla pensione, ed assoggettati inoltre a talune sanzioni del codice penale.

Non si saprebbe invero comprendere come mai siesi potuto devenire a misure cotanto odiose ed ostili contro le due religiose corporazioni nell'estensione che rispettivamente le riguarda, a fronte di quel pieno favore e di quelle solenni guarentigie, che a tutti senza veruna distinzione vengono assicurate dallo statuto e legge fondamentale del Regno che promulgossi il di 1 marzo del corr. anno. Si dichiara quivi infatti all' articolo 26 che *la libertà individuale è garantita*: e nell' articolo seguente si aggiunge che *il domicilio è inviolabile*; e finalmente si enuncia nell'articolo 29 che *tutte le proprietà senza alcuna eccezione sono inviolabili*. Colle quali disposizioni generali e solenni non si vede onninamente come possa mai conciliarsi il decreto di sopra allegato, con cui si bandiscono dallo Stato Società religiose, che vi avevano legittimo soggiorno, si tolgono ad esse i beni lor propri, e si giunge pur anche a violentare gl'individui di una tra le medesime nello stesso delicatissimo e santissimo punto dei voti da loro fatti al Signore Iddio nella Religiosa professione.

Ma più che sull'appoggio delle leggi civili del Regno intende Sua Santità di fondare sulle costanti massime della Chiesa Cattolica e della S. Sede le sue doglianze e querele intorno a tuttociò che in opposizione a tali massime venne disposto col più volte menzionato decreto. Le Corporazioni religiose facendo parte della comune famiglia ecclesiastica sono per loro natura sotto la tutela ed autorità della Chiesa e

conseguentemente non possono che dalla podestà ecclesiastica, o coll' intervento di questa stabilirsi misure e leggi intorno alle medesime, principalmente in ciò che riguarda alla loro esistenza ed il regime degl' istituti, cui rispettivamente appartengono.

Nè potrebbe ammettersi altra regola anche intorno alle cose di lor proprietà. Egli è infatti fuor di dubbio, che i beni posseduti dagli stabilimenti ecclesiastici e religiosi entrano nella generale categoria di beni della Chiesa costituenti una vera e propria porzione del sacro suo patrimonio. In conseguenza di che, siccome le proprietà della Chiesa sono per se stesse inviolabili, così lo sono del pari le proprietà degli stabilimenti suddetti. E su tal proposito giova al sottoscritto il poter quì fare particolare appello alla molta religione e pietà dell'augusto Sovrano di V. S., il quale ben consapevole di quanto è prescritto specialmente dal S. Concilio di Trento relativamente ai beni ecclesiastici in ragione della loro inviolabilità, volle che alle prescrizioni di quel venerando Sinodo fosse uniforme la civile legislazione de'Regii suoi Stati. Prova è di ciò il codice Albertino, ove all' art. 436 si stabilisce che i beni della Chiesa non possono esser amministrati ed alienati, *se non colla forma, e colle regole che loro son proprie*, ossia colle forme e regole canoniche. Quali poi s' intendano per beni della Chiesa lo determina il Codice medesimo nell' articolo 433, dove si legge che - *sotto nome di beni di Chiesa s'intendono quelli*

che appartengono a'singoli benefizii ed altri stabilimenti ecclesiastici. Fra i quali stabilimenti è incontrastabile doversi comprendere le case religiose delle due Corporazioni mentovate di sopra.

Come poi le disposizioni del Codice testè allegato, così il fatto stesso della prelodata M. S. dimostra in quale riguardo siasi avuta dalla medesima la massima canonica della inviolabilità de' beni ecclesiastici. Un argomento recentissimo si ha di ciò, siccome è ben noto alla S. V., dal ricorso, ch'Egli ebbe alla S. Sede in occasione di una misura ipotecaria, che in questi ultimi tempi ravvisavasi opportuna dalla M. S. sopra i beni del S. M. O. di S. Maurizio e Lazzaro ad alleviamento di pubblici bisogni dello Stato.

Nè invero, come in altri religiosi rapporti, così in quello, di cui si tratta, esser poteano diversi i principii ed i sentimenti in un Sovrano erede della splendida religione de' suoi eccelsi Antenati, i quali nelle varie occorrenze che si presentavano di qualche disposizione sopra i beni ecclesiastici, ebbero il costume di rivolgersi alla S. Sede per essere autorizzati. Del che fanno fede diverse lettere Apostoliche emanate, previi i concerti colla R. Corte, o ad istanza di questa, tra le quali merita special menzione il Breve Pontificio del 14 Maggio 1828.

Da tali esempii, che dimostrano con quanta riserva abbia proceduto nei passati tempi ed anche recentissimamente la Regia corte di Sardegna, rispetto alla proprietà della Chiesa e degli sta-

bilimenti Ecclesiastici è cosa ben difficile ad intendersi come siasi deviato ad un tratto col decreto concernente le Corporazioni anzidette.

Ella è poi di maggior meraviglia la parte di quell'atto, la quale riguarda alla pensione pei religiosi, la cui Compagnia si volle esclusa da tutto lo Stato. La pena del bando e dello spoglio inflitta a que' religiosi non appoggiandosi a veruna loro reità, ed essendosi altronde decretata senza concorso o consentimento qualunque della competente autorità, di quella cioè della Chiesa, non rende i religiosi medesimi decaduti da quei naturali diritti, ond'erano in possesso circa i proprii loro beni. Ciò posto, come poteva avvenire che in un rapporto di assoluta giustizia niuna ragione si avesse di una gran parte della Compagnia, cioè della classe degli esteri: e che mentre ai soli regnicoli stabilivasi un'annua pensione, si facesse poi questo dipendere da una condizione durissima ed incompatibile per ogni titolo, dalla domanda cioè di secolarizzazione da esibirsi nel termine di pochi giorni, assoggettandosi per fino a rigori penali coloro che ricusassero di adempirla? E qui non si può a meno di richiamare la particolare attenzione del Reale Governo sull'indole di siffatta condizione, colla quale violentandosi la coscienza dei religiosi in un obietto sì sacrosanto, qual' è quello della lor vocazione spirituale, si ledono i principii di nostra santa religione, e si sconvolge l'ordine naturale delle cose con ingerirsi la potestà laicale in materia in tutto propria dell'autorità ecclesiastica.

Deplorabili avvenimenti son questi, di cui il S. P. ama rifondere la vera causa nelle perversità de' tempi, non mai nella disposizione degli animi di coloro, ch'ebbero parte nella formazione dello spesso ricordato decreto. Che anzi ritiene la Santità Sua che non sarebbesi mai potuto far luogo ad una legge di tal tempra, qualora dalle autorità, da cui essa provenne, si fossero presentite le gravi osservazioni, che la medesima sarebbe stata per suscitare dal canto specialmente dell'Augusto Capo della Chiesa, al quale incombe per uffizio dell'Apostolico suo ministero la tutela e il sostegno di quelle inviolabilità, di cui godono le corporazioni religiose tanto rispetto alle persone che le compongono, quanto circa le rispettive proprietà, e molto più nei rapporti della sacra loro professione.

Intanto è per adempiere appunto a quelle parti che altamente reclama il succennato gravissimo ufficio, che Sua Santità ha dato espresso incarico al sottoscritto Cardinal Segretario di Stato di avanzare nel pontificio suo nome ed in quello della Chiesa le dovute proteste e rimostranze contro il decreto suddetto. Tali proteste e rimostranze, che il sottoscritto prega l'E. V. di elevare a notizia del piissimo di Lei Sovrano non potranno dalla M. S. non essere apprezzate al giusto valore. Mentre poi Sua Santità in vista degl'importanti titoli, sui quali si fondano i suoi reclami, si confida che l'eccelso Principe ed il suo R. Governo non tarderanno a darsi la cura delle convenienti provvidenze in ripara-

zione a quel decreto, ritiene che sarà per metter su ciò un interesse maggiore, in quanto che trattasi di riparare ad un atto, il quale troppo si palesa inconciliabile con quella religione che sempre contradistinse particolarmente la M. S. non meno che gli augusti Regnanti della Casa di Savoia suoi predecessori, e l'illustre nazione loro soggetta.

NUM. XIV.

Progetto di legge proposto alla discussione della camera dei deputati in Torino dal ministro guardasigilli sig. conte Siccardi ai 25 di febbraio 1850 sull' abolizione del foro ecclesiastico, e trasmesso con Nota del sig. Marchese Spinola segnata ai 4 Marzo dello stesso anno.

Art. 1. Le Cause civili tra ecclesiastici e laici ed anche tra soli ecclesiastici spettano alla giurisdizione civile, sia per le azioni personali, che per le reali o miste di qualunque sorta.

Art. 2. Tutte le cause concernenti il diritto di nomina attiva e passiva ai benefizii ecclesiastici, ed i beni, di essi o di qualunque altro stabilimento ecclesiastico, sia che riguardino al possessorio, ovvero al petitorio sono e rimangono sottoposti alla giurisdizione civile.

Art. 3. Gli ecclesiastici sono soggetti, come gli altri cittadini, a tutte le leggi penali dello Stato. Pei reati nelle dette leggi contemplati, essi ver-

ranno giudicati nelle forme stabilite dalle leggi di procedura dai Tribunali laici, senza distinzione tra crimini, delitti, e contravvenzioni.

Art. 4. Le pene stabilite dalle leggi dello Stato non potranno applicarsi che dai Tribunali civili, salvo sempre all' Ecclesiastica autorità l' esercizio delle sue attribuzioni pell'applicazione delle pene spirituali a termini delle leggi ecclesiastiche.

Art. 5. Rifugiandosi nelle Chiese od altri luoghi, sino ad ora considerati come immuni, qualche persona, alla cui cattura si debba procedere, questa vi si dovrà immediatamente eseguire, e l'individuo arrestato verrà rimesso all' autorità giudiziaria pel pronto e regolare compimento del processo, giusta le norme stabilite dal Codice di procedura criminale. Si osserveranno però all'arresto i riguardi dovuti alla qualità del luogo e le cautele necessarie, affinchè l'esercizio del culto non venga turbato, se ne darà inoltre contemporaneamente o nel più breve termine possibile, avviso al Parroco od al Rettore della Chiesa, in cui l'arresto viene eseguito.

Le medesime disposizioni si applicheranno altresì al caso di perquisizione o sequestro di oggetto da eseguirsi nei suddetti luoghi.

Art. 6. Le pene stabilite dalle vigenti leggi pell'inosservanza delle feste religiose non si applicheranno che relativamente alle Domeniche ed inoltre alle seguenti feste, in qualunque giorno ricorrano, cioè, a quelle di Natale, della Natività di M. V., del Corpo del Signore, de'Santi Apostoli Pietro e Paolo, e di Ognissanti.

NUM. XV.

Nota inviata dal sig. marchese Spinola incaricato di affari di S. M. Sarda presso la santa Sede sotto il 4 di marzo 1850 all'Emo sig. Card. Antonelli pro-Segretario di Stato sulla proposizione della legge Siccardi.

Il Sottoscritto Incaricato d' Affari di S. M. Sarda presso la S. Sede ha ricevuto l' ordine da Sua Eccellenza il Marchese d'Azeglio, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri di fare a Sua Eminenza Reverendissima il sig. Cardinale Antonelli pro-Segretario di Stato di S. S. la seguente comunicazione.

» Le condizioni dello Stato dopo la promulgazione » dello Statuto sforzano il Governo a coordi- » nare le leggi colle nuove istituzioni adottate, » massime per quella parte che concerne le » varie giurisdizioni.

» Essendo ormai state abrogate tutte le giurisdi- » zioni eccezionali, non vi rimane più salvo » quella che riflette il Clero.

» Il Governo di S. M. ha intavolato fino dall'anno » 1846 trattative colla S. Sede all' oggetto di » addivenire ad un accordo sopra questo grave » soggetto, ma nessun favorevole risultato » avrebbero le medesime sin ora prodotto.

» Il Governo del Re ritrovandosi tra l' alternativa » o di prendere egli stesso l'iniziativa in que- » sta questione, o di lasciarla prendere dalla Ca- » mera dei deputati unanimamente risoluta sen-

» za distinzione di destra o di sinistra a rifor-
» mare la nostra legislazione a questo propo-
» sito, stimò opportuno di presentare egli me-
» desimo un progetto di legge al Parlamento.
» Se il Governo si fosse lasciato dal medesimo
» prevenire in questa questione, egli avrebbe
» potuto difficilmente dominarla od acquistarsi
» quella necessaria preponderanza, come si pro-
» pone ora di fare, ciò che sarebbe stato con-
» trario agl'interessi del Governo e della Reli-
» gione stessa che il medesimo è deciso a di-
» fendere e proteggere contro ogni ingiusto at-
» tacco che potrebbe esserle diretto.
» A fronte di questa destinazione niente si oppone
» a che la S. Sede tratti col Governo di S. M.
» un'accomodamento; ma le trattative debbo-
» no essere aperte a Torino col Governo, e non
» altrove.
» Siccome questa determinazione è richiesta dallo
» scopo dell'ordine e della giustizia, e nel solo
» interesse ben inteso della Religione medesima,
» il Ministero si lusinga che questa circostanza
» non alteri punto la buona armonia che il Go-
» verno desidera mantenere colla S. Sede. E
» come poi questa decisione è stata dettata dalla
» pura necessità, ella è per conseguenza im-
» mutabile ».

Il Sottoscritto nel fare la presente comunicazione per ordine del suo Governo, e nell'unirvi copia del progetto di legge in discorso, prega Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Antonelli di volere accogliere e rassegnare ezian-

dio ai piedi del santo Pontefice i voti caldi e sinceri, ch' egli forma perchè le trattative, che spera veder aprire intorno alla presente importantissima pratica, possano riuscire a gloria della Religione, a felicità della sua patria, ed a nuovo cemento della necessaria e desiderata armonia della S. Sede con la Sardegna.

E si vale dell'opportunità per rassegnare all'Eminenza Sua Reverendissima gli atti del massimo suo ossequio.

NUM. XVI.

Nota dell'Eminentissimo Sig. Card. Antonelli pro-Segretario di Stato data da Portici sotto il 9 marzo 1850 al Sig. Marchese Spinola Incaricato d'affari di Sardegna presso il Sommo Pontefice.

Una delle più gravi afflizioni, che amareggiavano l'animo della Santità di Nostro Signore era quella prodotta dalla considerazione dello stato, a cui si avviavano le cose ecclesiastiche, e religiose nel Piemonte. Difatti la sfrenata licenza della stampa, che nulla di più sacro risparmiava, il disprezzo del Sacerdozio, che tendeva a paralizzare l'azione de' sacri Pastori, gli sforzi continui diretti ad attaccare, e rovesciare i diritti della Chiesa, ed a sottrarre dalla sua influenza la istruzione, facevano presagire le più funeste conseguenze.

Il S. Padre nell'afflizione piangea sui pericoli, che minacciavano la Chiesa di Piemonte: ma in

pari tempo sperava nella religione di Sua Maestà Sarda, e nella saggezza del suo Governo. Qual dispiacere pertanto non ha dovuto provare nel vedere sui pubblici fogli il progetto, e la relazione sugli affari ecclesiastici letta alla tribuna dal Sig. Ministro di Grazia e Giustizia; come ancora nel ricevere la susseguente comunicazione fatta da V. S. Illma in nome del Sig. Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri con nota del 4 corrente mese relativa ai sei articoli, che riguardano il foro ecclesiastico, l'immunità locale, e la osservanza delle feste. E tanto maggiore n'è stata la sorpresa in quanto che, nella nota medesima si vorrebbe accagionarne la stessa S. Sede, quasi che si fosse ricusata di corrispondere alle trattative del Governo Sardo.

In questo dispiacente inaspettato avvenimento Sua Santità ha creduto preciso dovere del suo Apostolico Ministero di ordinare al sottoscritto Card. Pro-Segretario di Stato di rispondere senza dilazione all'accennata di Lei comunicazione a sostegno di quella afflitta Chiesa, e dei diritti della S. Sede.

In primo luogo lo scrivente Cardinale invita il Ministero Sardo a richiamare a memoria i concordati di Benedetto XIII, di Benedetto XIV, e di Gregorio XVI, perchè voglia considerare la somma deferenza che i sommi Pontefici hanno usata verso il Piemonte, e come la S. Sede abbia sempre religiosamente rispettate le disposizioni nei suddetti Concordati convenute. Lo invita inoltre a ricordare, che desiderando lo stesso Governo fin

dal 1848 procedere a nuove trattative, Sua Santità benchè avesse tutto il diritto di ricusarsi, e d'insistere sulla osservanza dei trattati, nondimeno benignamente deputava all'uopo il suo Plenipotenziario, il quale prese cognizione del progetto e presentò i suoi rilievi, ma a questi per parte del Plenipotenziario Sardo non fu dato alcun seguito forse per le tristissime vicende sopravvenute. Che se nelle lettere credenziali, con cui il Sig. Conte Siccardi fu inviato nei passati mesi in Portici, tra gli altri motivi della sua missione si accennava anche a quello relativo all'oggetto, egli è un fatto, che dopo essersi occupato di altro argomento riguardante la sua missione, niuna trattativa intraprese su questo, anzi dichiarò aver ricevute istruzioni di tornare in Piemonte, nè si ebbe in seguito altra relativa comunicazione. A fronte della semplice esposizione de' fatti, il sottoscritto Cardinale lascia giudicare al Governo Sardo, se la condotta tenuta dalla S. Sede poteva somministrare un ragionevole motivo di proporre al Parlamento un progetto, il quale con un colpo priva, e tende a privare il Clero di antichi diritti che pacificamente godeva e come fondati sulle canoniche sanzioni, e come garantiti da solenni trattati; col quale si attenta all'asilo de' sacri tempi, e s'invade l'autorità della Chiesa, e si giunge perfino a restringere di fatto, ed indirettamente i giorni festivi consacrati al Signore: progetto, che preso nella sua integrità mira a togliere alla Chiesa la libertà di acquistare in un tempo, in cui solennemente è proclamato il prin-

cipio di rispettare le proprietà. E innovazioni di tal fatta si propongono alla discussione della Camera, la quale se ne fa arbitra senza alcun riguardo al Sommo Gerarca della Chiesa, senza alcun rispetto ai preesistenti trattati garantiti anche dalla Costituzione dello Stato. Che se quindi si è fatta comunicazione alla S. Sede dei sei indicati articoli, si è contestualmente dichiarato dover essere la decisione presa dal Governo immutabile, e perciò non può comprendersi come siasi nello stesso tempo invitata la S. Sede ad un accomodamento con trattative da farsi in Torino, se pure non si volesse che il pontificio Rappresentante si limitasse ad essere semplice spettatore e colla sua presenza concorresse ad approvare le proposte innovazioni.

Alla vista della triste, e lagrimevole condizione, in che si trova la Religione nel Piemonte, e dei pericoli, che sovrastano alla Chiesa, il S. Padre nella profonda amarezza del suo cuore alza gli occhi al Dio delle misericordie pregandolo, con tutta la effusione dell'animo suo, ad allontanare da quel popolo i gastighi, con cui ha percosso altre nazioni, le quali credevano trovare la loro prosperità nella umiliazione del Clero, nella depressione dell'autorità della Chiesa; ma in pari tempo mosso dalla coscienza de' propri doveri altamente protesta innanzi a Dio, e innanzi agli uomini contro le ferite, che si vogliono fare all'autorità della Chiesa, contro ogni innovazione contraria ai diritti della medesima, e della S. Sede,

e contro ogni infrazione de' trattati, de' quali reclama l'osservanza.

Egli peraltro non lascia di confidare nella religione di Sua Maestà nella speranza, che imitando l'avita pietà de' suoi Maggiori voglia proteggere con fermezza la Chiesa, impedire i danni che le sovrastano, sostenere l'Episcopato ed il Clero, e promuovere la causa della Religione, la quale è inseparabile dalla felicità dei popoli, e dalla sicurezza della società, che in tanti modi è scossa e minacciata.

Il sottoscritto Cardinale Pro-Segretario di Stato nell'eseguire i comandi di Sua Santità prega V. S. Illma a volersi compiacere di far giungere la presente a cognizione di Sua Maestà; ed ha il piacere di confermarle i sensi della sua più distinta stima.

NUM. XVII.

Nota del 18 *di marzo* 1850, *diretta da Monsig. Antonucci Arciv. di Tarso Nunzio Apostolico in Torino al sig. marchese d' Azelio ministro Segretario di Stato di S. M. Sarda per gli affari esteri.*

Torino il 18 Marzo 1850.

Il sottoscritto Nunzio Apostolico, dopo avere comunicato alla Sua Corte la Nota, che S. E. il sig. cavaliere D'Azeglio Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri gli diresse in data del giorno 22 feb-

braio ora decorso, da lui ricevuta li 26 stesso mese, portante in seno il progetto di legge riguardante il clero, immunità locale, e l'osservanza delle Feste, e presentato al Parlamento il giorno 25 del ridetto mese, si trova in grado di manifestarle la profonda dolorosa impressione che ha destato nell'animo di Sua Santità il menzionato Progetto, il di cui tenore andando direttamente a ferire l' autorità della Chiesa, le sue leggi, e la sua giurisdizione, ha richiamato ad un tempo tutta l'attenzione, e sollecitudine del Santo Padre intorno ad un oggetto così rilevante.

Nè poteva essere altrimenti allorchè si riflette, che il governo di Sua Maestà mediante il divisato Progetto, messo da canto ogni intervento della Santa Sede, si costituisce arbitro intorno a materie, sulle quali sono più che manifesti i sacrosanti diritti della Chiesa, garantiti eziandio da solenni trattati, e dallo stesso Statuto del Regno.

È un fatto, che la Chiesa è in possesso da tempo immemorabile del privilegio del foro, e del diritto del sacro asilo. I più antichi Canoni ne suppongono già l'esistenza, e ne regolano solamente l'uso, ed il Sacro Concilio di Trento nella Sessione 25 *De Reformatione* cap. 20 non fa, che confermare quei stessi Canoni, e rassodare sempre più su questo punto la disciplina della Chiesa, della sua libertà, e della sua giurisdizione.

È noto, che le Potenze Cattoliche abbracciarono, e riconobbero ne' loro Stati le prescrizioni del menzionato Concilio, ed in modo speciale i So-

vrani Sabaudi; i quali ogni qual volta ne desiderarono una modificazione, affine di porla viemeglio in armonia con le leggi civili, n'esposero la necessità alla Santa Sede, ed i romani Pontefici condiscesero assai di buon grado alle loro brame.

I Concordati finquì conchiusi tra i medesimi attestano chiaramente un tal fatto, ed a meglio stabilirlo nel caso di cui si tratta, collimano in modo speciale le convenzioni stipolate con Benedetto XIII (1727) con Benedetto XIV (1741 e 1742) con Gregorio XVI (1836 e 1841); vertenti tutte sopra le materie, alle quali ha rapporto il progetto di legge in questione.

Ognuno sa, che i Trattati si parificano ai contratti ed inducono al par di questi delle obbligazioni, e se il vincolo dei patti è rispettabile nella vita privata, è sacro ed inviolabile nella vita pubblica dei Governi, e per tale viene stimato d'appresso il diritto delle nazioni civilizzate. La fede reciprocamente impegnata ne garantisce nel modo più solenne le assunte rispettive obbligazioni, nè l'una delle parti contraenti può sciogliersi dal legame di esse senza il consenso dell'altra. Ed è pure un fatto, che la Santa Sede ne ha sempre scrupolosamente rispettata dal canto suo l'osservanza senza dare il menomo motivo a romperli, e violarli.

In appoggio ai diritti della Chiesa oltre la solennità dei Concordati, viene pure la garanzia dello stesso Statuto del regno.

Lo Statuto fondamentale riconoscendo la Religione

Cattolica Apostolica Romana per la sola religione dello Stato, non può medesimamente non riconoscere le sue leggi, per le quali si regola e si governa, e che formano il costituito suo regime, queste sono inseparabili da quella, e solo al di lei capo supremo è riserbato il diritto di poterle moderare. Nè si dica, che lo Statuto dichiarando tutti i regnicoli eguali innanzi alla legge, ha annullato i diritti della Chiesa riguardo al privilegio del Foro, e della sua immunità locale. Perchè se un tale asserto avesse il significato, che gli si vuole attribuire, converrebbe desumerlo dal potere del Legislatore nel farlo, ed anche dalla sua volontà.

Il Re Carlo Alberto non potea annullare i diritti che erano al di fuori del suo potere; posti essi sotto l'influenza del potere spirituale della Chiesa sfuggivano al poter temporale del monarca.

Nè l'esimia pietà e religione di cui andava fregiato il di Lui animo permettono punto di supporre, che vi abbia avuto la minima intenzione. La sincera sua mente si rivela abbastanza dal suo Codice civile, come dal suo Statuto col proclamare nell'uno, e nell'altro la Religione Cattolica per la sola Religione dello Stato, e dippiù col gloriarsi in esso Codice di essere il protettore della Chiesa, e di promuoverne l'osservanza delle Leggi nelle materie, che alla potestà della medesima appartengono, e col commettere ai Magistrati supremi di vegliare a che si mantenga il migliore accordo fra la Chiesa e lo Stato. Si scorge pure dall' essersi Egli stesso legato con

la Chiesa mediante due solenni Trattati l'uno nel 1836 sul conto di tenere i libri parrocchiali onde desumere la prova legale dello stato civile dei regii sudditi, l'altro nel 1841 sulla immunità ecclesiastica personale, nel quale riconobbe rimanere in pieno vigore i Concordati antecedenti, come è chiaro dall'articolo 8, di cui si trascrive il tenore:

« Colla presente Convenzione non s'intenderà in » alcuna parte derogato alle regole stabilite dal » diritto comune, e dai Concordati conchiusi in » addietro con la Santa Sede, riguardo alle perso- » ne alle quali competono i privilegi Chiericali, » ed alle condizioni a cui esse debbono unifor- » marsi per essere ammesse a godere di tali pri- » vilegii, come del pari i detti Concordati s'inten- » dono rimanere in pieno vigore in tutte le parti » a cui non viene derogato con questa Conven- » zione. » Ecco la mente più ovvia dell'autore dello Statuto.

Dal che ne discende per necessaria conseguenza, che il Governo di Sua Maestà non potea formare e presentare alle Camere un progetto di Legge concernente materie, su le quali emergono i diritti della Chiesa garantiti dallo Statuto del regno e dai Concordati, senza prima prenderne i dovuti concerti con la Santa Sede.

Fondato su questi motivi di diritto e di fatto il sottoscritto Nunzio Apostolico, a nome della Santa Sede, protesta contro il summentovato progetto di Legge, e reclama altamente per l'osservanza dei Concordati medesimi, e mentre si associa

al profondo dolore del Santo Padre per la gravezza delle progettate innovazioni, e della ingiuria, che con esse si reca all' autorità della Chiesa, si unisce anche a sperare con la Santità Sua, che il Governo di Sua Maestà vorrà nella di Lui savièzza indursi a recedere esso stesso dalle proposte innovazioni, e con ciò togliere la prelodata Santità sua dalla dura necessità, in che anderebbe diversamente a trovarsi, di levare più alto la sua voce Apostolica, e di adottare quegli altri provvedimenti che trovasse opportuni a tutelare, siccome deve, gli interessi, e la dignità della Chiesa.

Il sottoscritto nel porgere a S. E. la presente in risposta alla citata sua Nota, le rinnova i sensi del suo distintissimo ossequio.

NUM. XVIII.

Nota di reclamo dell' Emo sig. Cardinal pro-Segretario di Stato al Sig. Incaricato Sardo presso il Sommo Pontefice sotto il 14 Maggio 1850 in seguito dell' arresto di monsig. Arcivescovo di Torino.

Dovè già il sottoscritto Cardinale pro-Segretario di Stato con Nota ufficiale del 9 Marzo prossimo passato rappresentare a V. S. Illma l'amarezza, da cui era oppresso l' animo del S. Padre, per le innovazioni promosse nel Parlamento di Torino con discapito della Chiesa e dei sacri suoi diritti, al quale nel caso concreto andava pur

congiunta l' infrazione dei solenni relativi Trattati. Anzichè le rimostranze espresse con quella Nota in nome di Sua Santità sortissero quell'esito che giustamente attendevasi, le cose si aggravarono al punto che, datasi la definitiva sanzione, nella parte toccante il Foro Ecclesiastico, al progetto di legge contro il quale eran diretti i reclami della S. Sede, il S. Padre fu posto conseguentemente nella ben dura ma pur imperiosa necessità di richiamare dai Regj Stati Sardi il Suo Rappresentante: dappoichè, rimaste senza effetto le giuste Pontificie doglianze, non potea quivi conciliarsi l' ulteriore di lui presenza con un corso di fatti, che seco traevano il vilipendio de' sacri Canoni e il niun conto delle speciali Convenzioni solennemente stipulate tra la S. Sede e la Real Corte di Sardegna. Fu questa una determinazione quanto indispensabile, altrettanto penosa all'animo di Sua Santità; imperocchè sembrava, a dir vero, inattendibile il caso di veder interrotte le relazioni col Governo della S. Sede in un Regno, ove tanto ha fiorito la Religione e lo attaccamento alla Sede Apostolica sotto gli auspicii della insigne pietà dei Regnanti della eccelsa Casa di Savoja.

Mentre però da queste angosciose considerazioni era travagliato il S. Padre, sopraggiunse a colmo del Suo dolore l'annunzio di un attentato commesso contro la sagra persona dell' ottimo Arcivescovo di Torino: il quale da una incompetente Autorità giudiziaria fu sottoposto ad inquisizione, e successivamente col mezzo della

pubblica forza arrestato e tradotto nella Fortezza di quella capitale. Un fatto di tal natura non può non cagionare la più grave sorpresa, sia che si riguardi alla incompetenza del Tribunale, da cui partì una tale misura, sia che riflettasi al motivo d'onde provenne uno sfregio cotanto ingiurioso alla cospicua dignità del sagro personaggio. Qualunque infatti sieno le riforme che si credè dare alla civile legislazione ne' Regii Stati Sardi, prevalgono però sempre alle medesime, e doveano ben rispettarsi in un Regno cattolico le venerande leggi della Chiesa. E qualunque fosse il diritto, che potesse competere agli Stati suddetti di costituirsi sotto nuove forme di civile amministrazione, non diminuiva però nè punto nè poco rimpetto a tal diritto il valore delle sanzioni Canoniche, delle solenni stipulazioni preesistenti tra la S. Sede e il Piemonte, le quali in gran parte riguardano appunto alle materie prese di mira colle stabilite legislative riforme. E poichè il Governo della S. Sede si mantenne nella esatta osservanza dei convenuti patti aveva buon diritto di attendersi altrettanto dall'altra parte, che insieme con esso vi si era formalmente obbligata. Tanto più poi v' era motivo di ripromettersi tale reciprocità, in quanto che siffatte Convenzioni si erano guarentite con espressa riserva dallo stesso Statuto Fondamentale del Regno.

In presenza pertanto delle ricordate leggi della Chiesa, e degli esistenti speciali Trattati, sarà facile alla saviezza della S. V. Illma e del Suo Real

Governo il ravvisare qual grave attentato e violazione si manifesti nell' operato del Tribunale anzidetto contro la persona dell' illustre Arcivescovo.

Egli è poi ben doloroso a dirsi, che l' oltraggioso trattamento, cui andò soggetto il Prelato, non ebbe d' altronde origine che dall' aver egli prescritto al suo clero per norma delle coscienze quella regola, da cui non poteva prescindersi in mezzo ad innovazioni lesive della ecclesiastica autorità introdotte nelle leggi civili dello Stato, malgradò i giusti reclami del Supremo Capo della Chiesa, dalle cui viste direttrici non può allontanarsi la condotta dei sagri Pastori posti dallo Spirito Santo a coadiuvarlo nell' universale governo della mistica vigna del Divino Signore.

Il S. Padre pertanto ben conscio a se stesso dei doveri, che l'alto Suo Ministero Gl'impone rispetto a Dio ed alla Chiesa, ha dato speciale ed espresso ordine al sottoscritto di protestare e reclamare fortemente contro un attentato, col quale arrecandosi alla Chiesa stessa ed alla S. Sede una gravissima ingiuria, si è vilipesa la sagra di lei autorità e violata ad un tempo la rispettabile dignità Episcopale in persona di uno tra i più benemeriti suoi Pastori. Nell' attò stesso intende la Santità Sua che sieno quì rinnovate le giuste proteste e rimostranze già promosse coll' antecedente Nota del sottoscritto cóntro le leggi ivi enunciate, sulla cui base si è proceduto alla violazione, che forma l'oggetto di quest'ulteriore disgustoso reclamo. Al medesimo poi il

S. Padre aggiunge, nella Sua qualità di Supremo Capo della Chiesa, la domanda della immediata libera restituzione dell'imprigionato Arcivescovo alla sua sede, cosicchè cessi un fatto, dal quale ridonda una pubblica offesa alla Religione, alla Chiesa, all' Episcopato; ed un grave scandalo al mondo cattolico, di cui fa parte lo Stato, ove tal fatto sventuratamente si consumò, ed a cui potrebbero derivarne lacrimevoli conseguenze.

Peraltro se duole acerbamente al S. Padre il vedersi costretto a moltiplicare i Suoi reclami sopra argomenti di siffatta specie presso un Governo, nel quale per tanto tempo conservaronsi felicemente l' armonia e le ottime relazioni con la Sede Apostolica, ama tuttavia confortarsi colla speranza che la Maestà del Re, memore della splendida religione e pietà che trasse in retaggio da' Suoi augusti Antenati, vorrà insieme col Reale Suo Ministero apprezzare appieno le sovraespresse Pontificie lamentanze, e soddisfare alle giuste domande della Santità Sua, mediante quella pronta e completa riparazione, che la Chiesa Cattolica ha diritto di attendere da un Principe, che si pregia di essere tra i più divoti di lei figli.

Portati ad effetto i comandi di Sua Santità, il Sottoscritto prega la S. V. Illma a compiacersi di far elevare a notizia dell' Augusto di Lei Sovrano la presente Nota; e frattanto coglie volontieri l'opportunità di confermarle i sensi della più distinta sua stima.

NUM. XIX.

Nota di reclamo dell' Emo sig. Cardinal pro-Segretario di Stato dei 26 Giugno 1850 al sig. Incaricato Sardo, in seguito dell' arresto di monsig. Arcivescovo di Sassari.

Non ostante le doglianze e proteste, che il sottoscritto Cardinal pro-Segretario di Stato espose in nome del S. Padre colla Nota diretta a V. S. Illm̃a il 14 Maggio p. p. in occasione del deplorabile avvenimento della traduzione di Monsig. Arcivescovo di Torino nella fortezza di quella capitale, va proseguendo nei Regj Stati la violazione, che s' imprese a commettere contro le persone dei sagri Pastori sulla base delle anticanoniche leggi quivi recentemente promulgate. Non solo infatti in mezzo agli avanzati giusti reclami della S. Sede si volle consumare contro il prelodato Arcivescovo il corso degli atti successivi alla criminale inquisizione, a cui erasi preteso assoggettarlo, ma si giunse inoltre a ripetere un attentato consimile, sebbene con qualche diversità di estrinseche circostanze, contro l'altro ragguardevole Prelato della Chiesa Arcivescovile di Sassari. — Imputatosi del pari a Lui come a delitto l'aver prescritto al suo Clero le forme, a cui questo dovesse attenersi per tranquillità delle coscienze, rispetto alle succennate anticanoniche leggi, gli venne giudizialmente intimato di comparire innanzi al Regio Tribunale di Prima cognizione di Sassari; e per es-

sersi egli ricusato a ciò fare senza il permesso della S. Sede, fu contro di lui spedito il mandato di cattura da eseguirsi col mezzo della forza armata a tenore delle *vigenti leggi* del Regno: alla qual cattura in fine si sostituì, per riguardo forse della mal ferma salute del Prelato, l'arresto del medesimo nel suo Episcopio, venendo intanto intrapresa a di Lui carico una processura criminale.

Egli è questo un altro lamentevole caso, in cui il sottoscritto deve nuovamente reclamare e protestare in nome del S. Padre contro gli aggravii che si van raddoppiando, in un Regno d'altronde Cattolico, alla Chiesa ed alle sagre di Lei Autorità, e contro le progressive offese che va ivi sofferendo la venerabile dignità episcopale, senza neppur farsi conto delle relative pene ecclesiastiche.

Vuolsi poi quì rilevare anche una volta che tali reclami e proteste han fondamento, come sulle generali disposizioni canoniche, così sulle speciali convenzioni solennemente stipulate tra la S. Sede e la R. Corte di Sardegna: convenzioni, che la stessa Sede Apostolica ha diritto di riconoscere nel pieno loro vigore, anche nell' attuale forma di Governo de'Regj Stati Sardi, sì perchè venne data alle medesime, come osservossi altra volta, una speciale guarentigia dallo Statuto fondamentale del Regno, sì perchè in ogni caso non potrebbesi da una delle parti stipulatrici, come a tutti è noto, portare alterazione ai solenni trattati senza intendersi preventivamente coll' altra.

Il S. Padre nel vedere con amaro cordoglio prive affatto di ascolto le giustissime querele precedentemente avanzate nel pontificio suo Nome, avrebbe ragione di temere che altrettanto sia per accadere dell' ulteriore qui esposto e non meno giusto reclamo. Egli però, anzichè darsi alla diffidenza, preferisce di contare ognora sulla giustizia dell' augusto Sovrano di Sardegna, e di quelli che sono al timone degli affari, persistendo nella speranza che la M. S. ed il Real Ministero, riconosciuta al fine la forza e la ragionevolezza delle ripetute rimostranze del Capo della Chiesa, si determineranno a rendere alle medesime quella soddisfazione che si conviene, e vorranno in tal guisa rimuovere la dura necessità in cui altrimenti troverebbesi la Santità Sua di far passo ad atti più formali innanzi alla Chiesa ed al mondo cattolico in ragione dei gravi doveri dell' Apostolico suo Ministero.

Del rimanente mentre attende Sua Santità che cessi, siccome Essa espressamente domanda, l' ingiurioso trattamento a cui venne sottoposto l' Arcivescovo di Sassari, il sottoscritto dee credere, che il pronto e pieno adempimento delle pontificie domande non possa non interessare a persone che gloriandosi di appartenere alla Chiesa Cattolica ben sanno il dovere che loro incombe di uniformarsi alle leggi della medesima, e al supremo di Lei Capo.

Il sottoscritto raccomanda alla S. V. Illma di far giungere a cognizione dell' eccelso di Lei Sovrano la presente Nota ufficiale, e La prega al-

tresì di volere adoperare allo scopo di essa quella influenza che sapranno inspirarle gli ottimi sentimenti ond' Ella distinguesi — Nel tempo stesso pregiasi di confermarle i sensi della sua più distinta stima.

NUM. XX.

Periodo dell'allocuzione pontificia dei 20 *Maggio* 1850 *riguardante gli affari di Piemonte.*

Verum dum hac utebamur consolatione, acerbissimus sane accessit dolor, quo vehementer angimur et premimur, videntes quomodo sanctissimae nostrae religionis res in alio catholico Regno nunc affligantur, et sacra Ecclesiae atque huius S. Sedis conculcentur iura. Probe intelligitis, Venerabiles Fratres, Nos hic loqui de Subalpino Regno ubi, quemadmodum omnes ex privatis nuntiis publicisque litteris iam cognoscunt, lex Ecclesiae iuribus ac sollemnibus cum hac Apostolica Sede initis conventionibus adversa fuit promulgata, et hisce diebus summo animi Nostri moerore praeclarissimus Taurinensium Antistes Venerabilis Frater Aloisius Fransoni militari manu ab episcopalibus suis sedibus avulsus, et cum magno Taurinensis Urbis, ac totius illius Regni bonorum luctu in arcem est deductus. Nos itaque, prout rerum gravitas, atque officii Nostri ratio in tuendis Ecclesiae iuribus postulabat, nulla interiecta mora, per Nostrum Cardinalem a publicis Negotiis primum de com-

memorata lege, postmodum vero de iniuria et vi egregio Antistiti illata statim apud illud Gubernium reclamavimus. Atque interea dum inhaerentem cordi Nostro amaritudinem ea spe solamur fore, ut ejusmodi reclamationes optatum assequantur exitum, Nos haud omittemus alia Allocutione de ecclesiasticis illius Regni negotiis agere, Vosque certiores facere cum id opportunum esse censuerimus.

NUM. XXI.

Nota di reclamo dell'Eminentissimo Sig. Card. Pro-Segretario di Stato al Regio Incaricato di Sardegna in data 2 Settembre 1850 in seguito degli avvenimenti accaduti dopo la morte del ministro Santa Rosa.

Nuova materia di amaro cordoglio somministrano alla Chiesa ed all'Augusto di Lei Capo i recentissimi avvenimenti di Torino connessi con la circostanza della morte del Real Ministro del Commercio Cav. Pietro De-Rossi di Santa Rosa. La violazione commessa contro la immunità ecclesiastica con la serie dei fatti a cui riguardano le tuttora non curate proteste della S. Sede, si è spinta ancora più oltre in quella capitale degli Stati Sardi con ingerirsi il potere laicale in affari che riguardano nientemeno che l'amministrazione de'Sagramenti. Imperocchè per aver creduto l'Autorità ecclesiastica di non ammettere il detto Ministro, mentre era negli estremi della vita, alla

percezione del Sagramento Eucaristico, se prima non rettificasse con apposito atto la sua posizione in faccia alla Chiesa, stante la parte ch'egli avea avuto alla promulgazione di leggi anticanoniche, si pretese da ciò costituire un titolo di grave addebito a carico de' Sagri Ministri, e si prese ad agire contro i medesimi senza punto attendere nè al loro carattere, nè alla natura del titolo concernente la parte la più sagrosanta del Ministero Sacerdotale. Quindi l'immediato corso di aspre misure contro il Ministero stesso, vale a dire la violenta espulsione del Parroco di S. Carlo e di tutta la religiosa famiglia a cui esso appartiene, il contemporaneo e pubblico arresto di Monsignor Arcivescovo di Torino e la sua traduzione alla fortezza di Fenestrelle : per tacere delle perquisizioni che susseguirono poco appresso anche nei luoghi di residenza di quel Prelato.

La sola enunciazione di tali fatti sembra sufficiente a dimostrare la grave responsabilità contratta dagli autori dei medesimi in faccia alla Chiesa. Imperocchè il giudicare chi debba o no ammettersi alla partecipazione dei Sagramenti spetta del tutto ai Ministri del Santuario; ed essi nell' esercizio del geloso loro ministero prendono norma dalla superiore autorità della Chiesa, a cui sono intieramente responsabili del sacro deposito loro affidato. A questa stessa autorità poi intieramente si appartiene ogni esame e giudizio che talvolta possa occorrere sull'applicazione pratica delle regole e cautele da aversi in vista nell' amministrazione de'Sagramenti. Ciò posto, è

facile scorgere quale ingiuria siasi fatta alla Chiesa dall'Autorità secolare con arrogarsi il diritto di giudicare dell'operato dei Sagri Ministri in materia di Sagramenti; e quanto oltraggiosamente siasi agito colle ostili determinazioni prese in onta del Ministero Sacerdotale, e specialmente col nuovo attentato commesso contro la sagra persona di Monsig. Arcivescovo di Torino.

Alla vista di sì lagrimevoli avvenimenti cresce a dismisura l'afflizione, ond'era già compreso l'animo del S. Padre per la desolante condizione delle cose ecclesiastiche in un Regno Cattolico, qual'è quello di Sardegna. Intanto la Santità Sua per soddisfare ai doveri che Le impone l' augusto suo carattere di Capo Supremo della Cattolica Chiesa ha espressamente ingiunto al sottoscritto Cardinale Pro-Segretario di Stato di avanzare formale reclamo e protesta anche nell' attuale disgustosissima circostanza, e di domandare nel pontificio suo nome la conveniente riparazione dei fatti surriferiti.

Il S. Padre, che nel corso delle spiacevoli vertenze tra la S. Sede e il Piemonte conosce di aver dato un manifesto saggio di Apostolica longanimità, ama confidarsi anche una volta che il Governo di S. M. Sarda, ripensando seriamente agli aggravii, a cui soggiace da qualche tempo la Chiesa in quegli Stati, ed agli ingiuriosi tratti tanto ripetuti contro i personaggi dell' insigne Ordine Episcopale con generale scandalo del mondo cattolico, e ponendo mente altresì a quanto trovasi stabilito dai Sagri Canoni in relazione ad

atti di tal genere, vorrà darsi carico di far cessare uno stato di cose, il quale non è conciliabile con le massime e leggi di quella religione, che d'altronde lo stesso Governo si gloria di professare e dichiara di voler mantenere e proteggere nei paesi che gli sono soggetti: come neppure è conciliabile con i Trattati solenni, ai quali la S. Sede, forte del suo buon diritto, non cessa di appellare.

Nel pregare V. S. Illma di far giungere la presente Nota al suo Reale Governo, il sottoscritto torna a confermarle i sentimenti della sua ben distinta stima.

NUM. XXII.

Legge dei 5 di giugno 1850 data dal Re Vittorio Emmanuele, colla quale è proibito agli stabilimenti e corpi morali di acquistare stabili o riceverli comunque in donazione senza il parere del Consiglio di stato.

Il Senato e la Camera de'Deputati hanno adottato, Noi abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli Stabilimenti e Corpi morali, siéno ecclesiastici o laicali, non potranno acquistare stabili, senza essere a ciò autorizzati con Regio Decreto, previo il parere del Consiglio di Stato.

Le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore, non avranno effetto, se essi

non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle.

Il nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, è incaricato della esecuzione della presente legge, che sarà registrata al Controllo generale, pubblicata ed inserta negli atti del Governo.

Moncalieri il 5 Giugno 1850.

NUM. XXIII.

Dispaccio del Sig. Presidente del Consiglio de' Ministri in Piemonte al Regio Incaricato d'affari presso la Santa Sede in data 3 *Giugno* 1856, *e da questi comunicato all'Emo Sig. Cardinale pro-Segretario di Stato.*

Le accuso ricevuta della Nota direttale da S. E. R. il Card. pro.Segretario di Stato in data del 14 Maggio, relativa allo spiacevole caso di arresto di Monsignor Arcivescovo, e sebbene al contenuto di essa mi trovi avere anticipatamente risposto col mio Dispaccio del 18 Maggio, che colla detta Nota si scambiava per via, credo ciò non ostante dover ritornare sullo stesso argomento, onde presentare a S. E. R. il Card. Antonelli una risposta la quale più estesamente giustifichi gli atti del Governo del Re, e insieme spieghi quegli avvenimenti, che non essendo da lui dipendenti gli era impossibile d'impedire.

La nota del 14 Maggio stabilisce primieramente non essere stato nella facoltà dei tre poteri, che com-

pongono la Sovranità Nazionale di dichiarare per legge abolito il Tribunale privilegiato degli Ecclesiastici, appoggiando questa sua affermazione ai concordati preesistenti, ai quali volendo attribuire il carattere e l'essenza medesima dei trattati che si conchiudono fra gli Stati laici, viene a ridurre ad una questione internazionale quella che è invece questione di disciplina ecclesiastica, di opportunità (dovrei dire di necessità) politica, d'indipendenza e d'autonomia dello Stato.

Non mi è possibile seguire la Nota del 14 Maggio su questo campo, nè accettare simili premesse, e basterà, onde dimostrare quali inammissibili conseguenze ne dovrebbero derivare, questa semplice interrogazione. È egli lecito ad uno Stato mutare i suoi ordini politici, senza il concordato della Corte di Roma?

Ove non si voglia rispondere negativamente a questo quesito, rimane dimostrato che gli accordi coi quali s'è venuto pel passato a regolare molti punti della disciplina ecclesiastica, e delle relazioni del clero col potere civile, debbono sempre intendersi, come sono in fatti, dipendenti da quelle successive modificazioni che col mutar de' tempi o delle circostanze ogni Stato giudica necessarie alla sua quiete, ed alla sua interna prosperità, e che neglette o troppo ritardate possono porlo a rischio di cadere in fatali commovimenti, e venir forse all'ultima rovina.

Un simile pericolo vale un'impossibilità assoluta per l'esecuzione di qualsivoglia trattato, tanto più

certamente poi per l'esecuzione di quei concerti, i quali possono a norma delle circostanze esser presi colla S. Sede in materia di disciplina ecclesiastica, ma che intrinsecamente connettonsi cogli ordinamenti interni dello Stato, e col suo sistema politico, devono necessariamente essere subordinati alle convenienze o necessità di quello. Le condizioni de'tempi persuasero alla venerata memoria del Re Carlo Alberto essere necessità ridurre il Governo dello Stato ad ordini rappresentativi, e l'augusto suo figliuolo il Re Vittorio Emmanuele, compreso innanzi tutto della religione dei suoi giuramenti, e conoscendo poi quanto importi nella presente e general perturbazione dei principj d'autorità il rafforzarla, convinto insieme che ad ottenere questo importante scopo e a conciliarne rispetto, v'è solo un modo, quello di renderla rispettabile, e che a ciò non si giunge, se non operando con giustizia, fede e lealtà, s'è studiato, e così il Ministero, di stabilire la sua politica su queste sicure basi, e dare quindi allo Statuto proclamato dal Re Carlo Alberto suo padre quella pratica e generale applicazione che non poteva negarsi senza nota d'ingiustizia e di dubbia fede.

L'eguaglianza de' cittadini davanti alla legge era certamente fra le più importanti di dette applicazioni, come quella che rappresenta il principio più unanimemente accettato, ed anzi il solo forse universalmente accettato, e creduto in questa nostra età, che di tanti principj d'autorità ha veduto il naufragio.

Era dunque insieme dovere, convenienza, e necessità di modificare quella parte della legislazione, che dal detto principio s'allontanava, ed in quest'atto il Governo del Re è venuto, non credo avventatamente, ma dopo lungo e maturo esame delle condizioni interne dello Stato, e passando per quei varj stadj parlamentari, che la legge richiede, i quali dando campo alle lunghe, temperate, e libere discussioni, che furono pubblicate colle stampe, conferirono alla fine alla legge proposta dal Ministero la massima fra le possibili sanzioni, quella della grande maggioranza del Parlamento, confermata in appresso dal voto e dalla soddisfazione pressochè unanime del paese.

Compiuto quest' atto, e diventata per esso legge dello Stato quello, che abolisce il foro privilegiato degli ecclesiastici, venne per naturale conseguenza ad esserne affidata l'applicazione al potere giudiziario, sul quale non può il potere esecutivo esercitare senza flagrante violazione d'ogni legge d'equità e di giustizia, autorità od influenza veruna.

Dell'imparziale applicazione della legge, per parte de'Magistrati, a norma della loro coscienza e de'loro giuramenti, è stata dolorosa conseguenza l'arresto ed il giudizio di Monsig. Arcivescovo. Non era in mano del Re, del suo Governo, nè del Magistrato l' evitare nè il primo nè il secondo, ma poteva bensì Monsignor Arcivescovo esimersi dall'arresto se avesse voluto piegarsi a

dar cauzione secondo vuole la legge; per fini tuttavia, de'quali non intendo farmi giudice, egli stimava non approfittare di questo mezzo, e posta così la questione fra la legge ed esso, era dovere del pubblico Ministero mantener forza alla legge. Nell'adempire a questo difficile e penoso dovere il Magistrato ha tenuto que'più dolci e riverenti modi, che per lui si potevano senza mancare al suo dovere, e della verità della mia affermazione il pubblico m'è testimonio, come è testimonio Iddio del vero e profondo rammarico provato dal Governo di S. M. e dall'universale, della triste necessità che ha reso inevitabili cotali fatti, rammarico raddoppiato dall'idea del dispiacere che in questi ha provato Sua Santità.

Il Governo del Re ha troppa fiducia nell'illuminata prudenza di quello della S. Sede per poter dubitare che la semplice esposizione delle condizioni a cui era posto, e delle necessarie conseguenze che da esse derivano, non basti a farlo persuaso che ne'fatti, i quali formano argomento della Nota del 14 Maggio, l'azione del Ministero e de'varj poteri dello Stato si è mantenuta rigorosamente nei limiti de' suoi diritti come de'suoi doveri, e che anzi a tutela de'primi, quanto ad intero adempimento de'secondi, non sarebbe stato possibile seguire altra via, nè prendere diversa deliberazione.

La prudenza poi e la bontà del Clero Piemontese, che sente generalmente quanto importi agli in-

teressi dell' ordine pubblico e della Religione, il farsi esempio d'obbedienza alle leggi, e conosce essere questa ubbidienza, non solo un dovere civile, ma ben'anche un precetto religioso, mi fa sicuro che non sieno ormai per rinnovarsi occasioni simili a quella di cui deploriamo le conseguenze, e venga così tolta di mezzo la dura necessità nella quale si troverebbe il Governo di S. M. di compiere a doveri che gl' incombono; dall' adempimento de' quali solo dipende il rispetto all' Autorità ne' Governati, quindi la loro ubbidienza alle leggi, e da questa l'ordine pubblico, e la tranquillità dello Stato, non potrebbe il Governo del Re esimersene per quanto tale adempimento gli riuscisse penoso.

Nel farsi interpetre di queste franche ed altrettanto rispettose spiegazioni, voglia l' Illm̃o Sig. Marchese egualmente far conoscere all' Em̃o Card. pro-Segretario di Stato quanto grave e dolorosa cosa sia per S. M. e pe' suoi Ministri il trovarsi in questi dispareri colla Corte Romana, e quanto stimerebbero importante, a restaurazione dell'Autorità Civile, come della Religiosa, che ambedue mantenendosi in quei confini entro i quali sono pienamente l'una dall'altra indipendenti, non disperdessero inutilmente le loro forze in contese, delle quali se è incerto il profitto, è certo purtroppo il danno che ne ridonda all'ordine politico, come al religioso.

Coerente a questi principj il Governo del Re se per un lato si troverà in debito di farsi vigilante

custode dell'indipendenza del potere e della Sovranità civile, sarà altrettanto geloso di mantenere nello Stato libera e piena indipendenza dell'Autorità religiosa, come a quella che sola può ormai offrire felice soluzione alle flagranti questioni sociali che minacciano l'umanità, e ricondurre la pace, la concordia e l'ordine nella civiltà Cristiana.

Prego V. S. Illma di dare comunicazione, od anche di rimettere una copia di questo Dispaccio a S. E. il Card. pro-Segretario di Stato.

Colgo questa occasione per rinnovare alla S. V. Illma i sensi del mio distinto ossequio.

NUM. XXIV.

Nota dell' Emo Sig. Card. pro-Segretario di Stato al regio Incaricato Sardo dei 19 *Luglio* 1850 *in risposta al Dispaccio del Presidente del Consiglio dei Ministri in Piemonte inviata allo stesso regio Incaricato.*

Con pregiato ufficio del 28 prossimo passato Giugno V. S. Illma comunicava al sottoscritto Card. pro-Segretario di Stato un dispaccio a Lei diretto da Sua Eccellenza il Sig. Presidente del Consiglio, e Ministro degli affari esteri di S. M. Sarda, col quale s'intese di dare riscontro alla di Lui Nota del 14 Maggio sulli reclami e proteste che vi si facevano pel disgustoso argomento al quale essa riferivasi. Nel citato dispaccio diceyasi essere attribuito dal Card. sotto-

scritto ai Concordati della S. Sede il carattere e l'essenza medesima dei trattati che si conchiudono fra gli Stati Laici, e che perciò venivasi a ridurre ad una questione internazionale quella che è questione di disciplina Ecclesiastica, di opportunità, di necessità politica, d'indipendenza, di autonomia dello Stato. In seguito di che il prelodato Sig. Ministro dichiarava non essergli possibile di seguire la Nota in questo campo, e per dimostrarne l'impossibilità dalle conseguenze proponeva una interrogazione così formulata « È egli lecito ad uno Stato mutare » i suoi ordini politici senza il consenso della » Corte di Roma? » e quindi egli deduceva, nel supposto di risposta non negativa, che gli accordi con la S. Sede in molti punti di disciplina, ed altre relazioni del Clero col potere civile debbono sempre intendersi dipendenti da quelle successive modificazioni, che col mutare dei tempi e delle circostanze ogni Stato giudica necessarie.

In replica a quanto dal Sig. Ministro è stato esposto conviene fare alcune osservazioni. E primieramente è da notarsi come le reclamazioni e proteste avanzate per parte della S. Sede contro la legge del 9 Aprile, con la quale si pretese di abolire il privilegio del foro Ecclesiastico, e come la reiterazione delle medesime per l'applicazione, che si fece dalla legge stessa in aggravio della degna persona di Monsig. Arcivescovo di Torino, furono appoggiate dal Card. sottoscritto alle sanzioni canoniche, che si ri-

feriscono a quell'oggetto di Ecclesiastica disciplina che si pretese di violare. Dovette eziandio il Card. sottoscritto appellare ai Concordati solennemente stipulati in tal oggetto tra la S. Sede, ed il Governo di S. M. Sarda, non potendo egli preterire quei solenni trattati, nei quali mentre vengono modificati alcuni punti della stessa Disciplina, vi si stabiliscono delle norme relative all'esercizio di alcuni diritti, alla osservanza delle quali si obbligano ciascuno per la parte che lo riguarda, li due Supremi poteri, l'Ecclesiastico ed il Civile nel territorio di S. M. il Re di Sardegna. Nelli predetti trattati pertanto se non viene cambiata la natura dell'oggetto che è sempre di Ecclesiastica disciplina e soltanto si fanno delle modificazioni in alcuni punti della medesima, le disposizioni peraltro che vi si contengono acquistano, mediante la solenne intervenuta stipulazione, una forza speciale di reciproca e più stretta osservanza per parte dei contraenti; così che per questo lato li trattati stessi mentre non lasciano di essere nel loro oggetto, di disciplina Ecclesiastica, assumono però la caratteristica di quei che diconsi internazionali.

Premesso tutto questo, e convenendosi che la questione riguardata nel suo oggetto è di disciplina Ecclesiastica, la proposizione formulata dal Sig. Marchese d' Azeglio e di sopra già riportata dovrebbe essere ridotta a questi più precisi termini. « È egli lecito ad uno Stato *specialmente cattolico* nel mutare li suoi ordini po-

litici *apportare detrimento ai diritti disciplinari della Chiesa* senza il consenso della S. Sede? Qualora non voglia negarsi alla Chiesa la caratteristica, che per divina istituzione le compete, di vera e perfetta Società ed indipendente dal Potere civile, la risposta deve essere negativa.

La sola Chiesa, la quale non ha limiti di territorio, è dessa dovunque l'arbitra della sua disciplina. Essa giudica della convenienza e della maggiore, o minore estensione de'suoi diritti riguardo al loro esercizio, e se accomodandosi talvolta alle esigenze degli Stati la modifica in parte, ciò lo fa di propria autorità non potendo a causa della sua indipendenza esservi costretta dal Supremo Potere Civile. Quindi è che se lo Stato in alcuni casi di disciplina ecclesiastica connessi con l'interna sua amministrazione stimi per motivi di opportunità, o di ragione politica necessarie alla sua quiete, od alla sua prosperità alcune modificazioni della Disciplina medesima, deve Esso provocarle presso il Potere competente che è la Chiesa, deve mettersi d'accordo con questa, e non ha diritto di farlo di sola propria autorità, come lo farebbe, ove si trattasse di modificare ed anche di abolire le prerogative e li privilegi delle civili Università e Collegi che sono nello Stato e perciò dipendenti da esso.

Essendo la Chiesa per divina istituzione, siccome sopra si disse, una vera e perfetta Società, ed essendo anche d'ordine superiore alle Civili So-

cietà, li punti disciplinari della medesima contemplati nei trattati, lungi dal doversi considerare come dipendenti dalle mutazioni, che giudicano gli Stati d' introdurre nella loro amministrazione interna, debbono anzi ritenersi come fermi ed inviolabili, e le mutazioni delle Civili amministrazioni possono soltanto dare una occasione agli Stati di provocare nuovi accordi con la Chiesa.

Se la condizione de'tempi, come si dice, persuase al Re Carlo Alberto essere necessità di ridurre il Governo Sardo ad ordini rappresentativi, li riguardi di giustizia verso le altre Società indipendenti, e conseguentemente verso la Chiesa lo tennero fermo a fare nello Statuto Fondamentale la debita riserva riguardo ai trattati solenni, ed è a supporsi che lo stesso motivo inducesse il Governo Sardo ad aprire le trattative con la S. Sede per li cambiamenti, che s' intendevano recentemente introdurre in alcuni punti di disciplina Ecclesiastica, le quali poi per fatto dei Regi Inviati rimasero interrotte, perchè si dissero essi mancare d'istruzioni, che in proposito andavano a richiedere dal loro Governo.

Se dunque il Potere Nazionale Sardo col ricordato atto del 9 Aprile ha preso delle determinazioni in pregiudizio de'diritti disciplinari della Chiesa senza il consenso della S. Sede, questo atto non può riguardarsi che come lesivo delle prerogative della Chiesa assicurate alla medesima anche dal Potere Civile, delle quali prerogative

essendo il S. Padre custode e vindice ha dovuto col mezzo del sottoscritto Cardinale reclamare e protestare per la violazione, che ne è stata fatta, ed ha dovuto ripetere collo stesso mezzo le sue doglianze e proteste reclamandone la debita riparazione, allorchè di tal supposta legge si fece la ben dolorosa applicazione.

Se è grave e doloroso per S. M. ed il Regio Ministero trovarsi il Governo Sardo in questa spiacevole condizione verso la S. Sede, ciò lo è egualmente, se non più, pel S. Padre; e se da tali vertenze, giusta le previsioni del Sig. Ministro, non risulterà un profitto all'ordine politico e religioso, la Santità Sua è consapevole a se stessa di non esserne la causa, ed altronde in considerazione dei doveri dell' Apostolico suo Ministero ne avrebbe avuto forte rammarico se si fosse tenuta in silenzio sulla violazione, che si faceva delle Canoniche leggi garantite anche da solenni trattati.

Non lascia peraltro di confidarsi la Santità Sua che l' augusto Monarca Vittorio Emmanuele emulando la pietà de'suoi illustri Predecessori, e che il di lui Ministero, non che il Potere legislativo del Regno saranno per rendere la debita giustizia ai reclami del Supremo Capo della Chiesa Cattolica.

Il sottoscritto nel pregare V. S. Illma di portare tuttociò a notizia del Regio suo Governo Le rinnova in questo incontro li sensi ec.

NUM. XXV.

Dispaccio del Sig. Ministro D'Azeglio al regio Incaricato Sardo in data 24 Luglio 1850 in risposta alla Nota di reclamo dell'Emo Sig. Card. pro-Segretario di Stato sull'arresto di Monsig. Varesini Arcivescovo di Sassari.

Dalla lettera della V. Illma in data 12 Giugno, nella quale mi rende conto del colloquio avuto con S. Eminenza il Cardinale Antonelli, e dal posteriore dispaccio, con cui mi trasmette la protesta fatta in nome di Sua Santità in seguito dell' arresto di Monsig. Varesini Arcivescovo di Sassari, scorgo che la Corte di Roma, appoggiandosi sui principii già emessi nelle Note 9 Marzo, e 14 Maggio corrente anno, continua a sostenere che la legge del 9 Aprile abolitiva del Foro Ecclesiastico e dell' immunità locale implica una violazione delle convenzioni anteriormente stipulate colla S. Sede, e così viene a ridurre l'attuale vertenza al seguente quesito:
» È egli lecito ad uno Stato di violare i trattati » solennemente fatti e sanzionati con un'altro » Stato, sia questo il Romano, o qualunque » altro? È egli semplicemente onesto il farlo?
Questo secondo quesito, potendo considerarsi come superfluo, oppure dirsi implicitamente contenuto nel primo, io mi dispenserò tanto più volentieri dal risponderyi, attesochè contiene un'espressione inusitata nel linguaggio diplomatico, e che amo persuadermi essere sfuggita nel calore della

discussione dalla bocca di S. Eminenza senza che abbia voluto darvi tutta quella portata, di cui è suscettiva.

Ma poichè le note del 9 Marzo e 14 Maggio vennero stampate in alcuni giornali stranieri e nazionali notoriamente considerati come favorevoli alle pretese della corte di Roma, io debbo osservare che queste comunicazioni premature, e questo singolare procedere non sono gran fatto conformi alle usanze internazionali, ed alla pratica dei Gabinetti, come quelle che tendono a sollevare anzi tempo le passioni, e le polemiche dei partiti intorno alle quistioni, che sono di naturale competenza dei respettivi Governi, ed in riguardo alle quali sarebbe desiderabile che la pubblicità non fosse altrimenti invocata fuorchè allora quando tutte le pratiche diplomatiche sono esaurite, ed i Ministri responsabili sono chiamati a render conto del loro operato. Ciò premesso nel riferirmi nuovamente al mio dispaccio del 5 Giugno p. p., nel quale ho fatto osservare a S. E. il Card. Antonelli la differenza, che corre tra i concordati conchiusi colla S. Sede, ed i trattati stipulati coi Governi laici, e quali conseguenze ne derivano, riguardo ai diritti, che competono ad uno Stato, quando l'osservanza di quelli diventa impossibile per le mutate condizioni dei tempi, debbo altresì osservare che quand'anche voglia stabilirsi, il che propriamente non si concede, una perfetta identità tra i Concordati ed i trattati pubblici, non ne conseguita, nemmeno in questa ipotesi, che

le pretese inoltrate dal Governo di Sua Santità possano gran fatto vantaggiarsene.

Nell'ammettere che scrupolosa dev' essere in ogni tempo l'osservanza dei trattati, e che ove i medesimi non contengano qualche clausola resolutoria, od abbiano un'epoca fissa per la loro cessazione, ed inchiudano qualche condizione atta ad influire sulla loro durata, debbono generalmente considerarsi come obbligatorj finchè non vengano, per reciproco consenso delle parti contraenti, modificati od annullati, si deve pur anche ammettere, che questo principio non è talmente inflessibile, da non patire qualche eccezione, e che quando il caso formante l' eccezione si verifica, basta per prosciogliere un Governo dall'osservanza dei trattati stessi, e così lo salva dalla taccia di violata fede internazionale oggidì gratuitamente apposta da S. E. al Governo Sardo.

La perspicacia di S. E. il Card. Antonelli non gli lascia certamente ignorare qual valore venga attribuito dai pubblicisti alla nota clausola: *Rebus sic stantibus*: che si deve sottindendere come implicitamente stipulata in tutti i trattati, e come in vigore di essa la loro forza obbligatoria cessi dal lato dello Stato, al quale l'osservanza di un trattato diventa affatto impossibile. E benchè i Governi si risolvano raramente, e soltanto nei casi di necessità assoluta, ad invocare questa clausola, onde evitare che si creda volere essi servirsene a modo di pretesto onde giustificare mire ambiziose, o coll'intendimento di turbare quel ge-

nerale assetto ed equilibrio fra le potenze, che a tutte preme di veder conservato, non ne conseguita per altro che l'efficacia di essa clausola sia stata fin qui rivocata in dubbio dagli scrittori di diritto pubblico, e che la sua pratica applicazione sia andata in disuso.

Un illustre uomo di Stato il Duca di Broglie, a cui non si può negare la debita competenza e dottrina sopra queste materie, facendo allusione alla suddetta clausola la chiama « une condition générale qui n'a jamais besoin d'être stipulée, » parceque elle est impliquée dans tous les traités parce qu'elle pénètre et domine tous les » traités ». Questa massima sostenuta dall'antico Presidente del Consiglio de'Ministri nella tornata della Camera dei Pari di Francia del 13 Febbraro 1848, ed in una discussione solenne intorno ai trattati, basterà per provare a ua Eminenza, quale sia l'opinione degli uomini di Stato, e di pubblicisti sopra l'argomento, di cui si tratta, e come nell'adottarla non si venga perciò a violare il diritto internazionale.

Senza discorrere per la schiera degli scrittori di diritto pubblico, che dal secolo 17 sino al giorno d'oggi si sono occupati della quistione in discorso, come sarebbe a cagion d'esempio un'Enrico Coccey, il quale scrisse *ex professo* una dissertazione sulla clausola *Rebus sic stantibus*, basterà allegare l'autorità di Enrico Wheaton già Ministro degli Stati uniti d'America presso la corte di Berlino, la cui opera sul diritto internazionale vien considerata come l'espressione dello stato attuale

della scienza, e come tale avuta da Pellegrino Rossi, che con apposito articolo stampato nella Revue Française del 1836, la giudicò come superiore in qualche parte alle opere medesime di Wolf, Waltel, e di Martens.

Nella traduzione dall'inglese degli *Elementi di diritto internazionale*, fatta a diligenza dell'Autore medesimo, e pubblicata in Lipsia nel 1848, il pubblicista Americano alla pagina 255, vol. 1 adduce due casi, nei quali la forza obbligatoria dei trattati viene a cessare.

1 » Dans le cas où l' une où l' autre des parties
» contractantes perd son existence comme Etat
» indépendant.

2 » Quand la Constitution intérieure de l'un ou de
» l'autre des Etats, est tellement changée qu'elle
» rend le traité inapplicable dans les circostan-
» ces différentes de celles en vue des quelles il
» a été conclu. »

Questo secondo caso, che calza onninamente colle attuali condizioni politiche del Piemonte, essendo stato ampiamente dimostrato all'epoca delle discussioni parlamentari, che precedettero l' adozione della legge 9 Aprile, ed il principio, che da essa si deduce, essendo stato iteratamente messo in rilievo nei miei precedenti dispacci, ai quali nuovamente mi riferisco, credo di potermi perciò dispensare dal rifarmi sullo stesso argomento, in appoggio del quale bastami d'aver citato i nomi di alcuni pubblicisti, ai quali Sua Eminenza il Cardinale Antonelli non vorrà negare quel grado d'autorità che è dovuta alle loro opinioni.

Nel colloquio avuto dalla S. V. col Cardinale Antonelli piacque a Sua Eminenza di sostenere che anche a fronte dello Statuto Costituzionale il Governo di Sua Maestà non si considerò tuttavia come prosciolto dal Concordato nella parte, che si riferisce al Foro Ecclesiastico, ed all'Immunità locale, e ne addusse in prova le posteriori trattative a tale riguardo iniziate colla S. Sede dal Ministro Plenipotenziario di Sua Maestà, non che il contro-progetto scritto di proprio pugno da Sua Eminenza stessa in risposta alle proposizioni stategli fatte dal Governo Sardo.

Nell' ammettere il fatto allegato da S. E. io non posso ugualmente ammettere che esso venga a stabilire un precedente a danno del Governo di Sua Maestà e dei diritti, che gli competono in virtù dello Statuto fondamentale, mentre prova soltanto che si sono voluti sperimentare i possibili mezzi di buon accordo fra le due Corti prima di risolvere la legale abolizione del Foro Ecclesiastico, e dell'Immunità locale. Nè il Governo del Re ha alcuna ragione di dolersi del suo operato, perchè fece prova della somma riverenza, onde un paese cattolico dev'essere penetrato verso la Sede Apostolica ed imitò l'esempio d'uno Stato vicino, il quale, volendo sciogliere nel 1845 una corporazione religiosa non autorizzata dalle leggi, e ciò potendo operare in forza delle medesime, stimò tuttavia conveniente, prima di applicarle, d'inviare a Roma qual Ministro Straordinario il Conte Pellegrino Rossi, onde sollecitare l'autorevole intervento del Romano Pontefice. Egli è

noto che alcuni membri della Camera dei Deputati di Francia, temendo che con questa missione diplomatica si venisse a porre un precedente, di cui la Corte di Roma potesse prevalersi più tardi a danno dei diritti della Nazione, fecero senza indugio analoghe interpellanze al Ministro degli affari esteri, e chiamarono la sua attenzione sulle conseguenze ulteriori, che da essa potevano derivare.

A tali interpellanze essendo stato risposto nella tornata del 5 Maggio, stesso anno, con esplicite e categoriche dichiarazioni lette dal Sig. Thiers, ed accettate dai Ministri e dalla maggioranza dei Deputati e concepite in questi termini »; Il est » bien entendu que les lois sont applicables, que » leur appplication est devenue nécessaire, et que » quelque soit le résultat des négociations, elles » seront exécutées: » venne conseguentemente adottato il seguente ordine del giorno onde dissipare i dubbj in tale circostanza manifestati. » La » Chambre se reposant sur le Gouvernement du » soin de faire exécuter les lois, passe à l'ordre » du jour. »

Da questo fatto pertanto, la cui significazione non era sfuggita alla considerazione del Governo di Sua Maestà, quando anche dopo l'attuazione dello Statuto cercò di mettersi d'accordo colla Corte di Roma prima di presentare alle deliberazioni del Parlamento il progetto di legge, che venne definitivamente adottato e sanzionato alli 9 Aprile p. p., si può certamente dedurre, giova il ripeterlo, da quali sentimenti di religioso ossequio

verso la S. Sede fosse e si mantenga tuttora animato, ma non si può in niun modo inferire che abbia alienata la sua libertà d'iniziativa e di azione, e rivocato in dubbio i proprj diritti.

Sinchè Sua Eminenza non giudicherà a proposito di portar la discussione sopra gli articoli dello Statuto, dai quali crede potersi stabilire che le anteriori Convenzioni colla S. Sede non possano modificarsi dai poteri costituzionali del Regno, senza il previo assentimento del Pontefice, io non sarò in grado di assumere sui medesimi alcuna entratura, epperciò mi posso considerare come dispensato dall'addurre le ragioni capaci di giustificare la condotta del Governo di Sua Maestà.

Nel trasmettere le osservazioni e deduzioni contenute nel presente dispaccio, perchè possa darne lettura, ed anche rimetterne copia a Sua Eminenza il Cardinal Antonelli, colla persuasione che valgano a procacciargli più esatta cognizione delle intenzioni e degli atti del Governo di Sua Maestà, colgo con piacere questa occasione per rinnovare alla S. V. Illma gli attestati della distinta mia considerazione.

NUM. XXVI.

Lettera circolare diretta sotto il 31 di Agosto 1850 dall'Emo Sig. Card. Antonelli a tutti i Rappresentanti della Santa Sede presso le Corti estere sulle massime manifestate in Roma dal sig. cav. Pinelli.

Poco dopo i disgustosi avvenimenti di Torino, connessi colla circostanza della morte del Ministro Cavaliere di Santa Rosa, si è da quel Governo inviata a Roma una Deputazione composta dell'Ecc. Presidente Pinelli, come capo della medesima, e dei Cavalieri Michelangelo Tonello, e Giovanni Cavalli. Da quanto ebbi io a raccogliere in una conferenza privata, che non potei ricusare al Sig. Pinelli, sembrerebbe esser lo scopo di tal missione lo insistere presso la Santa Sede per l'allontanamento di Monsig. Arcivescovo di Torino, con indursi il medesimo a rinunziare (dandogli in tal caso Sua Santità quella dignitosa destinazione, che crede ne'suoi Stati), e per una composizione delle vertenze tra la S. Sede ed il Piemonte sulla base della conservazione delle recenti leggi di quel Regno nelle materie, che hanno relazione alla Immunità ecclesiastica. In sostanza lo scopo della missione sarebbe quello che la S. Sede venisse a condiscendere intieramente su quei punti, che han dato motivo alla serie dei suoi reclami; ch'è quanto dire ritrattasse il contegno che ha dovuto fermamente proporsi per la difesa dei sacri diritti della Chiesa.

Da ciò Le sarà ben facile argomentare quel che si pensi intorno alla detta missione, e quali risultati questa sia per avere.

Ho creduto darle questo cenno per di Lei norma nel caso che sieno a Lei per muoversi costì discorsi sull'enunciato argomento.

NUM. XXVII.

Lettera Pontificia all'Arcivescovo di Vercelli in data 6 Settembre 1850.

PIUS PP. IX.

Venerabilis Frater, Salutem, et Apostolicam Benedictionem. Si tristissimae rerum vicissitudines, quae in Subalpino Regno magis in dies eveniunt, summam Tibi, aliisque Venerabilibus Fratribus istius Vercellensis Provinciae Antistitibus amaritudinem afferunt, exprimere haud possumus, quo incredibili dolore, vel moerore potius illae cor Nostrum excrucient atque sollicitent. Ac dum futurum confidimus, ut omnes Venerabiles Fratres ejusdem Regni Antistites, et Clerus, et quotquot ibi sunt boni fideles ea caelestis gratiae virtute, quae ab omnipotenti Deo est imploranda, fortiter magnoque animo resistant, necesse esse existimamus, ab omnibus cognosci quae sit vera rerum conditio et status, ne in fraudem, et in errorem inducantur. Equidem haec Apostolica Sedes veluti amantissima mater est prompta, atque parata benignam paternamque suam extendere manum

ad opportuna adhibenda remedia, atque ad ea sananda vulnera, quibus electa illa Ecclesiae Jesu Christi pars tantopere affligitur. Verumtamen quomodo optatissimus hic finis, qui Nobis vel maxime cordi est, obtineri unquam poterit, et quo pacto iniri possunt tractationes, quae viam muniant ad sermonem habendum, et ad sanationes cum debitis, opportunisque Ecclesiasticae libertatis compensationibus concedendas, cum Subalpinum Gubernium per spectabilem Virum nuper ad Nos missum contendat, in legibus jam promulgatis suo prorsus jure sese fuisse usum, quo quidem praevia ad hanc Apostolicam Sedem interpellatio excludebatur, licet inter ipsam S. Sedem, et Gubernium solemnis existeret Conventio? Neque id tantùm. Namque idem Vir praeter hoc praeposterum absurdumque principium haud extimescit addere, et asserere, nihil aliud tam efficax esse ad Subalpinae Ecclesiae pacem restituendam, quam ut Venerabilis Frater Aloisius Fransoni Taurinensis Archiepiscopus ad propriae Sedis abdicationem cogatur, atque ita faciliorem muniri viam ad novam ineundam Conventionem, pro moderandis aliis negotiis, quae ad Subalpinam Ecclesiam possunt pertinere. Hinc optime vides, Venerabilis Frater, ejusmodi sensa, et agendi rationem eo spectare, ut haec Apostolica Sedes particeps fiat in salutaribus illis convellendis, et labefactandis principiis, quibus ipsa potissimum nititur, utque inducatur ad clarissimum omnique laude dignum Antistitem puniendum jam tam vehementer afflictum, et oppressum

propterea quod suos Parochos monuerit, quibus Sacramenta essent conferenda, vel deneganda; quam quidem auctoritatem ad Ecclesiam unice, et omnino pertinere nemo unus ignorat. Insuper quam fidem haec Apostolica Sedes novae Conventioni adhibere poterit, cum solemnis alia Conventio fuerit plane despecta, et conculcata, de qua sane improbanda actione Gubernium idem nullam prorsus habere vult mentionem? Haec omnia cum acerbissimo animi Nostri dolore Tibi significamus, Venerabilis Frater, ut intelligas ardentissima Nostra desideria irrita fieri illius ipsius Gubernii opera, cui occurrere vellemus. Atque etiam certum est, Nos id exequi minime posse, quin ea admittamus, quibus non sine gravi huius Apostolicae Sedis et Nostrae ipsius conscientiae detrimento obsecundare non possumus. Quamobrem levantes oculos Nostros in caelum in humilitate cordis Nostri Auctorem et Consummatorem fidei Christum Jesum enixe oramus et obsecramus, ut Ipse, in cujus manu corda sunt hominum, omnipotenti sua virtute illos ad sectandas in tota hac re veritatis, et justitiae semitas adducat, ac simul divino suo auxilio bonos omnes roboret, adjuvet, inflammet ad ipsam veritatem, justitiamque tuendam, et propugnandam. Denique studiosissimae Nostrae voluntatis testem, et caelestium omnium munerum auspicem Apostolicam Benedictionem ex imo corde profectam Tibi, aliisque Venerabilibus Fratribus Tuis Suffraganeis, cunctisque istarum Ecclesia-

rum Clericis, Laicisque fidelibus peramanter impertimur.

Datum Romae apud Sanctum Petrum die 6 Septembris anno 1850.

Pontificatus Nostri anno quinto.

PIVS PP. IX.

NUM. XXVIII.

Lettera circolare dei 24 di settembre 1850 diretta dall'Emo sig. Card. Antonelli ai Rappresentanti pontificii presso le Corti estere sulla posizione, in cui era allora la Santa Sede rispetto al Governo di Torino.

Mentre dai varii Governi cattolici si rende giustizia al dignitoso contegno di fermezza ed insieme di moderazione mostrata dalla S. Sede in mezzo alle continuate violazioni delle leggi e dei diritti della Chiesa negli Stati di Piemonte e di Sardegna, si è da più parti dato a conoscere incidentemente il desiderio che possa dalla stessa S. Sede procurarsi una qualche occasione di convenevole accomodamento, in virtù del quale vada a cessare in quel regno uno stato di cose tanto pernicioso agl'interessi della religione ed a quelli altresì dell'ordine politico.

Si sperimenta da ciò la opportunità di rendere sempre meglio istruiti i Rappresentanti pontificii all'estero della vera posizione, in cui è la Sede Apostolica rispetto al Governo di Torino. E poi-

chè tale argomento deve toccarsi dal S. Padre nella circostanza di rispondere a qualcuno dei ragguardevoli membri dell'Episcopato piemontese, è perciò che le stesse osservazioni esposte dalla Santità Sua somministrano a me la materia del presente dispaccio.

Lo spirito di conciliazione, per cui si predistingue la Sede Apostolica, è bastantemente noto al mondo pei documenti, che più o meno ne posseggono i varii Stati. Non può dunque dubitarsi che la medesima sulla base di un' equa correspettività in favore della Chiesa non sarebbe disposta ad un aggiustamento col real Governo di Torino sulla materia delle attuali vertenze, qualora il Governo medesimo si mostrasse in un'attitudine più ragionevole, propria della circostanza. Al contrario però si è lo stesso Governo, che sin qui almeno chiude intieramente la strada a qualunque apertura di negoziazioni: imperocchè per mezzo della persona qua recentemente inviata vuolsi pertinacemente sostenere, che nel promulgare le leggi, contro cui si è reclamato dalla S. Sede, quel Governo altro non fece che servirsi del suo diritto; col quale linguaggio viene esso a disconoscere l'obbligo che gli correva d' intendersi preventivamente colla Sede Apostolica sia per la natura dell'argomento, come altresì in forza dei precedenti trattati, che riguardavano in gran parte alle materie prese di mira con quelle leggi.

Ma non è questo il solo obice, che pone il Governo Piemontese a potersi con esso trattare sugli

oggetti delle presenti rotture. Pretenderebbesi inoltre che il S. Padre si determinasse ad obbligare Monsig. Arcivescovo di Torino a dimettersi da quella Chiesa, dicendosi che tal misura molto contribuirebbe al sopimento delle questioni ecclesiastiche del Piemonte, ed appianerebbe la via ad un nuovo Concordato colla Santa Sede. Della qual pretensione ognun vede la somma inconvenienza e la inammissibilità, sia che si riguardi alla vista propria del supremo Capo della Chiesa nei casi simili a quello, in che trovasi il detto rispettabile Prelato, sia che si avverta alle ragioni della giustizia, la quale non potrebbe mai soffrire un trattato umiliante nella persona di un sacro Pastore tanto benemerito della Chiesa per aver vigilantemente tutelato, a costo di ripetuti oltraggiosi patimenti, i diritti e l'autorità della Chiesa stessa, e per avere, secondo le viste dell'affidatagli direzione pastorale, dato al suo Clero le opportune norme circa il modo da tenersi nelle attuali circostanze per la regolare amministrazione dei sagramenti. Presso le quali considerazioni chi non vede che il prestarsi alla misura pretesa dal Governo di Torino rispetto a quell'Arcivescovo, sarebbe in certo modo lo stesso che legittimare col fatto della suprema autorità Ecclesiastica gli aggravii, che si moltiplicano per parte della potestà civile contro l'ottimo Prelato?

In fine, avuto riguardo alla indifferenza in cui mostrasi il Governo Piemontese sulla commessa infrazione dei preesistenti trattati con la S. Sede,

non volendo riconoscere su tal punto il grave suo torto, è ovvio l'argomentare da ciò qual fiducia potrebbe ispirare alla stessa S. Sede la proposta di un nuovo accordo con quel Governo, qualora esso non rettifichi il suo modo di vedere circa siffatte Convenzioni, le quali per la mutua solenne promessa delle due parti contraenti inducono una obbligazione niente inferiore a quella che deriva dai pubblici trattati di altra categoria, soliti stipularsi con i varii Governi.

Finchè pertanto proseguano le cose nello stato esposto di sopra, le persone assuefatte a giudicare con rettitudine ed imparzialità calcoleranno se la S. Sede possa trovarsi in grado di ammettere il Governo Piemontese a trattative per la composizione delle insorte disgustose vertenze; e se intorno alle surriferite pretensioni possa il S. Padre disporsi ad un indulgente contegno senza grave discapito della Chiesa, e senza contradizione con i coscenziosi doveri propri dello Apostolico suo ministero. Intanto sta contro il Governo Piemontese il fatto della corrispondenza che si manifestò dalla S. Sede all'invito di nuove trattative, il quale fu ad essa diretto, vivente ancora il Re Carlo Alberto, in occasione delle cambiate forme governative nei regii Stati: le quali trattative dopo il primo loro iniziamento non ebbero alcun seguito per fatto del Reale Governo, che ne depose ogni pensiero.

Si abbia la S. V. tal comunicazione per di Lei notizia e per quell' uso, che Le consiglieranno le

circostanze, potendosi anche da Lei dar lettura del presente mio dispaccio a cotesto Sig. Ministro degli affari esteri ov'Ella ne ravvisi l'opportunità.

NUM. XXIX.

Allocuzione pronunziata dalla Santità di N. S. Papa Pio IX. nel Concistoro segreto del dì 1 *di novembre* 1850 *sugli affari religiosi del regno di Piemonte.*

In Consistoriali Oratione, qua Vos alloquuti fuimus XIII. Kalendas Junii hujus anni, haud praetermisimus, Venerabiles Fratres, commemorare paucis verbis, ac dolere Vobiscum, quae in Carissimi in Christo Filii Nostri Sardiniae Regis Ditione contra Ecclesiae jus gesta nuper statutaque fuerant, atque una significavimus consilium Nobis esse, ut super his accuratiorem in Consessu Vestro sermonem opportuno alio tempore instituoremus. Ea vero spe sustentabamur fore, ut injuriis illic Ecclesiae illatis aliquod interea remedium afferretur, quod annuntiare Vobis possemus. Sed quoniam longe admodum abfuit ut res ex sententia succederet, Nostri tandem officii esse duximus, ut ratione in hoc negotio a Nobis adhibita ab ipsis ejus rei exordiis brevissime repetita, queramur et graviori oratione reclamemus contra ea omnia, quae tum in continentibus, tum etiam in transmarinis supradictae Ditionis regionibus decreta in Ecclesiae injuriam aut facta sunt.

Nostis, Venerabiles Fratres, sollemnem Conventionem, quae die 27 Martii anni 1841 inter Pontificium et Regium Legatum inita fuit, et quam sine mora tum Gregorius XVI. recol. mem. Decessor Noster, tum Carolus Albertus fel. rec. Sardiniae Rex ratam habuerunt et confirmarunt; nostis scilicet hanc Conventionem eo prorsus spectasse, ut Ecclesiasticae immunitates, quae in Ditione illa ex sanctione Sacrorum Canonum diuturno multorum saeculorum decursu viguerant, quaeque recentiori tempore pactis conventis, et Romanorum Pontificum benignitate aliqua ex parte relaxatae fuerunt, novis adhuc ac multo arctioribus limitibus continerentur. Atque hinc non defuere in Subalpinis provinciis qui de indulgentia Decessoris Nostri ea in re, quasi de nimis ampla concessione mirarentur; et Regium quoque Gubernium nonnullos annos abstinuit ab ejusdem Conventionis legibus in transmarinum suum Sardiniae Regnum inducendis. Jam vero idem Gubernium anno 1848 novam a Nobis Conventionem postulavit, et die 14 Septembris ejus anni Regius Legatus Legato a Nobis deputato litteras tradidit ejusmodi Conventionis formulam proponentes, paucis distinctam articulis, quos proemium quoddam haud levis sane momenti praecederet. Pervidit facile Legatus Noster postulationem ea, qua explicabatur, amplitudine ac verbis admitti prorsus non posse; immo nec agi in postulatione ipsa de mutua aliqua concessione paciscenda; quandoquidem nihil in ea proponebatur, in quo Gubernium ullam,

ne levissimam quidem, obligationem erga Ecclesiam contrahere videretur. Itaque Noster idem Legatus novos proposuit articulos Gubernii votis meliori, qua fieri posse censuit, ratione consentaneos, quibus et alios adjunxit in id spectantes, ut Ecclesia omni pene civilis immunitatis usu caritura hanc saltem jacturam liberiore in reliquis suae auctoritatis exercitio compensaret. Declaravit tum Regius Legatus, postulaturum se novas a suo Gubernio, instructiones, ut plene ad proposita respondere posset. Ignoramus equidem an instructiones illae Romam unquam advenerint; sed conjicere licet Regium Gubernium rem distulisse propter notissimas calamitates, quae Italiam pene universam subinde afflixerunt, quaeque Nos ipsos a tota Nostra civili Ditione discedere coegerunt. Postea, tranquillatis rebus, dum prope Neapolim tempus praestolaremur, quo in Urbem redire opportunum foret, novus illuc ad Nos missus est Extraordinarius Legatus, cui mandatum inter alia erat, ut intermissam de Conventione tractationem repeteret. Attamen postquam de aliis negotiis egisset, revocatum se declaravit a Regio Gubernio, ac re necdum inchoata discessit. Itaque sperare licuit, Regiis Ministris opportunius visum fuisse ut tractatio illa in tempus magis idoneum, post Nostrum scilicet in Urbem reditum, remitteretur.
Attamen paucos post menses accepimus, Regium ipsum Ministerium detulisse ad Regni Comitia novam Legem de Clericorum et Ecclesiarum immunitate penitus abolenda, de judicio etiam

super Patronorum nominationibus ad Beneficia Ecclesiastica Tribunalibus Laicis attribuendo, nec non de aliis nonnullis, sive eodem, sive posteriori tempore, contra Ecclesiae jus, aut non sine Religionis periculo statuendis.

Ut primum de hujusmodi Legis propositione significatum Nobis est, reclamari contra illam jussimus tum a Cardinali Nostro pro-Secretario Status, tum etiam a Nostro Apostolico Nuntio tunc Augustae Taurinorum degente. Sed utraque reclamatione cadente in irritum, expostulare paulo post oportuit contra ipsas, quas memoravimus, novitates ab utroque legibus ferendis Consilio approbatas, et Regia statim auctoritate sancitas. In quo ejus rei progressu atque exitu non illud modo dolendum, quod sanctissima Ecclesiae jura, quae ex Canonum sanctionibus in tot saeculorum diuturnitate viguerant, facto ipso violata et proculcata fuerint, sed etiam quod plures ex Deputatis ac Senatoribus Regni, qui in publica utriusque Consilii deliberatione verba fecerunt, et quorum sententia vicit, eam sibimetipsis seu Laicae Potestati auctoritatem asserere non dubitaverint, ut sollemnes Conventiones super usu illorum eorumdem jurium cum Sede Apostolica initas, sine hujus consensu, immo et ea reclamante rescindere, et declarare ac facere irritas valeant.

Videtis qualia et quam gravis momenti haec sint, Venerabiles Fratres: perspicitis cujusmodi futura esset sacrarum rerum conditio, si suus Ecclesiae juribus honor non sit, si despiciantur illius

Canones, si nulla diuturnae possessionis ratio habeatur, si tandem neque sua stet fides pactis inter Sanctam hanc Sedem et Civilem Potestatem rite conventis. Nec porro ignoratis non solum Religionis, sed etiam Civilis Ordinis, ac publicae privataeque rei omnino interesse, ut Ecclesiasticae eaedem Conventiones sanctae atque intemeratae habeantur; quandoquidem earum vi ac jure contempto et labefactato, aliorum quoque publicorum privatorumque pactorum ratio concideret.

Injuriis per memoratas novas sanctiones Ecclesiae et Sanctae huic Sedi illatis aliae insuper brevi intervallo additae sunt, cum scilicet Regii Administri et Judices Laici duos praesertim sacros Antistites Nostros Venerabiles Fratres Archiepiscopum Turritanum, et Archiepiscopum Taurinensem in jus vocarunt; et illum quidem domi suae carceris loco detinuerunt, hunc vero deduxerunt militari manu in Castrum Regiae Urbis, ac tandem utrumque eorum civili poena mulctarunt; non aliam quidem ob causam, nisi quod pro suo pastorali munere instructiones ad Parochos dederant de ratione, quae in novae Legis conspectu suae et suarum ovium Deum timentium conscientiae consulere valerent. Ita igitur id sibi arrogavit Civilis Auctoritas, ut de instructionibus judicaret, quas Ecclesiae Pastores ad conscientiarum normam pro suo munere ediderant.

Postmodum alia his eademque gravior accessit injuria, postquam Nobilis quidam Vir, quem in-

ter praecipuos supradictae injustissimae Legis suasores extitisse omnes noverant, quique abnuebat a facto illo suo palam improbando, indignus Archiepiscopi Taurinensis auctoritate judicatus est, cui extrema morientium Sacramenta administrari possent. Hac scilicet occasione et Archiepiscopus idem militari manu a sua Ecclesia avulsus atque in severioris custodiae Castrum detrusus est, et Parochus e Religiosa Familia Servorum B. M. V., qui ei pro officio paruerat, una cum Religiosis Sodalibus suis e Taurinensi Coenobio per vim expulsi, atque alio asportati sunt: quasi vero ad Laicam Potestatem pertinere possit, ut de divinorum Sacramentorum administratione et dispositionibus ad ea suscipienda necessariis decernat.

Nec satis. Ipsa haec de Sacramentorum ministerio causa, et alia insuper de novis pro conscientiarum regula instructionibus antea jam a memorato Archiepiscopo, ex mandato etiam Nostro datis, delatae sunt ad Taurinense Appellationis Tribunal; a quo statim die 25 mensis Septembris decretum est, ut Archiepiscopus amandaretur extra fines Regiae Ditionis, atque ut omnia Archiepiscopatus bona sequestro retinerentur. Eodem fere tempore, die videlicet 21 ejusdem mensis, Tribunal Appellationum Regni Sardiniae similia decrevit contra Venerabilem Fratrem Archiepiscopum Calaritanum; cui crimini datum est, quod generalibus verbis (nullius scilicet expresso nomine) declaraverat Censuras Ecclesiasticas ab iis facto ipso contractas, qui Episco-

palium Aedium immunitatem violando partem quamdam Episcopalis Tabularii intrare per vim ausi fuerant. Horum igitur Decretorum vi iidem Antistites possessione ac procuratione dejecti sunt temporalium bonorum redituumque ad Sacerdotia sua pertinentium, et alter quidem in Gallias, alter vero in Nostram hanc Almam Urbem venire coactus.

Verum alia quoque sunt, ac non levia illa quidem, quae subalpinum Gubernium contra Ecclesiae jura, vel in religionis detrimentum statuit ac gessit. Inter quae non possumus non lamentari vehementer de funestissima Lege, quam inde a die 4 Octobris anni 1848 super publica institutione, publicis privatisque seu majorum seu minorum disciplinarum scholis editam fuisse cognovimus. Totum illarum regimen, Episcopalibus Seminariis aliqua ratione exceptis, attributum ea in Lege habetur Regio Ministro atque auctoritatibus eidem subditis; et ita quidem attributum, ut in articulo 58 legis ejusdem statuatur ac declaretur, nullum alii cuicumque auctoritati fore jus immiscendi se in disciplina scholarum, in regimine studiorum, in graduum collatione, in delectu aut approbatione Magistrorum. Hinc in Catholica illa Ditione scholae cujusque generis, atque adeo Cathedrae etiam sacrarum disciplinarum, quarum ea in Lege mentio fit, nec non puerorum institutio ad elementa Christianae Fidei, quam eadem Lex inter minorum Ludimagistrorum officia annumerat, ab Episcoporum auctoritate subtrahuntur.

Ac ne quis ea de re dubitare valeat, in memorato articulo ipsi etiam Directores spiritus inter eos recensentur, qui a Regio Ministerio sive ab auctoritatibus ei subditis, absque ullo ulterius cujuscumque auctoritatis interventu, deligi atque approbari possunt. Igitur sacri Pastores nedum privati injustissime sunt praecipua illa auctoritate, quam a multis retro saeculis in plurima saltem studiorum instituta ex Pontificiis, Regiisque Constitutionibus, atque ex primaevae fundationis lege potiebantur, sed nec liberum ipsis est in ea advigilare, quae in scholarum regimine doctrinam fidei, christianos mores, aut divini cultus causam attingunt.

Equidem sperare juvat fore, ut saltem in executione illius Legis, aliqua Episcopalis auctoritatis ratio habeatur. Ipsam tamen perniciosos fructus jam peperisse dignoscitur ex pestiferis opinionibus, et placitis irreformabili Ecclesiae doctrinae contrariis, quae non in liberioris tantum editionis libellis pagellisque sparguntur quotidie in vulgus, sed ab aliquo etiam in publicis scholis Doctore instillantur in mentes adolescentium, et publice propugnantur. Verba desunt, Venerabiles Fratres, quibus dolorem explicemus longe acerbissimum, quem ex notitia hujus rei, haud ita pridem ad Nos perlata, concepimus. Nulla quidem interposita mora providimus, ut eadem de re accuratius cognosceremus; et nihil porro a Nobis desiderari patiemur, quod ad officium pertineat custodiendae Fidei, et confirmandi in

illa fratres infirmitati Nostrae divinitus attributum.

Novissime, ut scitis, missus a Subalpino Gubernio ad Nos fuerat unus ex primoribus spectatus Vir, ut tractationes instauraret ecclesiasticis rebus cum Sancta hac Sede componendis. Illum tamen haudquaquam admittere potuimus ad litteras Legationis suae testes consueto solemni more Nobis reddendas. Ipse enim sive cum privatim ad Nos adiit, sive in sermonibus cum Cardinali Nostro Pro-Secretario Status iterum iterumque habitis, de supradicta de Immunitatibus Lege ita loquutus est, ut Laicam potestatem in ea contra sanctiones Canonum, et contra initarum cum Sede Apostolica Conventionum fidem promulganda suo prorsus jure usam fuisse contenderet. Hinc eorum, quae deinde contigerant, culpam transferebat in Clerum Sacrosque Antistites, maxime autem in Venerabilem Fratrem Archiepiscopum Taurinensem, ob suam in pastoralibus officiis constantiam in severiori tunc custodia retentum. De hoc scilicet praestantissimo Praesule gravius querebatur, quasi de homine quietis ac tranquillitatis populi parum studioso; atque idcirco id se a Regio Gubernio in praecipuis mandatis habuisse declarabat, ut Nos induceret ad eumdem Antistitem in aliud extra Regiam Ditionem munus transferendum. Post haec opus non est ut alia explicemus, quae deinceps inter illum et Cardinalem praedictum mutuo sermone incassum tentata sunt ad aliquam rerum componen-

darum viam reperiendam. Interim vero tantum abfuit, ut Gubernium a sua agendi ratione cessaret, quin potius illo ipso tempore prodierint, atque ad effectum perductae fuerint supradictae Tribunalium saecularium in ecclesiasticis causis novissimae sententiae tum contra memoratum Archiepiscopum, tum contra Archiepiscopum Calaritanum.

Ceterum de supradictis Ecclesiarum Clericorumque immunitatibus notum omnibus esse volumus, Nos, qui tractationes alterum ante annum a Subalpino Gubernio propositas minime recusavimus, hodie pariter non abhorrere a Canonum sanctionibus circa immunitates ipsas pro loco ac tempore moderandis; prout scilicet opportunum in Domino visum fuerit, ac dummodo Ecclesia aliis in rebus liberiori suorum jurium exercitio potiatur. Non enim defecit in Nobis studium paternae benevolentiae, quo Romanos Pontifices Decessores Nostros inclitam Sabaudiae Domum prosequutos fuisse compertum est: dolemus insuper calamitates et aerumnas, quibus in ejus ditione Fratres Filiique Nostri in his rerum adjunctis haud leviter anguntur; ideoque et prompti sumus ad opportuna in eorum levamen adhibenda remedia, ex constanti nimirum instituto Sanctae hujus Romanae Ecclesiae, quae veluti amantissima mater filiis succurrere in angustia ac tribulatione positis, et Apostolica auctoritate sua ad sanandas contritiones Israel uti jugiter consuevit. Hac tamen auctoritate, quae Nobis in aedificationem non in destru-

ctionem data est, haudquaquam uti possumus, ubi non de alio agatur, nisi ut quae in Ecclesiae injuriam; quae in conptemptum Sacrorum Canonum; quae contra solemnes Conventiones, immo et ad ipsam quarumcumque Conventionum rationem labefactandam; quae tandem contra Sacerdotes et praecipuos ipsos Ecclesiae Praesules pastorali suo munere circa conscientiarum moderationem, Sacramentorumque administrationem fungentes deliberata, decreta, aut facta illic doluimus, patientia, conniventia et concessionibus Nostris approbare quodammodo videamur.

Absit, Venerabiles Fratres, ut auctoritate Nostra in Ecclesiae et Catholicae rei detrimentum abuti unquam velimus. Immo divino praesidio nixi omnem industriam atque operam in id constanti animo collocabimus, ut Religionis utilitati prospiciamus, et sanctissima Ecclesiae jura sarcta tecta habeamus. Iuxta haec igitur attollentes hodie in solemni hoc Conventu Nostram apostolicam vocem, reclamamus maiorem in modum contra ea, quae superius enarravimus, et contra alia omnia, quae sive in Continente sive in Transmarinis regionibus Summo Taurinensi Principi subditis contra Ecclesiae jus, aut in Religionis damnum gesta quomodolibet aut tentata sunt; et ab omnibus, ad quos pertinet, gravissime exposcimus, ut desistant a vexandis Ecclesiae Pastoribus sacrorumque Ministris, et illata illic sacrae rei damna reparare festinent.

Interea ne intermittamus, Venerabiles Fratres, Deo misericordiarum Patri humiles orationes et obsecrationes offerre, et invocato etiam piissimo interventu Immaculatae Deiparae Virginis, et SS. Apostolorum Petri et Pauli, ab Eo suppliciter poscere, ut dilectam illam dominicae vineae partem dextera sua tegat et brachio sancto suo defendat.

NUM. XXX.

Nota del Marchese Spinola Incaricato Sardo all'Emo Sig. Card. Pro-Segretario di Stato in data 2 *Maggio* 1851, *cui vanno annessi gli articoli preliminari di un progetto di abolizione delle decime nell'Isola di Sardegna.*

Il sottoscritto Incaricato d' Affari di Sua Maestà il Re di Sardegna, in conseguenza delle comunicazioni prima d'ora fatte alla Santa Sede riguardo all'abolizione delle decime nell'Isola di Sardegna, e delle buone disposizioni da Sua Santità mostrate in proposito onde procedere di concerto col Governo del Re in questa importante circostanza, da cui può derivare il maggior vantaggio pella Chiesa e pello Stato, ha ora l'onore di qui compiegato trasmettere a Sua Eminenza il Cardinale Antonelli Pro-Segretario di Stato della Santità Sua un progetto, i di cui articoli a parere del Governo di S. M. potrebbero servir di base ad un accordo colla Santa Sede.

Il Governo del Re spera che il Santo Padre penetrato della necessità della suddetta abolizione,

non che della lealtà delle sue intenzioni per l'esatto adempimento degli accordi, che verranno conchiusi, sarà per favorevolmente accogliere il progetto, di cui è caso, e coadiuvarlo coll'Apostolica Sua Autorità a conciliare le convenienze, ed il decoro della Chiesa, colle esigenze economiche della popolazione e dello Stato.

Il sottoscritto non può a meno di lusingarsi, che il riscontro che l'Eminenza Sua sarà per favorirgli, appagherà le vive brame del Suo Governo, il quale nulla maggiormente desidera che di potere effettivamente provare al Sommo Pontefice quanto sia l'ossequio, e quanta la riverenza, che egli ed il Re professano alla Sacra Sua Persona.

Coglie chi scrive con premura questa circostanza per offrire all' Eminenza Sua Reverendissima i nuovi atti del massimo suo ossequio.

(Siegue il progetto)

Articoli preliminari per un progetto di abolizione delle decime nell'isola di Sardegna.

1 La Santa Sede ed il Governo del Re di Sardegna avendo di buon accordo riconosciuta l'utilità che nell'interesse della Chiesa e dello Stato sarà per risultare dall'abolizione delle decime nell'isola di Sardegna, e volendo dare i provvedimenti richiesti per porsi in grado di stabilire gli accordi necessari, onde da quella abolizione possano risultare tutti i vantaggi, che se ne aspettano, hanno fin d'ora convenuto nelle basi seguenti.

2 La S. Sede accetta ed il Governo del Re promette un assegnamento al Clero di Sardegna conveniente e corrispondente ai bisogni del Culto, secondo che verranno riconosciuti cogli accordi ulteriori.

3 L'assegnamento verrà fatto sulla base della riduzione possibile delle Diocesi, Abbazie, Priorati, Canonicati, Vicarie e Case Religiose avuto riguardo alle difficoltà delle comunicazioni nella isola, alle rendite ecclesiastiche ancora restanti dopo detratto l'ammontare delle decime abolite, ed ai bisogni di ciascuna diocesi.

4 L'assegnamento ai Parrochi sarà maggiore o minore secondo la maggiore o minore importanza delle Parrocchie in ragione della popolazione. Esse verranno divise in apposite categorie nelle quali saranno determinati gli assegnamenti personali al Parroco, e quello per il mantenimento di un corrispondente numero di Vice-Parrochi.

5 Uno speciale assegnamento sarà fatto ai Seminari e stabilimenti Ecclesiastici proporzionato eziandio ai loro bisogni, ed al titolo di compenso per ciò che vengono a perdere con l'abolizione delle decime.

6 L'assegnamento per le Parrocchie, Corpi Morali, e Stabilimenti Ecclesiastici sarà fatto dove sia possibile senza inconvenienti colla cessione di beni demaniali, ed in difetto, mediante rendite sul Debito Pubblico perpetuo dello Stato.

7 Sua Santità acconsente che sia egualmente provvisto con speciale assegnamento per la continuazione delle operazioni del Monte di Riscatto.

8 Un assegnamento speciale temporario, progressivamente decrescente provvederà ai maggiori riguardi da usarsi durante la loro vita in favore dei titolari dei benefizi, privati del reddito delle decime.

9 I lavori preparatorj da formarsi sopra le basi sovraenunciate sono affidati ad una Commissione di sei membri da designarsi, tre dalla Santa Sede da scegliersi fra i Prelati del Regno, e tre dal Re di Sardegna tra i funzionarj superiori dell' amministrazione.

10 A questa Commissione che siederà in Torino verranno trasmessi i lavori della Commissione di Cagliari a misura che saranno terminati. Essa comporrà i quadri definitivi, che verranno sottoposti alla approvazione della Santa Sede e del Re.

11 Il progetto definitivamente approvato dalla Santa Sede formerà il soggetto di speciali Bolle Pontificie, ed il Governo del Re promuoverà l'emanazione d'apposita legge presso il Parlamento.

NUM. XXXI.

Fogli senza firma consegnati dalla Legazione Sarda all'Eminentissimo sig. Card. Pro-Segretario di Stato, contenenti alcune basi preliminari per le trattative colla S. Sede.

Il Governo del Re nel rappresentare alla Santa Sede l'urgente necessità nella quale egli si trova di dover promuovere alcune importanti riforme nelle

parti essenziali della legislazione economica e civile del Regno non dubita punto di trovare nella Santa Sede quel concorso che sempre ebbero i Principi della Casa di Savoja, ogni qualvolta si facevano ad esporre al Padre comune dei fedeli i bisogni dei loro sudditi, ed i bisogni dello Stato, il quale in ogni tempo ricevette dalla S. Sede insigni prove dell' affetto che ben si merita la religiosissima popolazione di questo Regno.

Essa popolazione fu sempre guidata da un sentimento religioso vivissimo che importa grandemente al Governo di fare quanto da lui dipende perchè non venga per nessuna causa menomamente alterato, ed il suo scopo, egli non ne dubita, sarà pienamente ottenuto, quando la S. Sede voglia dal canto suo venire in suo ajuto con l'autorità della sua parola, e di quelli accordi che possano assicurare al Clero ed al popolo i benefizi dei nuovi ordinamenti, con i quali sarà in questi paesi consolidata nella rispettiva loro sfera d' azione l' autorità della Chiesa, e l'autorità del Principe.

Gli argomenti, sui quali il Governo del Re crede di dover chiamare la benevola attenzione della Santa Sede sono:

1. Lo stato del Clero, e delle Case Religiose nell' Isola di Sardegna.

2. Lo stato del basso Clero e delle Case Religiose degli Stati di terra ferma, e la legislazione sui voti monastici.

3. La legislazione ancora vigente negli Stati del Re sul contratto di matrimonio, e sullo stato civile.

4. In fine il numero eccessivo delle feste, che sono ancora in vigore nei Regi Stati.

I.

Stato del Clero e delle Case Religiose nell' Isola di Sardegna.

Su questo punto vi è luogo a credere che la Santa Sede sia già disposta a riconoscere doversi apportare allo stato delle cose in Sardegna rilevantissime modificazioni. Quando ciò non fosse, basterebbe forse accennare a due essenziali circostanze: la prima si è che la Chiesa in Sardegna è tuttavia nello stato, in cui trovavasi da cinque secoli: la seconda, che mentre la Sardegna non conta che una popolazione di 500 mila abitanti, essa è divisa in undici diocesi.

Quanto al primo fatto ne segue che sussistono tuttora 1.° Le pingui rendite di molti di quei Vescovadi, a fronte di Parrochi che vivono di miseria e di stento. 2.° Le decime a beneficio non dei Parrochi, che almeno le consumerebbero in gran parte a beneficio dei parrocchiani, ma sibbene dei prebendati viventi in città a carico delle popolazioni della campagna. 3.° Prebendati, ai beneficii dei quali è annesso l'uffizio di Parroco, e che fanno esercitare l' uffizio da Vicarii loro dipendenti e salariati, mentre essi vivono lau-

tamente lontani dalle parrocchie, mentre i loro Vicari non hanno di che vivere, obbligati ai servizi più vili per supplire al loro sostentamento, essendosi persino veduti alcuni di essi condurre al pascolo gli animali immondi. 4.° La percezione delle decime che impedisce ogni progresso di agricoltura, scoraggiando il coltivatore, togliendogli ogni interesse al miglioramento del suo fondo, i cui frutti in gran parte non gli appartengono. 5.° Le Mitre godenti del dritto delle decime sui frutti delle campagne per le quali il Prelato non ha verun interesse che appaltare le decime ad uomini avidi di lucro, a discrezione dei quali rimangono poste le misere popolazioni. 6.° L'impossibilità per il Governo di ritrarre una imposta prediale qualunque in questo stato della coltura Sarda, ed il rifiuto assoluto di quelle popolazioni di concorrere a sollevare lo Stato dalle sue angustie finanziarie finchè dura questo stato di cose.

Dovrà ciostante la mano Regia continuare a proteggere lo stato così arretrato e di abbiezione nel quale sono piombate le misere popolazioni dell'isola? Per il Governo non vi è via di mezzo: o continuare questo deplorabile sistema, e lo Stato e la Chiesa corrono allora insieme ad una certa rovina, poichè quando la Chiesa non potrà più percepire le decime, allo Stato non verranno corrisposti i tributi col pretesto del debito delle decime - O lo Stato salvando se stesso salva eziandio la ragione della Chiesa, quando abolite le decime lo Stato riconoscerà essere

dover suo di provvedere al decente sostentamento del Clero.

L' abolizione delle decime adunque è effetto di quella legge suprema cui a nessuno è lecito di sottrarsi, è legge di necessità.

Come le decime nel secolo scorso furono dalla Autorità Civile risolute in Piemonte, così pensò il Governo risolvere nella Sardegna — In Piemonte fu debito dei Comuni lo affrancarsi; in Sardegna è debito del Governo perchè era inutile imporre ai Comuni un peso che non avrebbero potuto sopportare — L'abolizione non avendo effetto che al 1 Gennajo 1853, il debito del Governo a questo riguardo potrà essere regolarmente accertato — Si può chiamar debito per parte del Governo l' assegnamento che la legge sull'imposta prediale riserva espressamente al Clero per due motivi. 1.° Perchè il Governo sottentra ai Comuni ai quali può incombere un peso come a popolazioni cattoliche verso il proprio Vescovo, verso il proprio Parroco, verso un Clero che gli presta direttamente l'evangelico suo servizio. 2.° Perchè venendo l' autorità della Chiesa in sollievo dello Stato, siccome sempre si fece in simili circostanze, essa non sarà per pretendere di più di quanto possa essere necessario per mantenere decentemente un Clero sufficiente ai bisogni della Sardegna. Sia dunque come abolizione di tributo, sia come atto di espropriazione forzata per utilità pubblica, l'abolizione delle decime è legge eminentemente economica, non avente altro scopo che

di provvedere alle necessità più urgenti dello Stato provvedendo contemporaneamente a quelle della Chiesa.

La seconda circostanza menzionata in principio di questo paragrafo ci porta necessariamente ad esaminare quali possono essere i bisogni della Sardegna. Abbiamo accennato che la Sardegna conta undici diocesi con 500 mila anime di popolazione. Le diocesi di Piemonte sono in numero di venti, e sono troppe, ma almeno il Piemonte conta una popolazione di tre milioni. La Sardegna non conta che il sesto di popolazione in confronto del Piemonte ed ha un numero di Vescovi eccedente la metà dei Vescovi del Piemonte.

La Sardegna può senza scapito di servizio del culto sopportare una riduzione di molte delle diocesi esistenti, e conseguentemente di molti Canonicati che sono troppo numerosi in ciascheduna diocesi, di molte dignità, e di molti pingui benefizi Abaziali, l'applicazione delle rendite dei quali benefizi può tornare sommamente utile per provvedere in modo decente al servizio ben più importante delle Parrocchie. Non si chiede tuttavia una riduzione corrispondente in ragione assoluta delle popolazioni; giacchè si deve tener conto delle circostanze locali, dei mezzi di comunicazione più o meno facili, talmente che quella riduzione, che potrebbe essere maggiore quando la Sardegna sarà dotata di un compiuto sistema di strade, sarebbe forse in oggi inopportuna. Nulla però impedirebbe fin d' ora di

ridurre in modo conveniente le diocesi in numero di sei. Fatta questa riduzione con tutte le altre che ne sarebbero la conseguenza il servizio del culto sarebbe assicurato, la Sardegna ne sentirebbe un non spregevole frutto, e lo stato potrebbe sopportare il peso. Egli è appena utile lo accennare che nel sistema di riduzione si potrebbe adottare qualche progressività per modo che si avessero intanto maggiori riguardi agli attuali titolari.

Nel calcolo dell'annuo assegnamento, mentre si dovrebbe tener conto della rendita delle terre che rimangono annesse a ciascheduna Prebenda, il supplemento che si farebbe dal Governo potrebbe darsi in qualche luogo, come in favore di qualche Parrocchia mediante la cessione di beni demaniali, e dove ciò non sia possibile si farebbe con cartelle del debito pubblico perpetuo dello Stato, cosicchè il servizio sarebbe per l'avvenire assai meglio guarentito che non lo sia oggi attesa la riscossione delle decime circondata d'immense difficoltà, le quali si fanno ogni giorno maggiori.

Una parte delle decime è ora attribuita ai corpi morali, Università, Seminari, e simili: il Governo del Re intende che ad essi venga nello stesso modo provvisto a maggior decoro della Chiesa e dello Stato, importando grandemente che quegli stabilimenti sieno posti in grado di somministrare ottimi cultori delle scienze, ed egregi sacerdoti.

Generale è la lagnanza intorno al numero eccessivo delle Case Religiose, le quali ristrette in un minor numero di Conventi non sarebbero di tanto aggravio all' Isola, e la S. Sede concedendone la diminuzione ajuterebbe il Governo a rendere alla Sardegna un importante servizio. Al fine di conoscere la vera entità delle rendite ecclesiastiche tanto in fondi che in decime, è noto già alla S. Sede come una commissione speciale sia stata incaricata di raccogliere tutti gli elementi necessari per stabilire con sicurezza qualche cifra relativa all' ammontare di dette rendite. Non avendo luogo l' abolizione effettiva delle decime che nel 1853 rimane innanzi a noi il tempo richiesto per l' accertamento di quelle rendite, e specialmente per devenire agli opportuni definitivi concerti con la S. Sede. Ma intanto la massima della loro abolizione non potrà esser lasciata indeterminata, giacchè quel principio deve servir di base a quelli, dai quali parte l' amministrazione per giungere in qualche modo alla formazione di un regolare cadastro — Ora, mentre il cadastro si starà formando, e la commissione incaricata di riferire sulla consistenza delle rendite ecclesiastiche porterà a compimento il suo lavoro, nulla impedisce che, consentendo la S. Sede a prestare il suo concorso per redimere la Sardegna dai mali, che la opprimono, si venga ad alcuni preliminari di Convenzione, i quali dimostrando l'intendimento delle parti di venire ai necessari accordi, allontanino la possibile rin-

novazione di quegli ostacoli, che il Governo fu ben suo malgrado costretto di superare, per mantenere intatta la propria autorità. — Questi concerti porterebbero altresì la pace nelle coscienze, ed agevolerebbero un opera, che onorerà il cuore del S. Padre, ed assicurerà alla Chiesa quella autorità che per il bene dell' umanità non deve mai venir meno negli animi dei fedeli.

Un progetto di articoli preliminari potrebbe essere a un dipresso così concepito

Veggasi il numero precedente alla pag. 201.

II.

Stato del basso Clero, e delle case Religiose negli Stati di Terraferma.

Lo Stato paga annualmente una somma eccedente i 900000 franchi - Le Comunità della Savoja pagano del proprio una somma all' incirca di 400000 franchi annui. Nonostante questi sacrifici, ai quali per le sofferte vicende nè lo Stato, nè i Comuni possono più oltre far fronte, vi sono purtroppo dei parrochi, ai quali mancano i mezzi di un decente sostentamento - La loro triste condizione merita tutti i riguardi della S. Sede, siccome eccitò da gran tempo l' attenzione del Governo del Re - Le pingui rendite di molte Abazie che possono essere senza inconvenienti soppresse, e di molti Vescovadi,

che potrebbero essere ridotti di numero, ed il di cui reddito potrebbe essere ridotto a termini più equi, l'applicazione di una parte di rendite di parrocchie ricchissime, e dei beni dell'Economato presentano i mezzi più che sufficienti per far cessare un sì lamentevole stato di cose – Aggiungasi il partito, che trarre si potrebbe da una parte delle rendite delle Case Religiose, delle quali alcune potrebbero essere soppresse mediante la riunione in uno di due o più conventi, e mediante che fossero impedite nuove professioni religiose, in quegli Ordini che una commissione ecclesiastica fosse per riconoscere doversi sopprimere – A questo riguardo un lavoro si sta preparando, che terminato verrà presentato alla S. Sede colle relative proposte, le quali se verranno, come si spera, prese in considerazione dal S. Padre, potranno dar luogo ad una Convenzione preliminare non dissimile da quella sovra proposta per la Sardegna.

Il Governo del Re crede nello stesso tempo dovere suo di chiamare l'attenzione della S. Sede sulla legislazione relativa all'emissione dei voti monastici perpetui durante la minore età – Gli inconvenienti ne sono gravissimi, massime ora che la libertà, che è assicurata ai cittadini, impedirebbe il Governo di prestare il suo concorso nella esecuzione delle misure coattive, che s'infliggessero dal superiore del convento agli individui, che vivessero fuori del chiostro senza commettere nè eccessi nè scandali, che

cadano sotto le minaccie delle leggi penali. A questo stato di cose potrebbe riparare la legge civile quando non riconoscesse l'effetto dei voti perpetui emessi prima di una certa età, ma la riverenza dovuta alla S. Sede fa sì che il Governo del Re desidera, che anche questa materia possa venir regolata di suo consenso, onde il Governo si limita per ora a rappresentare lo stato delle cose, ed a esprimere il suo desiderio che la S. Sede voglia concorrere a far cessare gli abusi, che pur troppo frequentemente hanno luogo per quelle professioni religiose immature, le quali non essendo il frutto di una decisa vocazione, danno poi luogo ad un tardo pentimento con grave perturbazione delle coscienze, e gravissimo danno delle famiglie.

III.

Legislazione sul Matrimonio come Contratto Civile.

Egli è impossibile che ai tempi che corrono una ben ordinata legislazione civile si mostri affatto straniera al contratto di matrimonio, che è la base della esistenza sociale, siccome appunto lo è ancora al giorno d'oggi del Codice civile negli Stati del Re di Sardegna. Tutto ciò, che è dipendente dal contratto civile del matrimonio è affatto indipendente dalle leggi civili; queste non regolano in modo alcuno lo stato del cittadino, e non lo seguono nel matrimonio, così non hanno influenza alcuna nell' ac-

certamento delle nascite e delle morti – La prova di questa verità si fa vieppiù evidente se si considerino le disposizioni del regolamento acconsentito dalla S. Sede ed annesso alle reali Patenti del 20 giugno 1837, il quale pone la custodia degli atti interamente a discrezione dei Parrochi e degli Ordinari, e pone così la tenuta dello stato civile fra gli uffizi di funzionari, che nell'esercizio della loro autorità sono affatto indipendenti dal potere civile – Le conseguenze di questo stato di cose, già per se abbastanza gravi, sono aggravate dall' altra circostanza che, confuso in questo modo il sacramento col contratto civile, come la legge civile, così i Tribunali del Regno non hanno influenza alcuna sulla sorte delle famiglie, la cui pace, tranquillità, e buon ordine è interamente affidata ad autorità affatto indipendente dal potere civile – Forse che la S. Sede non avrebbe nulla ad obiettare, quando una legge civile venisse a regolare gli effetti puramente civili del contratto di matrimonio, con la qual legge si attuerebbe essenzialmente il principio della separazione ed indipendenza dei rispettivi poteri dello Stato e della Chiesa. Ma il Governo del Re, il quale pur conosce come una tal legge sia resa indispensabile dall'obbligo, che gli corre, di custodire con perfetta uguaglianza i diritti dei cittadini tutti a qualunque religione appartengano, non vorrebbe tuttavia neanche in questa parte fare, ad insaputa della S. Sede, cosa, che potesse lasciar credere che custode dell'Art. 1.

dello Statuto, il quale dichiara la Religione Cattolica Religione dello Stato, egli volesse menomare in un modo qualunque, relativamente al contratto civile del matrimonio, l'importanza di quel principio religioso che deve esercitare tanta influenza sulla pace e sulla tranquillità delle famiglie, e sul buon esito dell'educazione delle future generazioni. Quindi a questo riguardo mentre il Governo del Re non fa per ora che esplorare le intenzioni della S. Sede, si riserva di dare a tempo opportuno comunicazione del progetto che una Commissione è stata incaricata di formolare sopra questo argomento, e qualora intendesse la S. Sede di cogliere questa occasione per dare ai trattati l'opportuno avviamento verso una più compiuta separazione dei confini delle due autorità temporale e spirituale, il Governo del Re, cui non ripugnerebbe di tendere a questo risultamento, sentirebbe pur sempre volentieri le comunicazioni che la S. Sede credesse dovergli fare a questo proposito.

IV.

Della soppressione di alcune feste vigenti negli Stati di S. M.

L'eccessivo numero delle feste, che nelle diverse stagioni dell'anno sono ancora vigenti negli Stati del Re, è già noto alla S. Sede – Trattandosi di cosa, che, a parte l'applicazione dei regolamenti

civili per l'osservanza delle feste, è di assoluta ed esclusiva competenza del Sommo Pontefice, il Governo del Re si limita a chiamare sopra questo argomento l'attenzione del S. Padre, disposto a promuovere a questo riguardo una formale domanda, qualora esso abbia una fondata speranza di vederla dal S. Padre accolta con quel favore, con cui solevasi una volta accogliere le domande di uno Stato, che a nessuno fu mai secondo nell' attestare al capo della S. Romana Chiesa la sua filiale devozione.

Egli è appoggiato alle sovraesposte circostanze e fidente nella giustizia delle sue domande che il Governo del Re osa sperare, che la S. Sede vorrà persuadersi come vivo sia in lui il desiderio di veder stabilite di buon accordo fra l' autorità spirituale e l'autorità temporale le basi di quelle importanti riforme, che dovranno far sì che continui a regnare fra le popolazioni dello Stato Sardo lo spirito di vera e soda Religione, non disgiunta dall' ossequio verso il Principe e da riverenza verso la S. Sede.

NUM. XXXII.

Circolare del ministro della pubblica istruzione in Torino sotto il 13 di maggio 1851 sul nuovo ordinamento delle scuole teologiche universitarie di provincia diretta ai Prelati del regno.

Eccellenza Rev.

Le discussioni, che hanno avuto luogo in occasione del bilancio dell' istruzione pubblica alla Camera dei Deputati, avranno fatto conoscere a V. E. Rev., come sia impossibile di mantenere a carico dello Stato le scuole teologiche universitarie di provincia, se queste non si soggettino uniformemente alle regole comuni, e non si tengano possibilmente dentro collegi, ai quali di ragione debbono essere annesse.

Per questo fine sarebbe necessario.

1. Che, smesso l'uso del dettare, si adottasse da tutti i professori il testo di questa Università centrale, o altro che venisse appositamente compilato ad uso comune di quelle scuole.

2. Che venisse, con norma certa e universale, fissata la durata del corso.

3. Che gli studenti dovessero prendere la rassegna dal Provveditore agli studii, al principiare d'ogni anno scolastico dando prova di aver compiuto il corso di filosofia.

4. Che riportassero ogni trimestre la sottoscrizione del professore all' *admittatur* che verrebbe loro per tal fine rilasciato.

5. Che venissero sottoposti ad esami annui dati dal professore stesso o da altre persone ecclesiastiche da delegarsi dal Ministro, ad epoche determinate, e resoconto di questi esami fosse trasmesso al consiglio universitario.

6. Che Ispettori ecclesiastici delegati dal Governo visitassero a quando a quando le scuole anzidette, notando il grado d'istruzione dei giovani, e i metodi d'insegnamento, e le discipline, e gli orari, e quant'altro si riferisce al buon andamento delle scuole: e tutto ciò al modo stesso e con quella libertà d'azione e pienezza di poteri che si usa verso gli altri rami dell'insegnamento.

Egli è a queste condizioni e non altrimenti, che la Camera nel futuro bilancio sarà per approvare la spesa di codeste scuole; nè sarà senza fatica l'ottenere che, per alcune località, abbandoni l'idea già energicamente significata, che la scuola si abbia a tenere nell'edificio assegnato alle altre scuole laiche.

Ora, perchè io sia in grado di dare in proposito le spiegazioni, di cui sarò certamente richiesto, mi occorre di pregare a vicenda la E. V. a volermi far sapere, se per sua parte nulla osti alla piena e perfetta attuazione delle condizioni dianzi spiegate, imperocchè non è già intenzione del Governo di prescriverle precettivamente, ma sì di cessare la spesa, ogni volta che non si avesse certezza di poterle compiutamente eseguire.

Io saprò molto grado a V. E. se vorrà con qualche sollecitudine essermi cortese di riscontro sui quesiti dianzi esposti, e senza più con profondo rispetto mi rassegno.

NUM. XXXIII.

Nota dell'Emo Card. Pro-Segretario di Stato al sig. Marchese Spinola Incaricato d'affari di S. M. Sarda in data dei 5 ottobre 1851.

Con Nota del 2 del p. p. maggio V. S. Illma rimetteva al sottoscritto Cardinale Pro-Segretario di Stato un progetto di articoli per l'abolizione delle decime in Sardegna, che a parere del Governo di S. M. Sarda poteano servire di base ad un accordo con la S. Sede; ed aggiungeva, che nulla maggiormente desiderava lo stesso Governo, che di poter effettivamente provare al Sommo Pontefice quanto fosse l'ossequio, e quanta la riverenza, che Egli, ed il Re professavano alla Sua Sacra Persona.

Il S. Padre, cui non mancò il sottoscritto di umiliare il contenuto di detta Nota, mentre ebbe a gradire le assicurazioni di filiale rispetto, che riceveva per parte del Governo Sardo, ebbe anche a manifestare allo scrivente che conformemente a quanto ha Egli in ogni circostanza dichiarato, e più particolarmente nella Sua Allocuzione del 1. novembre dello scorso anno, altro non desidera, che di veder cessati i mali, che affliggono la Chiesa in Piemonte, e che per

raggiungere questo scopo tanto interessante alla religione ed alla società, non incontra difficoltà, che possano aprirsi le convenienti trattative, nella speranza, che da queste sieno per risultare que' ragionevoli accordi, che valgano a provvedere ai diritti della Chiesa, ed alla quiete delle coscienze dei Fedeli.

Si vale lo scrivente di questo incontro per confermare alla S. V. Illm̃a i sensi della distinta sua stima.

NUM. XXXIV.

Dispaccio del sig. Marchese d' Azeglio ministro degli affari esteri di S. M. Sarda diretto all'Emo sig. Card. Antonelli sotto i 30 ottobre 1850 sulla missione del conte di Sambuy.

Eminenza Reverendissima

Il vivo desiderio, che S. M. ed il Reale suo Governo nutrono di addivenire ad una soddisfacente soluzione delle trattative già intavolate, non che di veder composte le differenze insorte colla Santa Sede, hanno determinato la M. S. ad affidare un così importante incarico ad un diplomatico, le di cui personali qualità congiunte all'esperienza acquistata in varie altre missioni sostenute all'estero, a capacità, prudenza e provato zelo lasciassero con fondamento sperare di vederlo bene accetto.

Piacque pertanto al Re di presceegliere il Cavaliere Manfredo Bertone di Sambuy, siccome quello che oltre a riunire in se tutte le preaccennate doti, già ebbe a reggere interinalmente cotesta Legazione, e lo ha conseguentemente nominato suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso l'Apostolica Sede, firmando a tal uopo le necessarie consuete credenziali per essere rassegnate a Sua Santità, al qual fine egli avrà l'onore di chiedere a V. E. Rm̃a di ottenergli dal Santo Padre apposita udienza.

Mentre io mi persuado che il prefato sig. Cavaliere, ben compreso dell' importanza della missione, di cui fu onorato, porrà tutto in opera onde meritarsi la confidenza di cotesta Corte, e non ismentirà quella, che il Re ed il Governo hanno in lui riposta, io porto pure intera e fondata speranza, che non gli verrà meno il valevolissimo appoggio e l'alto patrocinio dell' Emza V. Rm̃a onde possa recare a buon termine ogni negoziato, con soddisfazione reciproca dei due Governi, al quale scopo, nel miglior modo che è per me possibile, a Lei caldamente lo raccomando.

Colgo intanto questa preziosissima circostanza per esprimere all' Eminenza V. Rm̃a i sensi del profondo rispetto, con cui mi pregio di essere

Di Vostra Em̃za Rm̃a.

NUM. XXXV.

Nota dell'Emo sig. Card. Antonelli in cui sotto i 21 di novembre 1851 comunica al sig. Cavaliere di Sambuy la plenipotenza data da Sua Santità a Monsignore ora Emo sig. Cardinale Santucci.

In seguito delle ripetute istanze fatte alla S. Sede dal Reale Governo di Sardegna con appositi officì dei 2 maggio e 30 ottobre p. p. per aprire nuove negoziazioni colla medesima affine di comporre le vertenze insorte fra Essa e lo stesso Governo, e concertarsi circa l' occorrente riordinamento delle cose ecclesiastiche nei regi Stati di S. M. Sarda, il S. Padre nel vivo desiderio di vedere finalmente rimossi gli ostacoli, che hanno finora impedito il tanto desiderato accordo fra le due autorità ecclesiastica e civile, e nel deciso impegno di provvedere al benessere spirituale dei fedeli ed alla prosperità della Chiesa in un Regno eminentemente cattolico, si è benignamente degnato di destinare Monsig. Vincenzo Santucci Segretario della S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinarj per trattare coll' Eccellenza Vostra sopra un affare di tanta importanza, nominandolo a tal fine suo Plenipotenziario, e accordando al medesimo le facoltà necessarie ed opportune per istabilire e conchiudere colla stessa Eccellenza Vostra un accordo corrispondente all'oggetto sopra indicato, e solo riserbandosi di ap-

provare e confermare quanto in proposito verrà da ambe le parti stabilito e conchiuso.

Il Sottoscritto Card. Pro-Segretario di Stato ben lieto di affrettare all' Eccellenza Vostra una notizia di sì alto interesse, nutre ferma fiducia, che le disposizioni a riguardo della Chiesa tanto di S. M. il Re Vittorio Emmanuele quanto del Suo reale Governo, di cui Ella è stata l'interprete, faranno sì che possa felicemente raggiungersi lo scopo comunemente desiderato del pieno riordinamento degli affari religiosi negli Stati di Piemonte. Profitta intanto di questo incontro ec.

NUM. XXXVI.

Nota del sig. Cav. di Sambuy ministro plenipotenziario Sardo diretta all'Emo sig. Card. Antonelli Pro-Segretario di Stato sotto i 25 di novembre in risposta a quella inviatagli ai 21 dello stesso mese.

Il Sottoscritto Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di S. M. il Re di Sardegna, ha l'onore di accusare a S. E. Rma il sig. Cardinale Antonelli, Pro-Segretario di Stato di Sua Santità, la ricevuta della sua nota in data del 21 corrente, colla quale gli partecipa che, in seguito dell' istanze del Real Governo Sardo contenute negli uffici del 2 maggio e 30 ottobre p. p., il Santo Padre ha destinato Monsignore Santucci, Segretario della S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinarj, per

trattare col sottoscritto l' occorrente riordinamento delle cose Ecclesiastiche nei Regi Stati nominandolo Suo Plenipotenziario colle facoltà necessarie per conchiudere un accordo corrispondente all' oggetto sovrindicato.

Gode sommamente l' animo al sottoscritto di entrare in trattative con un così degno Prelato e di tendere con esso lui alla desiderata meta, prendendo per punto di partenza i suddetti ufficii citati da Sua Eminenza Reverendissima, e quello responsivo che Essa indirizzò al sig. Marchese Spinola in data del 5 ottobre prossimo passato.

Si è fatto una doverosa premura il Sottoscritto di portare la nota di Sua Eminenza Reverendissima alla conoscenza della Sua Real Corte, la quale vi leggerà col massimo giubilo le espressioni del vivo desiderio e del deciso impegno del Beatissimo Padre di provvedere al benessere spirituale dei fedeli ed alla prosperità della Chiesa in un Regno eminentemente cattolico.

Il Sottoscritto coglie questa felice occasione per offrire a Sua Eminenza Reverendissima i sensi del suo profondissimo ossequio.

NUM. XXXVII.

Nota del sig. Cav. di Sambuy ministro Sardo del 16 di dicembre 1851, in cui significa all' Emo Sig. Card. Antonelli Pro-Segretario di Stato aver ricevuti i pieni poteri per trattare sul concordato.

Il sottoscritto Inviato e Ministro Plenipotenziario di S. M. il Re di Sardegna, essendosi riservato nel suo ufficio indirizzato a Sua Eminenza Reverendissima il sig. Card. Antonelli Pro-Segretario di Stato di Sua Santità in data del 25 novembre p. p. di portare alla conoscenza della R. Corte di Torino la Nota della medesima Eminenza Sua, in data del 21 precedente, ha quest' oggi l'onoré di renderla consapevole che S. M. il Re di Sardegna corripondendo alle disposizioni dimostrate in essa nota, ed alla scelta di un Plenipotenziario pontificio per addivenire agli accordi necessarii per lo riordinamento delle cose ecclesiastiche nei Reali Stati e per comporre le vertenze insorte fra i due Governi, si è degnato di firmare il 3 del corrente dicembre i pieni poteri, con cui deputa ed autorizza il sottoscritto a conchiudere e firmare il suddetto accomodamento, come pure quegli altri accordi che egli avrà ulteriormente a conchiudere col Plenipotenziario di Sua Santità.

Questi pienipoteri, essendo formulati in termini analoghi alle espressioni della sullodata nota di Sua Eminenza Reverendissima, ed autorizzando il

sottoscritto a stipulare fin d'ora un accomodamento assai diverso e più esteso di quello indicato nell' ufficio di questa R. Legazione in data dei 2 maggio, il sottoscritto osa lusingarsi che la S. Sede vi ravviserà il buon volere ed il verace impegno del Governo Sardo di uniformarsi ai desiderii manifestati dal S. Padre al sottoscritto, e di stabilire una perfetta pace tra il Sacerdozio e l' Impero, addivenendo progressivamente a tutti quegli accordi che si ravviseranno opportuni pel maggior bene dei fedeli e dei cittadini.

Il sottoscritto coglie questa opportunità per offrire a Sua Eminenza Reverendissima gli attestati del maggiore suo ossequio.

NUM. XXXVIII.

Progetto di preambolo agli articoli da concordarsi presentato dal sig. Cav. di Sambuy ministro Sardo al Plenipotenziario pontificio.

L' anno del Signore ec.
I sottoscritti avendo scambiato ec.

In seguito alle replicate istanze di S. M. il Re di Sardegna, animata dalla profonda venerazione che non ha mai cessato di avere verso la S. Sede e la Sacra Persona del regnante Sommo Pontefice Pio IX, e conformemente al paterno desiderio della medesima Santità Sua di interporre la pienezza della Sua Apostolica facoltà

affine di stabilire una perfetta pace fra il Sacerdozio e l'Impero e di fissare quelle discipline, che sembreranno alla M. S. meglio adattate a provvedere alla tranquillità pubblica e all' ordinamento della giustizia nei Suoi felicissimi Stati.

I sottoscritti hanno intanto convenuto di concorde consenso del S. Padre e della M. S. dei capitoli ec.

—

NUM. XXXIX.

Progetto di preambolo agli articoli da concordarsi formolato dal plenipotenziario pontificio in emendazione di quello proposto dal Ministro Sardo.

S. M. il Re di Sardegna considerando che li Concordati tuttora esistenti tra la Santa Sede ed il Real suo Governo esigerebbero delle modificazioni ed ampliazioni, onde per la mutata condizione politica dei suoi Stati le leggi Civili possano trovarsi in armonia con le leggi disciplinari della Chiesa nei rapporti, che le medesime hanno tra loro, e nella piena convinzione dell' indispensabile intervento della Santa Sede su tale oggetto, ha inviato in Roma in qualità di suo Plenipotenziario S. E. il Sig. Conte di Sambuy. Avendo pertanto Sua Santità ben accolte le premure della prelodata M. S. per l'oggetto stesso, ha nominato Monsig. Santucci in suo Plenipo-

tenziario, li quali avendosi scambiati li pieni poteri, sono convenuti nelli seguenti articoli (1).

NUM. XL.

Seconda formola di preambolo presentata dal Sig. Plenipotenziario Sardo e consegnata in mano a Sua Santità.

L'anno del Signore ec. — I sottoscritti ec. avendo scambiato i loro *Pieni-poteri.*

In seguito alle istanze di S. M. il Re di Sardegna animata da quella profonda venerazione, che non ha mai cessato d'avere verso la Santa Sede e la Sacra Persona del regnante Pontefice Pio IX.... e conformemente al paterno desiderio della Sua Santità di fissare quelle discipline, che sembrano alla Maestà Sua meglio adattate a provvedere alla tranquillità pubblica e all'ordinamento delle cose ecclesiastiche nei suoi felicissimi Stati..... come pure d' interporre la pienezza della Sua Apostolica facoltà affine di stabilire una perfetta pace fra il Sacerdozio e l' Impero...... con aderire anzi tutto ai cambiamenti necessitati dalle nuove istituzioni di quel Regno in ordine alle Immunità locali, ed alla giurisdizione civile e criminale, rimanendo intatte tutte le altre di-

(1) In questo progetto di preambolo si ebbe in vista di provvedere alla sola inviolabilità dei Concordati; poichè si pensava di provvedere alla Immunità Ecclesiastica violata con la Legge del 9 aprile 1850 negli articoli della Convenzione.

sposizioni degli atti stipulati tra i Predecessori della Santità Sua e di S. M. il Re di Sardegna.

Avendo i Plenipotenziari convenuto dell'estensione e sottoscrizione dei seguenti capitoli

Seguono gli 11 articoli proposti pella Sardegna, quindi quegli altri che si possono accordare per creare un'altra Commissione mista, la quale esamini le riforme pella Terra-ferma.

In fede del che i suddetti Plenipotenziarii, promettendo che immediatamente si darà esecuzione al disposto di questo atto, ciascuno pella parte che lo riguarda, hanno firmato di loro proprio pugno.

NUM. XLI.

Biglietto confidenziale dei 10 *febbraio* 1852 *diretto dal Sig. Conte di Sambuy al Plenipotenziario Pontificio Monsig. Santucci, con cui gl'inviò la seconda formola del progetto di preambolo.*

Al momento d'andare a tavola, cioè verso le ore 6, mi è stato rimesso il cortesissimo foglio di Vostra Eccellenza Reverendissima, e siccome Le occorre d'avere la mia risposta domattina, m'affretto a riscontrarla questa sera, onde l' abbia per tempo.

Primieramente La ringrazio assai della squisita bontà, con cui Ella ha pensato farmi conoscere il di Lei progetto di *preambolo* prima di comunicarmelo officialmente. E mi stimerei molto felice se le osservazioni che ora Le devo sottomettere succintamente e frettolosamente vales-

sero ad evitare, ch'io le debba ripetere e sviluppare ufficialmente in risposta della ufficiale proposta del medesimo suo preambolo.

Passo quindi ad esternarle tali osservazioni, incominciando da questo ragionamento. Fui mandato per combinare anzitutto colla Santa Sede le riforme urgentissime della Sardegna, passando a trattar quindi di quelle pure necessarie in Terraferma, e dopo queste degli altri oggetti che potrebbero occorrere e bramarsi da ambe le parti. Ma anzitutto dovea ultimare la sola trattativa pella Sardegna prendendo per base gli 11 articoli proposti nella Nota del 2 maggio 1851 del marchese Spinola, cui l'Eminentissimo Card. Antonelli riscontrò (il 5 settembre) che la S. Sede consentiva di entrare in trattative su quelle basi. — Se non che al mio arrivo ed al primo presentarmi al bacio del santissimo piede del Sommo Pontefice, Egli nella sua paterna ed amorevole accoglienza ebbe la degnazione di dirmi che si tratterebbero le *cose da farsi* ed impartirebbe la Sua benedizione sul presente e sul futuro, purchè, affine di *obbliare il passato*, facessimo precedere quel progetto di accomodamento da un *preambolo*, nel quale si direbbe *una parola sul passato*, affine di riconoscere i principj, sulli quali stanno fondati i diritti della Santa nostra Chiesa, e di rassicurarla sull'osservanza delle Convenzioni con Essa, cioé colla Santa Sede stipulati dal Governo Sardo.

A quelle parole del Santo Padre, ch' io attribuisco a concetto di una mente sublime, oppure ad

ispirazione divina, poichè troncano le più ardue difficoltà, che ci affliggono, e ristabiliscono realmente la concordia tra due poteri, che maligni spiriti attizzano l'uno contro l'altro . . . . io misi la piu fervida premura a farmi autorizzare dal Ministero di Torino a trattare immediatamente la composizione delle passate vertenze nel senso indicatomi da Sua Santità, ed al tempo stesso mi provai a fare un preambolo che contenesse quella parola sul passato . . . io mi provai a farlo, sia perchè il Santo Padre m'avea detto ch'io cercassi tal parola, sia perchè avendo noi proposto il progetto dell'accordo pelle cose della Sardegna, a noi toccava aggiungervi la redazione del richiesto preambolo. D'altronde il Sommo Pontefice, volendo che in esso si esprimesse, che il Re di Sardegna *instava*, che Sua Santità *desiderava*, che la S. Sede *consentiva* alle nostre nuove leggi sulla giurisdizione ed immunità, e che *valide si riconoscevano* tutte le Convenzioni, m'avea pur detto che intendeva che quella parola fosse tale da non ferire le suscettibilità del Piemonte, e non porre in imbroglio il Governo. Era dunque naturale che la redazione di quel preambolo spettasse a noi. — Perciò recai il mio progetto a Sua Santità, che degnossi ritenerlo per esaminarlo, laonde argomentai non essermi troppo allontanato dal Suo concetto. Allora lo comunicai al mio Governo, appunto per esserne autorizzato ad estendere le mie trattative ed averne pieni-poteri più ampli. Da Torino mi vennero

tali pieni-poteri, e copia dello stesso mio progetto coll'ordine di riguardarlo e difenderlo come cosa del Governo. — Io dunque non ho più arbitrio in ciò, devo ubbidire alle istruzioni ... trattare del progetto proposto dal Governo (ed in base accettato dalla Santa Sede) tanto pelli 11 articoli che pel preambolo sovraggiunto.

Allorquando ebbi la buona sorte d' intavolare con V. E. R. li negoziati, Ella mi volle proporre altro preambolo ed io lo respinsi. Quindi me ne dettò un secondo, e Lei si ricorderà, che a misura ch'io scriveva, andava dicendo che ci allontanavamo dalle cose da trattarsi ora, e dalla parola voluta dal Santo Padre. Io credeva che la sua redazione avesse per iscopo l'introdurvi eccezioni, le quali io sono in istretto dovere di eliminare da questo preambolo, perchè sono eccezioni o interpretazioni di consuetudini e di Convenzioni anteriori alle vertenze attuali, e perchè non mi pajono nè al loro posto nè sufficienti ad evitare gli inconvenienti, cui giustamente rivolge V. E. la sua mente. Avendo avuto la soddisfazione di persuaderla di fare tali eccezioni oggetto di altre contemporanee mie dichiare per note diplomatiche (previo consentimento che chiederei al Regio Governo), oppure di altre nostre stipulazioni, poichè non manca materia a farne, susseguentemente alle faccende dell'isola della Sardegna, ... io mi era lusingato che, tolte le eccezioni dal preambolo, Ella farebbe ritorno al mio, cioè a quello del mio Governo .... annotando quei piccoli cambiamenti necessarî a perfezionarlo.

Vedo invece che persiste in un altra redazione, che in esso mette eccezioni, ed anché alcune nuove nel progetto d'oggi: vedo che sempre vi resteranno cose indeterminate: e vedo sempre, che invece di *un preambolo* è una Convenzione bella e buona, che ha un preambolo, poi i suoi 3 e 4 articoli dispositivi; quindi viene un altro preambolo seguito dagli articoli relativi alle riforme della Sardegna — Onde sempreppiù ci allontaniamo dal concetto di Sua Santità, quale io l'ho capito e quale ha informato le mie istruzioni. Non si parla più del solo consenso alla nuova legge sulla giurisdizione e del bisogno di un accordo per derogare alle Convenzioni e tutti gli altri atti ora in vigore.

Che succederà dunque, se V. E. Rma persiste nel divisamento di comunicarmi ancora ufficialmente quel progetto che già sa essere inammissibile per parte mia? Succederà ch' io Le dovrò officialmente ripetere queste mie riverenti osservazioni, più dovrò palmo a palmo, frase per frase confutare il di Lei progetto, ripetere cioè le cose, che già ebbi l'onore di dirle, ed aggiungervi quelle in risposta alle nuove difficoltà che Ella vi ha aggiunte in quest' ultima redazione.

La vorrei però anzi tutto persuasa della rettitudine delle mie intenzioni e del vivissimo mio desiderio di fare le cose nel modo che all' E. V. gradiranno il più. E pertanto se io sbaglio credendo che sarebbe meglio stare alla redazione primiera di chi ebbe l' iniziativa nella trattativa, e meglio di non discutere sopra cose che già

sappiamo che devono eliminarsi per formularle altrove più acconciamente, oppur lasciare le cose tal quali erano per l'addietro, cioè prima delle vertenze attuali ..., io invece mi uniformerò alle di Lei brame, e mi accingerò alla minuta scritturazione di tutte le già dette ragioni. Se V. E. Rm̃a ciò desidera sarà per condurre per quella via allo stesso felice risultamento dei nostri sforzi per consolidare la concordia fra i due Poteri necessarissima ed ormai urgente in Piemonte affine di unire le forze contra i nemici comuni. Qualunque via a Lei piaccia di percorrere io sono pronto a metterci tutto l'impegno, purchè si arrivi, sebben anche non sia la più sollecita.

Perdoni, Monsignore Reverendissimo, la mia involontaria prolissità. Gradisca la mia riconoscenza pelle cure premurose, con cui, fra tanti affari, Lei si affatica per noi, e con cui sostiene le noje, che io Le cagiono. E mi creda coi sensi del profondo ossequio.

P. S. » Le restituisco, secondo Ella mi accenna, il di Lei ultimo progetto di preambolo.

NUM. XLII.

Biglietto confidenziale del sig. Conte di Sambuy, Ministro plenipotenziario Sardo, dato al plenipotenziario pontificio sotto li 9 *di dicembre* 1851.

Avendo ritrovato il giornale, che contiene la legge del 9 aprile 1850, adempio alla promessa, che

Le ho fatto, trasmettendolo a V. E. Rma unitamente alle requisitorie relative agli *appelli per abuso*, che ebber luogo verso gli Arcivescovi di Torino e di Cagliari.

Vostra Eccellenza riconoscerà da quest'ultime che quei Prelati non furono giudicati in seguito di quella legge nè secondo la legislazione comune del Regno—e potrà persuadersi, dopo vista la medesima legge del 9 aprile (la quale ormai non può dal Governo nè sospendersi nè rivocarsi in nessuna parte), che noi tratteremmo inutilmente se nel preambolo in quistione introducessimo un eccezione la quale, per far rivivere in Piemonte il disposto della Sessione ventiquattresima del Tridentino, sarebbe in opposizione coll'attuale legislazione dello Stato.

Pertanto io Le ripeto ancora la mia preghiera, Monsignore Reverendissimo, di ritogliere quell'eccezione al *consentimento* del Santo Padre espresso nel preambolo, affinchè sia accettabile a Torino. — Mi faccia pure la grazia di togliere quella *validità dei Concordati* che Lei vi ha introdotto, poichè la mia frase *dichiarando che le altre disposizioni di tutte le Convenzioni restano intatte* parmi spiegare e consacrare bastantemente la loro validità.

Sua Santità degnandosi consolidare colla Sua Apostolica autorità i cambiamenti occorsi da noi (mediante una parola apposita nel preambolo affine di condiscendere alla preghiera del Re per *obbliare il passato*) parvemi voler cambiare nel mio progetto di preambolo la parola di

aderire con quella di *consentire*, e quindi sopprimere le parole *necessitati dalle nuove istituzioni di quel Regno.*

Per conseguenza se V. E. Rma, autorizzata dal Santo Padre, potesse lasciare il progetto presso a poco quale ebbi l'onore di presentarglielo, io spererei riuscire ne' miei sforzi per farlo gradire dai Ministri del Re .... Ma sarebbero vani i miei tentativi, come ebbi l'onore di dirglielo, se viene a contenere espressioni, che i Ministri non potrebbero sostenere davanti al Parlamento.

La prego di gradire ec.

NUM. XLIII.

Nota ufficiale di Monsig. Santucci Plenipotenziario Pontificio al sig. Conte di Sambuy Plenipotenziario di S. M. Sarda in data **28** *febbrajo* **1852.**

Il sottoscritto Segretario della S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinarii e Plenipotenziario di Sua Santità per trattare alcuni affari religiosi col Governo di Sua Maestà Sarda, sino dalle prime conferenze che ebbe l' onore di tenere con Vostra Eccellenza ravvisò con piacere la convinzione, di cui si mostrò penetrata sulla necessità di garantire li diritti della Chiesa ed il valore stabile dei Concordati con la S. Sede, perchè potesse procedersi a nuovi accordi tra la S. Sede e lo stesso Real Governo.

Onde provvedere al suindicato doppio oggetto fu preso il temperamento di porre nel preambolo, che precedere deve li nuovi accordi e convenzioni, alcune frasi all'uopo corrispondenti.

Il sottoscritto nel formulare il detto preambolo, che ha l'onore d'inviarle nel qui unito foglio, ebbe presente quello dall'E. V. propostogli modellandolo per quanto gli fu possibile sul medesimo, ma dovette toccare con qualche maggiore estensione alcuni punti, onde garantiti fossero li diritti della Chiesa ed il decoro dell'Episcopato.

Qualora all'Eccellenza Vostra piacesse una forma più semplice di espressioni, sarebbe indispensabile che a nome del Suo Real Governo Ella con Note diplomatiche garantisse quelle cose stesse in prevenzione alli nuovi Accordi, e che venisse alle di Lei Note data tutta la pubblicità. Se V. E. fosse in tal divisamento, dovrebbe farne la richiesta d'Ufficio, ond'io previo l'esame degli Emi signori Cardinali componenti la Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, possa farne la relazione al S. Padre per quelle disposizioni, che piacesse alla Santità Sua di dare in proposito.

In questa occasione il sottoscritto come rende all'Eccellenza Vostra li dovuti elogi per li sentimenti di equità e di religione, dai quali mostrossi penetrata, così non può dispensarsi dal richiamarle a memoria l'impegno, che disse di volere prendere presso il Regio Suo Governo per la libertà dei Sacri Ministri, alludendosi in

ciò a far cessare l'abusiva pratica dei così detti appelli *ab abusu.*

Il sig. Marchese Spinola già Incaricato d' Affari della Regia Sua Corte presso la S. Sede, oltre li noti articoli concernenti le decime in Sardegna, consegnò all' Emo Pro-Segretario di Stato alcuni fogli dello stesso Governo relativi a varj oggetti, e tra questi v' era la riduzione delle feste ed il divisamento che aveva il Governo stesso di regolare gli effetti civili de' Matrimonj.

Siccome il sottoscritto nelle varie Conferenze ebbe dall' Eccellenza Vostra delle assicurazioni che riguardo alla riduzione delle Feste si proponeva il suo Governo di farne oggetto di domanda alla S. Sede, e che riguardo ai Matrimonj lo stesso Governo avrebbe regolate le cose in modo da non toccare il vincolo del Sagramento, nè le cause matrimoniali definite dal Sagro Concilio di Trento di privativa competenza della Chiesa, e che perciò l'uno e l'altro argomento non era più oggetto di nuovi accordi; così ora gl' interessa di sapere se le altre cose contenute in quei fogli sieno o nò più considerate dal suo Governo come oggetti delle nostre trattative, o se queste debbano limitarsi alle sole decime di Sardegna alle quali si riferiscono li varj articoli contenuti nei fogli, che vennero accompagnati dal sig. Marchese Spinola con Nota del 2 maggio 1851 all' Emo Pro-Segretario di Stato.

Il sottoscritto in attesa di suo riscontro si pregia intanto di ripeterle le proteste della sua più distinta considerazione.

ALLÈG. Lett. A.

Seconda formola del progetto di preambolo riformata dal plenipotenziario pontificio su quella del plenipotenziario Sardo.

Sua Maestà il Re di Sardegna animata da profonda venerazione verso la S. Sede e la Sagra Persona del Sommo Pontefice Pio IX. bramando di vedere composte le differenze insorte tra il Regio suo Governo e la S. Sede, e di poter giungere ad una felice soluzione delle trattative già iniziate ha diretto per quest'oggetto alla Santità Sua le più vive istanze. Sua Santità nel desiderio già più volte manifestato anche nei modi più solenni di vedere cessati li mali che affliggono la Chiesa in quei Regi Stati si è fatta ben volentieri incontro a tali istanze, annuendo che vengano stabiliti degli accordi che valgano a provvedere alla indennità dei diritti della Chiesa ed alla quiete delle coscienze di quei fedeli. A tal fine Sua Santità ha destinato per suo Plenipotenziario N. N. e Sua Maestà ha destinato per suo Plenipotenziario il sig. Conte di Sambuy Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di Sua Maestà il Re di Sardegna, riserbando a se, le Alte Parti contraenti la ratifica delle cose convenute.

Dichiarando innanzi tutto il Plenipotenziario di S. M. che le disposizioni dei Sagri Canoni e quelle contenute nei Concordati o Convenzioni stipulate tra la S. Sede e li Sovrani di Sardegna debbano sempre rimanere nella loro forza e pie-

no vigore sino a che dalla S. Sede non venga ad esse derogato, siccome ad alcune viene col presente atto derogato. Sua Santità consente che tutte le cause puramente Civili toccanti le persone Ecclesiastiche ed il patrimonio temporale della Chiesa (escluse sempre quelle che nei Patronati fossero istituzionali e le includessero, ed escluse nei Padronati Ecclesiastici tutte quelle *in petitorio*), vengano deferite al giudizio dei Tribunali laici, come pure che ai medesimi Tribunali laici vengano deferite le cause criminali per delitti estranei alla Religione contemplati nelle attuali leggi del Regno risguardanti persone Ecclesiastiche, ed intendendosi eccettuate sempre le persone dei Vescovi; e ciò a condizione che, procedendosi a condanna capitale o di pene infamanti dei predetti Ecclesiastici assoggettati al foro laicale, debbano precedere le formalità prescritte dai Sagri Canoni, ed osservarsi le altre cautele d'uso corrispondenti al carattere e qualità di Ecclesiastico. Consente inoltre Sua Santità che possano estrarsi dai luoghi immuni i rei di qualsivoglia delitto e li così detti corpi di delitto, previe però alcune formalità che verranno determinate dalla Santità Sua in rispetto al principio del Sagro Asilo.

Bramando inoltre la Maestà Sua di promuovere ulteriori accordi con la S. Sede, ha intanto fatto proseguire le trattative già iniziate e comprese negli Articoli seguenti (1).

(1) Seguirebbero gli articoli relativi alle decime.

NUM. XLIV.

Biglietto confidenziale di monsig. Santucci al signor conte Bertone di Sambuy in data 28 *febbrajo* 1852.

Mi duole che V. Eccellenza nel ritornarmi il progetto del noto Preambolo siasi data la pena di accompagnarlo con foglio di sue osservazioni, le quali hanno dovuto arrecarle del fastidio pel tempo inopportuno, in cui Le giunse il mio piego. La prego ad avermi per iscusato dell' incomodo arrecatole involontariamente, poichè non ad altro fine io Le inviai quell progetto se non perchè, dovendo, giusta li concerti presi con Lei a voce, farlene l'invio d'ufficio, lo avesse prima sotto gli occhi per quei pochi cambiamenti di forme introdottivi e per l' aggiunta fattavi relativa alla immunità locale, trovandosi Ella prevenuta, anzi dirò meglio, essendosi Ella stessa mostrata desiderosa in genere di tali cambiamenti. Ma poichè è piaciuto all'Eccellenza V. di darsi tale pena, io mi trovo in dovere di riassumere le sue osservazioni per contraporvi li miei riflessi.

Prende Ella, per quanto sembra, in assunto del suo discorso essere attribuzione sua e non mia il presentare il preambolo alle trattative. In prova di ciò Ella dice che il S. Padre nella udienza accordatale Le concedesse di trovare Ella stessa una parola da mettersi nel preambolo affine di *di riconoscere li diritti della nostra* S. *Chiesa e*

di riassicurarla sulla osservanza delle Convenzioni con essa, cioè con la S. Sede, stipulate dal Governo Sardo, e che una tale parola fosse espressa in modo da non ferire la suscettibilità del Piemonte. Aggiunge inoltre che il S. Padre, cui Ella presentò il progetto, avendolo ritenuto per esaminarlo, Ella ne argomentò non essersi di molto allontanata, nello stenderlo, dal concetto della Santità Sua. Appoggiata su tale illazione Ella dice di essersi affrettata a mandare il progetto stesso di preambolo al suo Governo, dal quale Le venne ritornato in copia con ordine di riguardarlo e difenderlo come suo, cioè dello stesso Governo, donde poi conchiude non essere più in suo arbitrio di cambiarlo.

In conferma poi dell'indicato suo assunto Ella si fa ad osservare che l'iniziativa degli accordi è del suo Governo, e che perciò da Lei dobbiamo attendere il preambolo, che deve precedere gli accordi stessi.

Per ciò poi che riguarda il mio progetto ossia quello da me presentatole Ella osserva 1.° che vi si contengono delle cose in forma dispositiva e che sarebbe perciò più un accordo che un preambolo. 2.° Che vi si trovano delle eccezioni o restrizioni, le quali Ella vedrebbe meglio poste in altro luogo, cioè, o nelle successive trattazioni, o espresse in Note diplomatiche, purchè venga Ella autorizzata dal suo Governo a farlo. Non lascia poi di toccare come nel preambolo inviatole vi sieno nuove eccezioni e variazioni, le quali non erano nel primo a Lei noto e che Ella si era trascritto.

Prima che risponda alle suaccennate di Lei osservazioni mi permetterà di mettere li fatti nella serie, con cui si succedettero, dipendendo molto da tal'ordine il lume delle cose, che riguardano questo argomento.

Ella ben si rammenterà che nella prima visita, della quale mi onorò, si entrò anche sul proposito delle trattative. Io Le dissi sino da quel momento che doppio n' era l'oggetto; quello cioè di giungere ad una felice soluzione delle trattative già iniziate, l' altro di vedere composte le insorte vertenze; e che questi due oggetti erano tra loro connessi, che volendosi trattare del primo, non potevasi prescindere dal secondo; ed anzi nelle varie vertenze insorte essendovi quella, che riguarda l'incontrovertibile principio della inviolabilità de'Concordati per parte del potere civile, non poteva prescindersi dal trattare di questa come la prima, e dalla quale dipendeva non già il valore intrinseco dei Concordati, ma il concetto, che ne avesse il suo Governo e la possibilità conseguentemente di venire a stipular con esso de'nuovi.

Al doppio suindicato oggetto, cioè di giungere allo sviluppo delle iniziate trattative ed a comporre le insorte vertenze, annunziavasi eziandio nelli dispacci Ministeriali del suo Governo avere Ella avuto speciale incarico.

Dopo questa conferenza ebbi io l' onore di vederla in altro giorno in Segreteria della S. C. degli Affari Ecclesiastici Straordinarj, e si tornò a parlare della necessità di garantire innanzi tutto

l'inviolabilità dei Concordati. Ella mi presentò allora un suo progetto di preambolo, che non mi parve corrispondente al bisogno, ed invece io Le ne esibii un' altro, che scrissi sul momento alla di Lei presenza e che avendolo Ella letto disse di non poterlo ammettere.

Ci dividemmo in questo dissentimento reciproco, ed Ella però disse che avrebbe riformato quel suo progetto, e quindi me lo avrebbe consegnato, onde io lo avessi considerato. Eravamo al fine di novembre quando le cose si trovavano a questo punto. Aspettai inutilmente sino alla mattina del mercoledì 3 decembre l' invio che Ella mi aveva promesso del nuovo suo preambolo, quando la sera di detto giorno essendomi recato alla Udienza ordinaria del S. Padre, mi venne dalla Santità Sua consegnato un di Lei foglio, e così appresi che Ella invece di mandare a me il progetto, lo aveva rassegnato al S. Padre. Tornato dalla Udienza in casa vi trovai un di Lei gentile biglietto, con cui mi dava di ciò avviso, e per sua delicatezza volle anche dirmi, che nei precedenti giorni erasi Ella dovuto recare a Civitavecchia, e che fattone ritorno, avendo quindi avuto occasione di vedere il S. Padre, aveva creduto di umiliare alla Santità Sua quel progetto. Altro suo biglietto ricevetti il giorno susseguente, col quale esternava la sua dispiacenza pel ritardo, con cui mi era giunto quel primo suo biglietto, cioè dopo l' Udienza, che ebbi dal S. Padre, accusando d' un tal ritardo l' inesattezza del servizio del suo dome-

stico. Sta però in fatto che Sua Santità nel consegnarmi il di Lei progetto mi disse di non averlo ritrovato di sua soddisfazione, poichè avendo Egli condisceso perche nel preambolo si dicesse una parola intorno al principio incontrovertibile della inviolabilità de' Concordati, piuttosto che di farne articolo nelle trattative, intendeva che tale parola fosse espressa con disinvoltura bensì, ma con debita precisione e chiarezza; e che avendo mostrato la sua disposizione ad allargare le leggi sulla Immunità Ecclesiastica, voleva che questa cosa venisse coartata nei limiti convenienti al decoro dell'Episcopato, al rispetto pei Sagri Asili, ed alla conservazione dei giudizj di competenza della Chiesa.

Io riferii tuttociò a Lei, e quindi Ella proponeva che si riformasse pure da me il suo progettato preambolo. Ma per venire al fatto d' inchiudere nel preambolo le cose superiormente accennate ed entro i limiti giustamente prescritti dal S. Padre, fui astretto a formolarne uno, tenendo presente, ove mi fu possibile, il suo; ed avendolene data lettura, Ella volle trascriverselo alla mia presenza.

Nel trascriverlo è ben vero che Ella diceva di non poterlo ammettere, ma io non vedeva come potesse farsene a meno per provvedere alla indennità dei diritti della Chiesa ed al decoro dell'Episcopato.

Mentre le cose erano in questo stato io mi procurai il bene di vederla più volte in sua casa, ed intanto le trattative non progredivano d'una linea. Altronde io vedeva la grande responsa-

bilità, che pesava sopra di me e sopra di Lei per la immobilità in cui rimaneva questo affare. Pensai quindi di adottare il partito di farle d'ufficio l'invio del progetto da Lei trascritto, e farle inoltre alcune interpellazioni sulli varj articoli concernenti le iniziate trattative relative alla Sardegna, onde occuparmene; ma prima di venire all' atto stimai mio dovere di prevenirla, siccome feci a voce, del partito che andava io a prendere, e vi aggiunsi la delicatezza di farle tenere il preambolo, che io aveva riformato giusta li desiderj da Lei esternati, anche per supplire alla parte, che erasi omessa relativamente alla Immunità locale. Dopo avere eseguito tale trasmissione Ella mi ritornò il preambolo con le sue osservazioni da me sopra riportate, ed alle quali ora rispondo.

Checchè sia delle ragioni che Ella presenta per mostrare essere sua attribuzione e non mia il progettare il preambolo, io non m'impegno ad esaminarle sotto il rapporto dimostrativo dell' assunto, pel quale Ella le produce, giacchè dai fatti narrati di sopra risulta, che Ella ha presentato il progetto di preambolo per il primo, ed io sono venuto di seguito, non essendosi trovato il suo come soddisfacente alle necessarie condizioni prescritte dal S. Padre. La questione non istà sulla competenza di presentare il preambolo, ma sulla redazione, che deve essere eseguita in modo soddisfacente. Ella dice che nel preambolo deve esprimersi che *S. M. istava, Sua Santità desiderava: la S. Sede con-*

sentiva alle nuove leggi sulla giurisdizione ed Immunità, e che valide si riconoscevano tutte le Convenzioni. Questo appunto è quello, che si desidera che venga espresso nel preambolo, ma però in modo conveniente a mettere in salvo li diritti della Chiesa, il rispetto ai Sagri Asili ed al decoro dell'Episcopato. Dopo essere stata proclamata solennemente la violabilità dei Concordati per parte del potere Civile, dopo essersi sanzionata la così detta legge Siccardi, con la quale si devolvono tutte le cause anche Istituzionali al foro Civile, e si procede alla cattura dei rei ed estrazione dei Corpi di delitto dai luoghi immuni con le sole cautele di non turbare le sagre funzioni, dopo che si è veduto procedere anche innanzi la sanzione di quella legge contro un Vescovo, come potranno quelle semplici parole, che Ella indica, essere sufficienti *a riconoscere* e garantire *li diritti della Chiesa*? Se il S. Padre abbia detto a Lei di scegliere una parola acconcia all'uopo, Ella per corrispondere al concetto di Sua Santità dovrà per necessità non contentarsi di alcune frasi digiune, le quali potrebbero forse essere sufficienti se in tali argomenti non vi fossero state precedenti vertenze, e se la così detta legge Siccardi non fosse stata tanto eccessiva riguardo ai diritti della Chiesa.

Io non saprei poi cosa dire sulla illazione da Lei fatta di credere cioè *di non essersi di molto allontanata dal concetto del S. Padre nello stendere il suo preambolo*, *dacchè Sua Santità lo ri-*

tenne per esaminarlo. Io non posso dirle se non che ciò che io avrei fatto in tale circostanza, non so se bene o male, ed è che avrei atteso il giudizio del S. Padre prima di contrarre un qualunque impegno. Se Ella ha creduto di mandarlo al suo Governo, prima che le fosse manifesto il giudizio che ne portava la Santità Sua, saremo noi perciò costretti ad ammetterlo?

Venendo ora alle sue osservazioni intorno al mio progetto, Le dico che dovendo in esso apparire il consenso del S. Padre alle larghezze intorno alle leggi Ecclesiastiche della Immunità, conviene che consti positivamente d'un tal consenso, e con quelle limitazioni, con le quali intende Sua Santità di prestarlo. Ecco la ragione di ciò che Ella crede di ravvisare nel mio preambolo come dispositivo, ed ecco pure la ragione di ciò che Ella dice eccezionale e ristrettivo. Qualora poi a Lei piaccia che vengano tolte nel preambolo quelle eccezioni e ristrettive, ed ami piuttosto di farne oggetto di declaratorie in forma diplomatica a nome del suo Governo, Ella me ne faccia la richiesta d'ufficio, onde io la sottoponga all'esame della Congregazione de'Cardinali, per quindi farne rapporto al S. Padre, ed averne quella determinazione che piacerà a Sua Santità di dare.

Dal confronto poi, che Ella farà tra il progetto di preambolo, che Ella stessa trascrisse alla mia presenza, e quello inviatole, rileverà che le variazioni che si riscontrano tra l'uno e l'altro, tranne la sostanziale relativa alla Immunità lo-

cale della quale non erasi fatta parola, e che Ella giustamente ne notò l'omissione, tutte le altre sono più o meno di mere forme in parte anche da Lei desiderate.

Quindi è che non potendo prescindere dal farle d'ufficio l'invio del detto progetto, ho voluto separatamente esporle tutto questo in risposta al di Lei foglio particolare del 10 corrente.

In questa occasione Le faccio pure tenere il foglio intorno agli oggetti, sulli quali la S. Sede in qualche modo ha fatto le sue doglianze, dovendole la trasmissione di detto foglio in forza dei concerti già presi a voce.

Ella mi perdoni la prolissità, che fu richiesta dall'argomento, ed intanto con i sensi della più distinta stima. ecc.

(Inserto)

Foglio che fu spedito con la lettera particolare del 28 febbrajo 1852 contenente i seguenti articoli sui quali si era reclamato dal Pro-Segretario di Stato anche a voce.

1. La libertà della stampa estesa sui libri non solo appartenenti all'esercizio della Religione, come sono i libri liturgici, ma eziandio ai libri di materie Teologiche e Canoniche e perfino alla Sagra Scrittura, alcune versioni della quale sono proibite. Siccome l'autorità della Chiesa deve impedire la diffusione di libri perniciosi, così doveva ad essa conservarsi la censura preventiva almeno sulle stampe di opere, che trattano di materie *ex professo* religiose.

2. Con la legge del 4 ottobre 1848 tutto il regime ed ingerenza delle scuole pubbliche e private fu attribuita al Regio Ministero della pubblica Istruzione e fu tolta ogni ingerenza di altra Autorità, ossia, della Ecclesiastica, sulle Cattedre di Teologia, sulla educazione morale dei fanciulli e l'insegnamento dei primi elementi della Fede Cristiana. Gli stessi Direttori di spirito vengono scelti ed approvati dal Regio Ministero. Conseguentemente a tale legge fu spogliato l'Arcivescovo di Cagliari dell'ufficio di Rettore di quella Università, e fu tolta la formola di professione di fede stabilita da Pio IV, e vi fu surrogato il simbolo Apostolico e quindi si dispose non essere obbligata la presentazione delle tesi di tema ecclesiastico all'Autorità Vescovile.

Con circolare del Ministero di pubblica Istruzione dei 13 maggio 1851 si dispose che lo studio della Teologia nei Seminarj Vescovili verrà sorvegliato da un Ispettore delegato dal Governo: che si dovrà adottare il testo della Università.

Con legge del 25 agosto 1848 furono devoluti all'azienda delle finanze li beni de'Gesuiti e delle Dame del Sacro Cuore, che ora sono per essere venduti.

Nel giugno fu fatta la legge ristrettiva del diritto di acquistare in riguardo alla Chiesa.

La legge sull'abolizione delle decime fatta senza intervento della S. Sede (questo però oggi è argomento di trattative).

NUM. XLV.

Brano di lettera della Santità di N. S. del 9. novembre 1849 diretta al Re di Sardegna, in cui si discorre contro agli eccessi della stampa.

. . . . Tra pochi giorni scriverò una lettera a tutti i Vescovi d'Italia; ma prego Lei a chiamare i suoi successivamente presso di se, per concertare insieme tutto quello, che la sua pietà saprà suggerirle per opporre riparo ai brutali conati della stampa, ed agli sforzi di una incredula Propaganda, che si affatica per tentare di togliere all'Italia il suo pregio migliore, che è la Fede. I demagogi si adoprano sfrontatamente, i moderati incrociano le mani neghittose, ed i Governi desiderano il bene senza però adoperare i rimedii opportuni; e perchè? Mi sia lecito il dirlo, perchè non hanno della religione quell' altissima e pratica stima, che pure dovrebbero avere, lasciandosi dominare dalla diffidenza verso la Santa Sede.

Ho parlato col cuore sulle labbra ec.

NUM. XLVI.

Progetto di legge presentato alle Camere Piemontesi sul contratto civile di Matrimonio, e sull'ordinamento dello stato civile.

Signori Deputati

Fra i diritti, che i cittadini possono esercitare non ve ne ha alcuno più importante di quelli, che appartengono alla validità od alla nullità del contratto di matrimonio. Tuttavia le nostre leggi non contengono alcuna disposizione che li regoli; i nostri magistrati non possono pronunciare alcun giudizio, che li tuteli. In tal parte il codice che ci regge, conforme alle antiche leggi del Regno, si rimette interamente alle leggi, ed ai giudizi ecclesiastici. L'articolo ultimo della legge del 9 aprile 1850, volendo che fosse supplito a questa mancanza, incaricava il Governo del Re a presentare al parlamento un progetto di legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni colla legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto. Io vengo oggi a sdebitare il Governo del Re di quest'obbligo, che la legge gli impone. Mentre assumo intera la responsabilità di proporvi il presente progetto, giustizia vuol che a chi mi precedè rimanga il merito di avere preparato e questo e l'altro, che provvede allo Stato civile.

Il capo primo della legge dichiara quali sieno le persone abili a celebrare il contratto civile di matrimonio. Esso non riconosce questa facoltà ai maschi minori di diciotto, ed alle femmine minori di quindici anni: la sottopone pei minorenni al consenso dei genitori. Limita gli impedimenti per parentela agli ascendenti e discendenti, ai fratelli e sorelle, agli zii e nepoti, ed agli affini negli stessi gradi. Ridotti così questi impedimenti ai loro limiti più ristretti, la legge non lascia luogo a dispensa. I divieti portati dagli articoli 30 e 31 parvero richiesti dalle tradizioni religiose che vivono nella coscienza del popolo ed a cui è debito del legislatore il non contrastare. Le altre condizioni prescritte nel progetto alla capacità personale di contrarre matrimonio, non mutano sostanzialmente il diritto che oggi ci regge, e che dal diritto antico, o romano, o canonico passò nei codici delle nazioni moderne.

Il capo secondo spetta alle pubblicazioni ed alle opposizioni: la legge ha debito di non lasciare luogo a dubbiezza circa lo stato civile dei cittadini, la dubbiezza non sarebbe mai tanto pericolosa, come allorquando si aggirasse intorno agli impedimenti che formassero ostacolo alla validità del matrimonio. Indi la necessità delle pubblicazioni. Il diritto canonico le commette ai parrochi. La legge che vi propongo le attribuisce ai sindaci. Di un atto che ha relazione al diritto civile dei cittadini, di un atto che debbe compiersi per tutti gli abitatori dello

Stato, qualunque siasi la religione che professano, debbe essere incaricato chi per ragione del suo ufficio dipende interamente dalla podestà civile. Il diritto di formare opposizione è attribuito per una parte al ministero pubblico, per l'altra a tutti coloro che hanno più stretto interesse a che la famiglia non sia turbata dalla celebrazione di un matrimonio disconosciuto dalla legge. Si è eziandio provvisto a che i giudizi che sorgeranno da queste opposizioni vengano risolti in termini brevissimi.

Il capo terzo *Della celebrazione e registrazione del matrimonio* diede luogo alle maggiori difficoltà. L'antica e la presente legislazione della nostra patria fanno interamente dipendere la validità del contratto civile di matrimonio dalla sua consecrazione religiosa, cioè da un atto, in cui il governo ed i magistrati civili non hanno alcuna ingerenza. Questo sistema non era compatibile nè collo spirito, di cui s' informa la presente civiltà, nè colle massime, che reggono il nostro Governo.

La legge, che vi è proposta, prescrive che il matrimonio non abbia effetto civile, se non in quanto le parti vengano a farlo registrare negli atti dello Stato civile, e che nei casi in cui la consacrazione religiosa del matrimonio non abbia potuto intervenire, questo possa celebrarsi al cospetto del giudice, ogni volta che concorrano le condizioni volute dalla legge. Posto così il matrimonio sotto l'autorità delle leggi e dei magistrati, tolta la possibilità a chicchessia di im-

pedirlo, a cui la legge lo consente, si credè di prescrivere, come fa il codice civile, che per regola generale il matrimonio venga sancito da una solennità religiosa. Con questa prescrizione si rende omaggio a quel principio profondamente scolpito nella coscienza dei popoli, che cioè l'atto più solenne della vita, l'atto che dà essere alla famiglia venga consacrato dalla Religione.

Il capo quarto definisce ciò che ha relazione alle cause di nullità. Si attribuiscono al ministero pubblico quelle che appartengono all'ordine pubblico; ai parenti quelle che appartengono a tutela della loro podestà; agli sposi stessi quelle che derivano da difetto di consenso, e che non potranno intentarsi dopo trascorso un tal termine che dia luogo a presumere sopravvenuto il consenso che da principio difettava.

Il capo quinto definisce i casi di separazione personale, aggiungendo a quelli che avranno luogo per autorità di legge, quello che avrà luogo per consenso dei coniugi. Prescrive che alle sentenze di separazione preceda il tentativo di conciliazione, dichiara i casi in cui si estingue l'azione in separazione, e quello, in cui cessano i suoi effetti, quando cioè il coniuge offeso sia ritornato ad abitare coll'altro coniuge.

Il capo sesto provvede ad impedire, per mezzo di penalità intimate agli ufficiali dello Stato civile od alle parti, che non si addivenga alla celebrazione di matrimonio, in cui sieno state omesse le formalità preliminari prescritte nei capi precedenti.

Il capo settimo contiene alcune disposizioni generali necessarie a compimento della legge: che niuno possa pretendere al titolo di coniuge senza il documento della registrazione o la prova equipollente; che i tribunali civili conoscano soli delle contestazioni circa i diritti, che sorgono dagli sponsali, e dal matrimonio; che la presente legge non si applichi alla famiglia reale, alla quale, per trovarsi collocata in condizioni affatto speciali, debbono provvedere regole speciali.

Signori! Vi ho indicato per cenni sommarissimi i punti principali, ai quali provvede la presente legge. La discussione che avrà luogo nelle Camere darà luogo a meglio svolgere i principii, che essa sancisce. Voi ravviserete intanto come s' informi di due principii egualmente importanti: quello di non menomare l' autorità morale della Religione, e quello di mantenere in questa, come in tutte le altre parti di legislazione, l' assoluta indipendenza del Governo civile da ogni altra podestà.

CAPO PRIMO

DEL CONTRATTO CIVILE DI MATRIMONIO E DELLE CONDIZIONI RICHIESTE PER LA SUA VALIDITA'.

Art. 1. Il matrimonio nelle sue relazioni colla legge civile è un contratto: esso quindi dispone sulle qualità e condizioni di chi lo contrae, sulla sua validità per gli effetti civili, che ne derivano.

Il contratto di matrimonio non assume data certa, nè produce effetti civili, se non dal giorno in cui è stato dall'uffiziale dello Stato civile regolarmente iscritto nei suoi registri.

Art. 2. Non potrà essere civilmente contratto, nè iscritto sui registri dello Stato civile il matrimonio, nel quale non si verifichino le condizioni seguenti:

1. Che sieno seguite le pubblicazioni;
2. Che lo sposo abbia compiuto l'età d'anni diciotto, e la sposa quella di quindici;
3. Che consti per i minorenni del consenso dei genitori od ascendenti, o di chi ne fa legalmente le veci, salvi, quanto ai maggiori, gli effetti delle disposizioni contenute dagli articoli 109, 110, e 111 del Codice civile;
4. Che le opposizioni fatte al matrimonio in seguito alle pubblicazioni sieno state in conformità della legge;
5. Che la celebrazione abbia avuto luogo nella forma dalla legge prescritta;
6. Che il matrimonio sia stato registrato nella forma prescritta dalla presente legge.

Art. 3. Non vi è matrimonio, se non v'è consenso.

L'errore sulla identità della persona esclude il consenso.

Esclude pure il consenso la perpetua impotenza di soddisfare al debito coniugale.

I furiosi, i mentecatti, gl'imbecilli non possono contrarre matrimonio.

Il consenso al matrimonio non ha forza legale se fu estorto per fondato timore.

Art. 4. In linea retta, il matrimonio è vietato fra tutti gli ascendenti o discendenti legittimi o naturali, e gli affini legittimi o naturali, nella medesima linea.

Art. 5. In linea trasversale, il matrimonio è proibito fra le sorelle ed i fratelli legittimi o naturali.

Esso è pure proibito fra gli affini nel medesimo grado, legittimi o naturali che essi sieno.

Art. 6. Il matrimonio è inoltre vietato fra lo zio e la nipote, legittimi o naturali.

Art. 27. La consanguineità od affinità naturali che sieno tra gli sposi negli stessi gradi, contemplate dall' articolo precedente, producono un eguale impedimento:

1. Nei casi previsti dagli articoli 180,, 185 186 e 187 del Codice civile, non potranno provarsi che in conformità di essi;

2. Quando risultino da sentenze civili o criminali;

3. Quando risultino dalla celebrazione e registrazione di un matrimonio consumato e poscia annullato.

Art. 8. Dovrà essere annullato, ed ordinata conseguentemente la cancellazione dai registri dello Stato civile del matrimonio, che si fosse contratto tra l'adultero e l'adultera, quando risulti dell' adulterio per sentenza civile o criminale.

Chi fu convinto reo di omicidio, benchè mancato o tentato sulla persona di un coniuge al

proposito di unirsi in matrimonio coll' altro coniuge, o di aprire o conservare con esso relazioni, che ledano la fedeltà coniugale, o di sciogliere con quell'omicidio il suo matrimonio per contrarre nuove nozze con determinate persone, non sarà ammesso ad unirsi in matrimonio con chi ebbe a scopo di possedere.

Art. 9. All'adottato e all' adottante, loro affini, discendenti legittimi o naturali, e tra figli adottivi della stessa persona si applicano gli impedimenti al matrimonio, come se il vincolo dell'adozione fosse una vera figliazione.

Art. 10. La donna non è ammessa a contrarre un nuovo matrimonio, anche nel caso che il primo matrimonio sia stato annullato, se non dopo trascorso il termine stabilito nell' art. 145 del Codice Civile, dal giorno della morte di suo marito o delle sentenze di annullamento.

Art. 11. Chi appartiene a un culto cristiano non può sposare chi non sia cristiano.

Art. 12. I chierici, che hanno ricevuto gli ordini maggiori ed i religiosi d'ambo i sessi, che sono vincolati da voti solenni di celibato perpetuo, non possono contrarre valido matrimonio.

Art. 13. Il tutore o i figli non sono ammessi a sposare la persona sottoposta a tutela, fuorchè quando essa sia giunta alla maggiore età, e sei mesi dopo che sarà stato approvato il conto definitivo della tutela.

Art. 14. Per il consenso richiesto quanto ai minorenni dal § 2 dell'art. 2 si osserveranno le avvertenze seguenti:

1. È necessario il consenso del padre e della madre; in caso che sieno discordi è sufficiente l'assenso paterno;

2. Quando l'uno dei genitori sia morto, basta l'assenso del superstite;

3. Se il padre si trovi in condizione di fatto o di diritto tale da non poter esercitare i diritti della patria podestà, oppure nella condizione prevista dall'art. 239 del Codice Civile, è sufficiente il consenso della madre, come è sufficiente il consenso del padre quando la madre sia nella condizione da non poter esprimere il consenso;

4. Se ambo i genitori si trovassero nel caso di non poter manifestare la loro volontà, gli avi e le avole subentrano in loro luogo: se l'avo e l' avola della medesima linea sono discordi, basta il consenso dell' avo. Se vi ha disparere fra le due linee, prevale l'opinione degli ascendenti della linea paterna.

5 Qualora non esistano ascendenti, o si trovino tutti nell'accennata condizione di impossibilità, è necessario l' assenso del consiglio di famiglia.

6. Quando l' impossibilità di dichiarare la volontà non risulti per gli ascendenti impediti da atti giudiziali, essa potrà essere dichiarata dal tribunale, previe sommarie informazioni, e sentito il pubblico Ministero.

7. Il diritto della madre di emettere il suo giudizio sul matrimonio dei figli non cessa per

il suo passaggio a seconde nozze, e quando anche non abbia la tutela di essi.

Il consenso degli ascendenti e del consiglio di famiglia non è valido, se espressamente non si riferisce ad un certo determinato matrimonio.

9. La necessità del consenso del padre e della madre, o di uno di essi, è comune ai figli naturali legalmente riconosciuti; il figlio naturale che non sia stato riconosciuto, o che abbia perduto il padre e la madre, o che gli abbia nella condizione di non poter manifestare la loro volontà, non è ammesso a contrarre matrimonio, se non avrà ottenuto il consenso di un tutore da dargli si per quest'atto dal Giudice di Mandamento. Se il tutore dissente, potrà ricorrere al Magistrato d'Appello per far risultare dell'insussistenza dei motivi del dissenso.

10. I genitori od altro ascendente dell'adottato concorreranno al consenso assieme all' adottante.

In caso di disparità d'opinione, prevarrà quella dell' adottante.

CAPO SECONDO.

DELLE PUBBLICAZIONI E DELLE OPPOSIZIONI.

Art. 15. La celebrazione e registrazione del matrimonio dovranno essere precedute da tre pubblicazioni consecutive in giorno di domenica. Esse sono fatte ad istanza degli sposi, e a di-

ligenza dei Sindaci nel luogo del loro attuale domicilio, e quando questo non dati da oltre un anno, nel luogo del domicilio immediatamente precedente.

Una copia dell'atto di pubblicazione sarà e rimarrà affissa alla porta della sala comunale durante l'intervallo dall'una all'altra pubblicazione, e fino al giorno, in cui possa celebrarsi il matrimonio.

Le pubblicazioni devono precedere il matrimonio di dieci giorni almeno, e di tre mesi al più.

Scaduto quest'ultimo termine, senza che abbia avuto luogo la celebrazione del matrimonio, le pubblicazioni dovranno rinnovarsi.

Il Governo, o chi verrà da lui a tal uopo delegato, potrà dispensare da due pubblicazioni, come anche dall'osservanza del termine nel caso di pericolo di morte di uno degli sposi.

Art. 16. Possono formare opposizione a quei matrimoni, alla celebrazione dei quali osti un impedimento qualunque stabilito dalla presente legge.

1. Il pubblico Ministero;

2. Il coniuge di una delle due parti contraenti;

3. I genitori e gli ascendenti paterni e materni legittimi o naturali;

4. I fratelli e sorelle, zii e zie, i cugini e cugine germani;

5. I tutori e protutori.

Ogni altra persona, che sia informata di qualche impedimento alla celebrazione di un matrimonio, per cui sia seguita alcuna delle prescritte pubblicazioni, dovrà farne la dichiarazione al Sindaco, che fece eseguire le pubblicazioni.

Art. 17. La promessa di unirsi in matrimonio non sarà mai causa valida di opposizione.

Essa però qualora sia fatta nelle forme volute dall'art. 106. del Codice Civile, dà diritto al risarcimento del danno effettivamente sofferto.

Art. 18. Delle opposizioni fatte dagli aventi diritto o derivanti dalla denunzia fatta al Sindaco, conoscerà entro dieci giorni il tribunale di prima cognizione, nella giurisdizione del quale vennero eseguite le impugnate pubblicazioni. Entro egual termine pronunzierà il Magistrato d'Appello, avanti cui fosse portata la sentenza del tribunale.

CAPO TERZO

DELLA CELEBRAZIONE E REGISTRAZIONE DEL MATRIMONIO

Art. 19. Trascorso il termine di dieci giorni dall' ultima pubblicazione, ed in caso di opposizione, tostochè essa sarà stata risolta nel modo prescritto dall'articolo precedente, il Sindaco, che fece eseguire le pubblicazioni, spedisce una dichiarazione comprovante nulla ostare alla celebrazione del matrimonio.

Art. 20. Tranne i casi espressi nell'articolo seguen-

te, sta fermo, in quanto alla celebrazione del matrimonio, il disposto degli art. 108 (1) e 150 (2) del Codice Civile.

Art. 21. Ogniqualvolta nel termine portato dal secondo alinea dell' art. 15 risulti, non potersi, per qualunque siasi causa, celebrare quell' atto in tale conformità, gli sposi avranno facoltà colla scorta della dichiarazione, di cui nell'art. decimonono, di fare istanza al Giudice mandamentale del domicilio di uno di essi, al fine di essere ammessi a fare solennemente in sua presenza la dichiarazione del loro matrimonio.

Il Giudice riceve la dichiarazione degli sposi alla presenza di quattro testimoni, e ne fa stendere processo verbale, del quale rimette copia autentica allo sposo.

Art. 22. Il Sindaco del luogo del domicilio di uno degli sposi, sulla dichiarazione degli sposi medesimi e di due dei testimoni, che vi assistettero, che il matrimonio per cui era stata spedita la dichiarazione, di cui nell'art. 19, è stato celebrato, ed anche sulla presentazione del verbale, quando siasi steso a'termini dell' articolo precedente, procede alla registrazione del matrimonio nella forma prescritta dalla legge sullo

---

(1) *Art. 108 del Cod. civ. « Il matrimonio si celebra » giusta le regole e colle solennità prescritte dalla Chiesa » cattolica, salvo ciò che è in appresso stabilito riguardo ai » non cattolici ed agli ebrei ».*

(2) *Art. 150 del Cod. civ. « Gli sponsali ed i matri- » moni tra coloro che professano culti tollerati nello Stato, » sono retti dagli usi e regolamenti che li riguardano . . . . »*

stato civile. Il verbale di registrazione è sottoscritto o sottosegnato dagli sposi e dai testimoni.

In caso d' impedimento giustificato per uno degli sposi di recarsi alla sala comunale, il Sindaco potrà recarsi alla casa dello sposo impedito, per ricevere quella dichiarazione, e potrà anche delegare a riceverla il Sindaco del luogo dove si trovasse lo sposo che è nella impossibilità di presentarsi personalmente.

In questo caso il verbale di registrazione vien trasmesso al Sindaco delegante per la sua regolare iscrizione nei registri dello stato civile.

Art. 23. I matrimonii dei regnicoli celebrati all'estero secondo le forme colà stabilite produrranno gli effetti civili nello Stato.

A questi matrimonii si applicheranno le disposizioni della presente legge sulla capacità dei contraenti, tranne, rispetto allo straniero, l'incapacità che derivi dai §§ 2 e 3 dell'art. 2.

CAPO QUARTO

DELLE CAUSE DI NULLITA'

Art. 24. La registrazione del matrimonio nella forma portata dagli articoli precedenti fa prova autentica della sua regolare celebrazione in quanto agli effetti civili, e non lascia luogo ad eccezione di nullità per difetto di forma.

Art. 25. La nullità del matrimonio, nei casi previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, o per difetto di registrazione operata da un ufficiale dello

stato civile incompetente, non potrà essere provocata che dal pubblico Ministero.

Potrà anche chiedersi dalle persone contemplate nei §§ 2 e 3 dell' art. 16, dagli sposi o da uno di essi, e da chiunque abbia un interesse attuale per impugnare la validità del matrimonio, o da chi abbia la qualità di successibile d'uno degli sposi, tranne i loro figli e discendenti.

Art. 26. Potranno le stesse persone procurare l'annullamento del matrimonio dell' interdetto per imbecillità, demenza o furore, se al tempo del matrimonio già era emanata sentenza d'interdizione, o se questa venne pronunciata per fatti anteriori al matrimonio, prima però della revoca dell'interdizione, a meno che l' interdetto riabilitato, entro il mese, dacchè sarà fatto conscio del suo matrimonio, non rinnovi in suo nome o prosegua la domanda di nullità.

Art. 27. Il matrimonio contratto dal minorenne senza il consenso degli ascendenti prescritto dall'art. 10 può essere annullato, se coloro, il consenso dei quali era richiesto, ne fanno la domanda.

Se chi fa questa domanda abitava nella giurisdizione del Magistrato d' appello, in cui il matrimonio fu contratto, il termine per proporre tal domanda sarà di giorni trenta dalla fattane registrazione.

Il termine è accresciuto:

1. Di un mese per chi abitasse fuori del Regno, ma negli Stati ad esso attigui.

2. Di due mesi per chi abitasse negli altri Stati d'Europa.

3. Di quattro mesi per coloro che abitassero fuori d'Europa al di quà del Capo di Buona Speranza.

Questo termine sarà di un anno per coloro che abitassero al di là di quel Capo.

La scienza in tempo utile delle fatte pubblicazioni, e la ratifica tacita od espressa escludono la domanda di nullità.

Art. 28. Il matrimonio contratto senza il libero consenso degli sposi, o di uno di essi, non può essere impugnato che dagli sposi, o da quello di essi, il di cui consenso non è stato libero.

Quando vi fu errore nella persona, l'azione in nullità compete soltanto allo sposo che fu indotto in errore.

Art. 29. Non è più ammissibile la domanda in nullità, ancorchè non siavi stata coabitazione, se dal punto in cui lo sposo che la propone ha riavuto la piena sua libertà, o dopo che è stato da lui riconosciuto l'errore, sieno decorsi più di tre mesi.

L'azione in nullità per la causa accennata nel secondo alinea dell'art. 3 non è più proponibile dopo un anno di coabitazione.

Art. 30. Il tribunale, innanzi a cui è proposta una domanda di nullità, può ordinare la provvisoria separazione degli sposi.

Art. 31. Semprechè si tratti della validità di un matrimonio, e gli sposi sieno ambedue in vita, il pubblico Ministero fa parte del giudizio per sostenere la validità del matrimonio.

CAPO QUINTO

DELLA SEPARAZIONE PERSONALE

Art. 32. Il vincolo del matrimonio legalmente valido non si scioglie che per la morte di uno dei coniugi.

Ciò non pertanto i tribunali civili potranno pronunziare la separazione personale per le cause seguenti:

1. L'adulterio nei casi previsti dal codice penale;

2. Le pene criminali incorse dall' uno dei coniugi;

3. Le sevizie abituali o le ingiurie gravi del marito verso la moglie.

4. Il pericolo grave nel quale possa trovarsi il coniuge tanto per la vita, quanto per la salute.

L' azione in separazione compete soltanto al coniuge, al quale non può esserne attribuita la causa.

Art. 33. Potrà aver luogo di comune consenso alla separazione dei coniugi, quando già abbiano convenuto presso chi debbano rimanere i figli, dove dovrà dimorare la moglie, e quale somma debba corrispondersi durante la separazione dall'uno all'altro coniuge.

La convenzione non avrà effetto che dopo la omologazione del tribunale che giudicherà se debba o no concederla, sentite le parti, previe le necessarie informazioni e sentito il pubblico Ministero.

Il rifiuto di omologazione non darà luogo ad appello.

Art. 34. Le sentenze dei tribunali in materia di separazione non saranno pronunziate se non dopo che siasi inutilmente dal Presidente o Giudice delegato tentata la conciliazione senza pregiudizio del dritto delle parti di far quelle prove che un ritardo potesse far perdere.

Le cause saranno spedite a porte chiuse, non solo quando il tribunale lo creda conveniente, ma anche ogni qualvolta se ne faccia istanza da una delle parti.

Sarà sempre sentito il pubblico Ministero.

Art. 35. L'azione in separazione si estingue:

1. Se vi fu riconciliazione anche durante il giudizio.

2. Se dal giorno in cui il coniuge offeso ebbe notizia della causa di separazione, o dal giorno in cui la domanda è proposta, convivendo tuttavia i coniugi, sarà decorso un anno, durante il quale non sieno occorsi fatti che da se soli o con altri possano esser causa di nuova domanda di separazione.

Art. 36. In qualunque tempo occorrano questi fatti; potrà l'attore entro l'anno promuovere la sua domanda fondata sulla sopravvenienza di essi, e qualora ne abbia somministrata la prova, potrà valersi delle cause precedenti di separazione, non ostante la prescrizione incorsa o la riconciliazione, e giovarsi delle prove di esse già fatte nei primi giudizii, o dedurle per convalidare la sua istanza.

Art. 37. Cessano gli effetti della sentenza, che fece luogo alla separazione, appena che il coniuge offeso è ritornato a coabitare coll'altro coniuge, salvo il diritto di valersi della medesima sentenza nel caso previsto dall'articolo precedente.

CAPO SESTO

DELLE INFRAZIONI ALLA PRESENTE LEGGE E DELLE PENE.

Art. 38. Se la registrazione del matrimonio ebbe luogo, senza che sia stata preceduta dalle prescritte pubblicazioni, o se non fossero osservati i termini stabiliti sì per le pubblicazioni che per la spedizione della dichiarazione portata dall'art. 19, sarà all'ufficiale dello stato civile inflitta una multa da lire cento a quattrocento.

Questa multa sarà invece da lire cento a cinquecento, se la dichiarazione portata dall'articolo 15 fu spedita non ostante la esistenza di opposizioni, oppure se il matrimonio fu registrato, senza che le opposizioni apparissero risolte.

Art. 39. Coloro che contraessero matrimonio, senza aver fatto procedere alle prescritte pubblicazioni, o senza aver riportata la dichiarazione prescritta dall'articolo 19, o che ottenessero dolosamente la registrazione di un matrimonio non preceduto dalle prescritte formalità, incorreranno nella pena prevista dall'art. 582 del Codice Penale.

Saranno passibili delle stesse pene i testimoni e le altre persone contemplate all'art. 113 del Codice Civile.

Art. 40. I tribunali nel pronunziare la condanna per qualche omissione dell' ufficiale dello stato civile o delle parti contraenti, provvederanno per mezzo, ove d'uopo, di speciale delegazione al compimento degli atti omessi.

CAPO SETTIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 41. Ogni atto contemplato nella presente legge è gratuito.

Art. 42. Non ostante qualunque possesso di stato, niuno può pretendere al titolo di coniuge, nè agli effetti civili del matrimonio, se non presenta l'atto di registrazione fatto in conformità della legge.

Qualora per qualunque causa accidentale venga a mancare il foglio, in cui doveva contenersi l'atto di registrazione del matrimonio, la prova di esso potrà farsi tanto per documenti che per testimoni, purchè sia preceduta ed accompagnata da quella del conforme possesso di stato

Art. 43. I registri dello stato civile tanto per i matrimonii, quanto per le nascite e per i decessi saranno tenuti dagli ufficiali dello stato civile secondo le norme che saranno determinate con apposita legge.

Art. 44. Ai tribunali ordinari appartiene esclusivamente il conoscere delle contestazioni cui diano luogo gli sponsali contemplati nell'art. 106 del Codice Civile, od il contratto del matrimo-

nio regolato ne'suoi effetti civili dalla presente legge e dal vigente Codice Civile.

Art. 45. Senza pregiudizio degli atti consumati sotto l'impero delle leggi anteriori, e degli effetti ulteriori di essi, sono abrogati gli art. 107, 114, 140, 144, del Codice Civile, e qualunque altra disposizione contraria alla presente legge.

Art. 46. Il disposto della presente legge non è applicabile ai matrimoni del Re e delle persone della Reale Famiglia.

Art. 47. La presente legge sarà esecutoria dal 1 Gennaio del 1853.

NUM. XLVII.

Nota officiale del Plenipotenziario Pontificio diretta al sig. conte di Sambuy in data 15 Luglio 1852 in cui si domanda spiegazione sulla divergenza, che scorgevasi fra il progetto di legge sul matrimonio e le assicurazioni date in proposito dal Governo Sardo.

Il Signor Marchese Spinola già Incaricato d' Affari del Regio Governo presso la S. Sede, dopo avere inviato con Nota del 2 maggio 1851 all' Emo Antonelli, allora Pro-Segretario di Stato di Sua Santità, un progetto contenente varj articoli, li quali proponevansi come base ad un accordo con la S. Sede per l'abolizione delle decime in Sardegna, consegnò al Porporato medesimo alcuni fogli, nei quali tra le altre cose di vario argomento, esponevasi l'intendimento dello stes-

so Governo di volere regolare con apposita legge gli effetti civili del matrimonio. Su tale proposito le espressioni contenute nei fogli erano le seguenti: « La S. Sede non avrebbe nulla » ad objettare, quando una legge civile *venisse* » *a regolare gli effetti puramente civili del con-* » *tratto di matrimonio*, con la quale legge si » attuerebbe essenzialmente il principio della » separazione ed indipendenza dei rispettivi po- » teri dello Stato e della Chiesa. Ma il Go- » verno del Re, il quale pur conosce come una » tal legge sia indispensabile dall'obbligo, che » gli corre di custodire con perfetta eguaglian- » za i diritti dei cittadini tutti, a qualunque » religione appartengano, non vorrebbe tutta- » via, neanche in questa parte, fare *alla insaputa* » *della S. Sede* cosa che potesse lasciar credere, » che custode dell'art. 1 dello Statuto che di- » chiara *la Religione Cattolica, Religione dello* » *Stato, egli volesse menomare in un modo qua-* » *lunque, relativamente al contratto civile del ma-* » *trimonio, l'importanza di quel principio reli-* » *gioso che deve esercitare tanta influenza sulla* » *pace* e *sulla tranquillità delle famiglie e sul* » *buon esito delle future generazioni*. Quindi a » questo riguardo mentre il Governo del Re » non fa per ora che esplorare le intenzioni » della S. Sede, *si riserva di dare a tempo op-* » *portuno comunicazione del progetto*, che una » Commissione è stata incaricata di formulare » sopra questo argomento.

Nelle prime conferenze che V. E., qual Plenipotenziario di S. M. Sarda, tenne col sottoscritto Segretario della S. C. degli Affari Ecclesiastici Straordinarj e Plenipotenziario di Sua Santità, pel doppio oggetto di trattare cioè la composizione delle insorte vertenze e di devenire a degli accordi sulle decime di Sardegna, diede simili assicurazioni intorno alla indennità dei diritti della Chiesa nello stabilimento della legge civile sui matrimoni; e positivamente affermava che il suo Governo avrebbe regolate le cose per modo da non toccare il vincolo del Sagramento nè le cause matrimoniali, definite dal S. Concilio di Trento di privativa competenza della Chiesa: e ciò Ella affermava con tanta sicurezza del niuno contatto delle disposizioni della futura legge con li diritti della Chiesa, da non dubitare di dichiarare, siccome fece, essere posto questo argomento fuori delle nostre trattative.

Dopo tali precedenti, con tutta ragione sarebbesi dovuto attendere che in un progetto di legge sulli matrimoni, qualora venisse proposto dal Governo Sardo, rispettandosi li diritti della Chiesa, si lascierebbe esclusivamente alla medesima il regolare la validità del contratto matrimoniale e sue conseguenze riguardo al vincolo nel solo *principio religioso* che il Governo stesso dichiarava *di non volere lasciar credere che esso volesse menomare in un modo qualunque e che deve esercitare tanta influenza sulla pace e tranquillità delle famiglie* Cristiane e specialmente Cattoli-

che, le quali non possono riconoscere altra validità che quella del Sagramento inseparabile del matrimonio, dopo che questo dal Divino fondatore della Chiesa fu elevato alla dignità di Sagramento, ed era pure a credersi che esso Governo avrebbe limitate le disposizioni della sua legge *a regolare gli effetti puramente civili* siccome aveva dichiarato nei fogli sopracitati.

Contro però una tale espettazione è stato presentato alle Camere legislative un progetto di legge, colla quale si pretenderebbe di regolare anche la validità del contratto nel vincolo, e per modo tale che alcuni dei matrimoni, li quali sarebbero validi in faccia alla Chiesa, verrebbero riconosciuti per invalidi innanzi al Potere Civile e viceversa, con tutte le conseguenze che derivano da una legge, la quale ammettendo la validità del contratto nei matrimoni indipendentemente dalla essenza religiosa, viene a disconoscere il principio, che non può esistere pei Cristiani il matrimonio indipendentemente e separato dalla essenza di Sagramento.

La dichiarazione da Lei fatta e superiormente riportata intorno ai limiti nei quali intendeva il Governo di contenere la legge sui matrimoni, essendo stata dal sottoscritto consegnata in una nota ufficiale del 28 ultimo decorso febbraro che aveva per oggetto principale alcune interpellazioni, dalle quali dipendeva il proseguimento delle iniziate trattative e che è rimasta sin qui senza alcun riscontro; una tal circostanza mette ora lo scrivente nella necessità di domandare

una spiegazione intorno alla divergenza che passa fra il progetto di legge e le dichiarazioni fatte dal Governo, e ciò anche perchè non sembri che col suo silenzio venga implicitamente ad ammettere una consonanza tra il fatto e le precedenti dichiarazioni.

Il sottoscritto profitta di questo incontro per ripeterle ec.

NUM. XLVIII.

Biglietto confidenziale del Plenipotenziario Sardo a Monsignor Santucci Plenipotenziario Pontificio in data 29 *Luglio* 1852.

Eccellenza Rm̃a

Mi faccio un dovere d' informarla che ho portato alla conoscenza del Regio mio Governo la Nota ch' Ella mi fece l' onore d' indirizzarmi in data del 15 corrente, affine d' esser messo in grado di farle un adequata risposta ufficiale.

Intanto però mi corre l'obbligo di ripetere a V. E. R. quello che nel corso delle nostre conferenze ebbi più volte a dichiararle, cioè che non può dal Governo del Re esser ammessa la comunicazione indebitamente fatta dal Sig. Marchese Spinola, di alcuni fogli d'istruzioni che avea ricevuti per sua norma col preciso ordine di estrarne, e comunicarne alla S. Sede soltanto il progetto di Convenzione diviso in XI articoli, relativi alle riforme desiderate per l'Isola di Sar-

degna. Difatti d' altro non parla la Nota indirizzata da quell' incaricato d' Affari a S. E. il Sig. Cardinale Antonelli in data del 2 Maggio 1851. Non negherò ch'egli abbia quindi confidenzialmente fatto conoscere a S. E. R. le sue istruzioni, ma sarò sempre fermo nel credere che il Governo di S. M. farà eccezione a qualunque argomento sia per prodursi in forza di quella comunicazione indebita, e che ora soltanto viene a sua notizia per essere narrata nella recente Nota di V. E. R. E questo lo ripeto affinchè Ella sia ben convinta che dal fatto del Marchese Spinola non può riconoscersi verun impegno preso in allora dal Governo verso la S. Sede. Egli è poi ovvio l'intendere che non era più il caso di comunicare preventivamente il progetto di legge sul matrimonio al Regio rappresentante presso la S. Sede, dal momento che si riconobbe e si dichiarò da ambe le parti che tale argomento era fuori delle nostre trattative. Pertanto, se ben anche fosse nato qualche impegno dal fatto del detto Incaricato d'Affari (il che nego e respingo), sarebbe cessato dacchè non dovea trattarsi tra noi della legge sul contratto civile del matrimonio.

Del rimanente il cordoglio che ho profondamente sentito nel vedere che la legge proposta al Parlamento Sardo non era accetta alla S. Sede, è stato assai temperato dal vedere nella Nota di V. E. R. che il Plenipotenziario prescelto dal Beatissimo Padre a trattare meco delle vertenze infelicemente insorte, tocca questo argomento

e mi fa per conseguenza presumere che, avocando a se tale materia e facendola oggetto delle sue osservazioni in tempo utile, esclude la possibilità di atti e censure con cui si venisse invece a colpire la detta legge allorquando fosse adottata e promulgata.

Sono persuaso che i Ministri di S. M. divideranno questo mio sentimento di compiacenza vedendo come l'espressione di quei riflessi pervenga loro per l' organo dei rispettivi Plenipotenziarii, e questi si attengano alla condotta che sola può portare buoni frutti e servire allo scopo di conciliazione a cui da entrambe le parti si vuole intendere studiosamente. Guidato da tale persuasione e dalla conoscenza che ho dei sentimenti di S. M. il Re mio Augusto Sovrano e del Suo Governo, io nutro la speranza che esso terrà nel maggior conto le osservazioni che gli venissero prodotte e che vedrà con piacere introdursi nelle discussioni del Senato quelle modificazioni al progetto di legge, le quali compatibilmente cogli interessi e dignità del potere civile, potessero adottarsi, onde render la legge accettabile alla S. Sede.

Pertanto, senza aspettare da Torino la soluzione dell' interpellanza proposta da V. E. R. io La vengo a pregare caldamente affinchè, fissandosi nello scopo conciliatore dei nostri pieni poteri, Ella mi voglia esporre quali sieno gli articoli del progetto che incontrano obbiezione seria, e quali sieno le modificazioni che vi si vorrebbero apportare, onde il Governo Sardo, cono-

scendo la difficoltà elevata dalla S. Sede ed il fondamentale di essa, sia in grado di adoprare in essa la sua influenza, di dare così una novella prova di riverenza verso la S. Sede e di fare cosa gradita al Santo Padre. Che se invece il trattare questo con V. E. R. non avesse quel significato e non dovesse evitare i mali che si debbono scongiurare, allora dubito che il Governo di S. M. voglia ch' io dia spiegazioni non conducenti ad alcun pronto e benefico effetto.

Siccome dunque parmi che alla Nota di V. E. R. si debba assegnare uno scopo piu profittevole e degno, che lo stabilire quistione sull'errore del Marchese Spinola e sull' asserta divergenza tra il progetto di legge e le mie dichiarazioni...... quello cioè d'impedire l'aumento di difficoltà ed impegni ostili, così mi lusingo che Ella, dandomi un riscontro favorevole alla presente, vorrà concorrere coi suoi lumi e colla sua mediazione a migliorare e render accettevole la legge suddetta tanto all' Ecclesiastica come alla Civile autorità.

La prego di voler gradire i sensi del profondo ossequio con cui ec.

NUM. XLIX.

Risposta del Plenipotenziario Pontificio in data 8 *Agosto* 1852 *al biglietto confidenziale dei* 29 *di Luglio direttogli dal conte di Sambuy.*

Con pregiato foglio del 29 pp. luglio Vostra Eccellenza si dà premura d'informarmi d'aver portato a conoscenza del suo Real Governo la mia Nota del 15 dello stesso mese, onde fosse Ella posta in grado di dare un'adequata risposta ufficiale; e frattanto in prevenzione ed espettativa di ciò, si fa a promuovere alcune questioni.

Primieramente Ella dice che dal Signor Marchese Spinola, sebbene siasi data confidenzialmente comunicazione alla S. Sede dei fogli, dai quali risulterebbero alcuni impegni del suo Governo verso la medesima, tuttavia da tal comunicazione (della quale il Governo stesso ora soltanto per la recente mia Nota avrebbe preso notizia) non può trarsi argomento della sussistenza d'impegno alcuno allora contratto verso la S. Sede, poichè quella comunicazione fù, a di Lei giudizio, indebitamente fatta. Quindi anche nella ipotesi, la quale però viene da Lei respinta, che cioè da tal comunicazione fosse derivato un qualche impegno, Ella opina che non era il caso, in cui il Governo dovesse dare preventiva comunicazione del progetto di legge civile sul matrimonio, da che *si riconobbe e dichiarò d' ambe le parti che tale argomento era fuori delle nostre trattative*.

Dall'avere io poi toccato nella mia Nota la divergenza che esiste tra il progetto di legge e le precedenti dichiarazioni del Governo, Ella prende argomento di poter presumere di vedere avocata tal materia ai Plenipotenziarj, e fatta oggetto di osservazioni in tempo utile, e susseguentemente esclusa la possibilità di atti e censure, con cui si venisse a colpire la detta legge allorquando fosse adottata e promulgata.

Per questo fine l'Eccellenza Vostra senza aspettare da Torino la soluzione della interposta interpellanza, e nella persuasione che li Ministri di S. M. Sarda dividano con Lei l'accennata presunzione, m'invita ad indicarle le modificazioni che occorressero nel progetto di legge, *le quali compatibilmente agl' interessi ed alla dignità del Potere Civile potessero adottarsi onde rendere la legge accettabile alla S. Sede.*

Conchiude finalmente che qualora l' oggetto della mia Nota non fosse diretto a questo scopo da Lei presunto, Ella dubiterebbe che il Governo di S. M. voglia che per parte sua diansi spiegazioni alla interposta interpellanza non conducenti ad alcun pronto e benefico effetto.

Mentre adempio l' obbligo che mi corre di ringraziare Vostra Eccellenza per la partecipazione dei passi da Lei fatti per essere posta in grado di rispondere ufficialmente ed adeguatamente alla citata mia Nota, mi credo in preciso dovere d'intrattenerla sulle promosse questioni.

Riguardo alla prima ripeterò qui ciò che Le dissi a voce, allorchè da Lei si fece l'enunciata ec-

cezione. La risposta si fu, ed è, che per li noti principj si ha per legittima una comunicazione, quando vien fatta da un Rappresentante di Governo, sia pur esso un semplice Incaricato d'Affari, e quando si faccia per oggetto dello stesso Governo. Il sig. Marchese Spinola che era Incaricato del Governo Sardo, quali comunicazioni facesse, Vostra Eccellenza potrà ravvisarlo dalla lettura di quei fogli. Non sarà però inutile a proposito di portare di volo lo sguardo su alcuni paragrafi de' fogli medesimi. Nel proemio là dove si riportano sommariamente i titoli degli articoli, tra quali evvi il divisamento del Governo di voler regolare con legge civile il matrimonio, ecco le parole che li precedono: *Argomenti sui quali il Governo del Re crede di chiamare la benevola attenzione della S. Sede.* Nell'articolo poi speciale dell'argomento in discorso si dice che il Governo non volendo procedere in tal materia *alla insaputa della S. Sede..... non fa per ora che esplorare le intenzioni della medesima, e si riserva di dare a tempo opportuno comunicazione del progetto che una Commissione è stata incaricata di formulare su questo argomento.* In questi brani può agevolmente scorgersi qual' oggetto contenessero quei fogli, e quali fossero le intenzioni del Governo circa l'uso de' medesimi. Mi permetterà poi di osservarle con tutto il rispetto, che non saprei comprendere come lo stesso Governo avrebbe ora soltanto appreso per la recente mia Nota la seguita comunicazione, quando nell'altra precedente Nota del 28 ultimo decorso Febbraro,

che l'Eccellenza Vostra disse di avere trasmessa al Ministero in Torino, trovavasi ciò esplicitamente annunziato: Ella non avrà forse avuto presente questa circostanza.

Due poi sono gl'impegni del Governo risultanti dai fogli comunicati: l'uno si è quello di limitare il progetto di legge a regolare *gli effetti puramente civili del contratto di Matrimonio*, l'altro di comunicare preventivamente alla S. Sede il progetto di legge.

Il secondo di questi impegni, per quanto a me sembra, non si fece dipendere da intavolamento di trattativa, ma dal non agire in tale materia *alla insaputa della S. Sede*. Laonde non potrei dividere con Lei l'opinione sulla cessazione di tale impegno, da che Ella esplicitamente dichiarò essere questo argomento fuori delle nostre trattative. Poteva dubitarsi che nelle viste del Governo vi fosse anche questo intendimento di volerne fare oggetto di trattativa, ma non ne appariva traccia come del primo; dalla di Lei dichiarazione ne venne escluso il dubbio.

In proposito poi dell'accennata dichiarazione mi piacerebbe che per maggiore esattezza non si dicesse fatta *d'ambe le parti*, poichè per parte mia non ve ne fu alcuna, nè poteva io farla essendo sua l'iniziativa: ed io soltanto mi chiamai inteso della dichiarazione da Lei emessa, ma però non disgiunta dalla sua causale, cioè perchè il Governo non avrebbe toccato il vincolo del Sagramento, nè le cause matrimoniali di competenza della Chiesa. Ella inoltre ram-

menterà che tal dichiarazione da Lei fatta tassativamente per questo argomento e per l'altro della riduzione delle Feste, mi fece nascere il dubbio che potesse essere nell'intendimento del Governo che gli altri argomenti pur contenuti, come questi due, nei fogli comunicati dal Signor Marchese Spinola, dovessero essere oggetto delle nostre trattative. Quindi per esssere istruito su tal dubbio dovetti inserire nella mia Nota citata del 28 Febbraro l'analoga interpellanza.

Tornando ora al merito della questione sopra gli accennati impegni del Governo, Le dirò che il primo, il quale per noi è il più essenziale, deve ritenersi, ed Ella spero converrà meco, come piuttosto confermato che contratto per la comunicazione di quei fogli, e per la di Lei dichiarazione, giacchè un Governo Cattolico, il quale nel primo articolo dello Statuto dichiara, com'è di dovere, che la Religione Cattolica è la sola Religione dello Stato, ha già contratto l' impegno di rispettare li diritti della Chiesa, tra i quali evvi pur questo di regolare Essa soltanto la validità del vincolo e del contratto di matrimonio nella essenza di Sagramento, non potendo esservene pei Cristiani altro separato e distinto, dopo che dal Divino Fondatore della Chiesa fu elevato il matrimonio alla dignità di Sagramento.

Venendo ora al presunto scopo della mia Nota io non posso che richiamare la di Lei attenzione sulla medesima. Essa non ebbe per argomento che la divergenza esistente tra il fatto e le pre-

cedenti dichiarazioni del Governo, ed altro scopo non ebbe che di farla rilevare; e ciò affine di preventivamente schivare il pericolo se dal mio silenzio si volesse una volta trarre argomento di riconosciuta consonanza. Avendo poi dovuto fare oggetto della mia Nota una tal divergenza, nè osando io di qualificarla, mi trovai obbligato per delicatezza e per ogni altro buon fine, di ricorrere al partito di domandarne da Lei spiegazione nella possibilità che Ella fosse in grado di darla. Che la S. Sede voglia perciò avocare tal materia ai Plenipotenziarj per farla oggetto delle loro osservazioni, la cosa è fuori dello scopo della mia Nota, e debbo aggiungerle non avere io sul proposito alcuna istruzione del S. Padre per di cui annuenza soltanto diedi corso a quella Nota per l'oggetto e lo scopo che Le ho indicati.

Qualora poi il Governo volesse escludere la possibilità di atti e censure sulla legge allorchè venisse adottata e promulgata, sebbene più sicuro partito sarebbe stato di metterne al coperto lo stesso progetto; questo intendimento non sarebbe che commendevolissimo, ma è in suo potere l'effettuarlo 1.° col limitare le disposizioni di legge *ai soli effetti puramente civili del contratto di matrimonio*. 2.° col mettersi in regola con la S. Sede riguardo alle disposizioni concernenti lo stato civile, che trovasi già stabilito mediante accordo precedente tra la S. Sede ed il Governo medesimo.

Del resto non avendo io istruzioni siccome Le ho accennato, non mi credo neppure autorizzato a domandarle pel solo invito confidenzialmente venutomene da sua parte, e qualora ciò si domandasse è ben facile al suo illuminato discernimento il prevedere, che per regolare lo stato civile potrebbe farsi luogo ad istruzioni più o meno larghe, non così pel contratto di matrimonio che, essendo argomento di principj, escluderebbe una qualunque transazione.
Profitto ec.

NUM. L.

Fogli del Ministero Sardo trasmessi dal Re al S. Padre sulla presentazione del progetto di legge concernente al contratto civile di matrimonio.

I.

La santità, e l' indissolubità dei conjugi introdotte dal Cristianesimo, e mantenute dalle discipline della Chiesa Cattolica, sono uno dei maggiori beneficii che la nostra religione abbia recato alla generazione umana. Se in Piemonte, tutti riconoscono queste verità, vi è nondimeno antico, anche fra le persone più affezionate alla religione, il desiderio che le leggi si frammettano a definire, ed i magistrati a tutelare i diritti civili che, nascono dalle nozze, Questo desiderio fu mantenuto dalla memoria del Codice Civile francese stato in vigore fra noi, senza che ne scapitasse la riverenza dovuta alla religione: ed abrogato nel

1814. con una legge universalmente reputata improvvida, fu mantenuto dall' esempio dei paesi vicini: dell'Austria che dopo avere nel 1814 restaurato gli ordini antichi, conservava pure le giurisdizioni delle leggi, e dei magistrati civili sul matrimonio: della Francia che nel 1814 proclamava il Cattolicismo religione dello Stato: e nel 1815 per non offenderne i precetti abrogava il divorzio; ma in tutto il resto manteneva il Codice Civile, del Belgio dove la rivoluzione del 1830 si faceva in gran parte per mantenere la libertà della Chiesa Cattolica, senza che la parte più gelosa dei suoi diritti si rimanesse dall'aderire alla conservazione del Codice Civile Nè quelli fra i Cristiani sinceri, che fra noi partecipavano a questi desiderii si muovevano a diversa sentenza pel gran numero delle congiunzioni e delle nascite illegittime che si noverano in Francia; essi reputavano che questo fatto veramente lagrimevole non fosse dovuto al Codice Civile, ma agli influssi che avevano fatto sorgere una generazione d'uomini non curanti delle leggi divine ed umane: che poco solleciti di ascrivere se e la prole ad una famiglia legittima, non si sarebbero portati diversamente, se le leggi della Chiesa avessero solo regolato la materia dei matrimonii. Queste opinioni universalmente diffuse fra noi sarebbero passate nel Codiee Civile del 1837, se la nasione avesse avuto una diretta ingerenza sulla formazioue delle leggi, e se l'assoluto potere di cui era investito il piissimo Re Carlo Alberto non lo avesse posto in grado di preporre ad ogni altro riguardo quello di mantenere in-

violate anche quelle parti di giurisdizione ecclesiastica che consuetudini quasi universali avevano fatte cadere in disuso negli altri Stati Cattolici. Ciò nonostante, il Codice Civile del 1837 introdusse qualche leggiera variazione anche nella materia dei matrimonii, oltrechè si stabilirono, procedendosi in ciò d'accordo con la S. Sede, parecchie variazioni in ordine alla forma degli atti dello stato civile, ed alla giurisdizione che sovra di ciò esercitavano i magistrati civili: il Codice tolse ogni effetto civile agli sponsali che non fossero fatti per pubblico istromento, ovvero per scrittura privata: illecito il matrimonio tra l'adottante e l'adottato, non lasciando luogo a legittimazione per susseguente matrimonio: la promulgazione del Codice Civile rese più universali, e più vivi i desiderii di riforma anche nella materia dei matrimonii. Si considerava come fosse quella la sola materia in cui difettassero le disposizioni della legge civile, si metteva il nostro Codice a confronto con quelli delle nazioni straniere, si notava come gli effetti non corrispondessero ai desiderii del legislatore, come la registrazione degli atti di nascita, di matrimonio, e di morte nei modi prescritti dalle Patenti del 20 giugno 1837 riuscisse insufficiente ad ottenere tutta quella regolarità che era pure assolutamente necessaria in cosa di tanto momento: come riuscisse impossibile assicurare le rettificazioni che venissero prescritte per sentenze dei Tribunali: come rimanesse inosservato dalle curie

ecclesiastiche il prescritto del Codice Civile che alla validità degli sponsali pone per condizione la forma di un pubblico istromento, od almeno di una privata scrittura come una inconsiderata promessa basti perchè altri sia dai Tribunali ecclesiastici condannato a contrarre delle nozze, le quali non potranno riuscire che malaugurate, ed impedire da ogni altro matrimonio. Che queste lagnanze non fossero infondate vennero a provarlo tre fatti denunziati testè in meno che due mesi. Il primo di un Parroco di Sardegna il cui rifiuto alla celebrazione di un matrimonio lecito secondo le leggi della Chiesa fu recentemente denunziato al Ministero: il secondo di una opposizione fatta ad un matrimonio che dovea contrarsi nelle vicinanze di Torino e fondata su d'una promessa verbale, la quale dava luogo a dissidi tali che il Parroco avea ricorso al Ministero, affinchè provvedesse ad evitare i disordini, e le violenze che sono tenute vive dal prolungarsi di questo giudizio: il terzo di un Ufficiale Cattolico agli stipendi degli Stati Uniti di America, il quale essendogli negata dal Parroco la celebrazione del matrimonio con una suddita del Re, si recava a celebrarlo civilmente, secondo le leggi del suo paese, al cospetto del suo Vice-Console. Questi desiderii divenivano più vivi dopo la promulgazione dello Statuto, ricevevano nuovo incitamento dalla libertà dello scrivere, e del parlare fatta diritto di tutti i Cittadini dall'art. 68 dello Statuto, secondo il quale la giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome

dai Giudici ch'egli istituisce: articolo questo che, attendendo alla naturale significazione delle parole, ed all'esempio di tutti gli altri popoli, che si reggono e si ressero con forme di governo simili alle nostre, escludeva l'ingerenza di ogni altra giurisdizione contenziosa nei giudizii che spettano ai diritti dei Cittadini. Il Governo dal canto suo non era più nelle stesse condizioni in cui si trovava durante la Monarchia assoluta: la podestà legislativa, che prima stava tutta raccolta nelle sue mani, era accomunata colle due Camere del Parlamento: dove essendo libera la discussione, diveniva necessità che le leggi s'informassero delle opinioni, che prevalevano universalmente, e che erano espresse nei discorsi e negli scritti. In tale condizione di cose fu promulgata la legge del 9 aprile 1850. Qualunque giudizio voglia portarsene, che questa fosse l'espressione di un opinione universalmente invalsa, lo dimostra l'accoglienza ch'essa trovò, non pure nella Camera elettiva, ma nel Senato dove cooperarono al suo accoglimento parecchi di coloro che avevano avuto parte nell'amministrazione del Governo antico, tanto geloso custode delle prerogative ecclesiastiche: lo dimostrò la natura stessa delle obbiezioni che si riferivano non tanto al merito della legge, quanto al modo che si teneva nell'introdurla: lo dimostrò l'accoglimento che ebbe presso il pubblico: lo dimostrò quel fatto che le pubbliche significazioni, volute fare contro a questo sistema, diedero occasione a significazioni contrarie,

spesso deplorate, ma non mai potute impedire dal Governo. La legge sul contratto civile di matrimonio può considerarsi come una parte dei provvedimenti che furono sanciti nel 1850. In fatti allora fu statuito che la legge da farsi regolerebbe il contratto di matrimonio nelle sue relazioni con la legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto. Si ravvisa dunque come la legge sarebbe stata fin d' allora sancita, se non si fosse stati ristretti dal tempo, come il principio fondamentale, di cui s'informa il progetto proposto dal Governo, fosse già sancito dalla legge. Perciò tenendo conto delle condizioni del paese, della sua costituzione, delle sue leggi, delle opinioni universalmente diffuse è forza riconoscere che, se nel 1850 non era facile al Governo procedere per altra via di quella che fu tenuta, oggi era impossibile venire a contrastare all'imperio della legge, negando di presentare un progetto conforme ai voti espressi nel 1850.

II.

Qualunque sieno tuttavia le opinioni che prevalgono fra noi, i Ministri del Re non consentirebbero mai a fare una proposizione, quando facendola fossero conscii di contraffare ai precetti della religione. Nell' atto in cui propongono che le controversie sugli effetti civili del matrimonio sieno di competenza dei tribunali, essi non intendono impugnare il fatto della Chiesa, che

acquistò, e mantenne giurisdizione sulle cause matrimoniali: non intendono impugnare il canone XII. *De Sacramento matrimonii* del Concilio Tridentino. Ma non poterono a meno di considerare come questo canone non tacci di usurpazione quella giurisdizione che i Principi ed i Magistrati avevano molte volte esercitato senza richiamo della Chiesa; non poterono a meno di considerare come l' autorità di questi canoni sia sempre dipesa dalla loro promulgazione: come in molte parti della Cristianità, anzi in alcune provincie di questo stesso Regno non sia riconosciuta la loro autorità: come la giurisdizione contenziosa del foro ecclesiastico sulle cause matrimoniali sia cessata in molte parti della Cattolicità, senza che esse siansi perciò separate dall' unità: come in questi rispetti un tal canone divarii da quelli che appartengono strettamente alla fede religiosa: dai quali gli individui, od i popoli non possono in qualsiasi circostanza di tempo o di luogo dipartirsi in checchesia, senza cessare di appartenere alla Chiesa Cattolica. Procedendo da cosiffatte considerazioni e tenendo conto, com'era debito loro, delle condizioni dei tempi, della costituzione e delle leggi del loro paese, dell'opinione universale, delle disposizioni del Parlamento con cui la Corona debbe accordarsi, i Ministri di S. M. hanno opinato debito loro di proporre di attribuire ai Magistrati del Regno la cognizione delle cause concernenti ai diritti civili che procedono dal matrimonio.

I Ministri di S. M. non negano che alla Chiesa appartenga render valido il vincolo del matrimonio al cospetto della religione, e della coscienza: definire quali nozze sieno lecite, od illecite tra i Cristiani. Ma riconoscendo nella Chiesa il diritto di statuire gl'impedimenti del matrimonio, non poterono essi abbandonare la sentenza che questo diritto competa altresì al Legislatore civile: sentenza che non fu condannata dal Concilio di Trento, che è confortata da leggi antichissime, promulgate senza contrasto per parte della Chiesa: che fu sempre mantenuta nelle nostre scuole, senza eccettuarne pure i Seminarii, e nella nostra magistratura, nè diede luogo a richiami o a condanne per parte della Chiesa. Alieni dall'affermare che sieno lecite ai Cristiani le nozze contro il divieto della Chiesa, o senza le forme che essa prescrive, dovettero pure notare, che la potestà civile non può a meno di lasciare i cittadini in libertà di fare molte cose, le quali sono condannate dalla morale e dalla religione; che indi è inevitabile che al cospetto della legge civile e dei Magistrati molte cose si tengano conformi al diritto che la religione condanna come peccaminose, Che perciò nello statuire le loro leggi i Legislatori civili hanno obbligo di procedere da considerazioni di utilità civile e di opportunità politica; laddove la Chiesa nel pronunciare ciò ch'è lecito ed onesto non debbe attendere che ai dettati immutabili della religione e della morale. Se nel proporre la legge sul contratto ci-

vile di matrimonio i Ministri di S. M. hanno avuto presente l'obbligo loro di provvedere alle emergenze dei tempi, essi hanno avuto presente altresì l'obbligo che incombe ad ogni Legislatore di un popolo cattolico, e che trova una particolare sanzione nell'articolo 1 dello Statuto fondamentale del Regno, di tener conto della fede religiosa dei popoli, di non ammettere alcun precetto, il quale faccia violenza alle coscienze cattoliche. Nella discussione della legge e particolarmente nella relazione al Senato, il Ministro di giustizia dimostrò come quei riguardi siansi avuti. Si aggiungerà che due condizioni si tennero per particolarmente essenziali affinchè fosse soddisfatto a quest' obbligo. Che la legge tenga per validi i matrimonii regolarmente celebrati al cospetto della Chiesa: che quando siasi celebrato un matrimonio, che la Chiesa non riconosce per valido, la parte che più tardi vuole uniformarsi ai suoi precetti non sia tenuta di perseverare in una convivenza condannata dalla religione. Il Ministero ebbe nell'animo di soddisfare a quelle due condizioni, e crede che interpretata dai Magistrati secondo il vero spirito della legge attuale vi potrebbe soddisfare. Nondimeno nella discussione che ebbe luogo appoggiò con molta insistenza le proposizioni che erano intese a mettere in maggior luce questo pensiero. Esso non dubita punto che proposizioni così fatte verranno rinnovate, che altre ne verranno proposte, allorquando la legge verrà discussa nel Senato del Regno, il

quale in tutte le deliberazioni procedè sempre con tanta maturità di consigli, e con tanto zelo per gli interessi della religione, e della Chiesa.

Ridotta la legge a questi termini non rimangono di matrimonii illeciti al cospetto della Chiesa, se non quelli di coloro, che avranno la deliberata volontà di perseverare in una unione che la Chiesa condanna. Il Governo confida che cosiffatti matrimonii, o non saranno, o saranno rarissimi negli Stati del Re. Quando vi fossero, esso crederebbe meno opportuno frapporsi coll'autorità della legge civile per annullarli: esso crede più conveniente assicurare uno stato legittimo alla prole: esso spera che l' influenza benefica della religione chiamerà i genitori ad invocare le benedizioni della Religione: esso mostrò questo suo desiderio non dando alcun effetto civile alle congiunzioni, a cui la Chiesa non potesse dare mai il carattere di legittimo matrimonio

I Ministri del Re hanno poi creduto che niuna delle obbiezioni che si opposero alla legge sul contratto civile di matrimonio, che essi credeano meno fondate, potesse opporsi al progetto sullo stato civile. La Chiesa attribuisce ne'suoi Ministri il diritto e l' obbligo di tenere i registri delle nascite, dei matrimonii e delle morti: le convenzioni del 1846 tra S. M. e la S. Sede posero le basi di alcune regole da osservarsi in questi registri affinchè facessero fede al cospetto dei Magistrati. Oggi non si vuole menomare il diritto della Chiesa, sul quale non fa

alcuna usurpazione il Governo, quando dal canto suo prescrive ai proprii officiali che tengano registro delle nascite, dei matrimonii e delle morti.

III.

Nel portare giudizio della legge sul contratto civile di matrimonio è opportuno altresì annotare di qual natura sieno le opposizioni fatte a quel progetto. E quì non si vuole accennare a quelle che vennero da parecchi Vescovi. Essi non poteano forse peranco formarsi un'abbastanza preciso concetto dello spirito di cui s'informa il progetto, al che condurrà per avventura la pubblicazione che il Governo sta preparando dei lunghi e maturi studii che precedettero alla formazione del progetto; nè per avventura saranno essi per continuare nelle loro opposizioni quando l'ulteriore corso delle deliberazioni del Parlamento vi avrà introdotto quei miglioramenti che lo rendano più consentaneo agli intendimenti di chi lo propose.

Ma fatta astrazione da questi Prelati non si vuol potacere che se in Piemonte vi hanno alcuni pochi, i quali traggono pretesto dalla libertà per insultare ad ogni autorità divina, ed umana, non mancano di quelli, e sono forse più numerosi, i quali fanno un sacrilego abuso della religione per distruggere quel rispetto alle leggi, ed alla costituzione dello Stato, a cui sono tenuti per debito di cristiani, e di cittadini: che non omettono alcuna occasione per insinuare

che si distruggano quelle istituzioni che il Re ha giurato di mantenere. L'audacia di quella fazione ha trovato un nuovo pretesto nella proposizione della legge sul matrimonio. La discussione e l'opposizione contro la legge era certo un diritto a cui niuno poteva, nè il Governo voleva contrastare. I giornali di quella fazione hanno suscitato i popoli alle agitazioni, ed al disordine: scellerate calunnie furono sparse: infami raggiri furono tentati per corrompere i voti: le più sfacciate menzogne furono messe innanzi per carpire delle firme a petizioni, che si fingevano contenere tutt' altro da ciò che vi stava scritto: uu Magistrato della Suprema Corte del Regno che doveva dimettersi dall' ufficio, quando credesse le leggi dello Stato meno consentanee alla sua coscienza, si induceva a divulgare un libro, in cui insultava alle leggi che aveva giurato di far osservare. I documenti scritti di tutti questi fatti stanno nelle mani dei ministri, e quasi tutti saranno stabiliti da procedimenti giuridici. Il Governo del Re li deplora perchè alterano l'ordine pubblico, e li deplora perchè danno un nuovo incitamento a coloro che dagli errori dei suoi difensori traggono occasione a venir meno al rispetto che debbono alla religione. Il Governo del Re desidera e spera, che nessun fatto nuovo crescendo l'audacia di questa fazione verrà ad accrescere incitamento alle passioni politiche, ed a rendere più difficile la conservazione dell' ordine. I Ministri del Re hanno coscienza di non avere adulato mai nè le passioni

popolari, nè i nemici della Chiesa. Se essi hanno potuto errare, essi hanno pure provato in molte occasioni di voler contrastare alle passioni delle moltitudini. Essi hanno provato di voler proteggere la religione, ed i suoi Ministri finchè stanno fedeli alle leggi dello Stato. Essi hanno in cima dei loro pensieri la fede dei padri loro, la riverenza alla Chiesa, ed al suo Capo. Ma per debito di coscienza si conoscono obbligati ad osservare il giuramento che hanno fatto di mantenere lo Statuto, e le leggi del Regno.

NUM. LI.

Lettera data dalla Santità di N. S. a S. M. il Re Vittorio Emmanuele sotto li 9 settembre 1852 *sul matrimonio civile.*

La lettera, che V. M. Ci ha fatto tenere in data 25 luglio ultimo in seguito d'altra da Noi direttale, ha dato motivo di consolazione al Nostro cuore, riconoscendo in quella un' interpellazione, che un Sovrano cattolico dirige al Capo della Chiesa sul gravissimo argomento del progetto di legge sui matrimonii civili. Questa prova di rispetto verso la nostra SS. Religione, che V. M. Ci presenta, ben dimostra il retaggio glorioso, che Le fu trasmesso dagli augusti suoi Antenati; l'amore cioè alla fede da quelli professata, per cui abbiamo ferma fiducia, che V. M. saprà conservarne puro il deposito a beneficio

di tutti i suoi sudditi a fronte della malvagità dei tempi, che corrono.

Questa lettera Ci chiama ad eseguire i doveri dell'Apostolico Nostro Ministero, dandole una risposta franca e decisa; e ciò facciamo tanto più volentieri, in quanto che V. M. Ci assicura, che terrà questa risposta in molto conto. Senza entrare a discutere il contenuto nei fogli dei Ministri Regii che la M. V. Ci ha inviati, nei quali si pretende di fare l'apologia della legge del 9 aprile, insieme al progetto dell'altra sul matrimonio civile, facendo derivare quest'ultima dagl' impegni contratti nella pubblicazione della prima, senza rimarcare, che quest' apologia si fa nel momento stesso, in cui pendono le trattative iniziate per la conciliazione dei diritti della Chiesa violati da quelle leggi senza qualificare alcuni principii, che in detti fogli si esternano evidentemente contrarii alla sana dottrina della Chiesa, Ci proponiamo soltanto di esporre colla brevità, che conviene ai limiti di una lettera, la dottrina Cattolica su tale argomento. Da questa dottrina V. M. rileverà quanto occorre, affinchè questo affare così importante sia messo in regola; la qual cosa tanto più siamo convinti di poter ottenere, in quanto che i suoi Ministri hanno dichiarato di non consentire mai a fare una proposizione contraria ai precetti della Religione qualunque sieno le opinioni prevalenti.

È domma di fede essere stato elevato il matrimonio da N. S. G. C. alla dignità di Sagramento,

ed è dottrina della Chiesa cattolica che il Sacramento non è una qualità accidentale aggiunta al contratto, ma è di essenza al matrimonio stesso, cosicchè l'unione coniugale tra i cristiani non è legittima, se non nel matrimonio Sacramento, fuori del quale non vi è che un pretto concubinato. Una legge civile che, supponendo divisibile pei cattolici il Sacramento dal contratto di matrimonio, pretenda di regolarne la validità, contraddice alla dottrina della Chiesa, invade i diritti inalienabili della medesima, e praticamente parifica il concubinato al Sacramento del matrimonio, sanzionando legittimo l'uno come l'altro.

Nè la dottrina della Chiesa sarebbe posta in salvo, nè bastantemente sarebbero garantiti i diritti della Chiesa stessa, ove venissero adottate nella discussione del Senato le due condizioni accennate dai ministri della M. V.: 1° cioè, che la legge tenga per validi i matrimonii regolarmente celebrati al cospetto della Chiesa: 2° che quando siasi celebrato un matrimonio, che la Chiesa non riconosce per valido, la parte che più tardi vuole uniformarsi ai suoi precetti non sia tenuta di perseverare in una convivenza condannata dalla religione. Imperiocchè in quanto alla prima condizione, o s'intendono per validi i matrimoni regolarmente celebrati avanti alla Chiesa, e in questo caso la disposizione della legge è superflua, che anzi sarebbe una vera usurpazione del potere legittimo, se la legge civile pretendesse di conoscere e giudicare, se

il Sacramento del matrimonio sia stato regolarmente celebrato *in faciem Ecclesiae*; o si vogliono intendere per validi avanti la medesima quei soli matrimonii contratti *regolarmente*, cioè secondo le leggi civili, ed anche in questo caso si va a violare un diritto, che è di esclusiva competenza della Chiesa.

Per la seconda condizione poi, lasciandosi ad una delle parti la libertà di non perseverare in una convivenza illecita, stante la nullità del matrimonio, perchè non celebrato innanzi la Chiesa, nè in conformità alle sue leggi, si lascierebbe sussistere come legittima avanti al potere civile una unione, che viene dalla religione condannata. Ambedue poi le condizioni non distruggendo il supposto, dal qoale parte la legge in tutte le sue disposizioni di separare cioè il Sacramento dal contratto, lasciano sussistere la opposizione di sopra ricordata tra la legge stessa e la dottrina della Chiesa intorno al matrimonio.

Non vi è pertanto altro mezzo di conciliazione che, ritenendo Cesare quello che è suo, lasci alla Chiesa ciò, che ad essa appartiene. Il potere civile disponga pure degli effetti civili, che derivano dalle nozze, ma lasci alla Chiesa il regolarne la validità fra i cristiani. La legge civile prenda le mosse dalla validità, od invalidità del matrimonio, come sarà dalla Chiesa determinata, e partendo da questo fatto, che è fuori della sua sfera il costituirlo, disponga allora degli effetti civili.

La lettera poi della M. V. Ci chiama a chiarire altre proposizioni, che abbiam rilevate dalla medesima. E primieramente V. M. dice d'aver saputo da un canale, che Ella deve credere ufficiale, che la proposta della suddetta legge non fu riguardata da Noi come ostile alla Chiesa. Abbiamo voluto su questo proposito parlare prima della sua partenza da Roma col ministro di V. M. conte Bertone, il quale Ci ha assicurato sull'onor suo, di avere scritto unicamente ai ministri di V. M., che il Papa non poteva nulla opporre, se conservati al Sacramento tutti i suoi sacri diritti, e la libertà che gli compete, si fossero volute fare delle leggi riguardanti solo gli effetti civili del matrimonio.

V. M. aggiunge, che queste stesse leggi, le quali sono in vigore presso certi Stati limitrofi al Regno del Piemonte non hanno impedito alla S. Sede di riguardarli con occhio di benevolenza e di amore. A questo risponderemo che la stessa S. Sede non si è mai acquietata sui fatti, che si citano, e sempre ha reclamato contro queste leggi appena ne conobbe l'esistenza, conservandosi anche adesso ne'nostri archivii i documenti delle fatte rimostranze: ma queste proteste non hanno mai impedito, nè impediscono di amare i cattolici di quelle nazioni, che furono costrette a sottoporsi all' esigenza di queste leggi. Dovremo forse non amare i cattolici del Regno di V. M., quand'anche si trovassero nella dura necessità di subire questa legge? Mai no! Diremo di più; dovranno in Noi cessare i sentimenti

di carità verso la M. V. nel caso si trovasse trascinata (che Dio nol permetta mai) a sanzionarla? La Nostra carità si raddoppierebbe, e con zelo maggiore dirigeremmo più fervide preghiere a Dio, supplicandolo a non voler ritrarre la sua mano onnipotente dal capo di V. M. e a volerla soccorrere più che mai coi lumi, e colle ispirazioni della sua grazia.

Intanto però non possiamo a meno, anzi sentiamo tutto il debito che Ci corre di prevenire il male per quanto da Noi dipende, e dichiariamo a V. M. che, se la S. Sede ha reclamato altra volta contro questa legge, oggi più che mai è stretta dal dovere di farlo verso il Piemonte, e nei modi i più solenni perchè appunto il ministero di V. M. invoca gli esempi di altri Stati, dei quali funesti esempi incombe a Noi il dovere di impedire la riproduzione, ed anche perchè, procedendosi allo stabilimento di una tal legge in tempo che sono aperte le trattative per la conciliazione di altri affari, una tal circostanza potrebbe forse somministrare l'occasione di far supporre che vi fosse una qualche connivenza per parte della S. Sede. Ci sarebbe veramente penoso un tal passo, ma come esonerarcene avanti a Dio, che Ci affidò il regime della Sua Chiesa, e la custodia de' suoi diritti? Solo la M. V. potrebbe arrecarci questo grande conforto col togliercene l'occasione, ed una sola sua asserzione in proposito compirebbe la consolazione che abbiamo provato nell'essersi a Noi diretta, e quanto più sollecita sarà la sua risposta, tanto

Ci riuscirà più gradita, come quella che Ci solleverà da un pensiero che assai affligge il Nostro cuore, ma che saremmo costretti di sentire nella sua piena estensione, quando uno stretto dovere di coscienza reclamasse da Noi quest'atto solenne.

Ora Ci resta di chiarire l'equivoco in cui è V. M. circa l'amministrazione della diocesi di Torino. E senza trattenerla soverchiamente su questo punto Noi le dimandiamo solo di avere la pazienza di leggere due Nostre lettere a Lei dirette in data 7 settembre e 9 novembre 1849. Il suo ministro in Roma, conte Bertone ora in Torino, potrà anche riferirle a questo proposito una Nostra riflessione a lui esternata, e che ora ripetiamo con tutta ingenuità a V. M. Insistendo egli sulla nomina dell'amministratore della diocesi di Torino, facemmo ad esso osservare che il ministero piemontese essendosi reso responsabile della riprovevole carcerazione e dell'esiglio di monsig. Arcivescovo ha ottenuto un fine che non conosciamo se fosse nelle sue vedute, ha cioè ottenuto che il prelato abbia incontrato la simpatia e il rispetto di una grande parte del cattolicismo dimostratosi in tante maniere, per cui siamo stati oggi posti nell'impossibilità di andare incontro all'ammirazione dello stesso cattolicismo con privare monsig. Arcivescovo dell'amministrazione della sua diocesi.

Finalmente rispondiamo all'ultima osservazione che V. M. Ci esterna addebitando ad una parte del Clero piemontese e pontificio, di far guerra al

suo Governo e di eccitare i sudditi alla rivolta contro di Lei e contro le sue leggi. Una tale asserzione Ci sembrerebbe del tutto inverosimile se non ci fosse scritta da V. M., la quale assicura di averne in mano i documenti; ed in questo caso è fuori di dubbio che debbono esser puniti i rei nei debiti modi. Ci duole solo di non conoscere questi documenti per non sapere quali sieno i membri del Clero che si sarebbero accinti alla pessima impresa di eccitare una rivoluzione nel Piemonte. Questa ignoranza Ci pone nella necessità di non poterli punire; se mai però s'intendessero per eccitamento alla rivolta gli scritti che per parte del Clero sono comparsi per opporsi al progetto di legge sul matrimonio, diremo che, prescindendo dai modi che qualcuno avesse potuto adoperare, il Clero ha fatto il suo dovere. Noi scrivemmo a V. M. che la legge non è cattolica, e se la legge non è cattolica è obbligato il Clero di avvertire i fedeli anche a fronte del pericolo che incorre. Maestà, noi Le parliamo anche a nome di G. C., del quale siamo Vicario, quantunque indegni, e nel suo santo Nome Le diciamo di non sanzionare questa legge che è fertile di mille disordini.

La preghiamo poi di volere ordinare che sia messo un freno alla stampa che ribocca continuamente di bestemmie e d'immoralità. I peccati che derivano dalla licenza di parlare e di scrivere sono senza numero. Deh! per pietà che questi peccati non si riversino mai sopra chi, avendone

il potere, non ne impedisse la cagione! V. M. si lamenta del Clero, ma questo Clero è stato sempre in questi ultimi anni avvilito, bersagliato, calunniato, deriso da quasi tutti i fogli che si stampano nel Piemonte. Non si potrebbero ridire tutte le villanie e le rabbiose invettive scagliate e che si scagliano contro questo Clero. Ed ora perchè esso si accinge a difendere la verità, e la purità della fede dovrà questo Clero forse incontrare la disgrazia della M. V.? Noi non possiamo persuadercene, e Ci abbandoniamo volentieri alla speranza di vedere dalla M. V. sostenuti i diritti della Chiesa, protetti li suoi ministri, e liberato il suo popolo dal pericolo di sottostare a certe leggi che seco portano l'impronta della decadenza della religione e della moralità negli Stati.

Pieni di questa fiducia alziamo al cielo le mani, pregando la Santissima Trinità a far discendere la benedizione apostolica sopra l'augusta Sua Persona e tutta la reale Famiglia.

Datum Castri Gandulphi die 19 septembris 1852.

NUM. LII.

Nota del Plenipotenziario Sardo in data dei 24 agosto 1852 in risposta all'altra del Plenipotenziario Pontificio dei 28 febbraio dello stesso anno (1).

Il sottoscritto Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di S. M. il Re di Sardegna presso la Santa Sede dovendo riscontrare la Nota, che Sua Eccellenza Reverendissima Monsignore Santucci, Segretario della S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, e Plenipotenziario di Sua Santità per trattare alcuni affari religiosi con esso sottoscritto, gli fece l'onore di indirizzargli in data del 23 febbraio del corrente anno, fa anzitutto precedere l'attestato della sua gratitudine per le espressioni con cui S. E. Rma ha voluto riconoscere i sentimenti di equità e di religione di cui è penetrato chi per degnazione del Re Vittorio Emmanuele fu scelto per procedere a nuovi accordi, i quali, confermando i dritti della Chiesa ed il valore delle Convenzioni stipulate colla Santa Sede, assicurano nel tempo stesso al Clero ed ai fedeli degli Stati di S. M. quelle riforme di cui bisognano come cattolici e come cittadini. Gode pur l'animo al sottoscritto di render pari testimonianza degli squisiti sensi di conciliazione ogno-

---

(1) Questa Nota fu consegnata al Segretario in proprie mani li 26 agosto alle due pomeridiane, poco prima della partenza del Sig. Ministro da Roma.

ra manifestati da S. E. R̃m̃a, e dell'alta saviezza con cui Essa sembrò penetrarsi delle imperiose esigenze del suo mandato.

Passando a ragionare primieramente del *Progetto di Preambolo* che alla sullodata Nota era annesso, il sottoscritto si trova nella stretta necessità di qui ripetere ciocchè ebbe l'onore di lungamente esporre a S. E. R̃m̃a nelle molte conferenze con Lei avute prima e dopo la trasmissione di quella Nota, siccome nei fogli confidenziali che ebbe ad indirizzarle in data del 9 dicembre 1851 e 10 febbraio di quest'anno, vale a dire che simile preambolo non può assolutamente esser ammesso dal Governo Sardo tanto per la sua forma intrinseca, quanto per quella estrinseca, e perchè, invece di esprimere il semplice e sublime concetto della Santità di Pio IX palesato al sottoscritto sin dalla sua prima udienza (17 novembre), prende le proporzioni di un vero Concordato e contiene materie che eccedono le attribuzioni della Corona.

Accoglie pertanto il sottoscritto colla massima compiacenza l'offerta che gli viene fatta da S. E. R̃m̃a di adottare una forma più semplice, e caldamente La prega di voler far ritorno alla redazione che il Beatissimo Padre si degnò, in udienza del 2 dicembre, di emendare e di ritenere, e che senza dilazione fu dal Governo di S. M. interamente approvata col solo intendimento di far cosa gradita a Sua Santità.

Relativamente alle *Note diplomatiche* da emettersi contemporaneamente per parte del sottoscritto

a seconda della proposta di S. E. Rm̃a per guarentire le cose che non possono trovar luogo nel preambolo, sembra che a parer suo dovrebbero contenere le quattro seguenti proposizioni:

1. Che dalla competenza dei tribunali laici si debbano eccettuare tutte le cause istituzionali:
2. Che se ne debbano pure eccettuare le cause *in petitorio* dei Patronati Ecclesiastici:
3. Che le persone dei Vescovi non sieno sottoposte al giudizio dei tribunali criminali laici per delitti o reati contro le leggi civili, se non dopochè saranno stati giudicati da un tribunale ecclesiastico composto di Prelati del regno:
4. Che nei casi in cui l'immunità locale è stata di recente abolita, si osservino le medesime formalità che erano prescritte pei casi anteriormente aboliti, affinchè nell' estrarre i rei ed i corpi dei delitti dai luoghi sacri sia mantenuta la riverenza a questi dovuta.

Quanto alla 1 proposizione, trattandosi di oggetto puramente ecclesiastico, il Governo di S. M. non lo considera come compreso nella legge del 9 aprile 1850. Superflua sarebbe una speciale interpetrazione a tal proposito. Se però il Plenipotenziario di Sua Santità gradisse una Nota a tale riguardo, oltre la presente dichiara, il sottoscritto non dubita che verrebbe autorizzato a soddisfare tale brama.

Quanto alla 2 e 4 proposizione sarà pur facile il mettersi d'accordo, qualora si riconosca che sieno in realtà di natura meramente ecclesiastica le cause *in petitorio*, le quali in definitivo ri-

flettono il possesso di beni, epperciò rivestono un carattere civile; e qualora si accerti che le formalità, che guarentiscono il rispetto dei luoghi sacri, nulla detraggono alla vendetta pubblica contro i rei, che all'ombra di quelli cercassero di sfuggire al braccio della giustizia.

Quanto poi alla 3 proposizione che forma il perno della difficoltà, e che è il motivo per cui è in ritardo la presente risposta, già ebbe il sottoscritto a dimostrare col maggiore sviluppo nelle diverse conferenze tenute con S. E. Rma, che non gli riesce di trovare il modo d'ottemperare ad una brama che si oppone diametralmente a molti articoli dello Statuto fondamentale e delle leggi della Monarchia di Sardegna, e che non può assolutamente essere secondata dal R. Governo, che oltrepasserebbe il limite del suo potere autorizzando una dichiara irrita ed illegittima, epperciò illusoria.

Mentre pertanto rinnova il sottoscritto l'assicurazione che negli Stati eminentemente cattolici della Casa di Savoja i Vescovi non devono temere di ricevere un trattamento diverso da quello che ricevono presso le altre nazioni cattoliche: mentre rinnova pure la riflessione che si provvederebbe forse maggiormente al decoro dell'Episcopato col tacere assolutamente di esso: mentre si fissa la legislazione pei delinquenti, il sottoscritto si fa ad invocare i valevoli uffici di monsignor Santucci, e la profonda sua cognizione delle difficoltà che avvolgono questo affare, affinchè voglia metter sotto gli occhi be-

nignissimi del Santo Padre le attuali necessità sì della Chiesa, come del Governo Piemontese, cosicchè Sua Santità si degni di non tardare più oltre ad ordinare la soluzione delle vertenze, la quale ormai dipende da un atto della Sua volontà, ed a voler ridonare la pace alle coscienze, senza che un tanto bene debba dipender da un incidente che è per ora insormontabile, e che (sia lecito il dirlo) ha una origine anteriore alla legge del 9 aprile 1850, ed alle vertenze che i Plenipotenziari sono chiamati a comporre.

Allorquando gli urgentissimi e desideratissimi accordi saranno stabiliti, oltre alla detta quistione dei Vescovi, assai più ovvio ed opportuno sarà che il sottoscritto adoperi l'impegno, di cui fa cenno la Nota di S. E. Rm̃a, per la libertà dei Sacri Ministri relativamente agli *Appelli per abuso*, non già perchè esso convenga nella qualifica di *abusiva pratica* attribuita nella sullodata Nota, giacchè essa è antica legislazione del Regno e fu invocata pure da un Prelato dello stesso Stato, che non può essere sospetto alla S. Sede, il sapientissimo S. Francesco di Sales, ma perchè egli (nella sua opinione privata) riconosce che potrebbe modificarsi per renderla consentanea alle odierne istituzioni e libertà, e perchè il Clero essendo ormai soggetto al diritto comune, questo assicura per se stesso l'obbedienza al Principe ed alle leggi. — Ma tal riforma sarà soltanto praticabile, quando saranno effettuate quelle che fanno l'argomento delle at-

tuali trattative ufficiali, ed allorquando gli stessi Vescovi mostrandosi ossequenti alle leggi ed ai poteri dello Stato renderanno più universale il voto espresso dal sottoscritto.

Lasciato dunque per ora da un lato quanto spetta alla competenza dei tribunali laici criminali, e più ancora la legislazione degli appelli per abuso, per ripigliare tale argomento in tempo migliore con più fondata speranza di utile risultamento, il sottoscritto concentra tutte le sue più calde istanze sul fondo delle trattative che furono proposte dal Governo di Sardegna con Nota in data del 2 maggio 1851, ed accettate con Nota responsiva dell'Eminentissimo Segretario di Stato di Sua Santità in data del 5 ottobre susseguente, la quale diede motivo alla pronta venuta a Roma del Plenipotenziario sottoscritto. Su quelle basi fu ammessa la trattativa: su quelle dunque si diriga tutta l'attenzione per adottare i temperamenti provvisorii e nominare la commissione mista che renda conto alla S. Sede ed al Real Governo delle riforme riconosciute necessarie ed applicabili al Clero secolare e regolare dell'isola di Sardegna, affine di sollecitamente e definitivamente provvedere ai bisogni urgentissimi e mettere il Governo, siccome la S. Sede, al coperto di una immensa responsabilità per incalcolabili disordini, e per ispese che oltrepasserebbero di gran lunga le forze pecuniarie di quell'Isola.

Incombe infine al sottoscritto l'obbligo di rispondere all'interpellanza con cui termina la Nota

di S. E. R. per sapere se gli argomenti diversi accennati in alcuni fogli comunicati, siccome lo partecipa monsig. Santucci, dal Marchese Spinola a S. Emza Rma il Sig. Card. Antonelli, eccettuandone i due che si riferiscono alla diminuzione dei giorni festivi e ad una legge sulli effetti civili del matrimonio.... debbano ancora far parte delle attuali trattative.

Recò non poca sorpresa al sottoscritto il risapere che l'Incaricato d'affari, cui il R. Ministero avea dato ordine espresso d'estrarre da quei fogli a fare oggetto di apposito ufficio all'Emo Segretario di Stato soltanto il progetto in 11 articoli relativo alle decime della Sardegna, e che formarono appunto l'oggetto della sua Nota del 2 maggio, abbia poscia comunicato il rimanente, malgrado l'ordine espresso di aspettare ulteriori istruzioni. Laonde non si può riconoscere in quella confidenziale comunicazione un atto ufficiale che tragga seco verun impegno del Governo che l'ignorava, anzi l'avea vietata. Perciò il sottoscritto dichiara riferirsi soltanto alla Nota del 2 maggio, e dalle ulteriori relative che ebbe a fare in virtù dei suoi pieni poteri per estendere i negoziati alle riforme nelli Stati di Terraferma.

Pertanto, confermando le istanze verbali riguardanti siffatte riforme, vedrebbe il sottoscritto con somma soddisfazione, che il Plenipotenziario Pontificio accolga tali istanze aggiungendo al surriferito progetto gli articoli, che credesse opportuni per devenire alla nomina di altra commis-

sione composta pure di tre Prelati del Regno e di tre Magistrati, la quale abbia il mandato di preparare e presentare un piano di riforme adattate ai bisogni degli Stati di Terraferma, ed analogo, per quanto lo comportano le circostanze, a quello, che si praticherà per l'isola di Sardegna.

Deve però dichiarare il sottoscritto che egli muove l'istanza per simil aggiunta soltanto nel caso probabile che ciò non porti ritardo alcuno alla conclusione dell'accordo relativo alla soppressione delle decime, le quali, dovendo irremissibilmente cessare al 1 del futuro gennajo, rendono detta conclusione talmente urgente da esigere tutta la sollecitudine dei Plenipotenziarii, e da doversi ormai tener conto non solo dei mesi e delle settimane, ma dei giorni e delle ore.

Il sottoscritto coglie con tutta premura quest' occasione propizia per pregare S. E. Rma monsig. Santucci di gradire i sensi del suo più distinto ossequio.

NUM. LIII.

Nota di risposta del Plenipotenziario Pontificio dei 18 *settembre* 1852 *alla Nota dei* 24 *agosto del signor conte di Sambuy.*

Il sottoscritto Segretario della S. C. degli affari ecclesiastici straordinari, nel riscontrare la pregiata Nota di V. E. del 24 p. p. agosto, si reca a preciso e grato dovere di farle precedentemente giungere le sue più vive azioni di grazie

per le gentili espressioni, colle quali si è compiaciuta di esternargli la sua soddisfazione per li sensi di conciliazione addimostrati nel corso delle trattative, che il medesimo nella qualità di Plenipotenziario di Sua Santità ha dovuto tenere colla stessa E. V. Tali sentimenti dal sottoscritto manifestati, ed usati in questa occasione sono conformi allo spirito sempre conciliante della S. Sede, ed alle istruzioni ricevute dalla Santità Sua, allorchè dalla medesima per singolar degnazione gli venne affidato un tale onorevolissimo incarico.

Venendo ora agli argomenti, ai quali si riferisce la citata di Lei Nota, e primieramente al preambolo, il sottoscritto ha rilevato con piacere essere stato accolto dall' E. V. il partito offertole di garantire con separato atto diplomatico (da pubblicarsi per lo meno contemporaneamente agli articoli che frattanto venissero concordati) le eccezioni riguardanti l'immunità dei Vescovi, le cause di patronato ecclesiastico, e le istituzionali, non che le cautele da usarsi per rispetto ai Sacri Asili. Trovasi peraltro egli dispiacente di non potere accedere alle modificazioni, che si proporrebbero riguardo alle cause in petitorio di patronato ecclesiastico, ed alla esclusione per ora delle persone dei Vescovi dai tribunali laici, per riportare con più profitto ad altro tempo le trattative su questo argomento.

L' E. V. ben rammenterà le ragioni più volte esposte nelle nostre conferenze sull' indispensabile necessità delle accennate ristrettive cautele, per

cui lo scrivente stima superfluo di ripeterle. Non può però egli dispensarsi dal trattenere per pochi istanti l' E. V. sulla immunità delle persone dei Vescovi.

Nell' esporre l'E. V. le difficoltà che incontrerebbe il suo Governo per ammettere una tale eccezione in favore dei Vescovi, fa riflettere che si provvederebbe meglio al decoro dell' Episcopato col tacere assolutamente di esso, mentre si stabilisce la legislazione pei delinquenti. Questo riflesso è così giusto e così ragionevole, che il sottoscritto medesimo se ne valse per ispiegare l'omissione che si era fatta nella Convenzione del 1841 col Piemonte, allorchè dal silenzio allora usato riguardo ai Vescovi voleva dedursi argomento contrario, essere cioè i Vescovi stessi compresi sotto la parola generica di Ecclesiastici, quando questi vennero assoggettati al foro laicale. Questa omissione fatta in allora con tale intendimento, era equivalente ad una vera e positiva eccezione, e tanto più onorevole per l'Episcopato, perchè con ometterli veniva ad escludersi eziandio la supposizione del caso di delinquenza negli illustri membri del medesimo.

Ma dopochè il Governo Sardo ha creduto, e tutt'ora ritiene, che li Vescovi debbano essere indistintamente soggetti, come qualunque altro cittadino, al foro criminale laico, si rende indispensabile pel decoro dell' Episcopato una tale esplicita eccezione, perchè appunto le disposizioni legislative, comprendendoveli, ammetterebbero più che possibile il caso della loro delinquenza.

Ove poi ben si ponderi la cosa, prescindendosi dalla gravissima difficoltà, o, per meglio dire, dalla impossibilità, in cui trovasi la S. Sede di allargare i canoni disciplinari sulla personale immunità, fino a privarne i Vescovi, l'accennata esplicita eccezione in loro favore inoltre si esige e pel decoro della S. Sede medesima, come altresì per quello dei Sovrani cattolici. Imperciocchè procedendosi dalla S. Sede alla istituzione dei Vescovi in seguito di regolare processo, e di presentazione, o raccomandazione dei Sovrani, che ne hanno il privilegio, è ingiurioso il supporre, che gli uni raccomandino, e l'altra accetti ed innalzi alla dignità episcopale individui del Clero non forniti di qualità cotanto eminenti, per le quali sia non solo rimoto, ma moralmente impossibile il caso della loro delinquenza.

Non è poi attribuzione del sottoscritto il suggerire i mezzi, di cui potrebbe il Governo giovarsi onde rimuovere le difficoltà, che dice d'incontrare nel garantire l'immunità personale dei Vescovi, affinchè la dichiarazione, che venisse in proposito emessa, non fosse illegittima ed illusoria.

È pertanto il sottoscritto in obbligo di dichiarare, che qualora le cose riportate nelle quattro proposizioni, dall'E. V. consegnate nella citata Nota del 24 agosto, vengano accettate per farne atto separato di dichiarazione diplomatica puramente e semplicemente come dal sottoscritto furono espresse nel preambolo, egli potrebbe doman-

dare l'autorizzazione di Sua Santità di modificare il preambolo stesso, sopprimendo in esso l'espressioni relative agli indicati argomenti, e riducendolo alla forma che quì Ella troverà negli uniti fogli, ben inteso però che le cautele tutrici del rispetto pei sacri asili, verrebbero concertate tra la S. Sede ed il Reale Governo, perchè le medesime riuscissero in pari tempo innocue all'amministrazione della giustizia.

V. E. insiste perchè in tal caso si facesse ritorno al preambolo da Lei progettato, come quello che esprimerebbe il concetto datole, com' Ella dice, dal S. Padre nella udienza del 17 novembre dello scorso anno, e che presentato da Lei alla Santità Sua si degnò nella udienza del 2 decembre emendare e ritenere. Dopo quel tanto che il sottoscritto ebbe l'onore di significarle con foglio confidenziale del 28 febbraio in risposta ad altro suo del 10 dello stesso mese per chiarire l'equivoco, in cui Ella era caduta, crede superfluo di lungamente trattenerla su tal proposito, e si limita a richiamarle a memoria l'osservazione allora fatta, cioè che, avendo ritenuto Sua Santità il di Lei preambolo, non intese con ciò di approvarlo, ma di passarlo allo scrivente medesimo, come si degnò fare nella sera del 3 dello stesso mese, mostrando, con i modi però di sua connaturale bontà, di non esserne rimasta appagata, perchè non corrispondente alle viste ed al concetto che Le aveva indicato. Della qual cosa, essendosi affrettato il sottoscritto di farne consapevole la E. V.,

consentì Ella che venisse pure riformato. Tranne pertanto la soppressione delle accennate cose, il sottoscritto non è in grado di cambiare menomamente il preambolo esibito, e che ora con le dette modificazioni Le fa tenere.

Facendosi poi il sottoscritto carico di quella urgenza, ch'Ella rammenta intorno alle trattative per l'abolizione delle Decime in Sardegna, urgenza della quale lo scrivente stesso trovossi penetrato fin dal principio delle trattative, come l'E. V. ben conosce, e per la quale non omise di fare le occorrenti interpellazioni con Nota del 28 p. p. febbraio, si è ora affrettato, appena avutone il riscontro, di stendere un progetto di articoli relativi, tra quali trovansi alcuni altri che possono dirsi compensativi delle concessioni che fa la S. Sede, e questi reclamati parte dalla natura delle cose concesse, e parte dal libero esercizio dei diritti ecclesiastici e dalla libertà che compete ai ministri della Chiesa.

Deve però il sottoscritto in questa occasione richiamare la di Lei attenzione su la Nota dell' Emo Antonelli del 5 ottobre 1851 al signor Marchese Spinola Incaricato di affari, ed i dispacci del sig. Marchese D' Azeglio del 30 ottobre 1850 con li quali venne l' E. V. raccomandata, dai quali documenti Ella rileverà che non solo le trattative avevano per scopo l' abolizione delle decime, ma eziandio il conciliare le insorte vertenze, cosicchè trattandosi

d'uno degli indicati oggetti, non può mettersi l'altro da un canto.

A pieno riscontro poi della Nota di V. E. rimarrebbe a toccarsi la comunicazione dei noti fogli fatta confidenzialmente dal signor Marchese Spinola già incaricato di affari. Ma non essendo questo il luogo proprio di tal quistione, il sottoscritto si riporta interamente al suo officio confidenziale dell' 8 p. p. agosto in risposta all' altro dell' E. V. del 29 precedente luglio, essendosi in allora trattato questo argomento.

Si confida il sottoscritto che l' E. V. sarà per apprezzare la cura ch'egli si è data per corrispondere alle di Lei stimabili premure, e si onora in quest' incontro di ripetere ec.

NUM. LIV.

Contro-progetto di articoli per li nuovi accordi promossi presso la S. Sede dal R. Governo Sardo, che forma seguito del Preambolo riformato dal Plenipotenziario Pontificio.

Bramando inoltre Sua Maestà di promuovere ulteriori accordi con la S. Sede ha intanto fatto proseguire le trattative già iniziate e che si riportano nei seguenti articoli.

I. Il R. Governo della Maestà Sua avendo rappresentato essere cosa utile per gli abitanti dell' Isola di Sardegna, e perciò anche dell' interesse dello Stato, se in luogo del pagamento delle decime in quell' Isola venga per questo

titolo altrimenti provveduto al sostentamento del Clero ed alle spese del Culto, Sua Santità ha accolto l'istanza, ma però sulle basi che sieguono.

1. Che venga surrogato al pagamento delle decime un assegno congruo ed indipendente di fondi fruttiferi e liberi, o di rendite sul debito pubblico perpetuo dello Stato a titolo delle decime medesime, dal pagamento delle quali verranno esonerati gli abitanti di quell'Isola dopo che avrà avuto effetto per parte del Governo il detto assegno, ed accettato che sarà dalla S. Sede.

2. Che il detto assegno venga fatto a seconda del bisogno che verrà determinato dalla S. Sede di concerto col Governo, sia pel sostentamento del Ministero Sacro in quell' Isola come altresì per le spese del culto, ed avuto anche riguardo all' attuale prodotto delle decime.

II. Verrà perciò creata una Commissione mista composta di tre Prelati a scelta di Sua Santità e tre Magistrati a scelta di S. M. il Re, la quale avrà la sua residenza in Genova per preparare un rapporto ragionato e positivo giusta le istruzioni che verranno ad essa comunicate analoghe alle premesse basi, perchè quindi venga il rapporto stesso inviato alla Santità Sua per le definitive deliberazioni.

III. Dall' attuazione del nuovo piano di surrogazione al pagamento delle decime resta esonerata la Chiesa di Sardegna dal contribuire al Monte di

Riscatto le ulteriori quote, che sarebbero ad esso dovute per alcuni altri anni in forza di concessione fatta dalla S. Sede ad istanza dei Monarchi di Sardegna.

IV. Verrà pure creata altra Commissione mista, come la precedente, per Terra ferma, la quale risiederà nella città di ... per preparare, giusta le istruzioni che verranno ad essa comunicate, un positivo e ragionato rapporto diretto ad indicare, se, e quali riforme potessero occorrere intorno alla sistemazione degli affari o cose ecclesiastiche, ed in genere su tutto ciò che può riguardare il patrimonio temporale della Chiesa in quei Dominii Sardi pel sostentamento decoroso ed indipendente dei Sacri Ministri e per le spese del Culto.

V. Gli assegni e rendite predette in surrogazione delle decime in Sardegna verranno riguardate come vere proprietà della Chiesa al pari del patrimonio temporale della medesima in Terra ferma, e gli uni e l'altro sono riconosciuti come una inviolabile proprietà, la quale si dichiara garantita per tutti gli effetti in conformità al relativo articolo dello Statuto Fondamentale.

VI. Sarà libero alla Chiesa al pari di chiunque Cittadino il diritto di fare degli acquisti per qualsivoglia giusto titolo, e le cose acquistate saranno ad essa garantite come nel precedente articolo.

VII. L'insegnamento nelle Università, Collegi, Scuole pubbliche e private ed in altri stabilimenti d'istruzione sarà conforme alla dottrina della Re-

gione Cattolica, e perciò li Vescovi e Ordinarj locali avranno la libera direzione delle cattedre di Teologia, Giuscanonico e di tutti li rami d'insegnamento ecclesiastico, come pure, oltre l'influenza che eserciteranno in forza del sacro ministero sulla educazione religiosa della gioventù, invigileranno perchè nell' insegnamento di qualunque altro ramo nulla vi sia di contrario alla religione ed alla morale.

VIII. Gli stessi Vescovi conserveranno inoltre il loro diritto di censura sopra tutti i libri e scritti che hanno relazione al domma, alla disciplina della Chiesa, e morale pubblica; ed il Governo di S. M. concorrerà con li mezzi proprj della sua autorità a sostenere le disposizioni che eglino a norma de'Sacri Canoni prenderanno per tutelare la religione, ed evitare tuttociò che potrebbe esserle contrario.

IX. In forza del primato del Romano Pontefice sulla Chiesa universale saranno libere le comunicazioni fra la S. Sede ed i Vescovi, Clero e popolo, dichiarandosi abolita la pratica della così detta *visura*, e molto più l'altra abusiva dell'*exequatur* negli atti che vengono emanati dalla S. Sede medesima.

X. Resta abolito l'appello che dicevasi *per abuso*.

XI. Le altre cose di ecclesiastica disciplina, alle quali non si è derogato col presente accordo, nè con li precedenti stipulati tra la S. Sede ed il Real Governo, dovranno regolarsi a norma della vigente disciplina della Chiesa Cattolica Apostolica Romana.

NUM. LV.

Lettera confidenziale diretta dal Plenipotenziario Pontificio sotto li 18 settembre 1852 al sig. conte di Sambuy in Torino.

Nel trasmettere a V. E. la risposta d'ufficio alla di Lei Nota del 24 p. p. agosto col progetto di articoli in un col preambolo riformato nel modo possibile, purchè però con atto diplomatico si provveda alle cose che si sopprimerebbero nell'antico, stimo opportuno di dirigerle questo foglio confidenziale in ischiarimento degli articoli stessi.

Del I fino al IV inclusivamente non occorre di far parola, poichè V. E. ne conosce il testo, avendolene io dato lettura prima della sua partenza da Roma.

Il V e VI sono analoghi alla materia, poichè trattandosi di surrogazione di fondi o di rendite, che andranno a far parte del patrimonio temporale della Chiesa, bisognava garantire le cose surrogate, ed il diritto della Chiesa di acquistare, diritto che non si nega neppure all'ultimo cittadino del Regno. Gli articoli poi VII, VIII, IX e X sono relativi alla libertà dei diritti della Chiesa nell'insegnamento e nella comunicazione de'fedeli col Capo della Chiesa stessa, e sono stati motivati dalle parole generiche da Lei pronunziate sulli compensi, che intendeva di dare il Governo sì nell' insegnamento, come per la libertà della Chiesa e de'suoi Ministri. Se il Go-

verno è in questo intendimento, siccome non me ne fanno dubitare le assicurazioni avute per parte di Lei pochi momenti innanzi alla sua partenza, non vedrei che potesse incontrarsi difficoltà per l'abolizione dei così detti *appelli per abuso* in questa circostanza delle iniziate trattative, quantunque nella sua Nota del 24 agosto si dica, che di questo argomento potrebbe parlarsi con più profitto in altro tempo. L'articolo XI poi è il solito che si mette in tutti i Concordati a garanzia delle cose alle quali viene derogato, e di quelle, che debbono rimanere nel loro vigore.

Non essendo Ella qui presente, ho stimato di supplire con lo scritto a ciò che Le avrei detto a voce.

Gradisca in questo incontro....

NUM. LVI.

Progetto di legge presentato dal Ministro degli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia nella tornata del 27 *novembre* 1852 *per un piano provvisorio di assegni suppletivi al clero dell' Isola di Sardegna.*

Signori, coll'art. 2 della legge 15 aprile 1851 vennero abolite, a datare, dal 1 gennaio 1853, le decime di qualunque natura e sotto qualsiasi titolo pagate fino a tal tempo al clero, non che ai corpi e stabilimenti dell'Isola di Sardegna; la quale abolizione fu sanzionata mediante

l'espressa riserva di fare, per lo stesso tempo, al clero e per il servizio del culto un conveniente assegnamento da determinarsi in apposita legge.

Vincolato da questa riserva, il Governo, che già prima e colla scorta degli indispensabili elementi statistici raccolti, e dei piani organici formolati da una zelante e benemerita regia commissione in Cagliari, intendeva a maturare, sul principio eziandio dell'abolizione delle decime, un sistema di riforme ecclesiastiche corrispondente ai gravi e ben sentiti bisogni del clero e delle popolazioni dell'Isola, nulla pretermise per compiere convenevolmente al debito suo nei vari rapporti che presentava la natura, come l'importanza dell'arduo e delicato argomento.

La riserva anzidetta non mirava certamente a gravar l'Isola di una prestazione pecuniaria equivalente alle decime. Una legge rivolta a sollevarla da questa enorme contribuzione del decimo dei frutti senza prededuzione di spese, per migliorarne l'agricoltura, svilupparne l'industria e porre gli abitanti in parità di condizione cogli Stati continentali, avrebbe certamente prodotto un effetto contrario al suo scopo. Perocchè all'aggravio di pagare in denaro ciò che prima corrispondevasi in natura, sarebbesi aggiunto quello di retribuire in somma fissa ciò che andava soggetto all'eventualità dei raccolti.

Non potevasi quindi menomamente deferire all'idea di una prestazione surrogata a titolo d'inden-

nità, come se si trattasse di una spropriazione forzata per causa di utilità pubblica. E d'altro canto, se dovevasi procurare un conveniente assegno suppletivo, era pure mestieri di regolare tale assegno con più equa distribuzione, affinchè quella parte del clero, che ha il peso della cura delle anime e non partecipava, salvo per una ben piccola tangente, delle decime, le quali andavano a pro delle mense vescovili, dei capitoli, delle università, dei seminari e dei parrochi così detti *abituali* (oltre alle percezioni del Monte di riscatto), avesse mezzi di onesta e decorosa sussistenza, per modo che cessasse finalmente la dolorosa incongruenza dei due estremi egualmente viziosi, cioè del clero troppo largamente provveduto, e del clero povero e mendico.

In aggiunta a tutti questi semplicissimi rilievi, ovvia pure offrivasi la considerazione che, senza una generale riforma, mercè cui venisse ridotto il numero delle sedi vescovili, e dei corpi e benefizi ecclesiastici, non poteva il Governo rimproverarsi di ottenere colla sola abolizione delle decime, un appropriato ed efficace rimedio al male: atteso che vano sarebbe il pensiero di provvedere alla sussistenza di un clero così numeroso e sproporzionato al numero degli abitanti, senza gravar soverchiamente le popolazioni; e non venendo notevolmente migliorata la condizione dei parrochi e dei loro coadiutori, non si otterrebbe il vantaggio di una più soda istruzione religiosa e morale, base di ogni civiltà, mercè le cure di un clero illuminato ed esemplare.

Questi sensi, siccome per ragion della materia occorreva, vennero fin dalla metà del 1851, ed anche ulteriormente espressi dal Governo del Re al S. Padre in via officiale e diplomatica, mentre, in analogia appunto alle sovraccennate emergenze, proponevasi, oltre a molte altre utili riforme, anche relative al clero regolare, di addivenire ad una nuova e meglio intesa circoscrizione delle diocesi, con riduzioni di sedi vescovili e di corpi ecclesiastici, al riordinamento del servizio parrocchiale ed alla soppressione di prelature inferiori, dignità e benefizi *sine cura*, per applicarne le rendite ai parrochi e chiese parrocchiali, ed ai più urgenti bisogni spirituali.

Sebbene, ad onor del vero, debba il Governo dichiarare di non aver incontrato, in tal parte delle sue trattative, alcun essenziale ostacolo o difficoltà dal canto della S. Sede, non giova tuttavia dissimulare che, siffatte negoziazioni richiedendo di loro natura lunghe e ponderate discussioni nei loro molteplici rapporti, non ha potuto il Governo del Re, ad onta delle più vive sue sollecitudini, venire ancora alla desiderata conclusione, che si augura non molto lontana e soddisfacente su tutti i punti, senza offesa dei diritti della sovranità e della dignità nazionale.

Ma, frattanto che si stanno proseguendo le trattative per un regolare e ragionato piano definitivo, il Governo ha dovuto, in coerenza al disposto della precitata legge, rivolgere le sue cure ed i suoi studi ad un provvedimento interinale per la Sardegna, affinchè, cessata affatto collo

scadere dell' anno la percezione delle decime, non si trovi il clero privo dei mezzi di onesta sussistenza. Del quale impreteribile bisogno ed intento non lasciò pure di prevenire a suo tempo la S. Sede medesima.

Egli è appunto allo scopo di supplire, in via puramente provvisoria, alle esigenze derivanti dalla prossima cessazione delle decime, che io ho l'onore di sottoporre alle deliberazioni del Parlamento il presente progetto di legge, a cui va annesso un piano di assegni suppletivi al clero dell'isola di Sardegna, accompagnato pure tal piano da particolari avvertenze, all'uopo di spiegare distintamente le basi, le condizioni e le cifre dei rispettivi assegni.

Facendomi ora a rendere ragione brevemente dei motivi, dai quali sono dettate le singole disposizioni del progetto, dirò anzitutto, che nel piano, a cui si riferisce l' articolo 1, sonosi, con equa misura e come trovasi minutamente dimostrato nelle sovraccennate avvertenze, distribuiti gli assegnamenti provvisori, avuto riguardo alle circostanze locali, al prezzo dei viveri ed ai bisogni del clero, secondo i gradi dei provvisti e la diversità degli offici. Cosicchè questi stessi elementi, con piccole variazioni in più od in meno, potranno servire di norma per gli accordi definitivi, ai quali dovrà necessariamente andar unito anche un piano transitorio per gli attuali provvisti dei benefizi che dovranno essere soppressi. Intanto si è avuto fin d' ora in vista il doppio vantaggio di assicurare ai par-

rochi e vice-parrochi in generale i mezzi di sussistenza, dei quali molti oggi sono privi, e di far scomparire quelle disuguaglianze, che troppo ferivano l'equità ed il buon senso.

Il sistema di ripartizione delle spese, proposto negli articoli 2, 3, 4 e 5, combina pienamente col disposto delle vigenti leggi, che pare equo e razionale, ed è inoltre anche conforme ai sacri canoni. Colla distinzione adottata tra le spese riguardanti le diocesi e quelle concernenti alle singole località e parrocchie, mettendosi queste ultime a carico dei parrocchiani, e le prime imponendosi, per due terzi, alle città, dove rispettivamente risiedono gli Ordinari diocesani, i Capitoli delle Cattedrali ed i Seminari, in compenso dei maggiori comodi e vantaggi che esse città ne risentono, e, per un terzo, agli altri comuni e terre delle rispettive diocesi, non si è fatto che applicare le regole e l'economia delle regie patenti 6 gennaio 1824. I principii poi da queste stabiliti sono, a loro volta, la pura applicazione di quelli del diritto canonico contenuti nella sezione 21, cap. 7 *de Reform.* del Concilio Tridentino, ai quali sono pure consentanee le avvertenze della regia istruzione per l'amministrazione dei comuni in data del 1 aprile 1838 (*V. art.* 163 *e seg.*).

La restrizione fattasi nell'alinea dell'art. 3 concorda essa pure colle citate leggi ed istruzione, non meno che collo spirito degli articoli 3 e 134 della legge 7 ottobre 1848.

In un progetto di legge tendente, qual è questo, a stabilire un sistema soltanto provvisorio, dovendosi rispettare per quanto è possibile lo stato presente delle cose, si è per ora creduto opportuno, riguardo alle spese del culto (*sacri arredi, lampade, cereo pasquale, predicatore quaresimale, organista, campanaro, campane* e simili), e così segnatamente di manutenzione delle chiese cattedrali, e delle chiese e case parrocchiali, il lasciare salva ed intiera l' osservanza delle tavole di fondazione, per i casi massime di patronato, delle speciali convenzioni e delle consuetudini vigenti nei diversi luoghi, anzichè studiare d' introdurre un sistema d' uniformità talvolta non conciliabile colle circostanze locali. Da queste considerazioni è dettata la disposizione dell'articolo 6.

Il monte di riscatto, a seguito delle concessioni portate da Breve pontificio del 28 aprile 1807, venne istituito con regio editto del 19 giugno dello stesso anno, per la sdebitazione dello Stato, in vista delle gravi strettezze finanziere dell' Isola; al quale scopo furono assegnate: 1° alcune pensioni sovra le mitre di Sassari, di Ales e di Tempio ed Ampurias, non che sulla rettoria di Quartuccio: 2° le rendite di tutte le prebende, per un biennio dalla vacanza dei rispettivi benefizi; 3 l' eccedenza del reddito di mille scudi Sardi, pari a l. n. 4,800, su tutti i benefizi, escluse bensì le prelature.

Vennero altresì applicati al monte di riscatto con carta reale del 12 marzo 1808 gli avanzi dell'an-

tico patrimonio ex-gesuitico; oltre di che gli erano stati attribuiti alcuni diritti sulle esportazioni delle merci, ridotti poscia con regio editto 18 maggio 1820 alla somma fissa di lire 51,113. 46, ed altro di centesimi 72 per ogni atto sottoposto all' insinuazione ed avente per oggetto un valore in più di lire 72, quale reddito, calcolato in media decennale a lire 11,349. 13: 7, e specialmente destinato alla estinzione dei biglietti di credito verso le finanze, dovette cessare in forza della nuova legge sul diritto d'insinuazione in data del 22 giugno 1830.

Il monte di riscatto ebbe pure in progresso alcune altre proprietà che oggi riduconsi al compenso di annue lire 192 che riscuote dalle finanze, in dipendenza di regio brevetto 21 aprile 1840, per la retrocessa insinuazione di Tortoli, oltre ad un fruttato e terreni seminativi nel comune di Sarroc, danti il complessivo reddito di lire 174.

Cresciuta poi la mole dei debiti dello Stato, che furono liquidati da speciali delegazioni create negli anni 1816 e 1818, si rendettero necessari altri provvedimenti onde occorrere ai maggiori bisogni.

A questo nuovo debito pubblico furono rivolti gli ordinamenti emanati col regio editto 25 agosto 1825, e col regolamento approvato in carta reale del 14 dicembre successivo. L'amministrazione di esso debito pubblico, redimibile a tutto il 1856, fu annessa al monte di riscatto, sul quale, per la dotazione appunto delle rendite e del fondo di estinzione, come altresì per le spe-

se di amministrazione, fu fatto assegno di annue lire Sarde 62,500, pari a ll. n. 120,000, portate quindi, coll'aggiunta per dette spese fattasi in regio brevetto 27 giugno 1840, ad un totale di lire nuove 122,412.

Per porre l' azienda del monte in grado di sopperire alle nuove passività, il Governo erasi premunito di altro breve pontificio in data del 29 luglio 1823, mediante il quale furono, con piccole variazioni, confermate per un altro venticinquennio le concessioni già fatte; proroga questa che, in senso di espressa dichiarazione intervenuta con un terzo breve del 28 marzo 1828, portava il termine di tali concessioni a tutto il 27 aprile 1857.

Bastano questi cenni di appoggio agli articoli 7 e 8, chiaro essendo che l'amministrazione del monte di riscatto, quale esso trovasi costituito e dotato nella massima parte con redditi provenienti dalle decime, viene a mancare colla cessazione di queste, della base, dell'elemento e dello scopo di sua esistenza, per modo che alle finanze dello Stato, le quali vi avevano speciale interesse, incombe di assumerne le ragioni tutte, attive o passive, comprese, fra queste ultime, le annualità dovute a creditori dello Stato e finora iscritte sul bilancio del monte per l'ammontare di lire 17,728. 71.

Non solo il servizio delle rendite e del fondo di estinzione del debito pubblico dell' Isola dovrà imporsi integralmente sul bilancio dello Stato, ma anche per necessaria conseguenza le relative

spese di amministrazione, massime per un nuovo impianto del personale di quell' ufficio, dovendosi ritenere che gl'impiegati, i quali attendono cumulativamente alle due riunite amministrazioni, e già in vista della loro posizione, meritevole infatti di speciali riguardi, ebbero affidamenti di miglior sorte per il tempo, in cui fosse possibile di prendere apposite e definitive determinazioni, al 1 gennaio 1853 verranno a mancare degli stipendi e retribuzioni qualunque che già erano loro esclusivamente assegnati sui fondi del monte del riscatto. Ma a tal uopo sarà da provvedersi con decreto reale, potendosi altronde molto opportunamente lasciare nel solo rimanente ufficio del debito pubblico tutti gli attuali impiegati di esso e del monte, con affidare a tale ufficio parte delle operazioni relative all'accertamento e liquidazione delle contabilità del Monte medesimo, secondo l' art. 7; salvo a ridurne poi a giusti limiti, mediante altre destinazioni, il relativo personale, quando siffatte incombenze sieno per consentirlo.

Entrando nelle obbligazioni dello Stato, il provvedere ai bisogni delle due università dell' Isola, come già provvidesi per le altre, l' art. 9 del progetto mira all'indispensabile stanziamento sul bilancio dello Stato di appositi assegni suppletivi ai redditi, che esse università ricavano tuttora da prebende decimali in Lire 20,000 circa.

L'art. 10 relativo ai biglietti di credito verso le finanze, ancora circolanti nell' Isola, non è che

l'espressione già più volte ed anche nel Parlamento formolata, all'occorrenza massime delle relazioni e discussioni sui bilanci del monte di riscatto, di un bisogno specialmente sentito e riconosciuto.

Un cenno infine occorre sull'argomento delle pensioni contemplate nell'articolo ultimo del progetto. Fra queste pensioni che imponevansi sovra benefizi e prebende decimali, e segnatamente sul terzo dei redditi di quelli vescovili, avvene alcune, e son poche certamente, che il Governo concedeva per speciali considerazioni di merito personale o di distinti servizi renduti al pubblico ed allo Stato. Quando esse si riconoscano fondate sovra legittimi titoli e possano ancora sussistere a fronte delle vigenti leggi, devono essere conservate e venir soddisfatte dalle finanze dello Stato, sulle quali avrebbero dovuto imporsi se lo avessero consentito le contingenze finanziarie dell'Isola, tolto oggi essendo coll'abolizione delle decime l'elemento sul quale sussistevano. Quanto a tutte le altre pensioni ed annualità non appoggiate a siffatti titoli, e state comunque imposte per supplire ai sempre crescenti bisogni del monte di riscatto ed alla insufficienza di alcune mense vescovili e di altri benefizi, massime parrocchiali, o corpi, in coerenza al sistema delle decime e delle relative sussistenze ecclesiastiche, è chiaro dover esse cessare, venendone meno lo scopo, e provvedendosi oggi ai bisogni del clero con equa e proporzionata misura.

Tali sono i principii che urgentemente raccomandano l'attuale progetto di legge all'approvazione del Parlamento.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1. L'annesso piano, in cui vengono fissati gli assegni suppletivi da corrispondersi agli ivi indicati Arcivescovi, Vescovi, Vicari capitolari, Capitoli, Seminari, Parrochi e Vice-Parrochi dell'Isola di Sardegna, non che quelli per spese particolari ed eventuali, in dipendenza dell'abolizione delle decime stabilita e della riserva espressa nell'art. 2° della legge 15 aprile 1851, è approvato in via provvisoria, sino a che, ultimate le trattative colla Santa Sede, non sia definitivamente provveduto alla riforma ecclesiastica in detta Isola.

Esso avrà la sua esecuzione dal 1.° gennaio 1853, mediante altresì decreto reale, in cui verranno determinate le basi e condizioni del riparto degli assegni ai Capitoli ed ai Parrochi e Vice-Parrochi.

Art. 2. Gli assegni agli Arcivescovi, Vescovi, Vicari Capitolari, Capitoli delle Chiese Cattedrali e Seminari, e così pure le somme destinate alle spese particolari ed eventuali, saranno a carico, per due terzi, delle città, ove rispettivamente risiedono gli Ordinari diocesani, ed i Capitoli e Seminari, e per un terzo, degli altri comuni e terre di ciascuna diocesi.

Art. 3. Lo stesso modo di contribuzione si osserverà per le spese di conservazione degli episcopj e dei fabbricati inservienti ai seminari.

Non dovranno però i diocesani soggiacere a queste spese, salvo in proporzione del bisogno, e sempre che risulti non esservi sufficienti mezzi per supplirvi coi fondi a tale oggetto destinati e colle rispettive rendite di essi episcopj e seminari.

Art. 4. Le somme nel piano assegnate ai capitoli delle Collegiate di Osilo e di Cagliari, come pure ai Parrochi e Vice-Parrochi, secondo il riparto da farsi per questi in apposita pianta, verranno sopportate dalle città, comunità e terre, nelle quali essi Capitoli e Parrocchie esistono.

Art. 5. Si procederà alla riscossione delle somme e spese contemplate nei precedenti articoli, mediante riparto di centesimi addizionali in aumento al principale della contribuzione prediale.

Art. 6. Nulla è innovato, quanto alle spese di culto e di manutenzione delle Chiese Cattedrali e delle Chiese e Case Parrocchiali, per le quali si osserveranno le tavole di fondazione, le speciali convenzioni e le consuetudini vigenti nei diversi luoghi.

Art. 7. L'amministrazione del Monte di Riscatto è soppressa dal 1° gennaio 1853; a partire dal qual tempo le ragioni attive e passive di essa s'intenderanno trasfuse nelle finanze dello Stato, dalle quali si procederà all'accertamento e liquidazione delle relative contabilità.

Art. 8. Nel bilancio dello Stato verranno stanziate le somme necessarie, sia per il servizio e le

spese di amministrazione del debito pubblico dell'Isola, in quanto vi si provvedeva con fondi del Monte di Riscatto, sia inoltre per le annualità continuative esistenti a carico del Monte medesimo.

Art. 9. Si supplirà con eguali assegni sul bilancio dello Stato alla cessazione dei redditi decimali già applicati alle università di Cagliari e di Sassari.

Art. 10. Sarà provveduto con legge speciale per la estinzione, o la surrogazione con altri titoli, dei biglietti di credito verso le finanze tuttora circolanti nell'Isola.

Art. 11. Le pensioni imposte sopra prebende e redditi decimali a favore di individui laici od ecclesiastici per speciali considerazioni, di merito personale o di servizi renduti al pubblico ed allo Stato, saranno d'or innanzi iscritte nel bilancio dello Stato, ove dall'esame, che si farà da una Commissione creata dal Re, risultino legittimamente imposte e tuttavia sussistenti.

Dovranno a tal uopo i provvisti presentare alla stessa Commissione i loro titoli dentro il termine di mesi sei dalla notificazione nel foglio officiale della nomina di tale Commissione.

NUM. LVII.

Nota dell'Emo Sig. Card. Antonelli diretta all'Incaricato di affari di S. M. Sarda sotto gli 11 di aprile 1853, in cui si protesta contro la legge del 23 di marzo sull'assegno al Clero di Sardegna in compensò delle decime abolite di fatto in quest'Isola.

Con Nota del 18 ultimo decorso settembre, il Plenipotenziario Pontificio diresse al Sig. Conte Bertone di Sambuy un contro-progetto relativo alle già iniziate trattative sull'abolizione delle decime in Sardegna, ed accettabile però dalla S. Sede sulle basi seguenti.

1. Che venga surrogato al pagamento delle decime un assegno congruo, ed indipendente di fondi fruttiferi, e liberi, o di rendite sul debito pubblico perpetuo dello Stato, a titolo delle decime medesime, dal pagamento delle quali verranno esonerati gli abitanti di quell' Isola dopo che avrà avuto effetto per parte del Governo il detto assegno, ed accettato che sarà dalla S. Sede.

2.° Che il detto assegno venga fatto a seconda del bisogno, che verrà determinato dalla S. Sede di concerto col Governo, sia pel sostentamento del Ministero Sacro in quell'Isola, come altresì per le spese del Culto, ed avuto anche riguardo all'attuale prodotto delle decime.

Su tali proposizioni mentre si attendeva un riscontro per parte del R. Governo si vide invece proposto il 27 ultimo decorso novembre alle

Camere un progetto di legge per un piano provvisorio di assegni suppletivi al Clero dell' Isola di Sardegna, il quale venne poi discusso ed approvato.

Nel discorso premesso dal Sig. Ministro di Grazia e Giustizia al progetto, venne asserito in genere non essersi incontrato in tal parte di trattative alcun essenziale ostacolo e difficoltà dal canto della S. Sede, alla quale, si aggiunge, non erasi lasciato di dar prevenzione a suo tempo d'un provvedimento interinale per la Sardegna, onde, cessata con lo scadere dell' anno la percezione delle decime, non si trovasse il Clero privo dei mezzi d'onesta sussistenza. Inoltre si disse dal Sig. Ministro, che quegli stessi elementi dell'interinale provvedimento, con piccole variazioni in più o in meno, potranno servire di norma per gli accordi definitivi, ai quali dovrà necessariamente andare unito un piano transitorio per gli attuali provvisti di benefizj che devranno essere soppressi.

Questo discorso del Sig. Ministro potrebbe far supporre a chi non conoscesse le basi contenute nel contro-progetto del Plenipotenziario Pontificio, che vi sia stata un annuenza della S. Sede in favore del piano interinale, del quale non fu ad essa mai data comunicazione.

Ad allontanare una tal perniciosa supposizione, ed in mancanza di riscontro da parte del Real Governo alle comunicazioni fatte dal menzionato Plenipotenziario Pontificio colla citata Nota del 18 settembre, il sottoscritto Card. Segretario

di Stato trovasi nella indispensabile necessità di dichiarare col mezzo di V. S. Illma al Governo medesimo, che l'interino piano provvisorio, essendosi redatto senza intelligenza della Santa Sede alla quale apparteneva, e per ragione di materia, ed in conseguenza delle iniziate trattative, e perchè discordante dalle proposte basi condizionali, lungi dal potere essere di norma per li definitivi accordi, deve anzi riguardarsi come privo di qualunque legalità in faccia alla Chiesa, e perciò di niun valore ad esonerare la coscienza dei fedeli dal precetto di pagare le decime.

Per lo stesso scopo il Cardinale scrivente d'ordine del S. Padre andrà ad avvertire l'Episcopato in Sardegna dello stato delle cose, e della emessa dichiarazione. Ciò per altro non toglie, che quel Clero possa frattanto ricevere il tenue compenso provvisorio, di cui si è fatto sopra menzione, in guisa però, che per parte di coloro, i quali lo riceveranno, non abbia ciò altro significato fuori di quello della sanzione di una parte dell'indennizzo ad essi dovuto per l'impedita riscossione delle decime.

Il sottoscritto ec.

NUM. LVIII.

Nota data dall-Emo Sig. Card. Antonelli sotto il 1 dicembre 1853 al Sig. Conte Pralormo Incaricato d'affari di Sua Maestà Sarda presso la Santa Sede.

È già trascorso un anno da che lasciò questa capitale il Plenipotenziario incaricato delle trattative da tenersi colla Santa Sede pel riordinamento degli affari riguardanti la Religione e la Chiesa ne'Dominî di Sua Maestà il Re di Sardegna. In tal considerevole intervallo non ebbero alcun seguito dal canto del R. Governo di V. S. Illma le preordinate negoziazioni, malgrado che il personaggio destinato dalla Santa Sede a trattare col detto Plenipotenziario gli avesse inviato a Torino alcuni fogli contenenti le osservazioni sulla materia del progetto, che questi aveva presentato nei primordî della sua gestione.

Non occorre far qui rilevare come non possa non tenere oltremodo sollecito ed angustiato l'animo di Sua Santità una tale inazione, che nell'essere men conforme alle manifestazioni più volte fatte dal R. Governo, e spesso ancora confermate dal suo Rappresentante, torna di sommo sconforto alla Chiesa in confronto delle speranze che poco prima Le si affacciarono di una miglior condizione nei Regî Stati Sardi, mercè le insinuate aperture di un buon accordo tra i due Poteri. Il quale sconforto diviene anche

maggiore per non essersi quivi punto arrestato nel frattempo il corso ad altri passi lesivi dei diritti della Chiesa stessa e della sua autorità.

Egli è dunque per espresso incarico avutone da Sua Santità, che il sottoscritto Cardinale Segretario di Stato dee col mezzo della S. V. Illma invitare il premenzionato Real Governo a far conoscere in quali intenzioni esso sia rispetto alle predivisate trattative, affinchè quando persista nel primitivo pensiero, s'induca a riassumerne il corso, ripristinando a tal' uopo presso la Santa Sede senz'altro indugio il suo Negoziatore, o in caso diverso possa questa occuparsi delle deliberazioni che Le convengano.

Nella espettativa di conoscere quanto più presto sia possibile il riscontro che verrà dato alla S. V. Illma sull'obbietto della presente comunicazione, il sottoscritto si pregia di confermarle i sensi della sua distinta stima.

NUM. LIX.

Paragrafo dell'Allocuzione pronunciata dal S. P. nel Concistoro dei 19 *dicembre* 1853, *relativo agli affari religiosi del Piemonte.*

Denique hodierno in consessu illud Vobis significandum censemus, Venerabiles Fratres, intermissas pendere pro parte Regii Subalpini Gubernii susceptas de religiosis rebus tractationes, sic ut inutile videri possit eam ob causam libera Nos mandata dedisse dilecto Filio Nostro

Cardinali, quem ad tractationes illas conficiendas designavimus. Idcirco per dilectum item Filium Nostrum Cardinalem negotiis publicis praepositum quaerendum ab eodem Gubernio curavimus, quae illius tandem consilia sint post silentii hujus diuturnitatem. Nos quidem aequo animo accepimus porrectas ab ipso preces circa festorum numerum in universa Serenissimi Sardiniae Regis ditione minuendum, idque indulsimus non solum ad succurrendum miserorum inopiae, qui manuum labore victitare coguntur, sed vero etiam ad exhibendum longanimitatis exemplum, quo facilius Subalpinum Gubernium ad ea reparanda excitaretur, quae contra Apostolicam Sedem, contraque Ecclesiae jura violata, ac pessumdata in eo regno perperam gessisset. Quod si non perinde ac Nos expectamus evenerit, mansuetudinis certe, ac lenitatis attigisse terminos haud Nos poenitebit. Illud interea declaratum volumus, nullum Nos excepturos petitionis genus, quod dignitati ac juribus Apostolicae Sedis, et Religionis emolumento minime consentaneum deprehenderimus.

NUM. LX.

Nota ufficiale dei 5 aprile 1854 diretta dall' Emo Sig. Card. Antonelli al Sig. Conte di Pralormo con cui si protesta contro a varii atti del Governo Sardo lesivi dei diritti della Chiesa.

La S. Sede ebbe più volte ad avanzare proteste e reclami su gli aggravi arrecati alla Chiesa nei

Regii Stati Sardi in onta dell' autorità, dei diritti e delle prerogative che Le competono. Fu questo il disgustoso argomento di parecchie Note ufficiali dirette in diverse occorrenze dal sottoscritto Cardinale Segretario di Stato di Sua Santità a cotesta Regia Legazione: e fu pur questo il lamentevole tema di varie pontificie rimostranze, tra le quali distinguesi l' Allocuzione Concistoriale del 1 novembre 1850 resa di pubblica ragione, mediante la stampa. Dopo questo atto solenne della Sede Apostolica erasi fatta sorgere nell' animo del S. Padre una non dubbia speranza che i torti, aggravanti la Chiesa nei predetti Regii Stati, sarebbonsi riparati mediante i convenevoli accordi da istituirsi con la S. Sede. Se non che, introdottesi le analoghe trattative sul cadere del susseguente anno tra i due Plenipotenziarii a ciò destinati, si richiamò poscia dal Reale Governo Sardo il suo Negoziatore, restando negletto per lo spazio di ben oltre un anno il proseguimento delle iniziate intelligenze. E frattanto ebbe la Chiesa a vedere, per sua grande sventura, che lungi dal revocarsi in quel Regno gli atti ad Essa lesivi, si progredì senza ritegno alcuno ad altri tendenti di lor natura a ridurla nell'avvilimento dal florido stato che dapprima godeva in un Regno eminentemente cattolico.

Lungo sarebbe il noverarli qui tutti circostanziatamente; ed altronde quanto ad alcuni basta la semplice loro enunciazione per poterne appieno calcolare la gravezza. Sono di questa specie i

Decreti, onde vennero abolite nei Regii Stati Sardi alcune benemerite Religiose corporazioni, tra le quali è a ricordarsi la Compagnia di S. Paolo di molto antica istituzione, che, secondo l'originario suo scopo, era intenta alla pratica di opere di pietà e di beneficenza, ed alla cura di promuovere e difendere la Cattolica Religione. Appartiene pure alla detta specie l'autorizzata erezione di pubblici tempj per l'esercizio del culto protestante nelle due cospicue città della parte continentale del Regno, a fronte dei reclami dei sacri Pastori, basati anche sul chiaro testo delle leggi fondamentali del Regno; come ancora l'abuso insinuatosi in ufficiali atti governativi di accomunare la Religione Cattolica con le confessioni eterodosse, niuna differenza mettendo tra i sacri di Lei ministri e quei di altri culti. Mentre poi tali anomalie sono oltremodo sdicevoli in un paese ove la Religion Cattolica è solennemente riconosciuta come esclusiva Religione dello Stato, non è a dirsi qual profitto ne traggono gli scaltri di lei nemici per procacciarle onta e vilipendio sempre maggiore. E non ne mancano infatti nel Piemonte le prove, tra le quali la più affligente si è quella degli eccessi in cui trascorre abitualmente con isfrenata licenza la stampa, raffinando ogni dì più certi giornali antireligiosi il maligno loro veleno negli attacchi or contro la verità e le massime della Fede Cattolica, or contro le leggi e gl'istituti della Chiesa, or contro le Autorità del sacro suo Ministero, nep-

pur risparmiando la sacra persona dell'Augusto di lei Capo. Nè può certamente mirarsi senza il più amareggiante cordoglio, come una tanto impudente sfrenatezza di quei giornali abbia tutto l'agio di poter impunemente insolentire, essendo pur palesi le riprovazioni e le condanne che per la loro parte ne pronunziarono in varie occorrenze i sacri Pastori zelanti di tutelare la purità della Fede e della cristiana morale nelle popolazioni affidate al loro episcopale governo. Ma se per queste ed altre simili cause la Chiesa è grandemente travagliata nel Regno di Sardegna in ciò che concerne alla parte religiosa, essa incontra pur materia di altre ben gravi sofferenze per ciò che quivi accade a suo detrimento in altri rapporti. Non può non essere oggetto di special menzione la legge che già pubblicossi con intento di coartare alla Chiesa il libero diritto che le appartiene di acquistare beni temporali, dichiarandosi in quella non potere gli Stabilimenti e corpi morali ecclesiastici o laicali fare acquisto di beni stabili, nè lascite testamentarie, ove non sieno a ciò autorizzati con regio decreto. La qual legge nella parte toccante la Chiesa altro non è in sostanza che una sovversione della essenziale sua indipendenza rimpetto allo Stato, ed una manifesta violenza alla stessa ragion naturale, che necessariamente suppone e riconosce nella Chiesa il libero diritto di acquistare, stante il carattere di vera e perfetta società ch' Essa sortì dal Divino suo Fondatore. Ma su tal punto non occorre quì

estendersi più oltre, essendosene già pienamente reclamato nella predetta Allocuzione Pontificia, onde Sua Santità nel farsi a protestare altamente contro le violazioni e le usurpazioni particolarmente contemplate in quell' atto solenne, levò altresì le sue conformi proteste contro tutte le altre novità, che comunque si erano fino allora intraprese o consumate nei Regii Stati Sardi contro il diritto della Chiesa o in danno della Religione. Si limita perciò presentemente il sottoscritto a fare una breve osservazione sul falso ed odioso supposto da cui venne originata la sopradetta legge, che cioè gli acquisti delle comunità e corporazioni ecclesiastiche, intese sotto il titolo di *mani-morte*, si rendono nocivi alla società.

Per dimostrare quanto in ciò si contenga di falso, ed anzi di calunnioso, basterebbe far appello alla storia, somministrando questa ampiamente le prove dei grandi vantaggi che costantemente ritrasse la società dai beni temporali della Chiesa e delle religiose Corporazioni, siccome quelle che ne ordinarono mai sempre l' uso al giovamento sociale. E se tutti gli Stati Cattolici hanno avuto in ogni tempo effettive prove dei segnalati servigii resi ad essi nelle maggiori lor calamità dalle Corporazioni anzidette, mercè le splendide largizioni a cui queste prestaronsi mentre n'erano tuttora in grado pel conservato possesso delle loro immunità reali, il Piemonte e la Sardegna non mancano certamente di tali esempii, che continuaronsi fino ai più recenti tempi.

Ed il Reale Governo, che non può non conoscerli appieno, vedrà come possa stare in confronto di tali antecedenti una legge cotanto offensiva alla Chiesa, non solo perchè tende a spogliarla di un suo naturale diritto, ma eziandio perchè con essa vengono a disconoscersi gli ampii servigii che dalla Chiesa medesima ebbe lo Stato nel rapporto di cui si tratta, qualificandosi inoltre come dannoso ciò che ad esso tornò sempre di non lieve utilità.

Passando ora ad altri punti onde diviene sempre più duro e gravoso il trattamento che risente la Chiesa nei Reali Stati di Sardegna, è forza parlare delle imposizioni a cui assoggettaronsi le proprietà e le persone ecclesiastiche in seguito di successivi reali decreti.

Tali imposizioni si ravvisano in primo luogo nella tassa del 4 per cento imposta sul reddito netto dei Corpi morali e delle così dette *mani-morte* in compenso della loro esenzione dai tributi di insinuazione e di successione per la immobilità ed inalienabilità dei loro possessi: inoltre nella tassa mobiliare, che nel comprendere in generale tutte le abitazioni, colpisce ancor quelle delle corporazioni ecclesiastiche, eccettuate le case dei mendicanti e poche altre: finalmente nella tassa personale, a cui si vollero sottoporre insieme coi laici tutti generalmente gl'individui del ceto ecclesiastico.

In proposito di siffatte imposizioni vuolsi qui opportunamente rilevare, che quando nei trascorsi tempi trattossi di assoggettare a qualche peso

i beni ecclesiastici in pro del pubblico erario, gli augusti e pii Regnanti della Casa di Savoia si diedero religiosamente la doverosa cura di rivolgersi alla S. Sede: e fu in conseguenza degli intervenuti concerti, e delle calcolate esigenze de' casi, che la stessa S. Sede non esitò a permettere che le proprietà del clero soggiacessero alle imposte medesime, onde erano gravate quelle del ceto laicale: circoscrivendo peraltro questa indulgente misura alla porzione dei beni ecclesiastici esistenti nella parte cismarina del regno, ed escludendone quella della Sardegna per la ragione di trovarsi già quivi notevolmente gravato il Clero in forza di altre contribuzioni.

Sono cognite appieno al Reale Governo le memorie delle relative concessioni Apostoliche risultanti dai Brevi dei gloriosi Pontefici Pio VI, e Leone XII, l'uno in data del 7 settembre 1792, l'altro in data del 14 maggio 1828. Sembrerebbe pertanto che questi esempi del debito rispetto per le inviolabili proprietà della Chiesa avrebbero dovuto esser di norma quanto alla via da tenersi in caso di qualche successivo consimile bisogno.

Prescindendosi poi dall' investigare se, stante il titolo della suespressa imposta del 4 per cento, possa questa reputarsi per avventura come inclusa nella categoria delle tasse reali e miste autorizzate coi Brevi anzidetti, è peraltro incontrastabile ch' essa risulta affatto illegittima per la incompetente estensione che le si diede

quanto alla Sardegna, laddove ben conoscevasi che la S. Sede si era sempre negata alle istanze di applicazione di pesi ai beni ecclesiastici di quell' Isola. Ed è per questa medesima ragione che pecca di non minore illegittimità la tassa mobiliare.

Apparisce poi totalmente abusiva la tassa personale, siccome quella che trascende la misura posta dalla S. Sede alle precorse indulgenti autorizzazioni.

Egli è conseguentemente manifesto, che per non mancare al dovere di tutela, onde sono astrette verso la Chiesa ed i sacri suoi diritti, le autorità ecclesiastiche del Regno non possono indifferentemente permettere al clero di uniformarsi alle decretate imposte. Ma qui è però dove la posizione delle autorità stesse e del clero addiviene oltremodo angustiosa, mentre da una parte sentono l'obbligo che loro incombe di protestare su di esigenze contrarie all' immunità guarentita alla Chiesa ed ai suoi Ministri dai sacri canoni, dall'altra parte però ben comprendono come in presenza delle sinistre preoccupazioni tanto pronunziate contro il ceto clericale, le loro proteste correrebbero indubitatamente il rischio d'esser tolte nel senso di un' animosità, e di turbolenta reazione contro le misure della superiore autorità governativa.

Vuolsi qui alludere a certe odiose disposizioni, onde si sono prese di mira le persone del Clero come se fossero animate da una tendenza ostile al Governo, e da una sistematica opposizione ai

suoi ordinamenti, e non piuttosto impedite per coscienziose cause proprie del sacro loro carattere dall'uniformarsi talvolta ad alcune prescrizioni dell' Autorità Civile, che non sono in armonia con quelle della Chiesa.

Non è poi quì da dissimularsi, che mentre si eccede in esigenze verso del Clero, oltre i termini prefissi nei Brevi Apostolici allegati di sopra, desta meraviglia ed anche sorpresa il vedere come al Clero medesimo si ricusi dal Governo l'adempimento di qualche obbligo che gli corre in correspettività delle facilitazioni usate dalla S. Sede sopra i beni clericali. Nell' estendersi infatti dal Pontefice Leone XII nel precitato suo Breve anche ai beni parrocchiali, con qualche tenue riserva, la facoltà di tassarli alla foggia dei beni laicali, ciò non avvenne altrimenti che sulla base della promessa data dal Sovrano di Sardegna di assegnare ai parrochi un aumento di congrua. Ora peraltro mediante una Circolare a questi diretta, non è molto tempo, dal Ministero di Grazia e Giustizia, all' insaputa dei Vescovi, si è contradetto il ripromesso aumento di congrua, al quale si era condizionata la detta estensione; onde l' Episcopato delle provincie di Torino, Genova e Vercelli trovossi nel caso di avanzarne reclamo.

Era quì per chiudere il Sottoscritto questa sua ulteriore rimostranza su i continuati mali ond'è afflitta la Chiesa nel Regno di Sardegna, quando ecco aumentarsene la disgustosa materia da un altro spiacevole emergente, avvenuto or ora in

pregiudizio della Chiesa stessa nella Capitale del Regno. Si è questo l' incompetente Decreto con cui venne ordinato il sequestro su i beni appartenenti al Seminario Arcivescovile di Torino, per toglierne l'amministrazione a quei che vi erano deputati dall' Ordinario Diocesano secondo le note prescrizioni del Sacro Concilio di Trento, e trasferirla provvisoriamente nell'Economato Regio Apostolico, come se il caso di quel Seminario potesse mai identificarsi con quello dei vacanti beneficii ecclesiastici. Presso il qual ordine non si tardò a fare la corrispondente intimazione al Rettore ed ai Deputati del pio Stabilimento. E poichè questi nel ricusarsi, come dovevano, alla voluta consegna, erano sul punto di venirvi costretti col mezzo della forza, si ridussero perciò ad emettere la conveniente protesta, dichiarando esser loro intendimento di soggiacere alle ripetute insistenze come chi trovasi nel caso di dover cedere alla violenza. Qualunque sieno state le cause per le quali il Reale Governo intese procedere a siffatta misura, si ravvisa però sempre nel fondo di questa un passo lesivo delle ingerenze esclusivamente proprie dell'ordine ecclesiastico, ed un'affronto all' autorità del Prelato Metropolitano, da cui dipende il detto Seminario e quanto ad esso appartiene. Per le quali ragioni sarebbe stato desiderabile, che chi ebbe l'incarico della relativa esecuzione si astenesse dal prestare un concorso che nella specie del caso non potea convenirgli.

Dalla moltitudine e rispettiva gravità degli argomenti toccati nel decorso di questa esposizione può ben immaginarsi qual colmo ne derivi all' amarezza, che sente già da molto tempo nell'animo l' Augusto Capo della Chiesa pel lacrimevole decadimento delle cose religiose nel Regno di Sardegna. Egli intanto congiungendo all' acerbità del suo dolore l' alacrità dello zelo, che incessantemente gl' ispirano i sacri doveri dell' Apostolico suo Ministero, ha dato espresso incarico al Sottoscritto di reclamare altamente contro le ulteriori offese e gravezze che moltiplicaronsi alla Religione e alla Chiesa nel detto Regno, dopo quelle che formarono il soggetto delle precedenti sue rimostranze contenute nell' Allocuzione di sopra enunciata. E siccome gli è noto, essere ognora in corso presso le Camere Piemontesi altri progetti di misure proprie a cagionare alla Religione ed alla Chiesa stessa nuovi disastri, così vuole che similmente contro di queste fin da ora si reclami nel Pontificio suo nome, pel caso che si proceda a mandarle in effetto.

Col mezzo pertanto della presente Nota ufficiale il Sottoscritto intende dar pieno adempimento ai manifestati voleri di Sua Santità. Egli poi per ciò che riguarda le succennate imposizioni nella parte relativa al Clero, dee pur qui dichiarare, che qualora si voglia tenerle ferme, malgrado la dimostratane rispettiva illegittimità, andrà questo ad essere uno dei casi nei quali il Clero trovasi astretto a subire una vera violenza per fatto del Potere laicale.

In fine il sottoscritto prega Vostra Eccellenza di voler elevare a notizia del Suo Real Governo le quì esposte querele, affinchè si voglia riconoscerne la ragionevolezza, e venga dato il conveniente riparo ai torti finor apportati alla Chiesa nei Reali Dominii Sardi, con rimuoversi altresì le cause donde sarebbero per derivarle danni ulteriori.

Nell' atto stesso il sottoscritto si pregia di confermare alla Eccellenza Vostra i sensi della sua distinta considerazione.

NUM. LXI.

Nota ufficiale del sig. Conte di Pralormo data gli otto maggio 1854 *all' Emo sig. Card. Segretario di Stato.*

Fino dal mese di gennaio ultimo ricevette dal Real Suo Governo il sottoscritto Ministro Residente di S. M. il Re di Sardegna presso la Santa Sede l'ordine di recare a cognizione di Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Antonelli Segretario di Stato di Sua Santità, in risposta alla sua Nota ufficiale del 1 dicembre 1853, ed in conformità del desiderio ivi esternato dal Santo Padre, che il medesimo Reale Governo, vivamente bramando di dare alla Santità Sua una prova del suo filiale rispetto per la Sua Sacra Persona e per la Santa Sede, come pure animato dalla speranza di poter condurre al fine ambito l' opera di conciliazione già stata altra

volta tentata, si era determinato a intavolare le necessarie trattative per addivenire colla maggior possibile sollecitudine ad un compiuto accordo intorno al riordinamento delle cose ecclesiastiche nei RR. Stati, come per comporre in modo definitivo le differenze in questi ultimi anni insorte fra le due Alte Potestà; e che fino dalli 9 dello scorso febbraio si era degnata la prefata M. S. di firmare i pieni poteri coi quali veniva lo scrivente autorizzato a negoziare e a conchiudere quell' accordo medesimo.

Ma i dolorosi avvenimenti di famiglia, ben noti all'Eminenza Sua Reverendissima, che da quell'epoca insino ad ora tolsero quasi totalmente il sottoscritto al disimpegno delle affidategli funzioni, lo costrinsero a soprassedere, suo malgrado, all' esecuzione degli ordini precisi che dalla Real Sua Corte gli erano stati iteratamente compartiti, ed a frapporre un nuovo ritardo all' iniziamento delle negoziazioni. Tanto ha voluto chi scrive esporre all' Emo e Rmo Segretario di Stato, affinchè non potesse tale tardanza dalla Santa Sede venir imputata a difetto di volontà per parte del R. Governo Sardo nel corrispondere al desiderio espresso dalla succitata Nota dell' Eminenza Sua Reverendissima.

Per quanto poi concerne la dilazione d'oltre un anno che si dovette interporre fra la cessazione dei negoziati e l' emanazione di nuovi pieni poteri conferiti al sottoscritto, dilazione che forma nella stessa Nota il soggetto di lagnanze per parte dell' Eminenza Sua Reverendissima, non meno

della Santa Sede, ne è stato dolente il Governo di S. M. Sarda senza ch' ei creda che di tal ritardo gli si possa far giustamente censura, siccome per parte sua egli fu ben lontano dall'ascrivere a carico della S. Sede se la presentazione del controprogetto in opposizione a quello stato dal Regio Plenipotenziario proposto fin dall'esordire delle trattative, non potè effettuarsi se non dopo un ritardo di molti mesi ed allorchè il Conte Bertone già erasi assentato da Roma.

Uno degli oggetti principali delle trattative, dovendo essere l'introduzione di alcune riforme e di nuovi ordinamenti nelle condizioni del patrimonio temporale, di cui è provveduta la Chiesa nei RR. Stati, era indispensabile di avere una precisa e positiva conoscenza delle medesime. Perciò fino dal 1850 veniva istituita una Commissione affinchè determinasse l'ammontare esatto dell'asse ecclesiastico e la ripartizione di esso; ma non ostante l'opera solerte ed indefessa dei membri che la componevano, essa non potè prima del cadere dello scorso anno recare a compimento un tale lavoro. La necessità adunque di stabilire le trattative sopra gli elementi positivi che ora si disse, e la difficoltà di riunire l'immensa quantità di materiali che si esigevano per determinare questi stessi elementi, ampiamente giustificano il R. Governo dalla taccia d'aver tardato a iniziare le trattative, e sono anzi una prova del suo sincero desiderio di condurle poscia più prontamente a buon ter-

mine con allontanare quegli incagli che avrebbero potuto nascere dalla mancanza di conoscenza dello stato reale delle cose.

Non è d'altronde intenzione del sottoscritto di entrare quì in recriminazioni, che non potrebbero se non rendere più disagevole lo scioglimento d'ogni vertenza. Nell' astenersi pertanto dal rispondere alle varie osservazioni, che nella citata Nota del primo dicembre potrebbero dar luogo a discussione, egli va lieto di potere invece esternare all'Eminenza Sua Reverendissima tutta la sincera soddisfazione che ei prova nell'esser stato chiamato dalla confidenza del R. Suo Governo a contribuire ad un' opera di tanta importanza, qual si è il ristabilimento di quella buona armonia e di quella perfetta intelligenza colla S. Sede, che la Real Casa di Savoja si è sempre gloriata di conservare; come eziandio si compiace lo scrivente di esprimere alla medesima Eminenza Sua Reverendissima la ferma fiducia da esso nutrita, che la benignità dell'animo paterno di Sua Santità e la lealtà delle conciliative intenzioni del R. Governo verranno ad appianare la via alle trattative, e render facile la conclusione del relativo accordo.

In attesa pertanto di un cenno di riscontro dell'Eminenza Sua Reverendissima che gli faccia conoscere il Personaggio che sarà stato dalla Santità del Sommo Pontefice destinato a rappresentare la S. Sede nelle negoziazioni, pregiasi lo scrivente di rinnovarle gli atti del profondissimo suo ossequio.

NUM. LXII.

Nota ufficiale dell'Emo Cardinale Segretario di Stato al Signor Conte di Pralormo in data 12 *maggio* 1854.

Il sottoscritto Cardinale Segretario di Stato di Sua Santità ha ricevuto la pregevole Nota di V. E. in data 8 del corrente responsiva a quella, che esso Le dirigeva il 1 dicembre del precorso anno sul proposito delle trattative pel riordinamento degli affari religiosi nei Regi Stati Sardi, le quali eransi da lungo tempo sospese per parte del Reale di Lei Governo dopo il richiamo del suo Plenipotenziario.

Nel preambolo di tal Nota accennasi alle luttuose circostanze di famiglia, che l'E. V. allega qual motivo di ritardo a presentare, per la riassunzione delle succennate trattative, la lettera credenziale di cui era stata munita, come ivi si enuncia, fin dal 9 febbraio p. p. Ed in questa parte il sottoscritto si riporta alle condoglianze ed alle manifestazioni ch'ebbe luogo a farle in altra recente congiuntura.

Mentre poi nella Nota stessa si passa a far menzione di alcune cause per giustificare dal canto del Reale Governo dell'E. V. la prolungata interruzione dei concerti iniziati dal suddetto Plenipotenziario con quello della Santa Sede all'uopo summenzionato, non si prescinde dall' allegare in confronto un consimile caso di ritardo dal canto della stessa S. Sede, rilevandosi che

essendosi presentato dal Regio Plenipotenziario il suo progetto nei primordi delle trattative, non ebbe corso per parte di essa il vicendevole contro-progetto, se non dopo l'indugio di molti mesi, allorchè il detto Personaggio erasi assentato da Roma.

A rettificazione però di tale rilievo vuolsi qui far osservare, che la ritardata esibizione del contro-progetto non dee punto ascriversi alla Santa Sede, ma bensì alla insistente ripugnanza del Regio Negoziatore ad ammettere nella parte proemiale di quell'atto una base che il Plenipotenziario Pontificio ravvisava, com' era in fatto, qual condizione essenziale a trattare per lo scopo di sopra indicato. Tolta la quale ripugnanza, la Santa Sede sarebbe stata in grado di effettuare tantosto la presentazione del piano che Le sembrò dover contraporre a quello esibito dal Regio Rappresentante.

A questa breve osservazione il sottoscritto deve aggiungere, non sapersi da lui rinvenire la causa di certe frasi usate verso il fine della predetta Nota, come se la precitata di lui rappresentanza del 1 dicembre abbia potuto offrire materia di recriminazione verso la S. Sede. Ed in vero in quell' atto non si fe' che manifestare il disgusto dell' augusto Capo della Chiesa per la tanto prolungata sospensione delle intavolate negoziazioni, notandosi che tale disgusto diveniva anche maggiore a causa degli ulteriori fatti, che in discapito dei diritti della Chiesa e della sua autorità eransi nel frattempo consumati in

Piemonte. I quali fatti, come ben conosce l'E. V., cagionarono in seguito i reclami avanzati dal sottoscritto in nome di Sua Santità il 5 aprile dell'anno corrente.

Ciò posto pertanto, non apparisce qual elemento di recriminazione possa mai trarsi dalla ridetta Nota del 1 dicembre, siccome darebbero a supporre le frasi qui sopra allegate.

Premesse tali annotazioni, il sottoscritto corrispondendo alla richiesta, che in fine discendeva a fargli l'E. V., Le significa, siccome già verbalmente dichiarollo altra volta, che l'Eminentissimo sig. Cardinal Santucci in forza della plenipotenza conferitagli fin dal 21 novembre 1851 trovasi pronto a riassumere e continuare con la ragguardevole di Lei persona le trattative su quanto formava il tema di quelle iniziate col mezzo dell'illustre di Lei antecessore.

Giova sperare che, mercè le disposizioni ch'Ella torna ad asseverare in nome dell'augusto di Lei Sovrano e del suo Reale Governo, l'imminente ripresa delle scambievoli intelligenze sia per proseguire felicemente, e toccare, tra non molto quell'esito che non può non interessare altamente alle ragioni della Chiesa, e dello Stato nel Cattolico Regno di Sardegna.

In questa fiducia il sottoscritto si pregia etc.

NUM. LXIII.

Nota ufficiale del Sig. Conte di Pralormo all' Emo Sig. Card. Antonelli Segretario di Stato in data 28 *maggio* 1854.

Nell'annunziare con sua Nota degli 8 corrente all' Eminentissimo e Reverendissimo signor Cardinale Antonelli Segretario di Stato di Sua Santità, di esser pronto ad entrare in trattative col Plenipotenziario, che Sua Santità si fosse degnata di destinare a tale effetto, il sottoscritto Ministro Residente di Sua Maestà il Re di Sardegna presso la S. Sede, mentre da un lato si era trovato in obbligo di portare a cognizione dell' Eminenza Sua Reverendissima i motivi da cui era stato indotto il Regio Governo a ritardare la ripresa dei Negoziati, si era per altra parte compiaciuto nel pensiero, che coll'allontanare le discussioni, cui poteva dar luogo la riverita Nota di Sua Eminenza Reverendissima in data 1 dicembre 1853, e col limitarsi al contrario ad esprimerle le favorevoli disposizioni del Regio Suo Governo, egli avrebbe, per quanto stava in esso lui, contribuito al progredimento di quell'opera di conciliazione, la cui riuscita forma il più vivo dei suoi desideri; persuaso come egli è che tali retroattive controversie, ben lungi dall'essere ad essa riuscita opera d'alcun giovamento, avrebbero forse potuto ritardarne il compimento coll'accrescere le già sì gravi e numerose difficoltà, che sono a sormontarsi.

Fermo tuttora in questa opinione, il sottoscritto aveva pertanto determinato di astenersi dal replicare alla Nota di Sua Eminenza Reverendissima degli 8 corrente; ma un paragrafo della medesima che potrebbe dar luogo a meno esatte interpretazioni, ed intorno a cui già ebbe egli a sollecitare verbali spiegazioni dalla medesima Eminenza Sua Reverendissima, lo costringe ad abbandonare questo suo proposito. —

Il paragrafo, di cui si discorre, è quello relativo *alla insistente ripugnanza* che il Regio Negoziatore, il Signor Conte Bertone, avrebbe avuto di ammettere nella parte proemiale dell'accordo una *base ravvisata come essenziale dal Plenipotenziario Pontificio*: il che sarebbe stata causa dell'essersi da questo stesso ritardata l'esibizione del controprogetto insino a che fosse stata *tolta tale ripugnanza*. —

Interrogata l'Eminenza Sua Reverendissima dallo scrivente per conoscere a quale base si dovesse ivi fare allusione, Ella gli fece l'onore di dirgli, trattarsi ivi d'una dichiarazione intorno alla validità dei Concordati che dal Plenipotenziario Pontificio si esigeva; al che rispose il sottoscritto, che il Regio Negoziatore non aveva fin dalle prime conferenze fatta difficoltà alcuna di ammettere in massima, che il così detto *preambolo* contenesse una frase relativa agli antecedenti Concordati, siccome dai primi progetti del medesimo si poteva rilevare; che gli ostacoli all'accordo erano per contro nati dalla forma da darsi a questa dichiarazione, e disgraziatamente

non appariva allo srivente che essi fossero stati appianati, onde ei non si sapeva dar ragione di quelle parole *tolta la quale ripugnanza*, poichè sul fondo della questione si poteva quasi dire che ripugnanza non vi era stata, e in quanto alla forma non era ancor stata superata al dì d'oggi. —

Al che replicava l'Eminenza Sua Reverendissima, essere in ultimo, cioè nel mese di agosto 1852 rimasti d'accordo i due Plenipotenziari di fare della Dichiarazione intorno ai Concordati (quale dal Pontificio Negoziatore si esigeva) l'oggetto d'una Nota Diplomatica separata, la quale però si sarebbe considerata come facente parte del Trattato. —

Rispose lo scrivente, e la Sua verbale risposta ei si trova in dovere di ripetere qui formalmente a scanso di ogni equivoco, o di qualche men retta interpretazione, che non potevasi da esso ammettere questa asserzione; che il Plenipotenziario di Sua Maestà, due o tre giorni prima di lasciare questa capitale, aveva diretto al Pontificio Negoziatore una Nota ufficiale relativa alle concessioni che egli era autorizzato a fare, e che ben lungi dal lasciare la medesima supporre, che si potesse dal Governo di Sua Maestà ammettere le esigenze del Pontificio Plenipotenziario, conteneva le seguenti esplicite parole: » *simile preambolo non può assolutamente essere ammesso dal Governo Sardo tanto per la sua forma intrinseca, quanto per quella estrinseca* »... e più lunge » *e caldamente lo* (cioè

il Negoziatore Pontificio) *prega di voler far » ritorno alla redazione, che il Beatissimo Padre si degnò in udienza del 2 dicembre di » emendare e di ritenere ». —*

E infine, che così lontano era il Signor Conte Bertone dall'aver consentito a inserire in apposito ufficio diplomatico la Dichiarazione richiesta dal Negoziatore Pontificio, che nella citata Nota del 24 agosto, là dove giunge a parlare appositamente delle *Note Diplomatiche*, le quali dovevano accompagnare il Trattato per guarentire le cose, che non potevano trovar luogo nel preambolo, enumera successivamente tutti i capi, che, al dire del Plenipotenziario di Sua Santità, vi si sarebbero potuti comprendere, e nessuno dei medesimi ha il benchè menomo rapporto colla dichiarazione dei Concordati.

Crede d'altronde lo scrivente che Sua Eminenza Reverendissima potrà persuadersi della verità del fin qui detto, non solo dalla predetta Nota del sig. Conte Bertone del 28 agosto, ma ben anche col rileggere la Nota responsiva del Plenipotenziario Pontificio, che è in data del 18 settembre 1852, in cui, avvegnachè si parli esplicitamente delle progettate Note separate, non è detto mai che alcuna di esse dovesse essere relativa ai Concordati.

Non è già che col fin qui detto voglia il sottoscritto escludere la possibilità di fare di una dichiarazione sui Concordati l'oggetto di una Nota Diplomatica separata: e quando lo credesse opportuno la S. Sede, e ne facesse la formale pro-

posta il Pontificio Plenipotenziario, non avrebbe il sottoscritto difficoltà veruna ad istruirne il Regio Suo Governo, purchè però essa Dichiarazione fosse contenuta in quella forma già altre volte enunciata dal signor Conte Bertone » e che venne dal Governo di Sua Maestà ap» provata col solo intendimento di far cosa gra» ta a Sua Santità. »

Ma intanto incombeva allo scrivente in presenza alle citate frasi della Nota dell' Eminenza Sua Reverendissima degli 8 corrente, che avrebbero potuto dar luogo ad erronee interpretazioni, il più stretto dovere di esporre i fatti nella assoluta loro realtà, e di dichiarare come colla presente Nota ha inteso di fare, che ben lungi dal consentire ad inserire in separata Nota Diplomatica la Dichiarazione sui Concordati, che il Plenipotenziario Pontificio aveva introdotta nel suo progetto di preambolo, il signor Conte Bertone ha assolutamente respinto come eccedente le attribuzioni del Regio Governo, e come inammissibile tanto nell'intrinseca che nell'estrinseca forma il medesimo preambolo.

Coglie lo scrivente questa occasione per rinnovare a Sua Eminenza Reverendissima gli atti del suo profondissimo ossequio.

NUM. LXIV.

Nota del Sig. Conte Pralormo del 2 *giugno, e suo Allegato, e risposta del Plenipotenziario Pontificio del* 18 *giugno* 1854.

Chiamato dall'alta degnazione dell'augusto Suo Sovrano a rappresentare il Regio Governo Sardo nelle negoziazioni, che già furono altre volte iniziate colla Santa Romana Sede, onde por termine alle differenze insorte fra le due Alte Potestà, e procedere a quelle riforme dalle circostanze e dal volgere degli anni rese necessarie nelle condizioni del patrimonio temporale del Clero ne'Regî Stati, il sottoscritto Ministro Residente di S. M. il Re di Sardegna presso la S. Sede, nell' esternare anzi tutto a Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Santucci tutta la soddisfazione, ch'ei prova di aver a trattare con sì distinto personaggio, trovasi in debito di rispondere alla pregiata di Lui Nota del 18 settembre 1852.

Con vera compiacenza rilevava lo scrivente, che prese in seria considerazione le osservazioni del signor Conte Bertone, reiterate ancora nell' ultima sua Nota delli 24 agosto 1852, sulla urgente necessità di non ritardare ulteriormente a dirigere le trattative sull'or accennate riforme, fosse l'Eminenza Sua Reverendissima entrata a discutere questa essenzialissima quistione nella precitata sua Nota.

Egli crede infatti, che colla soluzione immediata di questa quistione medesima, la quale per tanti motivi, ma per quello soprattutto della ognor crescente urgenza domina tutte le altre, si potrebbero d'un sol tratto appianare molte fra le opposizioni che pel passato s'incontrarono riguardo ai diversi punti, che ancor sono a decidersi. Ond' è, che tralasciando per ora di discorrere delle materie aventi a formar l'oggetto del Preambolo da anteporsi agli articoli dell'Accordo e di cui rimane a determinarsi la redazione, il sottoscritto ha l'onore di chiamar l'attenzione della prefata Eminenza Sua Reverendissima sopra alcuni mezzi atti a dare alla definitiva sistemazione delle condizioni temporali del Clero nel Regno Sardo il più pronto compimento.

Fra gli articoli primordialmente esibiti per parte del Governo di S. M. eranvene alcuni che si riferivano all'idea d'istituire due Commissioni, le quali avessero essenzialmente a raccogliere i dati necessarii, onde si potesse poi di concerto addivenire alle preindicate riforme.

Ed era questa progettata istituzione cosa in quell' epoca necessaria per supplire all'inesatta conoscenza che si aveva dell'ammontare e delle condizioni dell'asse ecclesiastico, tuttavia, e fin dal 1850 già aveva il Regio Governo delegati alcuni personaggi fra i più competenti onde raccogliessero, colla piu scrupolosa esattezza, tutte le nozioni che potessero servire a determinare lo stato di detto asse, i quali con tanta solerzia posero mano all' opera, che sul finire dello

scorso anno la recavano a compimento; ed è appunto un ristretto di questo considerevole lavoro, che il sottoscritto ha l'onore di qui unito trasmettere all' Eminenza Sua Reverendissima. Esso contiene per ora soltanto i dati relativi alle rendite possedute dal Clero negli Stati di Terraferma, escluse anzi quelle appartenenti ai beneficii semplici ed alle Cappellanie: tanto però i dati relativi a queste due categorie, come quelli riguardanti alle rendite del Clero dell'Isola di Sardegna sono stati raccolti, e spera chi scrive di essere in grado fra non molto di poterli pur portare a cognizione della medesima Eminenza Sua Reverendissima.

Troppo lungo sarebbe l'addurre quì le ragioni, per cui non può venir rivocata in dubbio l'esattezza delle cifre nel medesimo contenute; il sottoscritto si riserva di comunicare alla prefata Eminenza Sua Reverendissima in breve un apposito *memorandum* in cui saranno indicate le norme state seguite dalla Commissione nel radunare i necessari materiali, e le prove della scrupolosa cura, che la medesima pose nel riconoscere il vero stato delle cose. Basti il dire per ora, che tutte le cifre sono state desunte da due sorgenti principali, cioè 1° dalle consegne fatte dagli stessi Titolari dei Benefizii ecclesiastici, 2° dalle fedi di catastro per le possessioni territoriali, dai Libri del Debito pubblico per le rendite in cartelle etc.; e, quel che importa di notare inoltre si è, che da entrambe queste sorgenti si ebbero nell'insieme pressochè conformi risultati.

È poi anzi convinto il sottoscritto, che se può esservi qualche divario fra l'annuo reddito, di cui realmente gode il Clero negli Stati di Terraferma di S. M. e la cifra totale che risulta dal lavoro quì allegato, esso sia nel senso che quello superi questa, poichè, per quanto si tengano per esatte le consegne dei possessori fatte nello scopo di determinare il quantitativo dell' imposta che deve gravitare sulle loro rendite, è lecito il credere che i consegnanti non avranno valutate le medesime a tutto il loro valore.
A fronte di così completo ed esatto lavoro, che d'altronde la S. Sede sarebbe in grado, ove fosse d'uopo, di fare dal suo lato minutamente controllare per mezzo dei rispettivi Vescovi, non solo inutile ma eziandio dannosa per la perdita di tempo che trarrebbe seco, tornerebbe ora la dianzi indicata istituzione delle Commissioni miste, ed è perciò che il Governo di S. M., sicuro di far cosa grata alla S. Sede nell' attenersi a tutto quello che può contribuire ad accelerare il momento, in cui le cose ecclesiastiche del Regno Sardo verranno definitivamente ordinate, rinunzia a quella parte delle sue primitive proposizioni che avevano per oggetto le suddette Commissioni, onde possano fin d'ora e senza ulterior dilazione i rispettivi Plenipotenziari discutere e concertare quell'accordo, pel quale dovevano desse preparare i materiali.
Al quale effetto appunto pregiasi il sottoscritto di quì sottoporre al perspicace giudizio di Sua Eminenza Reverendissima alcune considerazioni, che

si presentano nel prendere ad esaminare le annesse tabelle.

Ne risulta infatti possedere il Clero nei soli Stati di Terraferma di S. M. un patrimonio, il di cui reddito ammonta a poco meno di undici millioni.

Come si disse, in questa cifra non sono comprese le rendite spettanti ai Benefizii semplici ed alle Cappellanie, le quali possono fin d'ora valutarsi a 3 millioni di franchi, come pure non vi sono compresi nè fabbricati, nè attinenze, benchè rappresentanti cospicui capitali, cosicchè a 14 millioni di franchi d'annuo reddito puossi con approssimazione grande estimare il reddito del patrimonio temporale del Clero nella parte continentale dei Regii Stati, la di cui popolazione è di circa 4 millioni. Cifra questa, la quale, ove si ponga a confronto con quella, che la Francia assegna al proprio Clero, tenuto conto del rapporto, che corre fra il numero degli abitanti nei due Stati, darà a divedere che il Clero nel Regno Sardo (Terraferma) ha un reddito più che triplice di quello del Clero Francese; e lo stesso confronto con maggior vantaggio si può stabilire pel Belgio, nazioni tanto l' una che l'altra eminentemente cattoliche.

In presenza di così grandi ricchezze accumulate nelle mani del Clero, le quali lo mettono in condizione da non aver evidentemente più bisogno di essere dalle Finanze del Regno sussidiato col mezzo di annui assegni, ed a fronte delle gravissime strettezze, in cui versano queste medesime finanze, e l'impossibilità, in cui sono di

continuare a sopportare in avvenire l' onere di quell' assegno, non dubita il Governo di S. M. che la S. Sede, la quale nei tempi difficili, lungi dal voler soverchiamente render grave la condizione degli Stati, usò sempre di autorizzare il Clero a venire in soccorso dello Stato, non solo, come nella presente circostanza, col rinunziare ad assegnamenti, che questi gli facesse, ma eziandio col sacrifizio delle proprie sostanze, non dissentirà dallo stabilire per base dell'ordinamento delle cose temporali della Chiesa nel Regno Sardo, che debba il Governo di S. M. ritenersi liberato dal peso di prestare qualsiasi assegno al Clero dei Regii Stati, e che questa liberazione debba, in ordine almeno all'assegnamento del Clero di Terraferma, incominciare dal 1 gennaio prossimo.

Altra considerazione ha pure meritamente colpito il Governo di S. M., allorchè venne ad ottenere l'attuale esatta conoscenza della distribuzione del patrimonio del Clero, ed è quella, che nasce dall'esame della misera condizione, in cui si trova ridotta una parte notevole di esso, a malgrado dell'importanza del temporale patrimonio della Chiesa nei RR. Stati. Così per cagion di esempio, alcune mense vescovili sono provvedute d'un reddito superiore all'annue L. 100\|m: alcuni Capitoli Cattedrali hanno da 50 a 100: e sino a 160\|m L. di annuo reddito: parrocchie, prebende parrocchiali hanno 6, 8, 10 e sino a 13\|m Lire di rendita, i soli Ordini religiosi hanno un reddito di oltre un millione e 700\|m

Lire, e per contraposto sonovi più di cento parrocchie sprovviste d'ogni sorta di reddito, ed oltre 2500 altre, che ne hanno uno in media di L. 450 all'anno, cosicchè i titolari delle medesime trovansi mancare sovente del necessario vitto, anzichè avere il modo di tenersi con quel decoro, che la santità del loro ministero richiede, e di venire eziandio in soccorso dei miseri.

Ed anche a questo riguardo è convinto il Governo di S. M., che la Santa Sede concorderà seco sulla necessità di porre un rimedio a così intollerabile situazione, ed ammetterà quale altra base del divisato ordinamento, che la condizione dei Parrochi i più bisognosi sia migliorata in modo, che ciascuno di essi possa godere di un annuo reddito non inferiore alle L. 1000.

Assicurare al Clero l' intera possessione delle sue sostanze, sollevare dalla misera condizione, in cui si trova, una parte notevolissima del medesimo, prevenire infine con adeguata, e prudente riforma quei mali gravissimi, che la resistenza assoluta a reclami, fondati sulla giustizia e la ragione, non mancherebbe di trascinar seco, tale è lo scopo che il Governo si propone; e l'illuminata e tradizionale saviezza della S. Sede gli è pegno sicuro, che la di Lei opera non sarà per fargli difetto in un divisamento, che riescirebbe di così manifesto vantaggio per la Chiesa nei Regii Stati.

Molti sono i mezzi coi quali, senza pregiudicare la condizione del Clero, senza toccare ai diritti degli attuali titolari di benefizii, crede il Governo

del Re che si possa giungere a stabilire un ordinamento generale, che su queste due basi riposi, e sarà premuroso dovere del sottoscritto l'esporre in apposito progetto d'accordo quelli, che il medesimo Regio Governo crede più appropriati a conseguire il desiderato intento, tostochè dalla Eminenza Sua Reverendissima avrà avuto un riscontro, che gli faccia conoscere se, come egli ama sperarlo, la Santa Sede voglia ammettere, che tale ordinamento debba venir regolato secondo i due accennati principii.

Coglie intanto lo scrivente quest'incontro per offerire all'Eminenza Sua Reverendissima gli atti del massimo ossequio.

ANNESSO ALLA NOTA DEI 2 GIUGNO 1854.

Dati statistici sull'ammontare del patrimonio temporale della Chiesa ne' Regii Stati di Terraferma, rappresentato dall'annuo reddito; dedotto però quanto spetta alle Cappellanie ed a' Benefizi semplici.

ARCIVESCOVATI, E VESCOVATI

Num. d'Ordine	DIOCESI	REDDITI TOTALI RISULTANTI dai Certificati di Catasto		REDDITI TOTALI RISULTANTI dalle Consegne delle Mani-morte	
1	Acqui	30005	96	28310	72
2	Alba	32125	82	32434	97
3	Albenga	7968	85	10870	44
4	Alessandria	33348	15	21392	73
5	Annecy	15950	—	15950	—
6	Aosta	14672	55	10599	27
7	Asti	27646	19	29188	89
8	Biella	15823	79	16572	20
9	Bobbio	13191	23	15129	23
10	Casale	37910	84	32529	76
11	Ciamberì	23545	94	20105	04
12	Cuneo	25510	34	24123	75
13	Fossano	21682	82	15007	82
14	Genova	23930	42	20763	41
15	Ivrea	24136	69	21428	52
16	Mondovì	42222	07	34027	48
17	Moriana	17039	58	13318	38
18	Nizza	15464	36	14104	36
19	Novara	109828	81	104388	87
20	Pinerolo	30110	14	27330	14
21	Saluzzo	23362	51	25703	04
22	Sarzana, e Brugnato	10771	30	9189	21
23	Savona, e Noli	12412	70	11851	89
24	Susa	17799	11	17799	11
25	Tarantasia	9988	33	10729	13
26	Torino	119109	58	103239	18
27	Tortona	26185	09	21549	63
28	Ventimiglia	9788	66	10048	61
29	Vercelli	109011	76	94501	10
30	Vigevano	65693	19	47202	82
	TOTALE	966236	78	859389	79

CAPITOLI CATTEDRALI

Num. d'Ordine	DIOCESI	INVOCAZIONE		REDDITI TOTALI RISULTANTI dai Certificati di Catasto		dalle Consegne delle Mani-morte	
1	Acqui	Capit.	Cattedrale di M. V. Assunta	30005	31	23760	67
2	Alba	id.	» »	28852	93	26375	14
3	Albenga	id.	S. Michele	8373	94	8775	25
4	Alessandria	id.	S. Bandolino, e S. Pietro	41756	22	44684	21
5	Annecy	id.	S. Maurizio	17729	54	17229	54
6	Aosta	id.	S. Giovanni Batt.	33166	09	34338	05
7	Asti	id.	» »	59168	06	67480	87
8	Biella	id.	» »	9544	08	7021	21
9	Bobbio	id.	M. V. Assunta	15068	68	10793	84
10	Casale	id.	S. Evasio	46115	69	48400	54
11	Ciamberì	id.	» »	12980	45	12802	85
12	Cuneo	id.	» »	18816	67	18421	67
13	Fossano	id.	S. Mario e S. Giovenale	15934	51	15324	51
14	Genova	id.	Ss. Lorenzo e Siro	29489	05	31553	02
15	Ivrea	id.	M. V. Assunta	46105	79	36426	34
16	Mondovì	id.	Collegio dei Cappellani della Catt.	28243	81	21478	84
17	Moriana	id.	» »	11214	82	11377	82
18	Nizza	id.	S. Reparata	10975	»	11055	»
19	Novara	id.	M. V. Assunta	42430	36	85947	53
20	Pinerolo	id.	S. Donato	20048	45	18363	95
21	Saluzzo	id.	» »	30134	90	29175	06
22	Sarzana e	id.	S. Andrea Apost.	8519	52	4722	35
	Brugnato	id.	S. Pasquale Baylon	300	»	300	»
23	Savona e	id.	M. V. Assunta	6598	26	6473	62
	Noli	id.	Ss. Pietro e Paolo	1789	29	1763	94
24	Susa	id.	S. Giusto	24397	07	23541	57
25	Tarantasia	id.	» »	9599	»	9689	»
26	Torino	id.	S. Giovanni Batt.	109525	39	103450	66
27	Tortona	id.	S. Giacomo, e Massa di 4 Canonicati	18449	20	20235	79
28	Ventimiglia	id.	M. V. Assunta	2795	91	3168	06
29	Vercelli	id.	S. Eusebio	156423	49	166308	26
30	Vigevano	id.	S. Ambrogio	22226	42	22226	42
			TOTALE . . .	916777	90	942665	58

COLLEGIATE CANONICALI

DIOCESI	SEDE DELLE COLLEGIATE	N.° delle Collegiate per Diocesi	REDDITI TOTALI RISULTANTI dai Certificati di Catasto		dalle Consegne delle Mani-morte	
Acqui	Collegiata Campofreddo della Natività di M. V.	1	521	20	499	4(
Alba	» »	»		»		
Albenga	Collegiate di Albenga-Alassio-Diano Castello-Oneglia-Pieve, e Porto Maurizio	6	11454	98	11666	37
Alessandria	id. di Alessandria, Quargnento Solero, e Valenza . . .	5	14767	57	14163	56
Annecy	» » »	»	»	»	»	»
Aosta	Collegiata d'Aosta di S. Lorenzo . . .	1	10178	01	4020	51
Asti	id. d'Asti di S. Secondo	1	9400	71	13254	03
Biella	» » »	»	»	»	»	»
Bobbio	» » »	»	»	»	»	»
Casale	Collegiate di Fubine e Lu	2	7708	58	6419	72
Ciamberì	» » »	»	»	»	»	»
Cuneo	» » »	»	»	»	»	»
Fossano	» » »	»	»	»	»	»
Genova	Collegiate di Genova, Carignano Chiavari, Lavagna Rapallo, S. Margarita di Rapallo, Recco e Volteggio	10	23437	86	34539	63
Ivrea	Collegiata d'Agliè (Massa)	1	507	64	2107	64
Mondovì	id. di Bene Cera ed Ormea . . .	3	6495	65	5108	39
Moriana	» » »	»	»	»	»	»
Nizza	» » »	»	»	»	»	»
Novara	Collegiate di Novara - Arona - Borgomanero-Borgo Sesio Canobbio, Domodossola-Gozzano Intra Isola S. Giulio-Omegna-Pallanzo e Varallo,	12	68403	03	74079	47
Pinerolo	» » »	»	»	»	»	»
Saluzzo	Collegiate di Cardè, e Revello	2	1865	19	2069	79
Sarzana e Brugnato	id. di Spezia e Sestri Levante . .	2	5645	28	5650	68
Savona e Noli	id. di Finalborgo, Finalmarina, e Varazze.	3	5824	33	5024	15
Susa	» » »	»	»	»	»	»
Tarantasia	» » »	»	»	»	»	»
Torino	Collegiate di Torino-Carmagnola-Chieri Cuorgnè Giaveno Moncalieri-Rivoli e Savigliano	8	66236	09	62979	37
Tortona	Collegiate di Broni - Casci - Castelnuovo Scrivia, Novi Ponte Curone, Viguzzolo, e Voghera.	7	17695	32	11409	76
Ventimiglia	Collegiate di Badalucco, Castellaro, S. Remo, e Taggia	4	2663	84	1865	14
Vercelli	id. di Masserano, Santià e Trino .	3	10554	07	8999	07
Vigevano	id. di Mortara, e Pieve di Vellezza .	2	1406	74	1406	74
	TOTALE	73	264766	09	265263	33

BENEFICJ CANONICALI SEMPLICI

Num. d'Ordine	DIOCESI	NUMERO DEGLI ENTI E REDDITI TOTALI RISULTANTI							
		Numero	dai Certificati di Catasto		Numero	dalle Consegne delle Mani-morte		Numero effettivo degli Enti Canonicali aventi patrimonii particolari
1	Acqui . . .	2	305	05	1	200	—	4
2	Alba	12	14829	81	13	12551	21	14
3	Albenga . .	35	7596	06	31	7204	89	67
4	Alessandria.	84	53930	50	76	45913	50	92
5	Annecy. . .	34	35400	—	34	35400	—	34
6	Aosta. . . .	12	3069	97	17	15217	59	28
7	Asti	37	28057	44	36	31746	88	42
8	Biella . . .	22	18036	81	22	22580	21	23
9	Bobbio . . .	12	4490	61	1	207	70	12
10	Casale . . .	11	7371	71	11	6454	61	21
11	Ciamberì . .	13	7880	—	13	7880	—	13
12	Cuneo . . .	7	3625	05	09	6010	45	20
13	Fossano . .	15	23823	65	15	27443	15	15
14	Genova. . .	10	1096	34	09	1646	03	34
15	Ivrea. . . .	2	2174	87	3	1796	87	3
16	Mondovì . .	42	29475	14	44	31385	32	52
17	Moriana . .	—	—	—	—	—	—	—
18	Nizza . . .	10	6350	05	10	6260	05	10
19	Novara. . .	106	40400	82	101	44369	61	133
20	Pinerolo . .	17	20006	36	18	24656	53	21
21	Saluzzo . .	7	4076	98	06	3187	68	9
22	Sarzana e Brugnato.	27	7496	79	19	13007	81	39
23	Savona e Noli	24	5779	97	20	6622	62	65
24	Susa	9	4360	90	9	4357	90	11
25	Tarantasia .	11	3000	—	11	3000	—	11
26	Torino . . .	44	27705	75	43	31850	88	49
27	Tortona . .	104	58326	35	108	60004	09	137
28	Ventimiglia.	35	10471	32	29	12433	53	61
29	Vercelli . .	37	33724	78	30	22905	32	54
30	Vigevano. .	18	9238	67	21	12859	88	26
	TOTALE...	799	472101	75	760	499154	31	1100

SEMINARII ARCIVESCOVILI, E VESCOVILI

Num. d' Ordine	DIOCESI	Num. dei Seminarii Arcivescovili e Vescovili per Diocesi	REDDITI TOTALI RISULTANTI dai Certificati di Catasto		dalle Consegne delle Mani-morte	
1	Acqui.	1	25276	24	25998	64
2	Alba	1	16554	18	16707	43
3	Albenga	1	7848	26	10541	49
4	Alessandria . . .	1	24072	72	28323	23
5	Annecy	1	50112	36	51791	41
6	Aosta	1	14991	75	14393	96
7	Asti	1	27050	41	32747	41
8	Biella.	1	12665	36	14708	36
9	Bobbio	1	8215	16	5920	49
10	Casale	1	33644	36	28740	69
11	Ciamberì. . . .	1	45539	64	54060	64
12	Cuneo	1	22471	81	21079	26
13	Fossano	1	12226	20	11651	20
14	Genova	2	27923	19	31106	86
15	Ivrea	1	32404	48	23953	75
16	Mondovì. . . .	1	45996	90	43962	45
17	Moriana	1	10236	11	6512	11
18	Nizza.	1	8485	32	10219	32
19	Novara	6	75641	67	88633	60
20	Pinerolo	1	13842	60	12987	60
21	Saluzzo	1	24785	63	27379	91
22	Sarzana e Brugnato	2	6575	58	7428	91
23	Savona, e Noli. .	2	4871	77	5481	80
24	Susa	1	7402	69	7576	40
25	Tarantasia . . .	1	8338	36	9975	54
26	Torino	4	109015	77	118139	87
27	Tortona	1	20969	63	25575	46
28	Ventimiglia . . .	1	1412	34	1709	30
29	Vercelli	1	75431	56	27174	17
30	Vigevano	1	40889	35	31290	97
	TOTALE . . .	41	814891	40	795772	23

SEMINARII PICCOLI

Num. d' Ordine	DIOCESI	Num. dei Seminarii piccoli per Diocesi	REDDITI TOTALI RISULTANTI dai Certificati di Catasto		dalle Consegne delle Mani-morte	(cent.)
1	Acqui	—	—	—	—	—
2	Alba	—	—	—	—	—
3	Albenga	—	—	—	—	—
4	Alessandria	1	3965	99	4492	99
5	Annecy	1	3931	15	7883	15
6	Aosta	1	1621	80	1831	30
7	Asti	—	—	—	—	—
8	Biella	1	616	—	726	—
9	Bobbio	—	—	—	—	—
10	Casale	—	—	—	—	—
11	Ciamberì	4	576	87	230	—
12	Cuneo	—	—	—	—	—
13	Fossano	—	—	—	—	—
14	Genova	1	23	36	—	—
15	Ivrea	1	1775	—	1775	—
16	Mondovì	—	—	—	—	—
17	Moriana	—	—	—	—	—
18	Nizza					—
19	Novara	1	5	02	—	—
20	Pinerolo	1	300	—	300	—
21	Saluzzo	—	—	—	—	—
22	Sarzana e Brugnato	—	—	—	—	—
23	Savona, e Noli	—	—	—	—	—
24	Susa	—	—	—	—	—
25	Tarantasia	1	462	70	255	70
26	Torino	—	—	—	—	—
27	Tortona	—	—	—	—	—
28	Ventimiglia	—	—	—	—	—
29	Vercelli	—	—	—	—	—
30	Vigevano	—	—	—	—	—
	TOTALE	14	13321	29	17527	54

BENEFICII CURATI PROVVISTI DI CONGRUA

Num. d' Ordine	DIOCESI	Num. delle Parrocchie Congruate per Diocesi	REDDITI TOTALI RISULTANTI dai Certificati di Catasto		REDDITI TOTALI RISULTANTI dalle Consegne delle Mani-morte	
1	Acqui	87	80672	43	66225	06
2	Alba	47	37752	42	30456	84
3	Albenga . . .	142	72880	01	68019	23
4	Alessandria . . .	30	31102	90	33859	61
5	Annecy . . .	273	267875	57	261133	14
9	Aosta . . .	78	51502	22	46928	27
7	Asti . . .	25	27796	90	24548	53
8	Biella . . .	64	73015	12	68790	55
9	Bobbio . . .	38	15407	65	11577	92
10	Casale . . .	42	57806	33	53480	21
11	Ciamberì . . .	148	109084	23	104141	71
12	Cuneo . . .	28	29245	58	26639	28
13	Fossano . . .	2	1517	68	1377	68
14	Genova . . .	264	169359	80	160145	18
15	Ivrea . . .	68	80410	44	67658	51
16	Mondovì . . .	84	71040	37	56700	09
17	Moriana . . .	70	58782	21	60913	49
18	Nizza . . .	135	53260	95	50289	50
19	Novara . . .	195	157078	30	152919	17
20	Pinerolo . . .	54	28892	16	26097	22
21	Saluzzo . . .	50	32198	36	27833	54
22	Sarzana e Brugnato	89	40000	35	37810	38
23	Savona e Noli . .	44	26667	77	26896	86
24	Susa	45	26805	98	21980	18
25	Tarantasia . . .	68	52253	64	50814	41
26	Torino . . .	108	135111	40	121559	36
27	Tortona . . .	172	80156	45	63009	12
28	Ventimiglia . . .	34	23508	23	20174	20
29	Vercelli . . .	48	54453	23	51760	55
30	Vigevano . . .	18	27340	11	26318	06
31	Piacenza	1	39	46	—	—
	TOTALE . . .	2551	1973018	25	1820057	82

In questa categoria sono compresi per una ragguardevole somma i redditi delle fabbricerie, sagrestie, ec.

BENEFICII CURATI NON PROVVISTI DI CONGRUA

Num. d'Ordine	DIOCESI	Num. delle Parrocchie non congruate per Diocesi	REDDITI TOTALI RISULTANTI dai Certificati di Catasto		REDDITI TOTALI RISULTANTI dalle Consegne delle Mani-morte	
1	Acqui	41	90671	01	66639	25
2	Alba	49	92348	52	88135	86
3	Albenga . . .	26	22671	13	22966	87
4	Alessandria . . .	33	80188	83	70537	48
5	Annecy	18	16409	81	16729	98
6	Aosta.	9	13414	83	8699	38
7	Asti	84	191621	84	156945	34
8	Biella.	50	79594	88	68320	73
9	Bobbio	6	3833	62	3380	84
10	Casale	96	222296	54	190670	14
11	Ciamberì . . .	21	19803	70	19748	20
12	Cuneo	32	61255	18	57524	70
13	Fossano	28	75701	69	71091	83
14	Genova	55	65389	59	69851	13
15	Ivrea.	66	154229	57	130297	80
16	Mondovì. . . .	76	123081	20	110527	24
17	Moriana	16	12506	85	12919	37
18	Nizza.	16	11565	98	11400	91
19	Novara	177	363691	85	289370	88
20	Pinerolo	20	42624	23	40897	06
21	Saluzzo	41	107010	62	104025	57
22	Sarzana, e Brugnato	23	35431	79	26878	69
23	Savona, e Noli. .	12	12992	29	13674	20
24	Susa	11	20448	12	14887	10
25	Tarantasia . . .	16	20033	48	20669	90
26	Torino	166	407536	30	395069	43
27	Tortona	114	169682	24	136433	45
28	Ventimiglia . . .	30	22809	27	24510	25
29	Vercelli	92	238855	92	227593	76
30	Vigevano	56	131005	77	114339	81
	TOTALE . . .	1480	2908706	65	2584737	15

Vedi l'osservazione inserita alla pagina precedente

CORPORAZIONI RELIGIOSE, OSSIA CONVENTI E MONASTERI

Num. d'Ordine	DIOCESI	Numero dei Conventi	Numero dei Monasteri	Num. totale dei Conventi, e Monasteri per Diocesi	Redditi totali risultanti dai Certificati di Catasto		Redditi totali risultanti dalle Consegne delle Mani-morte	
1	Acqui	8	2	10	12301	98	11092	23
2	Alba	7	2	9	51875	70	41140	38
3	Albenga	14	5	19	25901	59	23830	62
4	Alessandria	8	3	11	95768	11	85905	88
5	Annecy	17	24	41	25651	10	30659	44
6	Aosta	3	2	5	5752	12	10261	70
7	Asti	3	5	8	57497	05	62375	70
8	Biella	2	—	2	9275	41	9324	20
9	Bobbio	—	1	1	—	—	—	—
10	Casale	9	2	11	60017	48	51092	98
11	Ciamberì	6	9	15	29017	78	23246	90
12	Cuneo	5	8	13	39906	74	36226	14
13	Fossano	4	1	5	34271	36	33219	36
14	Genova	58	48	106	387458	56	454651	52
15	Ivrea	4	7	11	41674	29	38921	01
16	Mondovì	8	8	16	72115	63	60032	93
17	Moriana	—	1	1	5051	52	3771	52
18	Nizza	11	6	17	30641	04	35168	85
19	Novara	16	16	32	65951	45	61115	52
20	Pinerolo	4	2	6	24657	03	22287	74
21	Saluzzo	5	2	7	9209	89	11767	39
22	Sarzana, e Brugnato	13	—	13	4904	63	7568	57
23	Savona, e Noli	18	8	26	46862	08	46233	69
24	Susa	3	1	4	53563	30	42413	21
26	Tarantasia	4	8	12	2410	29	2423	29
26	Torino	36	18	54	402881	16	431106	41
27	Tortona	9	3	12	16585	74	23088	32
28	Ventimiglia	6	5	11	27378	14	29992	36
28	Vercelli	8	3	11	98315	12	95217	46
20	Vigevano	1	—	1	—	—	252	—
	TOTALE	290	200	490	1736976	29	1784387	32

CONVITTI ECCLESIASTICI

Num. d'Ordine	DIOCESI	Numero dei Convitti Ecclesiastici per Diocesi	REDDITI TOTALI RISULTANTI dai Certificati di Catasto		REDDITI TOTALI RISULTANTI dalle Consegne delle Mani-morte	
1	Acqui	—	—	—	—	—
2	Alba	2	264	78	627	78
3	Albenga	1	601	74	364	74
4	Alessandria . . .	—	—	—	—	—
5	Annecy	—	—	—	—	—
6	Aosta.	—	—	—	—	—
7	Asti	1	4864	90	5198	45
8	Biella.	—	—	—	—	—
9	Bobbio	—	—	—	—	—
10	Casale	—	—	—	—	—
11	Ciamberì	—	—	—	—	—
12	Cuneo	—	—	—	—	—
13	Fossano	—	—	—	—	—
14	Genova	—	—	—	—	—
15	Ivrea	—	—	—	—	—
16	Mondovì. . . .	1	731	37	1331	37
17	Moriana	—	—	—	—	—
18	Nizza.	—	—	—	—	—
19	Novara	—	—	—	—	—
20	Pinerolo	—	—	—	—	—
21	Saluzzo	—	—	—	—	—
22	Sarzana, e Brugnato	—	—	—	—	—
23	Savona, e Noli . .	—	—	—	—	—
24	Susa	—	—	—	—	—
25	Tarantasia . . .	—	—	—	—	—
26	Torino	3	22881	54	23545	54
27	Tortona	—	—	—	—	—
23	Ventimiglia . . .	—	—	—	—	—
29	Vercelli	—	—	—	—	—
30	Vigevano	1	158	33	128	33
	TOTALE . . .	9	29502	66	31196	21

ABAZIE

Num. d'Ordine	DIOCESI	Numero delle Abazie per Diocesi	REDDITI TOTALI RISULTANTI dai Certificati di Catàsto		REDDITI TOTALI RISULTANTI dalle Consegne delle Mani-morte	
1	Acqui	5	8841	32	3358	79
2	Alba	1	—	—	—	—
3	Albenga	4	525	71	424	46
4	Alessandria	11	10333	09	8883	27
5	Annecy	1	45	47	45	47
6	Aosta	—	—	—	—	—
7	Asti	1	202	47	113	23
8	Biella	—	—	—	—	—
9	Bobbio	—	—	—	—	—
10	Casale	2	1580	09	1288	54
11	Ciamberì	1	10713	62	13625	—
12	Cuneo	1	—	—	—	—
13	Fossano	1	—	—	—	—
14	Genova	24	19464	64	21183	15
15	Ivrea	1	12243	16	12760	16
16	Mondovì	3	7262	49	3625	—
17	Moriana	—	—	—	—	—
18	Nizza	2	2132	—	2132	—
19	Novara	4	3989	97	1579	43
20	Pinerolo	1	—	—	—	—
21	Saluzzo	—	—	—	—	—
22	Sarzana e Brugnato	1	495	97	25	01
23	Savona e Noli	1	418	—	418	—
24	Susa	1	—	—	—	—
25	Tarantasia	—	—	—	—	—
26	Torino	5	18544	66	20378	81
27	Tortona	8	2951	68	59	18
28	Ventimiglia	4	300	75	1388	04
29	Vercelli	4	773	79	663	69
30	Vigevano	—	—	—	—	—
	TOTALE	87	100818	88	91951	23

SANTUARII E BASILICHE

Num. d' Ordine	DIOCESI	Num. dei Santuarii e Basiliche per Diocesi	REDDITI TOTALI RISULTANTI dai Certificati di Catasto		REDDITI TOTALI RISULTANTI dalle Consegne delle Mani-morte	
1	Acqui . .	3	4085	98	5568	62
2	Alba . .	3	2903	44	3002	13
3	Albenga .	5	1663	43	527	93
4	Alessandria	1	101	60	181	40
5	Annecy .	—	—	—	—	—
6	Aosta . .	1	10	—	10	—
7	Asti . .	2	262	34	508	40
8	Biella. .	7	57738	65	55212	08
9	Bobbio .	—	—	—	—	—
10	Casale .	1	296	67	738	42
11	Ciamberì.	—	—	—	—	—
12	Cuneo .	2	216	33	26	51
13	Fossano .	1	1022	98	1183	98
14	Genova .	13	13860	97	16421	86
15	Ivrea . .	3	1719	88	668	75
16	Mondovì .	4	3303	61	4807	58
17	Moriana .	—	—	—	—	—
18	Nizza. .	1	185	74	315	74
19	Novara .	6	6191	03	7139	58
20	Pinerolo .	1	285	—	315	—
21	Saluzzo .	4	339	18	95	92
22	Sarzana e Brugnato	6	1669	24	—	—
23	Savona e Noli .	1	17	06	—	—
24	Susa . .	1	143	85	143	85
25	Tarantasia	—	—	—	—	—
26	Torino .	16	36623	59	35518	94
27	Tortona .	2	297	03	436	38
28	Ventimiglia .	2	164	79	589	59
29	Vercelli .	4	2689	77	2893	30
30	Vigevano	1	2838	36	2711	27
	TOTALE . . .	91	138630	52	139037	23

ECONOMATO GENERALE R.° APOSTOLICO



DALLO STATO GENERALE NUM. IX RISULTANO ALL'ECONOMATO GENERALE REGIO APOSTOLICO I SEGUENTI REDDITI

1. Dai Certificati di Catasto	L.	527182	06
2. Dalle Consegne delle Mani-morte . . .	»	484069	15
3. Dal Bilancio particolare dell'anno 1851.	»	461885	33

CASSE O BORSE CLERICALI

Num. d'Ordine	DIOCESI	Num. delle Casse e Borse Clericali per Diocesi	REDDITI TOTALI RISULTANTI dai Certificati di Catasto		REDDITI TOTALI RISULTANTI dalle Consegne delle Mani-morte	
1	Acqui	—	—	—	—	—
2	Alba	—	—	—	—	—
3	Albenga	—	—	—	—	—
4	Alessandria	—	—	—	—	—
5	Annecy	1	3953	09	3953	09
6	Aosta	1	105	—	105	—
7	Asti	—	—	—	—	—
8	Biella	—	—	—	—	—
9	Bobbio	—	—	—	—	—
10	Casale	—	—	—	—	—
11	Ciamberì	—	—	—	—	—
12	Cuneo	—	—	—	—	—
13	Fossano	—	—	—	—	—
14	Genova	—	—	—	—	—
15	Ivrea	—	—	—	—	—
16	Mondovì	—	—	—	—	—
17	Moriana	1	681	50	681	50
18	Nizza	—	—	—	—	—
19	Novara	—	—	—	—	—
20	Pinerolo	1	2831	35	2831	35
21	Saluzzo	—	—	—	—	—
22	Sarzana, e Brugnato	—	—	—	—	—
23	Savona, e Noli	—	—	—	—	—
24	Susa	1	129	05	129	05
25	Tarantasia	1	4582	32	3882	62
26	Torino	—	—	—	—	—
27	Tortona	—	—	—	—	—
28	Ventimiglia	—	—	—	—	—
29	Vercelli	—	—	—	—	—
30	Vigevano	1	1500	—	1500	—
	TOTALE . . .	7	13782	31	13082	61

OPERE DI SOCCORSO AI PARROCHI INVALIDI

Num. d'Ordine	DIOCESI	Num. delle opere di soccorso ai Parrochi per Diocesi	REDDITI TOTALI RISULTANTI dai Certificati di Catasto		REDDITI TOTALI RISULTANTI dalle Consegne delle Mani-morte	
1	Acqui	1	1765	90	1886	99
2	Alba	1	845	55	3651	55
3	Albenga	1	622	24	638	24
4	Alessandria	1	1645	98	2340	63
5	Annecy	1	18901	05	18901	05
6	Aosta	1	166	—	166	—
7	Asti	—	—	—	—	—
8	Biella	1	431	98	431	98
9	Bobbio	—	—	—	—	—
10	Casale	—	—	—	—	—
11	Ciamberì	1	4283	15	4283	15
12	Cuneo	—	—	—	—	—
13	Fossano	1	720	41	60	—
14	Genova	1	2400	—	2400	—
15	Ivrea	—	—	—	—	—
16	Mondovì	1	12324	79	19470	—
17	Moriana	—	—	—	—	—
18	Nizza	—	—	—	—	—
19	Novara	1	3816	94	4116	94
20	Pinerolo	1	344	—	344	—
21	Saluzzo	—	—	—	—	—
22	Sarzana e Brugnato	—	—	—	—	—
23	Savona e Noli	—	—	—	—	—
24	Susa	1	125	—	125	—
25	Tarantasia	—	—	—	—	—
26	Torino	1	2750	22	2711	90
27	Tortona	—	—	—	—	—
28	Ventimiglia	1	245	50	245	50
29	Vercelli	1	2644	75	2644	75
30	Vigevano	1	2996	24	5190	29
	TOTALE	18	57029	70	69607	97

STABILIMENTI ED OPERE DI ESERCIZI SPIRITUALI

Num. d' Ordine	DIOCESI	Num. degli esercizi spirituali e Missioni, per Diocesi	REDDITI TOTALI RISULTANTI dai Certificati di Catasto		dalle Consegne delle Mani-morte	
1	Acqui	—	—	—	—	—
2	Alba	—	—	—	—	—
3	Albenga	1	796	72	1085	02
4	Alessandria	—	—	—	—	—
5	Annecy	—	—	—	—	—
6	Aosta	5	1282	35	1287	05
7	Asti	—	—	—	—	—
8	Biella	—	—	—	—	—
9	Bobbio	—	—	—	—	—
10	Casale	1	102	30	—	—
11	Ciamberì	1	50	—	50	—
12	Cuneo	2	1226	60	1850	—
13	Fossano	2	654	13	1023	—
14	Genova	—	—	—	—	—
15	Ivrea	3	1066	60	1541	30
16	Mondovì	9	2788	23	3001	97
17	Moriana	—	—	—	—	—
18	Nizza	1	50	—	50	—
19	Novara	4	1047	30	1215	46
20	Pinerolo	—	—	—	—	—
21	Saluzzo	1	2206	14	—	—
22	Sarzana e Brugnato	—	—	—	—	—
23	Savona, e Noli	1	222	24	222	24
24	Susa	—	—	—	—	—
25	Tarantasia	—	—	—	—	—
26	Torino	6	1842	02	1661	62
27	Tortona	—	—	—	—	—
28	Ventimiglia	—	—	—	—	—
29	Vercelli	2	798	91	1196	41
30	Vigevano	—	—	—	—	—
	TOTALE	39	14133	54	14184	07

SUNTO SOMMARIO DELLA CONSISTENZA REDDITUALE DEI SEGUENTI CORPI, OD ENTI ECCLESIASTICI RELIGIOSI

Num. d'Ordine		Denominazione degli Enti	N.° totale degli Enti per Diocesi	Redditi totali risultanti: dai Certificati di Catasto		Redditi totali risultanti: dalle Consegne delle Mani-morte	
I		Arcivescovati, e Vescovati. .	30	966236	78	859389	79
II	a	Capitoli Cattedrali . . .	30	916777	90	942665	58
	b	Collegiate Canonicali . .	73	264766	09	265263	33
	c	Beneficj Canonicali semplici	1100	472101	75	499154	31
III	a	Seminarj Arcivescovili, e Vescovili	41	814891	40	795772	23
	b	idem piccoli . .	14	13321	29	17527	54
IV	a	Beneficj Curati provvisti di Congrua	2551	1973018	25	1820057	82
	b	idem non provvisti	1480	2908706	65	2584747	15
V		Corporazioni Religiose, ossia Conventi, e Monasteri . . . . (Uomini 290, Donne 200)	490	1736976	29	1784387	32
VI		Convitti Ecclesiastici	9	29502	66	31196	21
VII		Abazie	87	100818	88	91951	23
VIII		Santuarj e Basiliche	91	138630	52	139037	23
IX		Economato Generale R. Apostolico	1	527182	06	484069	15
X		Casse o Borse Clericali . . .	7	13782	31	13082	61
XI		Opere di soccorso ai Parrochi invalidi	18	57029	70	69607	97
XII		Stabilimenti ed opere di esercizj Spirituali, e Missioni .	39	14133	54	14184	07
		Totale . . .	6061	10947876	07	10412083	54

NUM. LXV.

Nota dell' Emo sig. Card. Santucci in data dei 18 *giugno* 1854 *al sig. Conte di Pralormo.*

Il sottoscritto Cardinale, che trovasi rivestito dal S. Padre dell' onorevole incarico con pieni poteri di continuare le trattative già in corso per alcuni affari religiosi col Governo di Sua Maestà Sarda, nell'accusare a V. E. il ricevimento della Nota del 2 corrente, La ringrazia ben di cuore per le gentili espressioni che si è compiaciuta usare a di lui riguardo, e si fa un grato dovere di ricambiarnela con le sue congratulazioni, nel vederla surrogata dalla prelodata Maestà Sua all'egregio sig. Conte Bertone di Sambuy in qualità di Plenipotenziario all' oggetto medesimo.

Nell'intendimento però che l'E. V. dice di avere avuto di riscontrare con la citata sua Nota l'altra del sottoscritto in data del 18 settembre 1852, si fa Ella ad invitarlo, perchè ponga per ora da parte le vertenze relative alla ricognizione dei diritti della Chiesa, ed alla inviolabilità incontrovertibile de' Concordati, e vorrebbe che si volgessero invece le trattative a quelle riforme, che Ella dice dalle circostanze e dal volgere degli anni rese necessarie nelle condizioni del patrimonio temporale del Clero, proponendo intanto per base alle riforme stesse doversi ritenere il Governo di Sua Maestà liberato dal peso di prestare qualsiasi assegno al Clero nei regii

Stati, e che questa liberazione debba, in ordine almeno al Clero di Terraferma, incominciare dal primo gennaio prossimo. Assicura poi, che colla immediata soluzione di questa quistione di riforma si potrebbero d'un sol tratto appianare molte fra le opposizioni, che pel passato s'incontrarono riguardo ai diversi punti, che Ella dice essere rimasti a decidersi.

Dopo tale esposizione di cose, e dopo un tale invito, trovasi lo scrivente nella necessità di dovere richiamare l'attenzione della E. V. sullo stato delle trattative, e lo farà colla maggior brevità possibile, potendo Ella rilevarlo più distesamente dal carteggio tenuto tra lo scrivente medesimo e il sig. Conte di Sambuy.

Ebbero cominciamento le trattative circa la metà di novembre 1851, e si convenne dai due Plenipotenziarii di cominciarle da quei punti, che Ella amerebbe di mettere per ora da parte. Mostrandosi convinto il Plenipotenziario Sardo della necessità di non potersi dipartire da tal base, credè opportuno di porre nel preambolo, che avrebbe dovuto precedere i nuovi accordi, alcune espressioni, colle quali *venissero riconosciuti li diritti della nostra s. Chiesa* violati con la così detta legge Siccardi, e *fosse riassicurata la Chiesa stessa sulla osservanza* ossia inviolabilità *delle Convenzioni stipolate colla S. Sede dal Governo Sardo.* Le frasi usate a tal uopo dal sig. Conte di Sambuy non furono riconosciute dalla S. Sede come sufficienti a raggiungere lo scopo, e perciò dal Plenipotenziario pontificio si progettarono altre

espressioni consegnate in una forma di preambolo, che con Nota del 28 febbraio 1852 fu fatta tenere al Plenipotenziario Sardo, il quale disse che l'avrebbe inviata al suo Governo.

Dopo sei mesi incirca, ossia il 24 agosto, il sottoscritto ottenne la risposta, ed in questa si dichiarava, che il Governo Sardo non poteva ammettere quel preambolo tanto per la sua forma intrinseca, quanto per la estrinseca, e perchè invece di esprimere il sublime concetto, che il Conte di Sambuy supponeva d' avere espresso nel preambolo da lui formolato, prendeva le proporzioni d'un vero Concordato, e conteneva materie, che eccedono le attribuzioni della Corona. Si accolse invece dal Plenipotenziario Sardo il partito di preambolo formolato dal Plenipotenziario pontificio, con la soppressione di alcune cose, che, a giudizio del Governo Sardo, non vi potevano trovar luogo, le quali però dovevano dal sig. Conte di Sambuy garantirsi con Note diplomatiche da emettersi contemporaneamente ai nuovi accordi. Compendiò il sig. Conte queste cose in quattro proposizioni, e sono le seguenti:

1. Che dalla competenza dei tribunali laici si debbano eccettuare tutte le cause istituzionali.
2. Che se ne debbano pure eccettuare le cause in petitorio dei patronati ecclesiastici.
3. Che le persone dei Vescovi non sieno sottoposte al giudizio dei tribunali criminali laici per delitti, o reati contro alle leggi civili, se non dopochè saranno stati giudicati da un tribunale ecclesiastico composto di Prelati del Regno.

4. Che nei casi, in cui la immunità locale è stata di recente abolita, si osservino le medesime formalità, che erano prescritte per i casi anteriormente aboliti, affinchè nell' estrarre i rei e i corpi dei delitti dai luoghi sacri sia mantenuta la riverenza a questi dovuta.

La prima proposizione fu da lui ammessa senza osservazione. La seconda e la quarta si dissero di facile accordo mediante alcune spiegazioni. La terza si rigettò assolutamente.

Il punto della inviolabilità de' Concordati non trovandosi annoverato tra le quattro proposizioni testè riferite, e soltanto facendosi dal sig. Conte di Sambuy preghiera che si ritornasse alla formola da lui progettata, potè il sottoscritto argomentare, essersi convenuto di lasciare questo punto a fare parte del preambolo.

In seguito di ciò venne modificato il preambolo con la soppressione delle cose riferibili alle quattro proposizioni: fu compilato un contro-progetto di articoli, tra i quali sono quelli della creazione domandata dal Governo delle due Commissioni miste per la Sardegna e per Terra-ferma, ed il tutto fu inviato con Nota del sottoscritto del 18 settembre al sig. Conte di Sambuy a Torino, giusta li concerti con lui presi, mentre egli andava a partire per colà uno o due giorni dopo che aveva consegnato al sottoscritto medesimo la sua Nota.

Il Plenipotenziario pontificio nella citata sua Nota del 18 settembre, senza fare osservazione sulla inesattezza di alcune espressioni contenute in

dette proposizioni, e specialmente nella terza, in quella parte, in cui supponevasi che dopo il giudizio dei Prelati del Regno avrebbero i Vescovi soggiaciuto al giudizio dei tribunali laici, poichè era ciò superfluo allo scopo ch' egli aveva manifestato, di fare cioè rimanere i Vescovi esenti dalla giurisdizione laica assolutamente, ed in qualunque tempo, tornò ad insistere per lo scopo stesso, limitandosi a ripetere le ragioni che richiedevano una tale esenzione, e conchiuse col dichiarare che, qualora le cose riportate nelle quattro proposizioni vengano accettate per farne atto separato di dichiarazione diplomatica, ma però *puramente e semplicemente, come dal sottoscritto furono espresse nel preambolo*, egli potrebbe domandare l' autorizzazione di Sua Santità di modificare il preambolo stesso, sopprimendo in esso le espressioni relative agli indicati argomenti, e riducendolo alla formola, della quale gli si trasmetteva l'esemplare; bene inteso però, che alle cautele tutrici del rispetto per i sacri asili, sarebbe dalla S. Sede di concerto col suo Governo provveduto, onde riuscissero innocue all' amministrazione della giustizia, fermo d' altronde rimanendo sempre l'obbligo del Plenipotenziario Sardo di garantire con Note le cose che andavano a sopprimersi nel preambolo. Essendo questo l'ultimo stato in cui trovansi le trattative, sembrava che dovesse attendersi lo scrivente una risposta categorica alla citata di lui dichiarazione, onde per questo modo le trattative venissero continuate, ri-

prendendole dal punto, ove erano rimaste; ma invece, senza nulla dire di ciò, si domandava che, posti da un canto questi argomenti, rinunziasse la S. Sede al progetto fatto dal Governo, e da Essa accettato, delle Commissioni miste, e senza previo esame dei bisogni del Clero e del Culto si procedesse alla dichiarazione della esonerazione del Governo dall' obbligo di somministrare i compensi, che pur deve per giustizia al Clero di Terra-ferma, e quelli eziandio, che dovrebbe al Clero di Sardegna.

Trovandosi il sottoscritto senza istruzioni per corrispondere a queste inchieste da lui inaspettate, si è dovuto rivolgere al Santo Padre per implorarle. La Santità Sua pertanto gli ha dichiarato che, essendo gravissime le ragioni, per le quali la S. Sede ha creduto di poter affidare alle Commissioni miste l'esame e le operazioni occorrenti intorno a ciò che possa riguardare il patrimonio temporale del Clero, in relazione ai bisogni della Chiesa nei dominii di Sua Maestà Sarda, non crede di potere annuire alle richieste, intendendo che le trattative vengano continuate sulla base e sull'andamento, con cui furono condotte col di Lei antecessore sig. Conte di Sambuy.

Il sottoscritto animato dalla premura di vedere al più presto possibile portate alla loro soluzione le trattative in corso, premura ispiratagli solo dalla comprensione del proprio dovere indipendentemente dalle insinuazioni del degno di Lei antecessore, e alla quale in fatto ha corrisposto,

siccome lo mostrano e la storia delle trattative e le date del suo carteggio, si affretta di partecipare alla E. V. questa disposizione di Sua Santità, e si confida che, dividendo l'E. V. con esso i medesimi sentimenti di premura per l'oggetto, vorrà sollecitamente favorirlo della richiesta categorica risposta alla di sopra accennata dichiarazione contenuta nella Nota del 18 settembre 1852, e richiamata nella presente, non che agli altri argomenti della Nota stessa. Il sottoscritto profitta di questo incontro ec.

NUM. LXVI.

Nota del sig. Conte di Pralormo dei ..... settembre 1854 all' Emo sig. Card. Santucci, in cui si rinnovano le insistenze per ottenere la riforma economica sul patrimonio del Clero di Terraferma.

Il sottoscritto Ministro Residente di S. M. il Re di Sardegna presso la Santa Sede, il quale appena ricevuta la Nota, che Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinal Santucci compiacevasi di indirizzargli in data delli 18 giugno u. s., erasi fatta una doverosa premura di recarla a cognizione del Regio Suo Governo, trovasi in grado, mercè le avute apposite istruzioni, di dirigerle ora la seguente risposta.

L' Eminenza Sua Reverendissima sembra nella precitata Nota dolersi, che nel ripigliare le iniziate trattative colla Santa Sede abbia voluto il Governo di S. M. mettere in disparte « i varii punti

» che formavano l'oggetto della sua Nota delli
» 18 settembre 1852, per domandare all'incon-
» tro, che la S. Sede rinunziasse al progetto
» già fatto ed accettato delle Commissioni mi-
» ste, e che, senza previo esame dei bisogni del
» Clero e del Culto, si procedesse alla dichia-
» razione dell' esonerazione di esso Governo dal-
» l' obbligo di somministrare i compensi, che
» pur deve per giustizia al Clero di Terraferma,
» e quelli eziandio, che dovrebbe al Clero di
» Sardegna. »

Soggiunge quindi la medesima Eminenza Sua Reverendissima « essersi rivolta al Santo Padre
» per implorare istruzioni a questo riguardo,
» ed avere la S. S. dichiarato che, essendo
» gravissime le ragioni, per le quali la S. Sede
» ha creduto di poter affidare alle Commissioni
» miste l'esame e le operazioni occorrenti in-
» torno a ciò, che possa risguardare il patri-
» monio temporale del Clero nei RR. Stati, non
» crede di poter annuire alle richieste, inten-
» dendo che le trattative vengano continuate
» sulla base e sull'andamento, con cui furono
» condotte precedentemente. »

Queste osservazioni impongono allo scrivente l'obbligo di manifestare all' Eminenza Sua Reverendissima la convinzione che ei nutre, che le intenzioni del R. Governo non sieno state nel vero loro senso interpretate, il che può egli unicamente ascrivere a difetto di sufficiente chiarezza nel contesto della propria Nota delli 2 giugno.

Non è mai stata infatti, nè è intenzione del prefato Governo di eliminare dalle trattative i diversi punti rimasti insoluti, di cui è cenno nella mentovata Nota dell' Eminenza Sua Reverendissima delli 18 settembre 1852; Che anzi il sottoscritto coglie con vera soddisfazione questa circostanza per dichiarare formalmente, essere il Governo di S. M. Sarda disposto ad aderire a tutte quelle concessioni desiderate dalla S. Sede, che saranno conciliabili colle facoltà spettanti al potere esecutivo, colla dignità ed interesse dello Stato, e cogli inalienabili diritti della Corona: e persuaso com' è, che nell'alto suo senno l'Eminenza Sua Reverendissima non vorrà spingere oltre tali limiti le sue domande, lo scrivente, se da un lato può pensare che la determinazione di questi potrà ancora dar luogo all' ulteriore protrarsi delle trattative, ha però fondata ragione di credere, ch' esse saranno per riescire al desiderato accordo.

Ma il medesimo Reale Governo ha dovuto nel tempo stesso considerare che, nella moltiplicità delle insorte questioni, le quali rendono indispensabile un nuovo ordinamento delle condizioni del patrimonio temporale del Clero negli Stati Sardi, alcune ve ne hanno di speciale urgenza, e la cui definizione non potrebbe essere nè sospesa, nè ritardata senza gravemente compromettere non meno l' interesse dello Stato che quello della Chiesa. Egli avrebbe quindi creduto di mancare al debito suo, se non avesse tosto richiamata l'attenzione della S. Sede sopra questi punti, e

non l'avesse richiesta di formarne l' oggetto di una preliminare dichiarazione, senza pregiudizio del proseguimento delle trattative già iniziate sopra le vertenze esistenti.

Dei punti, a cui qui si allude dal sottoscritto, e che concernono, siccome già è noto all' Eminenza Sua Reverendissima, l' esonerazione del Regio Governo da ogni sussidio od assegno al Clero dei RR. Stati, ed il miglioramento della condizione dei Parrochi più bisognosi, fu a lungo discorso nella più volte citata Nota delli 2 giugno; nè più occorre il ripetere le considerazioni gravissime ivi esposte, le quali dimostrano ad un tempo la giustizia delle proposizioni del Governo di S. M., e l'urgenza di provvedervi. Si contenterà pertanto lo scrivente di far osservare a Sua Eminenza Reverendissima, che, a far capo dal 1 gennaio prossimo venturo, troverassi il medesimo Governo nell' assoluta impossibilità di continuare a far pagare dalle Finanze dello Stato quella somma, che si è sin qui corrisposta, per supplemento di congrua ai Parrochi che non ne sono a sufficienza provvisti. D'altra parte essendo stato dalle fatte ricerche dimostrato, come il patrimonio temporale del Clero nei RR. Stati superi di gran lunga quanto può essere necessario per un largo e decoroso di lui sostentamento, sarebbe inutile l'attendere dal Nazionale Parlamento l' imposizione di nuova gravezza per questo oggetto sul pubblico Erario, sopra tutto nelle attuali sue condizioni. È quindi naturale, che il R. Governo sia al presente

preoccupato particolarmente da questa urgente questione, e che nel desiderio di provvedervi attenda ad allontanare tutto ciò che ne potrebbe in alcun modo ritardare lo scioglimento.

Deve d'altronde lo scrivente far riflettere all'Eminenza Sua Reverendissima, che la dichiarazione proposta in ordine agli indicati due punti non forma propriamente, nell' opinione del Governo del Re, oggetto di negoziati colla S. Sede, ma è bensì un modo di agevolare la conchiusione de' medesimi, e rimuovere gli ostacoli, che vi si potrebbero opporre.

Avrebbe infatti il medesimo Governo in se stesso, indipendentemente dal concorso della Santa Sede, i mezzi di rimediare senza contravvenire ad alcuna Convenzione, tanto alla deficienza della somma ora detta, e fin quì stanziata annualmente dalle Finanze a pro del Clero, quanto alle nuove spese, cui darà luogo l' effettuazione del progetto di miglioramento della condizione dei Parrochi i più bisognosi; ma nella viva brama che ha di astenersi da qualsiasi atto, il quale, sebbene contenuto nella stretta cerchia delle legittime e naturali sue attribuzioni, possa tuttavia in qualche guisa anche indirettamente tornare meno grato all'animo del Santo Padre, ed incagliare anche menomamente le pendenti trattative, il Governo di S. M., anzi che usare di questo suo diritto, intende di dare alla Santità Sua una prova della sua deferenza per la Santa Sede e per la sacra Sua Persona, rivolgendolesi e chiedendole di esprimere il suo as-

senso, convinto pure com'è che, procedendo di comune accordo le due Alte Podestà, più agevole riuscirà il rinvenire i mezzi, coi quali meglio si possa nel comune interesse raggiungere il desiderato scopo.

Avvi però al dì d'oggi per esso R. Governo una considerazione, che tutte le altre domina, ed è quella della urgenza, al segno, che, se entro breve termine di tempo non si fosse alle predette emergenze provveduto, egli si troverebbe aver mancato ai rigorosi doveri, che, la situazione delle cose gl'impone. In conseguenza di che il sottoscritto ha ricevuto l'ordine di domandare all'Eminenza Sua Reverendissima, relativamente alla dichiarazione più volte indicata, un categorico riscontro, e di farle in pari tempo osservare che, ove dalla Santa Sede si consenta ad emanarla in quel mentre medesimo che di comune concerto si potranno stabilire i mezzi più acconci a provvedere agli accennati bisogni, non sarà anche difficile l'intendersi intorno agli oggetti discussi nella Nota del 18 settembre 1852; che quando poi per lo contrario si attenesse la Santa Sede al partito di ricusare la proposta dichiarazione, non muoverebbe al certo il Governo di S. M. alcun ostacolo al proseguimento dei Negoziati sulle basi e coll'andamento, con cui furono per lo passato condotti; ma in tal caso gli incombe l'obbligo di dichiarare francamente che, astretto qual'è il Reale suo Governo dalle condizioni, in cui si trova lo Stato, si vedrebbe suo malgrado nella necessità di proce-

dere da solo, e con quei mezzi che dalla civile potestà dipendono al conseguimento del duplice intento.

Ha lo scrivente ferma confidenza che la Santa Sede nel desiderio, il quale certamente nutrirà pure vivissimo, di veder prontamente composte le differenze tutte insorte negli scorsi anni, vorrà acconsentire alle proposizioni del Governo di S. M. Sarda, e concorrere con esso Lui a determinare quei provvedimenti dalle circostanze imperiosamente richiesti, non che a facilitarne coll' opera sua l' esecuzione; ciò nullameno ha egli creduto di suo stretto dovere lo esporre all' Eminenza Sua Reverendissima in tutta lealtà e franchezza quali verrebbero ad essere le inevitabili conseguenze della contraria decisione, qualora la Santa Sede credesse di doverla assumere.

Il sottoscritto attenderà intanto la risposta, che l'Eminenza Sua Reverendissima si vorrà compiacere di fare a queste sue domande, per poter poi entrare a discutere, e partitamente riscontrare le obbiezioni, che nella Nota delli 18 settembre 1852 si contenevano, e che vennero in quella già citata delli 18 giugno p. p. sommariamente riprodotte. Soltanto alcuni riflessi egli è in debito di quì aggiungere circa qualche osservazione di questa ultima Nota; ed in prima circa la sorpresa manifestata dall' Eminenza Sua Reverendissima per aver voluto il Governo di S. M. rinunciare al progetto delle Commissioni miste, il quale pareva già accettato.

Le considerazioni contenute nella Nota del sottoscritto delli 2 giugno davano anticipatamente contezza dei motivi, che avevano dettata la condotta del Governo di S. M.; contutto ciò si farà lecito lo scrivente di sottomettere al penetrante giudizio dell' Eminenza Sua alcuni cenni atti a meglio far conoscere il modo di pensare di esso Real Governo a questo riguardo.

Precipuo scopo delle Commissioni miste dovea essere quello di accertare lo stato del patrimonio temporale del Clero nei RR. Stati: ora gli accurati diligentissimi studii, che per cura del Governo di S. M. furono fatti, e che sono ormai giunti al totale loro compimento, siccome antecedentemente fu detto, e come l' Eminenza Sua Reverendissima lo ha potuto scorgere dal ristretto, che il sottoscritto ha avuto l'onore di mettere sotto i suoi occhi con allegarlo alla Nota delli 2 giugno, fanno sì che questo scopo medesimo, cagione prima della ideata loro creazione, venga a mancare alle Commissioni miste, per essere già ultimato quell' accertamento, a cui dovevano attendere. Quanto poi all'altro oggetto, cui il R. Governo aveva proposto che si istituissero, quello cioè di preparare e promuovere i mezzi di introdurre quelle riforme, che dalle condizioni del patrimonio temporale del Clero si esigevano, esso bensì sussiste tuttora, ed il sottoscritto è autorizzato a dichiarare che il Governo di S. M., benchè non creda, che al giorno d'oggi l' istituzione delle Commissioni miste sia più acconcia a dare alle vertenze una

pronta soluzione, accetterebbe con riconoscenza l'immediata istituzione di una simile Commissione avente un tal mandato, appena si fosse dalla Santa Sede accolta la dichiarazione da esso proposta, e in questa Nota ripetutamente mentovata, circa l'esonerazione delle RR. Finanze dagli assegni al Clero, e il miglioramento della sorte dei Parrochi più bisognosi.

Anche però in questo caso, siccome sarebbe, ben può dirsi, impossibile che in sì breve spazio di tempo, qual'è quello che rimane a trascorrere prima del gennaio 1855, si fosse potuto addivenire alla nomina dei membri della Commissione, e che riunitasi questa avesse potuto compilare un piano particolareggiato e definitivo di ordinamento, converrebbe dar luogo in questo intervallo ad un accordo meramente provvisorio fra le due Alte Potestà per regolare le immediate conseguenze di essa dichiarazione; il quale accordo tanto più facilmente si conchiuderebbe, se, atteso la sua natura transitoria, si volesse far ritorno al pensiero, che l' Eminentissimo Segretario di Stato emetteva parlando col sottoscritto sulla questione delle decime dell' Isola di Sardegna ne' primi giorni di aprile 1853, e che lo incaricava di recare a cognizione del Reale suo Governo, dicendogli che: « trattandosi di un semplice aggiustamento provvisorio relativo ad esse decime, il Santo Padre non avrebbe fatto difficoltà a prescindere dalle altre vertenze col rimandarne la definizione ad un aggiustamento generale. »

In fine è in obbligo il sottoscritto di rispondere all'implicito rimprovero mosso nella Nota delli 18 giugno al Reale suo Governo, che si contiene nelle parole *senza previo esame dei bisogni del Clero e del Culto*, quasichè pretendesse il prefato Governo che la Santa Sede, tuttochè priva di qualsifosse informazione delle condizioni del patrimonio temporale della Chiesa nei RR. Stati, avesse a devenire alla propostale dichiarazione.

L'accusa pargli tanto meno essere fondata, che lo scrivente, egli è d'uopo il ripeterlo, ha, dietro le formali istruzioni da esso ricevute, comunicato all' Eminenza Sua Reverendissima le più esatte informazioni a questo riguardo in unione alla precedente sua Nota delli 2 giugno. Nè si potrebbe opporre che si trattò di un lavoro ordinato dal Governo, i cui risultamenti perciò non potrebbero essere ammessi dalla S. Sede, poichè, senza far caso della considerazione, che non può cadere ragionevole sospetto sulla sincerità ed esattezza di un lavoro fondato sulla evaluazione e dichiarazione del Clero medesimo, non mancano alla S. Sede i mezzi di farne meglio accertare le cifre per mezzo dei Vescovi delle rispettive Diocesi.

Coglie intanto con piacere lo scrivente quest' incontro per rinnovare a Sua Eminenza Reverendissima gli atti del profondissimo suo ossequio.

NUM. LXVII.

Nota dell' Emo sig. Card. Santucci Plenipotenziario Pontificio diretta ai 3 di ottobre 1854 al sig. Conte di Pralormo Ministro Sardo.

Due sono gli argomenti, ai quali si riferisce la Nota del sottoscritto Cardinale delli 18 giugno anno corrente, che viene da V. E. riscontrata con altra Nota dei ... del testè scorso settembre. Il primo riferivasi allo stato, in cui si rimasero le trattative già messe in corso col degno di Lei antecessore sig. Conte di Sambuy, onde continuarle con l'E. V., ed a tal uopo si chiedeva dal sottoscritto una risposta categorica alla interpellanza fatta sull' accettazione delle concessioni, che facevansi dalla S. Sede al Governo Sardo intorno alla immunità, che era stata violata con la Legge del 9 aprile 1850, restringendone la S. Sede stessa il privilegio pel foro criminale alle sole persone dei Vescovi, e pel foro civile alle cause in petitorio di patronato ecclesiastico, escluse sempre dallo stesso foro civile le cause istituzionali sì nel patronato ecclesiastico che laicale: e per la immunità locale non volle esigere che la osservanza di alcune cautele in tutela del rispetto per i sagri asili. Sarebbesi dovuto attendere il sottoscritto, riguardo a questo argomento, una risposta positiva e favorevole, tanto più che il di Lei antecessore sig. Conte di Sambuy, con Nota del 24 agosto 1852, diceva di facile accordo li detti

punti, tranne quello dei Vescovi *spettante alla competenza de' tribunali laici criminali;* del quale peraltro soggiungeva potersi in altro tempo trattare *con più fondate speranze d'utile risultamento,* ossia, per quanto sembra, dopo che si fosse conseguito l'oggetto, *al quale egli concentrava le sue più calde istanze,* e questo era l'assenso della S. Sede per adottare li provvedimenti provvisorii, *e nominare una Commissione mista, la quale rendesse conto alla S. Sede, ed al Real Governo delle riforme riconosciute necessarie ed applicabili al Clero secolare e regolare dell'Isola di Sardegna, come altra simile per Terraferma.* La qual cosa sebbene per parte della S. Sede avesse avuto effetto con la esibizione del controprogetto, in cui contenevasi l'accettazione delle Commissioni miste, tuttavia il Governo Sardo, anzi che fare li passi occorrenti per la nomina dei membri delle Commissioni medesime, e progettare il temperamento provvisorio pel 1853, riguardo alla Sardegna, credette di non darsi carico di tuttociò, e d'impedire alla Chiesa in quell'Isola la percezione delle decime.

Mentre, come si disse, dovevasi attendere il sottoscritto un riscontro del tenore suindicato, ha avuto invece in risposta, *essere il Governo di Sua Maestà Sarda disposto ad aderire a tutte quelle concessioni desiderate dalla S. Sede, che saranno conciliabili colle facoltà spettanti al potere esecutivo, colla dignità ed interesse dello Stato, e con gl' inalienabili diritti della Corona.* Questa risposta generica, come Vostra Eccel-

lenza ben vedrà, non è categorica alla richiesta, che facevasi dal sottoscritto in un senso esplicito e determinato, cioè se il Governo accettava la concessione, che gli faceva la Santa Sede in quel limite indicato nella citata sua Nota. Dopo due anni, che sono corsi dalla fatta interpellanza, credeva il sottoscritto che il Governo avesse potuto bilanciare le cose in modo da dare su ciò una positiva risposta, quale appunto si richiedeva, ossia da completare col di Lei mezzo quella data dal sig. Conte di Sambuy sulli punti, che senza avere avuto allora la menoma apprensione *per la dignità dello* Stato, *per i diritti inalienabili della* Corona, *per le facoltà del potere esecutivo*, si qualificarono *di facile accordo*, tranne quello della esenzione dei Vescovi, che peraltro si disse da trattarsi *in seguito con più fondata speranza di utile risultamento.*

Dopo le premesse osservazioni, non sa il sottoscritto comprendere, come possa l'E. V. pensare che le trattative su questo argomento avrebbero a protrarsi, mentre per la continuazione delle medesime occorre soltanto sapere, se il Governo, dopo avere ottenuto quello che domandava, ossia l'assenso della Santa Sede per le Commissioni miste, sia ora in grado di accettare o nò le dette concessioni nei termini più volte indicati. Che se avesse a ritenersi per positivo il caso da Lei pensato della ulteriore protrazione, malgrado lo spazio già ora decorso di due anni dalla fatta interpellanza, sarebbe appunto que-

sto il caso rilevato nella Nota del sottoscritto del 18 giugno, non avendo lo scrivente medesimo dato all' espressioni da Lei usate e riportate nella sua Nota, se non il senso di una *protrazione*, e non di *eliminazione* dei detti punti dalle trattative, per cui rendesi superflua la dichiarazione, che L'è piaciuto di fare in proposito».

Rimanendosi pertanto le trattative su questi punti stessi nello stato per lo meno d'immobilità, in cui erano dopo la Nota del sottoscritto del 18 settembre 1852 per mancanza sin qui di categorica risposta per parte del di Lei Governo, il sottoscritto non può fare a meno di rinnovare le sue premure per una risposta categorica ed esplicita all'argomento stesso, rivolgendo a Lei la preghiera, perchè trattandosi di concessioni della Santa Sede al Governo, e non di Questo a Quella, non voglia spingere le domande oltre i limiti già espressi, essendo sì illuminato il di Lei senno, da conoscere le insormontabili difficoltà, che incontrerebbe la Santa Sede per assoggettare i Vescovi alla giurisdizione criminale laica: difficoltà indicate nella sua Nota del 18 settembre 1852, e per le quali non darà mai il suo assenso.

Venendo ora al secondo argomento, ossia alla esonerazione desiderata dal Governo Sardo dal prestare il noto assegno al Clero di Terraferma, Le dichiarava il sottoscritto non avere creduto Sua Santità di potervi annuire, poichè gravissime erano le ragioni, per le quali la S. Sede

ha creduto di potere affidare alla relativa Commissione mista l' esame e le operazioni occorrenti intorno a ciò, che possa riguardare il patrimonio temporale del Clero, in relazione ai bisogni della Chiesa nei dominii di Sua Maestà Sarda. Tra le dette operazioni è qui opportuno l'osservare che non si sarebbero trascurati, anzi sarebbero stati raccomandati dalla Santa Sede nelle istruzioni che avrebbe comunicato alle Commissioni, con molta più premura di quella che sembra mostrare il Governo, i Parrochi che si trovassero non sufficientemente provveduti; ma il tutto da farsi regolarmente in seguito di minuto esame sullo stato del patrimonio temporale del Clero. Quando poi l'esame e le operazioni occorrenti sull'oggetto fossero state eseguite dalla Commissione mista, le determinazioni che credesse di adottare la Santa Sede, sarebbero al coperto d'una grandissima responsabilità, poichè, facendo parte di detta Commissione alcuni Vescovi, vi sarebbe tutta la presunzione a credere che il loro opinamento e per i lumi e l'esperienza ch' essi hanno minutamente delle cose, e per l' interesse che debbano avere per la Chiesa, sarebbe tale che alcune determinazioni sarebbero certamente utili, ed altre non sarebbero per essere di grave pregiudizio alla medesima. Dovendosi poi un tal opinamento esternare con cognizione non solo delle rendite, ma eziandio dei bisogni, per i quali debbono erogarsi, sarebbe inammissibile un parere, che venisse esternato sulla base d'uno

soltanto degli estremi suindicati, ossia sulla cifra delle sole rendite, senza la considerazione speciale delle spese occorrenti pel culto, e pel sostentamento del Clero e dei pesi annessi alle rispettive fondazioni. Il lavoro testè presentato dal Governo riguarda lo stato dell' ammontare delle rendite, cosicchè, senza muovere il dubbio che Ella ipoteticamente supporrebbe potersi fare dalla Santa Sede sopra la esattezza del lavoro fatto, la sola mancanza della considerazione dell'altro estremo lo rende insufficiente, perchè si possa prendere una deliberazione qualunque; e se potesse esservi luogo alla dichiarazione domandata dal Governo della più volte nominata esonerazione, questa dovrebbe essere la conseguenza dell' esame predetto, e non dovrebbe mai precederlo. Essendosi pertanto accettato dalla S. Sede il progetto fatto dal Governo della Commissione mista per la intiera operazione, devesi ragionevolmente ritenere questo partito, e la Commissione stessa informerà la Santa Sede ed il R. Governo, se siavi o nò eccedenza nelle rendite, compresavi anche la somministrazione in discorso, e ciò sempre in relazione alle spese occorrenti.

Sebbene il Governo avesse precedentemente, cioè sino dal 1850, commesso ai suoi agenti il lavoro ora presentato da V. E. con la Nota del 2 giugno u. d., tuttavia Esso invocò la creazione delle Commissioni miste colla Nota del di Lei antecessore del 24 agosto 1852, ed allegavasi allora il motivo della urgenza, onde otte-

nere l' assenso della S. Sede per la creazione delle medesime, alle quali si voleva commesso l'intiero esame ed operazioni per la riforma del patrimonio temporale del Clero: urgenza che ora si allega per togliere alle Commissioni stesse una parte principalissima delle operazioni, e spingere, se fosse possibile, la S. Sede ad una deliberazione che, quando avesse luogo, dovrebbe, siccome di sopra si è detto, ragionevolmente susseguire e non precedere le operazioni in discorso. E qui è da notarsi, che sebbene il Governo, compreso allora da urgenza del provvedimento delle Commissioni miste, non lo richiedesse con tanta sollecitudine pel patrimonio di Terraferma, con quanta lo richiedeva per quello della Isola di Sardegna, tuttavia la Santa Sede in un sol atto prestò l'assenso per ambedue le Commissioni, così che secondò, se pure non prevenne, le premure del Real Governo su tal proposito.

Che se il Governo stesso non ha creduto nello spazio già decorso di due anni di attuare un progetto da Esso esibito, e pel quale il suo Ministro concentrava le sue più calde istanze, non per questo la S. Sede ha potuto contrarre responsabilità alcuna, nè le è ovvio un modo ragionevole per far fronte all' affacciata urgenza. Qualora poi il Governo, come V. E. dice, ha *in se stesso indipendentemente dal concorso della S. Sede i mezzi da rimediare senza contravvenire ad alcuna Convenzione* tanto alla deficienza della prestazione del noto assegno, quanto alle spese, che

andrebbe ad incontrare per la effettuazione del progetto di miglioramento della condizione dei Parrochi più bisognosi; mezzi, ch'essendo di tal natura quali Ella gl' indica, debbono supporsi del tutto estranei al patrimonio temporale della Chiesa, la S. Sede in questo caso e in tale ipotesi, trattandosi di surrogazione de' fondi proprî del Governo ad altre rendite, di cui legittimamente e per titolo di giustizia ha in possesso la Chiesa, farà tutte quelle facilitazioni che le saranno possibili, ove sostanzialmente concorrano i requisiti voluti dai Sagri Canoni nella permuta dei fondi ecclesiastici, e in questo caso di permuta di fondi, se il Governo non crede farne oggetto di negoziato, potrà dirigere la istanza alla S. Sede (fuori del mezzo del sottoscritto il quale non ha altro mandato, come Ella ben conosce che per le materie di Negoziato) indicando quali sieno i fondi, o rendite di sua proprietà, che intende surrogare a quelli della prestazione più volte nominata, della quale la Chiesa è legittimamente in possesso; non potendo il sottoscritto dividere con l' E. V. la opinione esternata, che in questo caso il Governo possa procedere senza il concorso della S. Sede.

Quindi è che nella impossibilità, in cui attualmente si ritrova la S. Sede, di dichiarare il Governo esonerato dall' obbligo della prestazione in discorso, il sottoscritto si riporta alla dichiarazione già fatta in proposito con la Nota del 18 giugno, e Le significa in pari tempo, che la S.

Sede starà ben volentieri attendendo dal Governo il progetto di surrogazione dei fondi tutti suoi propri, quando voglia così provvedere alla urgenza, lasciandosi intanto alla Commissione mista l'esame, e le operazioni del patrimonio temporale del Clero di Terraferma nella sua integrità, e colla sola sostituzione, che verrebbe fatta dei nuovi fondi, o rendite in luogo della solita prestazione, quando piaccia al Governo di promuoverla, ed ottenerne la necessaria sanzione dalla S. Sede.

Il sottoscritto profitta di questo incontro ec.

NUM. LXVIII.

Relazione Ministeriale ed analogo progetto di legge sulla soppressione degli Ordini monastici presentato alla Camera dei Deputati il giorno 28 *novembre* 1854.

La deliberazione presa di fare scomparire dal bilancio passivo dello Stato la somma di L. 928,412 cent. 30 destinata a fornire di congrua i parrochi i più bisognosi di Terraferma, ha collocato il Governo nella indefettibile necessità di avvisare ai mezzi, per cui a un tanto numero di rispettabili sacerdoti non venga meno a un tratto il ben dovuto sussidio; che anzi la esiguità delle congrue, e la pochezza dei sussidii, che la più parte dei parrochi riceveva finora dallo Stato, mostravano apertamente l'assoluta convenienza di por mano senza più a quei prov-

vedimenti, che potessero vantaggiarne meritamente la sorte.

In seno al Parlamento e fuori lamentavasi con ragione che, a fronte di un asse ecclesiastico, dal quale si ritrae in complesso un reddito annuo eccedente dieci milioni di lire, non compresi i redditi dei singoli beneficii, le finanze dello Stato fossero tuttavia costrette ad erogare una ingente somma per retribuire, e scarsamente ancora, i parrochi dello Stato; e che una certa parte del ceto ecclesiastico fosse largamente accivita d'ogni cosa conferente all' agiato vivere, intantochè la più operosa, la più consolatrice e la più benemerita, quella che fa di continuo penetrare in ogni parte della cittadinanza gli spiriti evangelici, difettasse quasi del necessario (1).

Ma a tal disparità di condizione, procedente dal troppo ineguale compartimento dei beni, non si potrebbe altrimenti rimediare, salvochè diradando sensibilmente il numero degli stabilimenti ecclesiastici, che non sono propriamente necessarii, attemperando il modo di essere dei rimanenti, e regolando la distribuzione delle rendite in guisa, che una porzione almeno dell'attuale superfluo degli uni valga a sopperire al necessario degli altri, tantochè la massa delle cose tem-

(1) Il ministero farà quanto prima distribuire alla Camera uno stato delle comunità monastiche e religiose, e delle rendite, di cui sono provviste, non che del numero degli individui componenti ciascuna comunità.

porali destinate al mantenimento del Clero ed alle spese del culto, sulle quali cose può liberamente esercitarsi come in suo dominio l'azione del governo civile, debba lodevolmente bastare a sì fatti usi, anzichè le finanze dello Stato rimangano più gravate di un dispendio, che nell'attuale condizione di cose sarebbe incompatibile.

Dopo l'epoca del 1814 si credette di servire alla religione, riaprendo fra noi e moltiplicando le case religiose dell'uno o dell'altro sesso, a cui vennero di mano in mano assegnati i beni, che erano già stati posseduti dalle disciolte corporazioni, quantunque essi beni fossero addivenuti demaniali; si richiamarono anche in vita le collegiate; si ebbero come riconosciuti molti dei benefizi semplici stati già soppressi; e con la ripristinazione delle patrie leggi si potè crearne dei nuovi. Si volle per tal modo reagire contro a quell'ordine di cose, che aveva già durato per più anni, e rinnovarne in tutto l'antico, sebbene non fosse più consentaneo alle mutate condizioni del vivere sociale.

Non si potrebbero invero disconoscere, senza offendere il vero, i grandi e segnalati beneficii, che gli Ordini monastici e religiosi portarono alla società nei primordii della loro istituzione, giovando pur sempre il ricordare, che ai monaci del tenebroso medio evo la civiltà presente va debitrice dei serbati monumenti delle lettere classiche ed antiche. Essi furono che pazienti, industri e laboriosi, quando la barbarie premeva

l' Europa, instaurarono gli studii speculativi, che custodirono e tramandarono i semi delle arti belle, che promossero l'agricoltura *disboscando i terreni, mutando in campi fecondi e in popolose vallate le inospite selve, i pestilenti marosi e le lande selvagge.*

Ma, senza dover ora riandare ciò che avvenisse degli Ordini monastici e religiosi nella seguenza dei tempi, basti il dire, che ogni secolo ha le sue particolari tendenze e le sue dominanti opinioni, e che fra noi il maggior numero delle ristabilite comunità religiose è lungi assai dal produrre quella morale utilità, la quale possa rifare anche in parte il danno, che soffre il paese per la coesistenza di tante mani morte, le quali tolgono al commercio ed all' industria una sì grande quantità di beni territoriali,

L' indole del secolo, più che mai industre e positiva, non può mirare di buon animo quei tanti chiostri, nei quali si conduce una vita ascetica e contemplativa, senzachè n' esca al di fuori un reale vantaggio alla società civile; quandochè ai bisogni morali e religiosi del popolo, ed al servizio del culto può largamente bastare un Clero secolare quale il nostro.

Alla podestà politica non si può contendere il diritto di sopprimere, nei termini della mera temporalità, le comunità religiose, semprecchè le giudichi o dannose o inutili. Essa, senza punto ingerirsi nell' interna loro costituzione, e lasciando in disparte tutto ciò che si attiene al loro modo di essere nei rapporti spirituali con la Chiesa,

può ritogliere loro quella personalità civile, che debbono unicamente riconoscere dalla sovranità del paese, a cui appartengono.

La soppressione delle comunità religiose vuole essere bensì accompagnata da quegli eccezionali riguardi, che sono meritamente dovuti a parecchie di esse , l' opera delle quali appaia veramente socievole e fruttuosa; perchè il Governo, dovendo conformarsi alla pubblica opinione, dove sia costante nell' accusare la inutilità e sconvenienza di certi instituti, dee similmente secondarla, qualora si mostri grata e ricordevole del bene che produssero, e giusta apprezzatrice di quello, che pur vadano ognora operando.

Le ragioni, che persuadono la soppressione in genere delle comunità religiose dell'uno e dell'altro sesso, valgono eziandio in parte a determinare quella delle collegiate e dei benefizi semplici.

Le collegiate, a ragione di quel servizio che prestano al culto, sono istituzioni puramente secondarie ed accessorie, la esistenza delle quali non è punto necessaria, come quella dei vescovadi, delle parrocchie , dei seminari e dei capitoli delle cattedrali, che formano il consiglio dei vescovi , e nei quali si riduce la giurisdizione vescovile in caso di sede vacante. Ed i benefizii semplici, nella più parte dei casi, rendono immagine di un vincolo fidecommissario inteso a perpetuare l' inalienabilità dei beni a pro di certe persone , e così ad ingrossare senza pro il numero delle mani morte, massimamente ove

il beneficiato non sia tenuto ad alcun servizio personale.

Eppertanto il progetto di legge che, d'ordine di S. M., ho l'onore di presentare alla Camera, ha per oggetto di statuire la soppressione in genere delle comunità monastiche e religiose di ambo i sessi, delle collegiate e dei benefizii semplici, coll' aggiunta di quei provvedimenti che si rendono necessari, sia per regolare la sorte degli individui, che si troveranno eliminati dai chiostri, sia per conseguire l'intento finale della legge, che le rendite ecclesiastiche riescano bastevoli, mediante una più equa distribuzione delle medesime, ai bisogni delle persone dedicate operosamente al culto della religione dominante, e che lo Stato venga quindi alleviato dai pesi, a cui dovette soddisfare finora.

Eccettuando però dalla soppressione, oltre alle benemerite e lodate Suore di carità e di S. Giuseppe, quelle comunità degli Ordini monastici e delle corporazioni religiose e secolari di ambo i sessi, che sono precipuamente destinate *od all' educazione, od all' istruzione pubblica, od alla predicazione ed assistenza degli infermi*, come saranno designate in apposito elenco da pubblicarsi insieme colla legge, il Governo intende accennare ad alcune soltanto di quelle comunità che attendono in effetto a siffatte opere. Nè per verità, sarebbe un titolo sufficiente alle altre per essere mantenute in piedi, il professare solo il nome e la educazione, o la istruzione pubblica, o la predicazione, quando al fine primitivo della

loro istituzione non rispondesse la realtà e l'attualità delle opere, e quando dal loro seno pochi e rari sorgessero gli educatori, gli istruttori ed i predicatori, tantochè avessero solamente il pregio di qualche individualità di simili doti fornita, e la loro conservazione non apparisse quindi giustificata da ragioni di utilità vera e riconosciuta.

Quindi è che l'art. 1 della legge concede bensì al Governo la facoltà di preservare dalla generale soppressione alcune delle comunità religiose, ma circoscrive l'esercizio di tale facoltà dentro a certi limiti, designando quei tali Ordini, nei quali potrà solamente cadere la elezione delle singole comunità, che si vorranno conservate.— Che anzi la ridetta facoltà data al Governo, dovendo esaurirsi affatto col regio decreto da pubblicarsi insieme con la legge, della quale sarà come il complemento, ne verrà per necessaria conseguenza, che tutte in generale le comunità di detti Ordini eccezionalmente indicati, che non saranno espressamente mantenute, si avranno come definitivamente soppresse, senzachè il Governo possa più decretarne la conservazione od il ristabilimento.

Il Governo potrebbe anche nel seguito disciorre le comunità eccettuate dalla soppressione, ciò essendo ognora per la natura stessa delle cose nelle attribuzioni del potere esecutivo, il quale è propriamente in grado di apprezzare le circostanze, che possano condurre a simili determinazioni; ma non sarebbe mai abilitato da sè a ricosti-

tuire le comunità soppresse, od a preservarle dalla soppressione ordinata per legge, arrogendo alle già decretate eccezioni.

Anche il numero dei religiosi nelle comunità conservate vorrà essere determinato e proporzionato a quella utilità, che si avrà in pensiero di eseguirne, perchè altrimenti potrebbero di leggieri tralignare e venir meno al fine della loro conservazione; ed oltre a ciò le stesse comunità dovranno accomodarsi alle norme e condizioni, che verranno dettate dal reale decreto, perchè la podestà civile avendo, come dicevasi, il diritto di non ammettere nello Stato una qualsivoglia congregazione religiosa, ha per naturale conseguenza, ammettendola, o tollerandola, anche il diritto di prescrivere le condizioni, che debbono regolare nei rapporti puramente temporali, la di lei civile esistenza (articolo 2).

Ragion poi vuole che, rientrando i claustrali nel secolo, sieno restituiti al pieno godimento dei diritti civili che andarono perduti o diminuiti in grazia della loro professione religiosa. Perciò l'art. 3 del progetto di legge induce la cessazione delle disposizioni proibitive contenute nell' art. 714 del codice civile, colloca espressamente coloro che uscirono dal chiostro nella condizione contemplata nel seguente art. 715, salvi i diritti già legittimamente acquistati dai terzi a tenore dello stesso articolo, a cui la presente legge intende riferirsi.

Quanto alle collegiate, la soppressione loro è puranco accompagnata da una riserva eccezionale,

rispetto cioè a quelle più insigni stabilite nelle principali città del regno, la conservazione delle quali potrebbe per avventura essere suggerita da speciali ragioni di convenienza (art. 4).

Ma sia per riguardo alle comunità religiose, che rispetto alle collegiate soppresse, è conservata la cura delle anime, che vi si trovi annessa, con espressa dichiarazione che si provvederà con decreto reale e per l'abitazione del curato, e per l'assegnamento di una congrua, ove ne sia il caso, e per la nomina del beneficiato (articolo 5).

L'amministrazione dei beni, diritti ed azioni spettanti alle comunità e stabilimenti soppressi (articolo 6), è conferita al demanio dello Stato per convertirne le rendite negli usi puramente ecclesiastici, che vengono espressamente determinati.

Così il demanio, cui spetterebbe forse il diritto di rivendicare a sè quegli immobili che, come dicevasi poc'anzi, nell'anno 1814, in forza della prima soppressione, cadevano fra i demaniali, perchè era legge antica e fondamentale della monarchia, rinnovata nel codice civile, che i beni del demanio fossero inalienabili a qualunque titolo sì gratuito che oneroso, e l'abbandono degli stessi beni alle varie comunità religiose di nuovo istituite, venne poscia eseguito senza nemmanco osservare le consuete forme delle alienazioni, così il demanio sarà tuttavia costituito semplice amministratore dei medesimi.

E ciò basti a chiarire il vero oggetto di questa legge, la quale non intende che i beni oggidì posseduti dalle comunità religiose vedano confusi cogli altri beni e redditi demaniali, ma che abbiano pur sempre una destinazione meramente ecclesiastica, bastando il conseguire che l'asse ecclesiastico torni nel suo complesso bastevole al mantenimento di tutti i membri operosi del clero ed alle spese del culto, e che pagate le pensioni da assegnarsi ai religiosi dell'uno e dell' altro sesso che stanno per uscire dal chiostro, si abbia anche il modo di corrispondere ai parrochi di Terraferma le dovute congrue col divisato aumento, e di soddisfare agli assegnamenti dovuti al Clero Sardo in compenso delle perdute decime.

I redditi adunque dei beni, dei quali il demanio assumerà l' amministrazione, saranno primamente erogati nelle dette pensioni da assegnarsi ai membri delle comunità che rimarranno soppresse. Cotesti individui entrando nel chiostro non acquistarono per fermo alcun diritto alla proprietà dei beni dalla comunità posseduti, ossia da quell'ente morale ed astratto, nelle ragioni del quale non potrebbero mai subentrare semplici individui; e neppure acquistarono la speranza, per quanto si voglia lontana, di potere in qualche evento partecipare alla divisione di essi beni. I religiosi professi non potevano avere altra espettazione, quanto alle cose temporali, fuori quella di partecipare all' uso dei beni della comunità in proporzione dei loro personali bisogni, e se-

condo le claustrali discipline, finchè la comunità avrebbe legalmente durato. La stessa comunità sarebbe stata certamente incapace di trasmettere anche espressamente ai suoi affigliati maggiori diritti e maggiori speranze.

Si soddisfa adunque alla convenienza, e dicasi pure alla giustizia se, ritolto alle comunità religiose il dritto di esistere civilmente, e cessata quella personalità legale, che fu una mera concessione del Governo civile, viene assicurata una conveniente vitalizia pensione ai membri, che ne fanno parte, la quale sia determinata dalla innegabile necessità di provvedere al loro sostentamento, qualora non sieno altrimenti provvisti nel modo contemplato dalla legge; e venga misurata dalla varia età delle persone e dalle circostanze (art. 10 e 11).

Quindi è che, a tenore di questo progetto di legge, cesserà la pensione rispetto a coloro, che fossero per rientrare in qualche stabilimento religioso o monastico, sia nello Stato, che all' estero, o che venissero quindi provveduti o dal Governo od altrimenti di uno stabile e corrispondente mezzo di sussistenza, cessando allora la causa, per cui la pensione venne concessa.

Non sarà dovuta la pensione ai membri delle comunità e stabilimenti soppressi, che riterranno la cura delle anime, poichè rimarranno per siffatto modo convenientemente provvisti.

Non sarà dovuto ai membri delle congregazioni secolari non colpiti dall' art. 714 del codice civile, perchè abbracciando l' instituto religioso

serbarono tuttavia il godimento dei loro beni, e la pienezza dei loro diritti, a meno che per l'uscita dal chiostro si trovassero privi di mezzi propri di sussistenza, i quali non fossero corrispondenti alla pensione, che potrebbe loro spettare.

Non sarà dovuta agli stranieri, perchè allo Stato non può correre l'obbligo di sussidiare coloro, che non gli appartengono, ma non pertanto avranno un' indennità per ripatriare, insieme con la giusta restituzione delle somme pagate per il loro ingresso nell' Ordine religioso o monastico.

Non sarà infine dovuta a coloro che, al tempo della presentazione di questa legge al Parlamento, non avessero peranco emessi i voti, e compiuta la professione religiosa, perchè essi dovettero prevedere l'evento, che quanto prima li avrebbe tolti alla vita claustrale.

Ma siccome l' ingresso nell'Ordine monastico o regolare, per certi monaci o religiosi dell'uno e dell'altro sesso, può essere stato accompagnato dal pagamento di una determinata somma, e che a taluno di essi potrebbe riuscire più accetto e conveniente il ricuperare ciò che pagarono, è data loro facoltà di eleggere tra la restituzione della somma pagata e la vitalizia pensione.

Quanto ai canonici delle collegiate, che andranno soppresse, e quanto ai possessori dei benefizii semplici, non accade che sieno di pensione provveduti, perchè la personale loro condizione non resterà punto immutata. Essi, mediante la isti-

tuzione nel beneficio, acquistarono il diritto di fruire, durante la vita loro, quei certi e determinati beni che ne costituiscono la dote, ed il godimento di essi rimane loro conservato, purchè soddisfino ognora ai pesi onde sono gravati (art. 8).

Anzi, per non lasciare senza alcuna maniera di compenso quei certi diritti eventuali, che per la soppressione dei benefici andranno perduti, viene assicurata ai patroni dei benefici la proprietà della metà dei detti beni; la quale metà, ove il patronato attivo trovisi disgiunto dal passivo, sarà tra gli uni e gli altri patroni egualmente ripartita, e l'altra metà convertita negli usi determinati dalla legge (art. 9).

Ma non si otterrebbe per ora l'intento di stabilire una più equa proporzione nella distribuzione delle rendite dell' asse ecclesiastico per vantaggiare i parrochi dello Stato, che sono i meno retribuiti, e continuare mediante i redditi delle corporazioni soppresse l' assegnamento al Clero Sardo, massime a ragione delle pensioni, che si dovranno assegnare ai membri delle corporazioni mendicanti, da cui non si possedono beni fuori dei chiostri, ed avuto anche riguardo all' adempimento dei pesi e dei servizi religiosi, non che all'uffiziatura delle chiese, a cui si dovrà incessantemente provvedere, se nel tempo stesso non si obbligassero gli altri stabilimenti ecclesiastici ed i beneficiati, che si trovano più largamente provvisti, a concorrere con una parte almeno del loro superfluo a tale bisogna. Per-

ciò si viene anche proponendo una quota annua di concorso (art. 15), la quale rispetto alle abbazie, ai benefici canonicali e semplici, alle fabbricerie, sacristie, opere di servizi spirituali e santuari, sarà imposta sopra il loro reddito eccedente le lire 1,000 in ragione del 3 per cento sino alle lire 5,000; del 12 per cento dalle lire 5,000 sino a lire 10,000, del 20 per cento sopra ogni reddito maggiore.

Rispetto ai benefizi parrocchiali la detta quota sarà regolata nella medesima proporzione, ma, avuto rispetto alla maggiore operosità richiesta nel parrocchiale ministero, dovrà solamente partire dal reddito eccedente le lire 2,000.

Quanto ai seminari e convitti ecclesiastici la quota sarà pure del 5 per cento sopra le lire 10,000 sino a lire 15,000; del 10 per cento dalle lire 15,000 a 25,000, e del 15 per ogni reddito maggiore, cosicchè i minori seminari potranno ugualmente soddisfare all' oggetto della loro istruzione, ed i meglio dotati verranno a corrispondere una sol parte di quel superfluo che possono e sogliono d'ordinario risparmiare.

La quota degli arcivescovadi e dei vescovadi sarà in ragione del terzo del reddito sopra la somma eccedente le lire 18,000 quanto ai primi, e le lire 12,000 rispetto ai secondi. Così i nostri prelati, comparativamente a quelli di altre vicine nazioni, saranno ancora i meglio provvisti, eziandiochè il numero delle nostre diocesi, fatto il debito ragguaglio, sia eccessivamente maggiore; che anzi la detta quota di concorso, a cui

dovranno soggiacere, risulterà tuttavia minore del terzo netto, che a tenore di antiche disposizioni sarebbesi potuto prelevare sui redditi delle loro mense, onde erogarlo in pensioni.

La divisata soppressione delle comunità religiose non produrrebbe tuttavia quel pieno, sociale ed economico effetto, che questa legge si propone, se non fosse ad un tempo autorizzata l'alienazione dei beni, che saranno per venire a mani dell'amministrazione demaniale. Perciò vuol esser autorizzato il Governo a destinare per uso dei pubblici servizi, e ad alienare alle provincie ed ai municipii, non che ai privati i beni, di che si tratta (art. 17), ed a convertirne il prezzo in cedole a carico dello Stato portanti l'annualità perpetua del 4 per 100 (art. 18), al quale effetto vengono opportunamente designate le forme e le cautele da osservarsi nelle vendite, ossia che intervengano a favore delle provincie e dei municipii, ossia che seguano a favore di private persone (articoli 19 e 20).

Quanto alle provincie ed ai municipii, i quali fossero per aspirare a simili acquisti, perocchè si prevede che potranno facilmente giovarsi di certi edifizii urbani per accomodarsi ad usi pubblici, si propone che le alienazioni possano operarsi mediante perizia a private trattative, ed è alle provincie ed ai municipii compartita la facoltà di corrispondere annualmente, oltre al pagamento degli interessi in ragione del 4 per 100, l'uno per cento come fondo di sdebitazione,

sicchè nel giro di 42 anni il debito loro si trovi pienamente estinto (art. 19).

Rispetto ai privati è prescritta la necessità dell'asta pubblica, riservata tuttavia all'amministrazione la facoltà delle private trattazioni dopo l'inutile esperimento di due incanti (art. 20).

E per ultimo, affinchè la nazione ottenga una certa garanzia dell' adempimento di questa legge, si prescrive l'obbligo ai ministri degli affari ecclesiastici e delle finanze di rendere in ogni anno ragione al Parlamento della cassa stabilita all'art. 6 e così del modo, in cui saranno amministrate ed impiegate le rendite dei beni occupati dal demanio, e delle cedole, in che sarà investito il prezzo dei beni venduti, come della quota a cui dovranno soggiacere i vari stabilimenti ecclesiastici ed i maggiori e minori benefici contemplati nell'articolo 15.

Signori,

Questa legge, quantunque assai temperata ed improntata in ogni sua parte da quella moderazione, che deve presiedere alle civili riforme, non mancherà di eccitare lunghe e clamorose querele, delle quali farà ragione il senno pubblico, come avvenne di simili riforme attuate in altri tempi ed in altri paesi, da illuminati Governi, ai quali rende la storia il giusto merito. Ma il Governo non esita punto a prenderne l'iniziativa, conscio qual'è del sovrano diritto, spettante alla podestà politica di regolare nei tem-

porali rapporti tali materie, che così strettamente risguardano il corpo sociale, e convinto della intrinseca giustizia, e della opportunità dei provvedimenti, che vengono proposti; i quali anzichè pregiudicare alla ragion dello Stato, varranno a promuovere i più vitali interessi, eliminando cioè quelle disutili comunità, dalle quali non rimangono più edificati i popoli, e porgendo alla parte più illuminata, più operosa e più sociale del clero quell' onesto sostentamento, che a sì giusto titolo le compete, oltre di che, le finanze dello Stato otterranno un conveniente sollievo, senza che venga essenzialmente immutata la destinazione delle rendite di quell'ammasso di beni, che in oggi compone l'asse ecclesiastico, le quali saranno incessantemente adoperate a mantenere il culto ed i suoi ministri.

VITTORIO EMMANUELE II. ecc. ec.

Art. 1. Eccettuate le Suore di Carità e di S. Giuseppe, non che quelle comunità degli Ordini monastici e delle corporazioni regolari e secolari d'ambo i sessi, che sono precipuamente destinate od all'educazione, od all'istruzione pubblica, od alla predicazione ed assistenza degli infermi, e che saranno come tali nominativamente designate in apposito elenco da pubblicarsi con decreto Reale contemporaneamente alla presente legge, tutte le altre comunità e gli stabilimenti di qualsiasi genere dei detti Or-

dini e delle dette corporazioni esistenti nello Stato sono soppressi, e non potranno essere ricostituiti salvo in forza di legge.

Art. 2. Il numero dei membri appartenenti alle comunità conservate potrà essere determinato con decreto Reale, in modo che non si abbia ad eccedere quello che venisse stabilito. Potranno pure con decreto Reale stabilirsi le norme e le condizioni che dovranno essere osservate dalle dette comunità per la loro conservazione nei Regii Stati.

Art. 3. Dal giorno della promulgazione della presente legge, le disposizioni contenute nell'articolo 714 del Codice civile non saranno ulteriormente applicabili ai membri delle comunità e stabilimenti soppressi in forza dell'art. 1. Essi membri si troveranno senz'altro nella condizione contemplata dal successivo articolo 715 dello stesso Codice, salvi i diritti che si fossero legittimamente acquistati dai terzi.

Art. 4. Sono parimente soppressi i Capitoli delle Chiese collegiate, i quali non abbiano annesso alcun servizio, che debba compiersi personalmente da chi ne sia provvisto.

Potranno tuttavia, con Regio decreto da pubblicarsi pure contemporaneamente alla presente legge, essere conservati alcuni Capitoli delle chiese collegiate insigni stabiliti nelle città principali del Regno.

Sarà provveduto con decreto Reale per la fissazione d'una conveniente abitazione, e di un assegnamento di congrua, ove ne sia il caso, a

favore del provvisto ; non che per la nomina del beneficiario.

Art. 6. Tutti indistintamente i beni, i diritti e le azioni spettanti alle comunità e stabilimenti soppressi in virtù delle precedenti disposizioni, e salve solo le modificazioni infra espresse, sono posti sotto l'amministrazione del demanio dello Stato, il quale procederà alla loro occupazione e descrizione in conformità delle istruzioni, che verranno date, di concerto, dai ministri delle finanze, e degli affari ecclesiastici. Il reddito di essi beni, unitamente alla somma, che si percepirà dalla quota di concorso infra imposta, dovrà versarsi in una cassa particolare, e sarà esclusivamente erogato nei seguenti usi ecclesiastici, cioè:

1. Nel pagamento delle pensioni, che verranno come in appresso assegnate ai membri delle communità e degli stabilimenti soppressi;

2. Nella corresponsione di un congruo supplimento ai parrochi più bisognosi dello Stato.

Questa corresponsione dovrà essere regolata in modo, da assicurare a tutti i parrochi una congrua dell' annua rendita di L. 1,000, concedendo il relativo supplimento da prima a quelli che ne godono sin ora sul bilancio dello Stato, e quindi agli altri;

3. Nella soddisfazione della somma, che sarà necessaria per il Clero dell'Isola di Sardegna in dipendenza dell'abolizione delle decime.

Art. 7. Dovranno però regolarmente venire soddisfatti i servizi religiosi ed i pesi tutti legittimamente imposti sopra i detti beni.

E quanto alle chiese delle comunità e degli stabilimenti soppressi, sarà provveduto alla loro officiatura a seconda delle circostanze e dei bisogni delle popolazioni.

Art. 8. I membri dei Capitoli delle chiese collegiate, non che i provvisti dei beneficii soppressi godranno, durante la loro vita, del reddito di essi beneficii in quell' annua somma, che sarà stabilita dietro il risultato dell'ultimo quinquennio, detratto, ben inteso, il montare dei pesi, di cui nell'articolo precedente, e soddisfatta la quota di concorso, di cui infra.

Art. 9. Trattandosi di canonicati e di beneficii di patronato laicale, la proprietà dei beni, che ne costituiscono la dote, spetterà per metà al patrono o patroni, cui apparterrebbe l' esercizio del dritto di patronato al momento della pubblicazione di questa legge, e l' altra metà sarà erogata negli usi indicati nell'art. 6, e soggetta quindi alle disposizioni in esso articolo stabilite.

Qualora il patronato attivo fosse distinto dal passivo, la metà di proprietà sopra assegnata al patrono dovrà ripartirsi in parti uguali tra l'attivo ed il passivo.

Art. 10. Le monache e religiose professe, non che i monaci o religiosi, i quali sieno insigniti del sacerdozio, o abbiano conseguito alcuno degli ordini maggiori, appartenendo alle comunità ed agli stabilimenti soppressi in forza dell' art. 1, godranno dal giorno della loro uscita dal chiostro della seguente annua vitalizia pensione, cioè:

Di L. 800 se hanno compiuta l'età di anni 70
Di » 700 . . . . id. 60
Di » 500 . . . . id. 40
Di » 400 . . . . id. 30
Di » 240 quando abbiano un' età minore degli anni 30.

Art. 11. I servienti d'ambo i sessi e d'ogni età, i quali abbiano emessi voti semplici, e prestino servizio da dieci anni prima della promulgazione di questa legge, avranno diritto ad un'annua vitalizia pensione di L. 300, se hanno compiuta l' età di anni 40, di L. 240, se sono di un'età minore.

Art. 12. La pensione conceduta in virtù di questa legge cesserà ogniqualvolta il provvisto rientri in uno stabilimento religioso o monastico, sia nello Sato, sia all'estero, come pure semprechè sia dal Governo, o altrimenti provveduto di uno stabile o corrispondente mezzo di sussistenza.

Art. 13. Non potranno godere di detta pensione:

1. I membri delle comunità e degli stabilimenti soppressi, i quali ritenessero la cura d'anime, di cui nell'art. 5;

2. Coloro che appartengono a congregazioni secolari, ed altre non colpite dalla disposizione dell'art. 714 del Codice civile, salvo non abbiano mezzi proprii di sussistenza corrispondenti alla pensione che potrebbe loro spettare.

3. Gli stranieri, ai quali potrà essere corrisposta sopra la domanda una indennità di L. 300 per ripatriare, oltre la restituzione delle somme, che si fossero per avventura da essi pa-

gate per il loro ingresso nell'ordine religioso o monastico;

4. Quelli che al tempo della presentazione di questa legge al Parlamento non abbiano già emessi i voti e compiuta la professione religiosa.

Art. 14 I monaci o religiosi, e le monache o religiose, che abbiano pagata una determinata somma per il loro ingresso nell' Ordine monastico, o regolare, saranno in diritto di chiederne la restituzione, e tale somma sarà loro pagata col prodotto della cassa contemplata nell'art. 6. In tal caso non godranno della pensione loro conceduta da questa legge.

Art. 15. Per meglio e più efficacemente provvedere agli usi ecclesiastici indicati nell' art. 6, è imposta sugli enti e corpi morali in appresso designati, una quota di annuo concorso, la quale è stabilita nei modi e nelle proporzioni seguenti:

(*a*) Abbazie, beneficii canonicali e semplici, fabbricerie, sacristie, opere di esercizi spirituali e santuarii; sopra il reddito di qualunque natura, o provenienza eccedente le L. 1m. in ragione del 5 per cento sino alle L. 5m., in ragione del 12 per cento dalle L. 5m. sino alle L. 10m., finalmente in ragione del 20 per cento sopra ogni reddito maggiore.

(*b*) Beneficii parrocchiali, nella stessa e medesima proporzione, partendo però soltanto dal reddito eccedente le L. 2m.

(*c*) Seminarii e convitti ecclesiastici sopra il reddito eccedente le L. 10m. sino alle L. 15m. in ragione del 5 per cento; dalle L. 15m. sino

alle L. 25m. in ragione del 10 per cento; e finalmente in ragione del 15 per cento per ogni reddito maggiore.

(*d*) Arcivescovadi e Vescovadi in ragione del terzo del reddito sopra la somma eccedente le L. 18m. quanto ai primi, e le L. 12m. rispetto agli altri.

Art. 16. La quota di concorso sopra imposta sarà rispettivamente fissata sulle basi della consegna prescritta dalla legge 23 maggio 1851, e vi saranno applicabili le norme di riscossione stabilite colla legge medesima.

Art. 17. Il Governo è autorizzato a destinare per uso di pubblici servizii, e ad alienare alle provincie e municipii, non che ai privati, i beni, diritti od azioni, di cui nell'art. 6.

Art. 18. Il valore degli immobili e dei mobili, che saranno destinati a pubblico servizio, dovrà essere determinato da apposite perizie nei modi, che verranno stabiliti da un regolamento da approvarsi con decreto reale.

Per la somma corrispondente al valore, così accertato, dei detti stabili e mobili, il Ministro delle finanze emetterà a favore della cassa stabilita coll' art. 6, cedole a carico dello Stato portanti annualità perpetue alla ragione del 4 per cento.

Art. 19. L'alienazione dei predetti stabili e mobili, se sarà fatta a favore delle provincie e dei municipii, potrà aver luogo per trattativa privata dietro perizia per l' accertamento del loro valore da eseguirsi nella conformità che sarà pure

prescritta nel regolamento, di cui nell' articolo precedente.

Sul valore dei beni in questa guisa stabilito, le provincie ed i municipii, che ne faranno l'acquisto, corrisponderanno alla detta cassa l'interesse in ragione del 4 per cento: più l'1 per cento per fondo di sdebitazione.

Mediante questo pagamento saranno liberati nel periodo d'anni 42.

Art. 20. Se l' alienazione avrà luogo in favore dei privati, dovrà farsi ai pubblici incanti, salvo se si tratti di stabili o mobili, il cui valore non ecceda le L. 1,000; i quali potranno anche alienarsi a trattative private.

Dopo la diserzione di due incanti, il Ministro potrà ordinare la vendita anche degli altri a trattative private.

Il prezzo, che si ricaverà da queste alienazioni, sarà versato nella cassa dello Stato, e formerà un' apposita categoria del bilancio attivo. In corrispondenza però il Ministro delle finanze emetterà a favore della cassa, di cui all'art. 6, cedole a carico dello Stato, conformi a quelle, di cui all'art. 18, e portanti la stessa rendita.

Art. 21. I Ministri degli affari ecclesiastici e delle finanze renderanno annualmente conto al Parlamento della cassa stabilita all'art. 6.

ALLOCVTIO

HABITA IN CONSISTORIO SECRETO

DIE XXVI IVLII MDCCCLV.

VENERABILES FRATRES

Cum saepe in hoc vestro consessu, veluti optime nostis, Venerabiles Fratres, non sine maximo animi Nostri dolore afflictas in Subalpino Regno sanctissimae religionis res lamentati simus, tum praesertim in Allocutione die vigesimo secundo Ianuarii huius anni ad Vos habita, typisque edita denuo conquesti sumus acerbissima sane vulnera, quae plures ab hinc annos Subalpinum Gubernium catholicae Ecclesiae, eiusque potestati, iuribus, sacrisque Ministris, Episcopis, ac supremae Nostrae et huius Sanctae Sedis potestati et dignitati in dies imponere non desinit. Qua quidem Allocutione Apostolicam Nostram iterum extollentes vocem reprobavimus, damnavimus, et irrita prorsus ac nulla declaravimus tum omnia et singula decreta ab eodem Gubernio in religionis, Ecclesiae, et huius Sanctae Sedis iurium detrimentum edita, tum iniustissimam, funestissimamque legem tunc in medio positam, qua inter alia proponebatur omnes fere Monasticas ac Religiosas utriusque sexus Familias, et Collegiales Ecclesias, ac simplicia Beneficia iuris quoque patronatus penitus esse extinguenda, illorum-

que reditus et bona civilis potestatis administrationi et arbitrio subiicienda. Neque omisimus tantorum malorum auctores, fautoresque eadem Allocutione monere, ut etiam atque etiam animo reputarent censuras, poenasque spirituales, quas Apostolicae Constitutiones, et Oecumenicorum Conciliorum decreta contra iurium, bonorumque Ecclesiae invasores facto ipso iucurrendas infligunt. Ea porro spe sustentabamur fore, ut ipsi, qui catholico nomine gloriantur, et in eo morantur Regno, in quo vel ipsum Statutum decernit, catholicam religionem esse debere solam ipsius Regni religionem, ac simul praescribit omnes proprietates sine ulla exceptione inviolabiles esse tuendas, tandem aliquando iustissimis Venerabilium Fratrum ipsius Regni praestantium Antistitum expostulationibus, ac Nostris iteratis reclamationibus, querelis, paternisque monitis commoti suas mentes, voluntatesque ad saniora consilia revocarent, atque a divexanda Ecclesia desisterent, et gravissima damna eidem allata reparare properarent. Quam spem ostendebant nonnulla potissimum promissa iisdem Episcopis facta, quibus fidem haberi posse arbitrabamur.

At, dolentes dicimus, non solum Subalpinum Gubernium nec suorum Episcoporum postulationibus, nec Nostris vocibus auditum praebuit, verum etiam graviores semper Ecclesiae, ac Nostrae et huius Apostolicae Sedis auctoritati inferens iniurias, ac plures Nostras protestationes et paterna etiam monita plane contemnens haud reformidavit commemoratam quoque legem, verbis licet, et specie quadam immutatam, sed re tamen, fine ac spiritu pror-

sus eamdem approbare, sancire, et promulgare. Equidem gravissimum, molestissimumque Nobis est, Venerabiles Fratres, debere ab ea mansuetudine ac lenitate, quam a natura ipsa hausimus, expressimus, atque ab aeterno Pastorum Principe didicimus, et quam iccirco constanti voluntate semper libentissime exercuimus, deflectere, ac severitatis partes, a quibus paternus Noster animus vel maxime abhorret, suscipere. Attamen cum videamus, omnem curam, sollicitudinem, longanimitatem et patientiam pro reparandis illic Ecclesiae ruinis a Nobis sex et amplius ab hinc annos adhibitam nihil valuisse, nullamque affulgere spem fore, ut tantorum ausuum auctores velint hortationibus dociles praebere aures, quandoquidem ipsi Nostris monitis omnino despectis non cessant iniurias iniuriis cumulare, et omnia conari, ut in Subalpino Regno Ecclesiam eiusque potestatem, iura, libertatem opprimant, ac funditus evertant, cogimur in illos ecclesiastica severitate uti, ne officio Nostro deesse, et Ecclesiae causam deserere videamur. Atque hac agendi ratione, veluti probe scitis, illustribus inhaeremus exemplis tot Romanorum Pontificum Decessorum Nostrorum, qui sanctitate ac doctrina insignes non dubitarunt degeneres, contumacesque Ecclesiae filios, eiusque iurium pertinaces violatores et usurpatores iis poenis plectere, quae a Sacris Canonibus contra eiusmodi criminum reos sunt constitutae.

Quamobrem in hoc amplissimo vestro conventu Apostolicam Nostram iterum efferimus vocem, ac tam enunciatam legem, quam alia omnia et sin-

gula facta et decreta a Subalpino Gubernio in religionis, Ecclesiae, ac Nostrae et huius Sanctae Sedis auctoritatis et iurium detrimentum edita, de quibus tum in Nostra Allocutione die vigesimo secundo Ianuarii vertentis anni habita, tum in hac praesenti dolenter loquuti sumus, denuo reprobamus, condemnamus, ac nulla prorsus et irrita decernimus. Propterea cum incredibili animi Nostri moerore cogimur declarare, eos omnes, qui in Subalpino Regno praedicta decreta et legem contra Ecclesiae et huius Sanctae Sedis iura proponere, probare, sancire non extimuerunt, nec non illorum mandantes, fautores, consultores, adhaerentes, exsecutores maiorem excommunicationem, aliasque censuras et poenas ecclesiasticas a Sacris Canonibus, Apostolicis Constitutionibus, et generalium Conciliorum, Tridentini praesertim (sess. 22. cap. 11.) decretis inflictas incurrisse. Etsi vero inevitabili muneris Nostri implendi necessitate compulsi Apostolicam adhibeamus severitatem, tamen probe noscimus, atque meminimus, Illius vicariam hic in terris Nos licet immeritos gerere operam, qui cum iratus fuerit misericordiae recordatur. Quocirca levantes oculos Nostros ad Dominum Deum nostrum, ab Ipso humiliter enixeque exposcere non desistimus, ut degeneres Ecclesiae suae sanctae filios cuiusque ordinis, gradus, et conditionis tum laicos, tum Clericos sacro etiam charactere insignitos, quorum errata nunquam satis lugeri possunt, caelestis suae gratiae lumine illustrare, illosque ad saniorem mentem reducere velit, cum nihil cordi Nostro gratius, nihil optabilius, nihil iucundius esse possit,

quam ut errantes resipiscant, ac redeant ad cor. Neque omittimus in omni oratione, et obsecratione cum gratiarum actione ipsum divitem in misericordia Deum exorare, ut uberrimis quibusque divinae suae gratiae donis omnes Venerabiles Fratres Subalpini Regni Archiepiscopos, et Episcopos in tot angustiis ac tribulationibus constitutos adiuvare, et consolari nunquam desinat, quo ipsi, veluti adhuc tanta cum sui nominis laude egerunt, pergant egregia sua episcopali virtute constantia, et prudentia religionis et Ecclesiae causam strenue defendere, ac proprii gregis saluti et incolumitati studiosissime advigilare. Atque humillimas quoque, fervidasque clementissimo miserationum Domino sine intermissione offerimus preces, ut caelesti sua ope confortare dignetur non modo fidelem illius Regni Clerum, qui maxima ex parte suorum Antistitum exempla sequens proprio munere praeclare fungitur, verum etiam tot spectatissimos ipsius Regni laicos viros, qui catholicis sensibus egregie animati ac Nobis, et huic Petri Cathedrae ex animo addicti eorum operam in Ecclesiae iuribus tuendis impendere vehementer gloriantur.

ALLOCVTIO

HABITA IN CONSISTORIO SECRETO
DIE XXVI. IVLII MDCCCLV.

VENERABILES FRATRES

Nemo vestrum ignorat, Venerabiles Fratres, quatuor nondum elapsos esse annos, ex quo nullis neque curis, neque consiliis, neque laboribus Nobis parcendum esse duximus, ut ecclesiasticis in Hispania negotiis consuleremus. Notissima Vobis est Conventio a Nobis cum Carissima in Christo Filia Nostra Maria Elisabeth Hispaniarum Regina Catholica anno millesimo octingentesimo quinquagesimo primo inita, ac veluti lex Status eo in Regno sancita, et sollemniter promulgata. Neque Vos latet quomodo in eadem Conventione inter plurima, quae statuta fuerunt ad catholicae religionis rationes tuendas, cautum in primis fuerit, ut ipsa augusta religio, quocumque alio cultu excluso, pergens esse sola religio hispanicae Nationis, esset ut antea in universo Hispaniarum Regno conservanda cum omnibus iuribus et praerogativis, quibus potiri debet iuxta Dei legem et Canonicas Sanctiones; ut institutio in omnibus quibusque publicis, privatisque scholis foret omnino conformis catholicae doctrinae; ut Sacrorum praesertim Antistites in episcopali munere obeundo, et in iis, quae ad

ius et exercitium ecclesiasticae auctoritatis, sacraeque Ordinationis pertinent, plena illa uterentur libertate, quam Sacri Canones statuunt; ut Ecclesia nativo suo iure libere omnino polleret, acquirendi scilicet legitimo quovis titulo novas possessiones, et inviolabilis esset eiusmodi Ecclesiae proprietas in omnibus, quae tunc possidebat, vel in posterum acquireret. Hinc ea profecto nitebamur fiducia fore, ut Pontificiae Nostrae curae et sollicitudines optatum assequerentur exitum, et catholica Ecclesia iuxta Nostra desideria in Hispania prospere feliciterque denuo magis in dies vigeret, atque floresceret, cum praesertim omnis illa inclyta Natio catholicam religionem profiteri et huic Petri Cathedrae firmiter adhaerere vehementer glorietur.

Verum cum summa animi Nostri admiratione et amaritudine vidimus, quod nunquam fore putavissemus, eo in Regno commemoratam Nostram Conventionem, ipsa Hispaniensi natione nedum invita, sed etiam summopere moerente et reclamante, impune frangi ac violari, novasque Ecclesiae, eiusque iuribus, Episcopis, ac supremae Nostrae, Sanctaeque huius Sedis potestati iniurias inferri, quas apud Vos condolere compellimur, Venerabiles Fratres. Etenim latae fuerunt leges, quibus primus, et secundus ipsius Conventionis articulus non absque levi religionis detrimento invertitur, itemque praecipitur Ecclesiae bona esse vendenda. Accedit etiam ut varia edita fuerint decreta, quibus interdicitur Episcopis sacros Ordines conferre, et Virgines Deo sacrae prohibentur in tirocinium proprii religiosi instituti alias mulieres admittere, et statuitur Cap-

pellanias laicales, aliasque pias institutiones in saecularem plane statum esse redigendas. Ubi primum novimus tam graves religioni, Ecclesiae, Nobis et huic Sanctae Sedi parari iniurias Nostro fungentes munere nulla interposita mora haud praetermisimus tum per Nostrum Cardinalem Secretarium Status, tum per Nostrum negotiorum Gestorem Madriti morantem contra omnes huiusmodi ausus apud Madritense Gubernium vehementer protestari et reclamare. Atque eidem Gubernio significandum quoque duximus, Nostras reclamationes ad fidelium notitiam esse deducendas, nisi proposita lex de bonis Ecclesiae alienandis reiiceretur, ut fideles ipsi ab illis emendis se abstinerent. Illud etiam ad Madritensis Gubernii memoriam revocavimus, veluti in Apostolicis Nostris de eadem Conventione Litteris clare aperteque ediximus, quod cum pacta in eadem Conventione sancita tam graviter violarentur et frangerentur, non amplius locum haberet indulgentia a Nobis ob ipsius Conventionis rationem adhibita, qua declaravimus, nullam a Nobis, ac Romanis Pontificibus Successoribus Nostris molestiam eos esse habituros, qui Ecclesiae bona ante eamdem Nostram Conventionem alienata acquisiverant.

Sed non solum irritae fuerunt iustissimae Nostrae reclamationes, ac praestantium Hispaniae Sacrorum Antistitum expostulationes, verum etiam nonnulli ex spectatissimis illis Episcopis, qui merito atque optimo iure commemoratis legibus ac decretis obstiterant, a propriis Dioecesibus violenter avulsi fuerunt, et alio amandati ac relegati. Probe intelligitis, Venerabiles Fratres, quo confi-

ciamur moerore, cum conspiciamus tot curas ac sollicitudines pro ecclesiasticis in illo Regno instaurandis negotiis frustra a Nobis fuisse susceptas, atque ibi denuo Christi Ecclesiam gravissimis affligi calamitatibus, eiusque libertatem et iura, ac Nostram et huius Sanctae Sedis auctoritatem conculcari. Itaque haud passi sumus, Nostrum negotiorum Gestorem longius ibi morari, illique mandavimus, ut ab Hispania decederet, et in hanc Urbem rediret. Vehementer quidem dolemus, propter-eaquod illustrem Hispanam Nationem Nobis ob eximium eius in rem catholicam studium, et egregia in Ecclesiam ac Nos, et hanc Apostolicam Sedem merita summopere dilectam, ex hac nova sacrarum rerum perturbatione in religionis periculum iterum adductam esse perspicimus. Cum autem Apostolici Nostri ministerii officium omnino postulet, ut Ecclesiae causam Nobis divinitus commissam totis viribus propugnemus, tum haud possumus, quin palam publiceque ac sollemniori modo Nostras querelas et expostulationes proferamus.

Quapropter in hoc vestro consessu Nostram attollentes vocem etiam atque etiam de iis omnibus expostulamus, quae in Hispania a laica potestate perperam gesta sunt, et geruntur adversus Ecclesiam, eiusque libertatem, iura, et adversus Nostram, atque huius Sanctae Sedis auctoritatem, ac praesertim maiorem in modum lamentamur sollemnem Nostram Conventionem vel ipso gentium iure reclamante violatam, et propriam Episcoporum auctoritatem in sacri ministerii exercitio praepeditam, et violentiam contra ipsos Episcopos adhibitam, et

Ecclesiae patrimonium contra omnia divina et humana iura usurpatum. Insuper commemoratas leges et decreta auctoritate Nostra Apostolica reprobamus, abrogamus, illaque prorsus irrita, ac nullius roboris fuisse et fore declaramus. Summa autem qua possumus contentione tantorum ausorum auctores monemus, hortamur et obsecramus, ut serio considerent, Dei manum eos omnes effugere non posse, qui Ecclesiam suam sanctam affligere et vexare non reformidant.

Nunc Nobis temperare non possumus, quin vel maxime gratulemur, et amplissimas meritasque laudes deferamus Venerabilibus Fratribus Hispaniae Archiepiscopis et Episcopis, qui proprium obeuntes munus, nulloque periculo deterriti, coniunctis animis, studiis, consiliis episcopalem vocem efferre, et Ecclesiae causam strenue constanterque defendere non omiserunt. Praecipuas quoque laudes tribuamus oportet Hispaniensi fideli Clero, qui propriae vocationis et officii memor sua omnia studia in id conferre non praetermisit. Debito etiam laudum praeconio prosequimur tot egregios laicos hispanos viros, qui singulari erga sanctissimam religionem, Ecclesiam, et erga Nos atque hanc sanctam Sedem pietate et obsequio spectati tum voce, tum scriptis ipsius Ecclesiae iura defendere summopere sunt gloriati. Atque Apostolicae Nostrae caritatis affectu deplorandam sane miserantes conditionem, in qua illustris illa, Nobisque carissima Natio, eiusque Regina in praesentia versantur, enixis precibus Deo Optimo Maximo supplicamus, ut ipsam Nationem,

et Reginam omnipotenti sua virtute tueri, consolari, et a tantis angustiis eripere velit.

Iam vero noscatis velimus, Venerabiles Fratres, incredibili Nos angi aegritudine ob luctuosissimum sane statum, ad quem redacta est sanctissima nostra religio in Helvetia, ac praesertim, proh dolor! in quibusdam potioribus catholicis earum foederatarum regionum pagis. Namque ibi et catholicae Ecclesiae potestas, atque libertas oppressa, et Episcoporum, sanctaeque huius Sedis proculcata auctoritas, et matrimonii ac iurisiurandi sanctitas violata et spreta, et Clericorum Seminaria, ac Religiosarum Familiarum Coenobia vel penitus extincta, vel civilis potestatis arbitrio omnino subiecta, et beneficiorum collatio atque ecclesiastica bona usurpata, et catholicus Clerus miserandum in modum exagitatus ac divexatus. Haec sane tristissima, ac nunquam satis lugenda, et omnino improbanda Vobis hodierno die raptim significamus, quandoquidem consilium Nobis est in hoc vestro consessu alium super eiusmodi acerbissimo argumento habere sermonem.

Interim ne intermittamus unquam, Venerabiles Fratres, assiduis fervidisque precibus clementissimum misericordiarum Patrem et Deum totius consolationis dies noctesque orare et obsecrare, ut Ecclesiam suam sanctam tot undequaque calamitatibus pressam, tot undique procellis iactatam in potentia brachii sui adiuvet, defendat, eamque ab omnibus, quibus affligitur, adversitatibus eripiat.

ALLOCVTIO

HABITA IN CONSISTORIO SECRETO
DIE III. NOVEMBRIS MDCCCLV.

VENERABILES FRATRES

Quod pro Apostolica Nostra de universo Dominico grege sollicitudine, ac paterna erga omnes fideles populos Imperiali et Regiae Austriacae Domui subiectos caritate, vel ab ipsis supremi Nostri Pontificatus primordiis omni studio curavimus, et maxime concupivimus, Venerabiles Fratres, ut nempe sanctissimae nostrae religionis rebus, ac rationibus in vastissimo illo imperio consulere possemus, id singulari Dei Optimi Maximi beneficio, et insigni Carissimi in Christo Filii Nostri Francisci Iosephi Austriae Imperatoris et Regis Apostolici pietate, Nobis tributum esse vehementer laetamur. Namque idem religiosissimus Princeps, ubi aviti sui imperii gubernacula tractanda suscepit, iustissimis Nostris ac Praedecessorum Nostrorum votis quam libentissime obsecundans, ac probe noscens, ex divina nostra religione eiusque salutifera doctrina veram populorum felicitatem, incolumitatem tranquillitatemque omnino pendere, nihil sibi antiquius habendum esse duxit, quam in amplissimis suis ditionibus Catholicae Ecclesiae libertatem cum maxima sui nominis gloria, et ingenti bonorum omnium

gratulatione asserere ac tueri. Nostris deinde curis omni alacritate et filiali prorsus pietate magis in dies obsequutus a Nobis enixe efflagitavit, ut cum ipso Conventionem inire vellemus, qua et ecclesiastica in suo imperio negotia componere, et spirituali illorum populorum utilitati Auctoritate Nostra Apostolica maiorem in modum prospicere valeremus. Vos ipsi, Venerabiles Fratres, vel facile intelligitis, quanta animi Nostri iucunditate exceperimus has Caesareae et Apostolicae Maiestatis postulationes, omni certe laude dignas, quae Nostris ac Decessorum Nostrorum optatis studiisque plane respondentes luculenter ostendunt quo religionis amore idem praestantissimus Princeps enitеat. Nulla igitur interposita mora, curas omnes cogitationesque Nostras ad tam salutare conficiendum negotium convertimus, ac, Deo bene iuvante, exoptatam cum eodem Carissimo in Christo Filio Nostro Conventionem absolvimus, cui ex utraque parte delecti Plenipotentiarii subscripserunt, nomine scilicet Nostro Dilectus Filius Noster Michael S. R. E. Presbyter Cardinalis Viale Prelà, Noster et huius Sanctae Sedis apud ipsam Caesaream et Apostolicam Maiestatem Pro-Nuntius, ac nuper a Nobis Bononiensium Archiepiscopus renunciatus, nomine vero eiusdem clarissimi Imperatoris et Regis Venerabilis Frater Iosephus Othmarus Archiepiscopus Vindobonensis. Quam quidem Conventionem iam a Nobis ipsoque Imperatore et Rege ratam habitam Vobis exhiberi iussimus cum Nostris Apostolicis Litteris, quibus illam rite solemniterque confirmavimus.

Nunc vero non possumus, quin palam publiceque in hoc amplissimo vestro consessu summam illam Vobiscum communicemus laetitiam, quam ex hoc faustissimo eventu percepimus, cum datum Nobis fuerit ea statuere, quae in vastissimo illo imperio tum ad Catholicae Ecclesiae et huius Sanctae Sedis dignitatem, auctoritatem, doctrinam, ac iura tuenda, tum ad spirituale illorum populorum bonum quotidie magis procurandum fovendumque maxime pertinent. Etenim, Venerabiles Fratres, illud in primis eadem in Conventione cautum fuit ut Religio Catholica Apostolica Romana in universo Austriaco Imperio, et in singulis, quibus illud constituitur, Ditionibus sarta tectaque semper sit servanda cum iis omnibus iuribus et praerogativis, quibus ex Dei ordinatione, et canonicis sanctionibus ipsa frui ac potiri omnino debet. Cum autem Romanus Pontifex Christi hic in terris Vicarius, et beatissimi Apostolorum Principis Successor primatum tam honoris quam iurisdictionis in universam, qua late patet, Ecclesiam divino obtineat iure, tum catholicum hoc dogma in ipsa Conventione luculentissimis fuit verbis expressum, ac propterea simul de medio sublata, et radicitus evulsa, penitusque deleta falsa illa perversa, et funestissima opinio eidem divino primatui eiusque iuribus plane adversa, et ab hac Apostolica Sede semper damnata atque proscripta, de habenda scilicet a civili Gubernio venia, vel executione eorum, quae res spirituales, et ecclesiastica negotia respiciunt. Quocirca sancitum fuit, ut prorsus libera, et nulli unquam cuiusque generis regiae veniae obnoxia esse debeat mutua omnium

Austriacae Ditionis sacrorum Antistitum, Cleri, et fidelium populorum cum hac Apostolica Sede communicatio in rebus spiritualibus, ecclesiasticisque negotiis. Neque minori certe studio consultum est, ut sacrorum Antistites in episcopali munere fungendo plenam habeant libertatem, quo in proprii gregis salutem procurandam magis in dies incumbere possint. Siquidem inter alia statutum est, ut Archiepiscopi et Episcopi omnimoda libertate possint non solum cum suo Clero populoque fideli communicare, verum etiam pastorales epistolas, instructiones, et mandata de ecclesiasticis rebus publicare; et clericos ad sacrorum Canonum normam ecclesiasticae militiae adscribere, eosque sacris ordinibus initiare, et quos indignos existimaverint ab illis arcere; beneficia minora erigere; paroecias fundare, ac ordinare; publicas preces, supplicationes praescribere, et indicere; et Synodos cum provinciales, tum dioecesanas cogere; ac pestiferos libros religioni morumque honestati perniciosos censura perstringere, et ab illorum lectione fideles deterrere. Et quoniam rei cum sacrae tum civilis maxime interest, ut adolescentes pietatem sanamque doctrinam mature addiscant, iccirco cautum est, ut in singulis publicis privatisque scholis omnis catholicae iuventutis institutio cum catholicae Ecclesiae doctrina plane congruere debeat. Quapropter Episcoporum erit ex proprii officii munere non solum religiosam iuventutis educationem in omnibus quibuscumque instructionis locis dirigere, verum etiam studiosissime advigilare, ut in quavis tradenda disciplina nihil unquam doceatur, quod catholicae re-

ligioni morumque honestati adversetur; adeoque catholicae omnes primordiorum scholae ecclesiastico inspectori erunt subiiciendae. Praescriptum quoque est, ut Episcopi ex Sacrorum Canonum sanctione Clericorum Seminaria omni prorsus libertate regant, moderentur, administrent, ac pro eorum prudentia et arbitrio in iisdem Seminariis tum Rectores, tum humaniorum litterarum severiorumque disciplinarum Professores et Magistros statuant, eligant, atque alumnos admittant. Nemini vero fas unquam erit absque Episcoporum auctoritate vel theologicas disciplinas, vel canonici iuris scientiam, vel catechesim alicubi tradere.

Iam vero omnes ecclesiasticae causae, et illae praesertim quae fidem, sacramenta, et sacri ministerii iura respiciunt, atque ad Ecclesiae forum unice spectant, ab ecclesiasticis iudicibus erunt cognoscendae, qui ad sacrorum canonum normam et Concilii Tridentini praescripta de matrimonialibus etiam causis sententiam ferent, remissis tantum ad laicos iudices iis rebus, quae civiles dumtaxat matrimonii effectus attingunt. Atque ab eadem ecclesiastica auctoritate iudicium quoque erit proferendum de sponsalium existentia, deque effectibus quoad matrimonium impediendum, iis tamen sedulo servatis, quae idem Tridentinum Concilium, et Apostolicae felicis recordationis Pii VI. Decessoris Nostri Litterae, quarum initium « Auctorem fidei » provide sapienterque constituunt. Sacrorum Antistites suo pleno fruentur iure infligendi Clericis reprehensione dignis poenas a canonicis legibus statutas, vel alias, quas ipsi congruentes existima-

verint, neque ullo detinebuntur impedimento, quominus censuris animadvertere possint in quoscumque fideles, qui ecclesiasticas leges et canonicas sanctiones violare et frangere non dubitant. Etsi vero causae de patronatus iure ab ecclesiastico iudice erunt cognoscendae, tamen consensimus, ut quando agatur de laicali patronatu, saecularia tribunalia possint iudicare quoad eumdem patronatum. Ac temporum ratione habita concessimus, ut causas mere civiles Clericorum laici iudices cognoscant, atque indulsimus, ut ad laicum iudicem deferantur causae circa crimina et delicta a Clericis admissa, quae imperii legibus animadvertuntur, ita tamen, ut in hisce criminalibus causis Episcopus, nulla interiecta mora, de rebus omnibus quam diligentissime certior fiat, iique omnes habeantur respectus, quos clericalis conditio requirit.

Cum autem Dei domus summo religionis et venerationis studio ab omnibus sit colenda, tum Templorum reverentiae eorumque immunitati, quoad fieri potuit, provisum est. Ipse vero religiosissimus Imperator et Rex nunquam patietur, ut Catholica Ecclesia, eiusque fides, liturgia, et sacra instituta qua verbis, qua scriptis, qua factis ullo modo laedantur, despiciantur, et Episcopi, sacrique ministri impediantur, quominus proprium obeant officium ac munus in fide praesertim morumque doctrina tuenda, atque in ecclesiastica disciplina servanda. Insuper validissimo suo auxilio efficiet, ut executioni demandentur sententiae ab Episcopis contra clericos latae, ac vehementer sollicitus de honore, qui sacris debetur ministris, non solum nunquam

sinet aliquid fieri, quod illis dedecori esse possit, verum etiam mandabit, ut omnes imperii sui magistratus debitum Archiepiscopis, Episcopis, et Clero honorem exhibeant.

Inter alias res sancitas huic Apostolicae Sedi fuit integrum inviolatumque suum ius servatum alias erigendi Dioeceses, novasque illarum peragendi circumscriptiones, cum ipsa ad fidelium utilitatem id redundare cognoverit, atque Caesarea et Apostolica Maiestas in exercendo privilegio sibi ab eadem Sancta Sede concesso, praesentandi scilicet ac nominandi Episcopos, in posterum comprovincialium Antistitum consilio in primis utetur. Prima cuiusque Metropolitanae, Archiepiscopalis, et Episcopalis Ecclesiae dignitas a Nobis et Successoribus Nostris erit conferenda, nisi illa ad privatum laicalem patronatum pertineat, nam tunc secunda erit substituenda. Ad ceteras vero Dignitates et canonicales Praebendas Caesarea Maiestas Sua nominare perget, iis tamen exceptis, quae ad liberam Episcoporum collationem vel patronatum ius legitime acquisitum spectant. Quae quidem canonicales Praebendae iis erunt sacerdotibus tribuendae, qui dotibus ex canonum sanctione insigniti, vel in animarum cura exercenda, vel in ecclesiasticis negotiis tractandis, vel in sacris disciplinis tradendis fuerint cum laude versati. Constitutum etiam fuit, ut in Metropolitanis et Episcopalibus Ecclesiis, ubi desint, canonicus tum Poenitentiarius, tum Theologus, in Collegialibus vero Theologus Canonicus ex Concilii Tridentini praescripto quamprimum constituantur, atque secundum eiusdem Concilii sanctiones ac Pontificia

Decreta huiusmodi munia conferantur. Cum autem ad animarum salutem vehementer conducat dignos atque idoneos Parochos eligi, sancitum est, ut omnes paroeciae, publico indicto concursu, ac Tridentinae Synodi praescriptionibus diligenter servatis, deferantur, et ad paroecias ecclesiastici patronatus unum ex tribus, quos Episcopus enunciata forma proposuerit, patroni praesentare teneantur. Summopere vero optantes perenne singularis Nostrae benevolentiae testimonium clarissimo Imperatori et Regi exhibere, quam libentissime Ipsi, eiusque catholicis in Austriaco Imperio Successoribus indultum concessimus nominandi ad omnes canonicatus et parochias subiectas patronatus iuri, quod ex fundo religionis seu studiorum promanat, ea tamen lege, ut unus ex tribus deligatur, quos Episcopus publico habito experimento digniores iudicaverit. Neque omissum est prospicere, ut pro rerum ac temporum ratione indigentes paroeciae congrua instruantur dote. Cum vero canonica tantum institutio ius in ecclesiastica bona tribuat, tum sancitum est ut omnes, qui ad quaecumque seu maiora seu minora beneficia fuerint nominati, bonorum ad illa pertinentium administrationem nunquam suscipere possint, nisi postquam canonicam institutionem rite fuerint consequuti; itemque cautum est ut in cathedralium Ecclesiarum, illarumque bonorum possessione ineunda sedulo ea serventur, quae a Canonicis Sanctionibus, ac praesertim a Pontificali et Caeremoniali Romano praescripta sunt, quovis usu et consuetudine in contrarium omnino sublatis.

Quod vero attinet ad Religiosas Familias, quae recte administratae maximo christianae et civili reipublicae usui et ornamento semper esse solent, statutum est ut ipsae ex proprii cuiusque instituti legibus a Supremis suis Moderatoribus penes hanc Apostolicam Sedem morantibus regantur, salva tamen semper Episcoporum auctoritate iuxta Sacrorum Canonum et Concilii Tridentini praescripta; ut ipsi Supremi Moderatores cum iisdem Religiosis Familiis sibi subiectis libere communicare, easque pro potestate visitare possint; utque omnes Regulares Ordines absque ullo impedimento et proprii Instituti seu Congregationis regulas observare, et candidatos in tyrocinium adsciscere, et ad religiosam professionem admittere queant. Omnes sacrorum Antistites libere poterunt in propriis Dioecesibus Religiosos utriusque sexus Ordines seu Congregationes constituere, iis servatis, quae Sacri Canones sapientissime praescribunt.

Neque vero praetermissum est omni cura et studio asserere ac tueri nativum, quo Ecclesia pollet, ius possidendi scilicet quaecumque bona. Siquidem in eadem Conventione constabilitum est, ut ipsa Ecclesia legitimo quovis titulo novas possessiones libere acquirere possit; et proprietas bonorum, quae in praesentia possidet, vel in posterum acquiret, integra et inviolabilis omnino esse debeat. Atque idcirco neque antiquae, neque novae ecclesiasticae fundationes absque huius Apostolicae Sedis venia vel extingui, vel simul coniungi unquam poterunt, sartis tamen tectisque facultatibus, quas Tridentina Synodus Episcopis hac in re concessas voluit. Ec-

clesiastica bona ab illis erunt administranda, quibus Sacri Canones eiusmodi administrationis ius tribuunt. Cum autem pientissimus Imperator Ecclesiarum indigentiis subsidia ex publico aerario praebeat, ac praebere non desinet, tum eadem bona nec vendi, nec notabili onere gravari poterunt sine huius Apostolicae Sedis, et Maiestatis Suae consensu, aut illorum quibus hoc munus demandandum duxerint. Praeterea cum bona ibi existant, quae fundos religionis, et studiorum appellant, quaeque ex eorum origine ad Ecclesiae proprietatem spectant, iccirco huiusmodi bona ipsius Ecclesiae nomine erunt administranda, et Episcopi in illa inquirent iuxta normam ab hac Sancta Sede cum Maiestate Sua praefiniendam. Ac reditus, qui religionis fundum constituunt, in divinum cultum, in templorum aedificia, in Seminaria, atque in omnia opera ecclesiastici ministerii propria erunt erogandi, donec fundus ipse, collatis inter hanc Apostolicam Sedem et Imperiale Gubernium consiliis, in ecclesiasticas stabiles dotes dispertiatur. Reditus vero fundi studiorum in catholica institutione unice erunt collocandi, atque ex pia fundatorum mente. Ad religionis fundum fructus quoque vacantium beneficiorum pertinebunt, atque in illis Austriaci Imperii provinciis, ubi fundus idem minime existit, mixta Consilia seu Commissiones instituentur, quibus bona erunt administranda, tum cuiusque episcopalis mensae, tum omnium beneficiorum, quamdiu vacaverint, ad formam et regulam ab hac Apostolica Sede cum Caesarea Maiestate Sua praescribendam. Porro cum ob tristissimam temporum con-

versionem in plerisque Austriacae Ditionis locis ecclesiasticae decimae civili lege de medio fuerint sublatae, atque ob peculiaria rerum adiuncta in universo Imperio illae restitui haud possint, tum Maiestatis Suae postulationibus obsecundantes, ac publicam tranquillitatem, quae religionis vel maxime interest, prae oculis habentes concessimus atque statuimus, ut, salvo et integro permanente iure exigendi decimas, ubi illud in praesentia existit, in aliis locis earumdem decimarum vice, seu compensationis titulo ab Imperiali Gubernio adsignentur dotes in bonis fundisque stabilibus, seu super Imperii debito fundatae, et iis omnibus ac singulis attribuantur, qui potiebantur iure exigendi decimas; atque huiusmodi dotes, veluti Maiestas Sua quoque declaravit, prout fuerint assignatae, habendae sint titulo omnino oneroso, atque eodem prorsus decimarum, quibus succedunt, iure percipiendae ac tenendae.

Denique sancitum fuit, ut alia omnia ad ecclesiasticas personas ac res pertinentia, de quibus nulla in Conventionis articulis habita fuit mentio, sint dirigenda et administranda secundum catholicae Ecclesiae doctrinam, eiusque vigentem disciplinam ab hac Apostolica Sede approbatam; ac simul constitutum, ut leges, ordinationes, decreta quovis modo et forma in Austriaco Imperio ac singulis, quibus constituitur, ditionibus hactenus lata, quae initae Conventioni adversantur, de medio plane sublata atque abrogata habeantur, et Conventio ipsa in omnibus Austriaci Imperii ditionibus veluti lex Status vigeat atque servetur.

Praecipua haec sunt novissimae huius Conventionis capita, quae heic Vobis breviter recensuimus, Venerabiles Fratres, ut summas insimul agamus gratias Patri misericordiarum, et Deo totius consolationis, qui dedit Carissimo in Christo Filio Nostro Francisco Iosepho Austriae Imperatori et Regi Apostolico cor sapiens atque intelligens. Eidem Omnipotenti Domino per merita Sanctissimae Matris Suae Mariae ab omni originalis peccati labe praeservatae, omniumque beatorum Caelitum, quorum sub una solemnitatis laetitia mox celebravimus festivitatem, humiliter supplicemus, ut ab Ecclesiae finibus errores omnes calamitatesque depellat, atque ut maiora ubique servienti sibi populo christiano tribuat propitius incrementa gratiarum.

LITTERÆ APOSTOLICÆ

QVIBVS CONVENTIO CVM AVSTRIÆ IMPERATORE REGE APOSTOLICO INITA CONFIRMATVR.

PIVS EPISCOPVS

SERVVS SERVORUM DEI

AD PERPETVAM REI MEMORIAM

Deus humanae salutis auctor, qui super petram fundavit Ecclesiam, mirabilia in ea quotidie operatur spiritum manifestando consilii, sapientiae et fortitudinis, ne ipsa adversa quaeque aut infensa unquam extimescat, imo constantior et firmior in his inveniatur, atque in soliditate fidei pro tuenda iustitia roboretur. Quo sane spiritu ab eo ducti beatus Petrus et Romani Pontifices Successores eius, Apostolicae exercentes servitutis officium, tempestates redegerunt in tranquillum, fecerunt aspera in vias planas, atque ea iugiter operati sunt, quae christiano populo ad quietem et ad vitam profuerunt sempiternam. Et Nobis qui, Deo sic disponente, fuimus in tanto publicarum rerum motu et conversione, quam nemo non novit, ad regimen vocati universalis Ecclesiae, non modo Ipse adfuit clementissime leniendo angustias et tribulationes, sed et magnam interdum causam afferendo et gaudii et consolationis. Divinae miserationis argumen-

tum est quod amplissimi Imperii Austriaci ditioni cum Principem novissime praeposuerit, in quo summa sunt omnia, et cui hoc est maxime persuasum sic a Deo fuisse mortalia composita et distributa, ut inter se copularentur sacerdotium et imperium ad humani generis incolumitatem. Et vero gravissima diuturnaque mala, quae in Austriaci imperii ditionibus dudum Ecclesia Dei et Religio Catholica experiebantur, nunquam non reparare studuerunt Romani Pontifices Decessores Nostri. Verum Dei gratia, ac Carissimi in Christo Filii Nostri Francisci Iosephi Austriae Imperatoris Regis Apostolici insigni pietate ac religione nunc tandem factum est, ut ecclesiastica religiosaque eiusdem inclyti imperii negotia opportune componere Nos potuerimus. Conventione solemni hoc egimus, cui Dilectus Filius Noster Michael S. R. E. Presbyter Cardinalis Viale Prelà apud Vindobonensem Aulam Imperialem a pluribus iam annis Nuntius Apostolicus, honore auctus Plenipotentiarii Nostri, ac Venerabilis Frater Ioseph Othmarus Archiepiscopus Vindobonensis Imperatoris Austriae Plenipotentiarius die decima octava augusti proximi subscripserunt. Constitutum primo in eadem Conventione est, ut Religio Catholica Apostolica Romana in toto Austriae Imperio, et singulis, quibus constat, ditionibus sarta tecta conservetur cum iis iuribus et praerogativis, quibus ex divina institutione sua, et sacrorum canonum sanctione ipsa potitur. Et in rebus spiritualibus, et negotiis ecclesiasticis libera prorsus nullique civilis Gubernii veniae erit obnoxia sive Episcoporum, sive Cleri, sive populi cum hac Apostolica Sede com-

municatio, nec super negotia eadem Nostrae aut Successorum Nostrorum pontificiae auctoritatis exercitium ullo modo impedietur. Episcopis asserta et vindicata potestas est libere communicandi cum propriae Dioecesis Clero et populo, eaque omnia exercendi quae propria sunt pastoralis officii. Eorum auctoritati subsunt seminaria, in quae adolescentes excipient ad sortem Domini vocatos, iisque rectores et magistros libere praeficient. Publicas preces, supplicationes sacras, peregrinationes, et ecclesiasticas alias functiones, canonum servatis praescriptis, indicere et moderari Episcoporum est, unaque ad eos spectat Synodos Dioecesanas, vel Provincialia Concilia convocare et celebrare, opportuna quaeque in illis statuere, ac statuta in lucem edere et evulgare. Libera item Episcoporum est animadvertendi potestas in propriae Dioecesis Clericos, nec unquam ipsi impedientur quominus etiam in laicos sacrarum legum et canonum transgressores censuris Ecclesiae animadvertant. Atque ad puritatem doctrinae catholicae tuendam, et ad morum honestatem ac probitatem strenue servandam statutum est, ut iidem Episcopi libros religioni aut bonis moribus adversos censura ecclesiastica libere perstringant, quos ab imperii ditionibus avertere ac propulsare civilis auctoritatis administri omni studio contendent. Egimus etiam in eadem Conventione de causis ecclesiasticis, de matrimonialibus ac de sponsalibus ab ecclesiastica potestate pro religiosa eorumdem indole cognoscendis ac diiudicandis. De Regularium familiis cautum est, ut, decretis Sedis Apostolicae servatis, ad propria tirocinia atque ad

religiosae vitae professionem in tota Austriaci imperii ditione postulantes libere admittantur: nec ullum erit illic impedimentum, quo Praesides generales heic Romae communicent in iis, quae regularis instituti sunt, cum suis sodalibus, aut eorumdem visitationem in Austriaci imperii ditionibus instituant. Christianae iuvenum educationi sedulo prospeximus, et nativam Episcoporum in gravissima hac sane re potestatem tueri et propugnare studuimus. Eorumdem vigilantiae in tota Austriaci imperii ditione scholae suberunt tum publicae tum privatae ad catholicam iuventutem erudiendam institutae: docendi ratio cum doctrina omnino congruet religionis sanctissimae; Episcopi de libris iudicabunt qui magis usui esse possint iuventuti in religione instituendae. Magistri aut professoris munus in gymnasiis, aut scholis, quas frequentat iuventus catholica, obibunt catholici homines: theologiam ac sacras disciplinas tam publice quam privatim ii solummodo docebunt, quibus Episcopi id rite pro cognita eorumdem scientia, fide ac pietate censuerint permittendum. Et pro custodienda in qualibet Dioecesi fidei morumque doctrina, pro disciplina Ecclesiae tutanda, pro sacris eius ritibus, caeremoniis atque institutionibus tuendis asservandisque, praesidium, quum opus fuerit, Episcopis praesto erit Imperialis Gubernii, quod et efficax praestabit, cum in Clericos officii sui oblitos poenis Episcopi iidem animadverterint. Etenim vero Imperator religiosissimus omnibus imperii sui magistratibus mandabit, ut sacris Antistitibus et Clero omnem continuo exhibeant honorem et reverentiam.

Episcopi curam animarum dignis atque idoneis parochis, publico indicto concursu, ac servatis Tridentini Concilii praescriptis, committent. De Canonicorum Collegiis Ecclesiarum Cathedralium in quibus collationi Nostrae et Sedis Apostolicae primam, aut alteram, si illa laicalis patronatus fuerit, dignitatem reservavimus, salvo Celsissimi Imperatoris, nec non Patronorum iure nominandi, cautum est, ut illis ecclesiasticis viris locus ad ea pateat, qui et dotes habeant a sacris canonibus requisitas, et in munere procurationis animarum, vel in tradendis sacris disciplinis, aut aliis ecclesiasticis negotiis expediendis fuerint cum laude versati. Praebendam Canonici poenitentiarii ac theologalis in Collegiatis Ecclesiis Episcopi, iuxta modum ab eadem Tridentina Synodo ac pontificiis decretis praescriptum, ubi primum fieri potuerit, constituent, easque ecclesiasticis viris magis idoneis conferent. Episcoporum ius erit minora beneficia instituere, et collatis pro convenienti dote redituum cum Imperatore et Rege Apostolico consiliis, limites paroeciarum statuere, easque dividere, aut insimul coniungere.

Ius Ecclesiae possidendi et acquirendi quaecumque bona stabilia et frugifera ita agnitum ac firmatum in hac Conventione fuit, ut ea quae nunc illa possidet, aut sequenti tempore in quibuslibet Austriaci imperii regionibus possidebit, integra atque inviolata prorsus esse debeant. Et de Ecclesiae decimis, quae apud plerasque eius imperii regiones in praeterita publicarum rerum conversione abolitae civili lege fuerunt, cautum est, ut, salvo iure eas exigendi, ubi adhuc de facto existunt, amissae bo-

30

nis fundisque stabilibus aut pecunia super publico imperii aerario assignata compensentur. Et quoniam plurima in Austriaci imperii ditione bona sunt, quae mensam, sive *fundos*, ut aiunt, religionis ac studiorum constituunt, quaeque sui originem ab Ecclesia repetunt, haec ut Ecclesiae nomine, et Episcopis inspicientibus administrentur oportet, ea insuper conditione adiecta, ut subinde de Nostro ac Celsissimi Austriae Imperatoris consilio dividi illa possint, ac stabilis dotis titulo sacris aedibus, Clericorum seminariis, aut aliis quibusve ecclesiasticis institutis valeant assignari. At vero ab piissimi Imperatoris animo expectandum certissime est, ut quae nunc Ecclesiarum necessitatibus praesto sunt ex publico aerario subsidia augeantur, et pauperum parochorum sustentationi ac decori consultius prospiciatur. Dioeceses numero augere, earumque novam statuere in ditionibus Austriaci imperii circumscriptionem sancitum pariter est; adeoque, quum id noverimus animarum bonum postulare, collatis cum eodem Austriae Imperatore et Rege Apostolico consiliis, prompto alacrique animo praestabimus.

Haec, atque alia, quae ad sanctissimae religionis tutelam, ad catholicae fidei in ditionibus Austriaci imperii incrementum, pro locorum ac temporum ratione magis necessaria atque opportuna in Domino cognovimus, pacta et promissa in eadem Conventione sunt. Cum itaque omnia et singula promissa, pacta et concordata in omnibus et singulis punctis, clausulis, articulis, et conditionibus tum a Nobis, tum a Carissimo in Christo Filio Nostro Francisco Iosepho Austriae Imperatore Rege Apo-

stolicò fuerint approbata, confirmata, et ratificata, pro firmiori eorum subsistentia robur adiicere voluimus Apostolicae firmitatis, ac solemniorem auctoritatem et decretum interponere. Hisce iccirco Litteris Nostris Apostolicis nota facimus quaecumque pro catholicae religionis bono, ac fidei orthodoxae, et ecclesiasticae disciplinae incremento in tota Austriaci imperii ditione fuerunt constituta. Initae autem Conventionis tenor est, qui sequitur, videlicet.

CONVENTIO

INTER SANCTISSIMVM DOMINVM PIVM IX SVMMVM PONTIFICEM ET MAIESTATEM SVAM C. R. A.

FRANCISCVM IOSEPHVM I AVSTRIÆ IMPERATOREM

IN NOMINE SANCTISSIMÆ ET INDIVIDVÆ TRINITATIS

Art. I.

Religio Catholica Apostolica Romana in toto Austriae Imperio, et singulis, quibus constituitur, Ditionibus sarta tecta conservabitur semper cum iis iuribus et praerogativis, quibus frui debet ex Dei ordinatione, et canonicis sanctionibus.

Art. II.

Cum Romanus Pontifex primatum tam honoris quam iurisdictionis in universam, qua late patet,

Ecclesiam iure divino obtineat, Episcoporum, Cleri, et populi mutua cum S. Sede communicatio in rebus spiritualibus, et negotiis ecclesiasticis nulli *placetum regium* obtinendi necessitati suberit, sed prorsus libera erit.

Art. III.

Archiepiscopi, Episcopi, omnesque locorum Ordinarii cum Clero et Populo dioecesano pro munere officii pastoralis libere communicabunt, libere item suas de rebus ecclesiasticis instructiones et ordinationes publicabunt.

Art. IV.

Archiepiscopis et Episcopis id quoque omne exercere liberum erit, quod pro regimine Dioecesium, sive ex declaratione, sive ex dispositione sacrorum Canonum iuxta praesentem et a S. Sede adprobatam Ecclesiae disciplinam ipsis competit, ac praesertim :

(*a*) Vicarios, Consiliarios et adiutores administrationis suae constituere ecclesiasticos, quoscumque ad praedicta officia idoneos iudicaverint.

(*b*) Ad statum clericalem assumere et ad sacros Ordines secundum Canones promovere, quos necessarios aut utiles Dioecesibus suis iudicaverint, et e contrario quos indignos censuerint a susceptione Ordinum arcere.

(*c*) Beneficia minora erigere, atque collatis cum Caesarea Maiestate consiliis, praesertim pro convenienti redituum assignatione, parochias instituere, dividere vel unire.

(d) Praescribere preces publicas aliaque pia opera, cum id bonum Ecclesiae aut Status populive postulet; sacras pariter supplicationes et peregrinationes indicere, funera, aliasque omnes sacras functiones, servatis quoad omnia canonicis praescriptionibus, moderari.

(e) Convocare et celebrare ad sacrorum canonum normam Concilia provincialia et Synodos Dioecesanas, eorumque acta vulgare.

Art. V.

Omnis iuventutis catholicae institutio in cunctis scholis tam publicis quam privatis conformis erit doctrinae religionis catholicae. Episcopi autem ex proprii pastoralis officii munere dirigent religiosam iuventutis educationem in omnibus instructionis locis et publicis et privatis, atque diligenter advigilabunt, ut in quavis tradenda disciplina nihil adsit, quod catholicae religioni, morumque honestati adversetur.

Art. VI.

Nemo sacram Theologiam, disciplinam catecheticam, vel religionis doctrinam in quocumque instituto vel publico vel privato tradet, nisi cum missionem tum auctoritatem obtinuerit ab Episcopo dioecesano, cuius eamdem revocare est, quando id opportunum censuerit. Publici Theologiae professores et disciplinae catecheticae magistri, postquam sacrorum Antistes de candidatorum fide, scientia ac pietate sententiam suam exposuerit, nid-

minabuntur ex iis, quibus docendi missionem et auctoritatem conferre paratum se exhibuerit. Ubi autem theologicae facultatis professorum quidam ab Episcopo ad Seminarii sui alumnos in Theologia erudiendos adhiberi solent, in eiusmodi professores nunquam non assumentur viri, quos sacrorum Antistes ad munus praedictum obeundum prae ceteris habiles censuerit. Pro examinibus eorum, qui ad gradum doctoris Theologiae vel sacrorum Canonum adspirant, dimidiam partem examinantium Episcopus dioecesanus ex doctoribus Theologiae vel sacrorum Canonum constituet.

Art. VII.

In gymnasiis et omnibus, quas medias vocant, scholis pro iuventute catholica destinatis, nonnisi viri catholici in professores seu magistros nominabuntur, et omnis institutio ad vitae christianae legem cordibus inscribendam pro rei, quae tractatur, natura composita erit. Quinam libri in iisdem scholis ad religiosam tradendam instructionem adhibendi sint, Episcopi collatis inter se consiliis statuent. De Religionis magistris pro publicis gymnasiis mediisque scholis deputandis, firma manebunt, quae hac de re salubriter constituta sunt.

Art. VIII.

Omnes scholarum elementarium pro catholicis destinatarum magistri inspectioni ecclesiasticae subditi erunt. Inspectores scholarum dioecesanos Ma-

iestas Sua Caesarea ex viris ab Antistite dioecesano propositis nominabit. Casu quo iisdem in scholis instructioni religiosae haud sufficienter provisum sit, Episcopus virum ecclesiasticum, qui discipulis catechismum tradat, libere constituet. In ludimagistrum assumendi fides et conversatio intemerata sit oportet. Loco movebitur, qui a recto tramite deflexerit.

Art. IX.

Archiepiscopi, Episcopi, omnesque locorum Ordinarii propriam auctoritatem omnimoda libertate exercebunt, ut libros religioni, morumque honestati perniciosos censura perstringant, et fideles ab eorumdem lectione avertant. Sed et Gubernium, ne eiusmodi libri in Imperium divulgentur, quovis opportuno remedio cavebit.

Art. X.

Quum causae ecclesiasticae omnes, et in specie quae fidem, sacramenta, sacras functiones, nec non officia et iura ministerio sacro adnexa respiciunt, ad Ecclesiae forum unice pertineant, easdem cognoscet iudex ecclesiasticus, qui perinde de causis quoque matrimonialibus iuxta sacros Canones et Tridentina cum primis decreta iudicium feret, civilibus tantum matrimonii effectibus ad iudicem saecularem remissis. Sponsalia quod attinet, auctoritas ecclesiastica iudicabit de eorum existentia, et quoad matrimonium impediendum effectibus, servatis quae idem Concilium Tridentinum et Aposto-

licae litterae, quarum initium « Auctorem fidei », constituunt.

ART. XI.

Sacrorum Antistitibus liberum erit in Clericos honestum habitum clericalem eorum ordini et dignitati congruentem non deferentes, aut quomodocumque reprehensione dignos, poenas a sacris Canonibus statutas, et alias, quas ipsi Episcopi convenientes iudicaverint, infligere, eosque in monasteriis, seminariis, aut domibus ad id destinandis custodire. Iidem nullatenus impedientur, quominus censuris animadvertant in quoscumque fideles ecclesiasticarum legum, et Canonum transgressores.

ART. XII.

De iurepatronatus iudex ecclesiasticus cognoscet: consentit tamen S. Sedes, ut quando de laicali patronatu agatur, tribunalia saecularia iudicare possint de successione quoad eumdem patronatum, seu controversiae ipsae inter veros et suppositos patronos agantur, seu inter ecclesiasticos viros, qui ab iisdem patronis designati fuerint.

ART. XIII.

Temporum ratione habita Sanctitas Sua consentit, ut Clericorum causas mere civiles, prout contractuum, debitorum, hereditatum, iudices saeculares cognoscant et definiant.

Art. XIV.

Eadem de causa S. Sedes haud impedit, quominus causae ecclesiasticorum pro criminibus seu delictis, quae poenalibus Imperii legibus animadvertuntur, ad iudicem laicum deferantur, cui tamen incumbet Episcopum ea de re absque mora certiorem reddere. Praeterea in reo deprehendendo et detinendo ii adhibebuntur modi, quos reverentia status clericalis exigit. Quod si ecclesiasticum virum mortis, vel carceris ultra quinquennium duraturi sententia feratur, Episcopo nunquam non acta iudiciaria communicabuntur, et condemnatum audiendi facultas fiet, in quantum necessarium sit, ut de poena ecclesiastica eidem infligenda cognoscere possit. Hoc idem, Antistite petente, praestabitur, si minor poena decreta fuerit. Clerici carceris poenam semper in locis a saecularibus separatis luent. Quod si autem ex delicto, vel transgressione condemnati fuerint, in monasterio vel alia ecclesiastica domo recludentur.

In huius Articuli dispositione minime comprehenduntur causae maiores, de quibus S. Concil. Trid. (Sess. 24. c. 5. de Reform. decrevit. Iis pertractandis Sanctissimus Pater et Maiestas Sua Caesarea, si opus fuerit, providebunt.

Art. XV.

Ut honoretur Domus Dei, qui est Rex Regum Dominus Dominantium, sacrorum Templorum immunitas servabitur, in quantum id publica securitas, et ea, quae iustitia exigit, fieri sinant.

ART. XVI.

Augustissimus Imperator non patietur, ut Ecclesia Catholica, eiusque fides, liturgia, institutiones sive verbis, sive factis, sive scriptis contemnantur; aut Ecclesiarum Antistites, vel ministri in exercendo munere suo pro custodienda praesertim fidei ac morum doctrina, et disciplina Ecclesiae impediantur. Insuper efficax, si opus fuerit, auxilium praestabit, ut sententiae ab Episcopis in Clericos officiorum oblitos latae executioni demandentur.

Desiderans praeterea, ut debitus, iuxta divina mandata, sacris ministris honor servetur, non sinet quidquam fieri, quod dedecus iisdem afferre, aut eos in contemptum adducere possit; immo vero mandabit, ut omnes Imperii sui Magistratus et ipsis Archiepiscopis seu Episcopis, et Clero quacumque occasione reverentiam atque honorem eorum dignitati debitum exhibeant.

ART. XVII.

Seminaria episcopalia conservabuntur, et ubi dotatio eorum haud plena sufficiat fini, cui ad mentem S. Concilii Tridentini inservire debent, ipsi augendae congruo modo providebitur. Praesules dioecesani eadem, iuxta sacrorum Canonum normam, pleno et libero iure gubernabunt, et administrabunt. Igitur praedictorum Seminariorum rectores, et professores, seu magistros nominabunt, et, quotiescumque necessarium aut utile ab ipsis censebitur, removebunt. Adolescentes et pueros in iis efforman-

dos recipient, prout Dioecesibus suis expedire in Domino iudicaverint. Qui studiis in Seminariis hisce vacaverint, ad scholas alius cuiuscumque instituti, praevio idoneitatis examine, admitti, nec non, servatis servandis, pro qualibet extra Seminarium cathedra concurrere poterunt.

Art. XVIII.

Sancta Sedes proprio utens iure, novas Dioeceses eriget, ac novas earumdem peraget circumscriptiones, cum id spirituale fidelium bonum postulaverit. Verumtamen quando id contigerit cum Gubernio Imperiali consilia conferet.

Art. XIX.

Maiestas Sua Caesarea in seligendis Episcopis, quos vigore privilegii Apostolici a Serenissimis Antecessoribus suis ad ipsam devoluti a S. Sede canonice instituendos praesentat, seu nominat, in posterum quoque Antistitum in primis comprovincialium consilio utetur.

Art. XX.

Metropolitae et Episcopi, antequam Ecclesiarum suarum gubernacula suscipiant, coram Caesarea Maiestate fidelitatis iuramentum emittent sequentibus verbis expressum: « *Ego iuro et promitto ad Sancta Dei Evangelia, sicut decet Episcopum, obedientiam et fidelitatem Caesareo-Regiae Apostolicae Maiestati*

et Successoribus suis; iuro item et promitto, me nullam communicationem habiturum, nullique consilio interfuturum quod tranquillitati publicae noceat, nullamque suspectam unionem, neque intra, neque extra Imperii limites conservaturum, atque si publicum aliquod periculum imminere resciverim, me ad illud avertendum nihil omissurum ».

Art. XXI.

In cunctis Imperii partibus Archiepiscopis, Episcopis, et viris ecclesiasticis omnibus liberum erit de iis, quae mortis tempore relicturi sint, disponere iuxta sacros Canones, quorum praescriptiones et a legitimis eorum heredibus ab intestato successuris diligenter observandae erunt. Utroque tamen in casu excipientur Antistitum dioecesanorum ornamenta et vestes pontificales, quae omnia veluti mensae episcopali propria erunt habenda, et ideo ad successores Antistites transibunt. Hoc idem observabitur quoad libros, ubi usu receptum est.

Art. XXII.

In omnibus Metropolitanis, seu Archiepiscopalibus, Suffraganeisque Ecclesiis Sanctitas Sua primam Dignitatem conferet, nisi patronatus laicalis privati sit, quo casu secunda substituetur. Ad ceteras Dignitates et praebendas canonicales Maiestas Sua nominare perget, exceptis permanentibus iis, quae liberae collationis episcopalis sunt, vel iuri patronatus legitime acquisito subiacent. In praedi-

ctarum Ecclesiarum Canonicos non assumentur nisi Sacerdotes, qui et dotes habeant a Canonibus generaliter praescriptas, et in cura animarum, aut in negotiis ecclesiasticis, seu in disciplinis sacris tradendis cum laude versati fuerint. Sublata insuper erit natalium nobilium, seu nobilitatis titulorum necessitas, salvis tamen conditionibus, quas in fundatione adiectas esse constet. Laudabilis vero consuetudo Canonicatus publico indicto concursu conferendi, ubi viget, diligenter conservabitur.

Art. XXIII.

In Ecclesiis Metropolitanis et Episcopalibus, ubi desint, tum Canonicus Poenitentiarius, tum Theologalis, in Collegiatis vero Theologalis Canonicus iuxta modum a S. Concilio Tridentino praescriptum *Sess.* 5 *c.* 1 *et Sess.* 24 *c.* 8 *de Reform.*, ut primum fieri potuerit, constituentur, Episcopis praefatas praebendas secundum eiusdem Concilii sanctiones et Pontificia respective decreta conferentibus.

Art. XXIV.

Parochis omnibus providebitur publico indicto concursu, et servatis Concilii Tridentini praescriptionibus. Pro Parochiis ecclesiastici patronatus praesentabunt patroni unum ex tribus, quos Episcopus enuntiata superius forma proposuerit.

Art. XXV.

Sanctitas Sua, ut singularis benevolentiae testimonium Apostolicae Francisci Iosephi Imperatoris et Regis Maiestati praebeat, Eidem atque catholicis Eius in Imperio Successoribus indultum concedit nominandi ad omnes Canonicatus et Parochias, quae iuripatronatus ex fundo religionis, seu studiorum derivanti subsunt, ita tamen, ut seligat unum ex tribus, quos publico concursu habito Episcopus ceteris digniores iudicaverit.

Art. XXVI.

Parochiis, quae Congruam (pro temporum et locorum ratione) sufficientem non habeant, dos, quamprimum fieri poterit, augebitur, et parochis catholicis ritus orientalis eodem ac latini modo consuletur. Ceterum praedicta non respiciunt Ecclesias parochiales iurispatronatus sive ecclesiastici, sive laicalis canonice adquisiti, quarum onus respectivis patronis incumbet. Quod si patronis obligationibus eis a lege ecclesiastica impositis haud plene satisfaciant, et praesertim quando parocho dos ex fundo religionis constituta sit, attentis pro rerum statu attendendis, providendum erit.

Art. XXVII.

Cum ius in bona ecclesiastica ex canonica institutione derivet, omnes qui ad beneficia quaecumque vel maiora vel minora nominati seu praesen-

tati fuerint, bonorum temporalium eisdem adnexorum administrationem nonnisi virtute canonicae institutionis assumere poterunt. Praeterea in possessione Ecclesiarum Cathedralium, bonorumque adnexorum, quae in canonicis sanctionibus, et praesertim in Pontificali et Caeremoniali Romano praescripta sunt, accurate observabuntur, quocumque usu sive consuetudine in contrarium sublata.

Art. XXVIII.

Regulares, qui secundum Ordinis sui constitutiones subiecti sunt Superioribus generalibus penes Apostolicam Sedem residentibus, ab iisdem regentur ad praefatarum constitutionum normam, salva tamen Episcoporum auctoritate iuxta Canonum, et Tridentini praecipue Concilii sanctiones. Igitur praedicti Superiores generales cum subditis, cunctis in rebus ad ministerium ipsis incumbens spectantibus, libere communicabunt: libere quoque visitationem in eosdem exercebunt. Porro regulares absque impedimento respectivi Ordinis, Instituti, seu Congregationis regulas observabunt, et iuxta Sanctae Sedis praescriptiones candidatos ad novitiatum, et ad professionem religiosam admittent.

Haec omnia pariter observabuntur quoad moniales in iis, quae ipsas respiciunt.

Archiepiscopis et Episcopis liberum erit in propriis Dioecesibus Ordines seu Congregationes religiosas utriusque sexus iuxta sacros Canones constituere; communicabunt tamen ea de re cum Gubernio Imperiali consilia.

Art. XXIX.

Ecclesia iure suo pollebit novas iusto quovis titulo libere acquirendi possessiones; eiusque proprietas in omnibus, quae nunc possidet, vel in posterum acquiret, inviolabilis solemniter erit. Proinde quoad antiquas novasque ecclesiasticas fundationes nulla vel suppressio, vel unio fieri poterit absque interventu auctoritatis Apostolicae Sedis, salvis facultatibus a S. Concilio Tridentino Episcopis tributis.

Art. XXX.

Bonorum Ecclesiasticorum administratio apud eos erit, ad quos secundum Canones spectat. Attentis autem subsidiis, quae Augustissimus Imperator ad Ecclesiarum necessitatibus providendum ex publico aerario benigne praestat, et praestabit, eadem bona vendi, vel notabili gravari onere non poterunt, nisi tum S. Sedes, tum Maiestas Sua Caesarea, aut ii, quibus hoc munus demandandum duxerint, consensum tribuerint.

Art. XXXI.

Bona, quae fundos, uti appellant, Religionis et Studiorum constituunt, ex eorum origine ad Ecclesiae proprietatem spectant, et nomine Ecclesiae administrabuntur, Episcopis inspectionem ipsis debitam exercentibus iuxta formam, de qua S. Sedes cum Maiestate Sua Caesarea conveniet.

Reditus fundi religionis, donec, collatis inter Apostolicam Sedem et Gubernium Imperiale consiliis, fundus ipse dividatur in stabiles et ecclesiasticas dotationes, erunt erogandi in divinum cultum, in ecclesiarum aedificia, et in Seminaria, et in ea omnia, quae ecclesiasticum respiciunt ministerium. Ad supplenda quae desunt, Maiestas Sua eodem, quo hucusque modo, in posterum quoque gratiose succurret; immo, si temporum ratio permittat, et ampliora subministratura est subsidia. Pari modo reditus fundi studiorum unice impendentur in catholicam institutionem, et iuxta piam fundatorum mentem.

Art. XXXII.

Fructus beneficiorum vacantium, in quantum hucusque consuetum fuit, inferentur fundo religionis, eique Maiestas Sua Caesarea proprio motu assignat quoque Episcopatuum et Abbatiarum saecularium per Hungariam et Ditiones quondam adnexas vacantium reditus, quos Eiusdem in Hungariae regno Praedecessores per longam saeculorum seriem tranquille possederunt. In illis Imperii provinciis, ubi fundus religionis haud extat, pro quavis dioecesi instituentur Commissiones mixtae, quae iuxta formam et regulam, de quibus Sanctitas Sua cum Caesarea Maiestate conveniet, tam Mensae episcopalis, quam beneficiorum omnium bona vacationis tempore administrabunt.

Art. XXXIII.

Cum, durante praeteritarum vicissitudinum tempore, plerisque in locis Austriacae Ditionis ecclesiasticae decimae civili lege de medio sublatae fuerint, et attentis peculiaribus circumstantiis fieri non possit, ut earumdem praestatio in toto Imperio restituatur, instante Maiestate Sua et intuitu tranquillitatis publicae, quae Religionis vel maxime interest, Sanctitas Sua permittit ac statuit, ut, salvo iure exigendi decimas, ubi de facto existit, aliis locis earumdem decimarum loco, seu compensationis titulo, ab Imperiali Gubernio assignentur dotes, seu in bonis fundisque stabilibus, seu super Imperii debito fundatae, iisque omnibus et singulis tribuantur, qui iure exigendi decimas potiebantur: itemque Maiestas Sua declarat dotes ipsas habendas omnino esse, prout assignatae fuerint, titulo oneroso, et eodem ac decimae, quibus succedunt, iure percipiendas tenendasque esse.

Art. XXXIV.

Cetera ad personas et res ecclesiasticas pertinentia, quorum nulla in his articulis mentio facta est, dirigentur omnia, et administrabuntur iuxta Ecclesiae doctrinam et eius vigentem disciplinam a S. Sede adprobatam.

Art. XXXV.

Per solemnem hanc Conventionem leges, ordinationes, et decreta quovis modo et forma in Imperio Austriaco et singulis, quibus constituitur, Ditionibus hactenus lata, in quantum illi adversantur, abrogata habebuntur: ipsaque Conventio, ut lex Status deinceps eisdem in Ditionibus perpetuo vigebit. Atque idcirco utraque Contrahentium pars spondet Se, Successoresque suos omnia et singula, de quibus conventum est, sancte servaturos. Si qua vero in posterum supervenerit difficultas, Sanctitas Sua et Maiestas Caesarea invicem conferent ad rem amice componendam.

Art. XXXVI.

Ratificationum huius Conventionis traditio fiet intra duorum mensium spatium a die hisce articulis apposita, aut citius, si fieri potest.

In quorum fidem praedicti Plenipotentiarii huic Conventioni subscripserunt, illamque suo quisque sigillo obsignaverunt.

Datum Viennae die decimaoctava Augusti anno reparatae Salutis millesimo octingentesimo quinquagesimoquinto.

Iosephus Othmar. de Rauscher *m. p.*
Archiep. Viennensis
(L. S.)
Michael Card. Viale Prelà *m. p.*
(L. S.)

Nos ea spe freti fore ut benignissimus Dominus, cuius virtute totum corpus Ecclesiae sanctificatur et regitur, studia haec Nostra in componendis religiosis ecclesiasticisque Austriaci Imperii negotiis benigno favore prosequi dignetur, ex certa scientia et matura Nostra deliberatione, deque Apostolicae potestatis plenitudine supradictas concessiones, pacta, et concordata tenore praesentium adprobamus, ratificamus, et acceptamus, illisque Apostolici muniminis, et firmitatis robur, et efficaciam adiungimus. Maiori autem, qua possumus, animi contentione omnes et singulos in Austriaco Imperio Antistites nunc degentes, et a Nobis postmodum instituendos, eorumque Successores, et Clerum universum monemus, atque in Domino hortamur, ut praemissa omnia ad maiorem Dei gloriam, Sanctae Ecclesiae utilitatem, animarumque salutem a Nobis decreta in iis, quae ad ipsos pertinent, sedulo diligenterque serventur, omnesque cogitationes, curas, consilia, conatusque conferant, ut catholicae doctrinae puritas, divini cultus nitor, ecclesiasticae disciplinae splendor, Ecclesiae legum observantia, morumque honestas in Austriaci Imperii Christifidelibus magis magisque refulgeat. Decernentes easdem praesentes Litteras nullo umquam tempore de subreptionis, et obreptionis, aut nullitatis vitio, vel intentionis Nostrae, aut alio quocumque quantumvis magno, aut inexcogitato defectu notari, aut impugnari posse, sed semper firmas validas et efficaces existere, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri et obtinere, et inviolabiliter observari debere, quousque conditiones, et pacta in Tractatu expressa

serventur. Non obstantibus Constitutionibus Apostolicis, et Synodalibus provincialibus et universalibus Conciliis editis generalibus, et Ordinationibus, ac Nostris et Cancellariae Apostolicae regulis, praesertim de iure quaesito non tollendo, nec non quarumcumque Ecclesiarum, Capitulorum, aliorumque piorum locorum fundationibus, etiam confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, privilegiis quoque indultis, et Litteris Apostolicis in contrarium quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis, ceterisque contrariis quibuscumque. Quibus omnibus et singulis, illorum tenores pro expressis et ad verbum insertis habentes, illis, alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum dumtaxat specialiter, et expresse derogamus. Praeterea quia difficile foret praesentes Litteras ad singula, in quibus de eis fides facienda fuerit, loca deferri, eadem Apostolica Auctoritate decernimus, et mandamus, ut earum transumptis etiam impressis, manu tamen alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, plena ubique fides adhibeatur, perinde ac si praesentes Litterae forent exhibitae vel ostensae. Et insuper irritum, et inane decernimus, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrae concessionis, approbationis, ratificationis, acceptationis, monitionis, hortationis, decreti, derogationis, mandati et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit indignationem Omnipotentis Dei, ac

Beatorum Petri et Pauli Apostolorum Eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud S. Petrum anno Incarnationis Dominicae Millesimo Octingentesimo Quinquagesimo Quinto. Tertio Nonas Novembris. Pontificatus Nostri Anno Decimo.

U. P. CARD. PRO DATARIUS V. CARD. MACCHI

Visa de Curia D. BRUTI

Loco ✠ Plumbi

V. Cugnonius

Dilectis Filiis Nostris S. R. E. Cardinalibus, ac Venerabilibus Fratribus Archiepiscopis et Episcopis universae Imperialis ac Regiae Austriacae ditionis.

PIVS PAPA IX.

Dilecti Filii Nostri, ac Venerabiles Fratres, salutem et Apostolicam Benedictionem. Optime noscitis, Dilecti Filii Nostri, et Venerabiles Fratres, Carissimum in Christo Filium Nostrum Franciscum Iosephum Austriae Imperatorem et Regem Apostolicum de Nobis, et hac Sancta Sede tot sane nominibus praeclare meritum pro avita sua religione et pietate, atque eximio rei catholicae studio vel ab ipso sui imperii exordio iustissimis Nostris desideriis quam libentissime obsequutum nihil antiquius habuisse, quam suas curas cogitationesque ad catholicae Ecclesiae libertatem in amplissimis suis ditionibus asserendam conferre, Eumque tam salutari operi manum admovisse, ubi decretum die 18 Aprilis Anno 1850 edidit cum summa sui nominis gloria, et maxima bonorum omnium congratulatione ac laetitia. Hinc idem religiosissimus Imperator et Rex Nostris postulationibus magis in dies filiali prorsus pietate obsecundans, ac probe cognoscens quantopere catholica Ecclesia, eiusque salutaris doctrina ad veram populorum felicitatem,

tranquillitatemque procurandam conducat, a Nobis enixe efflagitavit, ut Conventionem cum Ipso inire vellemus, qua ecclesiasticis totius Imperii sui, et omnium, quibus illud constituitur, ditionum negotiis Auctoritate Nostra Apostolica occurrere, et consulere possemus. Itaque non mediocri certe animi Nostri voluptate pientissimis ipsius Principis desideriis perlibenter annuentes Conventionem cum Ipso ineundam existimavimus, ac mira quadam consolatione affecti fuimus, quandoquidem eadem Conventione, Deo bene iuvante, et catholicae Ecclesiae libertatem, eiusque veneranda iura maiorem in modum tueri et vindicare, ac nulla sane et gravissima ecclesiastica negotia in vastissimis universi illius Imperii ditionibus componere potuimus. Quocirca dum eidem Carissimo in Christo Filio Nostro vel maxime ex animo gratulamur, ac meritas amplissimasque deferimus laudes, quod tanto studio sanctissimam nostram religionem profiteri et colere, ac pari Nos, et hanc Petri Cathedram observantia et veneratione prosequi glorietur, has Vobis, Dilecti Filii Nostri, ac Venerabiles Fratres, scribimus Litteras, quibus egregiam, ac perspectam vestram religionem, et pastoralem sollicitudinem etiam atque etiam excitamus, ut omnem percipientes utilitatem ex maiori illa libertate, qua in omnibus istis Austriacae dominationis regionibus catholica Ecclesia ex inita Conventione frui ac potiri plane debet, summa cura, industria et studio omnes ministerii vestri partes ad ipsius Ecclesiae incrementum, decus et prosperitatem, atque ad animarum salutem

diligentissime implere velitis. Nunc enim vestrum erit, Dilecti Filii Nostri, ac Venerabiles Fratres, collatis inter Vos consiliis studiosissime advigilare, ut vestris Dioecesibus sanctissimae catholicae fidei depositum integrum inviolatumque magis in dies custodiatur, et alacriori usque zelo ac vigilantia rectae clericorum institutioni prospicere, et Cleri disciplinam sartam tectamque tueri, et ubi prolapsa est instaurare, et parochorum munus, aliaque ecclesiastica beneficia dignis dumtaxat, idoneis et spectatis ecclesiasticis viris conferre, et salutari iuventutis educationi consulere, et gregem curae vestrae commissum divini verbi praeconio, ac salutaribus monitis, opportunisque scriptis pascere, ac nutrire, et cum Provinciales, tum Dioecesanas Synodos habere, ut maiori vestrorum fidelium bono quotidie magis providere possitis. Iam vero nonnulla Vobis, Dilecti Filii Nostri et Venerabiles Fratres, significanda esse ducimus, quae aliquos ipsius Conventionis articulos, praecipue respiciunt, quaeque a Vobis perfici, et executioni mandari exoptamus, ut gratissima illa inter catholicum istud Imperium et Ecclesiam, et hanc Apostolicam Sedem magis ac magis foveatur concordia, ex qua in christianam et civilem rempublicam maxima semper bona redundant. Atque in primis vos monemus, ut eodem tempore, quo pastorales vestras Litteras, et alia Acta in lucem emissuri eritis, illorum exemplar Caesareae et Apostolicae Maiestati Gubernio, notitiae dumtaxat causa, mittere velitis, atque etiam eidem Gubernio significetis quando Synodos eritis habi-

turi, atque eadem de causa ad ipsum Synodalium Actorum, cum ea publici iuris fiant, exemplar perferendum curetis, vix dum Acta ipsa evulgentur. Et quod attinet ad Dioecesanas Synodos, cum noverimus, nonnullos ex episcopali vestro ordine vehementer cupere, ea se facultate muniri, quae a Nobis Leodiensi Episcopo per Rescriptum die 4 maii anno 1851 editum fuit concessa, in animo Nobis est illorum desideriis obsecundare, qui id a Nobis postulaverint, ac simul peculiaria propriae cuiusque Dioeceseos adiuncta sedulo exposuerint, ut ea ineamus consilia, quae cuique Dioecesi magis opportuna fore existimaverimus. Cum autem pro certo habeamus, nihil catholico isti Gubernio potius unquam futurum, quam et religionem, et pietatem, omni studio magis in dies excitare, ac fovere, tum si Gubernium idem sibi aliquid in votis esse significaverit quoad formam et methodum, qua libri ad religionem pertinentes sunt scripti in scholarum usum, eiusmodi votorum ratio Vobis erit habenda, salvo tamen semper incolumique vestro iudicio, ac iure circa doctrinam, quae iisdem libris continetur. Omnem vero curam impendite, ut in primordiorum, seu elementariis scholis ii ad catechesim tradendam adhibeantur libri, quibus iuventus unam eamdemque catholica Ecclesiae addiscat doctrinam, atque ut nulla unquam quoad libros ipsos flat immutatio, nisi gravis adsit causa, et collatis semper inter Vos consiliis. Et quoniam compertum exploratumque Vobis est quam vehementer rei cum sacrae tum publicae intersit, adolescentes prae-

sertim Clericos vel a teneris annis ad pietatem, omnemque virtutem, et ecclesiasticum spiritum mature conformari, ac litteris, et disciplinis potissimum sacris ab omni prorsus cuiusque erroris periculo alienis sedulo imbui, et erudiri, iccirco collatis inter vos consiliis omni studio prospicite, ut in vestris Seminariis accurata sit ecclesiasticae educationis ratio, et ea optimorum studiorum vigeat methodus, quae rerum, temporum, ac locorum perpensis adiunctis et maiorem Ecclesiae utilitatem parere possit, ac simul efficiat, ut Clerus salutari solidaque scientia, ac doctrina praefulgeat. In seligendis autem professoribus, seu magistris, singularem diligentiam et vigilantiam adhibete, et gravissimum docendi munus nolite unquam committere, nisi viris, qui religione, pietate, vitae integritate, morum gravitate, ac sanae doctrinae laude omnino praestent. Cum autem ob tristissimas, omnibusque notissimas rerum vicissitudines aliquis forsitan inter ecclesiasticos viros possit reperiri, qui Caesareae, et Apostolicae Maiestati Suae haud sit probatus, iccirco ad omnem difficultatem penitus amovendam, tum in parochiis, tum in aliis ecclesiasticis beneficiis conferendis curae Vobis erit, ut ad illa minime ii eligantur ecclesiastici viri, qui Caesareae et Apostolicae Maiestati Suae minus sint accepti. Atque id noscere poteritis sive ex ipsa ecclesiasticorum indole et conditione, sive ex praecedentibus Gubernii factis, sive aliis idoneis adhibitis modis. Insuper ob eamdem causam antequam eligatis Seminarii professores et magistros, opus est, ut dili-

gentissime inquiratis et certi sitis, num Ipsa Caesarea et Apostolica Maiestas aliquid contra illos habeat circa res politicas. Denique Vobis summopere cordi sit continenter advigilare, ut in ecclesiasticis functionibus, ac potissimum in sacrosancto Missae Sacrificio, et Sacramentorum administratione Ecclesiae formulae in lingua cuiusque ritus ab hac Apostolica Sede iam probati sedulo pie religioseque usurpentur. Neque desinatis studiosissime curare, ne Praelati Episcopis inferiores sacra pontificali ritu in posterum agant, nisi eiusmodi speciale privilegium ab eadem Sancta Sede obtinuerint, et ea conditione, ut qui privilegium idem fuerint consecuti, diligentissime observare debeant quae tum in Decreto rec. mem. Alexandri VII Praedecessoris Nostri die 27 septembris anno 1659 edito, tum in Apostolicis Litteris felicis recordationis Pii VII Decessoris pariter Nostri incipientibus « Decet Romanos Pontifices » et IV nonas Iulii anno 1823 datis sunt praescripta. Habetis, Dilecti Filii Nostri, ac Venerabiles Fratres, quae Vobis in praesentia significanda esse censuimus, ac plane non dubitamus, quin pro egregia vestra pietate ac singulari et perspecta erga Nos et hanc Sanctam Sedem observantia pronis auribus haec Nostra excipiatis monita, et ea omnia, de quibus loquuti sumus, quam diligentissime percipienda et exsequenda curetis. Interim haud omittimus a Deo Optimo Maximo humiliter enixeque exposcere, ut uberrima quaeque suae bonitatis dona super Vos propitius semper effundat, vestrisque pastoralibus curis, consiliis, et laboribus

benedicat, quo sanctissima nostra religio, eiusque doctrina in vestris Dioecesibus maiora in dies incrementa suscipiat, ac prospere feliciterque ubique vigeat, et floreat. Atque caelestium omnium munerum auspicem, et flagrantissimae Nostrae in Vos caritatis testem Apostolicam Benedictionem ex intimo corde profectam Vobis singulis, Dilecti Filii Nostri, ac Venerabiles Fratres, omnibusque istarum Ecclesiarum Clericis, Laicisque fidelibus curae vestrae commissis peramanter impertimur.

Datum Romae apud Sanctum Petrum die 5 Novembris anno 1855. Pontificatus Nostri Anno Decimo.

ALLOCVTIO

HABITA IN CONSISTORIO SECRETO

DIE XVII. DECEMBRIS MDCCCLV.

VENERABILES FRATRES

Quisque vestrum optime noscit, Venerabiles Fratres, quantae consolationi Nobis fuerit inter molestissimas Nostri Pontificatus sollicitudines Conventio, quam cum Carissimo in Christo Filio Nostro Francisco Iosepho Austriae Imperatore et Rege Apostolico nuper inivimus, quandoquidem ea profecto fiducia nitimur fore, ut Deo bene iuvante maxima in catholicam Ecclesiam, omnesque fideles illius vastissimi Imperii populos bona ex eadem Conventione redundent. Cum autem vehementer optemus eiusmodi Nostrum gaudium insigni aliquo monumento consignare, ac simul eidem religiosissimo Principi gratificari, ac denuo palam publiceque declarare praecipuam ac prorsus singularem benevolentiam, qua ipsum Imperatorem et Regem merito atque optimo iure prosequimur, tum exemplis inhaerentes Decessorum Nostrorum Urbani praesertim VIII, Alexandri VII, et Benedicti XIV, antequam viduatis Ecclesiis suos praeficiamus Antistites, constituimus in amplissimum vestrum Colle-

gium cooptare ecclesiasticum virum, qui Nobis et ipsi pientissimo Principi acceptissimus, ac de re catholica, et hac Sancta Sede praeclare meritus sedulam suam in eadem conficienda Conventione operam impendit. Atque hic est Venerabilis Frater Iosephus Othmarus Rauscher Archiepiscopus Vindobonensis, qui nobili genere ortus, acerrimaque ingenii vi pollens, philosophicarum disciplinarum, rerumque divinarum doctrina, et sacrae praesertim eloquentiae laude, atque explorata in hanc Petri Cathedram fide illustris, Sacrorum Canonum scientiam, et ecclesiasticam historiam Salisburgi cum summa sui nominis gloria, et auditorum utilitate docte ac perite tradidit, opusque de eadem ecclesiastica historia magno in pretio habitum conscripsit, typisque edidit. Is episcopalibus virtutibus spectatus, postquam Secoviensis et Leobiensis Episcopus extitit, ad Archiepiscopalis Vindobonensis Ecclesiae regimen evectus omnibus gravissimi pastoralis ministerii officiis in exemplum semper est perfunctus, nihil antiquius habens, quam omni studio in Dei gloriam et animarum salutem procurandam incumbere.

Quid vobis videtur?

Auctoritate Omnipotentis Dei, Sanctorum Apostolorum Petri et Paulli, ac Nostra creamus Sanctae Romanae Ecclesiae Presbyterum Cardinalem Iosephum Othmarum Rauscher Archiepiscopum Vin-

dobonensem cum dispensationibus, derogationibus, et clausulis necessariis et opportunis.

In nomine Patris ✠ et Filii ✠ et Spiritus ✠ Sancti, Amen.

Hinc renunciatis Sacrorum Antistitibus, sic Summus Pontifex est prosequutus.

Iam vero cum suos Antistites vacantibus attribuerimus Ecclesiis, in animo Nobis est hodierno die alios vestro Ordini adscribere viros religione, doctrina, prudentia, consilio praestantes, qui una Vobiscum auxilium Nobis ad universam regendam Ecclesiam praebere contendant. Et quoniam probe cognoscimus, Praedecessores Nostros sapientissima Sancti Bernardi, ac Tridentinae Synodi monita prae oculis habentes in tanta deferenda dignitate exterorum hominum, qui de augusta nostra religione praeclare essent meriti, semper habuisse rationem, ut amplitudinis communione communia omnium nationum erga Ecclesiam, et hanc Apostolicam Sedem studia, atque animorum coniunctio magis in dies augerentur, iccirco a Nobis in hac potissimum temporum asperitate id peragendum esse existimamus ad catholicam unitatem validius constabiliendam. Quae quidem eo firmius perstabit, quo apertius Nos ostenderimus, Romanam Ecclesiam in conferendis honoribus nullam agnoscere locorum distantiam, et omnes cuiusque gentis fideles quasi unam domum inhabitantes peramanter complecti,

ubi una eademque sit fidei confessio, atque consensio. Quocirca tres alios exteros viros in vestrum Collegium adlegendos esse decrevimus, ob eximia eorum in christianam rempublicam, in Nos, et hanc Sanctam Sedem merita omnino dignos, qui ad hunc honoris gradum provehantur.

Horum alter est Venerabilis Frater Carolus Reisach Archiepiscopus Monacensis et Frisingensis, qui generis nobilitatem virtutum suarum laude superavit. Namque ipse praestanti ingenio praeditus, rebusque optimis institutus, ac sacrarum praesertim disciplinarum, et iuris cum pontificii, tum civilis scientia excellens, et religionis studio clarus, postquam Rectoris munus in Urbaniano Collegio alumnorum christianae fidei propagandae plures per annos maxima cum laude naviter scienterque obivit, Eicstettensis primum Antistes, ac deinde Archiepiscopus Monacensis et Frisingensis in illis procurandis dioecesibus nihil potius unquam habuit, quam animarum saluti impense consulere, omnesque boni pastoris partes splendide implere, et quavis humana ratione posthabita, catholicae Ecclesiae causam, eiusque libertatem, iura, doctrinam episcopali protsus firmitate et constantia strenue defendere, et eximiam suam erga Nos, et hanc Sanctam Sedem pietatem, et observantiam luculentis sane factis semper probare atque testari. Nihil autem dubitamus, quin tanta honoris amplificatio huic Antistiti a Nobis delata non mediocrem Carissimo in Christo Filio Nostro Maximiliano Bavariae Regi illustri allatura sit iucunditatem.

Alter vero est Venerabilis Frater Clemens Villecourt Rupellensis Episcopus. Hic enim praeclaris cum animi, tum ingenii exornatus dotibus, insignique pietate fulgens, et egregia in hanc Apostolicam Sedem voluntate semper animatus sacras potissimum disciplinas apprime callet, quemadmodum scripta ab eo elucubrata, et in lucem edita ostendunt, quibus catholica asseritur ac propugnatur doctrina. Idem super candelabrum positus, ut omnibus luceret in Domo Domini, Rupellensem Ecclesiam, cui regendae viginti fere ab hinc annos fuit destinatus, suis virtutibus illustravit, sacrique ministerii decus auxit, et in pascendo grege sibi commisso tanta cura, prudentia et episcopali sollicitudine est usus, ut omnium amorem sibi conciliaverit; ac salutarem talentorum negotiationem, quae est de animabus Christo lucrandis, tanta industria, sollertia, caritate urgere nunquam destitit, ut quamplurimos a catholica Ecclesia aberrantes ad huius sanctissimae amantissimaeque matris sinum gremiumque revocaverit, reduxerit. Atque eo libentius hunc Antistitem in vestrum Collegium adsciscimus, quod rem Carissimo in Christo Filio Nostro Ludovico Napoleoni inclyto clarissimoque Gallorum Imperatori de Nobis, deque hac Sancta Sede optime merito gratissimam Nos facere certi simus.

Denique Sacra Purpura decorandum quoque censuimus Dilectum Filium Franciscum Gaude alumnum et Procuratorem generalem Religiosae, ac spectatissimae Sancti Dominici Familiae, ex qua tot semper prodierunt viri sanctitate, doctrina, eruditione

insignes, atque ad amplissimas Ecclesiae dignitates evecti, qui maximas christianae, et civili reipublicae attulerunt utilitates. Nostis, Venerabiles Fratres, quo excellenti ingenio, qua vitae integritate, qua prudentia, quo regularis disciplinae studio religiosus hic Vir eniteat, neque ignota Vobis est magna eius in theologicis praecipue rebus doctrina, et sacra in verbo Dei evangelizando eloquentia. Ac neminem vestrum latet, eumdem Luci in Aemilia primum theologiam, ac deinde in Maceratensi Lyceo eamdem scientiam, divinasque Litteras, ac demum in Romano Archigymnasio theologiam ipsam magno cum plausu docuisse, et variis muneribus in sua Religiosa Familia nitide functum, eam, supremo suo Moderatore absente, cum summa sagacitate, prudentia, et sollertia gubernasse. Accedit etiam, ut ipse Nostri Pii Seminarii hic in Urbe Rector a Nobis constitutus, atque in pluribus, gravibusque tractandis, et expediendis negotiis adhibitus Nostris votis, et expectationi cumulate responderit, Nostramque benevolentiam sibi merito comparaverit.

Hos igitur spectatissimos Viros ad maiorem Omnipotentis Dei gloriam, et catholicae Ecclesiae utilitatem, ac decus amplissimo vestro Collegio addere, et Cardinales creare statuimus, ac pro certo habemus, ipsos tanta dignitate auctos atque honestatos operam Nobis, et eidem Ecclesiae impensius esse navaturos.

Quid Vobis videtur?

Auctoritate omnipotentis Dei, Sanctorum Apo-

stolorum Petri, et Paulli, ac Nostra creamus S. R. E. Presbyteros Cardinales.

Carolum Reisach Archiepiscopum Monacensem et Frisingensem.

Clementem Villecourt Episcopum Rupellensem.

Franciscum Gaude Procuratorem Generalem Ordinis Praedicatorum

Cum dispensationibus, derogationibus, et clausulis necessariis et oppertunis.

In nomine Patris ✠ et Filii ✠ et Spiritus ✠ Sancti. Amen.

PIVS PP. IX.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Peculiaribus adductus rationibus fel. mem. Benedictus XIII Praedecessor Noster id consilii cepit, ut pro Regno Siciliae ultra Pharum Constitutionem, quae incipit *Fideli* ederet quoad Judicem, uti vocant, Monarchiae, ejusque tribunal. Ad universalis Ecclesiae regimen Nos pariter, Deo sic disponente, vocati pro pastorali, qua urgemur, solicitudine haud praetermisimus ad illam quoque catholici gregis partem mentis aciem, animique curas intendere, ut siquid animarum salus exquireret, illud paternae providentiae studio decerneremus. Quapropter rebus omnibus matura deliberatione perpensis, nedum omnes et singulas canonicas facultates, intra illo stantum limites, qui in memorata Constitutione Benedicti XIII Praedecessoris Nostri praefiniti sunt, conservare intendimus, sed vero etiam spirituali fidelium bono, quod potissimum Nobis est, consulere volentes, nec non Carissimo in Christo Filio Nostro Ferdinando utriusque Siciliae Regi Illustri paternae Nostrae benevolentiae testimonium exhibere, ejusque desideriis obsecundare cupientes, novas favore Siciliae concessiones tribuendas censemus, tum quod spectat ad dispensationes matrimoniales pro personis vera egestate laborantibus, tum quod pertinet ad causas super nullitate religiosae professionis. Quas quidem concessiones ita tribuendas arbitramur, ut regulam simul tradamus, aperteque declaremus

omnino tenendam in causis, quae suscipiantur de invaliditate seu matrimonii, seu professionis in religioso aliquo Ordine emissae, et modum pariter indicemus plane servandum ab iis, qui post suspensiones per Ordinarios ex informata conscientia prolatas reclamare velint. Quapropter auctoritate Nostra Apostolica statuimus ac decernimus quae sequuntur. Quamquam in dispensationibus matrimonialibus super impedimentis tertii, et quarti gradus pro personis vere pauperibus a fel. rec. Gregorio XVI Praedecessore Nostro per Litteras in forma brevis incipientis *Iamdiu* dispensandi facultas extensa sit Iudici Monarchiae etiam in casibus, in quibus impedimentum tertii, et quarti gradus secundum attingat, attamen in bonum animarum regulam decernere volentes in casibus, in quibus de impedimento agatur tertii et quarti gradus primum attingente, facultatem dicto Iudici facimus, ut in singulis huiusmodi casibus supplex ad S. Sedem confugiat docendo tum de vera oratorum paupertate, tum de causis canonicis pro facultate assequenda dispensationem in proposito casu concedendi, ac memoratus Iudex in rescripto dispensationis mentionem facere expresse debebit facultatis ab Apostolica Sede obtentae, indicato etiam die, quo huiusmodi facultas sibi concessa sit; si secus fecerit dispensationem super impedimento matrimonii nullius roboris, planeque irritam declaramus. Porro id omnino intellectum volumus, dispensationes huiusmodi nonnisi personis vere pauperibus esse largiendas, nullumque a Regali Gubernio interponendum esse impedimentum, quominus fideles, si hoc vo-

luerint, directe ad S. Sedem supplices confugiant pro huiusmodi dispensationibus assequendis, ac quominus illae, si concessae sint, executioni mandentur, quas quidem gratuito volumus impertiri. Iamvero ad causas quod attinet super nullitate religiosae professionis, non obstante Constitutione Benedicti XIV Praedecessoris Nostri, quae incipit *Si datam*, haec, quae sequuntur, in causis huius generis observari mandamus. Si quis ultra quinquennium ad tramites Concilii Tridentini computandum causam instituere velit de restitutione in integrum, supplicare de hac re debebit Apostolicae Sedi. Si vero ex informationibus, quas super re sumendas putabit Summus Pontifex, preces exhibitas iustis inniti argumentis deprehenderit, in singulis casibus in Sicilia unum vel plures eiusdem insulae Episcopos designabit, cui vel quibus preces remittat, ut de huiusmodi causa ad iuris tramites disceptent, ac decisionem edant, decisionemque ab iis latam nulli plane obnoxiam volumus appellationi apud quodcumque tribunal. Si definitum fuerit locum esse restitutioni in integrum; vel si quis intra quinquennii spatium causam intendere velit super nullitate religiosae professionis, causa erit instituenda coram Ordinario loci, ac Superiore regulari, qui Ordinario ipsi uti iudex assidebit. Fas erit Ordinario causam huiusmodi deferre tribunali suo definiendam; quod quidem constabit ex Vicario generali et ex personis ecclesiasticis inter quas iudex assideat Superior regularis, ita tamen ut iudicum numerus dispar sit; et omnibus iisdem competat votum decisivum. Decisio hac ratione per Ordinarium edita seu validam

seu nullam declaraverit regularem professionem novae revisioni erit subiicienda, ut inde duae decisiones conformes existant. Quamobrem Ordinarius ipse decisionem suam Apostolicae Sedi communicabit, ut Summus Pontifex unum vel plures Episcopos, ut supra, designet ad causae revisionem instituendam, adiecta etiam, si opportunum illi videatur, ad iudicandum regulari persona. Nova haec revisio sive ab uno sive a pluribus Episcopis iuridice erit instituenda. Si secunda decisio a prima discrepet, locum esse volumus tertiae revisioni, ac proinde ab Episcopo, ac si plures fuerint, a digniori inter eos secunda decisio communicanda erit Sanctae Sedi, ut Romanus Pontifex alium vel alios Episcopos, veluti supra statutum est, designet pro instituenda tertia revisione, ac tertia item decisio Sedi Apostolicae, quemadmodum superius fuit indicatum, erit communicanda. Posteaquam duae decisiones prolatae sint pro nullitate regularis professionis religiosa persona tamquam nullo obstricta voto egredi ab Ordine poterit; quod si post unicam decisionem pro nullitate latam, vel adhuc pendente aut omissa revisione e claustris exire et religiosum Ordinem deserere, vestemque Ordini suo propriam exuere sit ausus, in poenas omnes ac censuras incurret, quas sacri canones et Apostolicae Constitutiones contra apostatas comminantur, atque adhuc religiosis votis obstricta censebitur. Iamvero tum in causis restitutionis in integrum, tum in aliis super nullitate regularis professionis, successivisque revisionibus ac singulis illarum partibus observari omnino volumus, ac mandamus memoratam Constitu-

tionem Benedicti XIV, quae incipit *Si datam*, in iis tamen articulis seu partibus, quae supradictis nostris concessionibus minime adversentur; quapropter, qui erunt observandi articuli, eos summatim indicandos censemus. 1.° Concilii Tridentini decretum *sess.* XXV *de Regular. cap.* 19. etiam moniales comprehendit. 2.° Praescriptae formae observandae etiam erunt, quoties Religiosus Ordo de nullitate professionis ab alumno aliquo emissae conqueratur. 3.° Quinquennii spatium, intra quod expostulationi locus esse potest, computandum erit a die professionis quolibet in casu, quamvis timor per integrum quinquennii intervallum atque etiam ultra perduraverit. 4.° Superior regularis, qui cum Ordinario de causa iudicabit, erit moderator, seu superior actu existens religiosae domus seu coenobii, in quo expostulans religiosa vota professus fuerit; pro monialibus vero, quae regularibus subiiciantur, erit superior regularis, cui regimen monasterii commissum fuerit. Huiusmodi vero Superiores regulares suum in locum sufficere poterunt ecclesiasticam aliam personam ex Clero sive regulari sive saeculari, quae tamen iuris canonici perita sit. 5.° Nulli religiosae personae intendere causam fas erit super votorum nullitate, nisi antea constet illam intra claustra degere, ac religiosas iterum induisse vestes, si forte easdem exuerit; ac durante iudicii cursu subdita manebit praepositis regularibus sui Ordinis. 6.° Probationes extraiudiciales numquam admittentur; sed vero in forma iuridica erunt acta conficienda, in quibus articuli exhibeantur a persona, quae contra professionis validitatem agit; quaesita autem sive interroga-

tiones proponantur a persona, quae tuetur professionis validitatem. Super exhibitis articulis testes examinandi erunt, nec non super propositis interrogationibus. Acta, quae huiusmodi forma careant, in iisque innixa decisio nullitatis vitio laborabunt, haud exclusis vitiis aliis propter quae ad formam iuris irrita esse queant. 7.° Sub eadem poena nullitatis ad quaestionem vocandi erunt, atque audiendi patroni seu defensores religiosae domus, seu coenobii, seu monasterii, in quo expostulans vota professus sit, itemque expostulantis propinqui, ac quaelibet alia persona, cui ipse ante professionem bona cesserit, vel donaverit, nec non personae, quae tamquam incussi timoris, vel auctores, vel complices habeantur, si ob metum praesumatur invalida votorum professio; denique omnes erunt in causam vocandi, quibus interesse queat votorum seu professionis validitas. Porro tum in prima quaestione seu causa, tum in sequentibus revisionibus, ab Ordinario, ad quem decisio pertinet, vel ab Episcopo sive Episcopis cui, vel quibus revisio commissa est, inter personas probitate, fide, ac iuris canonici scientia praestantes patronus seu defensor religiosae professionis eligetur, prout in causis matrimonialibus, qui praestito iuramento de officio suo recte ac fideliter administrando tum in adeundo, atque assumendo eodem officio, tum in singulis quaestionibus, seu causis, ad quas debeat accedere, vocandus, atque audiendus erit in omnibus ac singulis actis tum voce tum scripto; itemque sub poena nullitatis citandus erit ad omnes quaestiones seu causas et illarum revisiones, quemadmodum praescri-

ptum est in causis de matrimonio. Quod vero spectat ad huiusmodi defensoris emolumenta, iisdem consuletur ad formam memoratae Constitutionis Praedecessoris Nostri Benedicti XIV. 8.° In iudicio restitutionis in integrum Episcopus vel Episcopi a S. Sede designandi deputabunt patronum, seu defensorem religiosae professionis, ac praeterea in conficiendis actis, eorumque forma in citandis partibus, quae adesse debeant, illa omnia servabunt, quae superius constituta sunt in causis intra quinquennium instituendis. Iamvero, salva competentia Tribunalium ecclesiasticorum in Sicilia ad tramites memoratae Constitutionis Benedicti XIII, in causis de nullitate matrimonii observari mandamus Constitutionem Benedicti XIV pariter Praedecessoris Nostri *Dei miseratione*; idcirco, quae servanda sunt, sequentibus articulis summatim comprehenduntur. 1.° Qualibet in dioecesi respectivus Ordinarius in patronum, seu defensorem matrimonii personam eligit probatae fidei, canonici iuris peritam, ac, si fieri queat, ex coetu ecclesiastico. Fas erit Ordinario iustis de causis illam removere ab officio, eique alteram sufficere, quae designatis dotibus instructa sit; idque Ordinario item licebit, quoties electa ad defensoris munus persona aliquo legitimo impedimento prohibeatur, quominus commissi muneris partes expleat. Is porro defensor seu patronus omnibus adesse causis debebit, quae de matrimonii nullitate seu validitate instituantur, atque adeo ad omnia et singula acta citandus erit; nec non adesse testium examini, ac tam voce, quam scripto matrimonii validitatem tueri debebit, omniaque adferre argumenta,

quae ad eius valorem probandum necessaria, atque idonea dignoscat. 3.° Ut institutum iudicium de matrimonii validitate integrum sit, nec vitio laboret nullitatis, necessarium erit, ut matrimonii defensor iudicio intersit, sive unus tantum ex coniugibus agat pro invaliditate matrimonii, sive ambo coniuges stent in iudicio, quorum alter matrimonii valorem oppugnet, alter vero tueatur. Idem matrimonii defensor munus adsumens iuramentum praestare debebit de ipso munere recte ac fideliter gerendo, idemque iuramentum renovabit in causis singulis. Quivis actus iudicialis fiat, quin matrimonii defensor legitime citetur vel intimetur, plane irritus erit. 4.° Si sententia edita matrimonium admittet, ac nulla ex partibus appellationem interponat, matrimonii defensor ab appellando se abstinebit; eademque ratione se geret, si iudex secundae instantiae pro matrimonii validitate sententiam tulerit, licet primus iudex pro nullitate iudicaverit; quod si iudicatum fuerit pro matrimonii invaliditate, hoc in casu defensor, intra terminum a iure canonico definitum, provocationem a sententia interponere debebit declarando se adhaerere parti, quae matrimonii valorem sustineat. Sin autem nemo existat, qui a sententia contra matrimonium lata provocationem interponat, defensor ex officio ab eadem sententia provocabit. 5.° Pendente appellatione a prima sententia, vel appellatione nequaquam interposita quamlibet ob causam, si unus vel uterque coniux novas inire nuptias attentaverit, subiiciuntur canonicis sanctionibus contra illos, qui nuptias ab Ecclesia vetitas inire ausi fuerint, ac praesertim

obnoxii erunt separationi, donec lata altera sententia fuerit de nullitate matrimonii, a qua intra decem dies interposita non sit appellatio, vel eadem deserta iaceat; insuper poenas omnes incurrent contra polygamos a sacris canonibus et apostolicis constitutionibus praefinitas. 6.° Posteaquam causa ad secundi gradus iudicem delata sit, circa matrimonii defensorem illa omnia servanda erunt, quae praescripta sunt in iudicio primae instantiae. Eidem iudici secundae instantiae spectabit defensorem matrimonii deligere, atque ita porro in iudiciis ulterioris gradus. 7.° Si tum prima, tum secunda sententia matrimonii nullitatem declaraverit, nec pars, cui intersit, appellationem interposuerit, ac defensor ex conscientia censuerit non provocandam, vel interpositam appellationem minime prosequendam, tunc fas erit utrique coniugi novas contrahere nuptias, dummodo tamen neque ob legitimum impedimentum, neque aliam ob causam a novo ineundo coniugio prohibeantur. Firmum vero manebit causarum matrimonialium privilegium, hoc est sententias in huiusmodi causis editas post quemcumque temporis lapsum numquam transire posse in rem iudicatam; ideoque si quidquam repertum sit, vel minime in iudicii disceptatione prolatum, vel ignoratione occultum, iterum causam de matrimonii validitate in iudicium posse deferri. Huic privilegio obnoxia semper erit facultas coniugum novas nuptias contrahendi. Quod si a secunda sententia contra matrimonii valorem edita vel nulla ex partibus appellaverit, vel sit eiusmodi, ut illi defensor minime acquiescat ex conscientia sive quod ei manifeste iniusta, aut invalida videatur, sive quod

in tertii gradus iudicio lata fuerit contra sententiam in secundo gradu editam pro valore matrimonii, tunc haud licebit utrique coniugi ad novas nuptias transire sub poenis superius memoratis, iterumque causa in tertia, et quarta instantia erit cognoscenda, servatis omnibus, et singulis, quae praescripta sunt in primae, et secundae instantiae iudiciis etiam quod spectat ad matrimonii defensorem.
8.° Matrimonii defensor emolumenta accipiet, quae descripta sunt in dicta Constitutione Benedicti XIV. Denique cum suspensiones, quae per Ordinarios ex *informata conscientia* inferri solent, considerari minime queant uti causae quae publici iudicii formam sustineant, idcirco qui huiusmodi suspensionibus obnoxii sunt preces Summo Pontifici tantum deferre poterunt. Iamvero Apostolica Auctoritate Nostra decernimus ac statuimus, ut omnia ac singula quae praesentibus Nostris Litteris comprehenduntur accurate serventur, ac, si quis quidquam contra faxit, feceritque, illud inane irritum et nullius plane vigoris volumus ac declaramus. Haec iubemus, mandamus, non obstante, quatenus opus est, Constitutione Benedicti XIV, Praedecessoris Nostri super divisione Materiarum, aliisque Apostolicis, et in universalibus, provincialibusque, et synodalibus conciliis editis generalibus, vel specialibus constitutionibus, et ordinationibus, nec non dictae Constitutionis, etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, et consuetudinibus; privilegiis quoque indultis et litteris Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis confirmatis et innovatis. Quibus omnibus

et singulis illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die XXVI. Ianuarii MDCCCLVI. Pontificatus Nostri anno Decimo.

V. Card. Macchi

Dilectis Filiis Nostris S. R. E. Cardinalibus, ac Venerabilibus Fratribus Archiepiscopis et Episcopis universae Imperialis ac Regiae Austriacae Ditionis.

PIVS PP. IX.

Dilecti Filii Nostri, et Venerabiles Fratres, salutem et Apostolicam Benedictionem. Singulari quidem animi Nostri gaudio cognoscimus, Vos, Dilecti Filii Nostri, ac Venerabiles Fratres, Nostris, et Carissimi in Christo Filii Nostri Francisci Iosephi Austriae Imperatoris, et Regis Apostolici desideriis cuique Vestrum uno fere eodemque tempore significatis quam libentissime obsequentes, pro egregia vestra religione, et pastorali sollicitudine statuisse convenire in istam Imperialem et Regiam Vindobonensem civitatem, quo ibi inter Vos colloqui, et consilia conferre possetis, ut rite ea omnia perficiantur, quae a Nobis cum eodem Carissimo in Christo Filio Nostro sancita sunt in Conventione, quam idem clarissimus et religiosissimus Princeps cum summa Nostra consolatione, et immortali sui nominis gloria ob Ecclesiae iura vindicata, bonis omnibus prae laetitia gestientibus, ineundam Nobiscum curavit. Itaque dum Vobis, Dilecti Filii Nostri, et Venerabiles Fratres, vel maxime gratulamur, quod in hoc habendo conventu insigne ac perspectum vestrum pro Ecclesia studium impense ostenditis, Nobis temperare non possumus, quin Vos hac occasione peramanter alloquamur, et intimos

Vobis animi Nostri sensus aperiamus, ex quibus maiorem in modum intelligetis, quanta Vos, et omnes amplissimi istius Imperii fideles populos curae vestrae commissos benevolentia prosequamur. Atque in primis quod attinet ad commemoratae Conventionis exsecutionem, cum optime noscatis, multos in illa esse articulos, qui a Vobis praecipue sunt exsequendi, tum vehementer optamus, ut quoad modum in eorumdem articulorum exsecutione unam eamdemque certam viam atque rationem habere velitis, ea tamen circumspectione sedulo prudenterque adhibita, quam varia diversarum latissimi Austriaci Imperii Provinciarum adiuncta postulare poterunt. Si quae autem de alicuius articuli sensu dubitatio, vel difficultas oriatur, quod non fore arbitramur, gratissimum Nobis erit, illam a Vobis ad Nos deferri, ut, collatis inter Nos, et Caesaream Apostolicam Maiestatem consiliis, veluti in tricesimoquinto eiusdem Conventionis articulo cautum est, opportunas declarationes dare possimus.

Iam vero ardentissima illa caritas, qua universum Dominicum gregem Nobis ab ipso Christo Domino divinitus commissum complectimur, et gravissimum Apostolici Nostri ministerii munus, quo omnium nationum, et populorum salutem totis viribus procurare debemus, urgent Nos, Dilecti Filii Nostri, ac Venerabiles Fratres, ut eximiam vestram pietatem, virtutem, et episcopalem vigilantiam maiore, qua possumus, contentione etiam atque etiam excitemus, ut alacriori usque zelo pergatis omnes episcopalis vestri muneris partes diligentissime implere, ac nullis neque curis, neque consiliis, neque

laboribus unquam parcere, quibus sanctissimae fidei nostrae depositum in vestris Dioecesibus integrum inviolatumque custodiatis, et vestri gregis incolumitati consulentes, illum ab omnibus defendatis inimicorum hominum fraudibus et insidiis. Namque probe noscitis nefarias, multiplicesque artes ac molitiones, et monstrosa omnis generis opinionum portenta, quibus callidissimi perversorum dogmatum architecti improvidos praesertim et imperitos a veritatis et iustitiae tramite avertere, atque in errorem exitiumque inducere connituntur. Neque ignoratis, Dilecti Fili Nostri, ac Venerabiles Fratres, inter plurima, et nunquam satis lugenda mala, quae ecclesiasticam et civilem societatem vel maxime perturbant, atque divexant, duo potissimum nunc eminere, quae aliorum omnium quaedam veluti origo non immerito videantur. Vobis enim apprime nota sunt innumera, et funestissima sane damna, quae in christianam, et civilem rempublicam ex putidissimo *indifferentismi* errore redundant. Hinc enim omnia erga Deum, in quo vivimus, movemur, et sumus, officia penitus neglecta, hinc sanctissima religio plane posthabita, hinc omnis iuris, iustitiae, virtutisque fundamenta concussa, ac propemodum eversa. A qua turpissima sane *indifferentismi* forma haud admodum distat illud de religionum *indifferentia* systema e tenebris eruptum, quo homines a veritate alienati, veraeque confessionis adversarii, suaeque salutis immemores, et inter se pugnantia docentes, et nunquam stabilitam sententiam habentes, nullum inter diversas fidei professiones discrimen admittunt, et pacem passim cum omnibus mi-

scent, omnibusque aeternae vitae portum ex qualibet religione patere contendunt. Nihil enim interest illis, licet diversa tractantibus, dum ad unius veritatis expugnationem conspirent (1). Videtis profecto, Dilecti Filii Nostri, ac Venerabiles Fratres, qua vigilantia Vobis sit excubandum, ne tam dirae contagia pestis vestras oves misere inficiant, ac perdant. Itaque ne desinatis populos Vobis traditos ab hisce perniciosissimis erroribus sedulo defendere, eosque catholicae veritatis doctrina magis in dies accurate imbuere, et illos docere, quod sicut unus est Deus Pater, unus Christus Eius, unus Spiritus Sanctus, ita una est divinitus revelata veritas, una divina fides humanae salutis initium, omnisque iustificationis fundamentum, qua iustus vivit, et sine qua impossibile est placere Deo, et ad filiorum eius consortium pervenire (2); et una est vera, sancta, catholica, Apostolica Romana Ecclesia, et Cathedra una super Petrum Domini voce fundata (3), extra quam nec vera fides, nec aeterna invenitur salus, cum habere non possit Deum Patrem, qui Ecclesiam non habet matrem, et falso confidat, se esse in Ecclesia, qui Petri Cathedram deserat, super quam fundata est Ecclesia (4). Nullum vero maius potest esse delictum, et nulla macula deformior, quam adversus Christum stetisse, quam Ecclesiam

(1) Tertull. de praescript. cap. 41.
(2) Ad Rom. cap. 1. ad Hebr. cap. 11. Trid. Sess. 6. cap. 8.
(3) S. Cyprian. Epist. 43.
(4) S. Cyprian. de unitat. Eccl.

divino Eius sanguine partam, et acquisitam dissipasse, quam evangelicae dilectionis oblitum contra unanimem, et concordem Dei populum hostilis discordiae furore pugnasse (1).

Cum autem ratio divini cultus ex hisce duobus constet, piis dogmatibus, et actionibus bonis, neque doctrina sine operibus bonis accepta sit Deo, neque opera recipiat Deus a religiosis dogmatibus seiuncta, neque in solo opere virtutum, aut in sola observantia mandatorum, sed etiam in tramite fidei angusta et ardua sit via, quae ducit ad vitam (2), tum ne intermittatis fideles vestros populos continenter monere, et excitare, ut non solum in catholicae religionis professione magis in dies stabiles et immoti persistant, verum etiam per bona opera certam suam vocationem, et electionem facere satagant. Dum autem in vestri gregis salutem procurandam incumbitis, ne omittatis in omni bonitate, patientia, et doctrina miseros errantes ad unicum Christi ovile, atque ad catholicam unitatem revocare illis praesertim Augustini verbis: venite, fratres, si vultis, ut inseramini in vite: dolor est, cum vos videamus praecisos ita iacere; numerate sacerdotes vel ab ipsa Petri Sede, et in ordine illo patrum quis cui successit, videte; ipsa est petra, quam non vincunt superbae inferorum portae (3). Quicumque extra hanc domum agnum comederit,

(1) S. Cyprian. Epist. 72.

(2) S. Cyrill. Hierosol. Cath. IV. Illuminand. n. 2. S. Leo Serm. 5. de Nativit. Dom.

(3) In psal. contr. part. Donat.

profanus est; si quis in arca Noe non fuerit, peribit regnante diluvio (1).

Verum non minori sane pernicie alter nunc grassatur morbus, cui ab elatione, et quodam veluti rationis fastu, *rationalismi* nomen est inditum. Non improbat certe Ecclesia (2) eorum studium, qui veritatem scire voluerunt, quia Deus hominis naturam veri adipiscendi cupientissimam fecit, neque improbat rectae sanaeque rationis studia, quibus animus excolitur, natura investigatur, et abditissima quaeque eiusdem arcana in apertam proferuntur lucem. Siquidem novit, ac probe tenet pientissima mater, inter collata caelitus munera (3) illud esse praeclarum, quod ratione continetur, et quo ea omnia, quae sensibus obnoxia sunt, praetergressi, insignem quamdam Dei imaginem in nobis ipsis praeferimus. Novit quaerendum esse donec invenias, et credendum quod credidisti, dum hoc insuper credas aliud non esse credendum, ideoque nec requirendum, cum id inveneris, et credideris quod a Christo institutum est, qui non aliud tibi mandat inquirendum, quam quod instituit (4). Ecquid igitur est, quod ipsa non patitur, non sinit, et quod pro iniuncto sibi officio tuendi depositi omnino reprehendit, ac damnat? Illorum nimirum morem vehementer reprehendit, ac semper damnavit, et damnat Ecclesia, qui ratione abutentes, eam

(1) S. Hieronym. epist. 14. al. 57. ad Damas.

(2) Lactant. divin. institut. lib. 3. cap. 1.

(3) Clemens Alex. Stromat. lib. 1. cap. 3. lib. 2. cap. 2. et Gregor. thaumaturg. orat. panegyr. cap. 7. 13.

(4) Tertull. de praescript. cap. 9.

Dei ipsius loquentis auctoritati impie et stulte opponere ac praeferre non erubescunt, neque reformidant, et dum insolenter se extollunt, propria superbia, suoque tumore caecati veritatis lumen amittunt, fidem, de qua scriptum est, qui non crediderit condemnabitur (1), superbissime aspernantur, sibique praefidentes (2) diffitentur Ipsi Deo de se credendum esse, et iis, quae cognitioni nostrae de se tribuit, obsequendum. Hi sunt, quibus constantissime opponit, aequum esse (3), ut de cognitione Dei ipsi Deo credamus, cuius scilicet totum est, quod de eo credimus, quia utique ab homine Deus, uti oportet, cognosci non potuit, nisi salutarem sui cognitionem ipse tribuisset. Hi sunt, quos ad mentis sanitatem hisce verbis revocare contendit: quid magis contra rationem, quam ratione rationem conari transcendere? et quid magis contra fidem, quam credere nolle quidquid non possis ratione attingere (4)? Atque his inculcare non desinit, fidem non rationi, sed auctoritati inniti (5), nec enim decebat, ut cum Deus ad hominem loqueretur, argumentis assereret suas voces, tamquam fides ei non haberetur, sed ut oportuit, est loquutus, quasi rerum omnium maximus iudex, cuius non est argumentari, sed pronuntiare (6). His apertissime denuntiat unam hominis spem, unamque salutem positam esse in

(1) Marc. XVI. v. 16.
(2) S. Hilar. de Trinit. lib. 4.
(3) Cassian. de Incarnat. lib. 4. cap. 2.
(4) S. Bernard. epist. 190.
(5) S. Bernard. de Considerat. lib. 5. cap. 3.
(6) Lactant. divin. Institut. lib. 3. cap. 1.

christiana fide, quae veritatem docens, ac divina sua luce humanae ignorantiae tenebras discutiens per caritatem operatur, et in catholica Ecclesia, quae verum retinens cultum est stabile ipsius fidei domicilium, et Dei templum extra quod, citra invincibilis ignorantiae excusationem, quisquis fuerit, est a spe vitae, et salutis alienus. Et hos gravissime monet, ac docet, quod humanae artis peritia si quando tractandis sacris eloquiis adhibetur, non debet ius magisterii sibi arroganter arripere, sed veluti ancilla Dominae quodam famulatus obsequio subservire, ne si praecedit oberret, et dum exteriorum verborum sequitur consequentias, intimae virtutis lumen amittat, et rectum veritatis tramitem perdat (1). Neque existimari iccirco debet, nullum in Ecclesia Christi profectum haberi religionis. Habetur namque, idemque maximus, dummodo tamen vere profectus sit fidei, non permutatio. Crescat igitur oportet, et multum vehementerque proficiat tam singulorum, quam omnium, unius hominis, quam totius Ecclesiae aetatum, ac saeculorum gradibus intelligentia, scientia, sapientia, qua intelligatur illustrius quod antea credebatur obscurius, qua posteritas intellectum gratuletur, quod vetustas non intellectum venerabatur, qua pretiosae divini dogmatis gemmae exsculpantur, fideliter coaptentur, adornentur sapienter, et splendore, gratia, venustate ditescant in eodem tamen genere, in eodem scilicet dogmate, eodem sensu, eadem-

(1) S. Pier Dam. opuscul. 36. cap. 5.

que sententia, ut cum dicantur nove, non dicantur nova (1).

Neminem Vestrum mirari arbitramur, Dilecti Filii Nostri, ac Venerabiles Fratres, si pro Nostro fidei primatu, et principatu (2) de luctuosissimis hisce, ac rei cum sacrae, tum publicae perniciosissimis erroribus denuo loquuti simus, eximiamque vestram episcopalem vigilantiam ad illos profligandos excitare censuerimus. Cum enim inimicus homo non cesset superseminare zizania in medio tritici, tum Nos, qui divina disponente Providentia dominico agro excolendo praesumus, atque uti servi fideles, et prudentes super Domini familiam constituti sumus (3), ab iis partibus explendis desistere non debeamus, quae ab Apostolico Nostro munere separari non possunt.

Nunc vero a singulari vestra pietate et prudentia exposcimus, ut in hoc congressu ea potissimum inter Vos consilia provide sapienterque inire studeatis, quae in amplissimi istius Imperii regionibus ad maiorem Dei gloriam promovendam, ac sempiternam hominum salutem procurandam conducere existimaveritis. Etsi enim vehementer in Domino laetemur, cum noscamus multos existere tum ecclesiasticos, tum laicos homines, qui christianae fidei et caritatis spiritu egregie animati bonum Christi diffundunt odorem, tamen non mediocri affici-

(1) Vinc. Lirin. Commonitor.

(2) S. Ambros. de Incarnat. cap. 4. n. 32. Cassian. de Incarnat. lib. 3. cap. 12.

(3) S. Ambros. de fide ad Gratian. Imperat. lib. 5. in prolog.

mur dolore, cum haud ignoremus, in aliquibus locis nonnullos ex Clero suae dignitatis, et officii oblitos minime ambulare pro ea vocatione, qua vocati sunt, et christianum populum sanctissimis divinae nostrae religionis praeceptionibus parum instructum, gravibusque obnoxium periculis a pietatis operibus, et Sacramentorum frequentia infeliciter abstinere, atque a morum honestate, christianaeque vitae disciplina deflectere, et ad interitum ruere. Persuasissimum Nobis est, Vos pro spectata vestra episcopali sollicitudine omnes curas, cogitationesque esse collaturos, ut commemorata damna omnino eliminentur. Et quoniam optime scitis, Dilecti Filii Nostri, ac Venerabiles Fratres, quantam ad ecclesiastici Ordinis disciplinam instaurandam, populorum mores corrigendos, eorumque damna avertenda vim habeant Provincialia Concilia a canonicis sanctionibus sapientissime praescripta, et a sanctis Antistitibus maximo semper Ecclesiae bono frequentata, idcirco vel maxime optamus, ut Provinciales Synodos ad sacrorum canonum normam rite concelebretis, quo communibus cuiusque ecclesiasticae istius Imperii Provinciae malis opportuna ac salutaria adhibeatis remedia. Cum autem multa et gravia in hisce Provincialibus Synodis a Vobis sint agenda, Nostris in votis est, ut pro vestra sapientia in isto Vindobonensi conventu concordissimis animis ea inter Vos suscipiatis consilia, quibus unanimes esse possitis tum circa potiores praesertim res, quae in Provincialibus Synodis erunt tractandae, ac statuendae, tum circa illa, quae uno eodemque studio a Vobis erunt praestan-

da, ut in omnibus istius Imperii Provinciis divina nostra religio, eiusque salutaris doctrina magis in dies vigeat, floreat, dominetur, et fideles populi declinantes a malo, et facientes bonum ambulent ut filii lucis in omni bonitate, iustitia, ac veritate. Et cum nihil sit, quod alios magis ad virtutem, pietatem, ac Dei cultum assidue instruat, quam eorum vita, et exemplum, qui se divino ministerio dedicarunt, ne praetermittatis omni industria inter Vos ea statuere, quibus Cleri disciplinam, ubi prolapsa est, instauretis, et accuratam illius institutionem, ubi opus fuerit, promoveatis. Quocirca Dilecti Filii Nostri, ac Venerabiles Fratres, collatis inter Vos consiliis coniunctisque studiis diligentissime prospicite, ut ecclesiastici viri propriae dignitatis et officii semper memores ab iis omnibus declinent, quae Clericis vetita, quaeque eos nequaquam decent, ac virtutum omnium ornatu praefulgentes exemplum sint fidelium in verbo, in conversatione, in caritate, in fide, in castitate, ut diurnas canonicas horas, qua decet, attentione, ac pietatis affectu recitent, ac sancta oratione se exerceant, et rerum caelestium meditationi instent, decorem Domus Dei diligant, sacras functiones et caeremonias iuxta Pontificale, et Rituale Romanum peragant, et proprii ministerii munia naviter, scienter, ac sancte obeant, et sacrarum praesertim disciplinarum studia nunquam intermittant, et sempiternae hominum saluti quaerendae assiduam navent operam. Ac pari cura consulite, ut omnes cuiusque Metropolitani, Cathedralis, et Collegialis Templi Canonici, aliique Beneficiarii choro addicti morum

gravitate, vitae integritate, ac pietatis studio undique praefulgere studeant tamquam lucernae ardentes positae super candelabrum in templo Domini, et omnes suscepti muneris partes diligenter expleant, residendi legem servent, divini cultus splendorem curent, atque alacres in excubiis Domini divinas laudes studiose, rite, pie, religiose, non vero mente vaga, non vagis oculis, non indecoro corporis statu concelebrent, memoria semper repetentes, quod ipsi ad chorum accedunt, non modo, ut sanctissimum Deo cultum, venerationemque tribuant, verum etiam, et a Deo ipso et sibi, et aliis omne bonum deprecentur.

Sed quam vehementer ad ecclesiasticum spiritum tuendum, et fovendum, atque ad salutarem constantiam retinendam conferant spiritualia Exercitia, innumeris iccirco per Romanos Pontifices Praedecessores Nostros ditata Indulgentiis, quisque Vestrum optime noscit. Ea proinde cunctis ecclesiasticis vestris viris etiam atque etiam commendare, et inculcare ne desinatis, quo ipsi certo dierum spatio in opportunum aliquem locum saepe secedant, ubi quavis humanarum rerum cura abiecta, omnia sua facta, dicta, cogitata coram Deo quam diligentissime reputantes, et annos aeternos assidua meditatione habentes in mente, ac maxima beneficia sibi a Deo collata recolentes, studeant contractas de mundano pulvere sordes abluere, et resuscitare gratiam, quae ipsis data est per impositionem manuum, et expoliantes veterem hominem cum actibus suis novum induant, qui creatus est in iustitia et sanctitate.

Quoniam vero Sacerdotum labia custodire debent scientiam, qua et respondere possint iis, qui legem requirunt de ore ipsorum, et contradicentes revincere, iccirco, Dilecti Filii Nostri, ac Venerabiles Fratres, in rectam, accuratamque Cleri institutionem omnes vestras curas convertatis oportet. Summa igitur contentione omnia conamini, ut in vestris praecipue Seminariis optima ac plane catholica vigeat studiorum ratio, qua adolescentes Clerici vel a prima pueritia per probatissimos magistros ad pietatem, omnemque virtutem, et ecclesiasticum spiritum mature fingantur, ac latinae linguae cognitione, et humanioribus litteris, philosophicisque disciplinis ab omni prorsus cuiusque erroris periculo alienis sedulo imbuantur. Atque in primis omnem adhibete vigilantiam, ut cum dogmaticam, tum moralem Theologiam ex divinis libris, sanctorumque Patrum traditione, et infallibili Ecclesiae auctoritate haustam ac depromptam, ac simul solidam divinarum litterarum, sacrorum Canonum, ecclesiasticaeque historiae, rerumque liturgicarum scientiam congruo necessarii temporis spatio diligentissime addiscant. Ac Vobis summopere cavendum in librorum delectu, ne in tanta grassantium errorum colluvie a sanae doctrinae semita ecclesiastici adolescentes temere abducantur, cum praesertim haud ignoretis, viros eruditos a Nobis in religione dissidentes, et ab Ecclesia praecisos, in vulgus edere tam divinos libros, quam Sanctorum Patrum opera, concinna illa quidem elegantia, sed saepe, quod maxime est dolendum, vitiata, ac praeposteris commentariis a veritate detorta. Ne-

minem Vestrum latet quantopere Ecclesiae hisce praesertim temporibus intersit idóneos habere ministros, qui vitae sanctitate, et salutaris doctrinae laude praestantes, ac potentes in opere et sermone valeant Dei, eiusque sanctae Ecclesiae causam strenue tueri, et aedificare Domino domum fidelem. Nihil itaque intentatum est relinquendum, ut iuniores Clerici vel a teneris annis sancte ac docte educentur, quandoquidem nonnisi ex ipsis rite institutis utiles Ecclesiae ministri fieri possunt. Quo vero facilius pro eximia vestra religione, ac pastorali sollicitudine accuratam Cleri institutionem, ex qua Ecclesiae bonum, ac populorum salus tantopere pendet, quotidie magis promovere valeatis, ne Vos pigeat exhortari, rogare egregios vestrarum Dioecesium ecclesiasticos, laicosque viros divitiis pollentes, et in rem catholicam praeclare animatos, ut vestrum sectantes exemplum aliquam pecuniae vim perlibenter tribuere velint, quo nova etiam Seminaria erigere, et congrua dote instruere possitis, in quibus adolescentuli Clerici vel ab ineunte actate rite instituantur.

Nec minori studio, Dilecti Filii Nostri, ac Venerabiles Fratres, ea omnia consilia suscipienda curate, quibus vestrarum Dioecesium iuventus cuiusque conditionis, et sexus magis in dies catholico plane modo educetur. Quapropter episcopalis vestrae vigilantiae nervos intendite, ut iuventus ante omnia spiritu timoris Dei mature imbuta, ac pietatis lacte enutrita nedum fidei elementis, sed pleniori sanctissimae nostrae religionis cognitione sedulo excolatur, atque ad virtutem, morumque honestatem, christianaeque vitae rationem conformetur, et ab

omnibus perversionis, et corruptionis illecebris, et scopulis arceatur. Pari autem sollicitudine ne desinatis unquam fideles populos Vobis commissos opportunis quibusque modis ad religionem et pietatem etiam atque etiam excitare. Itaque ea omnia peragite, quibus ipsi fideles populi magis in dies salutari catholicae veritatis ac doctrinae pabulo enutriti Deum ex toto corde diligant, eiusque mandata apprime servent, Sanctuarium eius frequenter, ac religiose adeant, Sabbata eius sanctificent, ac saepe qua par est veneratione et pietate tum divini Sacrificii celebrationi intersint, tum ad sanctissima Poenitentiae, et Eucharistiae Sacramenta accedant, et singulari devotione Sanctissimam Dei Genitricem Immaculatam Virginem Mariam prosequantur, et colant, ac mutuam inter se continuam caritatem habentes, et precibus instantes ambulent digne Deo per omnia placentes, et in omni opere bono fructificantes. Cum autem sacrae Missiones ab idoneis operariis peractae summopere conducant ad fidei, religionisque spiritum in populis excitandum, eosque ad virtutis ac salutis semitam revocandos, vehementer optamus, ut illas identidem in vestris Dioecesibus agendas curetis. Ac meritas summasque laudes iis omnibus deferimus, qui e vestro ordine in suas Dioeceses tam salutare sacrarum Missionum opus iam invexere, ex quo divina adspirante gratia uberes fructus perceptos fuisse gaudemus.

Haec potissimum in isto vestro conventu prae oculis habeatis oportet, Dilecti Filii Nostri, ac Venerabiles Fratres, ut communibus malis communibus studiis provide mederi possitis. Etenim ad prae-

cipua cuiusque vestrae Dioecesis damna reparanda, eiusque prosperitatem promovendam, nihil frequenti eiusdem Dioeceseos lustratione, et Dioecesanae Synodi celebratione validius esse probe intelligitis. Quae duo quantopere a Concilio praesertim Tridentino sint praescripta et inculcata neminem Vestrum fugit. Quamobrem pro spectata vestra in gregem Vobis commissum sollicitudine, et caritate, nihil antiquius habere velitis, quam ex canonicis sanctionibus vestras Dioeceses impensissimo studio invisere, et ea omnia accurate perficere, quae ad ipsam visitationem fructuose peragendam omnino pertinent. Quo in munere obeundo Vobis summopere cordi sit summa cura, ac paternis praesertim monitis, et frugiferis concionibus, aliisque opportunissimis modis errores, corruptelas, et vitia si quae irrepserint, radicitus evellere, omnibus salutis documenta praebere, cleri disciplinam sartam tectamque tueri, et fideles spiritualibus praesertim quibusque subsidiis iuvare, munire, et omnes Christo lucrifacere. Nec dissimilem diligentiam impendite in Dioecesanis Synodis iuxta sacrorum Canonum normam celebrandis ea praecipue statuentes, quae ad maius cuiusque vestrae Dioecesis bonum spectare pro vestra prudentia duxeritis. Ne vero in Sacerdotibus, qui doctrinae et lectioni attendere debent, quique obstricti sunt officio docendi populum ea, quae scire omnibus necessarium est ad salutem, et ministrandi Sacramenta (1), sacrarum di-

(1) Concil. Trident. Sess. 23 cap. 14 de Reformat.

sciplinarum studium unquam restinguatur aut languescat industria, optatissimum Nobis est, ut a Vobis, ubi fieri possit, in omnibus vestrarum Dioecesium regionibus, instituantur opportunis regulis congressus de morum praesertim Theologia, ac de sacris Ritibus, ad quos singuli potissimum Presbyteri teneantur accedere, et afferre scripto consignatam propositae a Vobis quaestionis explicationem, et aliquo temporis spatio a Vobis praefiniendo inter se disserere de morali Theologia, deque sacrorum Rituum disciplina, postquam aliquis ex ipsis Presbyteris sermonem de sacerdotalibus praecipue officiis habuerit. Cum autem in vestro grege procurando operam prae ceteris, manum, auxiliumque Vobis praestent Parochi, quos in sollicitudinis partem adscitos, et in arte omnium maxima obeunda adiutores habetis, eorum zelum omni studio inflammare ne intermittatis, Dilecti Filii Nostri, ac Venerabiles Fratres, ut proprio munere ea qua par est diligentia, ac religione fungantur. Illis iccirco inculcate, ut nunquam cessent christianam plebem sibi traditam sedulo pascere divini verbi praeconio, ac Sacramentorum et multiformis gratiae Dei dispensatione, et rudes homines, ac maxime puerulos christianae fidei mysteriis, nostraeque religionis documentis amanter, patienterque erudire, et errantes ad salutis iter adducere, ut summopere studeant odia, simultates, inimicitias, discordias, scandala tollere, et confortare pusillanimes, et visitare infirmos, eosque omni praesertim spirituali ope iuvare, et miseros afflictos, atque aerumnosos consolari, omnesque exhortari in doctrina sana, et mo-

nere, ut religiosissime reddant quae sunt Dei Deo, et quae sunt Caesaris Caesari, docentes quod omnes non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam Principibus et potestatibus subditi esse et obedire debent in iis omnibus, quae Dei, et Ecclesiae legibus minime adversantur. Pergite vero, ut facitis, cum summa vestri nominis laude, Dilecti Filii Nostri, ac Venerabiles Fratres, accuratam vestrarum Dioecesium relationem statutis temporibus ad Nostram Concilii Congregationem mittere, ac Nos de rebus ad ipsas Dioeceses pertinentibus diligenter certiores facere, ut maiori cum vestrae, tum earumdem Dioecesium utilitati providere possimus. Nobis autem innotuit in quibusdam germanici territorii Dioecesibus aliquas circa parochiarum potissimum collationem invaluisse consuetudines, et nonnullos ex Vobis optare, ut huiusmodi consuetudines serventur. Nos quidem propensi sumus ad adhibendam indulgentiam, postquam tamen easdem consuetudines ab unoquoque Vestrum speciatim, ac perdiligenter expositas debito examine perpenderimus, ut eas intra illos permittamus limites, quos necessitas, et praecipua locorum adiuncta suadere poterunt, cum pro Apostolici Nostri ministerii munere curare omnino debeamus, ut Canonicae praescriptiones generatim sedulo observentur."

Antequam finem huic Nostrae Epistolae faciamus, qua Vos omnes Austriaci Imperii Sacrorum Antistites alloqui summopere gaudemus, Nostrum ad Vos sermonem praesertim convertimus, Venerabiles Fratres Archiepiscopi et Episcopi, qui in eodem nobilissimo Imperio morantes, ac Nobiscum

in vera fide, et catholica unitate coniuncti, et huic Petri Cathedrae adhaerentes, Orientalis Ecclesiae ritus et laudabiles consuetudines ab hac Sancta Sede probatas, seu permissas colitis. Compertum exploratumque Vobis est quo in pretio haec Apostolica Sedes vestros semper habuerit ritus, quorum observantiam tantopere inculcavit, quemadmodum luculenter testantur tot Romanorum Pontificum Decessorum Nostrorum decreta et Constitutiones, inter quas commemorare satis est Litteras Benedicti XIV Praedecessoris pariter Nostri die 26 Iulii Anno 1755 editas, quarum initium « Allatae » et Nostras die 6 Ianuarii Anno 1848 omnibus Orientalibus missas, quae incipiunt « In suprema Petri Apostoli Sede ». Itaque Vos etiam summopere excitamus, ut pro eximia vestra religione et episcopali sollicitudine ministerium vestrum implentes, atque ante oculos habentes ea omnia, de quibus loquuti sumus, vestram omnem curam, industriam et vigilantiam continenter impendatis, ut vester Clerus virtutibus omnibus ornatus, et optimis disciplinis potissimum sacris accurate excultus in sempiternam fidelium salutem quaerendam intentissimo studio incumbat, ut fideles populi instent viam, quae ducit ad vitam, ut quotidie magis sancta augeatur, et amplificetur catholicae religionis unio, ut sacramenta administrentur, ac divina celebrentur officia iuxta vestram disciplinam, iis tamen liturgicis libris adhibitis, qui ab hac Sancta Sede probati fuerunt. Et cum nihil Nobis optatius, quam vestris et vestrorum fidelium indigentiis quam libentissime occurrere, ne omittatis ad Nos confugere, Nobisque exponere vestra-

rum Dioecesium res, et illarum relationem ad Nostram Congregationem fidei propagandae praepositam quarto quoque anno mittere.

Denique, Dilecti Filii Nostri, ac Venerabiles Fratres, Vos obtestamur, ut intentissimo studio connitamini magis in dies conservare, fovere, et augere pacem et concordiam inter universum istarum omnium Dioecesium Clerum tum latini, tum graeci catholici ritus, ut omnes, qui militant in castris Domini, mutuo fraternae caritatis affectu se invicem honore praevenientes, Dei gloriae, et animarum saluti unanimiter, ac studiosissime inserviant.

Habetis quae pro impensissima Nostra erga Vos, et fideles istius vastissimi Imperii populos caritate Vobis, Dilecti Filii Nostri, ac Venerabiles Fratres, nunc potissimum significanda censuimus, ac pro certo habemus, Vos pro egregia vestra virtute, religione, pietate, ac perspecta in Nos, et hanc Petri Cathedram fide et observantia hisce paternis Nostris desideriis, monitisque quam libentissime, et cumulatissime esse obsequuturos. Ac plane non dubitamus, quin vos omnes, Dilecti Filii Nostri, ac Venerabiles Fratres, Pastorum Principem Christum Iesum continenter intuentes, qui se humilem et mitem corde est professus, quique dedit animam suam pro ovibus suis relinquens nobis exemplum, ut sequamur vestigia Eius, contendatis totis viribus Illius exempla sectari, documenta obsequi, et gregi curae vestrae commisso assidue advigilare, in omnibus laborare, ministerium vestrum implere, et quaerere non quae vestra sunt, sed quae Christi Iesu, neque iam ut dominantes in Cleris, sed uti

Pastores, immo Patres amantissimi, et facti forma gregis ex animo nihil tam molestum, tam impeditum, tam arduum unquam fore putetis, quod in omni patientia, mansuetudine, lenitate, prudentia ferendum, expediendum ac providendum pro vestrarum ovium salute non curetis. Nos interim in humilitate cordis Nostri haud omittimus assiduas fervidasque clementissimo luminum, et misericordiarum Patri Deo totius consolationis adhibere preces, ut uberrima quaeque suae Bonitatis dona super Vos propitius semper effundat, quae in dilectas quoque oves Vobis concreditas copiose descendant. Cuius divini praesidii auspicem et propensissimae aeque ac studiosissimae Nostrae in Vos voluntatis testem Apostolicam Benedictionem ex imo corde depromptam Vobis singulis, Dilecti Filii Nostri, ac Venerabiles Fratres, cunctisque istarum Ecclesiarum Clericis, Laicisque fidelibus peramanter impertimur.

Datum Romae apud Sanctum Petrum die 17 Martii Anno 1856 Pontificatus Nostri Anno Decimo.

ALLOCVTIO

HABITA AD FRATRES MINORES ORDINIS S. FRANCISCI
DIE X MAII MDCCCLVI.

DILECTI FILII

Cum haud ignoretis, Dilecti Filii, quo singulari pietatis studio inclytum Seraphici vestri Ordinis Fundatorem Nos prosequamur, et qua praecipua benevolentia Vos, vestramque Religiosam Familiam complectamur, tum nec mirum nec inexpectatum Vobis esse potest, si alaeri, libentissimoque animo hisce vestris Comitiis interesse voluerimus, in quibus novus vestri Ordinis Supremus Moderator a Vobis est eligendus. Ac summa quidem iucunditate perfundimur memoria repetentes illustria prorsus et gloriosa sancti vestri Patriarchae facta, qui terrestria plane despiciens, ac spectans caelestia, oblitus domus patris sui, et mortuus mundo, vitamque absconditam in Deo agens, atque in cruce Domini Nostri Iesu Christi unice et summopere gloriatus eiusque stigmata in suo corpore portans, et ardentissima flagrans caritate, eximius extitit evangelicae perfectionis cultor, dux, et praeco, et quasi sol in Ecclesia refulgens, in diebus suis suffulsit domum, corroboravit templum evangelizans hominibus salutem et pacem, non iam in persuasibilibus humanae sapientiae verbis, sed in ostensione spiritus et virtutis, ac factus magnus Pater multitudinis gentium crevit a mari usque ad mare, atque a Deo positus in sublime nunc in revelatione gloriae eius exultat ac

triumphat cum Christo, coronatus in caelis. Neque minori afficimur gaudio, cum probe noscamus, quot in sacra vestra Familia tamquam in opimo et fertili agro semper floruerint viri, qui splendidissima sui conditoris exempla aemulantes ab mundi illecebris, periculisque semoti, atque unum Deum quaerentes, eique uni omnino adhaerentes, nihil potius habuere, quam carnem suam crucifigere, et mortificationem Christi Iesu in suo corpore circumferre, eiusque bonum undique diffundere odorem, quique maximarum omnium virtutum splendore, sanctitatis, doctrinaeque gloria insignes, et gravissimis quibusque pro Christo, et animarum salute laboribus strenue perfuncti de re catholica, deque hac Sancta Romana Apostolica Sede optime sunt meriti. Quapropter Romani Pontifices Decessores Nostri Seraphicum vestrum Ordinem tot sane nominibus de Ecclesia egregie meritum peculiari semper affectu dilexerunt, illumque maximo in pretio habuere, et amplissimis privilegiis, atque honoribus decorarunt.

Hinc, Dilecti Filii, pro vestra sapientia clare aperteque intelligitis, maxime sane momenti deliberationem Vobis hodie esse demandatam, qui sodalitatis vestrae Primores estis, et aliis officio praestatis, atque huc ex longinquis etiam regionibus advenistis, ut generalem vestri Ordinis Rectorem deligatis. Quae quidem electio summo pietatis et religionis studio a vobis est peragenda, cum ipsa non solum ad vestri Ordinis utilitatem, et splendorem, verum etiam ad universae Ecclesiae bonum quadam ratione pertineat. Itaque etiamsi cognosca-

mus, vos zelo ac prudentia praeditos apprime scire praecepta, quibus gravissimum hoc negotium Vobis accurate est pertractandum, ac feliciter complendum; tamen ex Praedecessorum Nostrorum more et instituto nonnulla in hoc vestro Conventu proferre censemus, cum praesertim etiam scientibus legem loqui opportunum, et fructuosum esse semper fuerit existimatum. Atque in primis Vos etiam atque etiam in Domino monemus et obtestamur, ut in tanti momenti re perficienda nihil aliud prae oculis habere velitis, quam Dei, Eiusque Ecclesiae gloriam, et vestri Ordinis incrementum ac decus, quavis privatae vel amicitiae, vel utilitatis, vel propensionis, vel aversionis cogitatione seposita, ac plane posthabita. Memores cuius clarissimi Patris Vos estis Filii, et cuius spectatissimae Sacrae Familiae Alumni omnia vestra consilia et studia concordissimis animis in id unice intendatis oportet, ut collatis suffragiis supremam vestri Ordinis procurationem illi dumtaxat committatis, quem virtutum omnium ornatu aliis ita antecellere in Domino duxeritis « ut non se existimet potestate dominante, sed caritate serviente felicem, ac circa omnes se ipsum bonorum operum praebeat exemplum, corripiat inquietos, consoletur pusillanimes, suscipiat infirmos, patiens sit ad omnes » (1), ac regularem Ordinis disciplinam et instituta sedulo tueatur, custodiat, et intentissimo studio semper advigilet, quo omnes Religiosi Sodales eorum vitam ad evangelicam, quam professi sunt, perfectionem accurate ac stu-

(1) S. August. Regula ad servos Dei § 11.

diose dirigant, obedientiae, paupertatis, et castitatis vota, quae Deo voverunt religiosissime reddant, sapientissimas Instituti leges diligentissime servent, atque illustribus Seraphici Fundatoris vestigiis propius insistentes, et euntes de virtute in virtutem aemulentur semper charismata meliora, et qua opere, qua verbo, qua exemplo suas omnes vires in Ecclesiae bonum conferre nunquam intermittant.

Quam maxime insuper interest, ut quem vestri Ordinis regimini praeficere iudicabitis ea inter ceteros doctrina emineat, qua valeat accuratam optimorum studiorum rationem, ac methodum in vestris scholis quotidie magis fovere, ac subrepentes errores tuto dignoscere, radicitus evellere, ac provide sapienterque discernere quid rerum, personarum, locorum, ac temporum varietas postulet, atque omni industria prospicere, ut sacra praesertim Theologia, aliaeque ecclesiasticae disciplinae per selectissimos Magistros Religiosae vestrae Familiae alumnis sedulo ac docte tradantur, quo ipsi solida divinarum praecipue scientiarum cognitione rite exculti et imbuti possint in hac potissimum tanta serpentium errorum colluvie omnes exhortari in doctrina sana et contradicentes revincere.

Etsi plura adhuc Vobis de aliis vestri Generalis Ministri eligendi dotibus addere possemus, tamen, ne diutius gravissima retardetur actio, ad quam parati estis, contenti sumus potiora breviter attigisse, cum praesertim non dubitemus, quin Vos, Dilecti Filii, pro eximia vestra religione et virtute Dei gloriam, vestrique Ordinis felicitatem unice, ac serio attendentes, conspirantibus animis, coniun-

ctisque studiis, ac suffragiis eam Supremi Religiosae vestrae Familiae Rectoris electionem peracturi sitis, quae Nostris, omniumque votis plane respondeat. Cum autem omne datum optimum et omne donum perfectum a clementissimo luminum Patre descendat, Nostras cum vestris coniungimus preces, ac sublatis ad caelum oculis Deum totius consolationis humiliter enixeque oramus et obsecramus, ut sanctum suum sapientiae et veritatis spiritum in corda vestra immittat, nihilque aliud a Vobis effici sinat, nisi quod Vestro Ordini magis fructuosum, magisque decorum esse possit, dum caelestis huius gratiae auspicem Apostolicam Benedictionem toto cordis affectu Vobis omnibus, Dilecti Filii, amantissime impertimus.

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

PII DIVINA PROVIDENTIA PAPAE IX.

ALLOCVTIO

HABITA IN CONSISTORIO SECRETO DIE XVI IVNII ANNO MDCCCLVI

VENERABILES FRATRES

Antiochena Sedes a Beatissimo Apostolorum Principe fundata, ubi primum christiani nominis dignitas est orta, omnes Apostolicae Nostrae sollicitudinis curas merito sibi vindicat, ac postulat, ut illam et praecipuo caritatis affectu prosequamur, et

omnibus ornamentis quam libentissime decoremus. Itaque cum haec Ecclesia suo fuerit orbata pastore, postquam die vicesimo secundo mensis Augusti superiori anno Alexandriae in Aegypto ex hac vita migravit Venerabilis Frater Maximus Mazlum Patriarcha Antiochenus Graeco-Melchitarum, Nos de spirituali illius Nationis bono vehementer solliciti, intentissimo studio curavimus, ut novi Patriarchae electio rite perageretur. Hinc aliquot exactis mensibus ab eiusdem Patriarchae obitu, ipsius Graeco-Melchitarum Nationis Episcopi in Monasterium Sanctissimi Salvatoris ad Montem Libanum convenerunt, ibique Praeside Ven. Fratre Paullo Archiepiscopo Taronensi Nostro et huius S. Sedis in Syria Delegato Apostolico sua habuere comitia, et kalendis proximi mensis Aprilis huius anni communi consensu, cunctisque suffragiis novum elegerunt Patriarcham Venerabilem Fratrem Clementem Bahus Episcopum Ptolemaidensem. Ex illatis autem documentis perpicitur, ipsum Venerabilem Fratrem egregiis dotibus, eximiisque pollere virtutibus, ac summa Nos, et hanc Petri Cathedram fide, observantia et veneratione colere, atque omnes bonos non mediocrem ex hac electione percepisse laetitiam. Iam vero tum ipse Venerabilis Frater Clemens Bahus electus Patriarcha Graeco-Melchitarum, tum iidem Graeco-Melchitae Nationis Episcopi suas obsequentissimas de hac re ad Nos dederunt Litteras, et enixis precibus Nos obsecrarunt, ut auctoritate Nostra Apostolica hanc electionem confirmare, eumque Sacri Pallii honore decorare velimus. Cum igitur Nostra Congregatio Fidei Propagandae

praeposita res omnes, diligenti, et accurato examine perpenderit, Nobisque supplicaverit, ut commemoratam electionem seu postulationem suprema Nostra confirmemus auctoritate, eiusdem Congregationis consilium libentissimo animo amplecti, et idcirco ipsum Venerabilem Fratrem Clementem Bahus Patriarcham Graeco-Melchitarum renuntiare, illique Sacrum Pallium de corpore Beati Petri sumptum tribuere existimavimus, ea porro spe freti fore, ut ipse, Deo bene iuvante, omnes gravissimi sui muneris partes impleri, omnesque suas curas, cogitationes, et vires in maiore Dei gloria promovenda, in catholica religione tuenda, propaganda, atque in animarum salute procuranda impendere nunquam desinat.

Quid Vobis videtur?

Auctoritate Omnipotentis Dei, Sanctorum Apostolorum Petri et Paulli, ac Nostra confirmamus et approbamus Electionem seu Postulationem a Venerabilibus Fratribus Episcopis Graeco-Melchitis factam de persona Venerabilis Fratris Clementis Bahus Patriarchae, quem absolvimus a vinculo, quo Ptolemaidensi Ecclesiae obstringitur, ac transferimus ad Patriarchalem Ecclesiam Antiochenam Graeco-Melchitarum, eumque praeficimus in Patriarcham et Pastorem eiusdem Nationis, prout in Decreto, et Schedula Consistorialibus exprimetur, contrariis quibuscumque non obstantibus.

In nomine Patris ✠ et Filii ✠ et Spiritus ✠ Sancti. Amen.

DECRETUM

In ipso Nostri Pontificatus exordio animum, mentemque intendentes ad inflammandos hominum animos, ut egregia facinora obire, et de Apostolica Sede benemereri contendant, Apostolicis Litteris sub annulo Piscatoris expeditis die 17 Iun. 1847 Equestrem Ordinem creavimus et instituimus *Pianum* appellatum, eumque in duos gradus divisimus, quorum alterum Equitibus primae classis, alterum vero Equitibus secundae classis attribuimus, quorum primis insigne Ordinis proprium collo appensum, reliquis in sinistra vestis parte gerere fas esset; itemque declaravimus, ut Equites primae classis consequi etiam possent privilegium ferendi magnum argenteum numisma in sinistro pectoris latere innexum.

Aliis praeterea Apostolicis Litteris Caietae die 17. Iun. an. 1849 datis statuimus atque decrevimus, ut omnes Equites Piani Ordinis primae classis renunciati pollere deberent privilegio gestandi commemoratum numisma; itemque praescripsimus ut alterum proprium Ordinis insigne non quidem taenia e collo inserta penderet, sed taenia praelonga a dextero ad sinistrum humerum sustineretur.

Nunc vero quum opportunum existimavimus eumdem Ordinem novo augere decore, eiusque gradus amplificare, ut maior inde Nobis Nostrisque Successoribus pateat aditus ad virtutem, rectaque facta pro merito rependenda, iccirco Motu-proprio, plenaque Auctoritate Nostra per praesentes decer-

nimus et statuimus, ut deinceps Ordo Pianus tribus constet gradibus, nempe Equitum primae classis, Equitum secundae classis seu Commendatorum, et Equitum tertiae classis; primi insigne et numisma, prout in commemoratis Litteris 17 Iun. 1849 praescriptum est, alteri seu Commendatores insigne tantum e collo appensum, Equites demum tertiae classis insigne ipsum minoris moduli sinistra vestis parte innexum gerent; firmis tamen remanentibus circa reliqua iis omnibus, queis per hoc Nostrum Decretum minime derogatur. Et quoniam Equites Piani propria utuntur veste caeruleo colore rubris oris, aureis ornamentis decorata, ita et vestem conformem, quae media sit inter primum ac tertium Equitum gradum, Commendatoribus attributam volumus iuxta schema cum diplomate tradendum. Id statuimus atque decernimus, in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae ex Nostris Aedibus in Quirinali die 11 Novembris 1856 Pontificatus Nostri Anno undecimo.

PIVS PP. IX.

ALLOCVTIO

HABITA IN CONSISTORIO SECRETO DIE XV DECEMBRIS MDCCCLVI.

VENERABILES FRATRES

Nunquam fore putavissemus, Venerabiles Fratres, ut magno cum animi Nostri dolore afflictas ac prostratas etiam in Mexicana Republica catholicae Ecclesiae res lamentari, ac deplorare compelleremur. Illud enim Gubernium, postquam iam inde ab anno millesimo octingentesimo quinquagesimo tertio significaverat, suis in votis esse Conventionem inire cum hac Apostolica Sede, idipsum insequente anno per suum Ministrum Dilectum Filium Emmanuelem Larrainzar hac in urbe morantem ac debita potestate munitum enixe efflagitavit. Nos itaque spirituali illorum fidelium bono consulere, et ecclesiastica illius Reipublicae negotia componere vel maxime optantes, huiusmodi postulationi perlibenter obsecundavimus, et opportunas cum eodem Mexicano Ministro tractationes suscipiendas esse constituimus. Quae quidem tractationes inchoatae fuerunt, sed absolvi et ad optatum exitum perduci minime potuere, propterea quod congruae retardabantur explicationes, quas a suo Gubernio commemoratus Plenipotentiarius Minister Romae degens postulabat, qui deinde in Mexicum fuit revocatus ob notissimam rerum conversionem, et Gubernii immutationem, cui Mexicana Respublica misere fuit obnoxia.

Ubi autem novum extitit Gubernium, statim acerrimum Ecclesiae, eiusque sacris rebus, iuribus, Ministris bellum indixit. Postquam enim Clerum in popularibus electionibus utroque suffragio privavit, legem die vigesimo tertio mensis Novembris superiore anno condidit, qua ecclesiasticum forum de medio sustulit, quod in universa Mexicana Republica semper viguerat. Etsi vero Venerabilis Frater Lazarus Archiepiscopus Mexicanus tum suo, tum omnium illius Reipublicae Sacrorum Antistitum et Cleri nomine contra hanc legem protestari haud omiserit, tamen irrita fuit eiusmodi reclamatio, et Gubernium minime extimuit declarare, se nunquam sua acta supremae huius Apostolicae Sedis auctoritati esse subiecturum. Atque idem Gubernium molestissime ferens indignationem, quam fidelis praesertim Angelopolitanus populus ostenderat ob eamdem legem, duo edidit decreta, quorum altero omnia Angelopolitanae Ecclesiae bona civilis auctoritatis potestati et arbitrio subiecit, adiudicavit, altero normam praescripsit, qua bona ipsa essent administranda. Cum autem Venerabilis Frater Pelagius Episcopus Angelopolitanus suo munere egregie fungens contra tam iniusta aeque ac sacrilega decreta episcopalem extulerit vocem, tum Gubernium eumdem Antistitem vexare, insectari, eumque militari manu comprehendere, et in exilium pellere minime reformidavit. Ac nihil valuere expostulationes Venerabilis Fratris Aloisii Archiepiscopi Damasceni Nostri ibi Delegati Apostolici, et Venerabilium Fratrum, tum Petri Episcopi Guadalaxarensis, tum Petri Episcopi S. Aloisii Potosiensis, qui omni studio

apud idem Gubernium agere non destiterunt, ut illa abrogarentur decreta. Mexicanum enim Gubernium his quoque iustissimis reclamationibus plane despectis, ulterius progrediens, et bona omnia, quae Ecclesia in tota illa Republica possidet, sibi ausu prorsus temerario, et sacrilego vindicare cupiens, aliud die vigesimoquinto Iunii huius anni edidit decretum, illudque die vigesimo octavo eiusdem mensis vulgavit, quo Ecclesiam suis omnibus in eadem Republica bonis ac proprietatibus omnino spoliare non exhorruit. Contra tam iniustum decretum suam vocem attollere haud omiserunt Venerabiles Fratres Lazarus Archiepiscopus Mexicanus, Clemens Episcopus Mecoacanus, et Petrus Fpiscopus Guadalaxarensis, qui suis expostulationibus eidem obsistentes decreto, Ecclesiae causam strenue propugnarunt. Mexicanum vero Gubernium huiusmodi Sacrorum Antistitum reclamationes non solum contempsit, reiecit, verum etiam decrevit, Episcopum Guadalaxarensem exilio esse mulctandum, et legem promulgatam celeriter, ac severe exsequendam. Et quo facilius ac citius sacrilega haec bonorum Ecclesiae spoliatio conficeretur, haud extimuit varias stipulari alienationes, et ecclesiasticis Coetibus permittere, ut fundos distraherent, quin adhaererent normae ab ipso Gubernio praescriptae, dummodo tamen solveretur quod sibi Gubernium arrogat ob titulum translati dominii, et aliae servarentur conditiones in eadem lege statutae.

Atque hic, Venerabiles Fratres, illud vel maxime dolendum, quod nonnulli ex Religiosis Familiis reperti sint viri, qui propriae vocationis, officii, et

instituti prorsus obliti, ac regularem disciplinam perosi non erubuere cum maximo fidelium scandalo, et bonorum omnium luctu Apostolicae Visitationi a Nobis in ipsos Regulares constitutae, et Venerabili Fratri Episcopo Mecoacano commissae impudenter resistere, adversari, et nefariis Ecclesiae hostium consiliis favere; et commemoratam legem amplecti, ac proprii Coenobii fundos divendere, gravissimis quibusque canonicis sanctionibus et poenis omnino despectis, et contemptis. Ac pari dolore dicere cogimur, aliquos etiam e Clero Saeculari fuisse viros, qui suae dignitatis, muneris, Sacrorumque Canonum immemores, et Ecclesiae causam deserere, et eadem iniustissima lege uti, et Gubernii voluntati obsequi haud veriti sunt.

Sed Mexicanum Gubernium, ecclesiasticis bonis direptis, alia fecit decreta, quorum uno legem de quadam Religiosa Familia in Mexicum revocanda abolevit, altero vero declaravit, se omnem opem et operam praebere iis omnibus utriusque sexus Regularium Ordinum Sodalibus, qui a suscepta religiosa vita desciscere, claustra deserere, seque a debita propriis Moderatoribus obedientia eximere vellent. Neque id satis. Namque Nationalis ille Conventus Deputatorum Consilio inter plurima contra sanctissimam nostram religionem, eiusque sacros Ministros, Pastores, et Christi hic in terris Vicarium maledicta, et convicia novam proposuit Constitutionem multis conflatam articulis, quorum plures divinae ipsi religioni, eiusque salutari doctrinae, sanctissimisque institutis et iuribus plane adversantur. Hac enim nova proposita Constitutione

praeter alia, et omne ecclesiastici fori privilegium tollitur; et statuitur, neminem ullo prorsus emolumento perfrui posse, quod grave sit societati; et cuique interdicitur, ut aliqua se obligatione obstringat seu contractus, seu promissionis, seu religiosi voti causa; et ad populorum mores animosque facilius corrumpendos, ac detestabilem, teterrimamque *indifferentismi* pestem propagandam, ac sanctissimam nostram religionem convellendam admittitur liberum cuiusque cultus exercitium, et omnibus quaslibet opiniones cogitationesque palam publiceque manifestandi plena tribuitur potestas. Et quoniam Angelopolitanus praecipue Clerus, eiusque Vicarius Generalis illum Deputatorum Congressum impensissime rogarunt, et obsecrarunt, ut saltem articulis de libertate cuiusque religionis exercendae numquam sanciretur, iccirco plures spectatissimi, tum ecclesiastici, tum laici Angelopolitani viri, idemque Vicarius Generalis senectute licet confectus pulsi sunt in exilium, et alii etiam egregii Mexicanae civitatis sacerdotes comprehensi et in oppidum Verae Crucis exportati, ut in exteras traducerentur regiones. Ne autem ad fideles illos populos suorum Antistitum voces, et salutaria monita perveniant, qui pro pastoralis muneris officio in tanta contra Ecclesiam violentia, tantaque insectatione silere non possunt, Mexicanum Guberninm omnibus illarum regionum Gubernatoribus severissime praecepit, ut assidue speculentur, et omni adhibita ratione impediant, quominus ullo modo Pastorales Episcoporum Litterae vel vulgentur, vel circumferantur, vel in sacris aedibus legantur. Ac

simul gravissimas in ecclesiasticos potissimum viros constituit poenas, qui huic iniusto non obsequentes mandato, erunt etiam a loco ubi morantur expellendi, et alio asportandi, vel in Mexicanam civitatem deducendi. Ad haec Gubernium idem iam penitus extinxit Religiosam Familiam Ordinis S. Francisci in eadem Mexicana civitate sitam, eiusque reditus ad pia legata pertinentes nationali aerario attribuit, Coenobii aedificium magna ex parte destruxit, et nonnullos eiusdem Familiae religiosos Sodales in carcerem coniecit. Atque ipsius Gubernii iussu Venerabilis Frater Clemens Episcopus Mecoacanus comprehensus, et a sua Dioecesi crudeliter divulsus in ipsam Mexicanam civitatem interim fuit relegatus. Utinam ne alii egregii Sacrorum Antistites, et ecclesiastici, laicique viri eadem exagitentur procella!

Ex quibus luctuosissimis sane factis, quae dolenter commemoravimus, plane perspicitis, Venerabiles Fratres, quomodo a Mexicano Gubernio sanctissima nostra religio fuerit perculsa, et afflicta; et quantae ab ipso catholicae Ecclesiae, eiusque sacris iuribus, Ministris, Pastoribus, ac supremae Nostrae, et huius Sanctae Sedis auctoritati iniuriae fuerint inlatae. Absit vero, ut Nos in tanta sacrarum rerum perturbatione, et Ecclesiae, eiusque potestatis, ac libertatis oppressione Apostolici Nostri ministerii munus obire unquam praetermittamus. Quapropter, ut fideles ibi degentes sciant, et universus Catholicus Orbis cognoscat, a Nobis vehementer improbari ea omnia, quae a Mexicanae Reipublicae Moderatoribus contra catholicam Religio-

nem, Ecclesiam, eiusque sacros Ministros, Pastores, leges, iura, proprietates, et contra huius Sanctae Sedis auctoritatem gesta sunt, Pontificiam Nostram in hoc amplissimo vestro consessu apostolica libertate vocem attollimus, et praedicta omnia decreta, ac cetera, quae ibi a civili potestate cum tanto ecclesiasticae auctoritatis, et huius Apostolicae Sedis contemptu, ac tanta Religionis et Sacrorum Antistitum et ecclesiasticorum praesertim hominum iactura, ac detrimento sancita sunt, damnamus, reprobamus, et irrita prorsus, ac nulla declaramus. Insuper eos omnes, quorum opera, consilio, iussu illa patrata sunt, gravissime monemus, ut serio reputent poenas et censuras, quae adversus sacrarum personarum et rerum, atque ecclesiasticae libertatis et potestatis violatores, profanatores, et huius Sanctae Sedis iurium usurpatores ab Apostolicis Constitutionibus, sacrisque Conciliorum Canonibus sunt constitutae.

Nunc autem haud possumus, quin ex animo gratulemur, et maximas meritasque laudes tribuamus Venerabilibus Fratribus illius Reipublicae Sacrorum Antistitibus, qui proprii episcopalis muneris optime memores singulari firmitate, et constantia Ecclesiae causam impavide propugnarunt, et invicto animo dura quaeque et aspera pro ipsius Ecclesiae defensione perpeti sunt gloriati. Debito quoque laudum praeconio illos omnes tum ecclesiasticos, tum laicos viros prosequimur, qui catholicis sensibus vere animati, et illustria suorum Antistitum exempla sectantes in idipsum suos etiam labores pro viribus conferre haud omiserunt, gravis-

sima omnia subeuntes pericula et discrimina. Atque etiam summopere collaudamus fidelem Mexicanae Reipublicae populum, qui ex parte longe maxima vehementer dolens, et indignans tam tristia et iniqua contra suam religionem, suosque Pastores facta, nihil antiquius habet, quam et catholicam profiteri fidem, et suos Episcopos omni amore et obsequio prosequi, ac Nobis, et huic Petri Cathedrae firmiter constanterque adhaerere. Quocirca in eam spem erigimur fore, ut dives in misericordia Deus super illam vineam suam propitiatus respiciat, et eam ab omnibus, quibus tantopere affligitur, malis eripiat.

Iam vero non minori moerore conficimur, Venerabiles Fratres, ob gravissima sane damna, quibus Ecclesia in plerisque meridionalis etiam Americae regionibus Hispaniarum Regno olim subiectis a civili potestate miserandum in modum premitur ac divexatur. In illis enim regionibus laica potestas, inter alia, sibi temere arrogat ius praesentandi Episcopos, et ab illis exigit ut ineant Dioecesium procurationem, antequam ipsi canonicam ab hac Sancta Sede institutionem, et Apostolicas Litteras accipiant. Atque in iisdem regionibus prohibentur Episcopi libere damnare acatholica scripta, nec fas est eis sine Gubernii venia vel ipsas Apostolicas Litteras promulgare. Insuper coarctatur Ecclesiae libertas in acquirendis proprietatibus, et impeditur exsecutio gratiarum huius Apostolicae Sedis, et studiorum methodus in Clericorum Seminariis adhibenda civili auctoritati subiicitur, et ab ipsa laica potestate ecclesiasti-

cae decimae vel penitus sublatae, vel publico aerario adiudicatae fuere, et iniuncta est Episcopis, ecclesiasticisque viris obligatio iurandi plures res Ecclesiae iuribus adversas, quae in civili Constitutione continentur. In una autem ex ipsis regionibus non solum haec omnia contra Ecclesiae potestatem et iura geruntur, verum etiam civile Gubernium novam de Episcopis eligendis normam praescripsit, qua disciplina ab Ecclesia statuta labefactatur, et legem sancivit, qua ecclesiastici fori privilegium, decimae, et parochorum emolumenta de medio sublata sunt. Praeterea in hac eadem regione et nativum Ecclesiae ius omnino oppugnatur, acquirendi scilicet proprietates, et non omnia admittuntur matrimonialia impedimenta ab Ecclesia statuta; et nullae prorsus declarantur gratiae a Romano Pontifice concessae, nisi per Gubernium fuerint imploratae; et proprio arbitrio immutata est aetas ab Eclesia praescripta pro religiosa tam mulierum, quam virorum professione, et omnes Religiosae Familiae neminem sine Gubernii permissu ad sollemnia vota nuncupanda admittere possunt. Atque in aliis eiusdem Americae meridionalis regionibus laica potestas eo temeritatis devenit, ut etiam res vel maxime sacras, et spirituales, quae ab Episcoporum voluntate unice pendent, suae auctoritati subiicere audeat.

Quae sane omnia incredibili animi Nostri aegritudine a Nobis breviter cursimque enunciata quam vehementer improbare ac detestari debeamus, probe intelligitis, Venerabiles Fratres, cum civilis pote-

stas nefariis hisce molitionibus divinam Ecclesiae institutionem, eiusque sanctissimam doctrinam, ac venerandam auctoritatem, disciplinam, omniaque ipsius Ecclesiae iura, ac supremam huius Apostolicae Sedis dignitatem, potestatemque impetere, convellere, et conculcare connitatur. In tanta vero acerbitate mirifice Nos recreat, et consolatur eximia Venerabilium Fratrum earumdem meridionalis Americae regionum Sacrorum Antistitum virtus, religio, pietas, qui divino auxilio freti, ac proprii muneris partes implentes cum immortali sui nominis, et ordinis laude non desistunt hisce saecularis potestatis conatibus fortiter obsistere, et qua voce, qua scriptis Ecclesiae libertatem, ac iura tam iniuste occupata tueri, repetere, et confidenter profiteri paratissimi ad omnia subeunda pericula.

At vero minime ignoratis, Venerabiles Fratres, quam vehementer anxii, et solliciti simus de tristissima conditione, ad quam sanctissima nostra Religio redacta est in Helvetia, ac profecto memineritis, Nos in Concistoriali oratione die vigesimo sexto mensis Iulii superiore anno habita raptim perstrinxisse innumera fere damna ibi a laica potestate Ecclesiae, eiusque sacrae auctoritati, iuribus, rebus, Episcopis, et ministris allata. Equidem Nobis in animo est, cum id opportunum existimabimus, peculiarem de hoc molestissimo sane argumento habere sermonem, cum praesertim in illis regionibus multiplices, et omnino detestandi contra Ecclesiam ausus magis in dies invaluerint, et exereverint. Interim vero etiamsi non levi animi Nostri solatio, et consolatione noscamus, fidelem

illarum regionum Clerum ex parte longe maxima inter plurimas difficultates sui ministerii munia sedulo obire, et pro viribus praeliari bella Domini, tamen Nobis temperare non possumus quin summopere doleamus, improbemus, damnemus perversam paucorum ecclesiasticorum hominum agendi rationem, qui nefariis laicae potestatis conatibus favere, et in Ticinensi praesertim pago maximum bonis omnibus Catholicis scandalum afferre, ac Dei indignationem in se concitare non horrent. Ea porro spe sustentamur fore, ut illarum regionum Moderatores tandem aliquando velint saniora inire consilia, et cognoscere, veram populorum felicitatem, prosperitatemque sine divina nostra Religione, eiusque salutari doctrina, ac debito erga veneranda Ecclesiae iura obsequio, et reverentia non posse consistere. In quam spem eo magis inducimur, quod audivimus, Episcopum ab exilio quamprimum revocatum iri. Faxit Deus, ut huiusmodi Nostrae spes minime sint fallaces.

Nos certe Deo auxiliante nunquam officio Nostro deerimus, et nunquam desinemus omnes perferre labores, omnes suscipere curas, omnia adhibere studia, ut Ecclesiae causam Nobis divinitus commissam pro Apostolici Nostri muneris debito viriliter tueamur ac propugnemus. Interea vero una Vobiscum, Venerabiles Fratres, levantes cor et oculos Nostros in montem excelsum et sanctum, unde omne Nobis auxilium affuturum confidimus, nunquam intermittemus dies noctesque assiduis precibus gemitibusque misericordiarum Patrem, et

Deum totius consolationis orare, et obsecrare, ut omnipotenti sua virtute Ecclesiam suam sanctam a tantis, quibus tum in illis, tum in aliis regionibus afflictatur, calamitatibus defendat, eripiat, ac simul dignetur caelesti sua gratia ipsius Ecclesiae inimicorum animos, mentesque illustrare, expugnare, eosque de impietatis et perditionis via ad iustitiae ac salutis semitas reducere.

Hae litterae Apostolicae hoc anno tantum 1857 typis editae fuere.

LITTERÆ APOSTOLICÆ

QUIBVS NOVAE PAROECIAE IN CIVITATE SENOGALLIENSI CONSTITVVNTVR

PIVS EPISCOPVS

SERVVS SERVORVM DEI

AD PERPETVAM REI MEMORIAM

Inter cetera, quae ad animarum salutem magis magisque procurandam provido sane sapientissimoque consilio ab Ecclesiastica potestate vel ab antiquis usque temporibus constituta fuerunt, merito atque optimo iure praecipuum locum tenet Parochorum institutio, qui nobile gravissimumque munus sibi commissum pie sedulo ac rite obeuntes opportunam Episcopis in proprii gregis incolumitate tuenda operam, manum, auxiliumque in primis praestarent. Et quo facilius tam salutaris institutionis finis posset obtineri, plures ac distinctae in Dioecesibus Paroeciae statutae fuerunt, ac proprio cuique Parocho pars Christiani populi concredita, ut fideles verbo vitae, ac sanctissimae nostrae Religionis praeceptionibus instructi, divinisque auxiliis roborati, ac salutaribus monitis excitati, atque ad Religionem mo-

rumque honestatem instituti salutis iter insisterent. Hinc Sacri Canones ac praesertim Tridentina Synodus provide sapienterque cautum esse voluerunt, ut existentium quoque Paroeciarum divisione novae constituerentur Paroeciae, cum vel existentes nimis essent amplae, vel locorum ratione Parochianis difficile esset parochiale Templum adire, vel Parochus ob Paroeciae amplitudinem ac nimium animarum numerum proprii ministerii muniis obeundis haud posset sufficere. Itaque cum compertum exploratumque Nobis sit, in Senogalliensi Urbe, Nobis patria carissima, Curiam seu Paroeciam Sancti Petri Apostoli Cathedralis Templi propter eius amplitudinem et animarum multitudinem a Vicario perpetuo eiusque duobus Capellanis haud satis posse procurari, in eam venimus sententiam erigendi aliam Paroeciam in Templo Sancti Martini Fratrum Ordinis Servorum Beatae Mariae Virginis, quod ita est situm ut Curialium seu Parochianorum commodo plane respondeat. Praeterea cum probe noscamus, Curiam seu Paroeciam suburbanam Sanctissimae Trinitatis, vulgo *Portone*, in loco minime opportuno esse sitam, eoque animarum numero instructam, ac tam angustum Templum habere, ut ipsius Paroeciae populum continere haud possit, et cum Nos minime lateat, Suburbiorum Pacis Sancti Ioannis et Sgueri incolas commemoratis de causis paucos, et raro idem parochiale Templum adire, ac propterea incolas ipsos in deploranda eorum ignoratione versari, quae et credere et agere oportet ad aeternam assequendam salutem, idcirco statuimus aliam in eorumdem suburbiorum gremio Pa-

roeciam excitare, titulo *Mariae Sanctae a Pace* appellandam, ac iussimus Nostris sumptibus tum Templum, tum parochialem domum a fundamentis aedificari, ac Templum ipsum sacra supellectili, aliisque omnibus instrui, quae ad divinum cultum sunt necessaria. Insuper cum haud ignoremus, vicum vulgo *Borgo Scapezzani*, Senogalliensi Comunitati addictum, Paroeciam habere ita in agro amplam, ut Parochiani in extrema eiusdem Paroeciae territorii parte degentes aegre admodum, hyemali praesertim tempore, parochiale Templum possint adire, ac praeterea miseri ruricolae Evangelii explicatione, sacris concionibus, et pueri Christiana catechesi careant, idcirco necesse omnino existimavimus aliam erigere Paroeciam in Templo Mariae Sanctae Gratiarum Fratrum Ordinis Minorum Sancti Francisci Reformatorum, quod situm est prope ad fines utriusque Paroeciae *Scapezzani* et Sanctissimae Trinitatis, vulgo *Portone*. Quae quidem Sanctissimae Trinitatis, vulgo *Portone*, Paroecia, subtracto etiam populo, qui novae Paroeciae Sanctae Mariae a Pace attribuitur, nimis adhuc ampla et incommoda foret iis, qui citra flumen *Misa* habitant. Quamobrem ad maiorem Omnipotentis Dei gloriam et animarum salutem, Motu proprio, certa scientia, deque Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine hisce Litteris tres commemoratas novas Paroecias in Senogalliensi Civitate, nempe Paroeciam Sancti Martini in Templo Fratrum Ordinis Servorum Beatae Mariae Virginis, ac alteram Paroeciam Sanctae Mariae a Pace, et tertiam denique Paroeciam Mariae Sanctae Gratiarum in Templo Fratrum Ordinis Minorum Sancti

Francisci Reformatorum perpetuum in modum erigimus, excitamus, et constituimus, iis servatis conditionibus, de quibus infra erit sermo, dum Nostro proprio aere iis omnibus consulimus, quae ad huiusmodi opus perficiendum requiruntur. Ut autem omnia recte procedant, et meliori, qua fieri possit, ratione Nostrae respondeant voluntati, declaramus tres praedictas novas Paroecias a Nobis constitutas Matricibus Ecclesiis, a quibus distractae fuere, plane exemptas esse debere, eo plane modo quo sunt aliae Senogalliensis Dioeceseos Paroeciae, nonnullis tantum adhibitis conditionibus infra praescribendis. Atque in primis illud tribus Ecclesiasticis viris, qui tres commemoratas Paroecias obtinebunt, vel maxime inculcamus, ut diu noctuque memoria repetant ac serio considerent gravissima illa Concilii Tridentini verba, quibus animarum curam habentibus denunciatur: « Divino praecepto mandatum esse oves suas agnoscere, pro his sacrificium offerre, verbique divini praedicatione, sacramentorum administratione, ac bonorum omnium operum exemplo pascere, et pauperum, aliarumque miserabilium personarum curam paternam gerere, et in cetera munia pastoralia incumbere ». Itaque hos tres Ecclesiasticos viros maiore qua possumus contentione hortamur, monemus, et excitamus, ut memores ministerii, quod accipiunt in Domino, illud studiosissime impleant, et facti forma gregis ex animo virtutum omnium ornatu praefulgeant, et in animas pretiosissimo Christi sanguine redemptas salvandas totis viribus incumbant, et nunquam intermittant summa cura et industria Christianam ple-

bem sibi traditam divini verbi praeconio, Sacramentorum, ac multiformis gratiae Dei dispensatione sedulo pascere, eamque paternis ac salutaribus monitis continenter iuvare, et pueros fidei documenta, morumque disciplinam mature ac perdiligenter docere, et errantes ad salutis semitas sollicite reducere, ac pro populo sibi commisso Divinum Sacrificium offerre, ac maxime aegrotos et cum morte colluctantes spiritualibus praesertim subsidiis solari, corroborare, atque alia omnia gravissima Parochorum officia intentissimo studio implere. Volumus autem, ut ipsi novi Parochi teneantur in eorum parochialibus Templis tum Sacrum solemne cum cantu, tum supplicationem seu processionem Sacramenti augusti peragere uno ex diebus Dominicis cuiusque mensis per Senogalliensem Episcopum statuendo. Ut vero sacrae functiones maiori decore peragantur, statuimus, ut Parochus pro tempore Sancti Martini, idemque Parochi suburbanarum Paroeciarum Sanctae Mariae a Pace, et Mariae Sanctae Gratiarum debeant interesse Pontificalibus, Processionibus, aliisque sacris functionibus, quibus Parochi tum Sancti Andreae Apostoli Pontus, tum Sanctissimae Trinitatis, vulgo *Portone*, adstare tenentur. Et quoniam ex Sacrorum Canonum praescripto Matrices Ecclesiae, quae aliquam divisionem, seu dismembrationem patiuntur, a novis Rectoribus aliquod honoris signum habere debent, iccirco mandamus, ut tam Parochus Mariae Sanctae a Pace, quam Parochus Mariae Sanctae Gratiarum teneantur quotannis offerre Paroeciae Sanctissimae Trinitatis, vulgo *Portone*, pondus cerae unum die Mariae Sanctae ad Nives festo. Ut autem Cathedralis

Templi Paroecia debitam a Parocho Sancti Martini honoris testificationem accipiat, volumus ut idem Sancti Martini Parochus sacro salutaris regenerationis Fonte in Cathedrali Templo existenti uti omnino debeat, utque seniori ipsius Cathedralis Templi Canonicorum Collegio integrum inviolatumque sit ius percipiendi decimas veluti antea. Atque item statuimus, ut *Scapezzani* Paroecia honorificentiae causa, qua antecellere debet Paroeciae Sanctae Mariae Gratiarum, pergat potiri iure percipiendi decimas, illisque fruendi. Sane vero modum praescribendum esse censemus, quo unamquamque ex tribus commemoratis Paroeciis erigi volumus, ut omnis quaestio et controversia amoveatur, quae de earumdem novarum Paroeciarum praecedendi iuribus, et finibus posset oriri. Et primum, quod attinet ad praecedendi iura, statuimus ut novae tres Paroeciae eum praecedentiae ordinem inter se perpetuo servent, quo ipsae in Nostris hisce Litteris nominantur. Nunc vero cuiusque novae Paroeciae fines praescribere volentes, atque a Sancti Martini Paroecia initium ducentes, ratione habita linearis descriptionis Senogalliensis Civitatis, ac praesertim Paroeciae Cathedralis Templi, eidem Sancti Martini Paroeciae sequentes fines attribuimus; scilicet totam regionem, vulgo *Contrada Sambuco*, Monialium plateam, et viam Sancti Marci, totam Sancti Martini, aliamque Sancti Georgii, totam viam a Carmelo appellatam, illamque Sancti Antonii, totam viam Viridarii, mediam partem viae, vulgo *del Tamburo*, eam nempe quae vergit ad Sanctum Martinum, totam viam Nosocomii veteris, totam viam

vulgo *de'Macelli vecchi*, totam viam Monialium, totam viam vulgo *del Corso* ad orientem, viam vulgo *del Corso* ad occidentem, a platea vulgo *del' Governo* usque ad portam *Braschi*, viam *delle Carceri vecchie*, a platea *del Governo* usque ad viam *del Carmine* ex una parte, ex altera domum Ioannis Livii Monti usque ad praedictam viam *del Carmine*, viam Montis pietatis a domo Comitis Marini Marinelli usque ad portam *Braschi* ex una parte, ex altera a domo *Marazzani* usque ad portam praedictam, omnem parvam viam Sancti Martini, viam Sancti Philippi a domo *Savelli* usque ad viam *del Sambuco* ex una parte, ex altera a domo *Menchetti* usque ad theatrus orphanarum, viam ad laevam eiusdem domi *Menchetti* usque ad muros theatri, et viam Porticus ab antiquis Episcopalibus aedibus usque ad totum Forum annonarium in via *del Fortino*, quae ascendit ad plateam Ducis. Intra haec descripta confinia existunt mille septingentae octoginta quinque animae, seu familiae quatuor centum triginta duae circiter, quarum mille septingentas triginta septem circiter, vel quatuor centum viginti circiter familias a Paroecia Cathedralis Templi, et animas quadraginta octo circiter seu familias circiter duodecim a Paroecia Sancti Andreae Apostoli Portus citra alveum, vulgo *Canale*, divellimus; Cathedralis vero Templi Paroeciae attribuimus reliquas animas septuaginta circiter, seu familias viginti duas circiter, quae ad Sancti Andreae Apostoli Portus Paroeciam antea pertinebant, quaeque pariter sitae sunt citra Alveum in loco *Taglio*, Seminarium versus. Ex quo evenit, ut ipsa Sancti Andreae Apo-

stoli Portus Paroecia ad naturalem suum terminum redigatur, scilicet ad ipsum Alveum; et Cathedralis Templi Paroecia obtineat animas circiter bis mille septingentas triginta tres; seu sexcentas viginti duas circiter familias; iis comprehensis, quas a Paroecia Sancti Andreae Apostoli Portus seiungendas esse existimavimus. Volumus autem ut Sancti Martini Parochus perpetuo sit Religiosus Vir Fratrum Ordinis Servorum Beatae Mariae Virginis, qui a suis Moderatoribus Episcopo Senogalliensi erit praesentandus, quique ad Concilii Tridentini normam, examine peracto, atque idoneus repertus ab ipso Episcopo probabitur. Moderatores vero eiusdem Religiosi Ordinis Servorum Beatae Mariae Virginis obligatione obstrictos esse volumus deputandi cum consensu Episcopi alium idoneum eiusdem Ordinis Presbyterum Religiosum, aut Sacerdotem saecularem, qui alteram a Parocho personam sustineat, seu sub-Parochi officium exerceat. Parochus vero Sancti Martini praeter alia omnia Parochialia munia ab ipso, iuxta canonicas sanctiones studiosissime implenda, omni cura Iudaeorum claustris, vulgo *Ghetto*, sedulo advigilare debebit, ac praesertim singularem adhibebit diligentiam erga Christianos, qui Iudaeis famulantur, ut sarta tecta serventur ea omnia, quae Sacri Canones de Iudaeis praescribunt. Idem Sancti Martini Parochus in Parochialibus muniis exercendis nunquam a proprii Ordinis Moderatoribus, sed ab Episcopo Senogalliensi dumtaxat pendere debebit, ipsumque Parochum iis omnibus privilegiis, et indultis perfrui volumus, quibus alii Parochi Regulares ex lege, vel ex legitima consuetudine uti

ac frui possunt. Nemo ex Religiosis Viris Sancti Martini cuiusque gradus se immiscere poterit in parochialibus officiis absque ipsius Parochi venia. Mandamus autem ut ejusdem Religiosi Ordinis Servorum Beatae Mariae Virginis Moderatores teneantur in Templo Sancti Martini peculiare altare assignare parochialibus obeundis functionibus. Episcopus Senogalliensis curabit ut, collatis consiliis cum Religiosis Moderatoribus Sancti Martini, existat in eo Templo Pia laicorum Sodalitas, quae Sodalitatis Sacramenti augusti vices agens Paroeciae inserviat, cum potissimum vel divina Eucharistia ad aegrotos sit deferenda, vel supplicatio, seu processio augustissimi Sacramenti uno cuiusque mensis Dominico die est peragenda, vel fidelium defunctorum cadavera ad templum sunt ducenda, vel sepulturae mandanda. Quod vero attinet ad funus et sepulturam advenarum, iubemus sartam tectamque servari antiquam conventionem a Cathedralis Templi Paroecia cum binis Sancti Andreae Apostoli portus, et Sanctissimae Trinitatis, vulgo *Portone*, Paroeciis initam, qua statutum fuit, advenarum cuiusque conditionis cadavera ad eiusdem Cathedralis Templi Paroeciam pertinere, ubi advenae, ex hac vita migrant in binis illis commemoratis Paroeciis, quin ultra quadraginta dies inibi commorati fuerint, salva tamen quarta funeris parte, quae debetur Parocho illius Paroeciae, ubi advena diem supremum obierit. Cum vero aliquo modo remunerari cupiamus Religiosos Viros Ordinis Servorum Beatae Mariae Virginis ob Paroeciae onus, quod ipsis imponimus, perpetuo iisdem Religiosis Viris compensationis ti-

tulo donamus aedificium eorum Coenobii in Senogalliensi urbe situm, quod hac de causa Nostris propriis sumptibus redimendum curavimus, ac summam attingit quinque millium circiter scutatorum monetae romanae. Atque ipsis quoque Religiosis Viris pensionem annuam scutatorum viginti ex aere Nostro adsignavimus, qua perpetuo perfruentur, praeter consueta emolumenta, vulgo *incerti*; iuxta taxam ab Episcopo Senogalliensi constituendam. Quapropter plane rati, ipsos Religiosos Viros pro eiusmodi iniuncto onere sufficientem habere dotem, expresse vetamus, eos nullo unquam tempore posse vel minimum quidquam petere et reclamare quovis vel congruae titulo, vel decimarum cuiusvis generis etiam illius vulgo *carlino* appellati, compensationis nomine, vel alia quavis ratione aut praetextu. Ex sacrorum Canonum, ac praesertim Tridentini Concilii praescripto Senogalliensis Episcopus pleno pollebit iure visitandi Sancti Martini Paroeciam in iis omnibus, quae parochialia munera respiciunt, nempe altare destinatum, sacra Tribunalia ad excipiendas sacramentales Confessiones, piam Laicorum Sodalitatem inibi, ut supra, instituendam, ac sacram supellectilem, et alia ad Paroeciae usum pertinentia, ac libros parochiales; atque idem Episcopus veluti huius Apostolicae Sedis Delegatus illos omnes iurisdictionis actus exercebit, quos Episcopi in Paroeciis tum Monasteriorum, tum Coenobiorum exercere solent. Nunc vero de altera nova Paroecia Mariae Sanctae a Pace verba facientes, statuimus hanc Paroeciam constare debere tribus viciniis Pacis scilicet, Sancti Ioannis, et Sgueri suburbiis, aliisque

domibus iuxta sequentes praescriptos fines, scilicet ad orientem solem habebit Paroecia ipsa mare Adriaticum, et Fluminis *Misa*, ac Civitatis partem; ad meridiem *Misa* flumen, et ipsius Civitatis partem; ad occidentem fossam del *Giannino* usque ad Sacrum Cenothaphium, vulgo *Campo Santo*; in via *Scalzadonne* partem confinii Paroeciae *Scapezzani* usque ad fossam *Fontenovo* appellatam; ad septemtrionem confinium eiusdem *Scapezzani* Paroeciae per memoratam *Fontenovo* fossam usque ad aedes *Chiarissi* nunc *Bonaparte* dictas exclusive. Intra haec descripta confinia existunt homines mille septingenti nonaginta septem circiter, seu familiae quatuorcentum et una circiter, quas omnes a Paroecia Sanctissimae Trinitatis, vulgo *Portone*, detrahimus, ac novae huius Paroeciae Mariae Sanctae a Pace attribuimus. Cum vero in hac nova instituenda Paroecia oporteat Templum et parochialem domum a fundamentis excitari, eiusdem Templi ac domus aedificium Nostro aere proprio extruendum mandamus, iuxta ichnographiam et peritorum sententiam iussu Nostro iam editam. Ut vero huiusce novae Paroeciae Templum ac domus populi commoditati respondeat, volumus, ut eadem aedificia in loco magis centrali extruantur, atque omnino ea in parte, quae in lineari eiusdem Paroeciae descriptione notatur. Ne vero spiritualis huius Paroeciae populi salus aliquod detrimentum capiat, dum haec aedificia sunt construenda, committimus Episcopo Senogalliensi, ut interea temporis hanc Paroeciam in Templo Sancti Antonii a Padua Fratrum Ordinis Minorum Sancti Francisci Capuccinorum Senogalliae instituat, ac

simul eligat aliquem idoneum Presbyterum saecularem, qui oeconomi personam sustinens eiusdem Paroeciae procurationem gerat, ac spirituali illarum animarum saluti sollicite consulat. Ubi autem Templi ac parochialis domus aedificia fuerint absoluta, ac Templum idem prima vice fuerit a Nobis sacris tintinnabulis, supellectili, aliisque rebus ad divinum cultum necessariis ornatum, et instructum, mandamus ut idem Episcopus ad Concilii Tridentini normam publicum experimentum indicet pro novi Parochi electione, quod publicum experimentum perpetuo erit habendum, quoties Paroecia ipsa vacaverit, cum sit Beneficium animarum curae obnoxium ac liberae collationis. Eidem Parocho Mariae Sanctae a Pace perpetuum in modum attribuimus Nostro proprio aere annuam summam scutatorum centum quinquaginta, praeter consueta emolumenta, vulgo *incerti*, iuxta taxam ab Episcopo statuendam, nec non aliam aere pariter Nostro annuam scutatorum decem summam in Sacro Pietatis Monte Senogalliae deponendam, ibique asservandam, atque in extraordinarias eiusdem Templi aedificii instaurationes erogandam, ea tamen conditione, ut Parochus teneatur sumptus omnes ferre qui requiruntur ad Templi et parochialis domus aedificia conservanda, sacrasque supellectiles tuendas, atque ad Capellanum Curatum, et aliquem, qui eidem Paroeciae inserviat, sustentandum. Ac declaramus, commemorata annua summa scutatorum centum quinquaginta omni ex parte compensari quodlibet onus parochiali muneri adiunctum, atque etiam cuiusque generis ac nominis decimas, quae a Seniori Cano-

nicorum Cathedralis Templi Collegio erunt semper percipiendae, veluti antea. Episcopus vero Senogalliensis haud omittat efficere, ut in ipsius Paroeciae Templo aliqua existat pia laicorum Sodalitas, quae loco Sodalitatis Sanctissimi Sacramenti eidem Paroeciae inserviens ea omnia sedulo peragere studeat, quae supra circa Sodalitatem in Paroecia Sancti Martini erigendam singillatim commemoravimus. Cum autem saepe evenire possit, ut advenae intra huius Paroeciae Sanctae Mariae a Pace confinia debitum naturae reddant, volumus hac super re diligentissime observari ea omnia, quae supra decrevimus, cum de Paroecia Sancti Martini locuti sumus. Denique sermonem habentes de tertia nova Paroecia Mariae Sanctae Gratiarum, quam in Templo eiusdem Tituli Fratrum Ordinis Minorum Sancti Francisci Reformatorum Senogalliensis urbis constituimus, et suburbanam declaramus, ac perpetuum in modum cum eorumdem Fratrum Ordinis Coenobio coniungimus, sequentes eidem Paroeciae fines adsignamus. Ipsa scilicet ad orientem habebit Paroeciam Mariae Sanctae a Pace per fossam *del Giannino* usque ad sacrum Cenothaphium, vulgo *Campo Santo*, et partem fluminis *Misa*: ad meridiem flumen *Misa* ex parte, et fossam *della Cannella*, quae dividit Paroeciam *del Vallone*, et partem fossae *dei Baviera*, quae partem dividit Paroeciae *di Roncitelli*: ad occidentem eiusdem fossae *Baviera* partem, usque ad occasum viae *del Soccorso*, itemque eamdem viam usque ad aedem Mariae Sanctae *del Soccorso*; ad septemtrionem aedem ipsam, hinc secus viam *dei Casini* usque ad fossam

prope Coemeterium. His finibus continentur homines circiter octingenti sexdecim, seu familiae centum triginta quinque circiter. Volumus autem ut huius Paroeciae Parochus perpetuo sit aliquis eiusdem Fratrum Ordinis Minorum Sancti Francisci Reformatorum Presbyter Religiosus, qui a propriis Moderatoribus Senogalliensi Episcopo erit praesentandus, atque ab Episcopo ipso probandus et canonica institutione donandus, postquam tamen iuxta Concilii Tridentini praescripta, habito examine, doctrinae suae periculum fecerit, atque idoneus fuerit repertus. Idem Parochus in parochialis ministerii munere exercendo non a proprii Ordinis moderatoribus, sed ab Episcopo Senogalliensi tantum pendere debebit. Ac volumus, ipsum Parochum iis omnibus privilegiis, indultis potiri et frui, quibus alii Parochi Regulares ex iure, aut legitima consuetudine uti ac frui possunt. Nefas omnino erit cuique Religioso viro eiusdem Ordinis, cuiusque gradus et conditionis sit, se in parochialibus muniis immiscere absque ipsius Parochi venia. Iubemus a moderatoribus eiusdem Ordinis in commemorato Templo Mariae Sanctae Gratiarum peculiare Altare destinari parochialibus peragendis functionibus. Concedimus vero iisdem Religiosis Mariae Sanctae Gratiarum Viris Senogalliae, ut in eorum Templo sacrum salutaris regenerationis Fontem extruere et habere valeant, quo Parochianis eiusdem Paroeciae Baptismi Sacramentum possit administrari. Cum autem in Templo Mariae Sanctae Gratiarum pia laicorum Sodalitas iam instituta reperiatur, cui a Sanctissima Dei Genitrice Virgine *sine labe originali*

concepta nomen, volumus ut illa Sodalitas vices Sodalitatis Sacramenti augusti gerens Paroeciae eidem inserviat, ac praesertim operam suam exhibeat, cum ad aegrotos Divina Eucharistia est deferenda, vel Sanctissimi Sacramenti supplicatio in ipsa Paroecia uno cuiusque mensis Dominico die est agenda, aut fidelium defunctorum cadavera ad Templum sunt ducenda, et sepulturae mandanda. Decernimus cuiusque generis et nominis decimas, etiam illas vulgo appellatas *del carlino*, perpetuo esse percipiendas a Paroeciae *Scapezzani* Parocho pro ea territorii parte, quam ab ipsa Paroecia disiungimus, et novae Paroeciae Mariae Sanctae Gratiarum addimus, atque a Seniori Cathedralis Templi Canonicorum Collegio pro altera parte, quam item a Paroecia Sanctissimae Trinitatis, vulgo *Portone*, divellimus, et eidem Paroeciae Mariae Sanctae Gratiarum attribuimus. Sumptus omnes, qui ad Baptisterium in eodem Templo construendum, ad sacram pro parochialibus functionibus supellectilem comparandam, ad tria sepulcra aedificanda, ad cubiculum condendum pro usu vulgo *Parrocchietta* requiruntur, prima vice Nostro aere proprio suppeditabimus. Iam vero eidem Paroeciae Mariae Sanctae Gratiarum summam annuam scutatorum octoginta perpetuo adsignamus, praeter consueta emolumenta, vulgo *incerti*, iuxta taxam ab ipso Episcopo Senogalliensi praescribendam. Quae annua scutatorum octoginta summa cum commemoratis emolumentis congruos reditus suppeditare debet pro Parocho sustentando, et alio, qui inserviat, nec non pro eleemosynis, pro libra cerae quotannis Paroeciae San-

ctissimae Trinitatis, vulgo *del Portone*, offerenda, ac pro tuitione Altaris parochialis, Baptisterii, et sacrae supellectilis, aliarumque rerum parochialium, et pro compensatione cuiusque generis decimarum et missarum, quae pro populo sunt celebrandae, et cuiuslibet parochialis oneris. Quapropter iidem Religiosi Viri Fratrum Ordinis Minorum Sancti Francisci Reformatorum nullo unquam tempore petere poterunt, ut vel congrua augeatur, vel alia quaevis detur compensatio sub quovis titulo, ac praetextu. Senogalliensi autem Episcopo ex sacrorum Canonum, ac potissimum Concilii Tridentini praescripto, plenum et integrum ius esse volumus hanc quoque Paroeciam visitandi; scilicet illius altare, sacrum salutaris regenerationem Fontem, sacra Tribunalia sacramentalibus fidelium confessionibus excipiendis; parochiales libros, praedictam Sodalitatem Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae, atque idem Episcopus veluti Apostolicae Sedis Delegatus potestate potietur illos omnes exercendi iurisdictionis actus, quos Episcopi ex iure et legitima consuetudine peragere possunt in Paroeciis, quae institutae sunt in Regularium Ordinum Monasteriis, et Coenobiis. Ad extremum prae oculis habentes ex novae Paroeciae Sancti Martini institutione imminui emolumenta, vulgo *incerti*, tum Senioris Cathedralis Templi Canonicorum Collegii, tum Vicarii Curati perpetui, uti dicunt, eiusdem Cathedralis Templi Paroeciae, tum eorum qui inibi inserviunt, et vulgo appellantur Templi *Zaghi*, atque etiam animadvertentes exiguos esse reditus eiusdem Canonicorum Collegii, Paroeciae et Sacrarii, idcirco

aere Nostro perpetuum in modum eidem Seniori Canonicorum Collegio annuam summam scutatorum quadraginta quatuor attribuimus, ac Vicariae Cathedralis Paroeciae item summam annuam scutatorum trigintasex perpetuo Nostris item sumptibus adsignamus, et quatuor illis qui Cathedrali Templo inserviunt, et *Zaghi* nuncupantur, summam annuam scutatorum triginta sex et obulorum octoginta aere pariter Nostro perpetuum in modum adsignamus, quae in singulos aequaliter erit dividenda. Cum autem Paroecia Sanctissimae Trinitatis, vulgo *Portone*, ex cuius dismembratione Paroecia nova Mariae Sanctae Gratiarum ex parte efformatur, eorum emolumentorum detrimentum patiatur, quae *incerti* appellantur, et maiorem censum constituunt ad ipsam sustentandam Paroeciam, idcirco eidem Paroeciae Sanctissimae Trinitatis, vulgo *Portone*, Nostro aere annuum reditum scutatorum quinquaginta perpetuo attribuimus, et adsignamus. Praeterea cupientes aliquo modo succurrere indigentiae, in qua Paroecia Sancti Andreae Apostoli Portus versatur, eidem Paroeciae aere item Nostro summam annuam scutatorum triginta in perpetuum pariter attribuimus et adsignamus, atque enunciatum Episcopum Senogalliensem in praemissorum omnium Exequutorem Apostolicum auctoritate Nostra praefata delegamus. Haec volumus, statuimus, decernimus, praecipimus, atque mandamus decernentes has praesentes Litteras, et in eis contenta quaecumque etiam ex eo quod quilibet in praemissis, seu in eorum aliquo ius vel interesse habentes, seu habere quomodolibet praetendentes etiam specifica et individua mentione

et expressione dignis eisdemque non consenserint, aut ex alia quantumvis iuridica et privilegiata causa, colore, praetextu, et capite, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis, seu nullitatis vitio, aut intentionis Nostrae, vel interesse habentium consensus, alioque quolibet etiam quantumvis magno ac formali et substantiali defectu notari, impugnari, infringi, in controversiam revocari, ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti, vel gratiae remedium intentari, vel impetrari nullatenus posse, sed semper et perpetuo validas, firmas, et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri, et obtinere debere, et iis quos respiciunt plenissime suffragari, et ad omnibus, ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter observari. Sicque et non aliter per quoscumque Iudices Ordinarios, vel Delegatos quavis auctoritate, praeminentia et potestate insignitos, et fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere, ac irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus Nostris et Cancellariae Apostolicae regulis, praesertim de iure quaesito non tollendo, ac Lateranensis Concilii novissime celebrati dismembrationes et applicationes perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, fieri prohibentibus, aliisque etiam in Synodalibus, Provincialibus, Generalibus, et Universalibus Conciliis editis vel edendis specialibus,

vel generalibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, dictique Cathedralis Templi Senogalliensis ac Regularium Servorum Beatae Mariae Virginis, et Minorum Sancti Francisci Reformatorum etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et Litteris Apostolicis in genere vel in specie, aut alias in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis; quibus omnibus et singulis etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio facienda, aut quaevis alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi ac si de verbo ad verbum, nil penitus omisso, ac forma in illis tradita observata inserti forent, eisdem praesentibus pro plene et sufficienter expressis habentes illis alias in suo robore permansuris, latissime et plenissime, ac specialiter et expresse, nec non opportune et valide ad praemissorum omnium et singulorum validitatis effectum hac vice dumtaxat harum quoque serie, Motu simili derogamus, ceterisque etiam speciali et individua expressione ac derogatione dignis in contrarium facientibus quibuscumque.

Volumus autem et mandamus, ut harum Litterarum transumptis etiam impressis, manu tamen publici Notarii subscriptis, et sigillo alicuius personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, plena ubique fides adhibeatur, perinde ac si praesentes Litterae forent exhibitae, vel ostensae.

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae erectionis, constitutionis, iniunctionis, dismembrationis, seiunctionis, impositionis, separationis, attributionis, assignationis, disiunctionis, adiectionis, iussuum, voluntatis, mandatorum, decreti et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit indignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Paulli Apostolorum Eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicae, Millesimo Octingentesimo Quinquagesimo Primo, Octavo Idus Martii.

Pontificatus Nostri Anno Sexto.

Loco ✠ Plumbi

LITTERÆ APOSTOLICÆ

QVIBVS GRATVITÆ DVODECIM CLERICORVM INSTITVTIONI IN SENOGALLIENSI SEMINARIO CONSVLITVR

PIVS EPISCOPVS

SERVVS SERVORVM DEI

AD PERPETVAM REI MEMORIAM

Cum ad christianae, civilisque reipublicae incolumitatem vel maxime pertineat optima adolescentium Clericorum institutio, tum maiori Senogalliensis Civitatis ac Dioecesis bono consulere summopere optantes consilium suscepimus constituendi sumptibus Nostris annuum vectigal, quo plures ipsius Dioeceseos Clerici in Senogalliensi Seminario sine ullo eorum impendio rite educari possint. Namque vehementer cupimus, in eadem Dioecesi illorum numerum augeri, qui vel a teneris annis tamquam novellae plantationes succrescentes in circuitu tabernaculi Domini ad pietatem, religionem, ecclesiasticum spiritum, omnemque virtutem sedulo formentur, ac simul litteris, et disciplinis praesertim sacris accurate erudiantur, quo vitae sanctimonia spectati, salutari doctrina instructi, ac religionis studio incensi, divinisque rebus intenti valeant in

tempore veluti fideles dispensatores mysteriorum Dei cunctis afferre venerationem, ac Dominicum agrum diligenter excolere, et in sempiternam hominum salutem procurandam totis viribus impigre, ac strenue incumbere. Itaque motu proprio, certa scientia, matura deliberatione Nostra hisce Litteris Auctoritate Nostra Apostolica eidem Senogalliensi episcopali Clericorum Seminario annuam sexcentum scutatorum romanae monetae summam ab omni quovis onere imposito vel imponendo omnino liberam et immunem perpetuo attribuimus, ut in ipso Seminario duodecim Senogalliensis Civitatis ac Dioecesis pauperes Clerici (statutis pro unoquoque eorum annuis quinquaginta scutatis) sine ulla illorum impensa alantur, sancteque educentur, atque optimis studiis praecipue sacris diligenter imbuantur. Quam quidem summam eidem Seminario quotannis pendendam esse iubemus ab oeconomica administratione Pii Instituti a Nobis per similes Apostolicas Litteras hodierno die sub Plumbo editas fundati, quemadmodum in iisdem Litteris praecipimus. Ius autem nominandi Clericos ipsos perpetuum in modum aequis partibus tribuimus tum Senogalliensium pro tempore Episcopo, tum Primogenito Nobilis Nostrae Familiae Mastai Senogalliae, tum Senogalliensi Magistratui, ita tamen, ut tam Episcopus, quam Magistratus ex quatuor Clericis ab unoquoque eorum designandis nominare omnino debeant duos ex Civitate Senogalliensi, duos vero ex Dioecesi ipsa extra Civitatem; Primogenitus autem Nostrae Familiae reliquos quatuor seu Civitatis, seu Senogalliensis Dioecesis Clericos veluti pro suo ar-

bitrio magis expedire censuerit, eligere possit. Interea vero ob peculiaria rerum adiuncta huius nominationis ius dimidio circumscriptum esse volumus, ut scilicet duos dumtaxat Clericos unusquisque ex praedictis nominare queat, initio ducto a Kalendis futuri mensis Novembris vertentis anni. Namque reliquorum sex Clericorum nominationem in decennium hinc proximum, nempe usque ad Kalendas Novembris anni millesimo octingentesimi sexagesimi septimi differendam esse statuimus. Volumus autem, ut hi Clerici nominandi pauperes sint, ex civilibus praesertim familiis ad egestatem redactis, et ex legitimis parentibus nullam sordescentem artem exercentibus nati, ac sano praeterea corpore, lingua minime impedita, adspectu non deformi, utque bonis moribus praediti, ac prima saltem Tonsura insigniti litterarum rudimenta bene noscant, et quorum indoles, ac voluntas spem afferat, eos ecclesiasticis ministeriis perpetuo esse inservituros. Concedimus, ut ipsi ecclesiasticae, ac litterariae institutionis causa in Seminario usque ad vicesimum quartum aetatis suae annum expletum permaneant, dummodo tamen Sacerdotali ordine sint initiandi. Etenim si quis eorumdem Clericorum in Seminarium hac Nostra beneficentia admissus, vel animum ad ecclesiasticam vitam amplectendam haud propensum inclinatumque ostendat, vel in studiis minime proficiat, mandamus, ut statim is e Seminario dimittatur, et alius in illius locum sufficiatur, ac nominetur ab eo, qui dimittendum antea elegerat. Verum donec omnia ita fuerint comparata, ut Pium Institutum, de quo locuti sumus, secundum propositum finem aperia-

tur, annua quinquaginta scutatorum summa pro unoquoque Clerico eligendo statuta solvenda erit a Dilecto Filio Presbytero Andrea Monti Cathedralis Templi Senogalliensis Archidiacono ex reditibus bonorum, quae eidem Pio Instituto adsignavimus, quin tamen amplius Seminario pensitentur annua tercentum scutata, quae iussu Nostro Seminarium idem hactenus percepit. Si vero omnes praedicti Clerici minime fuerint nominati, vel ipsi integro anni spatio ibidem haud fuerint morati, volumus, ut adsignationis pars cuiusque absentis Clerici tempori respondens in utilitatem oeconomicae administrationis eiusdem Pii Instituti omnino cedat. Mandamus quoque et praecipimus, ut quaecumque sit pensio quam alii Seminarii Alumni solvunt, idem Seminarium pro unoquoque ex dictis duodecim Clericis beneficio Nostro ibidem gratis instituendis annuam quinquaginta scutatorum summam percipere semper debeat, quin haec ob quamlibet causam augeri, aut imminui unquam possit, utque ipsi duodecim Clerici nominati eodem plane victu et aliis omnibus perfrui debeant, quemadmodum fruuntur alii ipsius Seminarii Alumni, qui maiorem prae ceteris pensionem eidem Seminario ob convictum solvunt.

Haec volumus, statuimus atque mandamus decernentes has Nostras Litteras, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quilibet interesse habentes, et habere praetendentes vocati et auditi non fuerint, ac praemissis non consenserint nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis Nostrae, vel alio quolibet etiam substantiali defectu notari, impu-

gnari, aut alias infringi, suspendi, restringi, limitari, vel in controversiam vocari, seu adversus eas restitutionis in integrum, aperitionis oris, aut aliud quodcumque iuris, vel facti, aut iustitiae remedium impetrari posse, sed semper et perpetuo validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri ac obtinere, et ab omnibus ad quos spectat et spectabit quomodolibet in futurum inviolabiliter observari, nec non Personis omnibus, quarum favorem praesentes Nostrae Litterae concernunt, perpetuis futuris temporibus plenissime suffragari debere, neque ad probationem, seu verificationem quorumcumque in iisdem praesentibus narratorum unquam teneri, nec ad id in iudicio vel extra cogi, seu compelli posse, et si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari, irritum et inane esse ac fore volumus et declaramus.

Non obstantibus, quoties opus fuerit, de iure quaesito non tollendo, aliisque Nostris, et Cancellariae Apostolicae Regulis, et commemorati Senogalliensis Seminarii etiam confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, concessionibus, aliisque omnibus, quamvis expressa, specifica, et individua mentione, ac derogatione dignis, quibus omnibus et singulis eorum totis tenoribus, ac formis praesentibus pro insertis habentes ad praemissorum dumtaxat effectum latissime et plenissime, ac specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Decernimus etiam, ut harum Litterarum Nostrarum transumptis etiam impressis, manu tamen Notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis plena ubique fides habeatur, perinde ac si praesentes Apostolicae Litterae exhibitae atque ostensae forent.

Nulli ergo hominum liceat hanc Paginam Nostrae Ordinationis, Erectionis, Institutionis, Deputationis, Nominationis, Iussionis, Derogationis, Commissionis, Statuti, Decreti ac Voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum Eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud S. Petrum Anno Incarnationis Dominicae Millesimo Octingentesimo Quinquagesimo Septimo die Duodecimo Kalendas Maias Pontificatus Nostri Anno Undecimo.

V. P. Card. Pro-Datarius

V. Card. Macchi

Visa de Curia D. Bruti

Loco ✠ Plumbi. — V. Cugnonius.

LITTERÆ APOSTOLICÆ

QVIBVS SENOGALLIAE PIVM INSTITVTVM EXCITATVR PRO PAVPERIBVS DIVTVRNO MORBO AEGROTANTIBVS ET DERELICTIS PVELLIS, ET MISERIS FEMINIS OPERE CARENTIBVS.

PIVS EPISCOPVS

SERVVS SERVORVM DEI

AD PERPETVAM REI MEMORIAM.

Gravissimas inter multiplicesque Apostolici Nostri ministerii curas et sollicitudines, pro singulari Nostra erga Senogalliensem Urbem, patriam Nobis carissimam, benevolentia, plura iam alacri libentissimoque animo statuimus, quae Deo bene iuvante ad maiorem eiusdem Urbis tum spiritualem, tum civilem utilitatem, prosperitatemque procurandam, promovendamque conducere existimavimus. Etenim postquam Nostris Apostolicis Litteris die octava Martii anno millesimo octingentesimo quinquagesimo primo sub Plumbo datis novas ibi sumptibus Nostris paroecias instituimus, ac dotavimus, per alias similes Apostolicas Litteras die trigesima Augusti insequenti anno millesimo octingentesimo quinquagesimo tertio editas Gymnasium Nostra item impensa in eadem Civitate ad christianam ac litterariam adolescentium institutionem tuendam foven-

damque excitavimus, eiusdemque Gymnasii regimen et administrationem spectatissimis Religiosis inclytae Societatis Iesu Viris omnino ac perpetuo commisimus et attribuimus. Et cum non levi iucunditate noscamus uberes laetosque fructus, qui ex ipso Gymnasio in Senogalliensem Dioecesim iam redundarunt, Nobis in animo est eidem Gymnasio, praeter reditus ipsi iam a Nobis attributos, alia Pontificiae Nostrae benevolentiae munera impertiri.

Iam vero prae oculis habentes, ac paterni animi Nostri caritate summopere miserantes infelicem sane statum, in quo versantur tum egeni homines longo morbo laborantes, vulgo *Cronici*, tum puellae parentum orbatae, eorumque incuria, vel paupertate sine ulla educationis cura derelictae, tum miserae feminae, quae opere carent, atque aerumnosis hisce tribus Senogalliensis Civitatis, eiusque suburbiorum classibus consulere vel maxime optantes, aliud in eadem Civitate Nostris impendiis Pium Institutum fundare constituimus, quo pauperes utriusque sexus diuturna aliqua infirmitate vexati, ac praedictae puellae excipiantur, et calamitosis mulieribus opificia subministrentur.

Itaque Dilecto Filio Presbytero Andreae Monti Senogalliensis Cathedralis Templi Archidiacono commisimus, ut hortum ad Senogalliense Valetudinarium pertinentem acquireret, quo illa in area satis amplum pro hoc Pio Instituto aedificium a fundamentis extrueretur. Cum vero eiusdem Valetudinarii Syndaci, consiliis cum Dilecto Filio Nostro Dominico S. R. E. Cardinali Lucciardi hodierno Senogalliensium Antistite statim initis, nulla interpo-

sita mora eumdem hortum in Nostram potestatem et arbitrium tradere gloriati fuerint, tum ipse Archidiaconus Monti Nostra mandata diligentissime exsequens, continuo linearem novi aedificii plantam a Nobis probatam conficiendam curavit, ac simul manum cito admovit iis omnibus sedulo comparandis, quae ad huiusmodi aedificationem perficiendam, omnique cultu exornandam necessario requiruntur. Quod quidem aedificium ita aptis conclavibus erit condendum, ut inibi tum puellae, tum viri, tum mulieres ita separatim degere debeant, ut nullam inter se communicationem habere possint. Quamvis autem nondum extructum sit hoc aedificium, in quo Pium Institutum stabilem suam sedem erit habiturum, tamen graves ob causas ipsius Pii Instituti fundationem minime remorandam esse censuimus. Quamobrem motu proprio, certa scientia, matura deliberatione Nostra, deque Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine iam nunc hisce Litteris in Senogalliensi Urbe Pium Institutum in aedificio, de quo habita mentio est, postquam fuerit absolutum, constabiliendum, atque ad eiusdem Senogalliensis Civitatis, eiusque suburbiorum pauperes utriusque sexus assidua invaletudine afflictos, vulgo *Cronici*, nec non commemoratas derelictas puellas excipiendas, easque ad pietatem, religionem, morumque honestatem, ac opera feminei sexus propria instituendas, atque ad opificia miseris mulieribus subministranda destinatum perpetuum in modum fundamus, erigimus, et constituimus. Huic autem Pio Instituto dotem adsignare volentes iam nunc Instituto ipsi hisce Litteris perpetuo damus, et at-

tribuimus sortem ex variis bonis in Senogalliae territorio maxima ex parte existentibus, atque a Nobis peculiari aere Nostro emptis conflatam, quae summam centum octoginta mille scutatorum romanae monetae attingit. Atque hanc dotem eidem Pio Instituto ea lege, conditione, et onere a Nobis datam et attributam esse volumus et declaramus, ut ipsum Pium Institutum canonis titulo sequentes annuas numeratae pecuniae summas romanae monetae ab omnibus cuiusque generis oneribus iam impositis, vel in posterum imponendis liberas et plane immunes solvere teneatur. Iubemus enim ab ipso Pio Instituto quotannis Senogalliensi Valetudinario ob horti compensationem solvi debere summam scutatorum sexaginta; Gymnasio vero a Nobis Senogalliae fundato, ac Religiosis Societatis Iesu Sodalibus commisso summam annuam scutatorum bis mille, et octocentum, prout ex Nostris Apostolicis Litteris supra memoratis; item Paroeciis annuam summam scutatorum quatuor centum sexaginta sex, et obulorum octoginta subsidii, et compensationis causa iuxta alias Nostras praedictas Apostolicas Litteras, ac publicas tabulas die decima Aprilis superiori anno a Notario Livio Bruschettini rite confectas; ac denique Dioecesano Senogalliensi Clericorum Seminario annuam summam sexcentum scutatorum ad normam aliarum Nostrarum Litterarum Apostolicarum, quas hoc ipso die sub Plumbo expediri mandamus. Ut autem hae annuae pecuniariae summae perpetuo a Pio Instituto, veluti praecipimus, pensitandae nullum unquam detrimentum patiantur, ac semper in tuto sint, volumus, ut bona



omnia eidem Pio Instituto adsignata generali subiiciantur hypothecae pro singulis habentibus ius percipiendi easdem pecuniarias summas a Nobis praescriptas.

Internam autem huius Pii Nostri Instituti procurationem et regimen Dilectis in Christo Filiabus Sororibus Caritatis S. Vincentii a Paulo perpetuum in modum harum Litterarum vi committimus et concredimus, atque eam profecto spem habemus fore, ut ipsae, divina adspirante gratia, Nostris desideriis cumulate respondeant, et ex proprii Instituti nomine, et regula omnem curam, industriam, diligentiam, caritatem studiosissime adhibeant, quo et commemoratos utriusque sexus pauperes longa aegrotatione laborantes omni pia ac salutari ope adiuvare, sublevare, et praedictas puellas in Dei timore educare, easque ad religionem, pietatem, omnemque virtutem fingere, ac simul utilibus femineis artibus, et operibus iuxta earum conditionem erudire queant. Ad omnem autem quaestionem ac dubitationem penitus amovendam, quae forsitan in posterum oriri posset, tum de aetate, qua praedictae puellae sint admittendae, tum de tempore, quo illae in hoc Pio Nostro Senogalliensi Instituto morari possunt, volumus atque statuimus, ut ipsae septennes esse debeant, quando erunt excipiendae, utque vicesimo aetatis anno exacto ab Instituto discedere omnino debeant. Si unquam evenerit, ut aliqua puella in Pium Institutum admissa ob suam indolem, aut culpam hoc beneficio minime digna reperiatur, in hoc casu post tres admonitiones fru-

stra adhibitas erit dimittenda, nulla habita ratione temporis circa moram a Nobis praescripti.

Quod autem attinet ad oeconomicam administrationem huiusce Pii Instituti, et omnium bonorum, quae ipsius dotem constituunt, ut illa prospere feliciterque progrediatur, eamdem administrationem hisce Litteris committimus, ac demandamus in primis Dilecto Filio Presbytero Andreae Monti Cathedralis Senogalliensis Templi Archidiacono, aliisque duobus idoneis, probis spectatis integerrimisque viris, qui caritate praestent, ac Senogalliae domicilium habeant. Horum alter a Canonicorum Collegio eiusdem Cathedralis Templi, alter vero a Senogalliensi Magistratu erit nominandus. Archidiacono vero Monti, qui huic administrationi praeesse debet, ille succedet, qui a Consilio, seu Commissione a Nobis per has Litteras praeposita rationis reddendae super eadem oeconomica administratione fuerit electus, quique enunciatis dotibus praeditus esse debebit. Tribus hisce Administratoribus potestatem facimus permutandi fundos Pii Instituti, quoties tamen eiusmodi permutatio in evidentem ac maiorem eiusdem Pii Instituti utilitatem cedat, atque ab eodem Consilio seu Commissione fuerit approbata. Ipsis Administratoribus plenum ius tribuimus nominandi, ac removendi eos omnes, qui Pio Instituto suam quovis modo operam mercede navant. Volumus vero ac praecipimus, ut hi tres Administratores singulis annis sedulam, accuratam, plenamque de administratione ab ipsis acta rationem reddere omnino teneantur Consilio, seu Commissioni, quam his Litteris constituimus, et perpetuo ex quinque Viris

constare volumus, nempe ex uno eligendo a Senogalliensium pro tempore Episcopo, ex altero destinando a quinque Senogalliae, eiusque suburbiorum Parochis animarum curam exercentibus, aliisque etiam tum Civitatis Senogalliensis, tum eius suburbiorum Parochis animarum curae addictis, quoties illorum numerus futuris temporibus ibi augeatur; ex Primogenito Nobilis Nostrae familiae Mastai Senogalliae, ex Praefecto Senogalliensis Municipii, vulgo *Gonfaloniere*, atque ex Rectore Gymnasii a Nobis in eadem Urbe fundati.

Nunc vero rationi prospicere volentes, qua et pauperibus adversa valetudine assidue conflictatis, et memoratis derelictis puellis aditus ad hoc Pium Nostrum Institutum patere debeat, per has Litteras tum Episcopo Senogalliensi, tum praedicto Nostrae Domus Primogenito, tum Senogalliensi Magistratui ius perpetuo tribuimus et impertimur, ut quisque eorum tertiam utriusque classis admittendorum partem nominare et eligere libere ac licite possit ac valeat. Denique cum experientia rerum omnium magistra utiliora eidem Pio Instituto consilia Nobis suadere possit, tum Nobis reservamus alia statuere et praescribere, quae ad maiorem eiusdem Pii Instituti prosperitatem pertinere posse noverimus.

Haec volumus, statuimus, praecipimus, mandamus, decernentes has Nostras Litteras, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quilibet interesse habentes, et habere praetendentes vocati et auditi non fuerint, ac praemissis non consenserint, nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis Nostrae,

vel alio quolibet etiam substantiali defectu notari, impugnari, aut alias infringi, suspendi, restringi, limitari, vel in controversiam vocari, seu adversus eas restitutionis in integrum, aperitionis oris, aut aliud quodcumque iuris vel facti, aut iustitiae remedium impetrari posse, sed semper et perpetuo validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri, ac obtinere, et ab omnibus, ad quos spectat et spectabit quomodolibet in futurum, inviolabiliter observari, ac supradicto Pio Nostro Instituto, nec non personis, quarum favorem praesentes Nostrae Litterae concernunt, perpetuis futuris temporibus plenissime suffragari debere, neque ad probationem seu verificationem quorumcumque in iisdem praesentibus narratorum unquam teneri, nec ad id in iudicio, vel extra cogi, seu compelli posse, et si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari, irritum et inane esse ac fore volumus et declaramus.

Non obstantibus, quoties opus fuerit, de iure quaesito non tollendo, aliisque Nostris, et Cancellariae Apostolicae Regulis, aliisque omnibus, etiam confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque indultis, et concessionibus, aliisque omnibus, quamvis expressa, specifica, et individua mentione ac derogatione dignis, quibus omnibus et singulis, eorum totis tenoribus ac formis praesentibus pro insertis habentes ad praemissorum dumtaxat effectum latissime et plenissime, ac specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Decernimus etiam , ut harum Litterarum Nostrarum transumptis etiam impressis, manu tamen Notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, plena ubique fides habeatur , perinde ac si praesentes Apostolicae Litterae exhibitae atque ostensae forent.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrarum Ordinationis, Fundationis, Erectionis, Institutionis, Deputationis, Nominationis , Iussionis, Derogationis, Commissionis, Statuti, Decreti ac voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri et Paulli Apostolorum Eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae Millesimo Octingentesimo Quinquagesimo Septimo die Duodecimo Kalendas Maias, Pontificatus Nostri Anno Undecimo.

V. P. Card. Pro-Datarivs

V. Card. Macchi

Visa de Curia D. Bruti

Loco ✠ Plumbi — V. Cugnonius.

Epistola ad Emum Archiepiscopum Coloniensem de Güntherianismi damnatione.

Dilecto Filio Nostro Ioanni Tituli S. Laurentii in Viminali Presbytero S. R. E. Cardinali De Geissel Archiepiscopo Coloniensi.

PIUS PP. IX.

Dilecte Fili Noster, Salutem et Apostolicam Benedictionem. Eximiam Tuam Nobisque plane cognitam pastoralem in catholica doctrina tuenda curam et sollicitudinem non mediocri certe animi Nostri iucunditate undique elucere perspeximus in Litteris, quas, Dilecte Fili Noster, die 16 proximi mensis Aprilis ad Nos dedisti super Decreto Pontificia Nostra auctoritate sancito, atque a Nostra Indicis Congregatione die 8 mensis Ianuarii huius anni edito, quo opera Dilecti Filii Presbyteri Antonii Günther proscripta fuerunt. Nos quidem pro Apostolici Nostri ministerii officio nullis unquam parcentes curis, nullisque laboribus, ut fidei depositum Nobis divinitus concreditum integrum, inviolatumque custodiatur, ubi primum a pluribus Venerabilibus Fratribus spectatissimis Germaniae Sacrorum Antistitibus accepimus, non pauca Güntheri libris contineri, quae

ipsi in sincerae fidei, et catholicae veritatis perniciem cedere arbitrabantur, nulla interposita mora eidem Congregationi commisimus, ut ex more opera eiusdem Güntheri accurate diligenterque excuteret, perpenderet, examinaret, ac deinde omnia ad Nos referret. Cum igitur ipsa Congregatio Nostris mandatis obsequuta, suoque munere functa omnem in hoc gravissimo sane, maximique momenti negotio curam et operam scite riteque collocaverit, nullumque praetermiserit studium in Güntheriana doctrina accuratissimo examine noscenda, ac ponderanda, animadvertit, plura in Güntheri libris reperiri omnino improbanda ac damnanda, utpote quae catholicae Ecclesiae doctrinae maxime adversarentur. Hinc rebus omnibus a Nobis etiam perpensis, eadem Congregatio Decretum illud suprema Nostra auctoritate probatum, Tibique notissimum edidit, quo Güntheriana opera prohibentur, et interdicuntur. Quod quidem Decretum Nostra auctoritate sancitum, Nostroque iussu vulgatum sufficere plane debebat, ut quaestio omnis penitus dirempta censeretur, et omnes, qui catholico gloriantur nomine, clare aperteque intelligerent, sibi esse omnino obtemperandum, et sinceram haberi non posse doctrinam Güntherianis libris contentam, ac nemini deinceps fas esse, doctrinam iis libris traditam tueri, ac propugnare, et illos libros sine debita facultate legere, ac retinere. A quo quidem obedientiae, debitique obsequii officio nemo immunis propterea videri, censerique poterat, quod in eodem Decreto vel nullae nominatim propositiones notarentur, vel nulla certa,

stataque adhiberetur censura. Ipsum enim per se valebat Decretum, ne qui sibi integrum putarent ab iis, quae Nos comprobavimus, utcumque discedere. Sed vehementer errant, qui generalis eiusmodi prohibitionis causam inde profectam esse arbitrantur, quod ipsa Congregatio nullas singillatim Güntherianorum operum sententias, nullasque praecise opiniones censura dignas deprehenderit. Etenim non sine dolore apprime noscimus, in iisdem operibus erroneum, ac perniciosissimum, et ab hac Apostolica Sede saepe damnatum rationalismi systema ampliter dominari; itemque noscimus, in iisdem libris ea inter alia non pauca legi, quae a catholica fide, sinceraque explicatione de unitate Divinae substantiae in Tribus distinctis, sempiternisque Personis non minimum aberrant. In compertis pariter habemus, neque meliora, neque accuratiora esse, quae traduntur de Sacramento Verbi Incarnati, deque unitate divinae Verbi personae in duabus naturis divina et humana. Noscimus, iisdem libris laedi catholicam sententiam ac doctrinam de homine, qui corpore et anima ita absolvatur, ut anima eaque rationalis sit vera per se, atque immediata corporis forma. Neque ignoramus, ea iisdem libris doceri et statui, quae catholicae doctrinae de suprema Dei libertate a quavis necessitate soluta in rebus procreandis plane adversantur. Atque illud etiam vel maxime improbandum ac damnandum, quod Güntherianis libris humanae rationi et philosophiae, quae in religionis rebus non dominari, sed ancillari omnino debent, magisterii ius temere attribuatur,

ac propterea omnia perturbentur, quae firmissima manere debent tum de distinctione inter scientiam et fidem, tum de perenni fidei immutabilitate, quae una semper, atque eadem est, dum philosophia, humanaeque disciplinae neque semper sibi constant, neque sunt a multiplici errorum varietate immunes. Accedit, nec ea Sanctos Patres reverentia haberi, quam Conciliorum Canones praescribunt, quamque splendidissima Ecclesiae lumina omnino promerentur, nec ab iis in catholicas Scholas dicteriis abstineri, quae recolendae memoriae Pius VI Decessor Noster solemniter damnavit. Neque silentio praeteribimus, in Güntherianis libris vel maxime violari sanam loquendi formam, ac si liceret verborum Apostoli Paulli oblivisci (2 ad Thimoth. 13), aut horum, quae gravissime monuit Augustinus, » Nobis ad certam regulam loqui fas est, ne verborum licentia etiam de rebus, quae his significantur, impiam gignat opinionem » (De Civit. Dei lib. 10 cap. 23). Ex quibus omnibus profecto vides, Dilecte Fili Noster, qua cura et studio cum Tibi, tum Venerabilibus Fratribus Episcopis Tuis Suffraganeis sit advigilandum, ut ab istis Dioecesibus Güntheriana opera amoveantur, et qua singulari sollicitudine excubandum, ne doctrina eisdem operibus contenta, et iam proscripta ullo unquam modo sive in philosophicis, sive in theologicis disciplinis a quovis in posterum tradatur, aut comprobetur. Iam vero dum Güntheri opera damnanda esse censuimus, ac censemus, haud possumus, quin Tibi significemus, ipsum Dilectum Filium Presby-

terum Antonium Günther non mediocri Nos affecisse consolatione, quandoquidem obsequentissimis suis Litteris die 10 mensis Februarii ad Nos scriptis cum summa sui nominis laude amplissimis verbis semel iterumque professus est, nihil sibi potius, quam supremae Nostrae, et huius Apostolicae Sedis auctoritati semper obtemperare, et idcirco se humillime subiicere commemorato Decreto de suis operibus promulgato. Hoc autem egregium sane Güntheri exemplum pari animi Nostri gaudio imitati sunt plures Dilecti Filii Doctores Theologiae, Philosophiae, Historiae ecclesiasticae, et Canonici Iuris in variis Germaniae Lyceis, ac primarii Güntherianae doctrinae asseclae, qui suis ad Nos datis Litteris contestati sunt, se commemorato Decreto humillime subiicere, nihilque sibi magis cordi esse, quam Pontificiae Nostrae, et huius Sanctae Sedis auctoritati ex animo obedire. Dum vero hac re summopere laetamur, in eam porro spem erigimur fore, ut alii omnes Güntherianae doctrinae sectatores christianam tum ipsius auctoris, tum horum animi docilitatem, et obedientiam, debitamque magisterio Nostro subiectionem Deo bene iuvante aemulari velint, atque ita ipsius auctoris coronam augeant, et Nostram expleant cumulentque laetitiam. Habes, Dilecte Fili Noster, quae Tibi de hoc argumento rescribenda esse existimavimus, atque hac etiam occasione libentissime utimur, ut iterum ostendamus et confirmemus praecipuam, qua Te in Domino complectimur, benevolentiam. Cuius quoque certissimum pignus esse volumus Apostolicam

Benedictionem, quam toto cordis affectu Tibi ipsi, Dilecte Fili Noster, et gregi Tuae vigilantiae commisso peramanter impertimur.

Datum Bononiae die 15 Iunii Anno 1857, Pontificatus Nostri Anno Undecimo.

LITTERÆ APOSTOLICÆ

QVIBVS CONVENTIO CVM SERENISSIMO VIRTEMBERGÆ REGE INITA CONFIRMATVR

PIVS EPISCOPVS

SERVVS SERVORVM DEI

AD PERPETVAM REI MEMORIAM

Cum in sublimi Principis Apostolorum Cathedra nullis certe Nostris promeritis, sed arcano Divinae Providentiae consilio collocati universam catholicam Ecclesiam Nobis ab ipso Christo Domino commissam regere ac tutari, eiusque utilitatem, prosperitatemque sine intermissione, totisque viribus tueri, et amplificare debeamus, tum Apostolicae Nostrae vigilantiae curas, ac sollicitudines ad ecclesiasticas superioris Rheni provincias omni studio convertimus, ut ibi sanctissima nostra Religio maiora semper incrementa suscipiat, ac magis in dies prospere feliciterque vigeat et efflorescat. Etsi enim, veluti omnes norunt, recolendae memoriae Decessores Nostri Pius praesertim VII suis Apostolicis Litteris XVII Kalendas Septembris anno millesimo octingentesimo vigesimo primo sub plumbo datis, incipientibus « *Provida solersque* » ac Leo XII per alias similes Litteras III Idus Aprilis anno millesimo octingentesimo vigesimo septimo editas, quarum initium « *Ad Dominici gregis custodiam* » ec-

clesiasticis earumdem provinciarum negotiis, et spirituali illorum fidelium bono accurate consulere studuerunt, tamen apprime cognoscebamus ob rerum ac temporum vicissitudines Nobis alia omnino suscipienda esse consilia, tum ad maiorem illorum fidelium utilitatem procurandam, tum ad eas removendas difficultates, quae ultimis hisce praecipue temporibus exortae fuerant. Itaque summo gaudio affecti fuimus, ubi Serenissimus ac Potentissimus Princeps Gulielmus I Virtembergae Rex Illustris a Nobis efflagitavit, ut ecclesiastica in suo Regno negotia componere vellemus. Quocirca eiusdem Serenissimi Principis votis, quae et Nostra vota erant diuturna, et impensissima, quam libentissime obsecundantes, nulla interposita mora, cum ipso Conventionem ineundam esse existimavimus. Atque huic gravissimo sane negotio manum illico admoventes, Dilectum Filium Nostrum Carolum Augustum S. R. E. Presbyterum Cardinalem de Reisach pietate, doctrina, ac prudentia spectatum cum necessariis facultatibus et instructionibus deputavimus, ut cum Dilecto Filio Nobili Viro Adolfo Libero Barone de Ow, qui eiusdem Virtembergae Regis apud Caesaream et Apostolicam Maiestatem Minister Plenipotentiarius ad Nos cum liberis mandatis missus fuerat, rem omnem sedulo diligenterque tractandam, et conficiendam curaret. Et quoniam probe noscebamus qua egregia iustitia, aequitate, et excelsi animi magnitudine, et qua propensa in Catholicos sibi subditos voluntate ipse Serenissimus ac Potentissimus Virtembergae Rex praestet, idcirco maxima, ac prope explorata spe nitebamur fore,

ut res ipsa, Deo bene iuvante, iuxta Nostra desideria ad felicem adduceretur exitum. Neque inanem huiusmodi spem Nostram fuisse vehementer laetamur. Etenim post sedulam consultationem, quam rei gravitas plane postulabat, Conventio ipsa pluribus articulis distincta, et a VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalibus Congregationis negotiis ecclesiasticis extraordinariis praepositae examinata cum eodem Serenissimo Rege fuit inita, atque ad optatum exitum perducta. Cum autem eiusdem Conventionis articuli tum a Nostro, tum a Regio Plenipotentiario die octavo mensis Aprilis huius anni subscripti fuerint, atque a Nobis ipsis diligentissime perpensi, eamdem Conventionem suprema Nostra auctoritate confirmandam esse censuimus, eamque, benedicente Domino, in maximum animarum commodum, et catholicae Ecclesiae bonum cessuram esse confidimus. Huiusce autem Conventionis tenor est, qui sequitur, videlicet.

CONVENTIO

Inter Sanctitatem Suam PIVM IX Summum Pontificem et Maiestatem Suam Serenissimam GVLIELMUM I Virtembergae Regem.

IN NOMINE SANCTISSIMAE ET INDIVIDVAE TRINITATIS

Sanctitas Sua Summus Pontifex Pius IX et Maiestas Sua Serenissima Gulielmus I Virtembergae Rex, cupientes Ecclesiae Catholicae Romanae ne-

gotia componere in Regno Virtembergae, Suos Plenipotentiarios constituerunt, videlicet Sanctitas Sua Emum Dnum Carolum Augustum S. R. E. Tituli S. Anastasiae Presbyterum Cardinalem de Reisach, et

Maiestas Sua Rex Virtembergae Nobilem Virum Dominum Adolfum Liberum Baronem de Ow Suum Ministrum Plenipotentiarium apud Maiestatem suam Caesareo-Regiam Apostolicam Imperatorem Austriae, et a Consiliis Legationum Secretis.

Qui Plenipotentiarii post sibi mutuo tradita legitima, et authentica suae quisque plenipotentiae instrumenta de sequentibus articulis convenerunt.

Art. I.

Circa provisionem Sedis Episcopalis Rottemburgensis, Canonicatuum, et Praebendarum Cathedralis Ecclesiae ea tantum servabuntur, de quibus cum S. Sede iam conventum est.

Art. II.

Episcopus, antequam Ecclesiae suae gubernacula suscipiat, coram Regia Maiestate fidelitatis iuramentum sequentibus verbis expressum emittet.

« Ego iuro, et promitto ad Sancta Dei Evangelia, sicut decet Episcopum, obedientiam et fidelitatem Regiae Maiestati, et Successoribus suis; iuro item, et promitto, me nullam communicationem habiturum, nullique consilio interfuturum, quod tranquillitati publicae noceat, nullamque suspectam unionem, neque intra, neque extra Regni limites

conservaturum, atque si publicum aliquod periculum imminere resciverim, me ad illud avertendum nihil omissurum ».

Art. III.

Regium Gubernium non deerit obligationi, quam semper agnovit, dotandi in fundis stabilibus Episcopatum, ubi primum permiserit temporum ratio.

Art. IV.

Pro regimine Dioecesis Suae Episcopo ea iura omnia exercere liberum erit, quae in vim pastoralis Eius ministerii, sive ex declaratione, sive ex dispositione Sacrorum Canonum iuxta praesentem, et a Sancta Sede adprobatam Ecclesiae disciplinam, Ipsi competunt, ac praesertim

a) Beneficia omnia, exceptis iis, quae Iuri Patronatus legitime adquisito subiacent, conferre;

b) Vicarium suum generalem, atque extraordinarios Ordinariatus Consiliarios, seu Adsessores, nec non Decanos rurales eligere, nominare, vel confirmare;

c) Examina tum pro recipiendis in Seminarium alumnis, tum pro iis, quibus beneficia curata conferenda sunt, praescribere, indicere, et dirigere;

d) Clericis sacros Ordines conferre, non solum ad titulos a sacris Canonibus adprobatos; sed etiam ad titulum mensae ab ipso assignandum;

e) Secundum Sacrorum Canonum praescripta ea omnia ordinare, quae tum ad divinum cultum, tum

ad functiones ecclesiasticas, tum ad ea religionis exercitia pertinent, quae ad suscitandam, confirmandamque fidelium pietatem instituuntur;

f) Convocare et celebrare Synodum Dioecesanam, nec non adire Concilia Provincialia;

g) In propria Dioecesi utriusque sexus Ordines seu Congregationes Religiosas a Sancta Sede adprobatas constituere, collatis tamen quolibet in casu cum Regio Gubernio consiliis.

Art. V.

Causas omnes ecclesiasticas, quae fidem, sacramenta, sacras functiones, nec non officia, et iura sacro ministerio adnexa respiciunt, Episcopi tribunal ad Canonum normam, et iuxta Tridentina Decreta iudicat; ac proinde de causis etiam matrimonialibus iudicium feret, remisso tamen ad iudicem saecularem de civilibus matrimonii effectibus iudicio.

Episcopo liberum erit Clericorum moribus invigilare, atque in eos, quos aut vitae ratione, aut quomodocumque reprehensione dignos invenerit, poenas canonicis legibus consentaneas in suo foro infligere, salvo tamen canonico recursu.

Competit item Episcopo in Laicos ecclesiasticarum legum transgressores censuris animadvertere.

Licet de iure patronatus iudex ecclesiasticus cognoscat, consentit tamen Sancta Sedes, ut, quando de patronatu laicali agatur, tribunalia saecularia iudicare possint de iuribus et oneribus civilibus cum huiusmodi patronatu connexis, nec non de suc-

cessione quoad eumdem patronatum, seu controversiae ipsae inter veros, et suppositos patronos agantur, seu inter ecclesiasticos viros, qui ab iisdem patronis designati fuerint.

Temporum ratione habita Sanctitas Sua permittit, ut Clericorum causas mere civiles, veluti contractuum, debitorum, haereditatum, iudices saeculares cognoscant, et definiant.

Item Sancta Sedes annuit, ut lites de civilibus iuribus vel oneribus Ecclesiarum, beneficiorum, decimarum, et de onere construendi aedificia ecclesiastica in foro saeculari dirimantur.

Eadem de causa S. Sedes non recusat, quominus causae Clericorum pro criminibus seu delictis, quae poenalibus Regni legibus animadvertuntur, ad iudicem laicum deferantur, cui tamen incumbet, Episcopum ea de re absque mora certiorem reddere. Quod si in virum ecclesiasticum mortis, vel carceris ultra quinquennium duraturi sententia feratur, Episcopo nunquam non acta iudicialia communicabuntur, eique condemnatum audiendi facultas fiet, in quantum necessarium sit, ut de poena ecclesiastica eidem infligenda cognoscere possit. Hoc idem, si minor poena decreta fuerit, Antistite petente, praestabitur.

Art. VI.

Episcopi, Cleri, et populi mutua cum Sancta Sede communicatio in rebus ecclesiasticis libera erit. Item Episcopus cum Clero et populo libere communicabit.

Hinc instructiones, et ordinationes Episcopi, nec non Synodi Dioecesanae, Concilii Provincialis, et ipsius S. Sedis acta de rebus ecclesiasticis absque praevia inspectione, et adprobatione Regii *Gubernii* publicabuntur.

Art. VII.

Episcopus ex proprii pastoralis officii munere religiosam catholicae iuventutis tum instructionem, tum educationem in omnibus scholis publicis, et privatis diriget, et super utraque vigilabit. Proinde statuet, quinam ad religiosam instructionem libri, et catechismi adhibendi sint.

In scholis elementaribus religiosa instructio a Parochis tradetur, in reliquis scholis nonnisi ab iis, quibus ad hoc auctoritatem et missionem Episcopus contulerit, nec postea revocaverit.

Art. VIII.

Liberum erit Episcopo erigere Seminarium iuxta formam Concilii Tridentini, in quod adolescentes, et pueros informandos admittet, quos pro necessitate et utilitate Dioecesis suae recipiendos iudicaverit. Huius Seminarii ordinatio, doctrina, gubernatio, et administratio Episcopi auctoritati pleno liberoque iure subiectae erunt.

Rectores quoque et Professores, seu Magistros Episcopus nominabit, et quotiescumque necessarium, vel utile ab ipso censebitur, removebit.

Quamdiu vero Seminarium ad normam Tridentini Concilii desiderabitur, et Convictus publici ae-

rarii maxime sumptibus sustentati, Ehingae, Rotvilae, et Tubingae existent, haec observabuntur.

a) Quod attinet ad educationem religiosam et disciplinam domesticam, ea instituta regimini et inspectioni Episcopi subdita sunt.

b) Alumni horum institutorum, quatenus erudiuntur in scholis publicis, aeque ac ceteri discipuli legibus, quae scholis illis constitutae sunt, et normis de ratione et cursu studiorum praescriptis subiacent.

Si ea in re Episcopus (quoad Gymnasia) immutationem quamdam necessariam vel magis opportunam iudicaverit, consilia conferet cum Regio Gubernio, quod item pro sua parte nihil, nisi antea collatis cum Episcopo consiliis, mutabit.

c) Episcopus institutorum eorumdem Rectores et Repetitores deputabit, eosque removebit; quos tamen gravibus de causis factoque innitentibus circa res civiles, et politicas Regio Gubernio minus acceptos esse resciverit, nunquam eliget. Item quos postea ob easdem causas ingratos Gubernio evasisse compererit, dimittet.

d) Episcopo competit eadem instituta visitare, delegatos suos ad examina publica, praesertim pro recipiendis alumnis, mittere, relationes periodicas exigere.

e) Prospiciet Regium Gubernium, ut in Gymnasiis, quibuscum coniuncti sunt convictus inferiores, paulatim non alii, nisi ex Clericorum ordine, Professores instituantur.

ART. IX.

Facultas theologica Universitatis Regiae quoad munus docendi ecclesiasticum Episcopi regimini, et inspectioni subest. Potest proinde Episcopus Professoribus et Magistris docendi auctoritatem, et missionem tribuere, eamdemque, quum id opportunum censuerit, revocare, ab ipsis fidei professionem exigere, eorumque scripta et compendia suo examini subiicere.

ART. X.

Bona temporalia, quae Ecclesia propria possidet, vel in posterum acquiret, semper et integre conservabuntur, nec sine potestatis ecclesiasticae venia distrahi, et alienari, aut eorum fructus in alios usus converti poterunt; oneribus tamen publicis, et vectigalibus, nec non aliis legibus Regni generalibus, aeque ac ceterae proprietates, suberunt.

Bona ecclesiastica nomine Ecclesiae sub Episcopi inspectione ab iis administrabuntur, quibus administratio aut canonum dispositione, aut ex consuetudine, aut ex privilegio, et constitutione aliqua loci legitime competit; omnes vero administratores, etiamsi ob eosdem titulos aliis administrationis ratio reddenda sit, eam pariter Ordinario, eiusve Deputatis reddere singulis annis teneantur.

Proinde Sancta Sedes, spectatis peculiaribus rerum circumstantiis, consentit, ut singularum Ecclesiarum fabricae, ceteraeque ecclesiasticae cuiusque loci fundationes nomine Ecclesiae eo modo, qui iam in Regno receptus est, administrentur, dummodo

Parochi, et Decani rurales munus, quod hac in parte gerunt, Episcopi auctoritate exerceant. De speciali huius rei executione Regium Gubernium cum Episcopo conveniet.

Insuper S. Sedes annuit, ut quamdiu publici aerarii sumptibus tum generalibus, tum localibus Ecclesiae necessitatibus subvenietur, beneficia vacantia, et fundus ex intercalaribus eorum fructibus collectus administrentur sub Episcopi auctoritate, et Ecclesiae nomine per Commissionem mixtam ex viris praesertim ecclesiasticis ab Episcopo deputandis, et viris catholicis pari numero a Regio Gubernio constituendis. Huiusmodi autem Commissioni Episcopus ipse, eiusve Delegatus praeerit. Qua de re specialis, atque accuratior inter Regium Gubernium, et Episcopum fiet conventio.

Huius fundi reditus prae ceteris semper erunt erogandi in augendos usque ad congruam Parochorum reditus, in assignandas Beneficiatis senio, morbove confectis congruentes pensiones, in constituendos pro Clericis ordinationis titulos, in necessaria pro deputandis Vicariis stipendia; quae vero supererunt nonnisi in alios Ecclesiae usus impendentur.

Regium Gubernium de ipsius fundi conservatione, fructuumque erogatione ab administrante Commissione semper edocebitur.

Quamdiu mixta pro administratione eiusdem fundi Commissio existet, reliqua etiam beneficia ab eorum Rectoribus sub praefatae Commissionis generali inspectione secundum Canones administrabuntur.

Art. XI.

Episcopus cum Regiis Magistratibus omnibus immediate communicabit.

Art. XII.

Quaecumque cum praesenti Conventione non congruunt Regia Decreta et Edicta abrogata sunt: quae vero legum dispositiones eidem Conventioni adversantur, mutabuntur.

Art. XIII.

Si quae in posterum super iis, quae conventa sunt, supervenerit difficultas, Sanctitas Sua, et Regia Maiestas invicem conferent ad rem amice componendam.

Ratificationes praesentis Conventionis mutuo tradentur Romae duorum mensium spatio, aut citius, si fieri poterit.

In quorum fidem praedicti Plenipotentiarii huic Conventioni subscripserunt, illamque suo quisque sigillo obsignaverunt.

Datum Romae die octava Aprilis anno reparatae salutis millesimo octingentesimo quinquagesimo septimo.

Carolvs Avgvstvs Card. Reisach (L. S.)

Adolfvs Liber Baro De Ow (L. S.)

Cum igitur huiusmodi Conventionis pacta et concordata in omnibus et singulis punctis, clausulis, articulis, et conditionibus tum a Nobis, tum a Serenissimo et Potentissimo Gulielmo I Virtembergae Rege Illustri fuerint approbata, confirmata et ratificata, et cum ipse Serenissimus Princeps enixe postulaverit, ut pro firmiori eorum subsistentia, robur Apostolicae firmitatis adiiceremus, ac solemniorem auctoritatem et decretum interponeremus, Nos plane in Domino confidentes fore, ut pro sua misericordia haec Nostra studia ad componendas in Virtembergae Regno ecclesiasticas res intenta uberrimis divinae suae gratiae donis prosequi dignetur, ex certa scientia et matura deliberatione Nostra, deque Apostolicae potestatis plenitudine supradictas Conventiones, Capitula, Pacta, Concordata, et Concessiones tenore praesentium approbamus, ratificamus, et acceptamus, illisque Apostolici muniminis et firmitatis robur et efficaciam adiungimus, omniaque in iis contenta, et promissa sincere et inviolabiliter ex Nostra et S. Sedis parte adimpletum et servatum iri tam Nostro, quam Successorum Nostrorum nomine promittimus ac spondemus.

Maiori autem qua possumus contentione monemus et exhortamur Venerabilem Fratrem in eodem Regno Sacrorum Antistitem, aliosque omnes Catholicos tum ecclesiasticos, tum laicos viros in eodem regno degentes, ut pro sua quisque parte omnia praemissa et pacta ad maiorem Dei gloriam, et Christiani nominis decus sedulo ac diligenter observent, et summo studio eorum omnes cogitationes ac curas assidue conferant, ut catholicae do-

ctrinae puritas, et divini cultus nitor, et ecclesiasticae disciplinae splendor, et Ecclesiae legum observantia, ac morum honestas, et christianae pietatis ac virtutis amor et opera in eodem Regno quotidie magis refulgeant.

Decernentes easdem praesentes Litteras nullo unquam tempore de subreptionis et obreptionis, aut nullitatis vitio vel intentionis Nostrae, aut alio quocumque, quamvis magno, aut inexcogitato defectu notari, aut impugnari posse, sed semper firmas, validas, et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, et inviolabiliter observari debere, quousque conditiones et pacta in Tractatu expressa serventur. Non obstantibus Apostolicis et Synodalibus, Provincialibus et Universalibus Conciliis, editis generalibus Constitutionibus et Ordinationibus, ac Nostris et Cancellariae Apostolicae regulis, praesertim de iure quaesito non tollendo, nec non quarumcumque Ecclesiarum, Capitulorum, aliorumque Piorum Locorum fundationibus, etiam confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, privilegiis quoque, Indultis, et Litteris Apostolicis in contrarium quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis, ceterisque contrariis quibuscumque. Quibus omnibus et singulis illorum tenores pro expressis, et ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum dumtaxat, specialiter, et expresse derogamus.

Praeterea, quia difficile foret praesentes Litteras ad singula, in quibus de eis fides facienda fuerit, loca deferri, eadem Apostolica Auctoritate de-

cernimus et mandamus, ut earum transumptis etiam impressis, manu tamen publici Notarii subscriptis, et sigillo alicuius personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, plena ubique fides adhibeatur, perinde ac si praesentes Litterae forent exhibitae vel ostensae. Et insuper irritum quoque et inane decernimus, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrae concessionis, adprobationis, ratificationis, acceptationis, promissionis, sponsionis, monitionis, hortationis, decreti, derogationis, statuti, mandati, voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri et Paulli Apostolorum Eius se noverit incursurum.

Datum Bononiae anno Incarnationis Dominicae Millesimo Octingentesimo Quinquagesimo Septimo die Decimo Kalendas Iulii Pontificatus Nostri Anno Duodecimo.

V. P. Card. Spinola Pro-Datarius

V. Card. Macchi

ALLOCVTIO

HABITA IN CONSISTORIO SECRETO DIE XXV SEPTEMBRIS MDCCCLVII.

VENERABILES FRATRES

Cum primum in hanc almam Urbem Nostram, Deo bene iuvante, salvi et incolumes post quatuor mensium iter ad visendos carissimos Pontificiae Nostrae ditionis populos susceptum reversi sumus, nihil certe Nobis iucundius quam Vos alloqui, Venerabiles Fratres, ut praecipui Nostri erga Vos amoris officiis fungamur, ac simul egregiam ac perspectam vestram religionem excitemus ad immortales una Nobiscum gratias agendas miserationum Domino, qui Nostro itineri benedicens divina sua clementia effecit, ut laetissimos ex illo fructus perciperemus. Ex hac enim urbe, veluti probe nostis, profecti, ut in primis pro singulari Nostra erga Immaculatam Sanctissimamque Dei Genitricem Virginem Mariam pietate religiosissimum augustissimumque Lauretanum Templum venerabundi adiremus, alias quoque invisimus civitates, quibus Lauretum itur, ac deinde primarias praesertim Pontificiae ditionis civitates in Umbria, Piceno, Aemilia, Patrimonio ceterisque Provinciis sitas in Nostris itineris progressu peragravimus. Equidem non potuimus non vehementer laetari, et humillimas clementissimo bonorum omnium largitori Deo persolvere gratias, propterea quod universi, quos perlustravimus, populi

tam egregios pietatis sensus Nobis manifestare, atque ita huic Apostolicae Sedi se addictos ac devotos ostendere laetati sunt, ut hoc Nostrum iter sanctissimae nostrae religionis perpetuus solemnisque videretur triumphus. Ubique enim non solum spectatissimi vestri Collegae S. R. E. Cardinales Archiepiscopi, Episcopi, aliique singularum Dioecesium sacrorum Antistites, et ecclesiastici viri, ac Magistratus et Optimates eximium suum erga Nos, et eamdem Sedem amorem et obsequium splendidissimis quibusque modis palam publiceque profiteri gloriabantur, verum etiam quacumque transivimus, omnes omnium locorum, omnes omnium ordinum, omnes omnium aetatum in publicas etiam vias certatim effusi tam ingentibus laetitiae plausibus, tamque miris filialis observantiae significationibus in Persona humilitatis Nostrae suam erga Christi hic in terris Vicarium venerationem, suamque erga proprium Principem fidem, pietatem omni studio ostendere, ac declarare gestiebant, ut saepe lacrimas continere haud potuerimus. Ac vel maxime optaremus singulas hic civitates, oppida, populos homiuesque nominare, ipsisque meritas debitasque laudes tribuere, si praefinita huic Nostrae orationi brevitas id Nobis permitteret. Cum autem nihil profecto Nobis gratius esse posset, quam eorumdem populorum religionem, eorumque in hanc Apostolicam Sedem amorem tot luculentissimis sane modis testatum perspicere, tum pro paterni animi Nostri caritate omnes potissimum cuiusque loci, et ordinis Magistratus quam libentissime allocuti sumus, qui peculiaria aliqua desideria, ac postulata

ad proprias cuiusque loci indigentias, atque ad commercii prosperitatem augendam dumtaxat pertinentia Nobis eo plane obsequio ac ratione exposuerunt, quae fidelissimos, et huic S. Sedi addictissimos Subditos maxime decet. Neque omisimus multis in locis alacri libentique animo ea peragere, ac statuere, quae ad ipsorum populorum religionem ac pietatem magis magisque excitandam ac fovendam, atque ad maiorem eorum in temporariis quoque rebus utilitatem promovendam, et commoda procuranda conducere existimavimus. Nunquam vero desinemus in humilitate cordis Nostri Deum enixe orare et obsecrare, ut tum populos, quos nuper invisimus, tum alios civili huius Apostolicae Sedis principatui subiectos uberrimis quibusque divinae suae gratiae donis volens ac propitius semper cumulet, eosque sanctissima sua fide, spe, caritate ac solida pietate, omnique vera virtute quotidie magis repleat, illorumque labores, industriam, commercium caelesti suo favore dirigat, adiuvet, fortunet, ac det illis omnem de rore caeli, et de pinguedine terrae abundantiam, et ipsos carissimos Nobis populos omnipotenti sua virtute a pestifera tot serpentium errorum contagione defendat, atque a nefariis impiorum hominum insidiis, fallaciis et molitionibus tueatur, eripiat.

Iam vero, si magna consolatione affecti fuimus, dum inter Nostros carissimos populos versabamur, non minorem certe quidem laetitiam percepimus, cum Pontificiae Nostrae ditionis fines praetergressi sumus. Namque, veluti quisque Vestrum, Venerabiles Fratres, optime noscit, plures clarissimi Principes ad Nos venerunt, filialem suam erga Christi

Vicarium devotionem et observantiam testandi causa. Ac primo, dum Perusiae diversabamur, adiit Nos Dilectissimus in Christo Filius Noster Carolus Archidux iussu augusti sui genitoris Leopoldi Etruriae Magni Ducis: dum vero Pisauri eramus, ad Nos se contulit Dilectissimus item in Christo Filius Noster Maximilianus Archidux Austriae. Cum autem Bononiae moraremur, venerunt ad Nos Carissimus in Christo Filius Noster Ludovicus Bavariae Rex illustris, et Dilectissimus in Christo Filius Noster Robertus Parmensium Dux, eiusque lectissima Mater, quae modo illum Ducatum regit, ac Dilectissima in Christo Filia Nostra Bituricensis Ducissa, et Dilectissimi pariter in Christo Flii Nostri Leopoldus Etruriae Magnus Dux, et Franciscus Mutinensium Dux cum universa eorum augusta Familia. Maximae quidem iucunditati eorumdem Principum praesentia Nobis fuit, eosque omni Pontificiae Nostrae benevolentiae testimonio peramanter prosequuti sumus, cum illorum virtutes ac merita magno in pretio semper habuerimus. Cum igitur hac occasione tum Magnus Etruriae Dux, tum Dux Mutinensium iteratis precibus a Nobis efflagitaverint, ut in ipsorum ditiones pergere vellemus, pientissimae illorum voluntati perlibenter obsecundandum esse censuimus. Atque id eo facilius ac libentius agere potuimus, quod Mutina a Pontificiae Nostrae ditionis finibus quinque millia passuum circiter distat, Etruria vero opportunius Nobis in hanc dilectam urbem redeuntibus iter parabat.

Itaque, ubi ad Mutinae fines venimus, obviam statim habuimus eumdem Dilectissimum in Christo

Filium Nostrum Franciscum Mutinensium Ducem, qui a Nostro latere nunquam discedens Nos in principe sua urbe magnifice ac splendide excepit, omnibusque filialis pietatis studiis et officiis est prosequutus. Aderant Nobis illius Ducatus Venerabiles Fratres sacrorum Antistites, Clerus, Magistratus, Nobilesque viri, qui clarissimis indiciis singularem suam erga Nos observantiam profiteri gaudebant, dum Mutinenses populi egregiam sui Principis, eiusque augustae Familiae religionem mirifice imitantes omnia itinera eorum frequentia obsidebant, ac piis festivisque clamoribus supremi universae Ecclesiae Pastoris benedictionem suppliciter implorare nunquam cessabant.

Cum vero in Etruriam contendimus, ad illius fines Nobis obvii fuere Archiduces Ferdinandus et Carolus Magni Etruriae Ducis filii ab ipso missi; ac Florentiam appetentes conspeximus ad Nos venientem ipsum Dilectissimum in Christo Filium Nostrum Leopoldum Etruriae Magnum Ducem cum universa augusta sua Familia. Ipse Florentiam Nos introduxit, ac Nostro lateri continenter adhaerens per omnes Magni Ducatus sibi subiecti a Nobis peragratas civitates assidue Nos est comitatus, ac splendido apparatu excepit, maximisque singularis pietatis, obsequii ac munificentiae significationibus cumulavit. Omnes vero Etruriae Venerabiles Fratres Archiepiscopi, Episcopi et universus Clerus, Collegia, Magistratus, Optimates modis omnibus suum erga Nos obsequium testari laetabantur, ac non solum Florentiae, sed etiam quacumque incedebamus, omnes Etruriae populi illustria sui Prin-

cipis, eiusque Regiae Domus exempla sectantes, atque ex omnibus civitatibus, oppidis, ac vel ipsis agris turmatim prodeuntes tanto fidei religionisque sensu, tantaque acclamatione Summum totius Ecclesiae Pontificem videre, colere, eiusque Benedictionem poscere avidissime exoptabant, ut paternus animus Noster non potuerit non vehementer commoveri. Quae dum cursim commemoramus misericordiosissimae Dei clementiae ac bonitati humillimas agimus gratias, quod singulari suo beneficio ubique adeo religiosos sensus deprehendimus, nihilque Nobis tribuentes, omnia ad ipsius Dei laudem et gloriam referimus, ac pium populorum affectum obsequiumque summopere gratulantes eo unice gaudemus, quod in persona humilitatis Nostrae « ille intelligatur, ille honoretur, in quo et » omnium pastorum sollicitudo cum commendatarum sibi ovium custodia perseverat, et cuius » dignitas etiam in indigno herede non deficit » (1).

Nunc vero silentio praeterire non possumus singularem sane observantiam ac laetitiam, qua hic Nobis penitus dilectus Clerus Populusque Romanus Nos redeuntes accepit. Nostis enim qua frequentia extra Urbem omnes cuiusque ordinis et gradus Nobis obviam occurrerint, quique intra Urbem concursus fuerit, et quae undique consonae gratulantium, et Pontificiam Benedictionem implorantium voces, quaeque insignes publicae exultationis significationes. Ac si iucundum Nobis accidit exte-

(1) S. Leo Serm. 3. c. 4. in die anniv. suae assumpt. ad sum. Pontificat.

rarum gentium Oratores et Administros apud Nos et hanc Sanctam Sedem morantes iterum videre; iucundissimum certe quidem Nobis fuit Vos omnes denuo praesentes intueri, alloqui, et amanter complecti, Venerabiles Fratres, qui Nostrorum consiliorum et laborum socii estis, atque participes.

Nostrae autem consolationi cumulum attulit laetissimus sane dies hujus mensis octavus Deiparae Virginis Natali sacer, quo Nos vestri amplissimi Ordinis corona eincti, adstantibus iisdem exterarum gentium Legatis, Nostrisque Antistitibus et Magistratu Romano, in aedibus Hispanae Legationis, iussu Carissimae in Christo Filiae Nostrae Mariae Elisabeth Reginae Catholicae, et cura Dilecti Filii Nobilis Viri Alexandri Mon Maiestatis Suae apud Nos et hanc S. Sedem Oratoris, splendido planeque regio apparatu ornatis, lustravimus solemni ritu monumentum catholici orbis aere in Hispaniensi huius urbis foro excitatum ad perpetuam memoriam Dogmaticae Definitionis, quam tres fere abhinc annos de Immaculata Sanctissimae Dei Matris Virginis Mariae Conceptione in Patriarchali Basilica Vaticana, Vobis, et quamplurimis Catholicae Ecclesiae sacrorum Antistitibus praesentibus, cum incredibili animi Nostri gaudio, universo catholico orbe exultante, pronuntiavimus. Optime enim memineritis, Venerabiles Fratres, quantus omnium ordinum et aetatum concursus ad sacram illam caeremoniam commemorato die factus fuerit, et quae effusa et undique redundans omnis generis multitudo in illud forum omnesque adiacentes vias convenerit, quibusque piis faustisque acclamationibus

Populus Romanus pro sua magna, qua semper enituit, erga Sanctissimam Dei Genitricem, omniumque nostrum amantissimam Matrem devotione et affectu egregios suae fidei, religionis ac pietatis sensus ore, oculis, manibus ostendere, declarare ac testari non desisteret.

Quae cum ita sint, Venerabiles Fratres, laudem Domini loquatur os nostrum, et anima, spiritus ac lingua nostra benedicat nomen sanctum Eius, propterea quod singulari suo beneficio sanctissima Eius fides ac religio in populorum animis feliciter viget, non vero defecit, quemadmodum vellent Dei hominumque hostes, qui Satanae administri ambulantes in impietatibus suis divinam nostram fidem religionemque usquequaque tollere conantur, neque erubescunt impie ac stulte asserere, catholicae religionis tempus abiisse. Sed illorum desiderium peribit, atque nefarii multiplicesque eorum conatus irriti semper erunt. Catholica namque religio ad hominum salutem e caelo in terram delapsa divinis undique circummunita praesidiis, et caelestium divitiarum ditata thesauris nulla unquam neque temporis diuturnitate, neque rerum vicissitudine potest labefactari, sed omnia perpetuo vincens certamina, ac de suis hostibus triumphans, omni tempore stabilis immota et invicta persistet usque ad consummationem saeculi, et portae inferi adversus eam praevalere nunquam poterunt.

Verum ne intermittamus, Venerabiles Fratres, in omni oratione et obsecratione cum gratiarum actione a divite in misericordia Deo humiliter enixeque efflagitare, ut divina sua gratia in omnibus

universi orbis populis sanctissimae suae fidei et religionis spiritum amoremque magis in dies tueatur, excitet, augeat, ac eos omnes caelesti sua ope adiuvet, roboret atque confirmet, qui in pastoralis nostrae sollicitudinis partem vocati maxima vigilantia, studio ac labore in sempiternam hominum salutem procurandam incumbere debent, et ne desinamus unquam ab ipso clementissimo Domino summis assiduisque precibus exposcere, ut omnipotenti sua virtute omnes miseros errantes ad veritatis, iustitiae ac salutis semitas reducat.

Et quo facilius Deus Nostris, vestrisque annuat votis, ad universae Ecclesiae preces confugere censuimus. Quamobrem hic sermonem Nostrum ad omnes Venerabiles Fratres totius catholici orbis Patriarchas, Primates, Archiepiscopos, Episcopos, et alios locorum Ordinarios convertimus, eorumque eximiam religionem ac pietatem summopere hortamur, ut, si ita opportunum in Domino existimaverint, pro eorum prudentia et arbitrio publicas in propriis Dioecesibus preces indicendas curent, quibus a Deo imploretur, ut Ecclesia sua sancta, eiusque salutaris doctrina ubicumque terrarum, cunctis amotis difficultatibus, maiora in dies incrementa suscipiat, et prospere vigeat ac dominetur, omnesque populi occurrant in unitatem fidei et agnitionis Domini Nostri Iesu Christi. Ut autem fideles ardentiori studio atque uberiori fructu hisce precationibus instent, caelestium munerum thesauros, quorum dispensationem Nobis credidit Altissimus, proferre et erogare statuimus. Quocirca plenariam Indulgentiam, intra temporis spatium ab eisdem

Venerabilibus Fratribus locorumque Ordinariis praefiniendum, usque ad proximi futuri anni millesimi octingentesimi quinquagesimi octavi finem, et non ultra, lucrandam tribuimus et largimur in forma Iubilaei eodem plane modo, eisdemque facultatibus, quibus Iubilaeum Nostris Encyclicis Litteris die vicesima prima Novembris anni millesimi octingentesimi quinquagesimi primi datis, et incipientibus « *Ex aliis Nostris Litteris* » universo catholico orbi concessimus.

INDEX

MDCCCLV

MDCCCLVI

MDCCCLVII.

